Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INDICE

PREMESSA.....

PARTE PRIMA - RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

CAPITOLO I - ATTI

1. Processo penale telematico - art. 1, co. 5, lett. a) - f).

1.1. Premessa

1.2. Le disposizioni generali sugli atti

1.3. Le disposizioni sul deposito telematico e sul fascicolo informatico

1.4. Gli interventi consequenziali

1.5. Il concetto di domicilio digitale. Il raccordo con i criteri di cui all'articolo 1 comma 6 della legge delega in materia di notificazioni telematiche

1.6. La disciplina transitoria

2. Atti e udienze a distanza - art. 1, co. 8, lett. c)

3. Registrazioni audio e video - art. 1, co. 8, lett. a) e b).

4. Notificazioni - art. 1, co. 6.

4.1. Prima notificazione e successive

4.2. Irreperibilità ed elezione di domicilio

4.3. Notificazione al latitante e ad altri soggetti

4.4 Altre norme in materia di notificazione

4.5. Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

CAPITOLO II - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

SEZIONE I - INDAGINI PRELIMINARI

1. Iscrizione e trattazione delle notizie di reato - art. 1, co. 9, lett. i) e p) - s).

1.1. La nozione di notitia criminis - art. 1, co. 9, lett. p).

1.2. La «retrodatazione» dell'iscrizione a istanza di parte - art. 1, co. 9, lett. q).

1.3. L'ordine di iscrizione ex officio - art. 1, co. 9, lett. r).

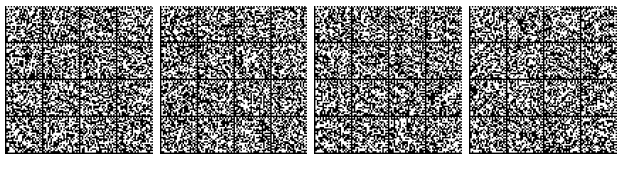
1.4. La neutralizzazione degli effetti extrapenali in malam partem - art. 1, co. 9, lett. s).

1.5. I criteri di priorità - art. 1, co. 9, lett. i).

2. Termini delle indagini e proroga - art. 1, co. 9, lett. c) - d).

3. Archiviazione - art. 1, co. 9, lett. a), b) e t).

3.1. La nuova regola di giudizio per la richiesta di archiviazione - art. 1, co. 9, lett. a).



3.2. L'esclusione della notifica alla p.o. nel caso di remissione della querela - art. 1, co. 9, lett. b).

3.3. La riapertura delle indagini - art. 1, co. 9, lett. t).

4. I rimedi alla stasi del procedimento - art. 1, co. 9, lett. e) - h).

5. Il controllo giurisdizionale sulla legittimità della perquisizione - art. 1, co. 24.

SEZIONE II - UDIENZA PRELIMINARE

1. I nuovi termini per la costituzione di parte civile - art. 1, co. 9, lett. o).

2. I rimedi ai vizi dell'imputazione - art. 1, co. 9, lett. n).

3. La nuova regola di giudizio per l'udienza preliminare - art. 1, co. 9, lett. a).

CAPITOLO III - PROCESSO IN ASSENZA

1. Assenza: presupposti - art. 1, comma 7, lett. a) - d) e h).

2. Sentenza di non luogo a precedere per assenza "impediente" - art. 1, comma 7, lett. e).

3. Incremento dei rimedi - art. 1, comma 7, lett. g)

4. Il latitante - art. 1, comma 7, lett. f).

5. Gli obblighi informativi – art. 1 comma 7, lett. i).

6. Disposizioni transitorie in materia di assenza

CAPITOLO IV - PROCEDIMENTI SPECIALI

1. Applicazione della pena su richiesta delle parti - art. 1, co. 10, lett. a).

2. Giudizio abbreviato - art. 1, co. 10, lett. b).

3. Giudizio immediato - art. 1, co. 10, lett. c).

4. Decreto penale di condanna - art. 1, co. 10, lett. d).

CAPITOLO V - GIUDIZIO

1. Nuove contestazioni - art. 1, co. 10, lett. e).

2. Altri interventi di modifica - art. 1, co. 11.

CAPITOLO VI - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1. L'estensione delle ipotesi di citazione diretta - art. 1, co. 9, lett. l).

2. La nuova udienza filtro - art. 1, co. 12.

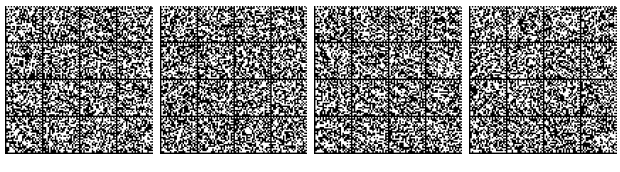
CAPITOLO VII - IMPUGNAZIONI

1. Impugnazioni: forma, modalità e termini di presentazione dell'impugnazione - art. 1, co. 13, lett. a), b), i).

2. Impugnazioni (continua): appellabilità oggettiva delle sentenze e rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - art. 1, co. 13, lett. c), e), f), l).

3. Impugnazioni (continua): rapporti tra improcedibilità dell'azione penale, azione civile e confisca – art. 1, co. 13, lett. d).

4. Impugnazioni (continua): rito camerale "non partecipato" in appello - art. 1, co. 13, lett. g) e h).



5. Impugnazioni (continua): rito camerale "non partecipato" in Cassazione - art. 1, comma 13, lett. m)**.....**

6. Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio - art. 1, co. 13, lett. n).**.....**

7. Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo - art. 1, co. 13, lett. o).**.....**

CAPITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO ED ESECUZIONE DELLA CONFISCA - ART. 1, CO. 14. 169

CAPITOLO IX - DEINDICIZZAZIONE IN CASO DI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE, SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE O DI ASSOLUZIONE - ART. 1, CO. 25.....

PARTE SECONDA – RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE

CAPITOLO I - PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI (art. 1, comma 17)

1. La riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi: premessa e modifiche al codice penale**.....**

2. La riforma organica della legge 24 novembre 1981, n. 689**.....**

3. Modifiche al codice di procedura penale**.....**

4. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

5. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (imputati minorenni)

6. Modifiche alla legge 28 aprile 2014, n. 67 (pianta organica UEPE e relazione al Parlamento sullo stato dell'esecuzione penale esterna)**.....**

7. Disciplina transitoria**.....**

CAPITOLO II - PENA PECUNIARIA (art. 1, comma 16).....

Premessa: l'ineffettività della pena pecuniaria, gli elevati tassi di mancata riscossione, e gli obiettivi della legge delega

1. Riforma del procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie**.....**

2. Modalità di pagamento delle pene pecuniarie**.....**

3. Mancato pagamento e sistema di conversione delle pene pecuniarie**.....**

4. Interventi di coordinamento normativo in tema di pena pecuniaria**.....**

4.1 Modifiche al codice penale

4.2 Modifiche al codice di procedura penale**.....**

4.3 Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (giudice di pace)

4.4 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

4.5 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (t.u. casellario giudiziale)

4.6 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese giustizia)**.....**

4.7 Modifiche all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (gestione del credito derivante dalle pene pecuniarie)**.....**

5. Disciplina transitoria**.....**

6. Relazione al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie**.....**

CAPITOLO III - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (art. 1, comma 22)

1. Estensione dell'ambito di applicazione e richiesta su proposta del p.m.**.....**

2. Proposta del pubblico ministero: le modifiche alla disciplina processuale**.....**

3. Disciplina transitoria**.....**

CAPITOLO IV - PROCEDIBILITÀ A QUERELA (art. 1, co. 15)

1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela**.....**

1.1 Lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590 bis, co. 1 c.p. (art. 1, comma 15, lett. a)

1.2 Ulteriori reati contro la persona o contro il patrimonio (art. 1, comma 15, lett. b)**.....**

2. Domicilio del querelante e notificazioni al querelante (art. 1, comma 15, lett. c)

3. Remissione della querela (art. 1, co. 15, lett. d)**.....**

4. Informazioni al querelante**.....**

5. Disposizioni transitorie**.....**

CAPITOLO V - ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO (art. 1, comma 21)

Premessa**.....**

1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità dell'istituto**.....**

2. Il rilievo della condotta "susseguente al reato"**.....**

3. Ampliamento del catalogo dei reati per i quali non è applicabile la causa di non punibilità**.....**

3.1 Inapplicabilità nei procedimenti per reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**.....**

3.2 Inapplicabilità nei procedimenti per ulteriori reati di particolare gravità o allarme sociale**.....**

4. Diritto intertemporale**.....**

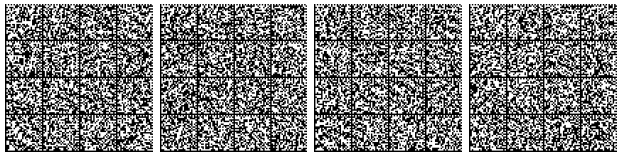
CAPITOLO VI - ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PER ADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'ORGANO ACCERTATORE (art. 1, comma 23).

Premessa**.....**

1. Estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande (l. 30 aprile 1962, n. 283)**.....**

2. Disciplina transitoria**.....**

PARTE TERZA – GIUSTIZIA RIPARATIVA



CAPITOLO I – DISCIPLINA ORGANICA

1. Principi e disposizioni generali.....

1.1.1 Definizioni, principi e obiettivi.....

1.1.2 Accesso ai programmi di giustizia riparativa.....

1.2 Persone minori di età

2. Garanzie dei programmi di giustizia riparativa

2.1.1 Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti

2.1.2 Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti.....

3. Programmi di giustizia riparativa

3.1.1 Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa

3.1.2 Valutazione dell'autorità giudiziaria.....

4. Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività

4.1.1 Formazione dei mediatori esperti.....

4.1.2 Requisiti per l'esercizio dell'attività.....

5. Servizi per la giustizia riparativa

5.1.1 Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni.....

5.1.2 Centri di giustizia riparativa

6. Disposizioni transitorie.....

CAPITOLO II – MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE PENALE.....

1. Modifiche al codice penale

2. Modifiche al codice di procedura penale.....

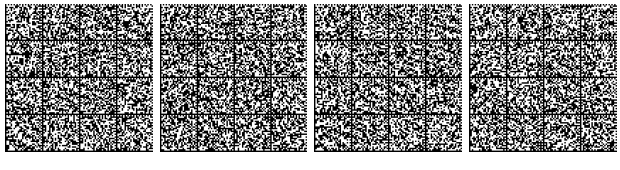
3. Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.....

4. Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

5. Modifiche all'ordinamento penitenziario

6. Modifiche a disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

7. Modifiche all'ordinamento penitenziario minorile.....



PREMESSA

La presente Relazione illustrativa si compone di tre parti, dedicate, rispettivamente, alla **riforma del processo penale** (**Parte Prima**), alla **riforma del sistema sanzionatorio penale** (**Parte Seconda**) e all'introduzione di una **disciplina organica della giustizia riparativa** (**Parte Terza**). Le tre parti della relazione illustrano gli interventi di riforma contenuti nello schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (art. 1), recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021).

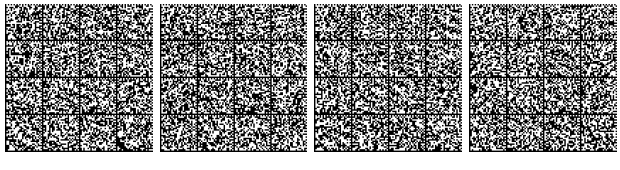
L'intervento di riforma della **giustizia penale**, delegato al Governo, è particolarmente ampio e articolato. Lo schema di decreto legislativo si compone di **novantanove articoli**, che introducono nuove disposizioni e intervengono sul codice penale, sul codice di procedura penale e sulle principali leggi complementari ai due codici. Si tratta di una riforma ampia, organica e di sistema. Per agevolare la lettura dello schema di decreto legislativo, la presente relazione illustrativa è suddivisa per **aree tematiche di intervento**. Per ciascuna area sono riportate, per comodità di lettura, le disposizioni oggetto dello schema di decreto, unitamente ai riferimenti normativi alla legge delega e alle corrispondenti disposizioni attuative. Nei testi delle disposizioni riportate nella relazione, sono evidenziate in grassetto le parti modificate o aggiunte; in barrato quelle soppresse.

Lo schema di decreto legislativo e la relazione illustrativa sono stati predisposti anche sulla base dei contributi di **sei gruppi di lavoro**, composti da qualificati esperti, **costituiti dalla Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta Cartabia presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia** con decreti ministeriali del 28 ottobre 2021 e del 14 aprile 2022.

Il **filo conduttore degli interventi** di riforma è rappresentato dall'**efficienza del processo e della giustizia penale**, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'U.E. nonché del raggiungimento degli **obiettivi del P.N.R.R.**, che prevedono **entro il 2026** la **riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio**. La riduzione dei tempi del processo penale, attraverso una riforma organica come quella oggetto dello schema di decreto legislativo, è altresì funzionale a **completare il percorso di riforma avviato con le disposizioni immediatamente precettive della legge n. 134/2021** (art. 2) e, in particolare, con quelle che hanno introdotto l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.

Gli **interventi attuativi della legge delega attraversano l'intero processo penale**, nelle sue diverse fasi e variabili: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo *in absentia*, ai giudizi di impugnazione, fino all'esecuzione penale.

Un primo gruppo di interventi mira a realizzare la **transizione digitale e telematica del processo penale**, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all'udienza. La **digitalizzazione della giustizia penale** e lo **sviluppo del processo penale telematico** rappresentano



aspetti cruciali, valorizzati dallo schema di decreto anche e proprio per ridurre i tempi dei processi, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R.

Una seconda area di intervento attiene alla fase delle **indagini**, rispetto alla quale le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi: ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento, determinata dall'inerzia del p.m.; filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all'attenzione del giudice, esercitando l'azione penale.

La stessa logica propulsiva e selettiva informa le modifiche riguardanti l'**udienza preliminare, il giudizio di primo grado e le impugnazioni,** ove gli interventi sono stati calibrati avendo sempre attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle **garanzie del giusto processo** (in tal senso, ad esempio, si muovono la radicale rivisitazione del processo *in absentia,* come anche le importanti novità rappresentate dalla introduzione della udienza "filtro" nel procedimento mediante citazione diretta e dal regime delle contestazioni suppletive) e alle esigenze di **efficienza ed efficacia dell'accertamento processuale** (cui concorrono, tra le altre, le misure di incentivazione all'accesso ai procedimenti speciali, le regole per la riassunzione della prova nel caso di mutamento del giudice, le forme semplificate di trattazione "cartolare" delle impugnazioni, fatta sempre salva la possibilità per le parti di ottenere la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata).

Gli interventi sul **sistema sanzionatorio** rispondono a una duplice, concorrente finalità:

a) **diversificare e rendere più effettive e tempestive le pene** (*riforma delle pene sostitutive* delle pene detentive brevi – semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria – applicate dal giudice di cognizione all'esito di un'udienza ispirata al modello del *sentencing* anglosassone e immediatamente esecutive dopo il giudicato); *riforma delle pene pecuniarie principali* (multa e ammenda), con introduzione di un nuovo sistema di esecuzione, riscossione e conversione in caso di mancato pagamento, in linea con i modelli di disciplina maggiormente diffusi in Europa;

b) **incentivare la definizione anticipata del procedimento** attraverso i riti alternativi (estensione dell'area del decreto penale di condanna e patteggiamento di pene sostitutive), la sospensione con messa alla prova, l'archiviazione o il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, la remissione della querela, l'estinzione del reato (e delle contravvenzioni in particolare) a seguito di condotte riparatorie, ripristinatorie e risarcitorie.

Ancora, gli interventi sul sistema sanzionatorio, sinergici con quelli relativi al processo, consentono di: **ridurre le impugnazioni** (inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità); **rendere più efficiente il procedimento penale nella fase dell'esecuzione** (riduzione delle misure alternative alla detenzione per i condannati in stato di libertà, in favore di pene sostitutive applicate dal giudice di cognizione, con conseguente **riduzione del numero e ridimensionamento della patologica situazione dei c.d. liberi sospesi**, cioè dei condannati a pena detentiva che attendono talora per anni, in stato di libertà, la decisione sull'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione); **incrementare i tassi di esecuzione e riscossione delle pene pecuniarie**, oggi a livelli estremamente bassi e non più accettabili. L'idea guida che ha ispirato le modifiche al sistema sanzionatorio, nei limiti consentiti dalla legge delega, è in

definitiva che **un processo che sfocia in un'esecuzione penale inefficiente non è un processo efficiente**, come gli obiettivi della legge delega e del P.N.R.R. impongono.

Gli interventi in tema **di giustizia riparativa**, infine, disciplinano per la prima volta nel nostro ordinamento, in modo organico, una realtà che si sta facendo sempre più strada a livello internazionale e che **si affianca, senza sostituirsi, al processo e all'esecuzione penale**. In linea con la **Direttiva in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE)** – e con la **Dichiarazione di Venezia adottata dalla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa il 13 dicembre 2021**, durante il semestre di Presidenza italiana – la giustizia riparativa viene infatti definita nello schema di decreto legislativo come ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla **risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.** La giustizia riparativa **concorre all'efficienza della giustizia penale** in vario modo: agevola la riparazione dell'offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; **incentiva la remissione della querela**; facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato; **riduce i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali**, rappresentando **un utile e innovativo strumento per le politiche di prevenzione della criminalità**.

Lo schema di decreto legislativo è stato approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022 e trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 134 del 2021, affinché sullo stesso fosse espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. La II Commissione (Giustizia) e la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati nonché la 5a Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato hanno espresso pareri favorevoli senza condizioni né osservazioni. La 2a Commissione (Giustizia) del Senato ha espresso parere favorevole, prendendo atto del parere reso dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e auspicando la valutazione positiva, da parte del Governo, del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali mediante l'accoglimento, in particolare, delle osservazioni di cui ai punti n. 1, 2 e 6 del dispositivo. In sede di redazione dello schema del decreto legislativo inoltrato per l'esame definitivo sono state recepite tutte le condizioni poste nel parere espresso dalla Conferenza Unificata nonché accolte le osservazioni di cui ai punti n. 2 e 6 del dispositivo del parere del Garante, come meglio specificato *infra*. Rispetto al parere del Garante sono state, altresì, accolte ulteriori osservazioni, di cui pure si darà conto nella presente Relazione.



PARTE PRIMA - RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

CAPITOLO I - ATTI

1. Processo penale telematico - art. 1, co. 5, lett. a) - f).

1.1. Premessa

Con il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 134 del 2021 il legislatore delegante ha inteso delineare un unico e organico contesto normativo di riferimento, idoneo ad istituire un ambiente (o ecosistema) digitale per il procedimento penale, ovvero un insieme, anche limitato sul piano quantitativo, di previsioni normative che siano tali da favorire la transizione digitale sia direttamente, per la portata precettiva esplicita delle proprie previsioni, sia indirettamente, favorendo una interpretazione delle diverse disposizioni del codice, nei casi critici, orientata alla transizione digitale.

In tale ottica, l'opzione prescelta è consistita nella introduzione di alcune previsioni nuove nel Libro II del codice di procedura penale, dedicato agli atti del procedimento; la funzione di queste nuove disposizioni è precisamente quella di costituire quell'ambiente digitale capace di favorire una ermeneutica coerente, per tutte le fasi del procedimento penale; di conseguenza, l'intervento sulle disposizioni dei libri successivi del codice processuale è stato limitato a quegli snodi normativi nei quali i temi del processo penale telematico risultano coinvolti.

Si è altresì ritenuto di non dover introdurre nuove previsioni in materia di invalidità degli atti, ma di adattare, semmai, quelle esistenti alla transizione digitale, sulla base della considerazione che un sistema, già denso di previsioni invalidanti, non necessitasse di disposizioni ulteriori. La scelta, si auspica, dovrebbe favorire una maggiore facilità di attuazione della riforma, evitando le tensioni e le pressioni che l'introduzione di nuove ipotesi di invalidità degli atti possono cagionare.

1.2. Le disposizioni generali sugli atti

Art. 1, comma 5, lett. a), della legge delega: «*a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza;* […]»

Articolo 110 c.p.p. – ***(Forma degli atti)***
1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.
2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.
4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

V. art. 6, co. 1, lett. a), dello schema di decreto

Articolo 111 c.p.p. – (Data ***e sottoscrizione degli atti)***
1. Quando la legge richiede la data di un atto, **informatico o analogico,** sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.
2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.
2-*bis*. L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2-*ter*. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-*bis*, della identità della persona che lo ha reso.
2-*quater*. Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.

V. art. 6, co. 1, lett. b), nn. 1, 2 e 3 dello schema di decreto

Nel contesto delineato in premessa, il novellato art. 110 c.p.p. individua, quale modalità generale di formazione di ogni atto del procedimento penale, quella digitale: si è inteso, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, consacrare un nuovo modello di atto processuale, i cui presupposti di legittimazione nel processo penale sono legati ad alcuni requisiti imprescindibili, ovvero quelli idonei ad assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. Vale, in questa ottica, una condizionata libertà di forme: ogni soluzione digitale percorribile è accettata, purché assicuri i requisiti prescritti dalla disposizione. Si prevede, infatti, il rispetto della normativa, in primo luogo sovranazionale (in particolare adottata a livello UE, quale il regolamento eIDAS 2014/910/UE), nonché nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. Si è inoltre previsto esplicitamente l'ulteriore requisito, strettamente legato alle dinamiche del processo penale, della idoneità dell'atto redatto come documento informatico a garantire la segretezza, per tutti i casi in cui questa sia prevista dalla legge.

Quanto all'*incipit* della nuova disposizione ("*quando è richiesta la forma scritta gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico*") si è ritenuto che il termine "possono" utilizzato dal legislatore delegante sia semanticamente inteso a positivizzare tale legittimazione nel processo penale e che non equivalga, invece, ad

introdurre una mera facoltatività del ricorso alla modalità digitale per la redazione degli atti processuali, alla luce dello stretto collegamento esistente tra tale indicazione e quella, contenuta nel medesimo criterio di delega, inerente l'obbligatorietà del deposito telematico, che trova attuazione nel nuovo articolo 111-*bis* c.p.p.

Si è in ogni caso prevista, al comma 3, una deroga alla regola generale dettata al comma 1, per tutti "*gli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico*", formula volutamente ampia che vale a consentire il ricorso alle modalità tradizionali anche nelle ipotesi – diverse dai casi di malfunzionamento disciplinati dall'art. 175-*bis* c.p.p. – in cui contingenti e specifiche esigenze o caratteristiche proprie dell'atto non consentano la formazione dell'atto nativo digitale (si pensi, per esempio, ad una memoria redatta dall'imputato in stato di detenzione o di situazioni contingenti anche di impedimenti tecnici che non hanno le caratteristiche di un malfunzionamento nel senso dell'articolo 175-*bis* c.p.p.)

L'inserimento nella presente disposizione vale ad "anticipare" al momento della formazione la medesima deroga prevista all'art. 111-*bis* quanto al deposito telematico.

Si è, comunque, previsto, al comma 4, che gli atti redatti in forma di documento analogico, siano convertiti, senza ritardo, in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, sempre nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, così da assicurare in ogni caso la completezza del fascicolo informatico. Si è ritenuto preferibile non indicare un termine rigido di conversione in copia informatica dell'originale analogico, che, in coerenza con quanto si è detto circa la scelta di non inserire nuove ipotesi di invalidità, sarebbe stato comunque di natura ordinatoria. In questo senso, il riferimento alla locuzione "senza ritardo", ben nota nella terminologia del codice, è parsa offrire quelle caratteristiche di coerenza e di sufficiente chiarezza, alla luce della elaborazione giurisprudenziale, tali da assicurare effettività in concreto alla previsione.

Si tratta di disposizione generale applicabile, dunque, a tutti gli atti del procedimento penale, ivi compresi, ovviamente, i provvedimenti del giudice disciplinati all'articolo 125 c.p.p. che, pur nella specifica regolamentazione delle forme, costituiscono, una sottocategoria di atti, come risulta evidente dalla collocazione sistematica nel codice processuale (la relativa disciplina è inserita nel titolo II del Libro secondo del codice di procedura penale "Atti").

Quanto alla scelta del binomio di atto o documento "*redatto in forma di documento informatico*" ovvero "*redatto in forma di documento analogico*" si precisa quanto segue.

La terminologia utilizzata nella legge delega (redatti e conservati in formato digitale) non è esattamente corrispondente a quella finora diffusa e utilizzata nella normativa vigente, (sia primaria che secondaria), laddove l'aggettivo "digitale" viene riferito in modo pressoché esclusivo al "domicilio digitale" o alla "firma digitale".

L'alternativa "documento informatico" / "documento analogico" è invece patrimonio acquisito.

Ed invero, l'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, ("Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24"), che detta le specifiche tecniche, comuni al processo civile e penale, utilizza la seguente espressione: "*L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti (Omissis)".*

La definizione di documento informatico e di documento analogico si rinviene poi nel CAD (d.lgs. n. 82/2005) nei seguenti termini:

- "*documento informatico*" è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

- "*documento analogico*" è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Gli artt. i-*bis* e ss. del CAD disciplinano, poi, il passaggio dall'uno all'altro, delineando i concetti di copia e di duplicato:

i-*bis*) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;

i-*ter*) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

i-*quater*) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-*quinquies*) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario

Si è dunque ritenuto che, in un momento di transizione digitale di particolare rilievo in un contesto, quale quello che processo penale, che impone un punto di incontro tra linguaggio giuridico e tecnico, la soluzione di fare riferimento alle comuni definizioni presenti nella normativa primaria e secondaria, cui peraltro le nuove disposizioni del codice di procedura penale fanno espresso rinvio, fosse l'unica strada percorribile al fine di evitare sovrapposizioni terminologiche tali da creare il rischio di dubbi interpretativi.

L'art. 111 c.p.p., anch'esso modificato in maniera significativa, adatta il tema della data e della sottoscrizione degli atti alla nuova modalità digitale, che diviene, come già evidenziato, quella di base per la formazione e presentazione degli atti nel procedimento penale. In tale ottica, si è ritenuto necessario modificare la rubrica della norma, sì da dedicare una specifica regolamentazione alla sottoscrizione dell'atto informatico.

Il comma 1, che si occupa della data dell'atto, ripropone la regola generale già prevista dal vigente comma 1 dell'articolo 111 c.p.p. ("*Quando la legge richiede la data di un atto sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta*"), da ritenersi operante sia per l'atto analogico che per quello informatico (ed in questo senso è la interpolazione). Resta immutata anche la regola, già dettata dal comma 2 dell'articolo 111 c.p.p. nel testo vigente, secondo la quale "*Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi*".

Non si è ritenuta necessaria una interpolazione relativa agli elementi da cui desumere la data dell'atto, quando questo sia redatto in forma di documento informatico, posto che il richiamo generale al rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, rimanda inequivocabilmente ai criteri stabiliti dalle regole tecniche per ricostruire l'elemento temporale attraverso atti connessi a quello (informatico) privo di data o a dati registrati dai sistemi informatici

Il comma 2-*bis*, invece, dedicato al tema della sottoscrizione, introduce la nuova disciplina della sottoscrizione dell'atto informatico, anche qui (come nell'articolo 110 c.p.p.) con la tecnica del richiamo alla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici**,** tecnica prescelta per la formulazione di tutte le disposizioni cardine del nuovo processo telematico in luogo del recepimento nel testo di specifiche regole tecniche, che avrebbe invece imposto una inammissibile necessità di continuo adeguamento delle disposizioni del codice processuale al mutamento delle predette regole conseguenti alla evoluzione tecnologica.

I commi 2-*ter* e 2-*quater* della disposizione provvedono, poi, per i casi già disciplinati dall'articolo 110 c.p.p. testo vigente ovvero:

- la sottoscrizione dell'atto redatto in forma di documento analogico, caso per il quale si ripropone la previsione già contenuta nel comma 1 dell'articolo 110, ovvero che "*se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare"* (comma 2-*quater* primo periodo dell'art. 111 c.p.p.);

- la ricezione di un atto orale per il quale, in coerenza con la nuova formulazione dall'art. 110 c.p., si prevede la trascrizione in forma di documento informatico, che deve contenere l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-*bis*, della identità della persona che lo ha reso (comma 2-*ter* dell'art. 111 c.p.p.);

- la previsione, per il caso in cui chi deve firmare non sia in grado di scrivere, dell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, della identità della persona (comma 2-*quater* secondo periodo dell'art. 111 c.p.p.).

1.3. Le disposizioni sul deposito telematico e sul fascicolo informatico

Art. 1, comma 5, lett. a), della legge delega: «*a)* [...] *prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica*».

Art. 1 comma 5, lett. e) della legge delega*:* «*e) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia:*

1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;
2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;
3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici».

Art. 1 comma 5 lett. f) della legge delega*: «f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».*

Articolo 111-bis c.p.p. – (Deposito telematico)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-*bis*, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

V. art. 6, co. 1, lett. c), dello schema di decreto

Articolo 111-ter c.p.p. – (Fascicolo informatico e accesso agli atti)
1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.
3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.
4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

V. art. 6, co. 1, lett. c), dello schema di decreto

Articolo 172 c.p.p. – (Regole generali)
(Omissis)
6-*bis*. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

6-*ter*. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.

V. art. 11, co. 1, lett. a), dello schema di decreto

Articolo 175-bis c.p.p. – (Malfunzionamento dei sistemi informatici)

1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.
2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-*ter,* comma 3.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.
5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175

V. art. 11, co. 1, lett. c), dello schema di decreto

Le nuove disposizioni di cui agli artt. 111-*bis* e 111-*ter* c.p.p. concorrono, con le disposizioni già analizzate, a costruire l'architrave del nuovo processo telematico.

La prima delle due disposizioni prevede, al comma 1, l'obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, in coerenza con quanto stabilito dal legislatore delegante. Si prevede che debbano essere adottate modalità tecniche tali da assicurare la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l'identità del mittente e del destinatario. A tal fine, occorrerà operare nel rispetto della normativa, sovranazionale e nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La regola generale viene derogata solo in due specifiche ipotesi, previste ai commi 3 e 4 dell'art. 111-*bis* c.p.p.

Il comma 3 precisa che la previsione dell'obbligatorietà del deposito telematico "*non si applica per gli atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica*". Si pensi a documenti aventi contenuto dichiarativo preformati rispetto al processo penale (una scrittura privata, un testamento olografo) di cui si contesti l'autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che l'acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e

precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale.

Il comma 4, in coerenza con la legge delega, prevede poi che gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche. Si tratta di previsione - che non necessita di specifici commenti - che, evidentemente fa salva la facoltà per le parti private, che intendano farlo, di ricorrere alle modalità telematiche.

L'art. 111-*ter* c.p.p. concerne la formazione e la tenuta dei fascicoli informatici. La norma prevede che i fascicoli informatici del procedimento penale siano formati, conservati, aggiornati e trasmessi in modalità digitale, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché un'efficace e agevole consultazione telematica. Con questa ultima previsione, in particolare, si pretende una modalità che faciliti, per il lettore, l'orientamento tra gli atti inseriti nel fascicolo informatico (funzione che, nell'analogico, è svolta, in maniera più rudimentale, dall'indice). Il beneficio della transizione al digitale, evidentemente, è, da un lato, quello di garantire integrità, accessibilità e facile leggibilità del fascicolo; dall'altro, quello di dare maggiore effettività al diritto di difesa delle parti, rendendo più spedita la acquisizione di copia.

La riforma, a regime, dovrebbe dunque garantire una maggiore effettività del diritto di difendersi, attraverso un accesso alle informazioni nel fascicolo veloce, completa, di facile lettura.

Si è posta specifica attenzione alla fase della trasmissione, prevedendo esplicitamente al comma 2 (a scongiurare possibili dubbi interpretativi) che la disposizione generale di cui al comma 1 vale anche quando la legge preveda la trasmissione di singoli atti e documenti, disgiunti dal fascicolo processuale.

Per gli atti depositati in modalità analogica (modalità che, come detto, è sempre possibile per il deposito operato personalmente dalle parti), si prescrive, al comma 3, una pronta conversione in copia informatica ai fini del loro inserimento nel fascicolo informatico, con la stessa clausola di salvezza (questa volta ai fini specifici dell'inserimento nel fascicolo) prevista per gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica**.** Tale disposizione vale, tra l'altro, ad estendere la clausola di salvezza a tutte le ipotesi e le forme di acquisizione di originali di scritti e documenti di cui all'art. 234 c.p.p**.** Si è comunque precisato che nel fascicolo informatico debba essere inserito un elenco dettagliato di tutti gli atti e documenti che, per qualsiasi ragione, siano acquisiti in forma di documento analogico e non siano stati convertiti in copia informatica. Tale disposizione vale a preservare completezza e continuità del fascicolo processuale anche laddove parte dello stesso fascicolo sia in forma di documento analogico, al contempo offrendo alle parti uno strumento utile per comprendere, consultando telematicamente il fascicolo, quali e quanti degli atti e documenti che compongono quel fascicolo siano presenti solo in cartaceo.

Al comma 4 si è, infine, precisato che le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e documenti processuali, redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

La norma appena citata, corrispondente all'art. 16-*bis*, comma 9-*bis* del d.l. 179/2012, ha costituito nell'impianto civilistico, la cerniera indispensabile, per consentire agli atti nati

analogici di essere acquisiti al fascicolo senza la firma del cancelliere/addetto alla segreteria e di divenire originali informatici, così da poter essere estratti in modalità di duplicati o copie. La ragione della sua introduzione risiedeva nella necessità di acquisire al fascicolo analogico tali atti in deroga al disposto delle regole tecniche DM 44/2011 (che avevano previsto all'art. 15 che "*Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale*").

Infatti, non tutto il personale amministrativo in servizio in quegli anni (2014) disponeva di firma digitale e, introducendo questa regola, si agevolavano le cancellerie, poiché - essendo obbligatoria la comunicazione telematica degli atti in forza dell'art. 16 d.l. 179/2012- era possibile acquisire e comunicare il c.d. originale, senza altra formalità.

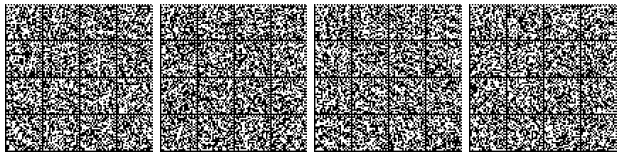
Tale previsione nel sistema processuale civilistico, in cui agli avvocati è consentito l'accesso al fascicolo informatico, ha reso possibile (come esplicitamente previsto dall'art. 16-*bis* comma 9-*bis*, seconda parte, d.l. 179/2012) per l'avvocato estrarre duplicati e copie dal fascicolo informatico o ricevere via PEC dalla cancelleria gli "originali" da utilizzare come duplicati o copie per successive attività processuali (originali/duplicati informatici, come definiti dal CAD, o copie informatiche di atti redatti come documento informatico ovvero atti che, redatti in forma di documento analogico, divengono documenti informatici in seguito all'acquisizione del cancelliere), senza firma di attestazione di conformità.

Nel sistema processuale penale, a prescindere dalla circostanza che l'estrazione degli atti dal fascicolo informatico possa avvenire in autonomia o tramite la mediazione del cancelliere, la norma è parsa utile per le ipotesi di atti che, pur nel regime di obbligatorietà del deposito telematico, siano redatti, per ragioni processuali o contingenti (quali, ad esempio, il malfunzionamento) in formato analogico.

Quanto alla conversione degli atti e documenti formati come documento analogico in documento informatico, pare utile richiamare in questa sede la normativa tecnica, che spiega anche la scelta di non prevedere una disciplina parallela e concorrente per fascicolo informatico e fascicolo cartaceo, ma solo di disciplinare, in coerenza con la normativa, anche regolamentare, la formazione, la conservazione, l'aggiornamento e la trasmissione dei fascicoli informatici. In altri termini, il fascicolo processuale è e rimane, ovviamente, unico, quand'anche fosse costituito in parte da documenti informatici ed in parte da documenti analogici, essendo volte le nuove regole a disciplinare le fondamentali regole di formazione, conservazione, gestione e trasmissione del fascicolo creato in modalità digitale. Ciò che, evidentemente, lascia impregiudicate tutte le regole dettate dal codice processuale (e dalle relative disposizioni di attuazione) che si riferiscono ai fascicoli – del pubblico ministero o del giudice – nelle diverse fasi processuali.

Va, sul punto, richiamato l'art.9 d.m. 44/2011, che prevede:

«1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.



2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

3. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.

4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

b) dell'oggetto del procedimento;

c) dell'elenco dei documenti contenuti.

5. Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti.

6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.»

E, ancora, gli artt. 14 e 15 del d.m. 44/2011, che di seguito si riportano:

Art. 14. Documenti probatori e allegati non informatici

«1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato non elettronico sono identificati e descritti in una apposita sezione delle informazioni strutturate di cui all'articolo 11, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti probatori e degli allegati su supporto cartaceo e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3 del codice dell'amministrazione digitale».

Art. 15. *Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni*

«1. L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.

2. In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.

3. Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

4. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale.»

Riguardo alle disposizioni dell'articolo 111-*ter* c.p.p. si evidenzia che, in sede di parere espresso in data 1 settembre 2022 (Registro dei provvedimenti n. 292 del 1° settembre 2022), il Garante per la protezione dei dati personali ha suggerito l'opportunità di aggiungere, al comma 1, le seguenti parole *"comunque in osservanza della disciplina di protezione dei dati personali*", al fine di *"introdurre, espressamente, un opportuno coordinamento normativo con la disciplina di protezione dati"*. Si è ritenuto di non recepire la proposta di riformulazione, avuto riguardo alla circostanza che la materia della protezione dei dati personali, nello specifico contesto nel procedimento penale, trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*

da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", ciò che rende superflua la precisazione circa la necessità di rispettarne le disposizioni.

D'altro canto, il richiamo espresso di tale normativa, ove effettuato – come proposto – in una unica disposizione del codice processuale rischierebbe di produrre effetti fuorvianti sul piano ermeneutico, potendo ingenerare (non giustificati) dubbi circa l'effettiva applicabilità della normativa generale suddetta in assenza di un suo specifico richiamo.

Ulteriori due interventi, concernenti la modifica dell'art. 172 e l'introduzione del nuovo art. 175-*bis* c.p.p., fanno da necessario corollario al nuovo sistema, e allo stesso tempo rispondono a precise indicazioni del legislatore delegante.

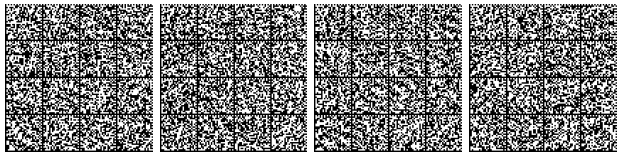
L'articolo 172 c.p.p., che detta le regole generali in materia di termini, è stato interpolato attraverso l'aggiunta di due commi, i quali prevedono, da un lato, che, il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione dello stesso da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile; dall'altro che, salvo sia diversamente stabilito (relativamente alla specifica tipologia di atto processuale), i termini decorrenti dal deposito telematico degli atti effettuato fuori dell'orario d'ufficio stabilito dal regolamento si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio. In tal modo, si è favorito l'esercizio del diritto di difesa, in quanto la parte può far uso dell'intera giornata nella quale è in scadenza il lasso temporale previsto dalla legge per depositare telematicamente l'atto (occorrerà solo verificare che l'accettazione sia rilasciata dal sistema entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile). Allo stesso tempo, tuttavia, la soluzione non compromette l'organizzazione giudiziaria, consentendosi (al comma 6-*ter*) che il termine per provvedere sulla domanda, depositata telematicamente fuori orario d'ufficio, decorra dalla prima apertura successiva dell'ufficio competente.

L'art. 175-*bis*, infine, regola i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici.

In coerenza con quanto specificamente stabilito dal legislatore delegante, la disposizione da un lato positivizza la necessità di "*sistemi di accertamento effettivo*" e di "*registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato*" del malfunzionamento e, dall'altro, mira a garantire, per il caso di malfunzionamento, l'accesso a "*soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali*".

Si è ritenuto necessario provvedere in relazione alle due diverse ipotesi di malfunzionamento che, in concreto possono verificarsi.

La prima ipotesi (disciplinata ai commi 1 e 2 della nuova disposizione), riguarda il malfunzionamento c.d. certificato, ovvero le ipotesi di malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della giustizia: in tal caso il malfunzionamento è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati; con le medesime modalità viene accertato, attestato e comunicato il ripristino del corretto funzionamento.



È indispensabile, in ogni caso che, (secondo quanto precisato al comma 3) vengano registrati e quindi attestati tanto la data di inizio quanto quella della fine del malfunzionamento e, ove risulti, anche l'orario.

La seconda ipotesi (disciplinata al comma 4) riguarda il malfunzionamento "non certificato", ovvero quello che può verificarsi in relazione ad uno specifico ufficio giudiziario e/o in ambito locale e che comunque sia tale da impedire, per un tempo più o meno consistente, l'accesso alla modalità telematica: in tal caso il malfunzionamento è accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio ed anche in questo caso è previsto che siano verificate e attestate la data di inizio e quella della fine del malfunzionamento e, ove risulti, anche l'orario.

In relazione ad entrambe le ipotesi si è comunque previsto un onere di comunicazione da parte del dirigente con modalità che si è ritenuto di definire solo con riferimento all'obiettivo perseguito, ovvero quello di assicurare la tempestiva conoscibilità (e non conoscenza effettiva) da parte dei soggetti interessati.

Quanto alla necessità di "*garantire soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali*", al comma 3, con una previsione che (attraverso il richiamo operato nel comma 4) vale per entrambi i casi di malfunzionamento, si è previsto che durante tutto il periodo del malfunzionamento, gli atti e i documenti vengano redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche: in tal modo si eviteranno stalli nell'attività processuale, allo stesso tempo garantendosi, anche per questa ipotesi, la completezza e la continuità del fascicolo informatico, stante il richiamo all'obbligo di conversione in copia informatica e conseguente inserimento nel fascicolo informatico previsti dagli artt. 110, comma 4, e 111-*ter*, comma 3.

La disposizione di cui al comma 5 dell'art. 175-*bis* c.p.p., relativa alle ipotesi in cui la scadenza di un termine stabilito a pena di decadenza sia intervenuto nel corso del malfunzionamento, intende provvedere per i casi in cui la parte sia incorsa nella decadenza, senza fare ricorso alla tradizionale modalità analogica. In tali casi, sarà onere della parte che chiede di essere rimessa in termini dimostrare che ciò è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore (si pensi, per esempio, al caso in cui non vi sia stata tempestiva comunicazione del malfunzionamento o al caso in cui, nonostante la tempestività delle comunicazioni, siano intervenuti altri fattori estranei che tuttavia rivestono la natura e le caratteristiche del caso fortuito o della forza maggiore previsti dall'articolo 175 c.p.p.). La disciplina operante sarà, in tali casi, quella prevista dal richiamato articolo 175 c.p.p.

La nuova disciplina, dunque, si muove secondo precise direttrici fondamentali.

In primo luogo, il malfunzionamento del sistema non può incidere sulla normale prosecuzione dell'attività processuale, sebbene ciò richieda una rinuncia – ma solo temporanea – alla opzione digitale ed un – altrettanto temporaneo – "ritorno" all'analogico: l'obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del processo penale (che è, d'altro canto, uno degli obiettivi perseguiti con il processo telematico) non può essere disgiunto, per sua stessa natura, dalla celerità nello svolgimento delle attività processuali.

Peraltro, la previsione, quale regola generale, del ricorso, in tali casi, alla modalità analogica per la formazione ed il deposito degli atti processuali supera l'ulteriore problema creatosi nella vigenza della normativa emergenziale che, nel subordinare l'accesso al deposito analogico ad una specifica autorizzazione del dirigente del singolo ufficio (cfr. art. 24 comma

2-*ter* d.l. 28 ottobre 2020, n. 137: 2-*ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche*), ha costituito fonte di disomogeneità di soluzioni nella pratica nei diversi uffici giudiziari.

La seconda direttrice di fondo è nel senso di escludere che i casi di malfunzionamento possano costituire causa di proroga o sospensione di diritto di termini processuali (anche qui, a differenza di quanto previsto dalla normativa emergenziale che, all'articolo 24 comma 2 *bis* stabilisce, per il caso di malfunzionamento, che "*il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale*").

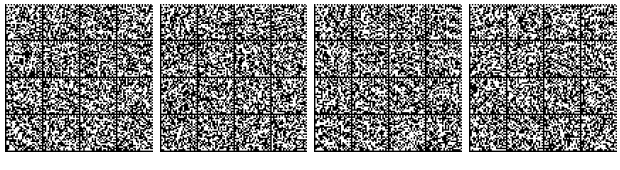
Sotto tale profilo, si è ben consci del fatto che una ipotesi di malfunzionamento del sistema possa impedire, in concreto, anche l'accesso al fascicolo informatico, con inevitabili riflessi anche sull'attività da svolgere in analogico: basti pensare al giudice del Tribunale del Riesame che deve adottare una decisione sulla libertà personale dell'indagato e che disponga del solo fascicolo informatico, o del difensore che deve depositare un'istanza *de libertate* o comunque urgente per la cui predisposizione necessita dell'accesso al fascicolo informatico o, ancora, del pubblico ministero che debba procedere alla convalida di un arresto e che disponga solo di atti depositati per via telematica e contenuti nel fascicolo informatico.

E tuttavia, si è ritenuto che, in una riforma di sistema (che è, evidentemente, qualcosa di ben diverso da una normativa emergenziale) il necessario bilanciamento dei valori in gioco imponesse una soluzione che non consenta eccezioni al rispetto dei termini perentori stabiliti dal codice processuale che, nel sistema del codice, attengono, direttamente o indirettamente, alla tutela dei diritti fondamentali (fermo restando, come si è già evidenziato, la persistente operatività del meccanismo di rimessione in termini di cui all'articolo 175 c.p.p. nelle ipotesi previste al comma 5 dell'art. 175-*bis* c.p.p.)

E se è vero che una tale soluzione necessariamente implica oneri aggiuntivi di diligenza da parte di tutti gli operatori della giustizia (che dovranno, per esempio, attrezzarsi per continuo e tempestivo *back up* dei dati necessari allo svolgimento delle attività processuali), è anche vero che tali oneri non sono di certo dissimili – seppur trasposti nel mondo digitale - da quelli inerenti la tenuta e conservazione dei fascicoli cartacei, la cui eventuale distruzione o perdita, anche accidentale e imprevista, certamente non ha e non può avere alcun riflesso sulla prosecuzione del processo, salvo l'obbligo di procedere alla relativa ricostruzione.

D'altro canto, la tempistica graduale dell'operatività a regime della riforma consentirà, ed allo stesso tempo imporrà, l'adozione di misure tecniche sempre più efficaci che limitino le ipotesi di malfunzionamento e che offrano al contempo soluzioni tempestive nonché l'adozione di misure organizzative negli uffici giudiziari idonee a fronteggiare situazioni di difficoltà legate a problemi di natura tecnica.

Atteso il rinvio alle norme del codice di procedura penale contenuto nell'art. 261 del codice penale militare di pace, è stato necessario prevedere analoga disciplina in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari, introducendo nel codice anzidetto l'art. 261-*quinquies* (cfr. art. 76, comma 1, lett. c) dello schema di decreto).



1.4. Gli interventi consequenziali

1.5. Il concetto di domicilio digitale. Il raccordo con i criteri di cui all'articolo 1 comma 6 della legge delega in materia di notificazioni telematiche

Art. 1, comma 5, lett. a), della legge delega: «*[.] prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica*».

Il criterio di legge delega ha trovato attuazione nel contesto della più ampia riformulazione della disciplina delle notificazioni, agli articoli 148 e segg. c.p.p., improntate, per quanto si specifico rilievo rispetto al criterio appena citato, sulla regola generale della notificazione per via telematica, salvo i casi in cui "per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3".

Nel rimandare, quanto alla disciplina generale di nuova introduzione in tema di notificazioni penali, allo specifico paragrafo relativo all'attuazione del criterio di delega dettato dall'articolo 1 comma 6, è però opportuno evidenziare in tale sede che la nuova disposizione generale dell'articolo 148 c.p.p. costruisce le coordinate fondamentali che orientano tutta la disciplina delle notificazioni.

Art. 148 - Organi e forme delle notificazioni.

~~1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.~~

~~2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.~~

~~2 *bis*. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.~~

~~3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.~~

~~4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.~~

~~5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.~~

~~5 *bis*. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.~~

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.
5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.
7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
8. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

V. art. 10, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Nell'attuazione del criterio di delega relativo alle notificazioni telematiche risulta centrale la scelta di campo – che presiede a tutte le disposizioni in materia di notificazioni – operata con la individuazione del "domicilio digitale", la cui disponibilità da parte del destinatario costituisce presupposto indefettibile purché la notificazione per via telematica garantisca, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, che «*le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario*».

Il domicilio digitale è definito e regolato dal CAD (articolo 1, comma 1, lettera n-*ter* del CAD).

Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-*ter* del CAD.

Tuttavia, occorre tenere conto anche di una importante norma specifica processuale, l'art. 16-*ter* d.l 179/2012, che - in linea con il CAD (che vale per il processo civile, penale, amministrativo, contabile e anche per la materia stragiudiziale) - specifica come le notifiche nel processo debbano essere realizzate al domicilio digitale del destinatario reperito presso i pubblici elenchi. Del resto, il CAD all'art. 2 comma 5 prevede che «*le disposizioni del presente Codice si applicano [...] al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico*)».

Segnatamente l'art. 16-*ter* d.l. 179/2012, concernente i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, così dispone: «*1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. 1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano anche alla giustizia amministrativa. 1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni».*

Da quanto riportato emerge che il domicilio digitale, per potersi ritenere idoneo ai fini delle notificazioni, deve - necessariamente - essere censito in uno dei pubblici elenchi richiamati.

Attualmente i pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche processuali sono:

- per professionisti e imprese, INI-PEC (art. 6-*bis* del CAD, richiamato dal sopra citato art. 16-*ter* del d.l. n. 179 del 2012);

- per le imprese, il Registro delle imprese (che confluisce comunque nell'INI-PEC);

- per gli utenti abilitati esterni al processo telematico, il REGINDE (gestito da Giustizia);

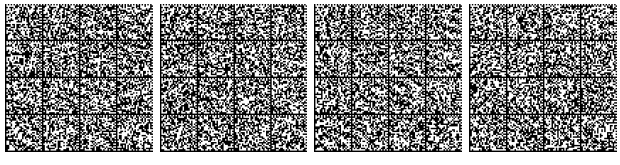
- per le PA, il Registro delle PA (art. 16 co. 12 d.l. 179/2012), nonché l'Indice delle PA, previsto dall'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 28 del d.l. 76 del 16 luglio 2020 che ha modificato l'art. 16 d.l. 179/2012).

Per i comuni cittadini, il CAD prevede ora l'INAD, gestito dall'AGID, ovvero l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (art. 6-*quater*).

Le linee guida relative all'INAD sono state rilasciate dall'AGID a settembre 2021 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022.

L'INAD, ai sensi del citato art. 6-*quater* del CAD, è realizzato e gestito dall'AgID che vi provvede avvalendosi di InfoCamere S.c.p.A. quale struttura informatica delle Camere di commercio già deputata alla gestione dell'indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all'articolo 6-*bis* del CAD (INI-PEC).

In ogni caso, l'art. 16-*ter* del d.l. n. 179, ossia la disposizione che valorizza i pubblici elenchi ai fini della comunicazione e notificazione nel processo, considera già l'elenco di cui



all'art. 6-*quater* del CAD, disposizione che regola i domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (ora INAD).

L'art. 6-*quater* del CAD ("*Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese*), come modificato da ultimo dal d.l. 6 novembre 2021, n. 152, prevede quanto segue:

«1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis. La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel già menzionato elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

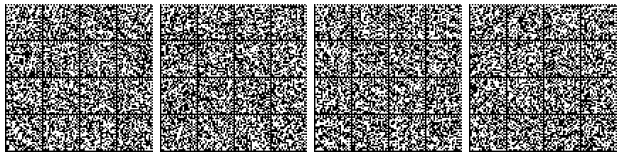
3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)».

L'art. 6-*quater* comma 2 stabilisce, in sostanza, che il professionista iscritto in albi ha quello specifico domicilio digitale a tutti i fini, salvo che non intenda eleggerne uno autonomo personale ai sensi del 6-*quater*. In altri termini, l'articolo 6-*quater,* comma 2 del CAD prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti nell'INI-PEC sia inserito anche nell'INAD quale domicilio digitale in qualità di persone fisiche, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso.

Dunque, le linee guida dell'AGID su INAD, nel prevedere la possibilità di cessare il domicilio digitale eletto, stabiliscono anche che la cessazione volontaria non è consentita a coloro che risultino contemporaneamente iscritti nell'INI-PEC in qualità di professionisti, ai sensi dell'art. 6-*quater*, comma 2, del CAD.

L'INAD sarà popolato subito con l'inserimento degli indirizzi elettronici presenti nell'INI-PEC (salvo la scelta dei professionisti di individuarne uno personale e specifico: cfr. Linee guida Agid su INAD); pertanto, i soggetti iscritti ad INI-PEC se non eserciteranno la facoltà di indicare un diverso domicilio si troveranno automaticamente inseriti nell'INAD con il domicilio digitale professionale.

È, poi, curato l'allineamento tra ANPR e INAD: nelle linee guida dell'Agid è anche previsto che i domicili digitali eletti dalle persone fisiche nell'INAD sono trasmessi all'ANPR con cadenza giornaliera, al fine di consentire il suo costante aggiornamento.



Quanto al tema delle notificazioni, specifico rilievo assume anche il paragrafo 5 delle linee guida Agid ("*Verifica dei domicili digitali e relative modalità*"), che stabilisce che la responsabilità in ordine alla veridicità ed esattezza dei dati presenti all'interno dell'INAD è posta in capo al soggetto che ha effettuato la relativa comunicazione.

Si deve, dunque, ritenere pacifico che il semplice "recapito telematico" (definizione che compare nella legge delega), ovvero un semplice indirizzo di posta elettronica, non potrebbe mai avere caratteristiche tali per essere un domicilio idoneo ai fini della notifica, perché non soddisfa la previsione dell'art. 16-*ter* del d.l. 179/2012, norma primaria interdisciplinare e di sistema, che stabilisce come le notificazioni si possono fare solo ai domicili censiti in pubblici elenchi, di cui al CAD; né tale definizione risulterebbe soddisfacente alla luce della previsione della legge delega che stabilisce che "*le trasmissioni e le ricezioni in via telematica*" devono assicurare "*al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché' circa l'identità del mittente e del destinatario*".

In tale contesto normativo, l'opzione di fondo prescelta nell'attuazione del criterio di delega è stata quella di:

- prevedere come regola generale la notificazione per via telematica, ove il destinatario sia titolare di un "domicilio digitale" inteso nei termini sopra riferiti (in tal senso si veda la disposizione generale di cui all'art. 148 c.p.p.);

- prevedere la notifica presso un indirizzo di posta elettronica certificata solo nell'ipotesi in cui il destinatario abbia dichiarato tale domicilio telematico (in tal senso si veda la disposizione di cui all'art. 161 c.p.p.);

- prevedere che, ai soli fini del rintraccio o delle comunicazioni di cortesia, il destinatario possa fornire anche un semplice indirizzo di posta elettronica, non certificato.

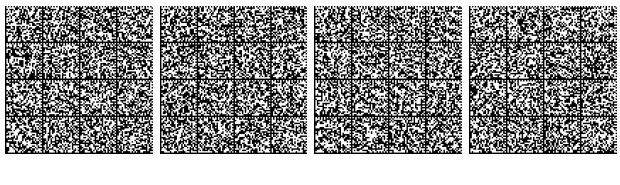
Un sistema dunque idoneo a delineare una disciplina in linea con quanto stabilisce la normativa vigente riguardo al domicilio digitale, e rispettosa della giurisprudenza europea e di legittimità in tema di diritto alla conoscenza del processo da parte dell'imputato.

1.6. La disciplina transitoria

Art. 1, comma 5, lett. b), della legge delega: «*[.] b) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera a) del presente comma, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;»*

Art. 1, comma 5, lett. c), della legge delega: *«c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:*

1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;



2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;
3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto»

Art. 1, comma 5, lett. d), della legge delega: *«d) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera a) del presente comma*
per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione;»

Art. 87 dello schema di decreto (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)
1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.
2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.
4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3 *bis*, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-*octies*, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi *2 bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, 111 *bis*, 111 *ter*, 122, comma 2 *bis*, 172, commi *6 bis* e *6 ter*, 175 *bis*, 386, comma 1 *ter*, 483, comma *1-bis*, 582, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153 *bis* del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera e) del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153 *bis* sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica.
6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.

In attuazione dei criteri di delega citati, si è ritenuto di formulare una norma transitoria con la quale si prevede che:

- con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

- nel rispetto delle disposizioni del decreto delegato e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possano essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

- con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Sono state poi indicate, partitamente, le disposizioni normative la cui operatività è necessariamente condizionata ai tempi ed ai contenuti dei regolamenti sopra indicati.

Nella concezione di un processo penale telematico finalizzato ad agevolare la gestione e il trasporto della conoscenza dalle fonti di produzione (atti e documenti) ai centri decisionali, nel rispetto delle regole classiche di formazione e valutazione delle prove, l'approccio più convincente non può che essere quello "*service oriented*": "scambiare" lo sforzo degli *users* per il passaggio alla nuova soluzione organizzativa tecnologica proposta offrendo un "servizio" immediatamente percettibile come beneficio.

Ne consegue che, ad una - nuova - condotta doverosa richiesta a tutti gli attori del processo (ovvero creare e utilizzare atti e documenti informatici), si deve collegare un immediato servizio offerto dal sistema all'*user* che interagisce e collabora.

Occorre, quindi, individuare – nelle nuove modalità del processo telematico - quelle norme che introducono degli obblighi, o comunque delle modalità operative di fatto esclusive (ad esempio, deposito esclusivamente telematico): esse, infatti, presuppongono l'allestimento quelle misure organizzative (di struttura, hardware e software, di formazione, di fruibilità) tali da assicurare il pieno funzionamento del sistema; qualora la nuova forma di organizzazione sia solo facoltativa, non si generano momenti bloccanti nello svolgimento del procedimento penale: sarà sempre possibile, infatti, optare per la forma classica – analogica – se la soluzione tecnologica digitale non è - per qualsiasi motivo – disponibile.

Individuata la condotta doverosa, il rapporto sinallagmatico con l'*user* va individuato nel vantaggio direttamente collegato a tale attività, ovvero nella disponibilità, in relazione alle

varie fasi processuali e ai passaggi di *discovery*, del patrimonio conoscitivo collegato al deposito di atti e documenti informatici nel procedimento penale – che si sostanzia in un organizzato ed efficiente fascicolo informatico del procedimento stesso.

Per schematizzare:

- Atto doveroso: deposito di atti e documenti informatici
- Servizio offerto: accesso al fascicolo informatico, quale vantaggio immediato rispetto alle modalità di acceso classiche al fascicolo analogico.

In tal senso:

a) L'art. 110 c.p.p. (e le disposizioni che ne discendono) costituiscono le ipotesi normative a valore sostanzialmente prescrittivo rispetto all'adozione della "modalità digitale".

b) La modalità digitale – anche da conversione – comporta necessariamente la gestione degli atti organizzati in un fascicolo informatico (che ha come requisiti il sistema di input degli atti e documenti digitali, la gestione del relativo formato, le modalità di output/accessibilità, le prove informatiche del deposito e delle notifiche associate ecc.).

c) Il fascicolo informatico è il servizio offerto all'*user* (il beneficio) e deve essere disponibile e accessibile attraverso il gestore documentale, in ogni stato e momento secondo le fasi disciplinate dalla *discovery* e da altre norme specifiche.

Se si verifica la condizione *c)* il processo telematico potrà ritenersi operativo dal punto di vista della soluzione tecnologica adottata, ed è assicurato l'equilibrio dello scambio condotta doverosa – beneficio offerto.

La disponibilità, pertanto, di un fascicolo informatico - all'interno del quale verranno organizzati tutti gli atti e documenti informatici depositati dalle parti - diventa un primo elemento per individuare il momento di attivazione del dovere di deposito solo di atti e documenti informatici.

Se è disponibile il fascicolo informatico, e le efficienti modalità di accesso al suo contenuto assicurate alle parti, allora può partire la doverosità del deposito.

Il fascicolo informatico, fra le altre varie caratteristiche, dovrà inoltre assicurare che vi siano contenuti tutti gli atti e documenti informatici di quello specifico procedimento: dovrà in sostanza – per le modalità di formazione e di conservazione, attraverso le soluzioni tecnologiche ed organizzative rimesse alla scelta del gestore - superare eventuali eccezioni sulla "integrità" (sia per la completa gestione di tutti gli atti e documenti pertinenti, sia per il rispetto delle regole di trasformazione adottate dal gestore).

La soluzione tecnologica adottata da parte di DGSIA e la sua messa in produzione, in relazione al fascicolo informatico - diventa quindi un elemento essenziale per determinare il periodo transitorio.

DGSIA ha fornito alcune indicazioni di sviluppo e messa in produzione del nuovo sistema di gestione documentale:

a) soluzione centralizzata per gli input documentali (portale unico)

b) indicazione tassativa dei singoli atti informatici (inserimento tramite *forms* predisposti)

c) sviluppo per fasi processuali – nel rispetto anche degli obiettivi del PNRR

La prima fase prevede la gestione di tutti gli atti e documenti in formato digitale relativi alle indagini preliminari dal PM al GIP esclusa l'Udienza preliminare e implica che venga assicurata quanto meno la formazione progressiva del fascicolo informatico fino al 415-*bis* - 416 c.p.p.

Sono pertanto individuabili alcune indicazioni temporali "certe" da utilizzare per il regime transitorio.

Ad ogni fase di operatività del sistema (indagini preliminari – udienza preliminare – dibattimento) può associarsi un provvedimento del DGSIA che attesta la funzionalità del servizio

La *milestone* per ogni fase è la piena operatività e disponibilità del fascicolo informatico aggiornato per tutte le parti del processo

Il DGSIA deve garantire che, da quel preciso momento, il sistema, in relazione alla fase processuale che entra in produzione, sia in grado di assicurare la formazione progressiva del fascicolo informatico, la sua integrità e completezza - con tutte le specifiche indicate nel codice o richieste nel CAD - e l'accesso al fascicolo stesso; al contempo, dovrà essere assicurata la completa dotazione dei dispositivi locali tanto per l'accesso al gestore documentale (connettività, hardware) quanto per la trasformazione periferica degli atti e documenti analogici ancora ammessi.

Il momento in cui divengono operative le garanzie sopra sintetizzate viene, dunque, a coincidere con la richiesta della doverosa collaborazione agli attori del processo di generare - solo - atti informatici.

Un approccio di questo tipo consente pertanto di associare i criteri di "*gradualità*", di "*razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega"* e di *"coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto* richiamati dalla legge delega all'art. 5 lett. c), nn. 1, 2 e 3, ai momenti in cui la piattaforma di sistema sarà in grado di mettere a disposizione delle parti un fascicolo informatico "garantito".

La scelta di adottare un portale unico di accesso presuppone ragionevolmente che il momento di attivazione del servizio "fascicolo informatico" sia unico a livello nazionale.

Non si è ravvisata, peraltro, la necessità di inserire una apposita prescrizione riguardo alla formazione, che non poteva avere altro contenuto se non quello di attestare che tutti i soggetti coinvolti avessero le *soft-skills* necessarie per interagire con il fascicolo informatico.

Si ritiene che già allo stato esistano, sia per gli interni della Pubblica Amministrazione che per gli esterni, dei doveri di aggiornamento professionale, ai quali corrispondono ovviamente dei doveri di predisporre, da parte del datore di lavoro e dell'ordine professionale di riferimento, appositi corsi di formazione.

La richiesta per altro riguarderà solo *soft-skills* (quanto meno per l'accesso al portale e l'accesso al fascicolo informatico), ovvero semplici conoscenze tecniche, peraltro già ampiamente diffuse (modalità di autenticazione, individuazione del *form*, *upload*, *download*, funzioni di ricerca ecc.).

I tempi di formazione (ragionevolmente molto contenuti) possono essere individuati nel periodo temporale decorrente dalla messa a disposizione da parte di DGSIA di una piattaforma del sistema documentale sperimentale (Beta) utilizzabile anche per *e-learning* e la messa in produzione.

La fase di "sperimentazione" e collaudo del gestore documentale può coincidere con quella necessaria per la formazione.

La funzionalità dei servizi presuppone necessariamente la presenza anche delle *soft-skills* necessarie per la completa gestione del fascicolo informatico.

Il fascicolo informatico è da ritenersi comprensivo delle procedure di sotto-fascicolazione richieste dalle varie fasi processuali (per esempio, fascicolo per il dibattimento, fascicolo difensivo ecc.) anche solo per fasi del procedimento e consente a DGSIA di modulare le garanzie di messa a disposizione e di integrità del fascicolo informatico, in relazione alle fasi di sviluppo adottate.

Per tutti i fascicoli pendenti in fase di indagini preliminari alla data del decreto ministeriale, le soluzioni adottate da DGSIA per l'eventuale migrazione dei documenti informatici esistenti sulle piattaforme documentali in uso (es da ex *TIAP, PDOC, DIGIT, file system* ecc.), incidono sul deposito di atti e documenti; se la migrazione avrà portato alla generazione di un fascicolo informatico *standard* previsto per la nuova piattaforma documentale, i nuovi depositi andranno ad integrare il fascicolo informatico e DGSIA potrà e dovrà, dunque, garantirne l'integrità.

Un manuale operativo sulle modalità di formazione e conservazione del fascicolo informatico assumerà anche un rilevante valore per attestarne le garanzie di integrità come sopra richieste.

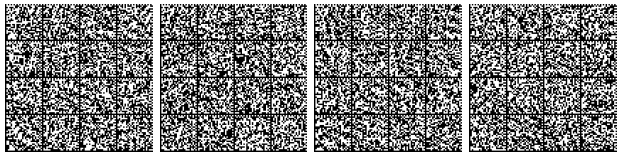
Sicuramente, per l'entrata a regime del nuovo processo penale telematico, sarà necessario operare una preliminare ricognizione di tutte le dotazioni HW disponibili, anche presso le aule di udienza, e provvedere alle relative installazioni in caso di carenze, al fine di rendere utilizzabile, comunque, il fascicolo informatico in ogni stato e grado del giudizio, seppure per singole fasi procedimentali.

La realizzazione di tali presupposti e le relative scansioni temporali sono state rimesse, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, alla normazione secondaria.

Si è dunque previsto che entro il 31.12.2023 debbano essere adottati i regolamenti indicati ai commi 1 e 3 della disposizione transitoria, ovvero:

un primo regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale dovranno essere definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto (comma 1 della disposizione transitoria);

un secondo regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, con il quale verranno individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche



di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione (comma 3 della disposizione transitoria)

Si è, poi, articolata la disciplina transitoria secondo coordinate che distinguono tra le disposizioni normative di nuova introduzione e gli interventi modificativi di disposizioni vigenti.

Si è, così, previsto che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento indicato al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-*octies*, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Si è invece previsto che le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-*bis,* 2-*ter* e 2-*quater*, 111-*bis*, 111-*ter*, 122, comma 2-*bis*, 172, commi 6-*bis* e 6-*ter*, 175-*bis*, 386, comma 1-*ter*, 483, comma 1-*bis*, 582, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applichino a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Si è inserita una specifica disposizione quanto all'art. 153-*bis* (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante) di nuova introduzione che ai commi 2 e 3 richiama le modalità di deposito previste dall'articolo 111-*bis*, prevedendo che, sino alle date indicate nel medesimo comma 5, non operi il richiamo alle modalità di deposito previste dall'articolo 111-*bis*, con la conseguenza che sino a quel momento saranno operative le altre modalità previste in via alternativa dalla nuova disposizione.

Si è infine stabilito che la prevista abrogazione dell'art. 164 *disp. att.* c.p.p. continui a trovare applicazione sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati

Da ultimo, si è ritenuto necessario prevedere che sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero fino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuino ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Tale ultimo intervento risponde all'esigenza di evitare soluzioni di continuità nel procedimento di transizione digitale del processo penale già avviato con la normativa emergenziale.

La disciplina transitoria, per effetto del comma 7 dell'art. 87 dello schema di decreto, è stata estesa anche al processo penale telematico militare.

In accoglimento del parere espresso in data 1 settembre 2022 dal Garante per la protezione dei dati personali (Registro dei provvedimenti n. 292 del 1° settembre 2022), si è



previsto che il regolamento con il quale sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, previsto al comma 1 dell'articolo 87, sia adottato previa acquisizione del parere del Garante. La previsione è stata estesa anche all'analogo regolamento previsto al comma 7 in relazione al processo telematico militare.

Quanto alla richiesta, formulata dal Garante nel richiamato provvedimento, di estendere l'oggetto del parere anche "*alla disciplina delle modalità di formazione e conservazione del fascicolo informatico e di gestione degli atti e dei documenti formati in origine su supporto analogico, dopo l'effettuazione della relativa copia informatica"* si evidenzia che il regolamento indicato al comma 1 dell'articolo 87 (per la cui adozione, come segnalato, è stato previsto che venga sentito il Garante), nel dettare le regole tecniche per il deposito telematico necessariamente avrà riguardo anche al fascicolo informatico, cui sono destinati gli atti depositati con modalità telematiche. Per altro verso, si osserva come, secondo quanto precisato nel nuovo articolo 111-*ter* comma 1 c.p.p. ("*I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica")* la disciplina delle modalità di formazione del fascicolo informatico dovrà avere riguardo a quanto stabilito in materia anche dalla normativa regolamentare: viene in considerazione, sul punto, il d.m. n. 44 del 2011, recante "*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24"*, sul cui schema il Garante ha reso parere il 15 luglio 2010 (e il 21 dicembre 2011 relativamente alle novelle successive). L'intervento del Garante potrà, dunque, spiegarsi in relazione ad eventuali modifiche al predetto regolamento, anche imposte dalle nuove disposizioni in tema di processo penale telematico.

2. Atti e udienze a distanza - art. 1, co. 8, lett. c).

Art. 1, comma 8, lett. c), della legge delega: «***c)*** *individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza».*

Art. 127 c.p.p. - Procedimento in camera di consiglio.
(Omissis)
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. ~~Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.~~ **Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi consente. In caso contrario, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.**
(Omissis)

V. art. 7, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Titolo II-bis. Partecipazione a distanza

Art. 133-bis c.p.p. - Disposizione generale

1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-*ter*.

Art. 133-ter c.p.p. - Modalità e garanzie della partecipazione a distanza

1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.

2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.

3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.

4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.

5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.

7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

V. art. 8, co. 1, dello schema di decreto

Art. 294 c.p.p. - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

(Omissis)

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. **Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio.**

4-*bis*. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente **e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4**, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
(Omissis)

V. art. 13, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2 dello schema di decreto

Art. 309 c.p.p. - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
(Omissis)
8-*bis*. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente **o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza**. **Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta**.
(Omissis)

V. art. 13, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

Art. 350 c.p.p. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
(Omissis)
4-*bis*. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-*ter*.
(Omissis)

V. art. 17, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 360 c.p.p. - Accertamenti tecnici non ripetibili
(Omissis)
3-*bis*. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.
(Omissis)

V. art. 18, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 370 c.p.p. - Atti diretti e atti delegati
(Omissis)
1-*bis*. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 **e, nel caso di cui al comma 1-*bis*, le disposizioni dell'articolo 133-*ter* in quanto compatibili**.
(Omissis)
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, ~~il pubblico ministero,~~ qualora non ritenga di procedere personalmente **e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-*bis*, il pubblico ministero** può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.
(Omissis)

V. art. 18, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 391 c.p.p. - Udienza di convalida
1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. **Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta, il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.**
(Omissis)

V. art. 19, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 422 c.p.p. - Attività di integrazione probatoria del giudice
(Omissis)

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. **Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l'esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono.**
(Omissis)

V. art. 23, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

*Art. 496 c.p.p. - Ordine ~~nell'~~**e modalità dell'***assunzione delle prove*
(Omissis)
2-*bis*. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.

V. art. 30, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

Art. 666 c.p.p. - Procedimento di esecuzione
(Omissis)
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente~~; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice,~~**. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato** è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
(Omissis)

V. art. 39, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 703 c.p.p. - Accertamenti del procuratore generale
(Omissis)
2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialità. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L'atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. **Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore quando ne fanno richiesta.** Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-*bis*.
(Omissis)

V. art. 40, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 717 c.p.p. - Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
(Omissis)
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. **Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte d'appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Può altresì autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio quando ne fanno richiesta.** Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.
(*Omissis)*

V. art. 40, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Disposizioni di attuazione c.p.p.

Art. 45-bis - Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza

1. La partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-*bis*, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

~~2. La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.~~

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, ~~commi 2, 3, 4, 4-bis e 6~~ **comma 4-*bis* e dall'articolo 133-*ter* del codice**.

V. art. 41, co. 1, lett. c) dello schema di decreto
V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 146-bis disp. att. - Partecipazione al dibattimento a distanza
(Omissis)

~~2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza.~~

~~3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.~~

~~4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.~~

4-*bis*. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle ~~altre~~ parti **private** e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.

~~5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.~~

~~6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.~~

(Omissis)

V. art. 41, co. 1, lett. z) dello schema di decreto
V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 147-bis - Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso
(Omissis)

~~2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il~~ Il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza~~, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.~~

(Omissis)

~~4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'articolo 146-*bis*, commi 3, 4 e 6.~~

(Omissis)

V. art. 41, co. 1, lett. aa) dello schema di decreto

V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 205-ter disp. att. - Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero
1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo **133-*ter* del codice**.
(Omissis)
5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo **133-*ter* del codice**.

V. art. 41, co. 1, lett. hh) dello schema di decreto

In considerazione sia della *ratio* dichiarata dell'intervento di riforma («*semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale*»: art. 1, co. 1, l. delega), sia – per altro verso – dell'assunzione del consenso delle parti a presupposto indefettibile per l'introduzione di nuove ipotesi di partecipazione ad atti e udienze a distanza, si è ritenuto che, in linea generale, l'attività di individuazione della casistica richiesta dal legislatore delegante dovesse essere realizzata nella massima ampiezza possibile.

Tutto ciò fermo restando che, secondo la Corte costituzionale, «*ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione*» (sentenza n. 342 del 1999).

In quest'ottica, la partecipazione a distanza è stata prevista anche per atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, seppur nei limitati casi in cui la configurazione degli stessi consentisse la prestazione del consenso ad opera di una "parte".

Si è, invece, escluso che il criterio di delega richiedesse (o, comunque, consentisse):

a) di disciplinare le ipotesi di integrale "dematerializzazione" dell'udienza, in particolare prevedendo che essa possa essere celebrata in un ambiente totalmente virtuale, gestito dal giudice e dai suoi ausiliari da luogo diverso dall'aula di udienza;

b) di intervenire, per modificarne il regime di ammissione e assoggettarlo al consenso delle parti, sulle ipotesi di partecipazione alle udienze a distanza e di esame a distanza già previste - a regime - dalle disposizioni di attuazione del codice di rito (artt. 45-*bis*, 134-*bis*, 146-*bis*, 147-*bis* e 205-*ter* disp. att. c.p.p.).

Peraltro, avuto riguardo alla significativa estensione dell'ambito di applicazione degli istituti in esame conseguente all'attuazione della delega, è apparso necessario concentrare in un apposito titolo del codice - il titolo II-*bis* del libro II - una generale disciplina organica, perlopiù ricavata dalle citate disposizioni di attuazione, che sono state quindi parzialmente rimaneggiate: del tutto inalterato è rimasto, per contro, l'ampio catalogo delle ipotesi di partecipazione a distanza dell'imputato alle udienze e di esame a distanza, fatte espressamente salve - laddove necessario, ovviamente - nei singoli interventi di modifica operati.

Ebbene, la segnalata significativa espansione degli istituti in questione è stata realizzata, innanzitutto, intervenendo sulla disciplina dell'istruttoria dibattimentale, inserendo nell'articolo 496 del codice un nuovo comma 2-*bis*, che generalizza la possibilità di esame a

distanza di testimoni, imputati in procedimento connesso, periti, consulenti tecnici e parti private. Ciò sul presupposto, da un lato che non ricorra alcuna delle ipotesi che le parti interessate prestino consenso all'impiego di tale modalità di assunzione delle prove: consenso che peraltro non vincola il giudice, il quale - ovviamente - potrà e dovrà accertare la disponibilità della indispensabile strumentazione tecnica e valutare la ricorrenza di eventuali circostanze indicativi dell'opportunità, se non addirittura della necessità, di procedere secondo l'ordinario modulo dell'audizione in presenza. Una disposizione sostanzialmente identica è stata inserita nella disciplina dell'attività di integrazione probatoria del giudice dell'udienza preliminare (art. 422, co. 2), che - in forza del rinvio ad essa compiuto dall'art. 441, co. 6 - trova applicazione anche nell'ambito del giudizio abbreviato.

Suscettibili di essere partecipati a distanza sono stati altresì ritenuti l'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare (art. 294, co. 4), nonché l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo (art. 391, co. 1). Entrambe le ipotesi risultano già previste dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 (v., rispettivamente, i commi 2, ult. periodo, e 4 dell'art. 23). Quanto all'interrogatorio di garanzia, peraltro, già nella *Relazione* allo schema di legge-delega predisposta dalla Commissione Lattanzi si osservava: «*Con riguardo alla partecipazione a distanza, si tratta di fare tesoro delle esperienze fatte durante la fase dell'emergenza, per non abbandonare alcuni possibili impieghi della cd.* remote justice*, che possono non solo assicurare maggiore efficienza e rapidità al procedimento penale, ma anche incrementare le garanzie della difesa. Vi sono infatti situazioni processuali nelle quali la possibilità di eliminare la distanza fisica attraverso la tecnologia del collegamento a distanza si traduce in un compimento più accurato dell'atto processuale: si pensi, solo per fare un esempio, al collegamento in videoconferenza dell'interrogatorio di garanzia del soggetto detenuto in un istituto fuori dalla circoscrizione del Tribunale dove opera il giudice per le indagini preliminari che ha emesso l'ordinanza: nell'ottica dell'indagato in vinculis appare preferibile che a svolgere l'interrogatorio sia il giudice per le indagini preliminari che ha studiato il fascicolo, piuttosto che un giudice che non ne ha mai avuto conoscenza*».

Un ulteriore rilevante intervento, attuato sulla falsariga di quanto già previsto per il procedimento di sorveglianza (art. 678, co. 3.2), è stato eseguito sulle regole generali del rito camerale e del procedimento di esecuzione (art. 666, co. 4), per prevedere la possibilità di audizione a distanza della persona che richieda di essere sentita e risulti detenuta o internata in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, per la quale è attualmente prevista l'audizione unicamente ad opera del magistrato di sorveglianza del luogo (art. 127, co. 3). Solo apparentemente analoga risulta la modifica apportata alla procedura di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, per la quale all'imputato che ne faccia richiesta è riconosciuto «il diritto di comparire personalmente» (art. 309, co. 8-*bis*, c.p.p., previsione che è stata adattata anche all'ipotesi in cui la legge imponga la partecipazione a distanza dell'imputato).

L'impiego dei nuovi strumenti tecnologici è parso compatibile anche con i procedimenti di cooperazione giudiziaria internazionale, potendo - in particolare - trovare utilmente applicazione per l'espletamento dell'interrogatorio nella procedura estradizionale (artt. 703, co. 2, e per i casi di arresto, 717, co. 2).

In relazione agli atti di indagine del pubblico ministero, si è intervenuti sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360, co. 3-*bis*) e dell'interrogatorio dell'indagato, anche delegato (art. 370, co. 1-*bis*).

Per l'attività della polizia giudiziaria, in aggiunta all'ipotesi appena ricordata, si è prevista la possibilità di partecipazione a distanza per l'assunzione delle sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350, co. 4-*bis*).

Venendo, infine, alla disciplina generale uniforme, il nuovo titolo II-*bis*, interpolato – come s'è innanzi detto – nel libro II del codice di procedura penale, si compone di due sole disposizioni.

La prima di esse definisce l'ambito di applicazione e il carattere sussidiario della disciplina, la quale trova applicazione «*[s]alvo che sia diversamente previsto*» (art. 133-*bis*).

Più ampio il contenuto della disposizione di cui all'art. 133-*ter*, intitolata alle Modalità e garanzie della partecipazione a distanza, in cui sono state sostanzialmente "trasferite" (con circoscritte modifiche di adattamento e coordinamento) talune regole procedurali già attualmente vigenti, contenute negli articoli 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p., dedicati - rispettivamente - alla partecipazione al dibattimento a distanza e all'esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso, che sono state dunque conseguentemente soppresse.

Rilevato incidentalmente che la disposizione si applica anche nelle (seppur limitatissime) ipotesi di atti a distanza compiuti dalla polizia giudiziaria *ex* artt. 350, co. 4-*bis* e 370, co. 1-*bis*, si stabilisce, innanzitutto, che la decisione di autorizzare il compimento di un atto a distanza o la partecipazione di una o più parti a distanza debba essere assunta dall'autorità giudiziaria procedente con decreto motivato e che, ove non emesso in udienza, il provvedimento sia notificato alle parti unitamente a quello che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto, inoltre, andrà comunicato alle «*autorità interessate*», tra le quali - in primo luogo - i dirigenti degli uffici giudiziari o degli uffici di polizia giudiziaria con cui andrà, di regola, disposto il collegamento (comma 1).

Individuata la caratteristica essenziale del compimento di un atto o della partecipazione ad esso a distanza nella realizzazione di «*un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza, o l'ufficio giudiziario, e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza*» (luogo che viene «*equiparato all'aula di udienza*»), si stabilisce che detto collegamento debba essere «*attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre*», che «[*n]ei casi di udienza pubblica [sia] assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza*» e, infine, che «*[d]ell'atto o dell'udienza [sia] sempre disposta la registrazione audiovisiva*» (commi 2 e 3).

Vengono, quindi, individuati i vari luoghi da cui le persone che, a vario titolo, intervengono all'atto o all'udienza possono o debbono collegarsi all'aula di udienza.

La regola generale è che il collegamento debba avvenire, come accennato, «*da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.*» (comma 4).

Seguono tre previsioni derogatorie

La prima interessa le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, le quali si collegano sempre «*dal luogo in cui si trovano*» e, cioè, in concreto, dal carcere o dall'istituto per l'esecuzione delle misure di sicurezza (comma 5).

La seconda ipotesi è rimessa al prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria che, sentite le parti, può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello individuato in via generale (comma 6).

La terza ipotesi di deroga, infine, riguarda i difensori, cui è riconosciuta la facoltà di collegarsi all'aula di udienza «*dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo*», fermo comunque il diritto di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito, o di farvi accedere propri sostituti. Allo stesso modo, è garantito il diritto dei difensori e dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei (comma 7).

Fuori dei casi in cui l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, all'attestazione delle generalità delle persone collegate a distanza provvede un ausiliario del giudice o del pubblico ministero ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria. Il primo potrà essere individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario *ad quem*, mentre la scelta del secondo non potrà cadere su un ufficiale di PG che svolga o abbia svolto «*attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti*».

In ogni caso, il soggetto designato dovrà altresì redigere verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, dando atto delle circostanze già oggi elencate - in termini sostanzialmente corrispondenti - negli artt. 146-*bis*, co. 6, e 147-*bis*, co. 2, disp. att., che - come detto - vengono soppressi unitamente alle altre disposizioni ora riprodotte nella disposizione codicistica (comma 8).

Dall'introduzione di quest'ultima è infine conseguita la necessità di adeguare i rinvii all'art. 147-*bis* disp. att. contenuti nei commi 1 e 5 dell'art. 205-*ter* disp. att., nonché i rinvii all'art. 146-*bis* disp. att. contenuti nel comma 3 dell'art. 45-*bis* disp. att. (disposizione il cui comma 2 è stato integralmente abrogato).

3. Registrazioni audio e video - art. 1, co. 8, lett. a) e b).

Art. 1, comma 8, lett. a) e b), della legge delega: «***a)*** *prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;* ***b)*** *prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione*».

Art. 134 c.p.p. - Modalità di documentazione

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale **e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.**

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento ~~meccanico~~ **idoneo allo scopo** ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. **Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.**



3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva ~~è effettuata anche la riproduzione fonografica~~ **o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.**

~~4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.~~

V. art. 9, comma 1, lett. a), nn. 1 e 3 dello schema di decreto
V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 141-bis c.p.p. - Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione

1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione ~~fonografica o audiovisiva~~ **audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica**. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione **audiovisiva e fonografica** o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

V. art. 9, comma 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 294 c.p.p. - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

(*Omissis*)

6-*bis*. Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-*ter*, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio.

V. art. 13, co. 1, lett. b), n. 3 dello schema di decreto

Art. 351 c.p.p. - Altre sommarie informazioni

(*Omissis)*

1-*quater*. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

V. art. 17, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 357 c.p.p. - Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria

(*Omissis*)

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;

c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;

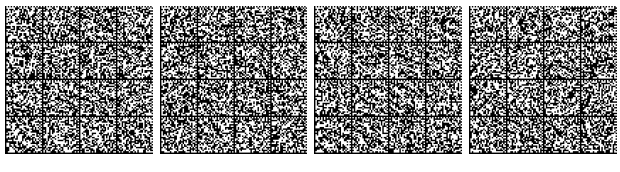
d) perquisizioni e sequestri;

e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;

f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.

3-*bis*. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.



3-*ter*. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
3-*quater*. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.
(*Omissis*)

V. art. 17, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

Art. 362 c.p.p. - Assunzione di informazioni
(*Omissis)*
1-*quater*. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

V. art. 18, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 373 c.p.p. - Documentazione degli atti
1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:
a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
d) delle ~~sommarie~~ informazioni assunte a norma dell'articolo 362;
d-*bis*) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.
2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.
2-*bis*. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-*bis*), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
2-*ter*. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
2-*quater*. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
2-*quinquies*. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

V. art. 18, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

Art. 391-ter c.p.p. - Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni
1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-*bis*, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-*bis*;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-*bis* sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

3-*bis*. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3-*ter*. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
3-*quater*. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* è disposta solo se assolutamente indispensabile.
(Omissis)

V. art. 20, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 401 c.p.p. - Udienza
(*Omissis*)
5. Le prove sono assunte **e documentate** con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
(*Omissis*)

V. art. 21, co. 1, dello schema di decreto

Art. 441 c.p.p. - Svolgimento del giudizio abbreviato
(*Omissis*)
6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. **Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510.**

V. art. 24, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 510 c.p.p. - Verbale di assunzione dei mezzi di prova
1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.
2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
2-*bis*. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.
3-*bis*. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-*bis* è disposta solo se richiesta dalle parti.

V. art. 30, co. 1, lett. i) dello schema di decreto

Art. 94 - Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione
1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorso un anno dall'entrata dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. (*omissis)*

V. art. 94, co. 1, dello schema di decreto

Con le *lettere a) e b)* del comma 8 dell'art. 1 della legge n. 134 del 2021 il legislatore delegante ha inteso porre mano al sistema di documentazione degli atti processuali, tenendo conto per un verso delle risorse tecniche oggi disponibili per una riproduzione non solo cartacea del relativo andamento, e per l'altro degli sviluppi della giurisprudenza e della stessa legislazione circa il minimo valore euristico esigibile per la valutazione di determinate prove (a partire da quelle dichiarative).

Si è preso atto, nella predisposizione dell'articolato, della diversa scansione stabilita in base alla funzione ed alle caratteristiche dei diversi adempimenti: massimo livello per le prove dichiarative e per gli interrogatori tenuti fuori udienza (ovvero senza compresenza delle parti in contraddittorio), e dunque ricorso alla videoregistrazione, facendo salva la possibilità di eccettuare situazioni di indisponibilità dei mezzi o del personale tecnico necessari; livello intermedio per le sommarie informazioni (audioregistrazione), con possibilità di eccettuare determinate situazioni, pur con la previsione che non debba necessariamente trascriversi il discorso registrato.

In questo contesto si è ritenuto in primo luogo di adeguare la previsione generale sulla documentazione degli atti (art. 134), includendo la registrazione audio e la registrazione video come forme ordinarie di documentazione, al fianco di quelle già previste. Nel nuovo comma 1 si compie un mero richiamo alle norme speciali che, per singoli atti, prevedono nel seguito del codice il ricorso alle registrazioni, norme che costituiranno specifica attuazione del precetto generale. Nel nuovo comma 3 si autorizza il magistrato all'uso dei mezzi in questione per qualunque atto, in aggiunta alla verbalizzazione parziale (secondo quanto già attualmente disposto) o come integrazione della stessa verbalizzazione completa, quando quest'ultima sembri comunque insufficiente, per le caratteristiche del caso concreto, rispetto allo scopo di fedele rappresentazione dell'atto.

In riferimento all'interrogatorio di persona detenuta che si svolga fuori udienza (art. 141-*bis*) la delega ha imposto il passaggio dall'attuale equivalenza tra audio e video registrazione alla necessità di impiego in via prioritaria della seconda, sempre facendo salva l'eventualità che manchino i mezzi necessari, ma imponendo in questo caso il ricorso alla perizia od alla consulenza tecnica, data la particolare delicatezza di un atto compiuto fuori udienza e nei confronti di persona in condizioni di particolare soggezione.

Sul presupposto che la norma citata valga per ogni tipo di interrogatorio, compreso quello cd. di garanzia (art. 294), quando condotto nei confronti di persona detenuta, si è ritenuto di innalzare la qualità della documentazione anche nei casi in cui sia applicata una misura non coercitiva, e sia ugualmente necessario procedere, appunto, all'interrogatorio di garanzia. Il testo proposto per il comma 6-*bis* della norma vale appunto in tal senso, pur escludendo l'indefettibilità della videoregistrazione alla luce del minor grado della costrizione subita dall'interessato in punto di libertà personale, e dunque lasciando, ove manchino le risorse, che si ricorra alla "garanzia minima" della fonoregistrazione, come tale introdotta dalla legge delega.

La stessa logica è stata adottata in relazione agli interrogatori (di persone non detenute: supra) condotti dal pubblico ministero (art. 373, comma 1, lettere b e d-*bis*), per i quali, a norma del nuovo comma 2-*bis* della stessa disposizione, si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva e, ove ciò non sia possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

Per quanto attiene alla documentazione di dichiarazioni prive di valenza difensiva che si svolgano nella fase delle indagini preliminari (e presentino dunque i noti limiti di utilizzabilità fisiologica), la riproduzione fonografica è stata prevista - salva la contingente indisponibilità della necessaria strumentazione tecnica o di personale tecnico - nelle indagini

sui delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta (v. artt. 357, co. 3-*bis*, per la polizia giudiziaria, e 373, co. 2-*ter*, per il pubblico ministero). In relazione a tale seconda evenienza, è parso opportuno intervenire sugli articoli 351 e 362 al fine di prevedere che la persona sentita sia avvisata del diritto di ottenere, a sua richiesta, la documentazione in forma fonografica dell'audizione, salva - come detto - l'indisponibilità della necessaria strumentazione.

Anche al fine di evitare inutili aggravi, si è stabilito, comunque, che si provveda alla trascrizione solo ove essa risulti assolutamente indispensabile e che a ciò possa provvedere anche la polizia giudiziaria, in caso di atto assunto dal pubblico ministero o dalla stessa polizia giudiziaria.

In alcuni casi di particolare delicatezza (in particolare quando la persona esaminata è di età minore, è inferma di mente o versa in condizioni di particolare vulnerabilità), è stabilito che la riproduzione audiovisiva o fonografica (la prima utile soprattutto nei casi in cui vi sia l'esigenza di documentare anche i tratti non verbali della comunicazione) sia eseguita a pena di inutilizzabilità dell'atto, salvo che all'indisponibilità dello strumento o del personale tecnico si uniscano particolari ragioni di urgenza (v. art. 357, co. 3-*ter*). Lo stesso criterio è stato adottato, *mutatis mutandis*, per le informazioni assunte dal pubblico ministero (art. 373, comma 2-*quater*) e per quelle assunte dal professionista nell'ambito delle indagini difensive (art. 391-*ter*, comma 3-*ter*).

Resta da dire degli interventi imposti o consentiti dalla porzione della delega (lettera a) del comma 8 dell'art. 1) che concerne la videoregistrazione della prova dichiarativa.

Il presupposto è dato dalla rilevanza della prescrizione per la prova dichiarativa assunta in qualunque contesto nel cui ambito si formi un mezzo dimostrativo fisiologicamente idoneo a supportare la decisione sulla *regiudicanda*. Per questa ragione, ed in estrema sintesi, si è ritenuto di estendere la disciplina di maggior garanzia all'escussione di persone informate nell'ambito del giudizio abbreviato, a norma dell'art. 441, commi 5 e 6, sebbene la legge espressamente prescriva che tale escussione si svolga nelle forme previste dall'art. 422 (commi 2, 3 e 4) per l'udienza preliminare. In tale ultima udienza non si dà luogo a prove dichiarative, ma ad una integrazione della base cognitiva per la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, fisiologicamente inutilizzabile per la decisione sul merito dell'accusa, a meno di una futura ed ipotetica richiesta di accesso ai riti speciali. L'audizione di "testimoni" nel giudizio abbreviato, per quanto a sua volta non riconducibile all'astratta nozione di prova dichiarativa, è invece geneticamente destinata a formare il convincimento del giudice sull'imputazione, ponendo tra l'altro quei problemi di sindacato nei gradi successivi di giudizio dai quali si è originata buona parte della tematica in esame.

A maggior ragione la necessità della registrazione video è stata estesa alle prove raccolte in sede di incidente probatorio (art. 401), che vengono ad esistenza, com'è noto, per essere tendenzialmente valutate da un giudice diverso da quello che ha presieduto all'assunzione, e per le quali dunque è particolarmente pressante l'esigenza di ridurre il *vulnus* ai principi di immediatezza ed oralità.

In questo contesto, norma centrale del sistema diviene l'art. 510 del codice, nel cui ambito si è pianamente prevista, in attuazione della delega, la necessità della registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti

processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti (compresi periti e consulenti tecnici, protagonisti secondo la più recente giurisprudenza di prove dichiarative in senso proprio), facendo salvo - anche in tal caso - il limite della contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. Considerato l'impatto della nuova disposizione, per concedere all'amministrazione i tempi necessari ad organizzare i servizi di registrazione audiovisiva e la conservazione dei supporti informatici, si dispone, con la norma transitoria di cui all'art. 94 dello schema di decreto, che la disposizione avrà applicazione a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

L'uniformità dei criteri di documentazione è poi ottenuta, riguardo per un verso al giudizio abbreviato, e per l'altro all'incidente probatorio, mediante semplici norme di rinvio inserite rispettivamente all'art. 401 (comma 5 come modificato) ed all'art. 441 (comma 6 come modificato) del codice.

4. Notificazioni - art. 1, co. 6.

Art. 1, comma 6 della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

lett. a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, al primo contatto con l'autorità procedente di indicare anche i recapiti telefonici o telematici di cui ha la disponibilità;»

[…]

Art. 349. - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

(Omissis)

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, **nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità**. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

V. art. 17, co. 1, lett. a), dello schema di decreto

La legge delega impone che l'imputato abbia l'obbligo di indicare non solo il domicilio dichiarato o eletto, ma anche i recapiti telefonici o telematici al fine di agevolare le possibilità di ricerca, ma non chiarisce se il recapito telefonico e telematico debba essere "proprio" e quindi oggetto di titolarità formale da parte dell'imputato (come invece previsto ai fini della dichiarazione o elezione di domicilio, nel periodo successivo) o nella mera disponibilità dell'indagato/imputato; inoltre, non si fa cenno, per l'indirizzo telematico, all'aggettivo "idoneo".

Raffrontando questa previsione con quanto previsto dal periodo successivo dello stesso articolo della legge delega, in relazione alla "facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico", si è quindi ritenuto che

l'interpretazione corretta e più aderente al dettato normativo fosse quella di considerare l'obbligo in questione una cosa distinta rispetto alla facoltà di indicare un proprio idoneo indirizzo telematico ai fini delle notificazioni: ovvero l'obbligo di indicare un riferimento telefonico o telematico utile per il rintraccio dell'indagato/imputato, per comunicazioni di cortesia o per le interlocuzioni con il difensore.

Per questa ragione si è ritenuto di non inserire l'obbligo dell'imputato di "indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità" nelle norme strettamente riguardanti le notifiche, al fine di non creare sovrapposizione con le disposizioni che attengono invece alla dichiarazione o elezione di domicilio, e di restringere l'utilità di queste indicazioni a mere informazioni aggiuntive.

Al fine di dare attuazione a questa parte della legge delega, contenuta all'art. 1, numero 6, lett. a), primo periodo, detto obbligo è stato pertanto inserito nel comma 3 dell'art. 349.

Art. 1, comma 5 della legge delega*: «a) prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario;* [...]*».*

Art. 1, comma 7 della legge delega: «[...] ***b)*** *prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;».*

Art. 148. - Organi e forme delle notificazioni.

~~1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.~~

~~2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.~~

~~2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.~~

~~3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.~~

~~4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.~~

~~5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.~~

~~5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.~~

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare



concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.
2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.
5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.
7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
8. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

V. art. 10, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 63-bis. disp. att. -Comunicazione di cortesia
1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.

V. art. 41, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

Art. 64 disp. att. -Comunicazione di atti
~~1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.~~
~~2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.~~
~~3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.~~
~~4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.~~
1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero

mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.
2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una situazione di urgenza o l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dall'articolo 149 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

V. art. 41, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

Art. 150. -Forme particolari di notificazioni disposte dal giudice.
~~1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto.~~
~~2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.~~

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 151 -Notificazioni richieste dal pubblico ministero
~~1.Le notificazioni di atti del pubblico ministero sono eseguite dagli organi e con le forme previste dall'articolo dagli articoli 148 e 149, nonché dagli articoli 156 e seguenti.~~
~~2. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 3, le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite anche dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.~~
~~3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.~~

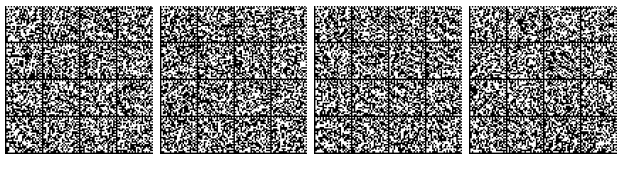
V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

La previsione di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) della legge delega comporta la necessità di introdurre una norma di carattere generale che sostituisca quella dell'attuale art. 148; diviene pertanto regola generale quella della notifica con modalità telematiche. Del resto, la stessa lett. a), nel prevedere, all'ultimo periodo, che, per gli atti che le parti compiono personalmente, il deposito può avvenire anche con modalità non telematica, pare configurare questa come eccezione rispetto alla regola generale che sarebbe tale non solo per il deposito ma anche per le notificazioni.

Essenziale è però che, sempre in attuazione del criterio di cui alla lett. a) suddetta, le modalità telematiche assicurino la identità del mittente e del destinatario, l'immodificabilità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

Tale generale modalità di notifica non è stata tuttavia contemplata come esclusiva, essendosi ritenuto di prevedere modalità sussidiarie discendenti dalla impossibilità di utilizzo di quella telematica e rappresentate dalle altre modalità ordinarie di notifica.

A ciò è peraltro conseguita la scelta di proporre l'abrogazione dell'art. 150 dedicato a forme particolari di notificazione disposte dal giudice, in quanto norma resa superflua dalle nuove disposizioni.



Si è ritenuto, inoltre, non opportuno individuare specificamente quali siano le modalità telematiche utilizzabili, perché le possibili evoluzioni tecnologiche suggeriscono di evitare di introdurre, all'interno del codice, specificazioni che vanno invece più opportunamente riservate a normazione tecnica attuativa.

Peraltro, i connessi interventi effettuati sul decreto-legge n. 179 del 2012 consentono di individuare, ad oggi, nella procedura disciplinata in quella sede la modalità telematica oggi praticabile.

Nell'art. 148, inoltre, sono state assorbite tutte le notifiche effettuate dall'autorità giudiziaria, senza distinzione tra giudice o pubblico ministero: da qui, la conseguente abrogazione dell'art. 151 c.p.p.

Alle modifiche apportate all'art. 148 e alle abrogazioni degli artt. 150 e 151 del codice consegue l'adeguamento del contenuto dell'art. 64 disp. att. c.p.p.

Art. 149. -Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

1. **Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.**

2. Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

V. art. 10, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 55 disp. att. Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo

1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma ~~**e il testo del fonogramma**~~ previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.

V. art. 41, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Le modifiche all'articolo 149 sono di mero adeguamento al riconoscimento del mezzo telematico per le notificazioni, con legittimazione anche alle comunicazioni di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario. Si è, peraltro, mantenuto il riferimento al pur desueto strumento del telegrafo, in quanto restava indispensabile prevedere uno strumento di chiusura che fosse sempre praticabile.

Art. 152. -Notificazioni richieste dalle parti private



1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite **dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero** dall'invio di copia dell'atto **in forma di documento analogico** effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

V. art. 10, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 56-bis disp. att. - Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore

1. La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma 1 di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;

b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato;

c) il nome e cognome del destinatario;

d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;

e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto;

f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento.

3. Quando l'atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.

4. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.

V. art. 41, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

La disposizione di cui all'art. 152 c.p.p. viene adeguata al riconoscimento del mezzo telematico per le notificazioni, con legittimazione del difensore anche all'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica nel caso in cui sia già consentito il ricorso alla raccomandata. Viene conseguentemente introdotta una apposita disposizione di attuazione del codice, modellata, con i necessari adeguamenti, sulle collaudate formalità dettate dall'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, al fine di disciplinare la possibilità per i difensori di ricorrere alle modalità telematiche per la notificazione degli atti che altrimenti dovrebbero essere richiesti alla cancelleria.

Art. 153. - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero.

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite **con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4**, ~~anche~~ direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto **in forma di documento analogico** nella segreteria. **In tale ultimo caso, il** ~~Il~~ pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nei modi indicati al comma 1, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. ~~Il~~ **In tal caso**, **il** pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

V. art. 10, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Le modifiche operate all'art. 153 sono conseguenza necessitata delle regole principali e sussidiarie introdotte all'art. 148, per prevedere che anche le notificazioni al pubblico ministero siano eseguite con le modalità telematiche.

Art. 154. - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
1. ~~Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8.~~ **Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-*bis*, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza,** ~~o~~ di dimora o **di lavoro abituale** all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, **oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato**. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata **alcuna** ~~la~~ dichiarazione o ~~l'~~elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella **segreteria o nella** cancelleria. **Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-*bis*, commi 2 e 3**.
2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita**, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4,** con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, ~~devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente~~ **quando non dispongono di un domicilio digitale devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente**. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito ~~in~~ **nella** cancelleria.

V. art. 10, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

Anche la modifica dell'art. 154 rappresenta un necessario adattamento, con riguardo alle parti private diverse dall'imputato, alle regole introdotte nell'art. 148, fermo il disposto dell'art. 33 delle disposizioni di attuazione, che viene di fatto confermato, in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 153-bis. Peraltro, a seguito dell'introduzione dell'art. 153-bis e del dettaglio previsto in quella norma circa le formalità connesse all'elezione di domicilio si è ritenuto necessario farne richiamo anche in questa sede.

Art. 155. - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese.
1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto ~~in calce all'atto da notificare~~, che la notificazione sia eseguita mediante ~~pubblici annunzi~~ pubblicazione **dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato**. Nel decreto **da notificare unitamente all'atto** sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.

V. art. 10, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

La previsione della possibilità di ricorrere, per la notificazione alle persone offese, a pubblici annunci è stata semplificata con la previsione della pubblicazione dell'atto sul sito internet del Ministero della giustizia, che pare potere accentuare le possibilità di una effettiva conoscenza dell'atto medesimo e, al tempo stesso, è suggerita dall'evoluzione tecnologica ad oggi intervenuta. Il tutto considerando che la medesima modalità è oggi prevista per la pubblicazione delle sentenze dall'art. 36 c.p.. Aderendo al suggerimento del Garante (punto 4: "integrare la previsione di cui all'articolo 155, c. 1, c.p.p., come novellata dall'articolo 10, c. 1, lett. g), dello schema di decreto, disponendo - in conformità al canone di proporzionalità e se del caso con rinvio a fonte secondaria - il termine massimo di pubblicazione dell'atto oggetto di notificazione mediante pubblici annunzi, con sottrazione all'indicizzazione da parte dei motori di ricerca"), si è ritenuto di stabilire che sia l'autorità giudiziaria a fissare la durata della permanenza dell'annuncio in rete.

4.1. Prima notificazione e successive

Art. 1, comma 6 della legge delega*: «*[...] *e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;»*

Art. 156. - Notificazioni all'imputato detenuto.

1. Le notificazioni all'imputato detenuto, **anche successive alla prima,** sono **sempre** eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.

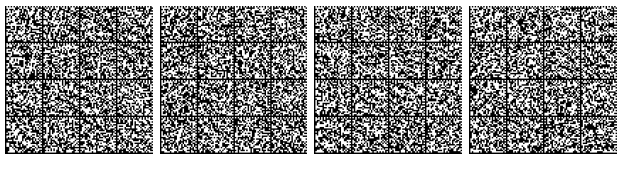
3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, **anche successive alla prima,** sono eseguite a norma dell'articolo 157**, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1**.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.

V. art. 10, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

In attuazione del criterio di delega di cui alla lett. e) del comma 6 si è anzitutto ritenuto di dovere recepire il principio affermato da sez. un., n. 12778 del 27/02/2020, che ha richiesto che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.



Ciò coerentemente con quanto previsto dall'art. 164, che individua, quali eccezioni alla regola della validità in ogni stato e grado del procedimento della determinazione del domicilio dichiarato o eletto, le ipotesi previste dagli artt. 156 e 613, comma 2.

Con riguardo alla detenzione in luoghi diversi da quelli penitenziari, si è inoltre esclusa (anche al di là delle regole sussidiarie dell'art. 148) la possibilità del ricorso a modalità telematiche soprattutto in considerazioni delle problematiche derivanti dal possibile, variegato contenuto delle prescrizioni (tra cui ad esempio il divieto di comunicazione con terze persone) imposte con le misure restrittive diverse da quelle da eseguirsi in ambiente penitenziario.

Si è infine inteso prevedere che il regime di notifica esclusivamente caratterizzato, già nell'impianto originario della norma, dalla consegna alla persona, operi anche con riguardo alle notifiche successive alla prima, in ragione di una maggiore garanzia per l'interessato a fronte, al contempo, di un pressoché sicuro esito positivo, sin da subito, della notifica, tale da non rendere necessario il ricorso, per l'amministrazione, alle procedure sussidiarie di cui ai commi 2 e ss. dell'art. 157.

Art. 1, comma 6 della legge delega*: «*[...] *b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci;*

c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;

d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;

e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;»

Art. 157 - Prima notificazione all'imputato non detenuto

~~1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162 la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.~~

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. 2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
6. ~~La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3~~. **La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8**.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario ~~dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata~~**, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato.** Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
~~8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.~~
8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.
8-quater. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

V. art. 10, co. 1, lett. i) e 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 157-bis. - Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima

1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli, 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.
2. Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui

conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157, sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.

V. art. 10, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

Art. 157-ter. - Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto

1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.

2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

V. art. 10, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

Le proposte di modifica, recependo le prescrizioni contenute all'art. 2, comma 6, della legge delega e l'innesto della modalità di notificazione telematica, mirano a ridisegnare la disciplina, non solo della prima notifica, ma dell'intero sistema delle notifiche all'imputato non detenuto. Da quile modifiche apportate all'art. 157 in "Prima notificazione all'imputato non detenuto" e l'innesto di due ulteriori disposizioni.

L'art. 157, infatti, è oggi destinato a disciplinare solo la notifica del primo atto all'imputato, al quale non sia applicabile la notifica telematica, mentre le norme ulteriori ora aggiunte disciplinano le notifiche successive alla prima e la notifica degli atti introduttivi del giudizio, per le quali, per l'appunto, la delega prevede modalità diverse.

Le innovazioni apportate all'art. 157 riguardano il fatto che proprio in quanto si tratta della prima notificazione, dalla quale discendono effetti rilevanti per le successive (che dovranno sempre essere effettuate al difensore), si è per essa esclusa la possibilità che sia effettuata al domicilio eletto o dichiarato.

Sul piano delle ulteriori innovazioni operative, invece, in connessione con la rilevanza che si è ora attribuita alla notifica del primo atto, si è previsto che con essa l'autorità giudiziaria debba avvertire l'imputato che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio.

La previsione, peraltro, si coordina con l'innesto effettuato all'art. 161, con il nuovo comma 01, in quanto, ove l'imputato sia già stato avvisato dalla polizia giudiziaria, in occasione del primo contatto, del luogo in cui saranno effettuate le successive notifiche, non vi è ragione di richiedere il medesimo avvertimento.

Conseguente è la previsione, parimenti imposta dalla delega, che l'omessa o ritardata comunicazione del difensore al proprio assistito dell'atto notificato, imputabile al fatto di

quest'ultimo, non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

Connessa è, invece, la previsione dell'art. 157-bis, che si occupa delle notifiche successive alla prima e che precisa che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli, 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

Peraltro, in applicazione della delega, se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta con consegna di copia dell'atto a persona diversa da quelle indicate al comma 1 dell'articolo 157 e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non potranno essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima saranno, quindi, effettuate con le modalità di cui all'articolo 157, fino a che non vi sia una notifica che risponda ai criteri indicati e consenta l'operatività della domiciliazione ex lege prevista.

Per quanto riguarda, le notifiche degli atti introduttivi del giudizio, l'art. 157-ter, sempre in conformità alla delega, prevede, invece, che, a maggior garanzia della conoscenza effettiva dell'atto introduttivo (come vuole la delega in materia di assenza), esse siano sempre effettuate al domicilio, anche di posta elettronica certificata, dichiarato o al domicilio eletto oppure, in mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione, quindi, delle modalità della notifica telematica di cui all'articolo 148, comma 1.

Nei casi in cui sia imminente la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare, oppure in presenza di altre gravi situazioni si è previsto che l'autorità giudiziaria possa disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

Infine, si è chiarito che in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

~~*Art. 158. Prima notificazione all'imputato in servizio militare.*~~

~~1. Salvo quanto previsto dagli artt. 148 commi 1 e 2, 161 e 162, la prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.~~ **Abrogato**

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Come intervento conseguenziale alla riscrittura imposta dalla delega, si è ritenuto di escludere una disciplina specifica per le notificazioni all'imputato in servizio militare, ritenendosi sufficienti, in materia, le esaustive disposizioni dettate dall'articolo 157 con riguardo alle notifiche presso il luogo di lavoro.

4.2. Irreperibilità ed elezione di domicilio

Art. 1, comma 7, della legge delega: «[...] *a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;*

b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza;»

Art. 159 - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

1. **Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4,** se non è possibile eseguire ~~le notificazioni~~ **la notificazione** nei modi previsti dall'articolo 157 l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che ~~la notificazione sia eseguita~~ **le notificazioni siano eseguite** mediante consegna di copia al difensore.

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

V. art. 10, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

Art. 160 - Efficacia del decreto di irreperibilità

1.Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la ~~pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare~~ **notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo** manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

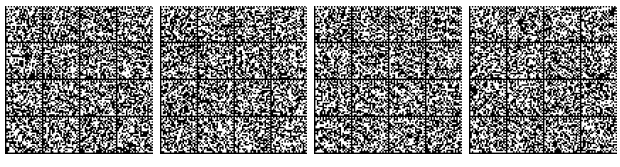
4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.

V. art. 10, co. 1, lett. n) dello schema di decreto

L'intervento sull'art. 159 risponde allo scopo di specificare che la notificazione con le forme degli irreperibili opera solo quando non sia possibile procedere alla notificazione con modalità telematica, oltre che con le modalità di cui all'art. 157 c.p.p. e ciò in relazione a tutte le notificazioni, anche quelle relative agli atti introduttivi.

La modifica dell'art. 160 si è resa necessaria per coordinare la disciplina dell'irreperibilità con le proposte di modifica del processo in assenza attuative del criterio direttivo di cui alla legge delega, art. 1, comma 7 in tema di processo di assenza.

Si è quindi previsto che l'efficacia del decreto di irreperibilità non cessi più con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare, bensì con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ciò in quanto si reputa che il



meccanismo di notificazione previsto in caso di dichiarazione di irreperibilità non sia idoneo ad assicurare all'imputato la conoscenza dell'accusa e della pendenza del processo a suo carico, unici presupposti che consentono la celebrazione del processo di primo grado in sua assenza. Pertanto, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, la notificazione all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio, cui è parificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dovrà essere effettuata secondo le regole ordinarie e, in caso di mancato rintraccio dello stesso e di assenza di alcun indice di conoscenza della *vocatio in ius* e della pendenza del processo, secondo la disciplina dettata dall'art. 420-bis, il giudice dovrà disporre ulteriori ricerche per la notifica a mani e, alla fine, pronunciare la sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 420-quater.

Diversamente, quanto ai successivi gradi di giudizio, rispetto ai quali attualmente operano sia la cessazione del corso della prescrizione che la disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, si è reputato di mantenere l'attuale disciplina prevista dai commi 2, 3 e 4, in quanto, anche in presenza della notificazione dell'atto introduttivo eseguita ai sensi dell'art. 159, il giudice dell'impugnazione potrà, comunque, valutare, alla luce di tutti gli elementi agli atti, se, nonostante l'irreperibilità dell'imputato, sussistano o meno i presupposti per celebrare il processo in sua assenza.

Art. 1, comma 6, della legge delega: ***«a)*** […] *modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;*

[…]

e) *disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;».*

Art. 161. - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.

01. La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

~~1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.~~

1. **Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro**

servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.

~~2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.~~

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto**, che procede a norma del comma 1.** ~~Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.~~ **La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.**

4. ~~Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei~~ **Nei** casi previsti dai commi 1 e 3, **se** la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee**, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore**. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.

V. art. 10, co. 1, lett. o) e 98, comma 1, lett. a) dello schema di decreto

art. 28 disp. att. c.p.p. - ***Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio***

1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

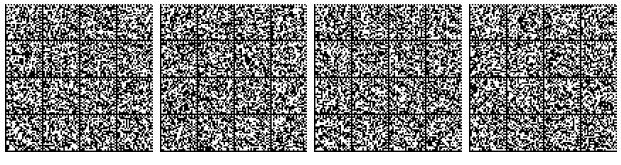
1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.

V. art. 41, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

L'intervento sull'art. 161, innanzi tutto, recepisce quanto prescritto dalla legge delega, prevedendo la possibilità che l'imputato possa dichiarare, ai fini delle notificazioni, anche un proprio indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Ai fini di una valida dichiarazione di domicilio telematico si richiede, però, che si tratti di un domicilio "proprio", di cui l'imputato abbia la esclusiva disponibilità.

Peraltro, in conformità alla delega si è coordinata questa norma con il meccanismo di elezione *ex lege* che oggi è previsto per le notifiche successive alla prima e si è espressamente previsto, a questi fini, che la polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, o dell'imputato, lo avverta che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio.

Il tutto purché in questo momento si sia in grado di indicare all'imputato anche le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria



procedente, in quanto si deve trattare di un avviso identico a quello che l'imputato riceverebbe con la prima notifica.

Contestualmente la persona sottoposta alle indagini, o l'imputato, è avvertito che è suo onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.

Per il resto la norma, pur in un contesto di complessiva semplificazione, non ha subito modifiche se non funzionali all'accertamento dell'effettiva consapevolezza dell'imputato di chi sia il proprio difensore e delle conseguenze connesse alla mancata elezione, ad una elezione o dichiarazione errata o all'omissione della comunicazione dell'elezione o dichiarazione. Sempre per favorire il rapporto effettivo tra imputato e difensore, nei casi di cui ai commi 1 e 3 si è previsto che l'elezione di domicilio presso il difensore sia immediatamente comunicata allo stesso. Allo stesso fine di agevolare l'instaurazione di un rapporto effettivo fra l'imputato e il difensore a lui nominato d'ufficio, si è imposta la tempestiva comunicazione all'interessato dei recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore. Cosa che per vero già accade per l'imputato detenuto, con la modifica all'art. 28 disp. att.

Art. 162 - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.
1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, **con le modalità previste dall'articolo 111-bis o** con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.
4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto quando il difensore, appena avuta conoscenza della elezione di domicilio, ha dichiarato all'autorità che procede di non accettare la domiciliazione. **Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.**

V. art. 10, co. 1, lett. p) dello schema di decreto

In attuazione del principio generale ispiratore di tutta la disciplina delle notificazioni, volto ad accordare preminenza alla esecuzione con modalità telematica, si è ritenuto di introdurre al comma 1 della norma in analisi, tra le modalità alternative attraverso le quali l'imputato può comunicare all'autorità procedente la dichiarazione o elezione di domicilio ovvero il loro mutamento, anche quella telematica, mediante il deposito di cui al nuovo art. 111-bis.

Il comma 4-bis, in linea generale, ribadisce l'attuale disposizione codicistica che prevede l'assenso del domiciliatario quale condizione di efficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. È stato tuttavia aggiunto che il difensore deve attestare l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

Art. 163 - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni ~~dell'articolo~~ **degli articoli 148 e** 157.

V. art. 10, co. 1, lett. q) dello schema di decreto

L'innovazione in esame mira esclusivamente ad integrare la norma con il riferimento alle notifiche telematiche.

Art. 164 - ~~Durata del domicilio dichiarato o eletto.~~ ***Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio.***
1.La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida ~~per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2.~~ **per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1**.

V. art. 10, co. 1, lett. r) dello schema di decreto

La modifica della norma prevede, per prima cosa, che l'elezione o dichiarazione di domicilio valga solo per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio, e rispetto a ciò introduce una specifica eccezione che riguarda l'imputato detenuto. Mentre si è tolta l'eccezione relativa alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio in cassazione, stante il fatto che già la norma esclude la rilevanza dell'elezione o dichiarazione di domicilio a quei fini, proprio perché in quel caso opera il domicilio legale previsto dall'art. 613, comma 2.

4.3. Notificazione al latitante e ad altri soggetti

Art. 1, comma 7, della legge delega: *«*[...] *a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;*
b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza;
[...]
f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi;»

Art. 165 - Notificazioni all'imputato latitante o evaso
1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
1 *bis.* Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo

nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

(Omissis)

V. art. 10, co. 1, lett. s) dello schema di decreto

L'intervento si coordina alle modifiche operate per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio ai fini della possibilità di procedere nell'assenza dell'imputato (art. 1, comma 7, della legge di delega) e risponde alla necessità di superare la mancata ricerca del soggetto latitante da parte delle autorità pubbliche ai fini della *vocatio in ius* che il sistema sinora prevedeva, consentendo che anche per gli atti introduttivi al giudizio nei confronti di tale soggetto (al quale è equiparato l'evaso) si procedesse direttamente con la notificazione al difensore.

Per meglio garantire la dimensione convenzionale del processo *in absentia*, dimostrando la diligenza apprestata dalle autorità pubblica per portare a conoscenza anche del latitante l'esistenza del processo a suo carico, si è dunque disposto che alla notificazione al difensore degli atti introduttivi del giudizio a carico della persona latitante possa farsi ricorso solo dopo l'infruttuoso esperimento delle modalità ordinarie di notifica al domicilio eletto o dichiarato (ove esistente) ovvero delle modalità indicate dall'art. 157, opportunamente distinte a seconda che la latitanza riguardi persona evasa o sottrattasi a misure cautelari detentive o riguardi persona sottrattasi alla misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

Art. 167. -Notificazioni ad altri soggetti

1. ~~Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.~~ **Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148 si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.**

V. art. 10, co. 1, lett. t) dello schema di decreto

La modifica innova la disposizione dell'art. 167, che rappresenta la norma di chiusura del sistema delle notificazioni e con la quale si disciplinano le modalità con cui devono essere effettuate le notificazioni degli atti a quelle persone che, pur partecipi del processo penale, non sono state indicate in modo espresso in nessun'altra disposizione normativa, specificando, in conformità con il principio della legge delega, che anche per le suddette persone dovrà, ove possibile, essere previamente esperita la notifica per via telematica.

4.4 Altre norme in materia di notificazione

Art. 168. -Relazione di notificazione

1. **Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, s**alvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.

(Omissis)

V. art. 10, co. 1, lett. u) dello schema di decreto

La modifica all'art. 168 è volta esclusivamente ad adeguare la fase di documentazione del procedimento di notificazione all'ipotesi che sia la notificazione avvenga per via telematica.

Art. 169. - Notificazioni all'imputato all'estero

1. ~~**Se** risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.~~ **1. Quando l'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero esercita abitualmente l'attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.**

(Omissis)

V. art. 10, co. 1, lett. v) dello schema di decreto

Le modifiche all'art. 169 rispondono, innanzitutto, all'esigenza di ampliare i presupposti che legittimano l'invio della comunicazione prevista dalla norma, con riferimento, non solo alla condizione di residenza e dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, ma anche all'ipotesi in cui questa svolga abitualmente all'estero un'attività lavorativa. La modifica, muovendosi su un piano simmetrico a quanto previsto per la notificazione all'imputato dall'art. 157, mira ad ampliare i canali di rintraccio all'estero dell'imputato nel caso in cui non sia possibile a notificare l'atto con modalità telematiche, secondo la regola generale prevista dall'art. 148, comma 1.

Tali canali, infatti, ove limitati alla sola residenza o dimora, in taluni casi, possono paralizzare il procedimento di notificazione, impedendo il "primo contatto" tra la persona interessata e l'autorità giudiziaria con la comunicazione dei dati concernenti il procedimento

a suo carico e con l'invito a procedere alla dichiarazione o elezione di domicilio. Ciò rileva soprattutto allorché l'imputato si trovi o lavori abitualmente in uno Stato con il quale l'Italia non ha stipulato alcun accordo di cooperazione o che non ha aderito a specifiche convenzioni internazionali oppure non dia seguito agli accordi pattizi. L'ampliamento dei canali di rintraccio consente di realizzare un duplice obiettivo: di informazione dell'interessato e, al contempo, di efficienza, in quanto consente di completare il procedimento di notificazione o presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero, quando questo manchi, presso il difensore, con tutte le conseguenze correlabili ad un comportamento omissivo o di rifiuto, soprattutto sul piano della successiva celebrazione del processo in assenza.

Con riguardo alle notificazioni all'imputato (che risieda, dimori o svolga abitualmente la propria attività lavorativa all'estero) l'inclusione, quale modalità alternativa rispetto a quella attualmente vigente, sia della prodromica comunicazione per via telematica, ove risulti che l'imputato sia munito di un idoneo domicilio telematico, della indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, e dell'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata, rappresenta un ulteriore necessario adattamento alla regola principale indicata dall'art. 148; e ciò sia con riguardo al necessario "prodromo" della comunicazione, oggi affidata al solo mezzo epistolare, sia con riguardo al procedimento di notifica, necessariamente inclusivo, secondo le nuove regole generali, delle modalità telematiche, ma solo qualora ricorra l'espressa dichiarazione in tal senso dell'imputato, non bastando le risultanze oggettive circa la sua esistenza di cui all'*incipit* della norma, sufficienti ai soli fini dell'invio della preliminare comunicazione, ma non ai fini della notificazione.

Art. 170. - Notificazioni col mezzo della posta

1. **Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter**, ~~l~~**L**e notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

(Omissis)

V. art. 10, co. 1, lett. z) dello schema di decreto

Trattasi di modifica volta a chiarire come la notificazione col mezzo della posta possa essere utilizzata, quando non sia possibile effettuare la notificazione con modalità telematiche, anche ai fini degli atti introduttivi del giudizio.

Art. 171. - Nullità delle notificazioni.

1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata **mittente o** richiedente ovvero sul destinatario;

b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;

c) se nella relazione della copia notificata **con modalità non telematiche** manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti ~~dall'art. 161 commi 1, 2, 3~~ **dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161 commi 01, 1, e 3** e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

f) se è stata omessa l'affissione o non è stata ~~data la comunicazione~~ **inviata copia dell'atto con le modalità** prescritt~~a~~**e** dall'articolo 157 comma 8;
g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3~~;~~
~~h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario~~.

V. art. 10, co. 1, lett. aa) dello schema di decreto

Coerentemente con l'introduzione delle modalità telematiche, quale modalità principale e generalizzata di esecuzione delle notificazioni, si introduce una specifica causa di nullità con riferimento all'ipotesi in cui il mezzo adottato non possieda i requisiti tecnici indicati all'art. 148, comma 1, idonei ad assicurare certezza anche temporale dell'avvenuta trasmissione e ricezione, l'identità del mittente e del destinatario dell'atto e l'integrità dell'atto, e si modifica la causa di nullità prevista dalla lettera b) del comma 1 della disposizione, includendovi anche il caso che l'incertezza assoluta attenga all'identità della parte privata mittente.

Inoltre, in conseguenza delle modifiche apportate con riguardo agli avvisi da fornire all'imputato connessi all'introduzione generalizzata della sua domiciliazione ex lege dell'imputato presso il difensore, si adegua la causa di nullità prevista dalla lettera e).

Infine, in conseguenza della abrogazione dell'art. 150, si è prevista l'abrogazione della causa di nullità contemplata dalla lettera h) della norma.

Art. 369. Informazione di garanzia.
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero **notifica** ~~invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,~~ alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.
1-*ter*. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
~~2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.~~

V. art. 18, co. 1, lett. c) e 98 co. 1, lett. a) dello schema di decreto

La modifica dell'art. 369, con la previsione di una compiuta modalità di notificazione, in luogo della previsione vigente per cui l'invio dell'informazione di garanzia avviene di norma con sola raccomandata, discende dal rilievo oggi assegnato alla prima notificazione, che usualmente avviene proprio in occasione della notifica dell'avviso di garanzia. L'intervento sull'art. 369, da un lato, risponde allo scopo di coordinare il testo con le innovazioni apportate in materia di notificazioni, che hanno indotto a far confluire la disciplina dell'art. 151 in quella dell'art. 148, dall'altro, è diretto ad attribuire al momento in cui viene inviata alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia la valenza propria di una prima notificazione ai sensi dell'art. 157, proprio in considerazione del fatto che l'informazione di garanzia è usualmente il primo atto con cui si stabilisce un contatto tra indagato e autorità. Peraltro, la previsione, certamente anomala, per cui in questo caso la comunicazione dovrebbe d'ordinario (fuori dei casi indicati al comma 2) essere effettuata solo a mezzo posta, deve essere superata, mediante abrogazione espressa, anche per evitare

il rischio che non si intenda se quella resti (seppure con quelle modalità) una prima notifica oppure no.

4.5. Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

Art. 16 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
(Omissis)
4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni ~~a persona diversa dall'imputato~~ **da eseguire** a norma ~~degli articoli~~ **dell'articolo** 148, ~~comma 2-bis~~ **comma 1,** ~~149, 150 e 151, comma 2,~~ del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti **diversi dall'imputato** per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.
7-bis. Nei procedimenti penali, quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.
8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, **le disposizioni dell'articolo** ~~si applicano gli articoli~~ 148**, comma 4,** ~~e seguenti~~ del codice di procedura penale.
(Omissis)

V. art. 69, co. 1, dello schema di decreto

Le modifiche riguardano, al comma 4, le notificazioni in generale, e al comma 6, le notificazioni degli atti destinati a persone diverse dall'imputato.
Per quanto attiene a quelle apportate al comma 4 esse sono diretta attuazione dell'introduzione delle modalità telematiche quale modalità principale sia per l'esecuzione delle notificazioni, anche nei confronti dell'imputato entro i limiti previsti dagli articoli 148 e 157-ter, sia per la comunicazione all'imputato che abbia residenza o dimora all'estero (art. 169).

La modifica al comma 6 è stata dettata dall'esigenza di evitare che possa sorgere alcun dubbio circa la non eseguibilità mediante deposito in cancelleria delle notificazioni degli atti,

qualunque contenuto e natura abbiano, diretti all'imputato, ove questi appartenga ad una delle categorie che oggi hanno l'obbligo di munirsi di un idoneo indirizzo di posta elettronica e non abbia ottemperato a tale obbligo. La formulazione che si propone consente, dunque, di eseguire la notificazione o comunicazione mediante deposito in cancelleria solo se il destinatario dell'atto sia persona diversa dall'imputato.

Infine, oltre ad adeguare il comma 8, al fine di chiarire che nel caso in cui la notificazione per i soggetti che hanno un indirizzo di posta elettronica certificata rientrante negli elenchi in possesso della P.A. diventi impossibile per causa a loro non imputabile, si procederà come disposto dall'art. 148, comma 4, c.p.p., con il comma 7-*bis* si è dettata apposita disciplina per il caso in cui risulti impossibile procedere alla notificazione per via telematica all'imputato o alle altre parti private che abbiano dichiarato domicilio presso un indirizzo di posta certificata estraneo agli elenchi in possesso delle pubbliche amministrazioni.

CAPITOLO II - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

SEZIONE I - INDAGINI PRELIMINARI

1. Iscrizione e trattazione delle notizie di reato - art. 1, co. 9, lett. i) e p) - s).

1.1. La nozione di *notitia criminis* - art. 1, co. 9, lett. p).

Art. 1, comma 9, lett. p) della legge delega: «*precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni*».

Art. 335 c.p.p. - Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa ~~nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.~~**, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.**

1-*bis*. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

1-*ter*. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

V. art. 15, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

L'art. 1, comma 9, *lettera p)* della legge delega affida al legislatore delegato il compito di definire la nozione di notizia di reato, stabilendo i criteri in base ai quali il pubblico ministero è tenuto a provvedere alla relativa iscrizione nel registro.

Tale definizione assume particolare importanza al duplice fine di assicurare certezza e omogeneità a un atto che segna la decorrenza del termine delle indagini preliminari e di offrire parametri oggettivi di riferimento al giudice che - come previsto dalle successive lettere q) e r) della delega - viene ora chiamato a valutare la tempestività dell'iscrizione.

Come già osservato nella *Relazione* al testo della legge delega, nella generale prospettiva di introdurre efficaci forme di controllo sulla gestione dei tempi delle indagini, viene altresì perseguito l'obiettivo di sottrarre il momento delicato di iscrizione della notizia di reato – intesa nella sua componente oggettiva e soggettiva – a un duplice rischio: da un lato, quello di considerare tale atto un mero adempimento formale, con conseguente possibile iscrizione di notizie di reato generiche (che dunque propriamente tali non sono) e di soggetti raggiunti da meri sospetti, con possibili effetti pregiudizievoli nei loro confronti; dall'altro, il rischio speculare di richiedere, ai fini dell'iscrizione, requisiti troppo stringenti, con la conseguenza di ritardare sia il termine di decorrenza delle indagini, sia l'attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini. A tale riguardo, in particolare, va rilevato che il più generale diritto alla conoscenza attiva di indagini a proprio carico dovrebbe essere inteso in senso funzionale al diritto di difesa ed al diritto di essere informato in termini brevi circa la natura ed i motivi dell'accusa, coerentemente con l'art. 6 par. 3, lett. a) CEDU e art. 14 n. 3 lett. a) del patto internazionale sui diritti civili e politici, così come in ambito nazionale debba valere l'art. 111, co. 3, Cost., anche al fine di assicurare "le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni" nel corretto allineamento con l'art. 1 lett. b) d. lgs. 1° luglio 2014 n. 101, recante attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, con specifico richiamo al considerando 28. Pertanto, giacché l'iscrizione è atto a struttura complessa, nel quale convivono una componente "oggettiva" - qual è la configurazione di un determinato fatto ("notizia") come sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa - e una componente "soggettiva", rappresentata dal nominativo dell'indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini cominciano a decorrere, si sono partitamente fissati, per un verso, i presupposti per l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e, per altro verso, i requisiti necessari per l'iscrizione del nominativo della persona - se identificata – alla quale la notizia stessa debba essere attribuita.

Quanto al profilo oggettivo, rielaborando uno spunto nato in seno alla Commissione Riccio, la notizia di reato è stata definita - nel comma 1 del novellato art. 335 - come la rappresentazione di un fatto caratterizzato da determinatezza e non inverosimiglianza e riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Le circostanze di tempo e di luogo del fatto non sono indispensabili a integrare il requisito della determinatezza: dunque, esse sono indicate solo ove risultino; ovviamente, ove dovessero essere individuate in epoca successiva, l'iscrizione andrà in tal senso integrata.

Quanto all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito (attualmente disciplinata all'interno del vigente comma 1), i requisiti sono precisati nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 335 c.p.p.: il nominativo va iscritto quando, contestualmente

all'iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino «*indizi a suo carico*». Tale espressione, mutuata per coerenza sistematica dall'art. 63 c.p.p., vale ad escludere sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria.

Da ultimo, con il nuovo comma 1-*ter*, è stato attribuito al pubblico ministero, ove non si sia provveduto tempestivamente alle iscrizioni previste dai due commi precedenti, il potere di indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata. La previsione, che traduce in norma di legge una prassi virtuosa già attualmente seguita da alcune Procure, ha l'obiettivo di consentire al pubblico ministero, ove riconosca un ritardo delle iscrizioni, di porvi rimedio senza la necessità di attendere l'attivazione del meccanismo giurisdizionale previsto dalle successive lettere q) e r) della delega.

1.2. La «retrodatazione» dell'iscrizione a istanza di parte - art. 1, co. 9, lett. q).

Art. 1, comma 9, lett. q) della legge delega: «*prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta*».

Art. 335-quater c.p.p. - Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.

3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.

5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.



8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.
10. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586.

V. art. 15, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Nel costruire il nuovo istituto si è partiti dalla constatazione che la legge delega non consente di costringere sempre all'interno del procedimento principale il nuovo strumento di garanzia. Lo si desume dal fatto che, secondo la delega, la richiesta difensiva dev'essere avanzata entro un termine che decorre «*dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione*»: un *dies a quo* individuato in questo modo potrebbe anche trovarsi nel bel mezzo dell'indagine (si pensi, per limitarsi ad un unico esempio, all'ipotesi in cui l'interessato venga a conoscenza dell'atto che può fondare l'istanza a seguito di un deposito disposto in base all'art. 366), ossia in un momento in cui mancherebbe lo "spazio" per avanzare la domanda. È stato perciò indispensabile introdurre un procedimento incidentale *ad hoc*.

Il nuovo incidente è regolato nel comma 6 dell'art. 335-*quater* secondo linee che puntano a non appesantire: in questa chiave si spiegano il mancato coinvolgimento della persona offesa e le cadenze del contraddittorio, che per regola sarà meramente cartolare; è stata tuttavia fatta salva l'eventualità in cui il giudice senta il bisogno d'approfondire alcuni aspetti fissando un'udienza camerale.

L'introduzione di un procedimento incidentale di sindacato sulla tempestività dell'iscrizione, potenzialmente idoneo a produrre effetti di rilievo sulla base cognitiva del giudizio, ha posto problemi di coordinamento con il procedimento principale e con altri procedimenti incidentali che siano aperti o imminenti: un coordinamento necessario per ragioni di economia ed anche di razionalità, dovendosi evitare che la valutazione sia sottratta al giudice competente a decidere sul merito e, al tempo stesso, prevenire il rischio di decisioni distoniche.

Anche in questo caso, la questione è stata affrontata in un'ottica di semplificazione: se i presupposti della domanda maturano quando è in corso l'udienza preliminare o il dibattimento, non c'è bisogno d'innescare l'incidente *ad hoc*; si può e si deve discutere tutto all'interno dell'udienza aperta; in tal senso provvede il comma 7.

È possibile, per altro verso, che sorgano esigenze di raccordo tra lo specifico procedimento incidentale (soggetto a termini piuttosto serrati) ed altri incidenti. S'immagini, ad esempio, che la persona sottoposta all'indagine venga a conoscenza dell'atto che giustifica la retrodatazione in seguito all'emissione d'una ordinanza di custodia cautelare (art. 293, comma 3) nei cui confronti abbia presentato, o abbia intenzione di presentare, domanda di riesame. Da un lato, è parso iniquo costringerla ad avanzare la domanda di retrodatazione davanti al tribunale della libertà, perché l'udienza potrebbe essere imminente e non lasciare il tempo sufficiente per stendere una memoria ben argomentata; dall'altro lato, però, è

sembrato altrettanto iniquo anche costringerla a formulare in questa sede la richiesta di retrodatazione, perché ciò potrebbe ritardare una decisione capace di produrre effetti favorevoli sul piano della libertà personale. S'è dunque deciso di lasciare all'interessato la scelta della sede più opportuna (comma 5), vietando tuttavia che la domanda possa essere avanzata in entrambe: salvi fatti sopravvenuti, infatti, l'istanza può essere presentata una volta sola (comma 3, ultimo periodo).

A pena d'inammissibilità, la domanda deve indicare le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento da cui è desunto il ritardo (comma 1); il primo requisito era imposto dalla legge delega; il secondo serve a semplificare il controllo del giudice (che troverà già segnalati gli atti da esaminare) e ad evitare uno stillicidio di istanze: come già s'è accennato, nuove domande sono ammesse, ma solo se fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili (comma 3, ultimo periodo).

Il riferimento ad atti «*del procedimento*» non va inteso in senso eccessivamente rigoroso e formalistico ma secondo quella nozione "sostanziale" di procedimento che è stata disegnata dalla Corte di cassazione a sezioni unite (Cass. sez. un., 28 novembre 2019, n. 51, Cavallo).

L'istanza dev'essere avanzata entro venti giorni da quello in cui l'interessato ha avuto facoltà di prendere conoscenza dell'atto che giustifica la retrodatazione; è prevedibile che, nella maggior parte dei casi, il *dies a quo* coinciderà con l'avviso di conclusione delle indagini, ma potrebbe anche scattare prima o dopo (per esempio qualora, durante il dibattimento, il pubblico ministero "travasasse" un atto proveniente da un diverso procedimento, e proprio da quell'atto l'imputato scoprisse d'aver diritto alla retrodatazione).

Secondo la legge delega, la retrodatazione viene disposta quando il ritardo è «inequivocabile» e «ingiustificato», aggettivazioni che è parso opportuno mantenere inalterate nel comma 2 della nuova disposizione.

I commi finali della disposizione regolano il sindacato sulla decisione del giudice: esso può essere sollecitato sia dall'imputato (nel caso l'istanza sia stata rigettata), sia dal pubblico ministero (nel caso sia stata accolta). Per entrambe le ipotesi – pur ritenendosi necessario, appunto, che la parola finale sul tema sia riservata al giudice chiamato a definire la regiudicanda – si è avvertita l'esigenza concorrente di semplificare la procedura e di stabilizzare al più presto la base cognitiva del giudizio. Di qui la regola (comma 8) secondo cui la parte interessata deve sollecitare il sindacato sulla prima decisione entro determinati termini, stabiliti a pena di decadenza.

1.3. L'ordine di iscrizione ex officio - art. 1, co. 9, lett. r).

Art. 1, comma 9, lett. q) della legge delega: «*prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto*».

Art. 335-ter c.p.p. - Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini.
1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene

che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione.
2. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all'articolo 335-*quater*.

V. art. 15, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 415 c.p.p. - Reato commesso da persone ignote.
1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. ~~Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.~~
~~2-*bis*. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice.~~
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
(Omissis)

V. art. 22, co. 1, lett. i), dello schema di decreto
V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 110-*ter* disp. att. c.p.p. Informazione sulle iscrizioni
1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito.

V. art. 41, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

Per sviluppare i criteri di cui alla *lettera r)* della legge delega, l'art. 335-*ter* riprende e allarga un meccanismo che il codice già conosceva.

L'art. 415, commi 2, secondo periodo, e 2-*bis* (dei quali si prevede l'abrogazione) prevedeva infatti che, nel procedimento a carico d'ignoti, il giudice per le indagini preliminari a cui fosse chiesta l'archiviazione ovvero l'autorizzazione a proseguire le indagini, qualora avesse ritenuto che il reato fosse ascrivibile ad una persona già individuata, ordinasse d'iscriverne il nome nell'apposito registro.

Il precetto viene esteso lungo due direzioni: da un lato, il giudice potrà emettere l'ordine non soltanto in quelle due circostanze ma tutte le volte che il suo intervento sia sollecitato (si pensi, a esempio, a una richiesta d'intercettazione); dall'altro, la disposizione diventa applicabile anche nei procedimenti contro indagati noti, consentendo al giudice di individuare ulteriori persone da iscrivere nel registro, oltre a quelle che già vi figurano.

Conviene precisare che la prerogativa giudiziale riguarda, in questo caso, unicamente soggetti a cui venga addebitato quello stesso fatto che forma oggetto della richiesta indirizzata al giudice; ove si trattasse di fatti illeciti diversi, potrebbe semmai venire in gioco la disciplina sull'obbligo di denuncia.

Il giudice per le indagini preliminari, peraltro, non sempre è informato dei soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 335 e, quindi, potrebbe trovarsi in difficoltà nell'esercitare il potere. Per questa ragione s'è previsto che, ogni qual volta avanzi una richiesta, il pubblico ministero debba anche indicargli la notizia di reato ed i soggetti ai quali è ascritta (art. 110-*ter* n. att. c.p.p.); dovrebbe quindi venir meno la prassi di indicare un unico responsabile, seguito dalla dicitura «ed altri».

Si è previsto che l'ordine sia adottato «sentito il pubblico ministero», e ciò al fine di prevenire l'eventualità di iscrizioni che, alla luce di atti di cui il giudice non abbia avuto conoscenza, non appaiano realmente necessitate.

Sebbene sia teoricamente possibile che il giudice emetta l'ordine nel momento stesso in cui emergono gli indizi a carico del soggetto da iscrivere (si pensi al caso in cui un testimone renda dichiarazioni accusatorie nel corso d'un incidente probatorio), in concreto – di regola – la decisione si baserà sulla valutazione di atti anteriori al provvedimento giudiziale, cosicché bisognerà anche stabilire il momento a partire dal quale decorrono i termini delle indagini.

Quanto al soggetto cui attribuire questo compito, si è ritenuto di affidarlo non al giudice ma al pubblico ministero. La soluzione è parsa coerente con l'impianto codicistico, che riserva appunto al pubblico ministero la prima decisione sulla data in cui è emersa la *notitia criminis*, lasciando al giudice solo un potere di controllo postumo. D'altra parte, almeno se si ritiene che si tratti sostanzialmente d'una retrodatazione, l'assetto opposto sarebbe entrato in attrito con la legge delega, secondo cui la retrodatazione può essere disposta soltanto su domanda.

Il decreto motivato del giudice avrà dunque riguardo al nominativo della persona da iscrivere (e, nel caso d'una pluralità di fatti investigati, al reato che gli si attribuisce), ma non alla data in cui l'iscrizione sarebbe dovuta avvenire. Naturalmente, qualora l'interessato ritenesse che la data individuata dal pubblico ministero non fosse corretta, potrebbe innescare il meccanismo di controllo disegnato dall'art. 335-*quater*.

1.4. La neutralizzazione degli effetti extrapenali *in malam partem* - art. 1, co. 9, lett. s).

Art. 1, comma 9, lett. *s)* della legge delega: «*prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo*».

Art. 335-bis c.p.p. - Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi.
1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.

V. art. 15, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 110-quater disp. att. c.p.p. - Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative.

1. Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale.

V. art. 41, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

Il criterio di delega, che riprende testualmente quello indicato alla lettera l-*quater*) dell'articolato proposto dalla Commissione Lattanzi, risulta chiaramente finalizzato a

circoscrivere all'ambito del procedimento penale la rilevanza della valutazione compiuta dal P.M. al momento dell'iscrizione della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'articolo 335 del codice.

Si tratta, senz'alcun dubbio, di uno dei profili più importanti e innovativi della riforma.

Proprio in ragione di ciò, la Commissione ha ritenuto che il principio enunciato nella delega meritasse d'essere riprodotto in un apposito articolo del codice di rito. La disposizione è stata così inserita all'articolo 335-*bis*, sotto la rubrica «Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi». Questa soluzione è stata confermata, precisando che, ad essere precluso, deve essere l'utilizzo, in via esclusiva, del solo dato relativo all'iscrizione, che, da solo, non può essere posto a fondamento della motivazione di provvedimenti o, in ogni caso, di determinazioni pregiudizievoli per il cittadino.

In proposito, giova premettere che, secondo quanto si legge nella Relazione predisposta dalla Commissione Lattanzi, il legislatore delegato avrebbe dovuto «rived[ere], rimuovendole, le ipotesi normative in cui dalla mera iscrizione nel registro delle notizie di reato discenda un effetto pregiudizievole per l'interessato».

In fase di attuazione del criterio di delega si è, tuttavia, dovuto prendere atto di come, in realtà, la dichiarata intenzione "soppressiva" non si sia tradotta in una direttiva di delega volta ad autorizzare interventi di tipo abrogativo sulle norme in questione.

Tali norme, d'altro canto, oltre che non esaustivamente censibili, risultano talora strutturate in modo da accordare rilievo alla sola posizione dell'«indagato» o della «persona sottoposta a procedimento penale» (v., rispettivamente, artt. 463-*bis* cod. civ. e 12, legge 7 luglio 2016, n. 122, in tema di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti), senza menzionare quella dell'«imputato», e cioè del soggetto nei cui confronti il P.M. si sia determinato ad esercitare l'azione penale: sicché, in questi casi, l'intervento "ablativo" (peraltro solo incidentalmente) ipotizzato nel citato passo della *Relazione*, interdicendo effetti pregiudizievoli in relazione a valutazioni ben più pregnanti (e, addirittura, espresse da un giudice: si pensi all'applicazione di una misura cautelare personale), avrebbe finito per esorbitare lo stesso ambito di operatività delineato in via generale per il principio di garanzia introdotto dalla delega.

Ebbene, è alla stregua di tali considerazioni che il nuovo articolo 110-*ter* disp. att. opera una sorta di generale "conversione" del riferimento alla mera sottoposizione ad indagini, cui vengono sostituiti snodi procedimentali più pregnanti, quali l'applicazione di una misura cautelare personale o l'avvenuto esercizio dell'azione penale. E' evidente peraltro, tenuto conto del tenore della nuova disposizione di cui all'articolo 335-*bis* c.p.p., che, ove non ricorrano dette specifiche ipotesi, l'autorità amministrativa o civile potrà tenere conto di qualunque altro elemento che ritenga di valorizzare purché non si risolva nel solo dato della mera iscrizione formale del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p.

1.5. I criteri di priorità - art. 1, co. 9, lett. i).

Art. 1, comma 9, lett. i) della legge delega: «*prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal*

Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti».

Disposizioni di attuazione del C.p.p.

Art. 3-bis. - Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale
1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.

V. art. 41, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 127-bis. - Avocazione e criteri di priorità
1. Nel disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421-bis, comma 2, del codice, il procuratore generale presso la corte d'appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.

V. art. 41, co. 1, lett. o) dello schema di decreto

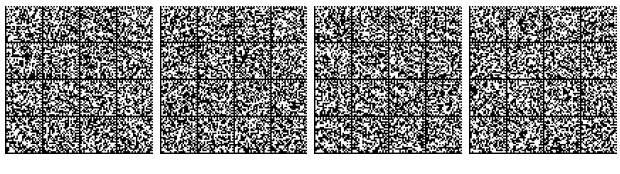
L'attuazione della *lettera i)* delega richiedeva, sotto il profilo ordinamentale di intervenire sulla norma contenuta nell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Nelle more della predisposizione del presente decreto, tuttavia, è stata approvata la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante "Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (in vigore dal 21 giugno scorso), il cui art. 13, comma 1, è intervenuto sui commi 6 e 7 del citato art. 1.

Nella prima disposizione, viene ora prevista - quale contenuto necessario del progetto organizzativo dell'ufficio di Procura - l'individuazione di «*criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili*»; con la seconda, si è attuata la "tabellarizzazione dei progetti organizzativi", anch'essa richiesta dalla lett. i) della delega, laddove si prevede di allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti.

Tanto premesso, nello spirito della riforma, si è comunque ritenuto necessario rimarcare anche in sede di disciplina processuale che i criteri di priorità non hanno valenza puramente organizzativa, ma sono destinati a incidere sulle scelte procedimentali del pubblico ministero, sin dall'attività successiva all'iscrizione della notizia di reato.

La sede di intervento è stata quella delle disposizioni di attuazione, dove già risultano allocati i criteri di priorità nella trattazione dei processi (art. 132-*bis* disp. att.).



In quest'ottica, si prevede anzitutto una norma di portata generale, da inserire in apertura del capo dedicato al pubblico ministero, che vincola quest'ultimo al rispetto dei criteri di priorità tanto nella fase delle indagini, quanto al momento dell'esercizio dell'azione penale.

La seconda previsione riguarda specificamente il procuratore generale e stabilisce che, nel disporre l'avocazione facoltativa, questi debba tener conto dei criteri di priorità: ove così non fosse, si arriverebbe al paradosso di consentire al procuratore generale di avocare un'indagine postergata dal pubblico ministero proprio in applicazione delle scelte di priorità.

2. Termini delle indagini e proroga - art. 1, co. 9, lett. c) - d).

Art. 1, comma 9, lett. c) della legge delega: «*modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure:*

1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;

2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;

3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi».

Art. 405 c.p.p. - ~~*Inizio dell'azione penale. Forme e termini.*~~ ***Termini per la conclusione delle indagini preliminari.***
~~1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.~~
2. Salvo quanto previsto ~~dall'articolo~~ **dagli articoli 406 e** 415-*bis*, il pubblico ministero ~~richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi~~ **conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno** dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è **di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e** di un anno **e sei mesi,** se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2.

V. art. 22, co. 1, lett. a) dello schema di decreto
V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 1, comma 9, lett. d) della legge delega: «*prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini*».

Art. 406 c.p.p. – Proroga ~~*del termine*~~ ***dei termini***.
1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, ~~per giusta causa~~ **quando le indagini sono complesse**, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.
2. ~~Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato~~. **La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.**
~~2-*bis*. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi~~
~~2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590 bis e 612 bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.~~
(*Omissis*)

V. art. 22, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari.
1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi **o, se si procede per una contravvenzione, un anno.**
(*Omissis*)
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-*bis*, ~~qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati~~ **non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice**.

V. art. 22, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

L'art. 405, comma 2, è stato modificato conformemente a quanto indicato nel criterio di delega di cui alla **lettera c)**.

Può sin d'ora notarsi che la disposizione, in conseguenza nuova disciplina dei termini di esercizio dell'azione penale (cd. periodo di riflessione: vgs. paragrafo successivo), ha subìto modifiche sia nella rubrica, ora intitolata unicamente ai termini delle indagini preliminari, sia nel comma 1, che è parso opportuno sopprimere e ricollocare nel nuovo art. 407-*bis*, anch'esso rubricato Forme e termini per l'esercizio dell'azione penale.

Quanto al criterio di delega di cui alla **lettera d)**, si è intervenuti sugli articoli 406 e 407 del codice, rispettivamente dedicati alla proroga dei termini di indagine e alla loro durata massima.

La prima disposizione, direttamente investita dalle novità introdotte dalla delega, è stata modificata nel comma 1, al fine di sostituire la complessità delle indagini alla «giusta causa» attualmente prevista quale presupposto per la richiesta di proroga formulata dal P.M.

La possibilità di richiedere solo una volta la proroga del termine ha inoltre comportato la sostituzione del comma 2, la soppressione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, nonché un intervento di adattamento della previsione dell'art. 407, comma 1. Tale ultima modifica, in quanto maggiormente "conservativa" e di più semplice attuazione, è stata considerata preferibile rispetto alla soppressione dell'intero art. 407, che avrebbe tra l'altro comportato la necessità di modificare le numerose norme - anche extracodicistiche - che rinviano al catalogo di cui al comma 2 e di individuare una diversa collocazione delle disposizioni non immediatamente caducate in conseguenza dell'introduzione delle nuove regole.

Anche l'ulteriore intervento che ha interessato il comma 3 dell'art. 407 trova giustificazione nell'esigenza di un miglior coordinamento (anche lessicale) con le modifiche apportate alla disciplina dei termini di esercizio dell'azione penale, per la cui illustrazione può rinviarsi al successivo paragrafo 4.

3. Archiviazione - art. 1, co. 9, lett. a), b) e t).

3.1. La nuova regola di giudizio per la richiesta di archiviazione - art. 1, co. 9, lett. a).

Art. 1, comma 9, lett. *a)*, della legge delega: «*modificare la regola di giudizio per la presentazione*

della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna».

Art. 408 c.p.p. - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
1. ~~Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata~~ **Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero** presenta al giudice richiesta di archiviazione.
(*Omissis*)

V. art. 22, co. 1, lett. e), n. 1 dello schema di decreto

***Art. 125 disp. att. c.p.p. - Richiesta di archiviazione*: *abrogato*.**

V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Nel dare attuazione al criterio di cui alla *lettera a)*, è innanzitutto parso assolutamente opportuno sopprimere l'art. 125 disp. att. e trasferire nel corpo del codice la regola di giudizio che governa la scelta del P.M. tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell'azione penale, individuandone la sede naturale nell'art. 408, intitolato appunto alla richiesta di archiviazione.

Nel merito, la formula impiegata nel criterio di delega è parsa senz'altro suscettibile di essere travasata senza modifiche o integrazioni nella norma precettiva di attuazione.

Ciò con un'unica e circoscritta eccezione, che tuttavia non afferisce alla sostanza della nuova regola di giudizio costituendo, piuttosto, una conseguenza - per così dire - lessicale della sua formulazione, ora incentrata sul parametro della «*ragionevole previsione* di condanna».

Ed infatti l'avvenuta polarizzazione della disposizione su tale specifico esito del processo ne ha imposto il coordinamento con la necessaria celebrazione del dibattimento in tutti i casi in cui debba essere applicata una misura diversa dalla confisca, secondo quanto già previsto per la sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare, la cui pronuncia è - come noto - interdetta dall'art. 425, co. 4, del codice: disposizione, quest'ultima, destinata ad essere replicata per l'identico esito decisorio previsto per la cd. udienza filtro, in forza del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 12, lettera f).

In ragione di ciò, a completamento della modifica prefigurata dal criterio di delega, s'è introdotto - quale ulteriore fattore ostativo alla richiesta di archiviazione - la possibilità di esprimere, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, «*una ragionevole previsione [...] di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca*».

Quanto, infine, all'intervento operato sul termine entro cui la richiesta di archiviazione dovrà essere formulata, ora ricollocato alla scadenza del cd. periodo di riflessione, può qui rinviarsi alle osservazioni al riguardo svolte nel successivo par. 4.

3.2. L'esclusione della notifica alla p.o. nel caso di remissione della querela - art. 1, co. 9, lett. b).

Art. 1, comma 9, lett. b) della legge delega: «*escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la querela*».

Art. 408 c.p.p. - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
(*Omissis*)
2. **Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso** ~~L'avviso~~ della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

V. art. 22, co. 1, lett. e), n. 2 dello schema di decreto

All'attuazione del criterio di delega, volto a eliminare un adempimento sostanzialmente superfluo dalla procedura di archiviazione, si è provveduto inserendo un'apposita clausola di esclusione in apertura del comma 2 dell'art. 408 («*fuori dei casi di rimessione della querela*»).

3.3. La riapertura delle indagini - art. 1, co. 9, lett. t).

Art. 1, comma 9, lett. t) della legge delega: «*prevedere criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale*».

Art. 414 c.p.p. - Riapertura delle indagini.
1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalle esigenze di nuove investigazioni. **La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.**
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'art. 335.
2-*bis*. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.

V. art. 22, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

L'art. 1, comma 9, *lettera t)* della legge delega, che impone «*criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini*», ha portato a riformulare l'art. 414 c.p.p.

In proposito, giova premettere che - come sottolineato sin dalla *Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice di rito* (p. 101) - l'autorizzazione alla riapertura delle indagini «*[va] concessa anche quando non siano emersi nuovi elementi e l'organo d'accusa si limiti a prospettare al giudice un nuovo piano di indagine che può scaturire dalla diversa interpretazione degli elementi già acquisiti*».

Ebbene, nel dare attuazione all'indicazione di delega, per un verso, è parso opportuno mantenere inalterata tale essenziale caratteristica del provvedimento in questione, per altro verso prevedere che il giudice debba svolgere una valutazione delle «*nuove investigazioni*» prospettate dal pubblico ministero, respingendo la richiesta allorquando «*non [sia] ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale*».

Il criterio di selezione introdotto mira, in tal modo, a escludere la riapertura del procedimento penale in presenza di (positivi) elementi indicativi della sostanziale inutilità delle stesse, così prevenendo i possibili pregiudizi che dalla decisione di riapertura possono conseguire a carico della persona già in precedenza sottoposta a indagini.

Inoltre, al fine di presidiare adeguatamente il rispetto della garanzia in questione, con il nuovo comma 2-*bis* si è previsto che gli atti di indagine compiuti in mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini siano inutilizzabili.

4. I rimedi alla stasi del procedimento - art. 1, co. 9, lett. e) - h).

Art. 1, comma 9, della legge delega:

e) *prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;*

f) *predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;*

g) *prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;*

h) *prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale.*

Art. 405 c.p.p. - ~~*Inizio dell'azione penale. Forme e termini.*~~ ***Termini per la conclusione delle indagini preliminari.***
~~1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.~~
(Omissis)

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 407 c.p.p. - Termini di durata massima delle indagini preliminari.
(Omissis)
~~3-*bis*. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.~~

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 407-bis c.p.p. - Inizio dell'azione penale. Forme e termini.
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-*bis* del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*, commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.

V. art. 22, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 412 c.p.p. - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale
1. Il procuratore generale presso la corte d'appello **può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari**, ~~se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3 *bis*~~ **se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, 415-*bis*, comma 5-*ter*, 415-*ter*, comma 3**~~, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari~~. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. **Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-*bis*, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, e 415-*ter*, commi 1 e 3.**
2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito **delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-*bis*, comma 5-*quater***~~della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3~~.

V. art. 22, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

Art. 415-bis c.p.p. - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.
1. **Salvo quanto previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, prima** ~~Prima~~ della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.
(Omissis)
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice ~~per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione~~.
5-*bis*. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:
a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.
5-*ter*. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In

caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
5-*quater*. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.
5-*quinquies*. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-*quater*.
5-*sexies*. Nei casi di cui al comma 5-*quater*, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-*ter*. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-*ter*.

V. art. 22, co. 1, lett. l), nn. 1, 2, 3 e 4 dello schema di decreto

Art. 415-ter c.p.p. - Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.
2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-*quater* nonché il comma 5-*quinquies* dell'articolo 415-*bis*. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, sono ridotti di due terzi.
4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-*bis*, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 415-*bis*, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-*ter* dell'articolo 415-*bis*. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-*bis* dell'articolo 415-*bis*.

V. art. 22, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

Art. 416 c.p.p. Presentazione della richiesta del pubblico ministero
(Omissis)

~~*2-bis.* Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.~~

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 552 c.p.p. - Decreto di citazione a giudizio
(Omissis)
~~**1-*bis*.** Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.~~
(Omissis)

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 127 disp. att. c.p.p. - Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale.

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello ~~un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice~~ **i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:**
a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, del codice;
b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;
c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere *a) e b)*, nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.
2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 415-*bis* del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.
3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:
a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

V. art. 41, co. 1, lett. n) dello schema di decreto

Con i criteri di delega in esame il legislatore delegante ha inteso in parte confermare, in parte modificare e sviluppare, il recente intervento attuato con la legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. Riforma Orlando) in tema di controllo sulla tempestività delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale.

Di quell'intervento viene mantenuta, in particolare, l'idea dell'opportunità di riconoscere al pubblico ministero un cd. termine di riflessione, destinato a interporsi tra lo spirare del termine per la conclusione delle indagini preliminari e il concretizzarsi della scelta tra l'esercizio dell'azione penale o l'archiviazione.

I principali profili evolutivi si colgono, invece, innanzitutto nella direttiva impartita al legislatore delegato di individuare «meccanismi procedurali volti a consentire alla persona

sottoposta alle indagini e alla persona offesa [...] di prendere cognizione degli atti di indagine». Una direttiva che, se non sta necessariamente a indicare la volontà di abbandonare la via dell'avocazione, certamente sollecita la ricerca di soluzioni ad essa marcatamente alternative, fondate sulla *discovery* forzosa quale strumento volto per un verso a dissuadere ingiustificati temporeggiamenti decisori del pubblico ministero, per altro verso a favorire l'individuazione e la chiusura dei procedimenti suscettivi d'essere definiti grazie a possibili apporti conoscitivi ad opera delle "parti" del procedimento.

Un secondo significativo profilo di differenziazione rispetto alla riforma Orlando è costituito dall'esplicita considerazione di limiti alla *discovery* ulteriori e diversi rispetto al tradizionale, più o meno ampio, richiamo della casistica di cui all'art. 407, co. 2, cod. proc. pen., e segnatamente delle «eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012», disposizione che individua le ipotesi di deroga al diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine penale.

Senza dubbio, tuttavia, l'aspetto di maggior rilevanza è costituito dai criteri di delega in cui si prevede la necessità di introdurre *finestre di giurisdizione*, e cioè interventi del giudice (e, dunque, non più solo del procuratore generale), laddove l'inerzia del pubblico ministero provochi una «stasi del procedimento»: espressione che, come si desume da una lettura coordinata dei criteri di cui alle lettere f), g) ed h), si riferisce ad una situazione di arresto della sequenza procedimentale successiva tanto alla *discovery* forzosa (lett. g) quanto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (lett. h).

Tanto premesso, venendo al dettaglio dell'attuazione delle direttive di delega, quanto al **criterio di delega *sub e)***, relativo all'individuazione di un termine entro cui il P.M. deve determinarsi circa l'esercizio dell'azione penale, si è ritenuto opportuno – come già in precedenza accennato – collocare la relativa previsione nell'ambito di un'apposita disposizione di nuovo conio (art. 407-*bis*) che, oltre a riprodurre testualmente rubrica dell'originario articolo 405 ("*Inizio dell'azione penale. Forme e termini*") e il suo comma 1 (aggiornandolo nel solo richiamo anche al Titolo V-*bis* del Libro VI, in tema di messa alla prova), prevede al comma 2 che «[...] il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione **entro tre mesi** dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2 o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3 e 4».

Il secondo periodo della disposizione novellata, conformemente alla necessità di modulare la durata del termine «in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari» (come richiesto dal criterio di delega), la prolunga a **nove mesi** quando ricorra taluno dei casi di cui all'art. 407, co. 2. Fermo quanto di seguito sarà rilevato in merito alle possibilità di differire la *discovery*, l'intervento apporta una significativa modifica a quanto attualmente previsto dal comma 3-*bis* dell'art. 407, che - seppur solo per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4) - prevede un termine pari a 15 mesi.

Oltre al comma 1 dell'articolo 405, vengono consequenzialmente abrogati anche l'appena citato comma 3-*bis* dell'articolo 407 (in parte sostanzialmente "assorbito" nella nuova disposizione, in parte superato dall'attuazione dei criteri di delega in esame), nonché il comma 2-*bis* dell'art. 416 e il comma 1-*bis* dell'art. 552 in tema di omicidio e lesioni stradali: anch'essi

appaiono infatti incompatibili con il criterio di delega in esame, che – come visto – contempla la «gravità del reato» unicamente quale fattore di prolungamento (e non già di abbreviazione) del cd. termine di riflessione.

Un ultimo intervento di adattamento si è reso necessario sul co. 5 dell'art. 415-*bis*, relativo alle attività di indagine eventualmente svolte dal P.M. a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini, disposizione tuttora riferita alla scadenza del «termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione», e ora da riconnettersi invece alla scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari.

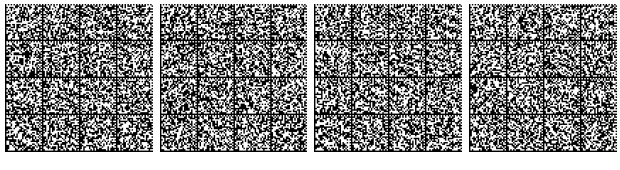
I più complessi e articolati interventi di modifica operati in attuazione dei criteri di cui alle **lettere f) e g)**, da un lato, e di cui alla **lettera h)**, dall'altro lato, si comprendono agevolmente ove si considerino, innanzitutto, gli ulteriori profili di differenziazione – per così dire – "sostanziale" delle situazioni che si verificano a seconda che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sia stato o meno notificato.

In quest'ultima evenienza, come accennato, esiste un preliminare problema di *discovery* dell'attività di indagine prim'ancora che di esercizio dell'azione penale, non potendo quest'ultima essere intrapresa nella forma della richiesta di rinvio a giudizio o della citazione diretta a giudizio in assenza dell'avviso e della conseguente ostensione degli atti (v., rispettivamente, artt. 416, co. 1, e 552, co. 2). Nel primo caso, invece, ad avviso di conclusione indagini già notificato, l'eventuale inerzia del pubblico ministero riguarda (ormai) solo ed esclusivamente le determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale o l'archiviazione, e non (più) la *discovery*. Può dirsi che, in questo caso, si è di fronte a un'inerzia solo decisionale.

Tanto premesso in linea generale, può ora più nello specifico notarsi che il **criterio di delega sub f)** si raccorda direttamente a quello precedente, facendo riferimento all'ipotesi di infruttuosa scadenza del termine di riflessione e rimettendo, in tal caso, al legislatore delegato il compito di «predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine»: meccanismi che, come s'è accennato, dovranno essere strutturati in modo da «ten[er] conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012».

La delega si articola, dunque, su due fronti contrapposti, il secondo dei quali funge da limite o comunque condiziona l'operatività dei meccanismi di *discovery*.

Ebbene, quanto a questi ultimi, va subito detto che l'intervento di novella mantiene l'ipotesi di avocazione per inerzia da parte del procuratore generale ex art. 412 cod. proc. pen., che viene peraltro realisticamente riconfigurata in termini di "discrezionalità". Ulteriori modifiche adattano la disposizione, nonché l'ancillare previsione di cui all'art. 127 disp. att., alla mutata fenomenologia dell'inerzia conseguente al nuovo regime introdotto (v. infra sub 2.6 per l'introduzione dell'art. 127-*bis* disp. att., finalizzato a coordinare le determinazioni del procuratore generale con i criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio di procura).



Viene altresì mantenuto e, anzi, ulteriormente valorizzato il ruolo del procuratore generale nell'apprezzamento dei fattori ostativi all'immediata *discovery*.

Si tratta, anche in questo caso, di un'evoluzione del meccanismo introdotto con il comma 3-*bis* dell'art. 407, che già affida a un decreto motivato del procuratore generale (da comunicarsi al procuratore della Repubblica) la proroga del termine di riflessione nei casi di cui all'art. 407, co. 2, lett. b).

Nell'attuare l'odierna delega, dal momento che *in parte qua* l'intervento di modifica era destinato a operare nell'ipotesi (fisiologica) di *discovery* conseguente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari prim'ancora che in quella (patologica) da rimediarsi con i «meccanismi procedurali» che saranno a breve esaminati, è parso necessario collocare le nuove disposizioni innanzitutto nell'ambito dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen. e, quindi, operare ad esse rinvio in sede di disciplina delle nuove misure.

Sono stati così introdotti i nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*, espressamente fatti salvi dalla clausola di riserva interpolata in apertura della disposizione.

La prima disposizione consente al P.M. di presentare al procuratore generale – ovviamente prima della scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 405, co. 2 – una «richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1», nelle seguenti circostanze:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

Il comma 5-*ter* prevede quindi che, nei venti giorni successivi al deposito della richiesta del pubblico ministero, il procuratore generale provveda con decreto motivato.

Al positivo riscontro dei presupposti del differimento, il pubblico ministero sarà autorizzato «*per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno*».

In caso contrario, il procuratore generale ordinerà al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di conclusione indagini entro un termine non superiore a venti giorni. In tale seconda ipotesi, copia del decreto sarà notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

Come anticipato, a tali disposizioni rinvia anche il nuovo art. 415-*ter* c.p.p. che, sotto la rubrica *Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari*, riconosce all'indagato e alla p.o. la facoltà di accedere agli

atti di indagine nel caso in cui il P.M. non rispetti il cd. termine di riflessione.

In particolare, al comma 1, la nuova disposizione stabilisce che, salvo il tempestivo ottenimento di un'autorizzazione al differimento secondo una procedura essenzialmente analoga a quella - sopra vista - di cui ai co. 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 415-*bis* (e preclusa laddove quest'ultima sia stata già esperita: v. comma 4), una volta scaduto il termine di riflessione senza aver esercitato l'azione penale, o aver richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate debba essere depositata in segreteria, con riconoscimento della facoltà di esaminarla e di estrarne copia alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa (purché quest'ultima, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini).

Viene altresì previsto che alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa sia fatto notificare apposito avviso di deposito, con cui dovranno essere edotti delle facoltà di cui sopra, nonché dell'ulteriore facoltà di rivolgersi al giudice di caso di «*stasi del procedimento*», introdotta al comma 3 e della quale a breve si dirà.

Dell'avviso di deposito in questione, inoltre, l'ultimo periodo del comma 1 impone la comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello, cui è stato affidato un meccanismo di controllo sull'effettività della *discovery* forzosa, delineato al comma 2.

Ove non riceva la suddetta comunicazione nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di riflessione (scadenza della quale apprenderà attraverso le comunicazioni settimanali effettuate dalle segreterie dei P.M. *ex* art. 127 disp. att.), il procuratore generale sarà infatti tenuto a intervenire o disponendo l'avocazione del procedimento *ex* art. 412, oppure ordinando al procuratore della Repubblica di provvedere al deposito e alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro e non oltre venti giorni.

In tale secondo caso, il decreto di rigetto del procuratore generale andrà notificato in copia alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini, in modo da facilitare il più tempestivo esercizio delle facoltà loro spettanti anche nel caso in cui il P.M. rimanga ancora inerte o, comunque, non dia tempestivamente corso all'ordine impartitogli dal procuratore generale.

Peraltro, ove quest'ultima evenienza si verifichi, e in particolare quando «dalla notifica dell'avviso indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 [sia] decorso un termine pari a un mese senza il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale» (termine pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2), in attuazione del criterio di delega sub g) è stata prevista una di quelle *finestre di giurisdizione* cui s'è sopra fatto cenno, e cioè il diritto della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa (si noti: anche quando non abbia dichiarato di voler essere informata sugli esiti delle indagini) «[di] chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere».

Anche in tal caso, per le medesime ragioni in precedenza viste a proposito dei meccanismi di differimento della *discovery*, la disciplina del rimedio di sblocco della stasi è stata collocata - in attuazione del parallelo **criterio di delega sub h)** - nell'art. 415-*bis*, ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, i quali nell'art. 415-*ter* formano quindi oggetto di richiamo (il comma 5-*quater* limitatamente al secondo, al terzo e al quarto periodo: v. comma 3).

La prima di dette disposizioni, riferita in quella sede senz'altro alla scadenza del termine

di riflessione (e, in particolare, com'è ovvio, dai commi 4 e 5 dell'art. 415-*bis*), stabilisce:

- che sull'istanza formulata dalla persona sottoposta alle indagini o alla p.o. il giudice provveda, nei venti giorni successivi, con decreto motivato;
- che, in caso di accoglimento, il giudice ordini al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni;
- che, infine, copia del decreto sia comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.

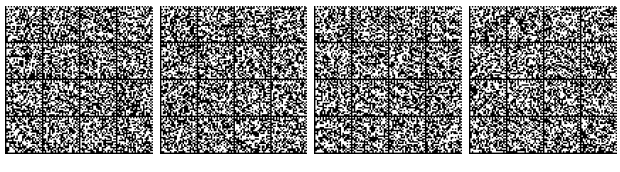
La successiva disposizione di cui al comma 5-*quinquies* prevede, inoltre, che il pubblico ministero debba trasmettere al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso dal primo ai sensi del comma 5-*quater*.

Come detto, tali disposizioni valgono, *mutatis mutandis*, nel caso in cui il pubblico ministero abbia lasciato decorrere infruttuosamente un mese (tre mesi, nei casi previsti dall'art. 407, co. 2) dalla notifica dell'avviso di deposito di cui all'articolo 415-*bis*, comma 1, o dal decreto emesso procuratore generale della Repubblica ai sensi del comma 2 della medesima norma. In tali evenienze, infatti, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa (anche qui pur se non abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini) è riconosciuto il diritto di richiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale e, come detto, si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-*quater* nonché il comma 5-*quinquies* dell'articolo 415-*bis*. Allorquando, a seguito dell'ordine emesso dal giudice, il pubblico ministero abbia notificato l'avviso di conclusione indagini, si prevede che «*i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, [siano] ridotti di due terzi*»: ciò, naturalmente, in quanto nelle circostanze considerate non è parso ragionevole riconoscere al pubblico ministero la possibilità di fruire dell'intero termine di riflessione.

Merita infine menzione la disposizione di cui all'art. 415-*bis*, comma 5-*sexies*, che – a completamento del meccanismo di *discovery* forzosa di cui criterio di delega sub f) – stabilisce che, nel caso di infruttuoso decorso del periodo di riflessione post 415-*bis*, alla persona offesa che non abbia già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (e che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini), sia notificato l'avviso di deposito previsto dall'art. 415-*ter*, co. 1, e che operino in suo favore le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-*ter*.

5. Il controllo giurisdizionale sulla legittimità della perquisizione - art. 1, co. 24.

Art. 1, comma 24, della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro*».



Art. 252-*bis* c.p.p. - Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero.
1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.
2. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.
3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.

V. art. 12, co. 1, dello schema di decreto

Art. 352 c.p.p. – Perquisizioni.
(Omissis)
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. ~~Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione~~ **Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.**
4-*bis*. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-*bis*, comma 3.

V. art. 17, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Come ricordato nella *Relazione* della Commissione Lattanzi, il criterio di delega in questione è volto «a colmare un vuoto di tutela dell'ordinamento processuale penale italiano messo in luce dalla Corte di Strasburgo (Corte edu, sez. I, 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia), la quale ha ritenuto l'Italia responsabile per aver violato l'art. 8, par. 2 CEDU, in una fattispecie in cui il ricorrente si era lamentato di non aver potuto beneficiare di alcun controllo giurisdizionale preventivo o a posteriori nei confronti di una perquisizione disposta in indagini a seguito della quale non era stato sequestrato alcun bene».

La previsione di uno specifico rimedio è stata circoscritta alla sola ipotesi interessata dalla pronuncia della Corte di Strasburgo, posto che, nei casi nei quali alla perquisizione segua un sequestro, è già disponibile il ricorso per riesame.

In fase attuativa s'è ritenuto che, per quanto il criterio di delega faccia espressamente riferimento al solo caso di perquisizione disposta sulla base di un «decreto», il rimedio dovesse essere riconosciuto anche per le perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 352 c.p.p., seppur nella sola ipotesi in cui sia intervenuta convalida da parte del P.M.

Nell'ipotesi opposta, per la quale la previsione del rimedio sarebbe apparsa evidentemente ultronea, è parso comunque opportuno chiarire che il P.M. debba comunque assumere un provvedimento motivato anche nel caso di ritenuta insussistenza dei presupposti della perquisizione: ciò, essenzialmente, in ragione del tenore testuale del comma 4 della disposizione citata («[i]l pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore, successive convalida la perquisizione«), talora interpretato nel senso che la verifica dell'autorità giudiziaria non sarebbe dovuta nel caso in cui detti presupposti non

ricorrano.

Al criterio di delega è stata quindi data attuazione intervenendo con tre distinte disposizioni modificative.

1. Il rimedio avverso il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero è stato inserito in un nuovo articolo 252-*bis*, collocato in chiusura del capo II del Titolo III del Libro II del codice e intitolato Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero.

La clausola di riserva che apre la disposizione circoscrive l'operatività del rimedio ai soli casi in cui alla perquisizione non sia conseguito un sequestro.

Conformemente al criterio di delega, i soggetti legittimati alla proposizione del rimedio sono stati individuati nella persona sottoposta a indagini e in quella nei cui confronti la perquisizione sia stata disposta o eseguita.

Al riguardo, va notato che, in considerazione della natura impugnatoria del rimedio, ad esso potrà fare ricorso la persona sottoposta a indagini, che non sia stata al contempo destinataria diretta della perquisizione (o delle relative attività esecutive), solo allorquando sussista un suo concreto interesse a far valere l'illegittimità della perquisizione. Tuttavia, trattandosi di un requisito di natura generale (art. 568, co. 4, c.p.p.), è parso superfluo farne espressa menzione nel testo della norma.

Quanto ai motivi per i quali l'opposizione può essere proposta, pur rilevandosi che essi non risultano esplicitamente indicati in alcuna delle norme del codice che al rimedio in questione fanno riferimento (oltre all'art. 263, co. 5, si vedano gli artt. 233, co. 1-*bis*, 366, co. 2, 408, co. 3, 461, co. 1, 667, co. 4, 678, co. 1-ter, c.p.p.), è parso comunque opportuno precisare che – coerentemente con la ratio della sua introduzione – i vizi deducibili sono esclusivamente quelli che attengono ai presupposti sostanziali previsti dalla legge per l'effettuazione della perquisizione, solo in assenza dei quali l'ingerenza nelle libertà del singolo può definirsi "arbitraria".

A tal fine, al comma 3 della nuova norma s'è previsto che il giudice debba «accoglie[re] l'opposizione quando accert[i] che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge».

In proposito, giova unicamente aggiungere come la soluzione appena indicata, calibrata in modo da soddisfare pienamente l'interesse dell'opponente all'accertamento dell'illegittimità della perquisizione subìta, senza tuttavia sfociare nell'invalidazione processuale del decreto oggetto di opposizione (e/o delle relative risultanze), è parsa altresì funzionale alla conferma dell'incontroverso orientamento giurisprudenziale secondo cui «l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad iniziativa della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato [...], o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen.; né effetti invalidanti sulla utilizzabilità del medesimo atto in funzione probatoria» (così, in tempi recenti, Sez. 1, n. 38605 del 15/07/2021, Cataldo, in motivazione, ove si richiamano: Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643-01; Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996-01; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, M'Nasri, Rv. 248685-01; Sez. 2, n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114-01; Sez. 1, n. 18438 del 28/04/2006, Proietti, Rv. 234672-01; Sez. 2, n. 26685 del 14/05/2003, Noto, Rv. 225176-

01; Sez. 5, n. 1276 del 17/12/2002, dep. 2003, Vetrugno, Rv. 223437-01; Sez. 1, n. 41449 del 02/10/2001, Mini, Rv. 220082-01).

Premesso infatti che, come ripetutamente rilevato dalla Corte costituzionale, la disciplina in questione costituisce frutto «di scelte di "politica processuale" che soltanto il legislatore è abilitato, nei limiti della ragionevolezza, ad esercitare» (sentenze n. 252 del 2020 e n. 219 del 2019), nel caso di specie appare del tutto evidente che il criterio di delega in attuazione non solo non consenta, ma addirittura espressamente precluda qualsiasi intervento volto a modificarne l'attuale configurazione.

Con il comma 2 della norma, infine, l'esperibilità del rimedio è stata subordinata al rispetto di un termine di dieci giorni, mutuato dalle disposizioni in tema di riesame reale (art. 324), cui si è fatto riferimento anche per il *dies a quo* di decorrenza, che è stato individuato nel momento dell'esecuzione del provvedimento, ovvero nella diversa e successiva data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.

Per i residui profili procedurali è stata testualmente riprodotta la formula impiegata nell'articolo 263, co. 5, del codice («possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127»), espressamente richiamato – come visto – nella Relazione della Commissione Lattanzi.

2. Gli ulteriori due interventi di modifica hanno interessato, come anticipato, l'articolo 352 c.p.p., dedicato alle perquisizioni eseguite "di iniziativa" eseguite dalla PG.

Al comma 4, per le ragioni viste, è stato sostituito l'inciso finale, prevedendo che il pubblico ministero debba comunque provvedere sulla convalida con un decreto motivato.

L'opposizione al decreto di convalida della perquisizione eseguita di iniziativa dalla PG è stata modellata sulla falsariga della disciplina già illustrata e inserita al nuovo comma 4-*bis*.

SEZIONE II - UDIENZA PRELIMINARE

1. I nuovi termini per la costituzione di parte civile - art. 1, co. 9, lett. o).

Art. 1, comma 9, lett. o) della legge delega: *«prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale; prevedere che, salva contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura alle liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del predetto codice, conferisca al difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile».*

Art. 78 c.p.p. - Formalità della costituzione di parte civile
(*Omissis*)
1-*bis*. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e

depositare l'atto di costituzione.
(*Omissis*)

V. art. 5, co. 1, lett. b), n. 2 dello schema di decreto

Art. 79 c.p.p. – Termine per la costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare ~~e, successivamente~~**, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare,** fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 **o dall'articolo 554-*bis*, comma 2**.
2. ~~Il termine previsto dal comma 1 è stabilito~~ **I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti** a pena di decadenza.
3. ~~Se la costituzione~~ **Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa** avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

V. art. 5, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Già nella *Relazione* della Commissione Lattanzi si osservava che «*nei procedimenti con udienza preliminare, questa rappresenterà il termine ultimo per la costituzione di parte civile dei legittimati, in modo da consentire a tutte le parti un più effettivo esercizio del diritto alla prova*».

Come emerge chiaramente dalla Relazione, la prima parte della norma della legge delega è quindi finalizzata ad introdurre uno sbarramento temporale alla costituzione di parte civile nei procedimenti con udienza preliminare. Per questo la relativa disciplina è stata inserita nell'art. 79, di cui sono stati modificati i commi 1 e 2 (peraltro, l'interpolazione nella prima disposizione del riferimento all'art. 554-*bis*, così come l'ulteriore modifica del co. 3, rispondono a esigenze di coordinamento con la cd. Udienza-filtro: v., sul punto, cap. VI, par. 2).

La seconda parte della norma di delega è finalizzata, invece, a facilitare la costituzione di parte civile, concentrando sul difensore munito di procura il potere di gestire attraverso altre persone la fase di sottoscrivere l'atto relativo. Il legislatore delegante ha previsto, in particolare, che la procura rilasciata ai sensi dell'articolo 122 c.p.p. – la quale legittima all'esercizio del diritto sostanziale di reclamare le restituzioni e il risarcimento del danno generati dal reato – conferisce al difensore, che sia anche munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p. (e sia, quindi, legittimato a stare in giudizio), la facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione della parte civile, salva la diversa volontà della parte.

La nuova previsione è stata inserita nell'art. 78 c.p.p., che disciplina le forme della costituzione di parte civile.

Si è, comunque, rilevato che la delega sembra dar vita ad una situazione complessa e particolare.

L'ulteriore persona «coinvolta» nella procedura riceve solo il «potere» di sottoscrivere in luogo del difensore-procuratore, senza che per questo cambi l'identificazione del procuratore, e men che meno quella della parte costituita.

In proposito, si è ritenuto che, anche se la norma si esprime in termini più generali, consentendo di attribuire «ad altri» il potere di sottoscrizione dell'atto, l'unica persona legittimata a stare in udienza in luogo del difensore, e, quindi, a sottoscrivere e depositare

l'atto, sia il suo sostituto ex art. 102 c.p.p. In questo senso è stato precisato, quindi, il generico riferimento contenuto nella delega.

La possibilità di affidare il compito concorrente della costituzione in udienza al proprio sostituto è negata, allo stato della legislazione, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 12213 del 2018).

La delega vale dunque ad introdurre un criterio diverso: conferendo al difensore, che rivesta anche la qualifica di procuratore sostanziale, la possibilità di trasferire ad altri il diritto di sottoscrivere l'atto di costituzione, si consente in pratica al professionista di valersi del sostituto anche per il deposito del medesimo atto, così risolvendo le questioni che attualmente si pongono nei casi in cui il procuratore non possa presenziare personalmente all'udienza.

2. I rimedi ai vizi dell'imputazione - art. 1, co. 9, lett. n).

Art. 1, comma 9, lett. n) della legge delega: «*prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero*».

Art. 421 c.p.p. - Discussione

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ~~il giudice dichiara aperta la discussione~~**, se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lett. b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.**

1-*bis*. L'imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

2. Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.

4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

V. art. 23, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

Art. 423 c.p.p. - Modificazione dell'imputazione
1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione ~~e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione~~.
1-*bis*. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.
1-*ter*. Nei casi di modifica dell'imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 421, comma 1-*bis*.
(Omissis)

V. art. 23, co. 1, lett. i) dello schema di decreto

Art. 429 c.p.p. - Decreto che dispone il giudizio
(Omissis)
~~2-*bis*. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458.~~
(Omissis)

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Il criterio di delega di cui alla *lettera n)* distingue due ipotesi: la prima si riferisce ad una imputazione "generica", formulata cioè in violazione dell'art. 417, lett. b), che richiede che l'imputazione contenga l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; la seconda attiene ad una imputazione che, anche solo in parte, non corrisponde alle risultanze degli atti di indagine, tanto in rapporto alla descrizione del fatto che con riferimento alle norme di legge ritenute applicabili.

Nel caso di imputazione generica, il giudice è tenuto a sollecitare un "intervento integrativo" da parte del pubblico ministero e, laddove l'intervento stesso non sia operato, o non sia adeguato, a dichiarare anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 180 c.p.p.

La nuova previsione sanzionatoria non è stata inserita nella norma che prevede altre ipotesi di nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.), perché la rilevazione del vizio è condizionata alla mancata integrazione del capo d'accusa da parte del pubblico ministero o all'omesso recepimento dell'indicazione giudiziale, e dunque al verificarsi di una condizione negativa che integra il vizio originario dell'atto e si manifesta solo con l'apertura dell'udienza.

Per questo motivo, seguendo l'ideale sviluppo cronologico dell'udienza preliminare, la relativa disciplina è stata inserita nell'art. 421, immediatamente dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura della discussione. In questa fase, infatti, il giudice può rilevare la violazione, di carattere formale, ed esercitare i poteri conferitigli dalla legge delega.

Ove il pubblico ministero ottemperi correttamente all'invito del giudice alla riformulazione, l'imputazione modificata sarà inserita nel verbale di udienza e – come già attualmente previsto dall'art. 423, co. 1 – contestata all'imputato, se presente in aula di

persona o, comunque, mediante collegamento a distanza. Altrimenti, diversamente da quanto oggi avviene e in conseguenza delle modifiche apportate in tema di processo in assenza, il giudice dovrà sospendere il processo e disporre rinvio ad una nuova udienza, disponendo la notifica del verbale all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza (co. 1-*bis*).

Ove, invece, il pubblico ministero non ottemperi, non potendo utilmente darsi corso alla discussione in assenza di una imputazione espressa in forma «chiara e precisa» (art. 417, lett. b), il giudice dovrà dichiarare la nullità e disporre la restituzione degli atti.

A tale ultimo proposito, la modifica del secondo comma dell'art. 421 è stata operata in modo da introdurre la sequenza di celebrazione dell'udienza preliminare una volta esclusa la nullità dell'imputazione. La formulazione adottata, peraltro, consente di riferire il passaggio anche al caso in cui la nullità sia stata eccepita per ragioni diverse da quelle indicate nel nuovo primo comma, e in particolare per il vizio indicato al comma 1 dell'art. 416 (omissione dell'avviso di conclusione delle indagini o dell'interrogatorio tempestivamente chiesto dall'indagato): restituzione degli atti, nel caso in cui il giudice rilevi la sussistenza del vizio, prosecuzione dell'udienza nel caso concreto. Si ottiene quindi l'effetto di concentrare in apertura della sequenza ogni questione attinente alla validità dell'atto di esercizio dell'azione penale.

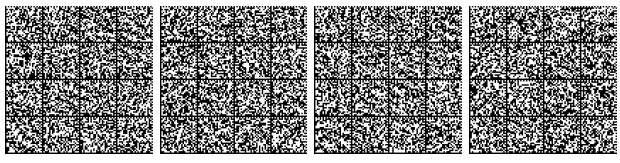
Quanto al secondo intervento richiesto dalla norma di delega, la disciplina relativa alla mancata corrispondenza tra le risultanze degli atti e l'imputazione è stata, invece, inserita nell'art. 423 c.p.p., dedicato alle modifiche della contestazione.

Al comma 1, è rimasto invariato l'autonomo potere del pubblico ministero di provvedere alla modifica dell'imputazione o alla contestazione di reato connesso ex art. 12, lett. b), c.p.p. Sono state invece trasferite al comma 1-*ter* le regole sulla contestazione della nuova imputazione, individuate attraverso un rinvio all'art. 417, co. 1-*bis*, già in precedenza esaminato. In tal modo, la diversa disciplina ora prevista per l'imputato non fisicamente presente in aula (né ad essa collegato a distanza) è stata estesa anche all'ipotesi in cui alla modifica dell'imputazione si pervenga a seguito dell'esercizio del potere sollecitatorio del giudice, previsto dal criterio di delega.

Ovviamente, nella prima fase, l'interlocuzione può essere rimessa al concreto svolgersi della dialettica processuale, mentre solo qualora il pubblico ministero non provveda a sanare la discrepanza segnalatagli, il giudice sarà tenuto a disporre la restituzione degli atti con un provvedimento a questo punto formale, motivato, in cui saranno i profili di non corrispondenza tra le risultanze degli atti e l'imputazione.

Quanto al contenuto del controllo rimesso in questo caso al giudice, la locuzione della delega intendeva coprire sia lo spazio relativo a carenze attinenti alla descrizione del fatto, comprese le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, sia la qualificazione giuridica, come reso esplicito dal riferimento a possibili incongruenze nell'indicazione degli "articoli di legge". Per questa ragione la norma articolata declina in termini più tecnicamente corretto il duplice spazio di intervento, facendo espressamente riferimento, accanto al controllo sui fatti, anche il controllo sulla «definizione giuridica».

Ambedue gli interventi rispondono all'esigenza di celere definizione dei procedimenti,



in quanto la completezza dell'imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di più realizzata (salvo contrasti) senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, per un verso, consente il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso, facilita l'accesso ai riti alternativi, soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate. La soluzione adottata, oltre a impedire il verificarsi dell'evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso.

Il tutto senza contare che proprio il tema dei rapporti tra giudice e pubblico ministero rispetto all'imputazione intesa in senso lato ha provocato numerose complicazioni, con soluzioni giurisprudenziali controverse e non soddisfacenti, da ritenersi superate dalla nuova norma.

I nuovi poteri attribuiti al giudice dell'udienza preliminare in ordine al controllo sulla corretta descrizione del fatto e sulla sua rispondenza alle risultanze delle indagini preliminari rendono superflua la previsione dell'art. 429, comma 2-*bis*, che disciplina una situazione non più suscettibile di verificarsi (la norma, infatti, recita: «Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 485»). L'abrogazione in parola consentirà, oltre tutto, di concentrare la celebrazione del rito abbreviato per tutti i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare innanzi al GUP, poiché l'imputazione dovrà essere in ogni caso modificata in udienza preliminare dal pubblico ministero e non potrà essere disposta autonomamente dal giudice in sede di decreto di rinvio a giudizio.

3. La nuova regola di giudizio per l'udienza preliminare - art. 1, co. 9, lett. a).

Art. 1, comma 9, lett. *m)*, della legge delega: «*modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna*».

Art. 425 c.p.p. - Sentenza di non luogo a procedere.
(*Omissis*)
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti ~~risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio~~ **non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.**

V. art. 23, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

Al fine di attuare il criterio di delega di cui alla *lettera m)* si è ritenuto necessario sostituire la nuova regola di giudizio sia alla più generale categoria della "inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio", sia alle figure specifiche della "insufficienza" e della "contraddittorietà" degli elementi raccolti. Ciò in quanto l'eventuale sopravvivenza di queste ultime, oltre a poter ingenerare dubbi di conformità con il criterio di delega, avrebbe creato un non giustificabile disallineamento rispetto alla regola di giudizio in tema di archiviazione.

CAPITOLO III - PROCESSO IN ASSENZA

1. Assenza: presupposti - art. 1, comma 7, lett. a) - d) e h).

Art. 1, comma 7, lett. a) - d) della legge delega: «*a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;*
b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;
c) prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole
d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) che legittimano la prosecuzione del procedimento in assenza dell'imputato».

Art. 1, comma 7, lett. h) della legge delega: «*h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare,*»;

Art. 420 c.p.p. - Costituzione delle parti
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
2-*bis*. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-*ter*, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-*bis*.

2-*ter*. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

V. art. 23, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 420-bis c.p.p. - Assenza dell'imputato

1.Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza:

a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;

b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-*ter*, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

2. **Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.**

3. **Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.**

4. **Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.**

5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-*quater*, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

6. **L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:**

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;

c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.

V. art. 23, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 420-ter c.p.p. - Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

~~3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.~~

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce ~~la citazione e~~ gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

V. art. 23, co. 1, lett. c) e 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 429 c.p.p. - Decreto che dispone il giudizio

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;

d-*bis*) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora **dell'udienza** ~~della comparizione~~ **per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento**~~, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia~~;

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).

~~2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458.~~

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.

~~4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.~~

Art. 133 disp. att. c.p.p. - Notificazione del decreto che dispone il giudizio.

~~1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'art. 429, comma 4, del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare.~~

(*Omissis*)

V. art. 23, co. 1, lett. n) e 98, co. 1, lett. a) e b) dello schema di decreto

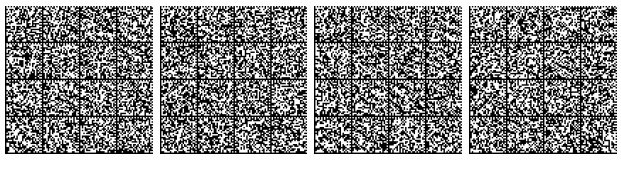
Art. 484 c.p.p. - Costituzione delle parti

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.

2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ~~degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies~~ **degli articoli 420, comma 2-*ter*, primo periodo, e 420-*ter*, nonché, nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-*bis*, 420-*quater*, 420-*quinquies* e 420-*sexies*.**

V. art. 30, co. 1, lett. c) dello schema di decreto



Art. 489 c.p.p. - ***Rimedi per*** ~~*Dichiarazioni del*~~*'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare*

1. ~~L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.~~ **Se vi è la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare.**

2. ~~Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.~~ **La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall'imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.**

2-*bis*. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-*bis*, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

V. art. 30, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 581 c.p.p. - Forma dell'impugnazione

[*Omissis*]

1-*quater*. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

V. art. 33, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 598-ter c.p.p. - Assenza dell'imputato in appello

1. In caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-*bis*.

2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non appellante non è presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-*bis*, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'articolo 420-quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 420-*quater*, nonché gli articoli 420-*quinquies* e 420-*sexies*.

3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

4. Nell'udienza di cui all'articolo 598-bis, la corte accerta la regolarità della notificazione e, quando nei confronti dell'imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-*bis*, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.

V. art. 34, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 344-bis c.p.p. - Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

(*Omissis*)

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 **o dell'articolo 598-ter, comma 2,** del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.
(*Omissis*)

V. art. 16, co. 1, dello schema di decreto

In attuazione della delega, la nuova formulazione della norma cardine che disciplina l'assenza (art. 420-bis) supera il sistema di presunzioni oggi vigente.

Peraltro, fondamentale resta la distinzione tra il momento della regolarità della notifica e quello relativo alle valutazioni relative alla procedibilità in assenza, perché se la notifica non è regolare, la verifica della costituzione delle parti non si può concludere, per cui la possibilità di procedere in assenza non può essere verificata e non possono, quindi, avere inizio le attività che potrebbero portare alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.

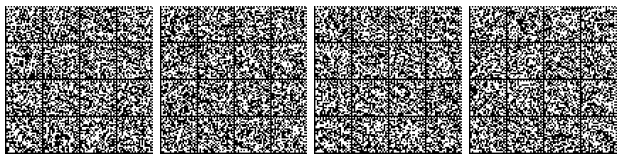
In questa logica, quindi, assolutamente interconnessa alla disciplina dell'assenza è quella dettata in materia di notificazioni, rispetto alla quale l'intervento di attuazione della delega 134/2021 si connotata per il tentativo di recuperare una conoscenza reale e certa e non solo formale degli atti introduttivi del giudizio.

Posto ciò, gli interventi effettuati sull'art. 420, per prima cosa, rispondono, dunque, allo scopo di rendere evidente la sequenza che si è indicata, introducendo il comma 2-bis, per il quale solo in caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non è impedito ("non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 420-ter"), si procede ai sensi dell'articolo 420-bis: ossia alla verifica della sua assenza.

Con il nuovo comma 2-ter dell'art. 420, invece, vengono ridefiniti, come imposto dalla delega, i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente, aggiungendo ai casi tradizionali dell'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, i casi, nuovi, dell'imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la scelta di un procedimento speciale.

Due situazioni, queste ultime, nelle quali non solo è certo che l'imputato ha avuto conoscenza del processo e della sua imputazione, ma risulta che ha addirittura deciso di avvalersi del diritto (riconosciutogli dalla legge in relazione alla scelta dei riti speciali) di partecipare con una istanza scritta o con un procuratore speciale.

A latere di questo intervento, come appunto imposto dalla delega, nell'art. 420-bis si è, invece, rimodulata l'intera disciplina dell'assenza, riformulata sulla base della indicazione chiave della lettera a) dell'art. 1 co. 7 l.134/2021, che valorizza, ai fini della possibilità di procedere senza la presenza dell'imputato, da un lato, l'effettiva conoscenza della pendenza del processo e non già del mero procedimento o della accusa: un parametro che sottende la consapevolezza dell'imputato della fissazione di un'udienza (nel caso in esame, preliminare,



ma come si vedrà, anche dibattimentale o d'appello).

A questo scopo, nel testo dell'art. 420-bis sono state distinte due situazioni idonee a dare certezza della conoscenza: quella in cui l'imputato è stato citato a comparire a mani proprie o con notifica avvenuta a mani di una persona espressamente delegata dall'imputato al ritiro dell'atto e quella in cui l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420 ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere. Le ultime due situazioni confinano addirittura con la presenza, in quanto è l'imputato a comunicare di voler rinunciare a comparire oppure che consente a che si proceda anche se sarebbe impedito e potrebbe, quindi, avvalersi dei diritti che gli riconosce l'art. 420-ter.

Accanto a queste situazioni, la nuova disciplina, in conformità alla delega e alla direttiva della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (che costituisce l'altro punto di riferimento decisivo nella predisposizione delle norme in esame), aggiunge quelle situazioni nelle quali, pur non essendovi stata una notifica a mani proprie o di persona espressamente delegata e pur non risultando espressa rinuncia a comparire, la conoscenza della pendenza del processo può comunque ritenersi effettivamente sussistente, perché accertata in base ad un complesso di elementi rimessi alla valutazione del giudice (comma 2).

In questo caso, per offrire al giudice un criterio di valutazione sono stati indicati alcuni elementi sintomatici, idonei a far desumere l'effettiva conoscenza della pendenza del processo: la formula utilizzata esalta le indicazioni della legge di delega che invitano il giudice a dare rilevo, oltre che alle modalità di notifica (potendo ad esempio valorizzarsi, a tal fine, l'esecuzione della notifica presso un domicilio dichiarato o eletto dall'imputato), a ogni altra circostanza del caso concreto, avvalorando la valutazione giudiziale caso per caso, in netta contrapposizione con il sistema di indici presuntivi attualmente previsti. L'indicazione nel testo di elementi valutativi è meramente esemplificativa, come dimostrato dalla locuzione per cui il giudice può tenere conto «di ogni altra circostanza rilevante».

Nel comma 3 sono, invece, collocati i casi di volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza processo. Situazione che include certamente la latitanza, per la quale la delega espressamente prevede che si proceda sempre in assenza e che è ritenuta, anche dalla citata direttiva (UE) 2016/343, caso tipico di sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento e in questa logica, come si vedrà, ridisciplinata, ma che può includere anche altri casi, che non è necessario tipizzare, rispetto ai quali si può affermare che la mancata conoscenza dipende da un comportamento volontario.

Laddove i predetti presupposti per procedere in assenza risultino non sussistere, prima di avviare la procedura prevista dell'art. 420-quater, il giudice dell'udienza preliminare deve disporre ulteriori ricerche finalizzate alla notificazione a mezzo della polizia giudiziaria dell'avviso di fissazione della medesima e del verbale d'udienza, dal quale risulta la data del rinvio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1 co. 7 lett. b l. 134/2021.

Una procedura che porterà o a rintracciare effettivamente l'imputato oppure ad acclarare una concreta impossibilità di rintracciarlo.

Peraltro, con disposizione generale è previsto che nello stesso modo il giudice deve sempre provvedere se si avvede, anche successivamente, di aver proceduto in assenza pur in difetto dei presupposti indicati nei primi tre commi dell'articolo in esame. Il giudice rileva il

difetto e, salvo che l'imputato sia comparso in udienza (nel qual caso è concesso all'imputato il rimedio restitutorio), procede a disporre la notifica a mezzo di p.g., per avviare eventualmente la procedura di cui all'art. 420 quater.

Questa previsione esprime il più generale indirizzo che informa tutta la materia in esame e che distingue sempre chiaramente tra casi in cui si è erroneamente proceduto in assenza, pur quando mancavano i presupposti normativi per farlo, e le ipotesi nelle quali, invece, in ragione dei dati a disposizione del giudice, la declaratoria di assenza ha pienamente rispettato i parametri di legge ed era quindi del tutto corretta, ma l'imputato offre successivamente una valida dimostrazione che in realtà egli non aveva una conoscenza effettiva oppure non aveva potuto intervenire tempestivamente senza sua colpa.

Secondo uno schema che emerge anche dall'art. 604 c.p.p. vigente, il quale distingue tra i casi in cui non si sarebbe potuto procedere in assenza, rispetto ai quali prevede che la sentenza sia dichiarata nulla e quelli in cui, invece, l'imputato prova che l'assenza era dovuta ad una sua incolpevole mancata conoscenza del processo, rispetto ai quali parimenti prevede che la sentenza sia annullata, ma, appunto, previa prova di una incolpevole mancata conoscenza del processo.

In questa logica, quindi, secondo un modulo che si ripeterà in tutto il corso del processo, e che rappresenta la spina dorsale portante del sistema dei rimedi, se, prima della decisione, l'imputato compare il giudice revoca sempre, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza, ma restituisce l'imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto o in ragione del fatto che la dichiarazione di assenza era errata (ogni qual volta risulti, quindi, che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte) oppure solo in presenza di precisi presupposti che è onere dell'imputato dimostrare. Infatti, proprio perché l'assenza risulta ben dichiarata, l'imputato assente che compare è rimesso nei termini solo se dimostra che si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa.

Parimenti, ma nei soli casi di assenza previsti dall'art. 420 bis, commi 2 e 3 (ossia quando l'assenza è stata correttamente ritenuta provata dal giudice) l'imputato è rimesso nei termini se prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

Posto ciò, gli interventi sull'art. 420-ter sono, invece, diretti ad uniformare la disciplina per il caso di assenza alla prima udienza o alle successive, sull'assunto che l'impedimento viene in considerazione solo dopo che si è verificata la regolarità della notifica. In conseguenza di ciò, si è escluso che ove l'impedimento sussista in sede di prima udienza debba essere sempre disposta una nuova notificazione dell'avviso di cui all'articolo 419, comma 1, (già utilmente e correttamente notificato), mentre quel che deve essere certamente effettuato è dare un formale avviso all'imputato della nuova udienza, attesa la sua legittima assenza.

Connessa agli interventi in esame è la modifica che si è apportata all'art. 429 con la soppressione del comma 4 e, quindi, l'eliminazione di ogni necessità di notificare il decreto,



prima prevista per l'imputato "contumace" e per l'imputato e la persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento e, dunque, anche la soppressione del comma 1 dell'art. 133 disp. att. c.p.p.

In realtà, l'opzione è imposta dalla delega, la quale al punto d) prevede che il giudice verifica la rinuncia a comparire dell'imputato o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure della sussistenza delle altre condizioni che consentono di procedere in assenza "all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio".

Di conseguenza, quel che accade attualmente, per cui vi è una verifica dell'assenza sia in udienza preliminare che alla successiva prima udienza fissata per il giudizio deve essere escluso.

Questa scelta, d'altro canto, muove dall'assunto che il momento in cui si incardina il rapporto processuale con l'imputato e si valuta, quindi, la sua piena consapevolezza di essere sottoposto ad un processo è, nei riti con udienza preliminare, proprio l'udienza preliminare. E' rispetto a quel momento, infatti, che, in modo connesso, si pretende un livello qualitativo più elevato della notifica dell'atto introduttivo ed è in quella sede che si debbono compiere le accurate verifiche di cui si è detto circa la effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, per cui è del tutto logico che a quel momento si colleghi la posizione processuale dell'imputato, senza alcuna necessità di rinnovarne la verifica in una fase successiva che ne è la mera prosecuzione, già fisiologicamente prevista come tale dal processo e, quindi, già conosciuta anche dall'imputato.

In ragione di ciò, la verifica dell'assenza in sede di dibattimento (salva sempre la verifica dell'esistenza di impedimenti) è compiuta solo nei casi in cui manca l'udienza preliminare. Nel qual caso soltanto trovano applicazioni le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

Qualora, invece, l'udienza preliminare si sia svolta in sede dibattimentale troveranno applicazione solo le norme che riguardano il legittimo impedimento o l'allontanamento dell'imputato dall'udienza.

In relazione alla fase dibattimentale, invece, secondo la logica sopra indicata, di sviluppo dei rimedi secondo l'intera ossatura portante del processo, si è superato il disposto dell'art. 489 vigente, il quale, in via principale, riconosceva all'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare la sola facoltà di "chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494" (con previsione del tutto inutile, visto che quella facoltà non incontra mai limiti) e, in aggiunta, prevedeva il solo diritto di formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444, ove l'imputato avesse provato che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare era riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4. Con soluzione, anche quest'ultima, anomala, visto che lo stesso art. 420-bis, comma 4, vigente, con riferimento al giudizio di primo grado, riconosce, in realtà all'imputato il diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493 e la rinnovazione di prove già assunte, se fornisce la prova che l'assenza era dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo o che vi era una impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento era pervenuta con ritardo senza sua colpa.

Per mettere ordine in questa situazione si è, quindi, previsto, per prima cosa, che se l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare. Soluzione derogata nel caso in cui la nullità non sia eccepita dall'imputato presente (nel qual caso, però, all'imputato - per incentivarlo a quella scelta- è data sempre la facoltà di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto) e nel caso in cui l'imputato fosse nelle condizioni di comparire in udienza preliminare.

Per quest'ultimo profilo, infatti, si ritiene che anche l'errata dichiarazione di assenza non dà diritto ad una retrocessione del procedimento se l'imputato era nelle condizioni di comparire in udienza preliminare e, quindi, di far valere già in quel momento il vizio e di esercitare tutte le facoltà che ora chiede di esercitare con azzeramento del procedimento.

Accanto al rimedio per il caso in cui l'assenza fosse stata mal dichiarata, si aggiunge sempre il rimedio ulteriore per i due casi già visti, in cui invece risulta che, malgrado la valutazione del giudice fosse in quel momento corretta, in realtà mancava una effettiva conoscenza della pendenza del processo oppure l'imputato non ha potuto addurre in tempo un impedimento. In questi casi, però, per prima cosa, resta ferma la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, proprio in ragione del fatto che si è correttamente proceduto in assenza.

E l'imputato, secondo il modello già visto, è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se (in qualsiasi caso di assenza) dimostra che si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; oppure

b) se (nei casi di assenza provata o colpevole dei commi 2 e 3 dell'art. 420-bis) dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

In ambedue i casi, il rimedio non è riconosciuto se l'imputato era nelle condizioni di comparire (o far valere l'impedimento) in udienza preliminare e, quindi, di esercitare tutte le facoltà che ora chiede di esercitare con azzeramento del procedimento e non lo ha fatto per sua colpa.

Per quanto riguarda la disciplina dell'assenza in appello, si è distinto il caso dell'imputato assente appellante e quello dell'imputato non appellante, in ragione del fatto che per l'appellante assente in primo grado la delega ha imposto l'onere di depositare procura speciale e elezione di domicilio successivi alla sentenza, in tal modo dando certezza circa la conoscenza del processo e della sentenza.

Per questo motivo, rispetto all'imputato assente in primo grado e appellante non presente alle udienze che si svolgono in presenza (di cui agli articoli 599 e 602), in caso di regolarità delle notificazioni (che devono sempre avvenire con le forme garantite), si procede in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-bis, proprio perché, come detto, si può ritenere certa la sua conoscenza del processo e della sentenza da lui impugnata.

Invece, per l'imputato non appellante, non presente in primo grado, se si tratta di udienze d'appello che si svolgono in presenza (di cui agli articoli 599 e 602), ferma sempre la verifica della regolarità delle notificazioni, la corte procede solo se sussistono le condizioni previste dall'articolo 420-bis, commi 1 2 e 3, per procedere in assenza, altrimenti dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione.

Non è, infatti, applicabile la disciplina di cui all'articolo 420-quater, (nonché gli articoli 420-quinquies e 420-sexies), perché in questo caso c'è una sentenza di primo grado, che sarebbe revocata ove intervenisse una sentenza di non luogo a procedere.

Una specifica disciplina è stata dettata anche per le udienze che non si svolgono con la presenza delle parti (legittimate dalla direttiva in materia di assenza, che le contempla). Al riguardo si è stabilito che, anche in quel caso, la corte accerti la regolarità della notificazione e verifichi, nei confronti dell'imputato non appellante, la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 420-bis commi 1, 2 e 3 per procedere in assenza, disponendo altrimenti le sue ricerche: anche a fronte di udienze "non partecipate", infatti, sussiste la necessità di garantire l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato non appellante.

2. Sentenza di non luogo a precedere per assenza "impediente" - art. 1, comma 7, lett. e).

Art. 1, comma 7, lett. e) della delega: «*e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;* »

Art. 420-quater c.p.p. - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

2. La sentenza contiene:
a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;
e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;
f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data e la sottoscrizione del giudice.
3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.
4. La sentenza contiene altresì:
a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:
1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;
c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;
d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-*ter*, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.
5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.
7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

V. art. 20, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

Art. 159 c.p. - Sospensione del corso della prescrizione.
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
[*Omissis*]
3-bis) ~~sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale~~ **pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;**
[*Omissis*]
Quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.»

V. art. 1, co. 1, lett. i) dello schema di decreto

Art. 132 ter disp. att. – Fissazione dell'udienza per la riapertura del processo

1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2, del codice.

V. art. 41, co. 1, lett. p) dello schema di decreto

Art. 143-bis disp. att. - Adempimenti in caso sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

1. ~~Quando il giudice dispone la trasmissione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi~~ **Quando il giudice emette la sentenza di cui all'articolo 420-*quater* del codice, ne dispone la trasmissione** alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 420-quinquies c.p.p. - Atti urgenti

1. Finché le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater sono in corso, il giudice che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all'articolo 401. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater resta compente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-quater.

V. art. 23, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

Art. 420-sexies c.p.p. - Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo

1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell'udienza, individuata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

2. La polizia giudiziaria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'articolo 161 e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell'articolo 97, comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata è avvisata che al difensore sarà notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma 1. Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale.

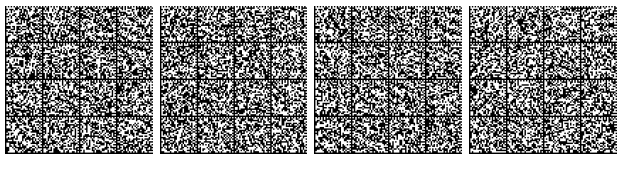
3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.

4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b). L'avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.

5. Nell'udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l'applicazione degli articoli 420 e 420-ter, si procede sempre ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 1, lettera a).

6. Quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore dell'imputato e alle altre parti, nonché comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All'udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli 420, 420-*bis* e 420-*ter*.

V. art. 23, co. 1, lett. f) dello schema di decreto



Muovendo dalla previsione della legge di delega, che ha stabilito la definizione con sentenza di non doversi procedere dei giudizi nei quali non siano soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, il principale nodo problematico è stato rappresentato dalle caratteristiche da attribuire a tale sentenza, dalla disciplina delle sue conseguenze e dalle modalità di riapertura del processo.

La pronuncia di cui all'art. 420-quater definisce il procedimento, sicché il destinatario della medesima non è più imputato e il fascicolo va specificamente archiviato per un più agevole recupero (a tal fine si è modificato l'art. 143 bis disp. att., v. infra). Con la pronuncia della sentenza si apre un periodo di ricerca del prosciolto, che è stato determinato, sulla base della legge delega, nella misura del doppio dei termini stabiliti dall'art. 157 c.p. ai fini della prescrizione. Si tratta, invero, di un periodo di tempo che può essere anche molto lungo, durante il quale sono previste ricerche del prosciolto, ai fini della revoca della sentenza di non doversi procedere e della riapertura del processo. Tuttavia, la delega prevede che mentre le ricerche sono in corso, il giudice che ha pronunciato la sentenza debba assumere, a richiesta di parte, eventuali prove non rinviabili. A tal fine si è previsto di fare rinvio alla disciplina 'operativa' dell'incidente probatorio. Decorso tale periodo, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata, ponendo fine alle ricerche che, altrimenti, sarebbero infinite. Per questo motivo, si prevede che la sentenza debba dare indicazione della data di prescrizione di ciascun reato, per l'effetto previsto dal comma 2.

Per questa ragione si è effettuato un connesso intervento sulle norme sostanziali in materia di prescrizione, per chiarire che per il tempo necessario alle ricerche, e in ogni caso con il limite massimo del doppio dei termini previsti dall'art. 157 c.p., la prescrizione resta sospesa.

La legge delega prevede che il destinatario della sentenza di non doversi procedere sia avvisato che il provvedimento sarà revocato e il processo sarà riaperto. Ai fini della più efficace trasposizione di tale previsione, si è, quindi, previsto che la sentenza di non doversi procedere contenga l'espresso avviso della riapertura del processo.

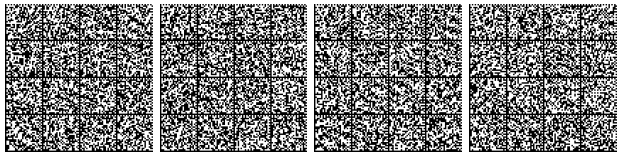
Per evitare il rischio che una volta rintracciato l'imputato e notificatagli la sentenza, la successiva ripresa del procedimento possa incappare in problematiche analoghe a quelle che hanno impedito di procedere, si è previsto che nella sentenza sia anche già dato avviso all'imputato della data in cui si terrà l'udienza per la riapertura.

Il destinatario, grazie alla notifica della sentenza, conosce, quindi, l'imputazione a suo carico, è informato dalla pendenza del processo, è informato che il procedimento riprenderà il suo corso ed è già messo nelle condizioni di sapere la data in cui il procedimento riprenderà.

Per questo aspetto si è previsto che nella sentenza sia specificato che l'udienza per la prosecuzione del processo è da intendere sempre fissata:

a) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se l'imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno;

b) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se l'imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno.



Con indicazione anche del luogo in cui l'udienza si terrà.

Informazioni che saranno ulteriormente dettagliate dalla polizia giudiziaria allorché avrà rintracciato l'imputato e gli avrà notificato la sentenza, perché in quel momento sarà tenuta a dare avviso della data effettiva dell'udienza, individuata nei termini di cui sopra.

Da ciò la conseguente norma di attuazione che onera i dirigenti degli uffici giudicanti di adottare provvedimenti organizzativi che assicurino la celebrazione di udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater (nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2), il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno.

In ragione della circostanza che la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere è del tutto *sui generis*, in quanto destinata nella sua fisiologia ad essere revocata, tanto che nella stessa sentenza sono disposte le ricerche che dovranno condurre alla sua revoca, è divenuto necessario disciplinare gli effetti della sentenza sui provvedimenti cautelari, reali e personali, nonché su quei provvedimenti che sono adottati proprio in considerazione di una loro strumentalità all'accertamento in corso (come i sequestri probatori). Tutti provvedimenti che, altrimenti, perderebbero efficacia in presenza di una sentenza di non luogo a procedere. Peraltro, rispetto all'ipotesi più grave (quella in cui sia stata emessa ordinanza di custodia cautelare e non ricorrano i presupposti per la dichiarazione di latitanza) è la stessa delega a richiedere che siano previste opportune deroghe alla disciplina della sentenza di non luogo a procedere.

In ragione di ciò, con la previsione di cui all'art. 420-quater, comma 7, si è stabilito che in deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere non perdano efficacia, se non quando la sentenza non è più revocabile e parimenti che non perdano efficacia i provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo, anch'essi fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

In modo connesso si è dovuto disciplinare con un'apposita modalità la ripresa dell'udienza, almeno per il caso in cui ad essere rintracciato sia un soggetto ricercato (anche) per l'applicazione di una misura custodiale.

3. Incremento dei rimedi - art. 1, comma 7, lett. g)

Art. 1, comma 7, lett. g) della legge delega: «*g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;*»;

Art. 175 c.p.p. - Restituzione nel termine
[*Omissis*]

2.1. L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-*bis*, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

2-bis. La richiesta indicata **ai commi** 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

[Omissis]

8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa ai sensi del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all'articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

V. art. 11, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 603 c.p.p. - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

[*Omissis*]

3-*ter*. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 604, commi 5-*ter* e 5-*quater*. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-*bis*, comma 3, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell'articolo 190-*bis*.

[*Omissis*]

V. art. 34, co. 1, lett. i) dello schema di decreto

Art. 604 c.p.p. - Questioni di nullità

[*Omissis*]

5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che **la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3** ~~si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420 quater,~~ il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone **la trasmissione** ~~il rinvio~~ degli atti **al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità**. ~~Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.~~ **La nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.**

5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-*bis*, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte.

V. art. 34, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

Art. 623 c.p.p. - Annullamento con rinvio

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:

a) se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 ~~e 5-bis~~, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.
[Omissis]

V. art. 35, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 629-bis c.p.p. - Rescissione del giudicato
1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-*bis*, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-*bis*, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640.

V. art. 37, co. 1, dello schema di decreto

Il sistema dei rimedi, come da delega, è stato interamente rimodulato e arricchito.

In primo luogo, si è previsto che l'imputato giudicato in assenza, oltre ai casi già previsti di caso fortuito e forza maggiore (che valgono anche per l'imputato presente e tanto più per gli imputati assenti), è restituito nel termine per proporre impugnazione anche nei casi di assenza previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3 (ossia di assenza non fondata su elementi di certezza ma ritenuta provata dal giudice, oltre che di assenza derivante da sottrazione volontaria).

In questo caso, da un lato, l'imputato deve dimostrare di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa e, dall'altro, non deve risultare che egli abbia avuto conoscenza della pendenza del processo.

I due elementi di ammissibilità cui l'istanza è subordinata, in connessione con il complessivo sistema dei rimedi, servono allo scopo di impedire l'utilizzo dello strumento da parte di chi, pur formalmente assente, ha successivamente avuto conoscenza della pendenza del processo in tempo utile per intervenire e, soprattutto, proporre impugnazione nei termini ordinari. In questi casi, infatti, per prima cosa, egli sarebbe potuto intervenire nel processo e avvalersi dei rimedi interni alla fase e, in secondo luogo, avrebbe potuto proporre impugnazione nei termini.

Il ritorno, seppure per i soli casi in cui la dichiarazione di assenza non è fondata su elementi di certezza (per i quali, invece, solo una dichiarazione erronea di assenza consentirà il rimedio rescissorio), allo strumento della remissione in termini per l'impugnazione discende dalla circostanza che la delega ha contestualmente introdotto per l'assente un onere aggiuntivo per proporre appello, ossia il deposito di una procura speciale e di una elezione di

domicilio successivi alla sentenza.

Il rimedio più coerente con questa scelta, che tende a precludere la proposizione dell'impugnazione per l'assente che non si manifesti è, infatti, la rimessione in termini per proporre quella impugnazione, per i casi in cui davvero l'imputato non aveva conoscenza della pendenza del processo e non era nelle condizioni di proporre impugnazione, senza sua colpa.

Nell'ambito del processo penale, peraltro, il sistema riconosce rimedi per l'assente anche in relazione alla fase di appello.

Per prima cosa, al riguardo un rinnovato comma *5*-bis dell'art. 604 prevede che nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato e si accerti che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità.

Questo effetto di azzeramento del processo non opera se la nullità non è eccepita nell'atto di appello e se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata. In questi ultimi due casi, infatti, secondo il modulo che si è visto, sarebbe stato onere dell'imputato attivarsi per far dimostrare immediatamente il suo diritto e, quindi, evitare l'inutile protrazione del processo (fino alla pronuncia della sentenza impugnata) nella sua assenza.

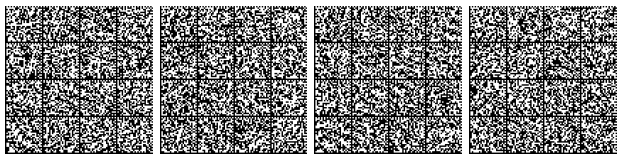
Accanto a questa previsione, che opera per tutti i casi di assenza, il nuovo comma 5-ter dell'art. 604 consente all'imputato di essere sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se dimostra (in tutti i casi di assenza) che si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire nel giudizio di primo grado in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; oppure

b) se (nei soli casi di assenza provata o colpevole di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4020-bis) dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

Anche nelle ipotesi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale si colloca la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

In queste ipotesi, infatti, siccome può provvedere direttamente il giudice di appello è parso opportuno evitare una retrocessione del procedimento. In modo connesso l'intervento in esame (fermo il fatto che gli atti compiuti restano utilizzabili) si è fatto carico di apportare le connesse modifiche anche all'art. 603, per stabilire che il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, nei casi di cui all'articolo 604, comma 5-ter, ne fa richiesta ai sensi del comma 5-quater dello stesso articolo.



Peraltro, in questo caso, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato correttamente dichiarata ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 3 (ossia per la volontaria sottrazione dell'imputato medesimo), la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale viene disposta solo ai sensi dell'articolo 190-bis.

Lo schema arricchito dei rimedi si sviluppa ancora anche in relazione alla fase di cassazione, per far fronte alle ipotesi in cui l'eventuale problematica dedotta è stata mal risolta in sede di appello e ai casi in cui la problematica si sia posta solo per la fase di appello.

Conformemente a quanto già previsto, con la lettera b-bis) dell'art. 623 si dispone che la cassazione annulla la condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis (ossia di dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti), con trasmissione degli atti al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità, ma parimenti, in conformità con quanto già previsto, si dispone che la corte annulli la sentenza anche nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter (ossia di assenza ben dichiarata ma di dimostrazione da parte dell'imputato che in realtà una reale conoscenza non vi era stata). In questo caso, però, secondo il modulo già visto, l'annullamento non viene dichiarato se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

In chiusura di questo ampio sistema di rimedi, è stato confermato anche l'istituto della rescissione del giudicato, destinato ad operare al di fuori dei casi in cui operi la revisione europea e per le sole ipotesi in cui l'interessato provi che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis.

Ovviamente il ricorso a questo strumento, in conformità a tutti gli altri previsti dall'ordinamento all'interno del processo, postula che l'imputato dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione avverso la sentenza di cui chiede la rescissione nei termini senza sua colpa.

La possibilità riconosciuta dal sistema in tutte le sue fasi e i suoi gradi, di far valere la nullità della dichiarazione di assenza, preclude la concessione del radicale beneficio rescissorio a colui che quella nullità avrebbe potuto far valere nel corso del processo.

Per contro, l'estensione della remissione in termini a chi non deduca un'errata dichiarazione di assenza, ma assuma che malgrado la correttezza della pronuncia egli in realtà non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, esclude la necessità di estendere anche a costui il rimedio rescissorio.

4. Il latitante - art. 1, comma 7, lett. f).

Art. 1, comma 7, lett. f) della legge delega: *«prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi».*

Art. 295 c.p.p. - Verbale di vane ricerche

1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi **e con le modalità** previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza**, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche.**

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonché dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4).

3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.

V. art. 13, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 296 c.p.p. – Latitanza

1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.

2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.

3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.

4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.

4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all'imputato è comunicata la data dell'udienza successiva.

5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.

V. art. 13, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Come già detto per i soggetti latitanti, in conformità alla delega, che, per vero, li individua come l'unica categoria di imputati contro cui si può procedere in assenza anche in mancanza di dati di certezza circa la conoscenza della pendenza del processo, l'art. 420-bis prevede, appunto, che si possa sempre procedere in assenza. Peraltro, il complessivo intervento in esame, a maggior garanzia del soggetto latitante, ha ampliato i casi di ricerca del latitante medesimo, prevedendo, accanto alle ricerche finalizzate all'esecuzione della misura anche l'esecuzione delle ricerche finalizzate alla notifica degli atti introduttivi; nel senso che la notifica al difensore non è più effetto della sola dichiarazione di latitanza (che è funzionale all'esecuzione della misura), ma del combinato disposto della dichiarazione di latitanza e di notifiche infruttuose (cfr. nuovo art. 165).

Per quanto riguarda, invece, l'intervento richiesto dalla delega, diretto a "rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi", si è proceduto sotto tre diversi aspetti.

Il primo (sull'art. 295) con un intervento che esplicita l'onere del giudice di valutare il verbale di vane ricerche e di disporre la prosecuzione delle ricerche quando quelle compiute non siano soddisfacenti.

Il secondo (sull'art. 296) con un intervento che, oltre ad imporre la necessità che il decreto di latitanza sia motivato, espressamente collega la dichiarazione di latitanza che sia consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, al fatto che siano indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi.

Infine, con un intervento che chiarisce il necessario raccordo tra esecuzione del provvedimento cautelare che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza e il processo in corso, si è specificamente previsto che all'imputato nel caso in cui venga rintracciato dovrà avere notizia della data dell'udienza.

5. Gli obblighi informativi – art. 1 comma 7, lett. i).

Art. 1 comma 7, lett. i) della delega: *«i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sarà egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g);».*

Art. 419 c.p.p. - Atti introduttivi
[Omissis]
1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater ~~c,~~ 420-quinquies **e 420-sexies**.

V. art. 23, co. 1, lett. q), n. 1 dello schema di decreto

Art. 656 c.p.p.- Esecuzione delle pene detentive
[Omissis]
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. **Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.**
[Omissis]

V. art. 38, co. 1, lett. a), n. 2 dello schema di decreto

L'intervento effettuato, per la parte qui di interesse, dà puntuale attuazione al criterio di delega che impone di avvisare il condannato, nel provvedimento di esecuzione, che, ove si sia proceduto in sua assenza potrà attivare i rimedi previsti, che sono, a seconda dei casi, la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato. Con riguardo al disposto dell'art. 419 si è, invece, solo integrata la previsione.

6. Disposizioni transitorie in materia di assenza

Art. 88 **dello schema di decreto** ***(Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine)***
1. Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel termine prevista dall'articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all'articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

Art. 89 **dello schema di decreto** ***(Disposizioni transitorie in materia di assenza)***
1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.
2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-*quinquies* e 420-*sexies* del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto.
3. Le disposizioni degli articoli 157-*ter*, comma 3, 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, e 585, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.
4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*), del codice penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.

L'esigenza di un intervento che disciplini l'entrata in vigore delle nuove disposizioni si impone in ragione del fatto che il principio *tempus regit actum* potrebbe non essere soddisfacente, in ragione della difficoltà di individuare l'*actum* a fronte di una sequenza processuale concatenata; anche il *tempus* è di difficile individuazione quanto è un'intera sequenza processuale concatenata ad essere disciplinata *ex novo*.



Su questa base si è, quindi, previsto, con l'art. 89, al comma 1, che quando il giudice ha già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto debbano proseguire con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

Come eccezione a questa regola, al comma 2, si è ritenuto possibile prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni, a partire dalla disciplina della sentenza di non luogo a procedere, quando il procedimento era già sospeso prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e l'imputato non è stato ancora rintracciato. In questi procedimenti, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvederà ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto, con applicazione delle norme conseguenti.

Parimenti di immediata applicazione, alla stregua di quanto disposto al comma 3, sono le disposizioni degli articoli 157-*ter*, comma 3, 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, e 585, comma 1-*bis,* del codice di procedura penale, circa le nuove incombenze imposte per impugnare e i nuovi termini previsti, che, tuttavia, si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. In questi casi, si è ovviamente estesa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, che hanno introdotto (a compensazione del maggior onere previsto per impugnare) il diritto ad una impugnazione tardiva.

Al comma 4 si chiarisce che, nei procedimenti che proseguono con il "vecchio rito", si continuerà ad applicare anche la disposizione sostanziale di all'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*), del codice penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in relazione all'effetto sospensivo del corso della prescrizione conseguente alla sospensione del procedimento per effettuare le ricerche. Analoga sospensione del corso della prescrizione, pur se non esplicitata in una specifica disposizione transitoria, dovrà ovviamente applicarsi, per effetto della regola generale posta dall'art. 159, primo comma, c.p. (per cui "*il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale* […] *è imposta da una particolare disposizione di legge*"), nei procedimenti pendenti in grado di appello per reati commessi prima del 1° gennaio 2020, per il tempo in cui il procedimento è sospeso ai sensi dell'articolo 420-*quater* c.p.p., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o dell'articolo 598-*ter*, comma 2, c.p.p., come introdotto dal presente decreto. Solo per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, infatti, il corso della prescrizione si interrompe definitivamente con la sentenza di primo grado, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, dall'art. 2, comma 2, lett. c), della legge 27 settembre 2021, n. 134.

In modo connesso, al comma 5, ci si è anche fatti carico di quei procedimenti (e si tratta dei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi *dopo* il 18 ottobre 2021) che, pur proseguendo con il "vecchio rito", non godono del limite massimo alla sospensione della

prescrizione previsto dal regime precedente, perché abrogato con la legge 134/2021 (entrata in vigore il 19 ottobre 2021). Per questi casi si fissa il limite massimo di durata della sospensione del corso della prescrizione oggi introdotto con il nuovo ultimo comma dell'art. 159. Identica previsione è stata estesa alle ipotesi di sospensione già disposta alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 2, sempre che, naturalmente, il procedimento abbia ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021.

Inoltre, con l'art. 88, si è dettata una disciplina particolare per i procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020 (con prescrizione che quindi decorre anche in fase di impugnazione), rispetto ai quali sia disposta la restituzione nel termine prevista dall'articolo 175, comma 2.1. In coerenza con le altre disposizioni dell'art. 175, si è previsto che non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all'articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

CAPITOLO IV - PROCEDIMENTI SPECIALI

1. Applicazione della pena su richiesta delle parti - art. 1, co. 10, lett. a).

Art. 1, comma 10, lett. a), n. 1 della legge delega: «*prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare*».

Art. 1, comma 10, lett. a), n. 2 della legge delega: «*ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi*».

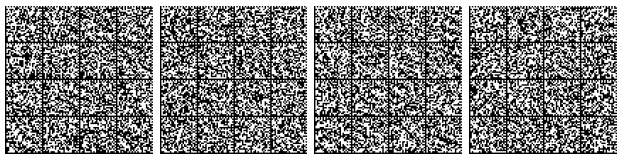
Art. 1, comma 10, lett. a), n. 3 della legge delega: «*assicurare il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata in attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento*».

Art. 444 c.p.p. - Applicazione della pena su richiesta

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una ~~sanzione~~ **pena** sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. **L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.**

(*Omissis*)

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, **le determinazioni**



in merito alla confisca, nonché ~~congrua la pena indicata~~ **congrue le pene indicate,** ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-*bis*.
(*Omissis*)

V. art. 25, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 445 c.p.p. - Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
(*Omissis*)
1-*bis*. ~~Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.~~ **La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.**

V. art. 25, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Per estendere, come richiesto dall'art. 1, comma 10, lett. a), n. 1 della legge delega, i poteri negoziali delle parti alla confisca facoltativa (in ogni caso di patteggiamento) e alle pene accessorie (in caso di patteggiamento allargato), si propongono due interventi.

In primo luogo, si modifica l'art. 444, comma 1, c.p.p., enunciando detti nuovi poteri delle parti, connotati da facoltatività (le parti "possono", non sono obbligate). Nell'ambito di questo intervento e con riguardo specifico alle pene accessorie, viene fatto salvo il peculiare assetto voluto dall'art. 444, comma 3-*bis,* c.p.p. nella sfera dei reati contro la P.A.

In secondo luogo (e di conseguenza), si interviene sull'art. 444, comma 2 c.p.p., estendendo la verifica del giudice ai due nuovi oggetti, la confisca e le pene accessorie. In particolare, si ritiene che passare dall'attuale singolare ("congrua la pena indicata") al plurale ("congrue le pene indicate") sia idoneo a ricomprendere le pene accessorie.

Ulteriori modifiche al rito patteggiato sono illustrate a commento delle innovazioni introdotte in attuazione dei criteri di delega di cui all'art. 1, comma 17, lett. e) e lett. i), in materia di pene sostitutive.

In relazione al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 10, lett. a), n. 2, la volontà della legge delega di incentivare il ricorso ai procedimenti speciali non si è tradotta, per il patteggiamento, in un allargamento degli ambiti oggettivi di accesso al rito. La ricerca di un maggior stimolo a patteggiare risulta pertanto affidata al criterio in materia di confisca e pene accessorie, i cui margini di manovra sono comunque ben delimitati, e al presente criterio in materia di riduzione degli effetti extra-penali.

In particolare, il presente criterio contiene una indicazione precisa (prevedere che la sentenza di patteggiamento «*non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare*») ed una dai contorni più sfumati (prevedere che la sentenza di patteggiamento «*non abbia efficacia di giudicato (…) in altri casi*»).

La prima direttiva è assolta mediante la proposta abrogazione dell'inciso «*salvo quanto previsto dall'articolo 653*» in apertura dell'art. 445, comma 1-*bis* c.p.p., senza che vi sia necessità

di intervenire sull'art. 653 c.p.p., che continua a riferirsi alle sole sentenze di assoluzione e di condanna.

Per la realizzazione del secondo obiettivo si propone una formulazione normativa articolata su due livelli.

A un primo livello (art. 445, comma 1-*bis*, primo periodo c.p.p.), si intende sancire l'irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale e, quindi, innanzi al giudice civile, a quello amministrativo, a quello tributario e a quello della responsabilità erariale, quando il fatto storico oggetto della sentenza di patteggiamento possa avere una qualche rilevanza in quelle sedi.

A un secondo livello (art. 445, comma 1-*bis*, secondo periodo c.p.p.), ricordando la formulazione dell'art. 20 c.p. («*le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa*»), si propone di stabilire che, ogni qual volta, per effetto della sentenza di patteggiamento, non si applichino le pene accessorie (ciò già avviene *ex lege* sino ai due anni ed avverrà in base ad eventuale accordo di parte sopra i due anni, per effetto del nuovo art. 444, comma 1 c.p.p.), non produrranno effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, c.p.p. alla sentenza di condanna.

Quanto, infine, al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 10, lett. a), n. 3 della legge delega, l'articolo 446 c.p.p. non richiede interventi di adattamento a seguito della disciplina adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge delega, in materia di rito monocratico a citazione diretta. Le necessarie modifiche, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento nei procedimenti a citazione diretta, sono apportate, infatti, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 12, lett. a), attraverso l'interpolazione dell'art. 552, comma 1, lett. f) e la disciplina dettata con il nuovo art. 554-*ter* c.p.p.

2. Giudizio abbreviato - art. 1, co. 10, lett. b).

Art. 1, comma 10, lett. b), n. 1 della legge delega: «*modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale*».

Art. 1, comma 10, lett. b), n. 2 della legge delega: «*prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione*».

Art. 1, comma 10, lett. b), n. 3 della legge delega: «*abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*».

Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviato
(*Omissis)*
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-*bis*, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se**, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili,** l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e ~~compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili~~ **il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale**. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.
(*Omissis*)
6-*ter*. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-*bis*, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. **In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.**

V. art. 24, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 458. Richiesta di giudizio abbreviato
(*Omissis*)
2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, ~~commi 3 e 5~~ **commi 3, 5 e 6-ter,** 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.
(*Omissis*)

V. art. 27, co. 1, lett. b), n. 1 dello schema di decreto

Art. 442 c.p.p. - Decisione
(*Omissis*)
2-*bis*. Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.
~~3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso~~ **Abrogato.**
(*Omissis*)

V. art. 24, co. 1, lett. c) dello schema di decreto
V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 676 c.p.p. - Altre competenze
1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate **e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-*bis***. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667, comma 4.
(*Omissis*)

V. art. 39, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 134 disp. att. c.p.p. - Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso
~~1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato (442 c.p.p.) è notificata per estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della sentenza medesima~~. **Abrogato**

V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

In attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 10, lett. b), n. 1 della legge delega, si propongono due modifiche all'art. 438 c.p.p. e una, consequenziale, all'art. 458 c.p.p.

Al comma 5 dell'art. 438 c.p.p. la modifica proposta recepisce il criterio prognostico e relazionale della delega, che impone di mettere in rapporto il supplemento probatorio richiesto in abbreviato con l'istruzione dibattimentale da svolgersi in dibattimento.

Al comma 6-*ter* il nuovo secondo periodo disciplina in modo esplicito la possibilità di rinnovo, *in limine* al dibattimento, della richiesta di abbreviato illegittimamente rigettata o dichiarata inammissibile (salvo che si tratti di inammissibilità dichiarata ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 438 c.p.p., nel caso di delitti puniti con l'ergastolo, per cui il rimedio specifico è dettato dal comma 6-*ter*), in modo da consentire la massima deflazione.

In entrambi i casi si è tenuto conto del precedente giurisprudenziale rappresentato da Cass. pen., sez. un., 27-10-2004, n. 44711, Wajib e si è allineato il dato normativo al meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 2003 n. 169, con la quale è stata riconosciuta la possibilità per l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di riproporre la richiesta, già rigettata dal giudice per le indagini preliminari, di giudizio abbreviato condizionata a una integrazione probatoria.

Per coerenza sistematica, analogo e consequenziale allineamento si propone per l'art. 458, comma 2, c.p.p. Anche in questo caso, infatti, si tratta di disposizione su cui era intervenuta la declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 169 del 2003 e che, tuttavia, era stata formalmente "sostituita" dall' art. 1, comma 47, della L. 23 giugno 2017, n. 103 senza recepire l'intervento additivo della Corte costituzionale. Si intende offrire, in tal senso, una soluzione "*maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto*", raccogliendo una esortazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 127/2021 ("3.2.- *Entrambe le disposizioni incise dalla sentenza n. 169 del 2003 sono state oggetto di modifiche ad opera di leggi successive, le quali non hanno espressamente incorporato nei testi risultanti dalle modifiche le addizioni operate da questa Corte ai testi originari. Pur dovendosi rilevare che una espressa incorporazione di tali addizioni sarebbe stata maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto, in una materia così densa di implicazioni per i diritti fondamentali come il processo penale, si deve escludere - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - che le modifiche in parola abbiano inteso vanificare gli effetti della sentenza n. 169 del 2003: la quale resta dunque pienamente operante con riferimento tanto all'art. 438, comma 6, quanto all'art. 458, comma 2, cod. proc. pen.*").

Quanto al criterio di cui all'art. 1, comma 10, lett. b), n. 1 della legge delega, la fedele attuazione della delega porta a ritenere applicabile la nuova "diminuente esecutiva" in caso di mancata impugnazione, senza alcun sindacato circa le ragioni di tale omissione.

Nella nuova disposizione, introdotta con l'aggiunta del comma 2-bis nell'art. 442 c.p.p., il riferimento contenuto nella legge delega alla mancata impugnazione "*da parte dell'imputato*" viene ovviamente inteso come mancata impugnazione tanto dell'imputato, quanto del suo difensore. Tale lettura del criterio di delega è imposta da ragioni di ordine letterale, sistematico e logico, considerato che: l'art. 571 c.p.p., nel disciplinare unitariamente la "*impugnazione dell'imputato*", fa riferimento tanto all'impugnazione *personale* dell'imputato (comma 1), quanto all'impugnazione proposta dal suo difensore (comma 3); il beneficio è riconosciuto in caso di mancata impugnazione dell'imputato, quale che sia lo strumento prescelto (appello o ricorso immediato per cassazione), e, quindi, nel caso di ricorso in cassazione, non può che riferirsi alla impugnazione del difensore, il solo legittimato a proporlo (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p.); la *ratio* deflattiva dell'intervento – che

collega alla totale acquiescenza, e al connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l'ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta - sarebbe del tutto frustrata ove si accedesse a una interpretazione diversa del criterio di delega, che consentisse all'imputato di fruire di uno sconto di pena quando l'appello non fosse proposto *personalmente* da lui, ma dal difensore incaricato di farlo nel suo interesse.

All'art. 676 c.p.p. è conseguentemente inserita la nuova competenza del giudice dell'esecuzione, secondo il rito *de plano*.

Il criterio di cui all'art. 1, comma 10, lett. b), n. 3 della legge delega, infine, non prevede particolari difficoltà di attuazione. Nell'elenco delle abrogazioni contenute in apposito articolo finale del presente decreto legislativo vengono inserite le disposizioni di cui all'art. 442, comma 3, c.p.p. e l'art. 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

3. Giudizio immediato - art. 1, co. 10, lett. c).

Art. 1, comma 10, lett. c), n. 1 della legge delega: «*prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale*».

Art. 1, comma 10, lett. c), n. 2 della legge delega: «*prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato*».

Art. 446 c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena e consenso
1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 **o all'udienza prevista dal comma 2-*bis* dello stesso articolo**.
(*Omissis*)

V. art. 25, co. 1, lett. c), n. 1 dello schema di decreto

Art. 456 c.p.p. - Decreto di giudizio immediato
(*Omissis*)
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato**,** ~~ovvero~~ l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 **ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova**.
(*Omissis*)

V. art. 27, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 458 c.p.p. - Richiesta di giudizio abbreviato
1. (*Omissis*)
2. Il giudice fissa **in ogni caso** con decreto l'udienza in camera di consiglio **per la valutazione della richiesta,** dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le

disposizioni degli articoli 438, commi 3**,** ~~e~~ 5 **e 6-ter**, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

2-*bis*. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.

2-*ter*. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

3. (*Omissis*).

V. art. 27, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2 dello schema di decreto

Art. 458-bis c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena

1. Quando è formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.

2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2-*ter*.

V. art. 27, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

I criteri di delega sono intesi a favorire la trasformazione del giudizio immediato (ordinario) in rito speciale deflativo.

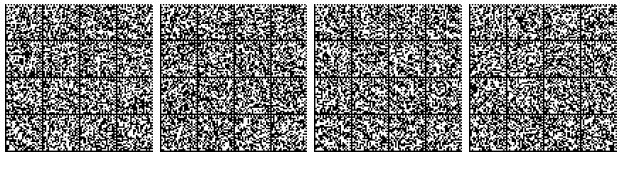
A tal fine si intende rendere obbligatoria ("il giudice fissa *in ogni caso*…"), a richiesta dell'imputato, la celebrazione di una udienza camerale a ciò deputata, in cui, anche a fronte del non accoglimento della originaria richiesta, l'imputato possa — in quel momento — presentare richieste ulteriori, sempre nell'ottica di definire il procedimento.

Si disciplina da ultimo l'eventualità che le richieste di rito alternativo non vadano a buon fine ed occorra procedere con la celebrazione del dibattimento.

L'intervento sull'art. 446, comma 1 è di mero raccordo con la "nuova" possibilità di chiedere il patteggiamento all'udienza di cui all'art. 458, comma 2-*bis*.

L'intervento sull'art. 456, comma 2, è volto unicamente a positivizzare il *dictum* della sentenza costituzionale n. 19 del 2020; si è di conseguenza ritenuto di dover menzionare la sospensione del procedimento con messa alla prova come possibile oggetto di richiesta all'udienza camerale anche negli artt. 458 e 458-*bis*. Non vi è viceversa bisogno di sancire il diritto a chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova in via principale perché ciò è già riconosciuto dall'art. 464-*bis*, comma 2, secondo periodo («*se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1*»).

Quanto alla modifica dell'art. 458, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (interpolato con il richiamo anche al comma 6-*ter* dell'art. 438 c.p.p.), si tratta di allineamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003 del quale si è già dato atto nell'illustrare le modifiche in tema di giudizio abbreviato.



4. Decreto penale di condanna - art. 1, co. 10, lett. d).

Art. 1, comma 10, lett. d), n. 1 della legge delega: «*prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale*».

Art. 1, comma 10, lett. d), n. 2 della legge delega: «*stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, ai fini dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria*».

Art. 1, comma 10, lett. d), n. 3 della legge delega: «*assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto*».

Art. 459 c.p.p. - Casi di procedimento per decreto

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto la pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro ~~sei mesi~~ **un anno** dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

(*Omissis*)

V. art. 28, co. 1, lett. a), n. 1 dello schema di decreto

Art. 64 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro ~~sei mesi~~ **un anno** dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

(*Omissis*)

V. art. 68, co. 1, dello schema di decreto

Art. 460 c.p.p. - Requisiti del decreto di condanna

1. Il decreto di condanna contiene:

(*Omissis*)

d) il dispositivo**, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-*ter*)**;

(*Omissis*)

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste~~.~~**;**

(*Omissis*)

h-*ter*) l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.

(*Omissis*)

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. **Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione.** ~~Anche~~ **Il decreto, anche** se divenuto esecutivo**,** non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se **il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,** nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, ~~l'imputato~~ non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

V. art. 28, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2 dello schema di decreto



Il criterio di cui all'art. 1, comma 10, lett. d), n. 1 della legge delega è chiaro. Il termine di un anno si raccorda col termine, parimenti annuale, di durata delle indagini per i reati diversi dalle contravvenzioni (per i quali varrà il termine più breve semestrale) e dai delitti di cui all'art. 407, comma 2 (per i quali varrà il termine di un anno e sei mesi): cfr. art. 1, comma 9, lett. c) della legge delega. Alla delega si dà attuazione attraverso la modifica dell'art. 459 c.p.p., che disciplina il procedimento per decreto nel procedimento penale, e della omologa disposizione di cui all'art. 64 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dettata per il procedimento monitorio nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il criterio di cui all'art. 1, comma 10, lett. d), n. 2 è attuato attraverso la modifica del comma 5 dell'art. 460 c.p.p., affinché il prodursi dell'effetto estintivo ivi previsto sia subordinato al pagamento della pena pecuniaria. Nella sua chiarezza, il criterio di delega è stringente e non consente deviazioni rispetto alla sua portata. Il disallineamento che ne risulta, rispetto alla disciplina riservata dall'art. 136 disp. att. c.p.p. al patteggiamento (che subordina i limiti all'effetto estintivo al solo caso di *volontaria* sottrazione alla pena), è giustificato dalla maggiore premialità del decreto penale di condanna rispetto all'applicazione concordata della pena. Il condannato in via monitoria, infatti, non solo beneficia della possibilità di irrogazione di una pena ridotta sino alla metà del minimo edittale, ma, per effetto dell'attuazione del criterio di delega di cui al successivo n. 3) dell'art. 1, comma 10, lett. d), nel caso di pagamento tempestivo e di acquiescenza fruisce di un'ulteriore riduzione di un quinto della pena inflitta. Eventuali distorsioni che la differente previsione in tema di patteggiamento aveva indotto a paventare in passato (per effetto di opposizioni strumentali al decreto penale di condanna, volte ad accedere all'effetto estintivo, nel caso di insolvibilità del condannato, attraverso il ricorso all'applicazione concordata di pena) sono scongiurate, a seguito della radicale modifica introdotta al sistema di esecuzione delle pene pecuniarie, in attuazione del criterio di delega *sub* art. 1, comma 16.

Quanto al criterio di cui all'art. 1, comma 10, lett. d), n. 3, lo stesso vuole introdurre un ulteriore stimolo, prima che all'acquiescenza, al pagamento immediato della pena irrogata con il decreto penale. In pratica, il giudice nel decreto penale (se non già il P.M. nella sua richiesta) dovrà indicare due somme: quella "intera", da pagare in esito all'acquiescenza al decreto, e quella ulteriormente ridotta di un quinto, da pagare entro 15 giorni dalla notifica del decreto, con contestuale rinuncia all'opposizione. Le modifiche all'art. 460 c.p.p. introducono tra le formalità del decreto tali nuovi requisiti.

Per le ulteriori, significative modifiche al procedimento per decreto si rinvia all'attuazione dei criteri di delega di cui all'art. 1, comma 17, lett. e) e lett. i), in materia di lavoro di pubblica utilità.



CAPITOLO V - GIUDIZIO

1. Nuove contestazioni - art. 1, co. 10, lett. e).

Art. 1, comma 10, lett. e) della legge delega: «*coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali*»;
Art. 1, comma 10, lett. f) della legge delega: «*prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione*».

Art. 519 c.p.p. - Diritti delle parti
1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa **e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova**, **nonché di richiedere l'ammissione di nuove prove.**
2. ~~Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507.~~ **Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove.**
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

V. art. 30, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

Art. 520 c.p.p. - Nuove contestazioni all'imputato ~~*assente*~~ ***non presente***
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato ~~assente~~ **che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza**, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato**, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove**.
2. (*Omissis*)

V. art. 30, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

Art. 141 disp. att. c.p.p. - Procedimento di oblazione.
(*Omissis*)
4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. **La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice.** Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

V. art. 41, co. 1, lett. q) dello schema di decreto

La Corte costituzionale è intervenuta sulla disciplina delle nuove contestazioni inizialmente per sancire la possibilità di accedere all'applicazione della pena su richiesta, all'oblazione ed al giudizio abbreviato in caso di contestazioni c.d. *tardive* o *patologiche*, ossia relative a fatti o circostanze che già emergevano dagli atti di indagine (cfr. sent. n. 265 del

1994, n. 530 del 1995, n. 333 del 2009 e n. 184 del 2014).

Solo più di recente ed in consapevole superamento di tale prospettiva, il giudice delle leggi ha riconosciuto all'imputato analogo diritto di accesso anche in caso di contestazioni c.d. *fisiologiche*, ossia relative a fatti o circostanze emersi per la prima volta in dibattimento, ritenendo la scelta dei riti alternativi da parte dell'imputato come «*una delle più qualificanti espressioni del suo diritto di difesa*» (sent. n. 237 del 2012, n. 273 del 2014, n. 206 del 2017, n. 141 del 2018, n. 82 del 2019, n. 14 del 2020).

Da ultimo, il lungo percorso di sentenze additive di principio sul rapporto tra modifiche dell'imputazione e diritto di accesso ai riti speciali si è accresciuto di un ulteriore passo, con la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 517 c.p.p. nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli (C. cost. 14 giugno 2022, n. 146).

Calato in questo quadro, l'intendimento della legge delega è quello di razionalizzare e generalizzare il diritto dell'imputato ad accedere ai riti premiali (segnatamente e nell'attuale contesto normativo: patteggiamento, abbreviato, messa alla prova; l'analogo problema con riguardo all'oblazione trova già soluzione all'art. 141, comma 4-*bis,* disp. att.) in caso di una qualunque modifica dell'imputazione.

Per garantire il risultato si suggeriscono due interventi:

- quello "informativo" all'art. 519, comma 1, norma che enuncia gli avvisi che il giudice dà all'imputato in caso di modifica dell'accusa;

- quello "attributivo" del potere all'art. 519, comma 2, norma che contiene i poteri che competono alla parte in caso di nuova contestazione (ottenere il termine a difesa, chiedere nuove prove, chiedere i procedimenti speciali).

Nell'art. 519, comma 2 si propone poi la soppressione dell'inciso "a norma dell'articolo 507" per adeguare il comma alla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 1992.

La modifica all'art. 520, comma 2, per il caso di nuove contestazioni all'imputato non presente, è conseguente alla modifica all'art. 519. Attesa la necessità di coordinare l'intervento con la nuova disciplina del processo in assenza e di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sull'ambito applicativo della disciplina delle nuove contestazioni, si chiarisce che la disposizione di garanzia si riferisce a tutte le situazioni in cui l'imputato non sia presente in udienza fisicamente o mediante collegamento a distanza, compresi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, l'imputato debba *considerarsi* presente, nonché i casi in cui quest'ultimo sia evaso durante il dibattimento o sia comparso ad una precedente udienza dibattimentale (si rinvia, sul punto, alle modifiche apportate all'art. 420 c.p.p.).

Da ultimo, si apporta una correzione consequenziale anche alla disposizione di cui all'art. 141, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., al fine di chiarire che la rimessione dell'imputato in termini per richiedere l'oblazione è possibile non solo nel caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale l'oblazione stessa sia ammissibile, ma anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice (sempre che, naturalmente, per le nuove imputazioni l'oblazione sia ammissibile).



2. Altri interventi di modifica - art. 1, co. 11.

Art. 1, comma 11, lett. a), della legge delega: *«prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione».*

Art. 477 c.p.p. - Durata e ~~prosecuzione~~ ***organizzazione*** *del dibattimento*
1. ~~Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo~~**. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.**
(Omissis)

V. art. 30, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 145 disp. att. c.p.p. - Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti
(Omissis)
2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori~~, può stabilire~~ **stabilisce** il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

V. art. 41, co. 1, lett. u) dello schema di decreto

Con la riformulazione dell'art. 477, comma 1, del codice di rito, in stretta aderenza alle prescrizioni della legge delega (art. 1, comma 11, lett. a), si introduce la figura, già nota alla disciplina normativa del rito civile e alle prassi virtuose del processo penale, del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione.

La formulazione adottata ricalca quella della legge delega, ma precisa che la calendarizzazione è delineata dal giudice sulla base dell'ascolto e del contemperamento delle esigenze delle parti ed è finalizzata a garantire «celerità e concentrazione», nell'ottica della ragionevole durata del processo.

Nella formulazione proposta, il calendario di udienza costituisce uno strumento per razionalizzare il corso delle attività dibattimentali, evitando - grazie alla programmazione - rinvii inutili o la celebrazione di udienze interlocutorie, ma nel rispetto di una specifica esigenza di celerità e senza rinunciare all'immediatezza del dibattimento, secondo il monito espresso della Corte costituzionale nella sentenza n. 132 del 29 maggio 2019.

In conseguenza si è modificato l'art. 145 delle norme di attuazione, che rimetteva ad una valutazione discrezionale l'indicazione del giorno di udienza fissata per l'esame del singolo testimone, consulente o perito.

Il riferimento al "presidente" si adatterà anche al rito monocratico in funzione del rinvio generale ai principi del dibattimento ad opera dell'art. 559, comma 1, c.p.p.

Art. 1, comma 11, lett. b), della legge delega: *«prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale».*

Art. 493 c.p.p. - Richieste di prova

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove**, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1**.

(Omissis)

V. art. 30, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

In linea con quanto suggerito dalla Relazione di accompagnamento alla legge delega e in attuazione del criterio di delega enunciato dall'art.1, comma 11, lett. b) della legge delega, si è scelto di modificare il primo comma dell'art. 493 c.p.p., impiegando il verbo «illustrare», con riferimento alla richiesta di prove delle parti.

La modifica intende enfatizzare l'introduzione di «*un momento dialettico che accompagni le richieste di prova delle parti*» a beneficio di un consapevole e razionale esercizio del sindacato giudiziale previsto dagli artt. 189 e 190 c.p.p., al fine di evitare un ingresso incontrollato di prove nel dibattimento e, quindi, appesantire l'istruttoria o impedire una effettiva programmazione del lavoro.

La richiesta di ammissione della prova è articolata nei momenti dell'indicazione dei fatti che si intendono provare e dell'illustrazione dell'ammissibilità e rilevanza delle prove. Per evitare che tale momento si trasformi in un modo surrettizio in un'occasione per veicolare al giudice elementi conoscitivi di valutazione, si è specificato che l'illustrazione deve concernere esclusivamente l'ammissibilità della prova ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1, c.p.p.. Peraltro, rimane fermo il potere del presidente, sancito dall'ultimo comma dell'art. 493 c.p.p., di impedire ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

Art. 1, comma 11, lett. c), della legge delega: «*prevedere, ai fini dell'esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione*».

Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici

(Omissis)

1.*bis* Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.

1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-*bis*, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima l'udienza fissata per quell'esame.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, **nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter***, che possono essere acquisiti anche di ufficio.

V. art. 30, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 501 del codice di rito introduce, in conformità alle previsioni della legge delega (art. 1, comma 11, lett. c), il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato, e dunque, consapevole ed efficace, sulla prova scientifica.

In assenza di indicazioni specifiche sulla congruità del termine, si è ritenuto che il termine di sette giorni potesse rappresentare una soluzione adeguata al fine di bilanciare ragionevolmente gli interessi delle parti e l'efficienza processuale.

Si è scelto, inoltre, di non introdurre alcuna sanzione per il tardivo od omesso deposito della relazione tecnica, ritenendo che lo stesso non possa pregiudicare la validità dell'esame orale del perito o del consulente tecnico.

In conformità alla previsione della legge delega, la nuova disposizione non comporta alcuna deroga alla disciplina dell'ordine di assunzione delle prove, delle letture e dell'indicazioni degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

Peraltro, in connessione con l'intervento effettuato sull'art. 501 c.p.p. e con il criterio di delega, secondo cui resta ferma *"la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione"*, si è chiarito, con un intervento sul comma 2, che la facoltà di periti e consulenti di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni (con la connessa possibilità di acquisirli), si estende alle relazioni depositate ai sensi dei nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter*, in tal modo coordinando la fase, meramente informativa, del deposito, con quella acquisitiva e fermo, per il resto, quanto previsto dall'art. 511 c.p.p.

Art. 1, comma 11, lett. d), della legge delega: *«prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze».*

Art. 495 c.p.p. - Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
(Omissis)
4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

V. art. 30, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

In attuazione del criterio di delega sancito dall'art. 1, comma 11, lett. d), è stato introdotto nel corpo dell'art. 495 c.p.p. un comma aggiuntivo per regolare il delicatissimo tema dell'immediatezza della deliberazione.

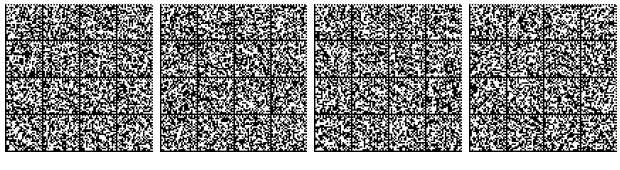
La collocazione della norma è giustificata dal fatto che la nuova regola attiene all'ammissione delle prove, seppure a seguito di istanza di rinnovazione dell'esame a seguito dal mutamento di almeno uno dei giudici che compongono il collegio.

Il testo, rispetto al criterio della legge delega, che già appare sufficientemente specifico rispetto al bilanciamento realizzato, è stato meglio declinato, facendo generico riferimento al mutamento del giudice, per includere sia il giudice monocratico che il giudice collegiale - in quanto la norma si colloca nelle disposizioni dettate per il rito collegiale e opera, invece, nel giudizio monocratico per effetto di quanto previsto dagli articoli 549 e 555 c.p.p. - e per consentire che la disposizione operi anche quando la composizione del giudice collegiale muti per effetto della sostituzione anche di uno solo dei suoi membri. Si è specificato il riferimento espresso al fatto che le prove utilizzabili siano state assunte nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, in quanto, malgrado si tratti di prove assunte nello stesso dibattimento e, quindi, normalmente assunte nel contraddittorio con tutte le parti del medesimo processo, è parso utile ribadire il presupposto decisivo.

In concreto, si dispone che in caso di mutamento di almeno uno dei componenti del collegio (e, quindi, in caso di rito monocratico, dell'unico giudice), a richiesta della parte che vi ha interesse, debba sempre essere disposta la riassunzione della prova dichiarativa già assunta.

Qualora, però, la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione, il giudice non disporrà la riassunzione della prova, salvo che lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

Quest'ultima disposizione deve essere letta in sintonia con le disposizioni di attuazione del criterio di legge delega enunciato dall'art. 2-*quater* comma 1, lett. a), destinato a introdurre la registrazione audiovisiva delle prove dichiarative come forma ulteriore e tendenzialmente elettiva di documentazione dell'atto.



CAPITOLO VI - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1. L'estensione delle ipotesi di citazione diretta - art. 1, co. 9, lett. l).

Art. 1, comma 9, lett. l) della legge delega: «*estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento*».

Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415 bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, **337-*bis*, primo e secondo comma**, **340, terzo comma**, 343, secondo comma, **348, terzo comma**, 349, secondo comma, **351, 372, 374-*bis*, 377, terzo comma, 377-*bis*, 385, secondo comma,** con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite**, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-*ter*, 495, 495-*ter*, 496, 497-*bis*, 497-*ter*, 527, secondo comma, 556,** 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-*bis*, **611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma,** 625, **635, terzo comma**, **640, secondo comma**, **642, primo e secondo comma, 646** e 648 del codice penale, **nonché quando si procede per i reati previsti:**
a) dall'articolo 291-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) dagli articoli 75, comma 2, 75-*bis* e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) dall'articolo 55-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
f) dagli articoli 5, comma 8-*bis*, 10, comma 2-*quater*, 13, comma 13-*bis*, e 26-*bis*, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
(*Omissis)*

V. art. 32, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Il criterio di delega *sub l)* risulta finalizzato ad estendere il numero dei reati per i quali si procede a citazione diretta, con corrispondente riduzione dell'area dell'udienza preliminare.

La scelta del Parlamento non è stata quella di estendere indiscriminatamente tale esercizio dell'azione penale ai reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni. La scelta espressa nella legge delega è stata invece quella di ampliare il novero delle eccezioni già previste nel secondo comma dell'art. 550 c.p.p. sulla base di due criteri: quello formale, per cui deve trattarsi di delitti puniti con pena edittale detentiva non superiore nel

massimo a sei anni, quindi delitti puniti con un massimo edittale di pena detentiva ricompreso tra quattro e sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, e quello sostanziale della non complessità di accertamento.

In base a tali criteri, dunque, si dovrà procedere a citazione diretta per i reati puniti con pena edittale massima compresa tra i quattro e i sei anni, sempre che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento.

In attuazione della delega, sono stati individuati una serie di delitti i quali, almeno nella norma, non richiedono indagini complesse. Si sono considerati tali, per esempio, i reati che avvengono in pubblico, di fronte ad una pluralità di testimoni, come gli atti osceni in luogo pubblico aggravati (art. 527 comma 2 c.p.) o il danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635 comma 3 c.p.) l'apologia di delitto (art. 414 c.p.) e l'istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.). Anche la violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.) e la bigamia (art. 611 c.p.) appaiono di regola di non complesso accertamento, così come i reati caratterizzati da violenza o minaccia, ad esempio l'evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385 comma 2 prima parte c.p.) o la violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.). Si sono esclusi, invece, i reati che possono richiedere accertamenti più delicati, come la procurata evasione e l'agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti allo speciale regime penitenziario di cui all'art. 41-*bis* O.P. (art. 391-*bis*).

È stato inoltre ritenuto che esistano numerose fattispecie rientranti tra i delitti contro la fede pubblica il cui accertamento non appare complesso in quanto emerge da circostanze di fatto: per esempio le falsità in monete (artt. 454, 460, 461 c.p.), le contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468 c.p.), oltre all'indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte credito (art. 493-*ter* c.p.). Un discorso analogo può essere svolto per alcuni casi di falsità personale (artt. 495, 495-ter, 496, 497-*bis* e 497-ter). Sono invece stati esclusi i falsi in atti pubblici, che spesso richiedono indagini più complesse.

Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio, sono stati ritenuti riconducibili al criterio di delega la truffa aggravata (art. 640 cpv. c.p.), la frode in assicurazione (art. 642 c.p.) e l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), tenendo anche conto che i querelanti spesso si fanno parti attive con produzioni documentali o indicando persone informate sui fatti.

Nella valutazione dei delitti contro l'attività giudiziaria si sono fatti rientrare nei reati a citazione diretta solo quelli incentrati su condotte di non complesso accertamento, escludendosi quindi le fattispecie di calunnia, falsa perizia e frode processuale.

Nei casi in cui più disposizioni del medesimo articolo prevedano pene diverse o circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'estensione si è cercato di razionalizzarne il trattamento processuale, uniformandone la procedura attraverso l'estensione dell'ambito della citazione diretta, ovviamente quando ciò fosse consentito dal criterio di delega. Si possono citare, per esempio, l'interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità aggravata dalla qualifica di capi, promotori, organizzatori (art. 340 comma terzo c.p.); l'esercizio abusivo di una professione aggravata per chi determina/dirige l'attività (art. 348 comma secondo c.p.); la procurata inosservanza di pena in caso di delitto (art. 390 c.p.); la violazione di domicilio aggravata (art. 614 ultimo comma c.p.) e quella commessa da pubblico ufficiale (art. 615 comma 1 c.p.); la rivelazione del contenuto della

corrispondenza in caso di violazione di corrispondenza da parte dell'addetto al servizio delle poste (art. 619 secondo comma c.p.).

Si è peraltro deciso di non ampliare il novero dei reati a citazione diretta al caso di omessa denuncia aggravata per un delitto contro la personalità dello stato da parte di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria (art. 363 c.p.), al reato di interferenze illecite nella vita privata commesse da un pubblico ufficiale e reati analoghi riguardanti intercettazioni di comunicazioni telefoniche aggravate dalla qualifica di p.u. o investigatore privato. Sempre a causa della complessità e della delicatezza degli accertamenti richiesti, sono stati esclusi i delitti contro la personalità dello Stato, contro l'incolumità pubblica e contro l'ambiente.

I medesimi criteri sin qui illustrati sono stati seguiti per i reati previsti da leggi speciali.

In tale ambito, si sono innanzitutto selezionati alcuni reati riguardanti le armi contenuti nella legge 110/1975, come il porto di arma in riunione pubblica da parte di persona non munita di licenza, il trasferimento illecito di armi e l'importazione di armi senza licenza.

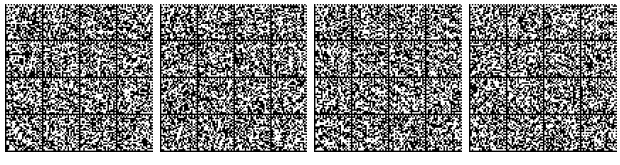
All'interno del Testo unico doganale d.P.R. 43/1973 è stato individuato il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis*).

Quanto al d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), si è ritenuto che non presentino problemi di accertamento i delitti di inosservanza di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la violazione del divieto di espatrio, il mancato rientro nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, l'elusione della amministrazione giudiziaria dei beni personali, l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali ex art. 80 e la violazione del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per i sottoposti a sorveglianza speciale. Anche la falsa attestazione della presenza in servizio e la giustificazione dell'assenza con certificato medico falso, punito dall'art. 55- *quinquies* comma 1 d.lgs. del 165/01 (Testo Unico sul pubblico impiego), è stato considerato suscettibile di rientrare nei criteri stabiliti dalla legge delega.

Di non complesso accertamento sono stati ritenuti alcuni reati previsti dal T.U. sull'immigrazione d.lgs. 286/1998: per esempio, la contraffazione e l'alterazione del visto, del permesso di soggiorno o dei documenti necessari per il loro rilascio; la seconda violazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato dopo un respingimento o dopo l'espulsione disposta dal giudice; la produzione di documenti falsi nelle procedure di ingresso e soggiorno. Ad opposta conclusione si è pervenuti, invece, per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che non è stato dunque inserito nel catalogo dei reati perseguibili con citazione diretta.

Nell'ambito del T.U. sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990), sono stati individuati i reati di istigazione pubblica, proselitismo e induzione all'utilizzo di stupefacenti, di cui all'art. 82, comma 1.

In relazione ai reati tributari è stata ritenuta di non complesso accertamento solo la fattispecie dell'omessa dichiarazione (art. 5 c. 1 e 1-*bis*); per gli altri reati tributari e per i reati fallimentari è stata mantenuta l'udienza preliminare.



2. La nuova udienza filtro - art. 1, co. 12.

Art. 1, comma 12, lett. da a) a g), della legge delega:

«a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 c.p.p., introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento»;

«b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), c.p.p., il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti»;

«c) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero»;

«d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera e), il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna»;

«e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 c.p.p. con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera»;

«f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera d), se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca»;

«g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera d) del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 c.p.p. e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica».

V. art. 5, co. 1, lett. c), 32, co. 1 lett. b), c), d), e), f), 99 co. 1, a) dello schema di decreto

Art. 79 c.p.p. - Termine per la costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare ~~e, successivamente~~**, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare,** fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 **o dall'articolo 554-bis, comma 2.**

2. ~~Il termine previsto dal comma 1 è stabilito~~ **I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti** a pena di decadenza.

3. **Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, s**~~S~~e ~~la costituzione~~ **la stessa** avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

V. art. 5, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 552 c.p.p. - Decreto di citazione a giudizio

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

(Omissis)

d) l'indicazione del giudice competente ~~per il giudizio~~ **per l'udienza di comparizione predibattimentale** nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato ~~in contumacia~~ **in assenza**;

(Omissis)

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, ~~prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,~~ **entro il termine di cui all'articolo 554-*ter*, comma 2,** può presentare le richieste previste dagli articoli 438 ~~e~~**,** 444 **e 464-*bis*** ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella ~~segreteria del pubblico ministero~~ **cancelleria del giudice** e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

(Omissis)

3. Il decreto di citazione è notificato**, a pena di nullità,** all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione **predibattimentale**. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria ~~unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2~~.

V. art. 32, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 553 c.p.p. -Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione ~~in dibattimento~~ predibattimentale

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice ~~con il~~ **unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al** decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

V. art. 32, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 554-*bis* - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta

1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e della notificazione di cui dichiara la nullità. Se l'imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-*bis*, 420-*ter*, 420-*quater*, 420-*quinquies* e 420-*sexies*.

3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491.

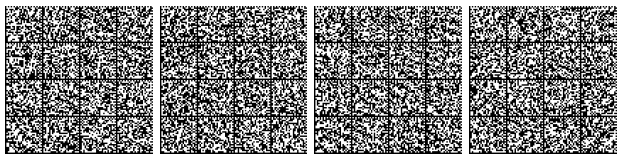
4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

7. Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.

8. Il verbale dell'udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2.



V. art. 32, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 554-ter - Provvedimenti del giudice

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-*bis*, comma 2.
3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.
Tra la data del provvedimento di cui al comma 3 e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

V. art. 32, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 554-quater - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-*bis*, comma 2;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 552, comma 3.
3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.
5. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.
6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

V. art. 32, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 554-quinquies - Revoca della sentenza di non luogo a procedere

1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.
2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo 554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo 554-ter, comma 2, possono essere proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.
5. Si applica l'articolo 437.

V. art. 32, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 555 - Udienza ~~di comparizione~~ ***dibattimentale*** *a seguito di citazione diretta*
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza ~~di comparizione~~ **dibattimentale**, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.
~~2.Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.~~
~~3.Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.~~
~~4. Se deve procedersi al giudizio l~~**L**e parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove**, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1**; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

V. art. 32, co. 1, lett. e) e 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 558-bis - Giudizio immediato
1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.
2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-*bis*.

V. art. 32, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

L'introduzione nella trama del codice di rito di un'udienza predibattimentale in camera di consiglio risponde nella delega a più finalità.

Da un lato, infatti, essa serve a consentire un vaglio preliminare, più snello di quello previsto dagli articoli 416 ss. c.p.p., circa la fondatezza e la completezza dell'azione penale; dall'altro lato, risponde allo scopo di concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell'attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da

incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie. Incombenze che, spesso, in ragione della loro non prevedibilità *ex ante*, impediscono la predisposizione di un calendario effettivo del dibattimento e, in particolare, dell'istruttoria.

Per questa ragione, nell'adempimento della delega, all'udienza predibattimentale è stato assegnato il compito di definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (che infatti sono ora trasmessi integralmente al giudice: cfr. art. 553), già emergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzi che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Non si è ritenuto di esplicitare che un esito possibile è anche quello previsto dall'art. 131-bis c.p., in quanto tra gli esiti ordinari dell'udienza vi è anche la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere in presenza di una causa di non punibilità, che include, quindi, anche la pronuncia di cui all'art. 131-bis c.p. (su ciò rispetto all'udienza preliminare si è espressa la Corte di cassazione: Sez. 5, Sentenza n. 21409 del 11/02/2016).

Accanto a queste funzioni, l'udienza predibattimentale è destinata, però, anche a definire tutti i profili prodromici al dibattimento vero e proprio, relativi, in primo luogo, alla costituzione delle parti (con necessaria anticipazione in questa sede della costituzione delle parti e conseguente adeguamento anche delle disposizioni contenute nell'articolo 79 c.p.p.), alle questioni preliminari e all'accesso ai riti alternativi.

Queste opzioni sono state realizzate tramite l'introduzione degli articoli 554-bis e 554-ter c.p.p., che, per l'appunto, disciplinano quegli istituti e delineano le forme dell'udienza predibattimentale a seguito della citazione diretta, che, in stretta aderenza alle previsioni della legge delega, si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

In conseguenza di quell'intervento sono state, inoltre, disciplinate la forma della sentenza di non doversi procedere e le conseguenze rispetto alle spese, con richiamo, peraltro, alle assolutamente analoghe disposizioni di cui agli articoli 426 e 427 dettate per l'udienza preliminare.

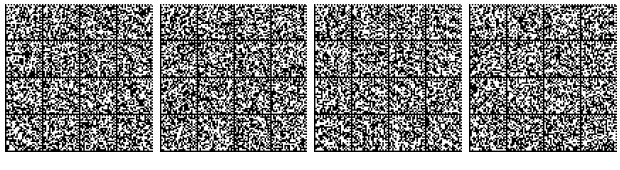
In sede di richiami di norme previste per l'udienza preliminare si è inteso ribadire anche in questa sede l'applicazione dell'art. 425, comma 2, che legittima l'applicazione delle circostanze generiche e la loro comparazione ai fini dell'adozione della sentenza di non luogo a procedere.

Una disciplina particolare è stata, invece, dettata per l'impugnazione della sentenza, in considerazione della peculiarità propria del rito con citazione diretta, con l'innesto, in aggiunta, della modifica imposta da altra parte della delega circa la non impugnabilità di alcune pronunce.

Parimenti, in conformità alla delega, che vuole che anche la sentenza in esame sia revocabile, se ne è dettata una disciplina specifica, come pure impone la delega, per tener conto del fatto che l'esito non può mai essere la riapertura delle indagini, in quanto in questo caso il rito era già passato ad una fase successiva all'esercizio dell'azione penale propriamente processuale.

Per questo, ove il giudice accolga la richiesta dispone procedersi al dibattimento.

Peraltro, all'udienza predibattimentale (analogamente a quanto previsto per l'udienza preliminare) è stato attribuito anche il compito di definire l'oggetto del giudizio, consentendo



al giudice e alle parti di esaminare l'imputazione articolata ai sensi dell'articolo 552, comma 1, lettera c), sotto i plurimi profili connessi alla sua corrispondenza, in punto di fatto o di definizione giuridica, agli atti di indagine. In questo modo, da un lato, si evita l'inutile restituzione degli atti al pubblico ministero, quando l'imputazione è formulata in termini tali da comportare la nullità, consentendo una modifica nel contraddittorio. Ma, dall'altro lato, si evita anche che le più ampie e diverse problematiche connesse all'imputazione (se già emergono in questa fase dagli atti di indagine, come spesso accade) provochino solo in esito al dibattimento (a quel punto svolto inutilmente) un provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., oppure determino l'innestarsi delle vicende modificative disciplinate dagli articoli 516 ss. c.p.p., che, in ogni caso, sono causa di inefficienza e complicazioni.

Per effetto di questi interventi, salvo i casi in cui le novità emergano solo dal dibattimento, oggi il *thema decidendum* diviene oggetto di verifica preliminare nel contraddittorio, anche in relazione alla definizione giuridica, come la delega ha imposto facendo riferimento al fatto che debba essere esaminata anche la correttezza degli articoli di legge richiamati. In ogni caso, a maggior garanzia, si è però previsto che, nel caso in cui l'imputato non sia presente all'udienza, fisicamente o mediante collegamento a distanza, il verbale contenente la modifica dell'imputazione sia a lui notificato, anche per consentire l'eventuale accesso ai procedimenti speciali, e si è fissato un termine dilatorio per la celebrazione dell'udienza, alla quale il processo dovrà essere rinviato.

È solo il caso di precisare che non si è, invece, espressamente collocata nell'udienza predibattimentale la disciplina dell'art. 469 c.p., allo scopo di continuare a consentire l'operatività di quell'istituto anche nel rito a citazione diretta, per il caso in cui gli eventi lì indicati sopravvengano all'udienza predibattimentale, nella quale, invece, i medesimi esiti sono espressamente previsti e disciplinati. Il tutto in continuità con il rapporto esistente tra pronuncia ex art. 425 c.p.p. e pronuncia ex art. 469 c.p.p. nei giudizi con udienza preliminare.

Qualora non sussistano condizioni ostative alla celebrazione del dibattimento e sia possibile formulare una ragionevole previsione di condanna, nell'impianto prescelto per il caso in cui non si addivenga all'esito previsto da un rito speciale, il giudice si limita ad indicare la data per la successiva udienza dibattimentale, che, in quanto collocata nella medesima fase, si pone quindi in continuità, seppure debba ovviamente svolgersi davanti ad un altro giudice persona fisica. In ogni caso, si è previsto che l'udienza per l'apertura e la celebrazione del dibattimento non si possa fissare prima di venti giorni, anche per consentire alle parti di organizzare a quel punto la loro difesa in un'ottica propriamente dibattimentale. E', infatti, prima di questa udienza che debbono essere depositate le liste testi.

In forza dell'esigenza di effettuare un coordinamento tra le norme adottate e il complessivo sistema processuale (art. 1, comma 3 della delega) e della finalità acceleratoria complessivamente imposta come finalità generale dalla delega (art. 1, comma 1, della delega), si è ritenuto che si imponesse anche un definitivo e chiaro superamento della limitazione, di fonte giurisprudenziale per vero, all'applicazione ai reati con citazione diretta del giudizio immediato.

Per questo aspetto, infatti, per prima cosa il silenzio serbato dal titolo III (procedimenti speciali) del libro VIII (Tribunale monocratico) sul giudizio immediato non poteva essere

interpretato come una deliberata scelta di esclusione di quel rito nei procedimenti davanti al tribunale monocratico, perché la norma cardine del raccordo fra il complesso delle norme codicistiche, per così dire, ordinaria, e il procedimento davanti al tribunale monocratico è l'art. 549 c.p.p., il quale prevede una generalizzata applicazione di tutte le norme del codice, salvo quanto espressamente previsto in senso contrario e previa una valutazione in concreto di applicabilità. Tanto è vero che anche la giurisprudenza non ha mai dubitato che il giudizio immediato si applicasse nel procedimento davanti al tribunale monocratico nel caso di reati che provenissero da udienza preliminare, che sono anch'essi giudizi monocratici disciplinati dal libro VIII. E, difatti, la ragione per cui in sede giurisprudenziale si è escluso che il giudizio immediato fosse applicabile nei procedimenti azionabili con citazione diretta è stata individuata in una assunta incompatibilità, derivante dalla mancanza nel rito a citazione diretta di un'udienza preliminare, ritenuta presupposto implicito del giudizio immediato, in quanto esso sarebbe legittimato da un'evidenza probatoria intesa come standard di fondatezza idonea ad escludere il vaglio dell'udienza preliminare.

Rispetto a ciò, a parte il fatto che con l'introduzione del cd. immediato cautelare il presupposto del rito è in parte mutato (con superamento del presupposto unico dell'evidenza della prova), quel che più rileva in questa sede è che proprio in ragione dell'introduzione dell'udienza predibattimentale, che, come l'udienza preliminare, ha tra i suoi scopi principali di vagliare preliminarmente la sostenibilità dell'azione penale, si impone l'applicazione di un rito che ha la funzione di evitare quel vaglio quando la prova appaia evidente (ad un giudice).

Per questa ragione, si è espressamente estesa anche al rito monocratico con citazione diretta l'applicazione del giudizio immediato.

Peraltro, un simile intervento si rende necessario anche in ragione dell'ulteriore intervento effettuato in forza della delega, che ha ampliato i reati azionabili con la citazione diretta, rispetto ai quali si perderebbe la celerità propria del rito immediato, in modo tanto più irragionevole se si considera, come detto, che quel rito oggi si connota anche quale strumento di accesso rapido al giudizio nei casi in cui l'imputato sia sottoposto a misura cautelare.

CAPITOLO VII - IMPUGNAZIONI

1. Impugnazioni: forma, modalità e termini di presentazione dell'impugnazione - art. 1, co. 13, lett. a), b), i).

Art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega: «*fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione*»;

Art. 1, comma 13, lett. b) della legge delega: «*abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento*»;

Art. 1, comma 13, lett. i) della legge delega: «*prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato*»;

Art. 581 c.p.p. - Forma dell'impugnazione.

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

1-*bis*. L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

1-*ter*. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

(*Omissis*)

V. art. 33, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

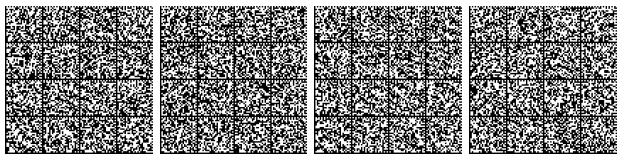
Art. 582 c.p.p. - Presentazione dell'impugnazione.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato **mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-*bis*** ~~personalmente ovvero a mezzo di incaricato~~ nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. ~~Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione~~

1-*bis*. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

2. Abrogato.

V. art. 33, co. 1, lett. e) dello schema di decreto



Art. 583 c.p.p. - Spedizione dell'atto di impugnazione
Abrogato

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 585 - Termini per l'impugnazione.
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.
1-*bis*. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.
(*Omissis*)

V. art. 33, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

Art. 591 c.p.p. - Inammissibilità dell'impugnazione.
1. L'impugnazione è inammissibile:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
b) quando il provvedimento non è impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, ~~583,~~ 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.
(*Omissis*)

V. art. 33, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

Art. 309 c.p.p. - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
(*Omissis*)
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste ~~dagli articoli 582 e 583~~ **dall'articolo 582**.
(*Omissis*)

V. art. 13, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviato.
(*Omissis*)
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata ~~nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3~~ **da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore**.

V. art. 24, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 446 c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena e consenso.
(*Omissis*)
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata ~~nelle forme previste dall'art. 583 comma 3~~ **da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.**
(*Omissis*)

V. art. 25, co. 1, lett. c), n. 2 dello schema di decreto

Art. 464-bis c.p.p. - Sospensione del procedimento con messa alla prova.
(*Omissis*)
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata ~~nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3~~ **da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore**.
(*Omissis*)

V. art. 29, co. 1, lett. a), n. 3 dello schema di decreto

Art. 589 c.p.p. - Rinuncia all'impugnazione.

(*Omissis*)
3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli ~~581, 582 e 583~~ **581 e 582** ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.
(*Omissis*)

V. art. 33, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

Art. 591 c.p.p. - Inammissibilità dell'impugnazione.
1. L'impugnazione è inammissibile:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
b) quando il provvedimento non è impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, ~~583,~~ 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.
(*Omissis*)

V. art. 33, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

Art. 595 c.p.p. - Appello incidentale.
(*Omissis*)
2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582~~, 583 ,~~ e 584.
(*Omissis*)

V. art. 34, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

In attuazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 13, lett. a), b), i) della legge delega, si modifica la disciplina generale delle impugnazioni, quanto alla forma e alla presentazione dell'impugnazione, nonché ai termini per proporla. Viene quindi perseguito il fine di innalzare il livello qualitativo dell'atto d'impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria. Nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 581 c.p.p. è innanzitutto prevista la causa d'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello. Il comma 1-*ter* dell'art. 581 c.p.p., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'art. 585, comma 1.

Quanto alle modalità di presentazione dell'atto, si introduce nell'art. 582 una distinzione a seconda che l'impugnazione sia proposta dalla parte o dai difensori, prevedendo l'uso delle modalità telematiche facoltativo nel primo caso e obbligatorio nel secondo, così operandosi anche il raccordo con quanto previsto, in materia di deposito telematico, dal nuovo art. 111-*bis* c.p.p., introdotto in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) della legge delega. La disciplina viene conseguentemente semplificata, prevedendo

che solo le parti, quando propongono personalmente l'impugnazione, possano presentare l'atto, in modalità analogica, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Le modifiche agli artt. 309, 438, 446, 464-bis, 589, 591, 595 c.p.p. sono di mero coordinamento, conseguenti all'abrogazione dell'art. 583 c.p.p. e alla necessità di adeguare i rinvii effettuati a detta norma da altre disposizioni del codice.

2. Impugnazioni (continua): appellabilità oggettiva delle sentenze e rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - art. 1, co. 13, lett. c), e), f), l).

Art. 1, comma 13, lett. c) della legge delega: «*prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa*»;

Art. 1, comma 13, lett. e) della legge delega: «*prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità*»;

Art. 1, comma 13, lett. f) della legge delega: «*prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c)*»;

Art. 1, comma 13, lett. l) della legge delega: «*modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado*».

Art. 593 c.p.p. - Casi di appello.
(*Omissis*)
3. ~~Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.~~ **Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.**

V. art. 34, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 428 c.p.p. - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.
(*Omissis*)
3-*quater*. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a ~~contravvenzioni punite~~ **reati puniti** con la sola pena ~~dell'ammenda~~ **pecuniaria** o con pena alternativa.

V. art. 23, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

Art. 603 c.p.p. - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
(*Omissis*)
3-*bis*. ~~Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale~~. **Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in**

udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.
(*Omissis*)

V. art. 34, co. 1, lett. i) dello schema di decreto

In attuazione dei criteri di delega di cui all'art. 1, comma 13, lett. c), e), f), l) della legge-delega, le modifiche proposte in tema di appello puntano ad implementarne l'efficienza attraverso una riduzione dell'appellabilità oggettiva delle sentenze e dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Viene pertanto esclusa l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché delle sentenze di condanna qualora sia stata applicata la sola pena dell'ammenda o la nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Viene parimenti esclusa la rinnovazione dell'istruzione finalizzata alla rivalutazione della prova dichiarativa nei casi di giudizio abbreviato in cui non vi sia stata integrazione probatoria.

3. Impugnazioni (continua): rapporti tra improcedibilità dell'azione penale, azione civile e confisca – art. 1, co. 13, lett. d).

Art. 1, comma 13, lett. d) della legge delega: «*disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia*».

Art. 578-ter c.p.p. – Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-*bis*, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-*bis*, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

V. art. 33, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 578 c.p.p. - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
(*Omissis*)
1-*bis*. ~~Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.~~ **Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata**

condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis*, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.

V. art. 33, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 317 c.p.p. - Forma del provvedimento. Competenza.

(*Omissis*)

4. ~~Gli~~ **Salvo quanto disposto dal comma 1-*ter* dell'articolo 578, gli** effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.

V. art. 14, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 573 c.p.p. - Impugnazione per i soli interessi civili.

1. L'impugnazione per ~~i soli~~ **gli** interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

1-*bis*. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

(*Omissis*)

V. art. 33, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 78 c.p.p. - Formalità della costituzione di parte civile.

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda **agli effetti civili;**

e) la sottoscrizione del difensore.

(*Omissis*)

V. art. 5, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 165-ter disp. att. c.p.p. (Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice).

1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-*bis*.

V. art. 41, co. 1, lett. dd) dello schema di decreto

Art. 175-bis disp. att. c.p.p. (Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-bis del codice).

1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-*bis*, e 578-*ter*, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-*bis* del codice".

V. art. 41, co. 1, lett. ff) dello schema di decreto

In attuazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 13, lett. d), della legge delega, le nuove disposizioni disciplinano i rapporti dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione con l'azione civile esercitata nel processo penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata.

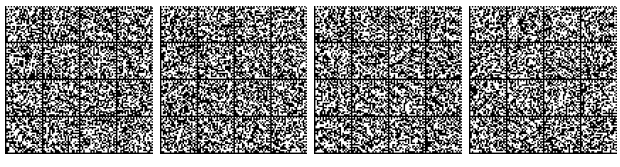
L'attuale regime applicabile in caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione regola in modo omogeneo le due ipotesi negli artt. 578 e 578-*bis* c.p.p., attribuendo al giudice penale il compito di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, o ai soli effetti della confisca "in casi particolari", secondo un'impostazione che, tuttavia, è in parte superata alla luce del quadro normativo sopravvenuto e, comunque, riguardando la diversa ipotesi di proscioglimento per *estinzione* del reato, non è mutuabile per disciplinare i rapporti tra azione civile o confisca e improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione.

Per attuare la delega con riguardo ai rapporti con la dichiarazione d'improcedibilità, quindi, occorre tenere conto dei principi ricavabili dalla stessa legge n. 134 del 2021 e dei principi generali del sistema.

Quanto ai principi ricavabili dalla legge delega, la direttiva di cui all'art. 1, comma 13, lett. d), che impone di «*disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale* […] *e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata*», non fornisce indicazioni specifiche su come atteggiare tali rapporti, lasciando astrattamente aperte soluzioni diverse (quali la caducazione delle statuizioni civili e in materia di confisca o la prosecuzione o devoluzione del giudizio in altra sede).

Dirimente, quindi, nell'orientare la scelta del legislatore delegato, è il quadro generale di sistema.

Sotto tale profilo, occorre considerare che la pronunzia di improcedibilità ha carattere *processuale* e, come tale, impedisce di proseguire nell'esame del merito e di giungere a una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia. L'improcedibilità preclude, quindi, l'applicazione della confisca che presuppone una "condanna" (comunque la si voglia intendere, tanto in senso formale, quanto in senso sostanziale). Né può ricorrersi a un'estensione della differente disciplina prevista dall'art. 578-*bis* c.p.p. nel caso di estinzione del reato per prescrizione, poiché il superamento dei termini massimi previsti per il giudizio di impugnazione è uno sbarramento processuale che impedisce qualsivoglia prosecuzione del giudizio, anche solo finalizzata all'accertamento della responsabilità da un punto di vista sostanziale e svincolato dalla forma assunta dal provvedimento (come invece consentito, a seguito della sentenza della C. Cost., 26.3.2015 n. 49, nel caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione). Sarebbe impropria, del resto, l'assimilazione di una causa impediente della



prosecuzione del giudizio, di natura *processuale*, a una causa estintiva del reato, che è fenomeno attinente al merito del processo.

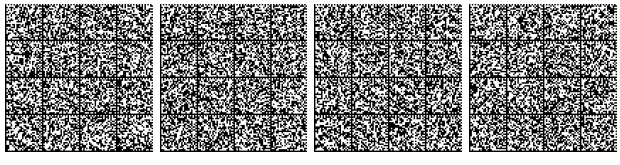
Esclusa la possibilità che il processo penale prosegua ai soli effetti della confisca, un'alternativa che trasferisca altrove l'accertamento dei suoi presupposti, consentendo all'imputato di difendersi anche in ordine alla *responsabilità penale*, non è proponibile, trattandosi di misura che deve essere applicata in un procedimento giurisdizionale informato a tutte le garanzie costituzionali e convenzionali della materia penale (ivi inclusa la garanzia della ragionevole durata). Pertanto, non si potrebbe *trasferire* nel procedimento di prevenzione l'azione patrimoniale dopo che la confisca sia stata applicata con una sentenza penale non definitiva. L'imputato potrebbe difendersi rispetto alla decisione di confisca, appellando anche o soltanto i punti riguardanti la responsabilità penale (presupposto della confisca), che non potrebbero essere decisi, seppur *incidenter tantum*, dal giudice della prevenzione. Neppure potrebbe essere previsto un trasferimento della decisione al giudice penale dell'esecuzione. Se l'azione patrimoniale fosse trasferita in sede esecutiva dopo una sentenza penale di condanna non definitiva, senza il presupposto dell'accertamento (definitivo) sul tema della responsabilità penale, nel procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione dovrebbe paradossalmente svolgersi il controllo sul giudizio penale di primo grado demandato alle impugnazioni (appello e ricorso per cassazione) penali.

In definitiva, il criterio di delega riguardante « *i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione […] e la confisca disposta con la sentenza impugnata*» non può che attuarsi nel senso della privazione di effetti della confisca in sede penale, con la sola eccezione costituita dalle ipotesi di confisca obbligatoriamente prevista dalla legge anche fuori dai casi di condanna (come è, ad esempio, per le cose intrinsecamente criminose di cui all'art. 240, secondo comma, n. 2 c.p.).

Non di meno, nel caso in cui, con la sentenza impugnata, sia stata disposta la confisca di beni in sequestro, si prevede che il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art 344-*bis* c.p.p., trasmetta gli atti all'autorità giudiziaria competente per la proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, affinché la stessa valuti la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione del procedimento di prevenzione e l'applicazione, anche in via d'urgenza, di misure conservative, in vista dell'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. Non si tratta, quindi, di *trasferimento* o *prosecuzione* del giudizio ai fini della confisca penale in altra sede, ma di impulso per l'eventuale attivazione di *altra e distinta procedura*, da svolgersi nel rispetto della propria disciplina, dettata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Onde garantire il necessario coordinamento tra le procedure e impedire l'eventuale dispersione dei beni sequestrati in sede penale nelle more della decisione del giudice della prevenzione, si prevede che il sequestro penale cessi di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, non è disposto il sequestro dal tribunale competente per le misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Analoga contraddizione sistematica, in ragione del carattere processuale e impediente della pronuncia di improcedibilità, produrrebbe una prosecuzione del giudizio di



impugnazione ai soli effetti civili, considerata la natura accessoria dell'azione civile nel processo penale.

A tale ultimo riguardo, peraltro, soccorre un ulteriore dato sistematico, ricavabile dalla disposizione già in vigore introdotta nel comma 1-*bis* dell'art. 578 c.p.p., ad opera della legge n. 134 del 2021, secondo cui, in caso di condanna per la responsabilità civile, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale ai sensi dell'art. 344-*bis* c.p.p, rinvia per la prosecuzione al giudice civile. Il legislatore, per quanto concerne i rapporti tra improcedibilità e azione civile, ha quindi scelto di percorrere una "terza via", mediana rispetto alla soluzione di lasciare al giudice penale il compito di decidere sulla domanda risarcitoria nonostante l'improcedibilità e a quella di imporre una riproposizione della domanda al giudice civile di primo grado. La scelta punta a ridurre il carico di lavoro del giudice penale nella fase delle impugnazioni, assicurando il diritto della parte civile a una decisione sull'azione risarcitoria in tempi non irragionevoli. In coerenza con tale scelta e con la *ratio* stessa della legge n. 134/2021, pertanto, si propone di attuare la delega in ordine ai rapporti tra improcedibilità dell'azione penale e azione civile *trasferendo la decisione al giudice civil*e.

L'opzione di trasferire al giudice civile la decisione sull'impugnazione, dopo la formazione del giudicato sui capi penali, sviluppa il percorso esegetico seguito dalla giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 578, comma 1, c.p.p e, quindi, si basa sul presupposto che, per non incorrere in violazioni della presunzione d'innocenza dell'imputato, è necessario restringere l'oggetto di accertamento al solo diritto del danneggiato al risarcimento del danno, dopo lo spartiacque del giudicato. È pertanto ragionevole attribuire il compito di decidere al giudice civile, in una situazione in cui devono essere verificati gli estremi della responsabilità civile, senza poter accertare nemmeno incidentalmente la responsabilità penale. Ciò accade già, secondo la sentenza costituzionale n. 182 del 2021, nelle ipotesi coperte dall'art. 578, comma 1, c.p.p dove "il giudice penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice", ma "se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)", valutando quindi se la condotta contestata "si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno". Secondo la Corte costituzionale, "la mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza" (sent. n. 182/2021, par. 14 m.). Questa ricostruzione è stata portata alle logiche conseguenze in sede di attuazione della direttiva di cui all'art. 1, comma 13, lett. d) della legge delega, nella parte in cui impone di disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale e l'azione civile. L'art. 578, comma 1-*bis,* c.p.p. è stato pertanto modificato, includendo il riferimento ad "ogni caso" di impugnazione della sentenza "anche" per gli interessi civili (quindi anche in mancanza di una pronuncia di condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni). La "prosecuzione" del processo davanti al giudice civile, disposta dopo il necessario controllo del giudice penale sull'assenza di cause d'inammissibilità dell'impugnazione, non determina effetti

pregiudizievoli per la parte civile o per l'imputato né dal punto di vista cognitivo, in quanto il giudice competente deve decidere tutte le "questioni civili", con esclusione di quelle penali coperte dal giudicato (la decisione civile non potrebbe quindi incidere sulla presunzione d'innocenza), né dal punto di vista probatorio, in quanto restano utilizzabili le prove acquisite nel processo penale, in contraddittorio con l'imputato, oltre a quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Onde salvaguardare anche le cautele reali che assistono la domanda civile in sede penale, si introduce, con il nuovo comma 1-*ter* dell'art. 578 c.p.p., una disposizione che – in deroga a quanto previsto dall'art. 317, comma 4, c.p.p. (a tal fine opportunamente interpolato) – prevede, nel caso di trasferimento dell'azione civile, la persistenza degli effetti del *sequestro conservativo* disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non sia più soggetta a impugnazione.

Inoltre, per attuare la seconda parte della direttiva di cui alla lett. d), è stata conseguentemente disciplinata l'ipotesi dell'impugnazione per i soli interessi civili, introducendo nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 573 c.p.p l'innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell'atto svolta dal giudice penale. Naturalmente, occorre attribuire il diritto d'impugnare, in prima battuta, come se si trattasse di un'impugnazione anche agli effetti civili (quindi come se vi fosse anche l'impugnazione agli effetti penali del p.m. o dell'imputato), situazione coperta dall'art. 573, comma 1, c.p.p. L'art. 573, comma 1-*bis,* c.p.p diventa applicabile dopo che il giudice penale dell'impugnazione abbia verificato l'assenza d'impugnazione anche agli effetti penali. Questa scelta del legislatore delegato determina un ulteriore risparmio di risorse, nell'ottica di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni, e non si pone in conflitto con la giurisprudenza costituzionale, data la limitazione della cognizione del giudice civile alle "questioni civili". Il giudice civile non potrebbe pertanto accertare incidentalmente il tema già definito della responsabilità penale, neppure nel caso di appello proposto dalla sola parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato, con una soluzione normativa che evita i profili d'illegittimità ravvisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 2019, rispetto all'eventualità di un accertamento dell'illecito penale compiuto in sede civile. Con il rinvio dell'appello o del ricorso al giudice civile l'oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l'illecito penale implica l'illecito civile). Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. Ragionevolmente, l'eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano "la domanda agli effetti civili", secondo l'innovata formulazione dell'art. 78, lett. d), c.p.p.

In conseguenza della disciplina dettata per i rapporti fra improcedibilità dell'azione penale, azione civile e confisca, si introducono due ulteriori misure al fine di prevenire l'eventuale prodursi di cause di improcedibilità e, nel caso in cui le stesse dovessero comunque verificarsi, evitare il pregiudizio che un ritardo nella declaratoria di improcedibilità potrebbe produrre all'azione della parte civile e alle esigenze di pronta attivazione dell'autorità giudiziaria compente per le misure di prevenzione.



La prima misura è di carattere organizzativo e, attraverso l'introduzione dell'art. 165-*ter* disp. att. c.p.p., intende promuovere l'adozione, da parte dei capi degli uffici, dei provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-*bis* delle stesse disposizioni di attuazione del codice di rito.

Con la nuova disposizione di cui all'art. 175-*bis* disp. att. c.p.p., parallelamente, si impone un termine acceleratorio alle corti per la pronuncia di improcedibilità: termine compatibile con quello, dilatorio, individuato con le nuove disposizioni per la citazione a giudizio in appello (40 giorni) e finalizzato ad assicurare che, nei procedimenti in cui sono presenti parti civili costituite o beni in sequestro, possano attivarsi i percorsi rispettivamente previsti per la prosecuzione dell'azione civile innanzi al giudice civile competente secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario e per l'eventuale adozione di misure di prevenzione.

4. Impugnazioni (continua): rito camerale "non partecipato" in appello - art. 1, co. 13, lett. g) e h).

Art. 1, comma 13, lett. g) della legge delega: «*prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza*»;

Art. 1, comma 13, lett. h) della legge delega: «*eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale*».

Art. 598-bis. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti.

1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.

2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603.

V. art. 34, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 599. – Decisioni in camera di consiglio ***con la partecipazione delle parti.***

1. ~~Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.~~ **Quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall'articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.** (*Omissis*)

V. art. 34, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

Art. 599-bis c.p.p. - Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello

1. ~~La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di~~ **Le parti possono dichiarare di** concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. **La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.**

2. **Abrogato**

3. ~~Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.~~ **Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-*bis*, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.**

3-*bis*. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

3-*ter*. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.

4. (*Omissis*)

V. artt. 34, co. 1, lett. f) e 98 comma 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 601 - Atti preliminari al giudizio

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero **o** se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 ~~o se l'appello è proposto per i soli interessi civili~~.

2. ~~Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione~~. **Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.**

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429**,** comma 1 lettere a), **d-*bis*)**, f), g), nonché l'indicazione del giudice competente **e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine**

perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a ~~venti~~ **quaranta** giorni.
4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno ~~venti~~ **quaranta** giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.
6. (*Omissis*)

V. art. 34, co. 1, lett. g), dello schema di decreto

Art. 602 - Dibattimento di appello.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 599, quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
1-*bis*. **Abrogato.**
(*Omissis*)

V. art. 34, co. 1, lett. h) dello schema di decreto
V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 167-bis. disp. att. c.p.p. – Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice.
1. L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-*bis* del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.

V. art. 41, co. 1, lett. ee) dello schema di decreto

Art. 94 - Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione
1. ***omissis***
2. Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

V. art. 94, co. 2, dello schema di decreto

In attuazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 13, lett. g) ed h) della legge delega, si introducono disposizioni che incidono sulle forme di trattazione del giudizio di appello e sul concordato sui motivi di appello. Vengono apportate modifiche finalizzate al risparmio di risorse giudiziarie e all'abbattimento dei tempi del processo, incentivando sia la celebrazione dell'appello in camera di consiglio con contraddittorio esclusivamente scritto, che la definizione del giudizio di secondo grado con il concordato. Le forme di trattazione dell'appello con rito camerale "non partecipato" vengono disciplinate dal nuovo art. 598-*bis* c.p.p., con modalità simmetriche rispetto al rito davanti alla Corte di cassazione di cui all'art. 611 c.p.p., secondo la seguente cadenza temporale calcolata a ritroso dall'udienza: quindici giorni per le richieste del procuratore generale e per le memorie e richieste scritte delle altre parti, nonché per i motivi nuovi e la richiesta di concordato; cinque giorni per le memorie di replica, termini il cui tassativo rispetto garantisce un funzionamento efficiente del nuovo rito cartolare. Il termine di quindici giorni prima dell'udienza costituisce uno snodo processuale fondamentale, anche in considerazione della previsione innovativa che entro tale termine debba essere presentata la richiesta di concordato a pena d'inammissibilità. L'altro snodo

processuale è costituito dal termine di quindici giorni dalla ricezione del decreto di citazione in giudizio, entro il quale deve essere presentata a pena d'inammissibilità la richiesta di partecipazione all'udienza dell'appellante o, comunque, dell'imputato o del suo difensore. Il regime del comma 2 del nuovo art. 598-*bis* c.p.p. è pertanto coerente con l'impostazione sistematica del codice che colloca le scelte sul rito a valle degli atti propulsivi del procedimento. Resta invece affidata alle "prassi virtuose" l'eventuale soluzione di far precedere la citazione in giudizio da un "interpello", ove ritenuto utile ai fini di una più ordinata calendarizzazione delle udienze. Considerata la dialettica anticipata e scritta imposta dal rito "non partecipato", vengono ampliati a quaranta giorni i termini dilatori (oggi di venti giorni) concessi per comparire e per la notifica dell'avviso d'udienza ai difensori, ai sensi dell'art. 601, commi 3 e 5, c.p.p.

La scelta dell'oralità implica la trattazione del giudizio di secondo grado in pubblica udienza, secondo la disciplina del dibattimento di appello di cui all'art. 602 c.p.p., oppure in camera di consiglio con l'intervento delle parti, secondo la disciplina generale di cui all'art. 127 c.p.p., già ora applicata alle decisioni camerali in virtù dell'art. 599 c.p.p.. Come nell'attuale sistema, la corte provvede in pubblica udienza, tranne nei casi previsti dall'art. 599 c.p.p. (quando l'appello ha uno degli oggetti ivi indicati o quando specifiche disposizioni di legge rinviano alle forme dell'art. 127 c.p.p., come nel caso dell'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 428 c.p.p. e del nuovo art. 554-quater c.p.p.). Il giudizio di secondo grado viene trattato oralmente, in dibattimento o in camera di consiglio, anche nel caso in cui la corte rigetti la richiesta di concordato sui motivi di appello, indipendentemente dalla richiesta di trattazione orale presentata dall'imputato appellante. Resta peraltro fermo il potere di riproporre in udienza la richiesta di concordato, con una scelta finalizzata a incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, obiettivo cui è pure finalizzata la concomitante abrogazione dei limiti al concordato previsti dall'attuale art. 599-*bis,* comma 2, c.p.p.

Alla nuova disciplina delle udienze nel giudizio di appello consegue la necessità di un'ulteriore modifica normativa. Con una disposizione nuova, introdotta all'art. 167-*bis* disp. att. c.p.p., si prevede che avviso del provvedimento emesso dalla corte in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-*bis* c.p.p. sia comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti: si tratta di mera comunicazione "di cortesia", senza alcun valore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa al deposito del provvedimento in udienza. A tale riguardo, è espressamente previsto, nel nuovo art. 598-*bis* c.p.p., che il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'art. 545 c.p.p., con disposizione che consente anche di individuare inequivocabilmente il *dies a quo* per il computo dei termini per impugnare, ai sensi dell'art. 585, comma 2, c.p.p.

All'art. 94, comma 2, dello schema di decreto, infine, è stata prevista una disposizione transitoria per coordinare l'applicazione delle nuove disposizioni sull'udienza non partecipata in appello con le disposizioni "emergenziali" attualmente in vigore ed efficaci fino al 31 dicembre 2022, dettate al medesimo scopo.

5. Impugnazioni (continua): rito camerale "non partecipato" in Cassazione - art. 1, comma 13, lett. m)

Art. 1, comma 13, lett. m) della legge delega: «*prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che la Corte di cassazione, ove intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza*».

Art. 611. Procedimento ~~in camera di consiglio~~.

1. ~~Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.~~ **La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.**

1-*bis*. Nei procedimenti per la decisione su ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:

a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127;

b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-*bis*, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

1-*ter*. Le richieste di cui al comma 1-*bis* sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

1-*quater*. Negli stessi casi di cui al comma 1-*bis*, la corte può disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza.

1-*quinquies*. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127, l'avviso di fissazione dell'udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell'udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-*ter* sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica.

1-*sexies*. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione

delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza.
2. [*Comma abrogato dall'art. 6, L. 26 marzo 2001, n. 128*].

V. art. 35, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 94 - Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione
1. ***omissis***
2. Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

V. art. 94, co. 2, dello schema di decreto

Le modifiche all'art. 611 c.p.p. attuano le direttive di cui all'art. 1, comma 13, lett. m) della legge delega e perseguono gli obiettivi del risparmio di risorse giudiziarie e dell'abbattimento dei tempi del processo, incentivando la celebrazione del giudizio davanti alla Corte di cassazione in camera di consiglio con contraddittorio "cartolare", in linea con l'analogo intervento apportato nella disciplina del giudizio di appello.

Il chiaro senso della legge delega è di imporre come regola generale del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, in deroga a qualsiasi altra disposizione di segno contrario, il modello dell'udienza camerale "non partecipata". La stessa delega contempla tre eccezioni a tale regola: a) quando, nei procedimenti *diversi* da quelli per i quali già oggi l'art. 611 c.p.p. prevede il contraddittorio meramente cartolare, una delle parti faccia richiesta di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio; b) quando, negli stessi casi, la Corte di cassazione disponga d'ufficio l'udienza partecipata; c) quando la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa. Ulteriore eccezione al modello camerale "non partecipato" è quella, implicita nel sistema e già oggi sottratta al regime dell'art. 611 c.p.p., delle disposizioni codicistiche o di leggi speciali che disciplinano il procedimento camerale con modalità e scansioni temporali incompatibili con il rito cartolare dell'art. 611 c.p.p.: così è, ad esempio, per il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, a norma dell'articolo 706 c.p.p.. (cui si applica la procedura prevista dall'art. 704 c.p.p., che prevede che le parti siano sentite e, se comparsa, anche la persona di cui è chiesta l'estradizione) o per il ricorso per cassazione contro la sentenza che decide sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo, a norma dell'art. 22 l. 22 aprile 2005, n. 69, la cui procedura contempla termini così brevi da essere incompatibili con la tempistica, pur contratta, prevista dal nuovo art. 611, comma 1-*quinquies*, c.p.p.

Se, dunque, l'udienza camerale "non partecipata" diventa la regola, nel modellarne la disciplina è stato necessario chiarire i rapporti fra il nuovo modello procedimentale di cui all'art. 611 c.p.p. e il procedimento camerale tradizionale, disciplinato dall'art. 127 c.p.p., onde evitare che il richiamo all'osservanza delle forme di cui all'art. 127 c.p.p. contenuto in altre norme dello stesso codice (artt. 32, comma 1; 48, comma 1; 311, comma 5; 325, comma 3, per effetto del rinvio all'art. 311, comma 5; 625-*bis*, comma 4, c.p.p.) possa indurre il dubbio che in tali casi la trattazione del ricorso debba comunque avvenire in udienza "partecipata".

Per evitare qualsiasi dubbio interpretativo sul perimetro applicativo del nuovo regime dell'art. 611 c.p.p., pertanto, la disposizione prevede che la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori "*se non è diversamente stabilito*" (con ciò facendo salva l'applicazione delle diverse e incompatibili procedure dettate da altre disposizioni normative) e "*in deroga a quanto previsto dall'articolo 127*" (onde rendere chiaro il contenuto derogatorio dell'art. 611 c.p.p. rispetto a qualsiasi altra disposizione che, pure, prescriva l'osservanza dell'art. 127 c.p.p.)

Le forme di trattazione del ricorso con rito camerale "non partecipato" vengono previste dal nuovo comma 1 dell'art. 611 c.p.p., che già racchiude la disciplina delle decisioni in camera di consiglio, secondo la seguente cadenza temporale: termine fino a quindici giorni prima dell'udienza, per la presentazione delle richieste del procuratore generale, dei motivi nuovi e delle memorie di tutte le parti; termine fino a cinque giorni prima dell'udienza, per le eventuali memorie di replica.

Nel comma 1-*bis* si introduce la norma generale che consente, sia nei procedimenti per i quali è prevista l'udienza pubblica, sia in quelli per i quali è prevista la trattazione nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., la scelta della trattazione orale, in alternativa alla trattazione scritta, che diviene il rito "ordinario" davanti alla Corte di cassazione. La delega, al riguardo, manda al delegato di «*prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata* [...]*»* (art. 1, comma 13, lett. m). Il legislatore delegante, quindi, consente una deroga al rito cartolare per i soli «*casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale»*; esclude, di conseguenza, la possibilità di udienza "partecipata" nei casi per i quali l'art. 611 c.p.p. già oggi prevede il procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti (casi particolarmente previsti dalla legge, quali quelli di cui agli artt. 428 e 612 c.p.p. e tutti i ricorsi contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442 c.p.p.). Per tale motivo, si è limitata la potestà delle parti (di tutte le parti, come da espressa previsione della legge delega) di attivare il rito "orale" nei soli procedimenti per la decisione su ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'art. 442 c.p.p., nonché in quelli da trattare con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., prevedendo che in tali casi il procuratore generale e i difensori possano chiedere la trattazione in pubblica udienza (nel caso di ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'art. 442 c.p.p.) o in camera di consiglio con la loro partecipazione (nel caso di ricorsi da trattare nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p.). Per ragioni di coerenza logica e sistematica e per non disincentivare il ricorso al rito cartolare in appello, si è prevista che la stessa facoltà sia concessa alle parti a fronte di ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma del nuovo art. 598-*bis* c.p.p., quando si tratti di ricorsi per i quali, in caso di udienza "partecipata" in appello, si sarebbe dovuto procedere con udienza pubblica (con esclusione, quindi, dei ricorsi avverso sentenze di appello aventi esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario: tutti casi per cui la vigente disciplina prevede il rito camerale in appello).

Nei commi 1-*ter* e 1-*quater* sono previste le scansioni successive alla richiesta di partecipazione all'udienza del procuratore generale e dei difensori delle parti ed è altresì disciplinata la possibilità che la Corte stessa disponga l'udienza "partecipata", pubblica o in camera di consiglio, quando lo consiglino la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame: potestà che, in stretta aderenza al criterio di delega («*prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata*») la Corte potrà esercitare nei soli casi in cui è consentita analoga facoltà alle parti.

Nel comma 1-*quinquies*, ferma restando la distinzione fra trattazione scritta e orale di cui ai commi precedenti, si prevedono termini ridotti, sia per la presentazione dell'eventuale richiesta di intervento in udienza, che per il deposito di memorie e repliche, fissando anche un termine minimo di comparizione (venti giorni) più ampio rispetto a quello previsto in generale dall'art. 127 c.p.p. Nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte, infatti, il rito camerale assume necessariamente cadenze diverse rispetto a quelle previste dall'art. 127 c.p.p., non potendosi comprimere eccessivamente i termini spettanti alle parti per esercitare il contraddittorio scritto.

Completa l'intervento sull'art. 611 c.p.p. la previsione, inserita nel comma 1-*sexies*, a tutela del contraddittorio nel caso in cui emerga la possibilità di una ridefinizione giuridica del fatto contestato, in aderenza alla giurisprudenza CEDU di riferimento (a partire dalla nota sentenza Drassich c. Italia dell'11 dicembre 2007) e del consolidato orientamento della Suprema Corte che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, esclude la compressione o la limitazione del diritto al contraddittorio quando la diversa qualificazione giuridica del fatto non avvenga a sorpresa e l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione di interloquire sulla questione (Cfr., fra le più recenti, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27905 del 03/05/2021, Rv. 281817-03).

All'art. 94, comma 2, dello schema di decreto, infine, è stata prevista una disposizione transitoria per coordinare l'applicazione delle nuove disposizioni sull'udienza non partecipata in Corte di cassazione con le disposizioni "emergenziali" attualmente in vigore ed efficaci fino al 31 dicembre 2022, dettate al medesimo scopo.

6. Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio - art. 1, co. 13, lett. n).

Art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega: «*prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente*».

Art. 24-bis. – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio.

1. Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio

riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
4. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
5. Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.
6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

V. art. 4, co. 1, dello schema di decreto

Il criterio di delega trova puntuale attuazione nel nuovo art. 24-*bis* c.p.p. La disciplina del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione di competenza territoriale, è costruita sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza (artt. 30-32 c.p.p.), con i necessari adattamenti, propri della disciplina della incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza. A tale ultimo riguardo, lo scostamento dal dato testuale del criterio di delega («*prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente*»), con la previsione di una trasmissione degli atti al *pubblico ministero* presso il giudice competente, è reso necessario per rispettare il dettato delle pronunce della Corte costituzionale intervenute sulla materia (la sentenza n. 76 del 1993, con cui Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 23, comma 1, c.p.p., nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, e successivamente la sentenza n. 70 del 1996, con cui la Corte ha esteso tale meccanismo di regressione processuale all'ipotesi di incompetenza per territorio, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p. anche sotto tale profilo).

7. Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo - art. 1, co. 13, lett. o).

Art. 1, comma 13, lett. o) della legge delega: «*introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei di ritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale*».

TITOLO III-bis
Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

Art. 628-bis c.p.p. (Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali)

1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.

3. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilità.

4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 635.

5. Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.

6. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado.

7. Quando la riapertura del processo è disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 344-*bis* e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 128.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell'imputato di partecipare al processo.

V. art. 36 dello schema di decreto

Art. 60 c.p.p. - Assunzione della qualità di imputato
(*Omissis*)
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo **oppure la riapertura dello stesso a seguito di rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'articolo 628-*bis*.**

V. art. 5, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 91 **[dello schema di decreto]** ***(Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo)***

1. Quando, in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, è divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea ha accertato una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione, ovvero la Corte europea ha disposto, ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione, la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine indicato nell'articolo 628-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per i reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020, la prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui la Corte di cassazione dispone la riapertura del processo ai sensi dell'articolo 628-*bis*, comma 5.

V. art. 91 dello schema di decreto

L'indicazione contenuta nel criterio di delega di cui all'art. 1, comma 13, lett. o) va nel senso di superare l'assetto binario – da un lato, revisione europea e, dall'altro, incidente di esecuzione – fissato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a favore di un unico rimedio di nuovo conio, che affidi sempre alla Corte di cassazione la valutazione del *dictum* europeo, con un vaglio preliminare sul vizio accertato dalla Corte di Strasburgo.

L'istituto deve dare esecuzione al triplice obbligo di neutralizzazione e rivalutazione della sentenza e di riapertura del procedimento derivante dalla sentenza europea di condanna alla *restitutio in integrum*, conservando però un ragionevole margine di apprezzamento a tutela del giudicato nazionale.

Per questo, trattandosi di rimedio diverso, richiede una disciplina autonoma e differente rispetto alla ordinaria revisione. Sulla scorta di tale considerazione, si è ritenuto di collocare la disciplina in un nuovo titolo III-*bis*, sotto la rubrica *Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo*.

Le scelte caratterizzanti della nuova previsione possono essere sintetizzate come segue.

La norma di cui al comma 1 indica i casi in cui è possibile attivare il rimedio in questione e i soggetti legittimati, individuati esclusivamente nel ricorrente in sede europea, con conseguente esclusione dei terzi non impugnanti che avrebbero potuto vantare la medesima violazione. Sul punto, si è ritenuto che l'espresso riferimento contenuto nella delega al solo «soggetto che abbia presentato il ricorso» non consentisse un ampliamento in favore di soggetti diversi. Per quanto concerne le decisioni della Corte Edu che legittimano l'attivazione della revisione europea, si è fatto riferimento non solo alle sentenze che accertino una violazione della Convenzione, ma anche alle ipotesi in cui sia disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo ai sensi dell'art. 37 della Convenzione in conseguenza del riconoscimento della violazione da parte dello Stato.

Le norme di cui ai commi 2 e 3 disciplinano essenzialmente i profili procedurali della richiesta. In proposito, si stabilisce che essa debba, a pena di inammissibilità:

1. contenere «l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano»;

2. essere presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale;
3. formulata con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582 c.p.p., entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo.

Si prevede, inoltre, che alla richiesta vadano allegati la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che la giustificano. Circa la competenza della Corte di cassazione, non si è ritenuto necessario precisare che il procedimento debba essere assegnato a una sezione diversa da quella che ha eventualmente definito i ricorsi interni, trattandosi di riparto interno alla Corte che, in quanto tale, potrà essere disciplinato in sede tabellare.

La norma di cui al comma 4 disciplina le modalità di trattazione della revisione europea, richiamando il giudizio camerale previsto dall'art. 611. È integralmente richiamata la disposizione dell'articolo 635 c.p.p., in tema di sospensione della pena o della misura di sicurezza.

Come disposto al comma 5, superato il vaglio di ammissibilità, l'oggetto della valutazione rimessa alla Cassazione riguarderà l'individuazione della "incidenza effettiva" che la violazione convenzionale ha prodotto sulla condanna, cui seguirà la scelta in ordine allo strumento più adatto per rimuovere gli effetti pregiudizievoli, ivi inclusa – se del caso – la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Solo qualora la Corte di cassazione non sia in grado di provvedere direttamente, trasmetterà gli atti al giudice dell'esecuzione oppure, secondo le evenienze, disporrà la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione, stabilendo se e in quale parte gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi conservino efficacia.

Nei commi 6 e 7 vengono disciplinate talune delle conseguenze della riapertura del processo. In particolare, quanto alla prescrizione, la pronuncia di riapertura del processo viene sostanzialmente assimilata all'annullamento agli effetti di cui all'articolo 161-*bis* del codice penale, essendosi previsto che la prescrizione riprenda a decorrere - a far tempo dalla pronuncia della Corte - quando la riapertura del processo venga disposta davanti al giudice di primo grado (comma 6). Ancor più evidente il meccanismo di assimilazione ai fini dell'improcedibilità. In tal caso, infatti, per l'ipotesi di riapertura del processo innanzi alla corte di appello, si è dettata una disposizione perfettamente corrispondente a quella prevista dall'art. 344-bis, comma 8, c.p.p., con la sola differenza che il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 128 c.p.p. (comma 7).

Al comma 8 si attua la previsione del criterio di delega, laddove si fa riferimento alla necessità di regolamentare i rapporti del rimedio in esame con la rescissione del giudicato. Al riguardo, si è ritenuto maggiormente coerente con la *ratio* della delega stabilire che le disposizioni sin qui esaminate trovino applicazione anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguardi il diritto dell'imputato di partecipare al processo.

Ulteriore conseguenza della riapertura del processo è la "riassunzione" della qualità di imputato, che viene disciplinata con apposita modifica della disposizione di cui all'articolo 60 c.p.p.

Con le disposizioni transitorie, inserite in questo stesso decreto, si è provveduto a regolare i possibili profili di diritto intertemporale, stabilendosi in particolare:

- che nelle ipotesi in cui, in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sia divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea ha accertato la violazione, ovvero la Corte europea abbia disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine di novanta giorni per la proposizione del nuovo rimedio decorra dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

- che, per i reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020 (ovvero prima della legge n. 3/2019, che ha introdotto il c.d. blocco della prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di primo grado) la prescrizione riprenda il suo corso in ogni caso in cui la Corte di cassazione disponga la riapertura del processo, e non solo allorquando quest'ultima venga disposta innanzi al giudice di primo grado.

CAPITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO ED ESECUZIONE DELLA CONFISCA - ART. 1, CO. 14.

Art. 1, comma 14 della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:*

a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;

b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27».

*Art. 86 disp. att. c.p.p. - Vendita o distruzione delle cose confiscat~~e~~**.**

1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione**. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili.**

1-*bis*. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.

2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

V. art. 41, co. 1, lett. i) dello schema di decreto

Art. 104-bis disp. att. c.p.p. - Amministrazione dei beni sottoposti a ~~sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari.~~ ***sequestro e confisca.*** *Tutela dei terzi nel giudizio.*

1. ~~Nel caso~~ **In tutti i casi** in cui il sequestro preventivo **o la confisca** ~~abbia~~ **abbiano** per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

1-*bis*. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. ~~Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice~~ **In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca,** ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.

1-*ter*. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

1-*quater*. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-*bis* del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. ~~Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.~~

1-*quinquies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo**.**

1-*sexies*. ~~Le disposizioni dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice~~. **In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-*bis* del codice.**

V. art. 41, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

Per attuare la direttiva di cui alla lett. a) dell'art. 1 comma 14), viene modificata la disciplina di cui all'art. 86 disp. att. c.p.p., facendo salvi i casi in cui sia prevista una specifica destinazione delle cose confiscate. Pertanto, le ipotesi di confisca in casi particolari ai sensi dell'art. 240-*bis* c.p. e fattispecie assimilate, nonché di confisca disposta nei procedimenti per reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis,* c.p.p. restano disciplinate dal comma 1-*quater* dell'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p., con il coinvolgimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Negli altri casi, per risolvere la questione delle competenze e delle modalità di liquidazione dei beni definitivamente confiscati nell'ambito di processi penali in ordine a reati per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia, si estende alle cancellerie penali la possibilità di delega delle operazioni di vendita già prevista dalle disposizioni degli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile.

Come noto, il criterio di delega originava dalla esigenza di "decongestionare" le cancellerie degli uffici giudiziari, anche in ragione del fatto che si tratta di uffici strutturalmente non attrezzati per gestire questo tipo di attività in tutti i casi (sempre più frequenti) nei quali non si tratta di vendere beni mobili di agevole commercializzazione, per i quali già è possibile per gli uffici avvalersi utilmente dell'IVG, in forza dell'art. 13 del reg. di esecuzione del c.p.p. o dell'art. 152 del TU spese di giustizia. Questioni delicate si sono poste, ad esempio, per la liquidazione di aziende o quote societarie. Problemi analoghi si pongono anche con riferimento alla liquidazione di beni immobili, che vede le cancellerie penali sfornite delle conoscenze delle problematiche inerenti alle vendite immobiliari e che, dalle informazioni disponibili, ha condotto a una generalizzata stasi dei procedimenti.

In attuazione dello specifico criterio di delega, con la modifica al comma 1 dell'art. 86 disp. att. c.p.p., si rendono applicabili anche in sede penale le più agevoli e moderne modalità di vendita dettate dagli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile, che hanno dato buona prova di sé in quell'ambito della giurisdizione. Come per la vendita disciplinata in detti articoli, quindi, le cancellerie potranno procedere direttamente alla vendita dei beni confiscati (come già oggi fanno, avvalendosi dell'istituto all'uopo

autorizzato) oppure delegarla a professionisti esterni (come prevedono le norme del codice di procedura civile in alternativa alla vendita diretta).

Il caso particolare dell'esecuzione della confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati dal giudice con il provvedimento di confisca, viene invece disciplinato nel comma 1-*bis* dell'art. 86 disp. att. c.p.p., in aderenza alla stessa direttiva di cui alla lett. a). In questo caso si prevede che l'esecuzione della confisca avvenga secondo le modalità proprie dell'esecuzione delle pene pecuniarie. Si tratta di una soluzione già accolta dal sistema, in quanto prevista dall'art. 735-*bis* c.p.p. per l'esecuzione di provvedimenti resi da Autorità straniere che abbiano ad oggetto una "confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto del reato" (che è provvedimento riconducibile, per l'appunto, alla confisca per equivalente che non si sia già manifestata nell'apprensione di un bene in sede di sequestro). La direttiva di cui alla lett. a) dell'art. 1 comma 14) va d'altra parte coordinata con quelle, previste dal successivo comma 16, che delegano il Governo a modificare la disciplina in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie. L'esigenza di semplificare e razionalizzare l'esecuzione della pena pecuniaria emerge dai dati statistici citati in altra parte di questa relazione, che testimoniano come le percentuali di riscossione siano bassissime. La volontà della legge delega, come emerge da una lettura congiunta dei richiamati criteri direttivi, è di introdurre meccanismi efficaci per l'esecuzione tanto delle pene pecuniarie, quanto della confisca per equivalente, nell'ipotesi di cui si è detto. In attuazione della legge delega, pertanto, la nuova disciplina dell'esecuzione della pena pecuniaria troverà applicazione, in quanto compatibile, anche per l'esecuzione della confisca per equivalente. Ciò è coerente con la natura di sanzione penale riconosciuta come propria di tale forma di confisca dalla giurisprudenza e dalla dottrina. La conversione della confisca per equivalente in una pena sostitutiva, finalizzata alla coercizione dell'adempimento, ove possibile, è d'altra parte misura già prevista in altri ordinamenti europei e giudicata compatibile con il diritto UE (cfr. Corte di Giustizia, Prima Sezione, 10 gennaio 2019, Causa C-97/18 ET). Essa è d'altra già prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamata dal citato art. 735-*bis* c.p.p.

Le norme contenute nell'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p. continuano a disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, conformemente alla *ratio* della direttiva di cui alla lett. b) dell'art. 1 comma 14 della legge delega. La soluzione prescelta determina anche un coordinamento con la disciplina dei commi 1-*bis* e 1-*quater* dell'art. 104-*bis* modificata dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrata in vigore il 15 luglio 2022, senza necessità di ulteriori modifiche.

CAPITOLO IX - DEINDICIZZAZIONE IN CASO DI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE, SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE O DI ASSOLUZIONE - ART. 1, CO. 25.

Art. 1, comma 25, della legge delega: «*nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati*».

Art. 64-ter disp. att. c.p.p. - Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini.
1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «*Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante.*».
3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo*: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante.».*

V. art. 41, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

La norma di attuazione dell'art. 1, comma 25, della legge delega è stata stilisticamente redatta sulla falsariga dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 (c.d. codice *privacy*) e lascia impregiudicate le competenze di settore dell'Autorità garante della *privacy*.

Un primo e chiaro vincolo di delega è che l'intervento deve essere operato all'interno delle disposizioni di attuazione del codice di rito.

Il "costituire titolo" lascia intravedere una iniziativa su richiesta - ed in tal senso si è operato - che esclude l'attivazione officiosa o comunque automatismi incombenti sulle cancellerie.

I provvedimenti che costituiscono titolo per la deindicizzazione sono individuati dal criterio di delega nel "decreto di archiviazione", nella "sentenza di non luogo a procedere"

e nella "sentenza di assoluzione". Le tre locuzioni però non si coordinano perfettamente tra loro: non avrebbe senso, da un lato, includere i *decreti* ed escludere le *ordinanze* di archiviazione; dall'altro, includere le sentenze dibattimentali di assoluzione (art. 530) ed escludere quelle dibattimentali di non doversi procedere (artt. 529 e 531), quando le archiviazioni e le sentenze di non luogo a procedere vengono menzionate abbracciando qualunque "formula". Nel comma 1 della norma che si propone di introdurre si sono apportate, pertanto, le opportune formule armonizzatrici.

Il rinvio all'art. 17 del Regolamento sulla protezione dei dati ("Diritto alla cancellazione - diritto all'oblio") vuole garantire il rispetto della disciplina comunitaria, imposto dalla delega. Non si è ritenuto opportuno effettuare un rinvio maggiormente specifico, mediante espressa menzione dell'art. 17, comma 1, lett. e) e dell'art. 19 del Regolamento: ciò non perché si ritenga che dette norme non siano applicabili, ma all'opposto perché il rinvio all'art. 17 del Regolamento senza ulteriori specificazioni appare in grado di meglio evocare - in modo recettizio - l'istituto del diritto all'oblio nella sua interezza, anche a fronte di future modifiche della disciplina U.E. Accogliendo il suggerimento n. 6 del Garante per la protezione dei dati personali, relativo al comma 1 della disposizione, si è inserita la richiesta clausola di salvaguardia dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003.

Le tipologie di annotazioni rilasciabili dalla cancelleria, sulla base dell'interesse e della specifica richiesta di parte, sono due, entrambe ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, n. 679: un preventivo ed originario divieto di indicizzazione del provvedimento (comma 2); una successiva attestazione della idoneità del titolo ad ottenere la deindicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante, ad indicizzazione già avvenuta (comma 3).

Quanto alla prima annotazione, il Garante, nel suo parere, suggeriva di valutare l'opportunità di espungere il richiamo all'art. 17 del Regolamento. Si è tuttavia ritenuto di mantenere tale richiamo, in quanto l'art. 17 del Regolamento fornisce comunque fondamento all'istituto della deindicizzazione, anche intesa in forma preventiva e con riferimento al c.d. ridimensionamento della visibilità mediatica, che rappresenta un aspetto "funzionale" del diritto all'identità personale cui pure è riconducibile il diritto all'oblio (Cass. 27 marzo 2020, n. 7559). Si è invece condiviso e accolto, per il resto, il suggerimento del punto n. 6 del parere del Garante. Sul piano contenutistico, quindi, si è ridefinito l'obbligo, con riguardo all'adozione di misure idonee a impedire la possibilità di reperire il provvedimento giudiziario in rete mediante ricerche condotte a partire esclusivamente dal nominativo della persona che ne era stata destinataria.

PARTE SECONDA – RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE

CAPITOLO I - PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI (art. 1, comma 17)

Art. 1, comma 17 della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

a) *abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;*

b) *prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;*

c) *prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;*

d) *ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;*

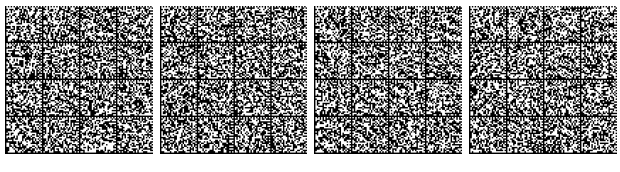
e) *prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;*

f) *per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;*

g) *prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;*

h) *prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;*

i) *prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;*



l) *prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;*

m) *prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro ingiustificato motivo;*

n) *mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità».*

1. La riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi: premessa e modifiche al codice penale

Art. 20-bis c.p. Pene sostitutive delle pene detentive brevi
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono le seguenti:

1) **la semilibertà sostitutiva;**
2) **la detenzione domiciliare sostitutiva;**
3) **il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;**
4) **la pena pecuniaria sostitutiva.**

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

V. art. 1, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

1. L'attuazione della legge delega (art. 1, co. 17 l. n. 134/2021) comporta una riforma organica delle "sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi", di cui al Capo III della l. 24 novembre 1981, n. 689. Tale tipologia di sanzioni si inquadra come è noto tra gli istituti – il più antico dei quali è rappresentato dalla sospensione condizionale della pena – che sono espressivi della c.d. lotta alla pena detentiva breve; cioè del generale sfavore dell'ordinamento verso l'esecuzione di pene detentive di breve durata. È infatti da tempo diffusa e radicata, nel contesto internazionale, l'idea secondo cui una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi, in termini di risocializzazione dei condannati e di riduzione dei tassi di recidiva. Quando la pena detentiva ha una breve durata, rieducare e risocializzare il condannato – come impone l'articolo 27 della Costituzione – è obiettivo che può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene diverse da quella carceraria, che eseguendosi nella comunità delle persone libere escludono o riducono l'effetto

desocializzante della detenzione negli istituti di pena, relegando questa al ruolo di *extrema ratio*. La Costituzione, nel citato articolo 27, parla al terzo comma, al plurale, di "pene" che devono tendere alla rieducazione del condannato. Non menziona il carcere e, comunque, non introduce alcuna equazione tra pena e carcere. La pluralità delle pene, pertanto, è costituzionalmente imposta perché funzionale, oltre che ad altri principi (es., quello di proporzione), al finalismo rieducativo della pena.

2. In questo contesto, trovano spazio nel sistema le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte più di quarant'anni fa, dalla legge 689 del 1981, quale rilevante novità per l'ordinamento italiano, ispirata, appunto, alla logica delle alternative al carcere. L'area della sostituzione della pena detentiva, originariamente individuata nella misura massima di sei mesi, è stata progressivamente estesa, prima, a un anno (nel 1993) e, poi, a due anni (nel 2003). Nonostante questa progressiva valorizzazione dell'istituto, l'evoluzione del sistema sanzionatorio, nei decenni successivi, è stata tale da rendere nella prassi sempre meno rilevanti le sanzioni sostitutive. Come ha notato la dottrina, l'area della pena sostituibile, infatti, è rimasta sovrapposta a quella della pena sospendibile, rendendo così di fatto le sanzioni sostitutive soluzioni meno praticate dai giudici e meno interessanti per la difesa, anche nel contesto dei riti alternativi. Entro l'area dei due anni di pena inflitta, patteggiare l'applicazione di una sanzione sostitutiva della reclusione, ad esempio, è di gran lunga meno conveniente rispetto a un patteggiamento subordinato alla sospensione condizionale dell'esecuzione della pena stessa. Le statistiche del Ministero della Giustizia confermano d'altra parte il successo applicativo della sospensione condizionale della pena: il 50% delle condanne a pena detentiva di qualsiasi ammontare, nel decennio 2011-2021, è infatti rappresentato da condanne a pena sospesa. Per contro, la pressoché irrilevante applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 53 l. n. 689/1981 è testimoniata, emblematicamente, dai dati relativi alla semidetenzione - che ha interessato nel 2021 solo 11 persone - e alla libertà controllata - che ha interessato nello stesso anno solo 540 persone. Di qui la scelta del legislatore delegante di abolire tali sanzioni sostitutive di introdurre *ex novo* una disciplina organica.

3. Nel contesto di un più ampio disegno volto all'efficienza del sistema penale, e al raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., il Parlamento ha infatti delegato il Governo a rivitalizzare e rivalorizzare le sanzioni sostitutive delle pene detentive, che vengono ora concepite, sin dal *nomen iuris*, come vere e proprie *pene sostitutive*: ciò per sottolineare come si tratti di vere e proprie pene, per quanto non edittali. Invero già la legge 689/1981, nonostante il titolo del Capo III ("sanzioni sostitutive"), in alcune disposizioni parla di "pene sostitutive" (ad es., negli artt. 57 e 58), espressione presente anche nella giurisprudenza costituzionale (v., da ultimo, la sentenza n. 28/2022). La scelta del legislatore delegato, in linea con lo spirito della legge delega, è di adottare senza indugi la nuova denominazione, più coerente col sistema sanzionatorio e, per quanto si è detto, con la Costituzione. Si tratta di pene, diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale.

4. La scelta del Parlamento è stata di ampliare notevolmente l'area della pena detentiva breve sostituibile: il limite massimo di due anni di pena detentiva, infatti, viene raddoppiato.



Il concetto di pena detentiva "breve" cambia e si allinea, nel giudizio di cognizione, con quello individuato in sede di esecuzione dall'art. 656, co. 5 c.p.p. Per effetto di interventi legislativi e della Corte costituzionale, infatti, il limite di pena detentiva inflitta fino al quale, di norma, il pubblico ministero deve sospendere l'ordine di esecuzione, dando al condannato la possibilità di chiedere al tribunale di sorveglianza una misura alternativa alla detenzione, è di quattro anni. Di fatto, la pena detentiva breve, nell'esecuzione penale, è la pena fino a quattro anni, che può essere eseguita *ab initio* fuori dal carcere, previa concessione di una misura alternativa alla detenzione. La scelta della l. n. 134/2021 è di allineare il limite massimo della pena sostituibile con quello entro il quale in sede di esecuzione può applicarsi una misura alternativa alla detenzione. Questa scelta comporta due effetti positivi sul sistema:

a) fa venir meno l'integrale sovrapposizione dell'area della pena sospendibile con quella della pena sostituibile, ai sensi della l. n. 689/1981, promettendo così di rivitalizzare nella prassi le pene sostitutive;

b) consente al giudice di cognizione di applicare pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente, dopo la definitività della condanna, senza essere 'sostituite' con misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza, spesso a distanza di molto tempo dalla condanna stessa (come testimonia l'allarmante fenomeno dei c.d. liberi sospesi). La riforma, in altri termini, realizza una anticipazione dell'alternativa al carcere all'esito del giudizio di cognizione.

Più in generale, la riforma delle pene sostitutive promette positivi effetti di deflazione processuale e penitenziaria, inserendosi a pieno titolo tra gli interventi volti a migliorare l'efficienza complessiva del processo e della giustizia penale.

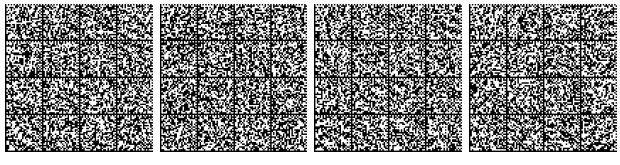
Nella prospettiva del processo, la valorizzazione delle pene sostitutive rappresenta, anzitutto, un incentivo ai riti alternativi. Basti pensare all'ampliamento dell'operatività del procedimento per decreto (per effetto del raddoppio – da sei mesi a un anno – del limite di pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria, nonché della possibilità di applicare, con il decreto di condanna, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo), ovvero alla possibilità di patteggiare una pena sostitutiva di una pena detentiva fino a quattro anni, con la garanzia di evitare l'ingresso in carcere. In secondo luogo, la valorizzazione, tra le pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità, con il quale può essere sostituita la pena detentiva fino a tre anni, concorre alla riduzione delle impugnazioni, essendo prevista dalla legge delega (art. 1, co. 13, lett. e) l'inappellabilità delle sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità. Sempre sul terreno processuale, inoltre, la valorizzazione delle pene sostitutive, irrogabili dal giudice di cognizione, promette una riduzione dei procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza, oggi sovraccarichi e incapaci, in molti distretti, di far fronte in tempi ragionevoli alle istanze di concessione di misure alternative, come testimonia il fenomeno dei c.d. liberi sospesi. L'efficienza della giustizia penale, cui mira la legge delega, non può ragionevolmente essere rapportata al solo processo di cognizione. Se la fase dell'esecuzione penale ha una durata irragionevole, il procedimento penale nel suo complesso non può dirsi certo efficiente. Misure alternative concesse a distanza di anni dall'istanza, e dalla sospensione dell'ordine di esecuzione rappresentano oggi una realtà non infrequente e inaccettabile, per ragioni di efficienza del sistema e, ancor prima, di difesa sociale, di ragionevolezza e di rispetto dei principi costituzionali.



Nella prospettiva del carcere, afflitto da strutturali problemi di sovraffollamento, la riforma delle pene sostitutive promette un significativo impatto, concorrendo alla riduzione del numero dei detenuti per pene brevi. Secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, al 31 dicembre 2021 i detenuti per pene inflitte in misura inferiore a quattro anni erano 11.262 su 37.631, pari cioè al 29,9%. Ciò significa che quasi un detenuto ogni tre stava scontando una pena breve. Dei citati 11.262 detenuti, 1.173 stavano scontando una pena fino a un anno; 2.244 una pena compresa tra un anno e due anni; 3.754 una pena compresa tra due anni e tre anni; 4.100 una pena compresa tra tre anni e quattro anni. Ciò significa che i detenuti per pene inflitte tra i due e i quattro anni – oggi non sostituibili né sospendibili – sono il 70% (7.854) dei detenuti condannati a pena detentiva breve e il 21% del complesso dei detenuti condannati. Tali dati – pur al netto di eventuali condizioni soggettive che possano precludere la sostituzione della pena – rendono evidente il possibile impatto della riforma sulla popolazione penitenziaria e sul problema del sovraffollamento carcerario.

Tali dati, in uno con la rivitalizzazione delle pene sostitutive ad opera della presente riforma e con la crescente dimensione applicativa della sospensione del procedimento con messa alla prova, confermano la centralità dell'esecuzione penale esterna e il ruolo fondamentale dell'UEPE. Il numero delle persone in esecuzione penale esterna ha ormai superato il numero di quelle detenute: a un sistema che per anni ha tradizionalmente conosciuto la centralità del carcere si sta gradualmente sostituendo, in linea con un *trend* osservabile in altri ordinamenti europei e non, un sistema che assegna un ruolo centrale a misure da eseguirsi nella comunità, con minor sacrificio della libertà personale e dei diritti fondamentali, nonché con maggiori possibilità di rieducazione, reinserimento sociale e riduzione della recidiva, nonché del sovraffollamento carcerario. L'efficienza e l'effettività di un simile sistema sanzionatorio richiede opportuni investimenti sull'esecuzione penale esterna. In previsione dell'attuazione della legge delega, il Governo ha già provveduto a stanziare risorse necessarie per il raddoppio dell'organico dell'UEPE (art. 17 d.l. 30 aprile 2022, n. 36, recante "Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione").

5. La valorizzazione delle pene sostitutive all'interno del sistema sanzionatorio penale, operata della legge delega, rende opportuna l'introduzione nel codice penale di una disposizione di raccordo con l'articolata disciplina delle pene stesse, che continua a essere prevista nella legge 689 del 1981. Per ragioni di economia e di tecnica legislativa, oltre che di rispetto della legge delega, la disciplina delle pene sostitutive non viene inserita nel codice penale, dove nondimeno è opportuno, per ragioni sistematiche, che alla disciplina stessa venga operato un rinvio nella parte generale, trattandosi di pene applicabili alla generalità dei reati. Per tale ragione si introduce un nuovo art. 20 *bis* c.p. ("Pene sostitutive delle pene detentive brevi") – inserito nel Titolo II (Delle pene), Capo I (Delle specie di pene, in generale), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della nuova disposizione è di includere espressamente le pene sostitutive nel sistema delle pene, delineato dalla parte generale del codice, richiamando la disciplina della legge 689 del 1981.



Si prevede, in particolare, che "salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge" – come ad es. nel caso degli artt. 16 t.u. immigrazione o 186, co. 9 *bis* c. strada –, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si stabilisce espressamente, in linea con il riformato art. 53 della stessa legge, attuativo della legge delega (art. 1, co. 17, lett. b) ed e), che le pene sostitutive sono le seguenti: la semilibertà sostitutiva; la detenzione domiciliare sostitutiva; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; la pena pecuniaria sostitutiva. In particolare, la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

6. Si è ritenuto opportuno denominare le nuove pene sostitutive aggiungendo l'aggettivo "sostitutivo/": semilibertà "sostitutiva", detenzione domiciliare "sostitutiva", lavoro di pubblica utilità "sostitutivo", pena pecuniaria "sostitutiva". Tale denominazione è funzionale a rendere immediatamente distinguibili le predette pene sostitutive da istituti analoghi che, nell'ordinamento, hanno una diversa natura giuridica e disciplina. È il caso delle misure alternative alla detenzione della semilibertà e della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità previsto come pena principale irrogabile dal giudice di pace o disposto nell'ambito della sospensione condizionale della pena o della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ovvero, infine, è il caso della pena pecuniaria, prevista come pena principale (multa/ammenda).

Art. 175 c.p. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

V. art. 1, co. 1, lett. n) dello schema di decreto

L'intervento mira a estendere espressamente alle pene sostitutive delle pene detentive il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati. L'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze definitive di condanna alle sanzioni sostitutive delle pene detentive è prevista dall'art. 3, co. 1 lett., g) D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Fermi restando i limiti di pena inflitta previsti dall'art. 175 c.p., e gli ulteriori presupposti, l'intervento si limita a consentire l'applicabilità del beneficio in caso di

condanna a pena detentiva (non superiore a due anni) sostituita con una pena sostitutiva. Con ciò si intende incentivare le potenzialità di risocializzazione del condannato a pena sostitutiva, concedendo l'opportunità di attenuare gli effetti negativi e di stigmatizzazione sociale conseguenti alla condanna penale. Sarebbe d'altra parte irragionevole concedere il beneficio in caso di condanna a pena detentiva e non anche allorché, all'esito di una positiva valutazione, tale pena sia stata sostituita. In assenza di una delega legislativa, non si ritiene possibile, per quanto limitatamente alla condanna a pena sostitutiva, intervenire sul limite massimo della pena detentiva richiamato dall'art. 175 c.p.

2. La riforma organica della legge 24 novembre 1981, n. 689

Art. 71, co.1, lett. cc)
Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, alla rubrica del Capo III, le parole «Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi» sono sostituite dalle seguenti: «Pene sostitutive delle pene detentive brevi».

V. art. 71, co. 1, lett. cc) dello schema di decreto

Per la scelta terminologica – pene sostitutive in luogo di sanzioni sostitutive – v. *supra* la relazione illustrativa relativa al nuovo art. 20 *bis* c.p.

Art. 53. Sostituzione delle pene detentive brevi.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-*quater*.
Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 459 del codice di procedura penale.
Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.

V. art. 71, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

L'intervento, modificativo del *primo comma* dell'art. 53, attua i criteri di delega di cui alle lettere a), b) ed e) dell'all'art. 1, co. 17 l. n. 134/2021. Vengono anzitutto soppressi i riferimenti alla semidetenzione e alla libertà controllata, che vengono abolite (sul punto v. anche la disposizione transitoria di cui al riformato art. 76). Vengono introdotte quali pene sostitutive la semilibertà e la detenzione domiciliare, sostitutive della pena detentiva inflitta in misura non superiore a quattro anni, il lavoro di pubblica utilità, sostitutivo della pena detentiva inflitta in misura non superiore a tre anni; la pena pecuniaria, sostitutiva della pena detentiva inflitta in misura non superiore a un anno. Il limite massimo di pena sostituibile viene pertanto raddoppiato (da due a quattro anni). Unica tra le previgenti sanzioni sostitutive

a rimanere nel sistema è la pena pecuniaria, che vede raddoppiato (da sei mesi a un anno) il limite di pena detentiva sostituibile.

La tecnica legislativa adottata, quanto al rapporto tra le pene sostitutive, ricalca quella della previgente sostituzione. Le pene sostitutive possono pertanto concorrere, entro i rispettivi limiti massimi di pena detentiva sostituibile. In particolare, quando la pena detentiva è irrogata entro il limite di un anno, tutte e quattro le pene sostitutive possono essere applicate. Quando la pena detentiva è irrogata da un anno e un giorno a tre anni, possono concorrere lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare e semilibertà. Quando, infine, la pena detentiva è irrogata da tre anni e un giorno a quattro anni, possono trovare applicazione quali pene sostitutive solo la detenzione domiciliare o la semilibertà. I criteri di scelta tra le pene sostitutive sono disciplinati dall'art. 58, al quale si rinvia.

Quanto al lavoro di pubblica utilità, va precisato che il mancato riferimento nell'art. 53, co. 1 alla non opposizione del condannato, pur contenuto nella lett. e) dell'art. 1, co. 17 della legge delega, si giustifica in ragione della disciplina processuale adottata nel nuovo art. 545 *bis* c.p.p., alla quale si rinvia, e che dà espresso rilievo, anche e proprio per il lavoro di pubblica utilità, al consenso del condannato quale condizione per l'applicazione della pena sostitutiva.

Si precisa, sempre nel *primo comma*, che la sostituzione della pena detentiva può avvenire sia in caso di condanna, sia in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Con ciò si recepisce un'espressa indicazione della legge delega (art. 1, co. 17, lett. e) e si aggiorna la disciplina dell'art. 53 l. n. 689/1981, che nella sua versione originaria precede l'introduzione del rito speciale nel codice di procedura penale del 1988.

Il *secondo comma* dell'art. 53 viene interamente sostituito. La disciplina della pena pecuniaria sostitutiva, oggi contenuta in quel comma, viene infatti trasferita nel nuovo art. 56 *quater*, che il primo comma dell'art. 53 richiama in chiusura. Il secondo comma dell'art. 53 è invece ora dedicato alla disciplina relativa ai rapporti tra sostituzione della pena detentiva e procedimento per decreto. Si prevede, in attuazione dell'art. 1, co. 17, lett. e), ultimo periodo), che con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, possa sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Il Governo è delegato a "prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone". Tale criterio di delega si presta a una duplice lettura: a) che con il decreto penale di condanna possa applicarsi il lavoro di pubblica utilità entro lo stesso limite – di un anno – entro il quale la pena detentiva, nell'ambito di quel rito, può essere sostituita con la pena pecuniaria; b) che con il decreto penale di condanna possa applicarsi il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva entro il limite ordinario di tre anni. Nel dubbio si è preferito optare per la prima soluzione, valorizzando al fine della determinazione del limite di pena il riferimento alla pena pecuniaria, presente nel criterio di delega. Si è di conseguenza introdotta nell'art. 459, co. 1 *ter* c.p.p. (v. *infra*) una disciplina che prevede, in caso di decreto penale di condanna a pena pecuniaria, sostitutiva di una pena detentiva, la possibilità per il condannato di chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

L'originario terzo comma dell'art. 53, che si riferisce, in tema di giudizio per decreto, a una disciplina e precedente al codice di rito del 1988, viene abrogato.

Il *terzo comma* dell'art. 53 (già quarto comma), che disciplina la sostituzione della pena detentiva in caso di concorso formale di reati e di reato continuato, viene sostituito e riformulato in una nuova disposizione, che risulta collocata nel nuovo terzo comma. L'originaria disposizione stabilisce che "nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione". La distinzione tra reati per i quali è possibile o meno la sostituzione della pena detentiva, operata da tale disposizione, si spiega in considerazione del fatto che l'art. 60 della legge 689, abrogato nel 2003, conteneva un elenco di reati oggetto di esclusioni oggettive, cioè sottratti alla disciplina della sostituzione della pena detentiva. Ciò premesso, in base alla disciplina dell'attuale quarto comma dell'art. 53 i limiti di pena di cui al primo comma sono triplicati in caso di concorso formale di reati o di reato continuato. Il giudice, infatti, al fine della sostituzione della pena detentiva non tiene conto dell'aumento di pena conseguente alla disciplina di cui all'art. 81 c.p. (pena inflitta per il reato più grave, aumentata sino al triplo). L'aumento di pena conseguente al cumulo giuridico *ex* art. 81 c.p., in altri termini, è sterilizzato, dovendosi tenere conto solo della pena da infliggersi per il reato più grave; se questa non è superiore a due anni – attuale limite massimo per la sostituzione della pena detentiva – può aver luogo la sostituzione, anche se la pena inflitta è di sei anni. Tale disciplina, risalente all'originaria formulazione della legge 689, allorché il limite massimo di pena detentiva sostituibile era pari a sei mesi, è difficilmente compatibile con un sistema, come quello delineato dalla legge delega, in cui il limite massimo della pena detentiva sostituibile è pari a quattro anni. Considerando l'ipotesi in cui il giudice infligga la pena detentiva nella misura massima sostituibile (4 anni), applicando poi l'aumento massimo per il concorso massimo o per la continuazione, potrebbe essere sostituita una pena detentiva pari a dodici anni: si tratterebbe, all'evidenza, di una pena non di breve durata, incompatibile con la logica, le finalità e la disciplina delle pene sostitutive (si pensi anche solo a una detenzione domiciliare della durata di dodici anni, o a un lavoro di pubblica utilità che si protragga per nove anni). Di qui la scelta di introdurre una disciplina del tutto diversa, secondo la quale ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p. Ciò significa che il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. Tale limite massimo – cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva "breve" – non potrà in ogni caso essere superato.

Art. 55. Semilibertà sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione

professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti.
I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno.
L'ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

V. art. 71, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

L'art. 55 disciplina la semilibertà sostitutiva. Si tratta, secondo una logica di ordine progressivo, della più afflittiva tra le pene sostitutive della pena detentiva, la cui disciplina, in base al criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. f), viene mutuata dall'omonima misura alternativa alla detenzione, di cui all'art. 48 l. n. 354/1975. Il maggior grado di afflittività si deve al fatto che si tratta – come già nel caso della semidetenzione – dell'unica pena sostitutiva che comporta la permanenza in carcere per una parte della giornata. Nel sistema delle nuove pene sostitutive, come è evidente dalla disciplina del potere discrezionale del giudice, di cui all'art. 58, la semilibertà è concepita come una *extrema ratio*. Si tratta, al pari della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di una pena ispirata all'idea della pena-programma. Essa comporta, secondo quanto è previsto nel *primo comma*, l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno (fino a sedici ore), attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE). Ulteriori prescrizioni, comuni alla detenzione domiciliare sostitutiva e al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, sono previste dall'art. 56 *ter*, al quale si rinvia.

La componente detentiva è recessiva, potendo, nella misura massima possibile, essere ridotta a sole otto ore al giorno, pari al tempo che può trascorrersi in istituto per il rientro e il riposo notturno. Il limite minimo di dieci ore giornaliere in istituto, previsto dall'art. 55 per la semidetenzione, viene pertanto abbassato ad otto ore. Non si è ritenuto opportuno fare generico riferimento, senza indicare il numero di ore, a una parte della giornata da trascorrere in istituto, come fa l'art. 48 l. n. 354/1975 nel caso della semilibertà misura alternativa: il principio di legalità della pena, valevole anche per le pene sostitutive, impone infatti di delinearne i contorni in modo più preciso. Dell'omonima misura alternativa alla detenzione si è peraltro mutata la prassi, individuando in otto ore un ragionevole limite di permanenza minima in carcere, che consente ampi margini di libertà, funzionali alla realizzazione del programma di trattamento rieducativo, anche in considerazione dei tempi necessari per

raggiungere il carcere o altri luoghi, come quello di lavoro, che in alcuni casi possono essere non brevi.

Il *secondo comma*, richiamando quanto già previsto per la semidetenzione e per la semilibertà/misura alternativa, stabilisce che i condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o sezioni autonome di istituti ordinari, di cui all'art. 48, co. 2 l. n. 354/1975, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Rispetto alla disciplina della semidetenzione e della semilibertà/misura alternativa, si attribuisce rilievo anche alla prossimità con il comune di domicilio, lavoro o studio del condannato. La prossimità del luogo di detenzione ai luoghi frequentati nelle ore all'esterno dell'istituto è infatti funzionale a consentire le attività oggetto del programma di trattamento, in vista della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. Richiamando quanto previsto dall'attuale ultimo comma dell'art. 55, si precisa poi che durante il periodo di permanenza in carcere il condannato è sottoposto alle norme della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354/1975) e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 230/2000), in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna in ordine alla violazione delle prescrizioni inerenti alla semilibertà sostitutiva, che ne possono comportare la revoca.

Il *terzo comma* disciplina l'obbligo di svolgere, per parte del giorno trascorsa fuori dal carcere, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale. Si prevede che il semilibero sia sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, in cui si determinano le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno. La determinazione delle ore da trascorrere in istituto/all'esterno è affidata a un provvedimento del giudice, che approva un programma predisposto dall'UEPE. Il criterio-guida è rappresentato dall'esigenza di svolgere, nella comunità, le attività indicate nel primo comma: attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale. Tali attività rappresentano un obbligo, per il condannato, al pari della permanenza in istituto per una parte della giornata. La flessibilità della semilibertà – in termini di tempo da trascorrere in istituto o all'esterno – risponde alla logica della individualizzazione del trattamento sanzionatorio, conforme al principio di cui all'art. 27, co. 2 Cost. Fermo il limite minimo delle otto ore giornaliere in carcere, le due anime della semilibertà sostitutiva – quella del contenimento/controllo detentivo e quella del rilascio in libertà per attività di rieducazione e reinserimento sociale – possono recedere l'una, rispetto all'altra, sulla base delle esigenze di trattamento del singolo condannato. La componente trattamentale della semilibertà sostitutiva, caratterizzata dalla nuova disciplina, anche processuale, delle pene sostitutive irrogate dal giudice di cognizione, mutua espressamente, in quanto compatibile, la disciplina del programma di trattamento previsto per l'omonima misura alternativa alla detenzione dall'art. 101, co. 2 D.P.R. n. 230/2000, richiamato dall'ultimo comma.

Il *quarto comma* affida all'ufficio di esecuzione penale esterna la vigilanza e l'assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del D.P.R. n. 230/2000.



Il *quinto comma*, attraverso un rinvio all'art. 101, commi 1, 2 e da 5 a 9 del D.P.R. n. 230/2000 mutua, in quanto compatibile, alcune disposizioni della disciplina di attuazione della semilibertà, misura alternativa alla detenzione. Al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato, facilitando le opportunità di trovare un lavoro e gli spostamenti giornalieri da e verso l'istituto di pena, si stabilisce, escludendo l'applicazione dell'art. 120 d.lgs. n. 285/1992, che la condanna alla semilibertà non è di ostacolo al conseguimento o al mantenimento della patente di guida.

Quanto all'impatto atteso nella prassi, l'innalzamento da due a quattro anni del limite di pena detentiva sostituibile, non più coincidente con il limite di pena sospendibile, prefigura un'applicazione della semilibertà sostitutiva ben maggior rispetto alla semidetenzione. Tale pena sostitutiva, nel 2021, ha interessato solo 11 persone. È verosimile che i numeri della semilibertà sostitutiva siano ben maggiori, per quanto si tratti comunque dell'*extrema ratio* tra le pene sostitutive. Nello stesso anno, le persone sottoposte dall'esterno (dalla libertà, non dalla detenzione) al regime della semilibertà/misura alternativa, sono state 94: un numero notevolmente inferiore rispetto a quelle sottoposte a misure meno limitative della libertà, quali l'affidamento in prova al servizio sociale (17.961) e la detenzione domiciliare (8.088). Il sistema delineato dalla riforma – in particolare, per effetto della disciplina del potere discrezionale del giudice, di cui all'art. 58 – promette di replicare, all'interno delle pene sostitutive, un analogo rapporto tra semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria.

Art. 56. Detenzione domiciliare sostitutiva.

La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.

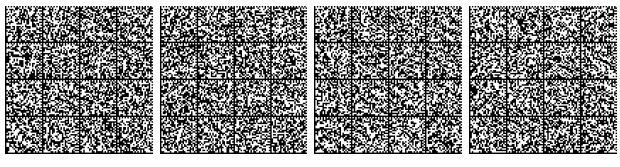
Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale.

Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.

Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis*, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

V. art. 71, co. 1, lett. c) dello schema di decreto



L'art. 56 disciplina la detenzione domiciliare sostitutiva. La disciplina viene mutuata dall'omonima misura alternativa alla detenzione, salvo essere adattata alla natura e alla funzione di pena sostitutiva della pena detentiva breve. Come nel caso della semilibertà sostitutiva, anche la detenzione domiciliare sostitutiva si caratterizza per una duplice anima, comportando l'esecuzione della pena, in parte, in stato di detenzione e, in parte, in stato di libertà. Al pari della semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva è configurata come pena-programma, che si caratterizza per un minor grado di afflittività, evitando del tutto la permanenza del condannato in carcere.

Secondo il *primo comma*, in particolare, la detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case-famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato. L'indicazione della misura minima di detenzione (nel domicilio) è suggerita, come nel caso della semilibertà sostitutiva (e, prima ancora, della semidetenzione) da esigenze di rispetto del principio di legalità della pena. Il maggior numero di ore in stato di detenzione, rispetto alla semilibertà, si giustifica in ragione del minor grado di afflittività della permanenza nel domicilio. I luoghi di esecuzione della pena sono i medesimi previsti per la detenzione domiciliare/misura alternativa dagli artt. 47 *ter* e 47 *quinquies* l. n. 354/1975, nonché, per quanto riguarda la precisazione della natura pubblica o privata dei luoghi di cura, assistenza o accoglienza, nonché il riferimento alle comunità, dall'art. 6 d.lgs. n. 121/2018, che disciplina la detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione per i minorenni. L'elencazione dei luoghi di esecuzione della pena sostitutiva caratterizza la detenzione domiciliare sostitutiva quale pena capace di adattarsi a mutevoli esigenze del condannato, in vista non solo del suo recupero sociale, ma anche di eventuali esigenze legate alla salute, all'assistenza, alla condizione sociale o familiare, compresa la maternità. La detenzione domiciliare, quale pena sostitutiva della pena detentiva, può pertanto soddisfare le esigenze umanitarie proprie della detenzione domiciliare/misura alternativa alla detenzione, rappresentando una misura dall'applicazione anticipata e alternativa, rispetto a quella, con migliore e più tempestiva soddisfazione delle esigenze sottese, nell'interesse del condannato e dei suoi familiari.

Analogamente a quanto è previsto per la semilibertà sostitutiva, la determinazione del tempo da trascorrere, rispettivamente, nel domicilio (non meno di dodici ore) e all'esterno è effettuata dal giudice avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato. Si tratta ancora una volta di una pena caratterizzata da elasticità nei contenuti, predeterminati dalla legge, perché funzionale alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in vista del raggiungimento degli obiettivi proprio della pena: la rieducazione/risocializzazione del condannato, come anche la prevenzione speciale. Nella sua estensione massima, il periodo di permanenza all'esterno del domicilio può essere di dodici ore, limitando così la permanenza nel domicilio alle ore serali/notturne. Non essendo prevista una misura massima della durata della permanenza nel domicilio, a garanzia del condannato si prevede che in ogni caso, secondo quanto stabilito dal giudice, egli possa lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non

continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute (es., fare la spesa, lavorare, recarsi da un medico, ecc.). Tale disciplina si ispira, con adattamenti, a quella prevista per gli arresti domiciliari dall'art. 284, co. 3 c.p.p.

Il *secondo comma* prevede che il giudice disponga la detenzione domiciliare sostitutiva "tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale". Si conferma la centralità del ruolo dell'UEPE nella gestione delle pene sostitutive.

Il *terzo comma* precisa, nel primo periodo, che "il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente". Il riferimento alle esigenze di tutela della persona offesa allude a situazioni – come quelle relative a reati in materia di violenza domestica o contro le donne – in cui il giudice, nel sostituire la pena detentiva, deve farsi carico delle esigenze anzidette, individuando un luogo adatto all'esecuzione della pena. Mutuando poi la disposizione dell'art. 384, co. 1 *ter* c.p.p., in tema di arresti domiciliari, si precisa che la pena non può essere eseguita in un immobile occupato abusivamente: lo Stato non può ragionevolmente ordinare l'esecuzione della pena in cui il condannato si trova abusivamente, con pregiudizio altrui. Il secondo periodo del terzo comma viene incontro a un problema ricorrente nella prassi e mira a rimuovere ostacoli alla realizzazione del principio di uguaglianza, secondo quanto impone l'art. 3 Cost.: "se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare". Viene così mutuata – ed estesa agli adulti – una disposizione prevista, in tema di esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, dall'art. 2, co. 11 d.lgs. n. 121/2018. Le potenzialità di questa disciplina, anche in termini di deflazione penitenziaria, si colgono appieno considerando come non pochi detenuti, specie immigrati, vivano in condizioni di indigenza e siano privi di idoneo domicilio. È in tal senso significativo considerare che, secondo i dati del Ministero della Giustizia, gli stranieri al 31 dicembre 2021 rappresentavano il 44% dei condannati a pena detentiva non superiore a un anno; il 43% dei condannati a pena detentiva compresa tra uno e due anni; il 42% dei condannati a pena detentiva compresa tra due e tre anni; il 39% dei condannati a pena detentiva compresa tra tre e cinque anni.

Il *quarto comma*, analogamente a quanto è già previsto per la misura cautelare degli arresti domiciliari e per la misura alternativa alla detenzione della detenzione domiciliare, rende possibile adottare anche per la detenzione domiciliare sostitutiva procedure di controllo elettronico, come il c.d. braccialetto elettronico. Si stabilisce che il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa (ad es., la vittima di violenza domestica o di genere), può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Per non limitare l'applicazione della pena sostitutiva, si prevede poi che l'eventuale temporanea indisponibilità dei predetti mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275 *bis* secondo e terzo comma del codice di procedura penale.

Il *quinto comma* rinvia, in quanto compatibile, all'art. 100 del D.P.R. n. 230/2000 (Regolamento sull'ordinamento penitenziario) per alcuni aspetti operativi relativi alla detenzione domiciliare. Si prevede poi, così come per la semilibertà sostitutiva, e per le medesime ragioni già illustrate, che al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l'articolo 120 del d.lgs. n. 285/1992, in tema di patente di guida.

Per le ulteriori prescrizioni della detenzione domiciliare sostitutiva, comuni alla semilibertà sostitutiva e al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, si rinvia all'art. 56 *ter*.

Quanto al prevedibile impatto sulla prassi, secondo i dati del Ministero della Giustizia, nel 2021 sono state ammesse alla misura alternativa della detenzione domiciliare, dallo stato di libertà, 8.088 condannati a pena non superiore a 4 anni. Questo dato fornisce un ordine di grandezza plausibile delle potenzialità applicative della detenzione domiciliare sostitutiva che, per effetto della disciplina del potere discrezionale del giudice, di cui all'art. 58, rappresenterà verosimilmente la principale pena sostitutiva delle pene detentive inflitte tra tre e quattro anni (nel 2021 sono state 4.100, pari al 36% delle pene detentive inflitte entro il limite di quattro anni).

Art. 56-*bis*. *Lavoro di pubblica utilità sostitutivo*
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.
Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.
Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

V. art. 71, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Il nuovo art. 56-*bis* disciplina il lavoro di pubblica utilità (di seguito, LPU) che, per la prima volta nel nostro ordinamento, viene introdotto quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata per qualsiasi reato in misura non superiore a tre anni. Oggi il LPU è infatti previsto quale pena sostitutiva non in via generalizzata, ma solo per un ristrettissimo numero di reati: a) per due contravvenzioni - punite con la pena detentiva pari, nel massimo, a un anno di arresto: la guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, co. 9 *bis* d.lgs. n. 285/1992) e la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187, co. 8 *bis* d.lgs. n. 285/1992); per un delitto – punito con la reclusione pari, nel massimo, a quattro

anni di reclusione: la produzione o il traffico di stupefacenti, quando il fatto è di lieve entità ed è commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, co. 5 *bis* d.P.R. n. 309/1990). Secondo i dati del Ministero della Giustizia, nel 2021 le persone in carico all'UEPE in esecuzione del LPU sono state 15.228, per reati connessi alla circolazione stradale, e 1.004, per reati in materia di stupefacenti. Il LPU, quale sanzione sostitutiva della pena detentiva, ha interessato nel 2021, nel complesso, un numero di persone pari al 34% di quelle che, nello stesso anno, sono state in carico all'UEPE perché ammesse, in relazione a reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, alla sospensione del procedimento con messa alla prova, *ex* art. 168 *bis* c.p., che comporta obbligatoriamente il lavoro di pubblica utilità. Sono pertanto evidenti le potenzialità applicative del LPU sostitutivo, esteso alla generalità dei reati in caso di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni; così come sono evidenti le correlate capacità deflative della nuova pena sostitutiva, tanto sul processo – anche per via dell'inappellabilità delle sentenze di condanna al LPU – quanto sul carcere.

Anche il LPU sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, è concepito come pena-programma. Rispetto a quelle due diverse pene sostitutive presenta un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, essendo del tutto privo di una componente detentiva. In tale prospettiva, il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove pene sostitutive, è comparabile a quello ricoperto dell'affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Se l'affidamento in prova al servizio sociale è di gran lunga la più applicata tra le misure alternative alla detenzione concesse dall'esterno (per pene detentive inflitte entro il limite di quattro anni, cioè entro lo stesso limite in cui è oggi resa possibile l'applicazione di una pena sostitutiva), è verosimile che ciò possa dirsi un domani del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, rispetto alla semilibertà sostitutiva e alla detenzione domiciliare sostitutiva. D'altra parte, spesso nella prassi l'affidamento in prova al servizio sociale, nei confronti dei soggetti ammessi dalla libertà, è una misura non correlata a particolari obblighi e prestazioni trattamentali, che può risultare debole sul piano dei contenuti positivi e delle potenzialità rieducative. Non altrettanto può dirsi del LPU, imperniato su attività lavorative che hanno una spiccata attitudine rieducativa e risocializzante e che, anche nella prospettiva della persona offesa dal reato e della società, sono percepite come un reale contenuto sanzionatorio, sostitutivo della pena detentiva di breve durata inflitta al condannato.

Quanto alla disciplina prevista dal nuovo art. 56 *bis*, se è vero che il modello è rappresentato dalla pena principale del lavoro di pubblica utilità (LPU) irrogabile dal giudice di pace (art. 54 d.lgs. n. 274/2000), è anche vero che le specificità dell'omonima pena sostitutiva, anche sul piano sistematico, nonché il pieno rispetto del principio di legalità della pena, suggeriscono la previsione di una disciplina autonoma, e non un mero rinvio al d.lgs. n. 274/2000. Ciò nel rispetto del criterio di cui all'art. 1, co. 17, lett. f) della l. n. 134/2021, che delega il Governo a mutuare, solo "in quanto compatibile", la disciplina del d.lgs. n. 274/2000.

Il *primo comma* definisce il lavoro di pubblica utilità riproducendo la nozione prevista dall'art. 54, co. 2 d.lgs. n. 274/2000. Esso consiste nella prestazione di attività non retribuita

in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Unica novità – rispetto alla richiamata disposizione relativa al giudice di pace – è rappresentata dall'espressa menzione delle città metropolitane, che si impone dopo la riforma del Titolo quinto della Costituzione, avvenuta nel 2001 (cfr. art. 114 Cost.).

Va precisato che, come nel sistema del giudice di pace penale, il LPU può essere applicato solo con il consenso del condannato, che assume la forma di una richiesta, nell'art. 33, co. 2 d.lgs. n. 274/2000 e, conformemente al criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. e) l. n. 134/2000, di una non opposizione del condannato alla sostituzione della pena detentiva con il LPU. Tale aspetto, imposto da esigenze di conformità della pena sostitutiva con il divieto di lavori forzati od obbligatori di cui all'art. 4 Cedu, è oggetto di disciplina nel nuovo art. 545 *bis* c.p.p.

Il *secondo comma* dell'art. 56 *bis* disciplina il luogo di esecuzione e la durata del LPU.

Quanto al primo aspetto, si stabilisce che l'attività debba essere svolta, di regola, nell'ambito della regione in cui risiede il condannato. L'individuazione dell'ambito regionale, aperta a deroghe, esclude rigidi automatismi e favorisce l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio in funzione della rieducazione e della risocializzazione del condannato, favorendo l'accesso alla pena sostitutiva. La Corte costituzionale (sent. n. 179/2013), nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, co. 3 d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui individuava la provincia di residenza come ambito territoriale di esecuzione della pena del LPU, ha infatti affermato che "la previsione di un vincolo territoriale, privo di una adeguata giustificazione, può compromettere le finalità ora indicate, impedendo al giudice una efficace modulazione della pena e dissuadendo il condannato dall'intraprendere un percorso che avrebbe potuto consentirne l'emenda e la risocializzazione". La Corte, in quella occasione, dichiarò illegittima la citata disposizione "nella parte in cui non prevede che, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall'ambito della provincia in cui risiede". Di qui la scelta, quanto al LPU sostitutivo, di individuare di regola la regione di residenza come ambito territoriale di esecuzione della pena sostitutiva, salva la possibilità per il giudice, d'intesa con il condannato, di individuare un ambito territoriale diverso sulla base delle esigenze del caso concreto, funzionali alle predette finalità (si pensi ad esempio al caso di un condannato che, risiedendo in un comune limitrofo al confine con un'altra regione, manifesti la volontà di svolgere il LPU in quella regione).

Quanto alla durata, si prevede una disciplina diversa rispetto a quella dell'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, che viene mutuata solo in quanto compatibile. Nel sistema del giudice di pace, infatti, il LPU, configurato quale pena principale per reati non gravi, può estendersi da un minimo di dieci giorni a un massimo di sei mesi (cfr. art. 54, co. 2 d.lgs. n. 274/2000). Si tratta pertanto di una pena di breve durata. Ciò si riflette sulla disciplina prevista dall'art. 54 d.lgs. n. 274/2000, co. 3-5, che individua la durata del LPU, di regola, in sei ore settimanali, fermo restando comunque il limite massimo di otto ore giornaliere. In quel sistema normativo, infine, ai fini del computo della pena un giorno di LPU consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Del tutto diversa è la prospettiva del LPU quale pena sostitutiva di una pena detentiva irrogabile nella misura massima di tre anni, pari cioè a sei volte la durata massima del LPU

pena principale. Di qui l'esigenza di un ragionevole equilibrio tra l'estensione temporale della pena e del correlato programma di trattamento, da un lato, e le esigenze personali, di vita e di lavoro (libero e retribuito) del condannato, dall'altra parte.

Si è così previsto, nel secondo comma dell'art. 56 *bis*, che il LPU sostitutivo comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

I limiti minimo e massimo di durata settimanale del LPU sono posti a garanzia dei diritti del condannato e del raggiungimento delle finalità della pena sostitutiva, sul piano special preventivo. La forbice temporale (da sei a quindici ore) è funzionale a consentire al giudice, con elasticità, di individualizzare la pena e il programma di trattamento, alla luce delle finalità di rieducazione e reinserimento sociale, sulla base delle concrete esigenze del condannato e dell'ente presso il quale svolge il lavoro. Si prevede, d'altra parte, con ulteriore elasticità, che, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle quindici ore settimanali. Viene poi mantenuta ferma, e mutuata dall'art. 54, co. 4 d.lgs. n. 274/2000, la regola secondo cui la durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Sarà così possibile prevedere che l'esecuzione della pena sostitutiva del LPU sia limitata a una giornata (ad es., sei o otto ore di sabato) ovvero si svolga, durante la settimana, nell'arco di più giornate (ad es., qualora il condannato sia in pensione e non debba conciliare con l'esecuzione della pena un'altra attività lavorativa).

Il *terzo comma* stabilisce che ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro. Viene qui mutuato il criterio previsto dall'art. 54, co. 5 d.lgs. n. 274/2000, che stabilisce una corrispondenza tra due ore di lavoro e un giorno di pena di LPU inflitta dal giudice di pace.

Va ribadito che, nel sistema delle pene sostitutive, il LPU postula una particolare flessibilità nella determinazione dell'orario del lavoro, da parte del giudice, che tenga conto delle esigenze del caso concreto. La durata minima della prestazione lavorativa, pari a sei ore settimanali, risponde in particolare all'opportunità di distribuire l'esecuzione della pena sostitutiva lungo l'arco temporale corrispondente a quello della pena detentiva sostituita. Nel rispetto dei vincoli rappresentati dal massimo di otto ore giornaliere, e di almeno sei ore settimanali, sarà possibile modulare l'orario di lavoro, in un sistema caratterizzato da una spiccata flessibilità, in modo tale da rendere l'esecuzione della pena compatibile con le esigenze e gli interessi, lavorativi e familiari, in particolare, del condannato. L'ordinario limite massimo di lavoro settimanale viene in particolare individuato in quindici ore per consentire l'espiazione di un mese di pena detentiva in un mese di LPU: 30 giorni di reclusione o arresto corrispondono a 60 ore di LPU, che possono essere svolte lavorando 15 ore alla settimana.

Il *quarto comma* mutua quanto previsto dall'art. 54, co. 6 d.lgs. n. 274/2000 stabilendo che, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La disciplina transitoria da applicarsi nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro della giustizia è dettata dall'art. 95, co. 4 dello schema di decreto, al quale si rinvia.

Il *quinto comma* stabilisce, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. i) l. n. 134/2021, che in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di patteggiamento, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato. Tale disposizione, nella misura in cui consente di evitare la confisca, rappresenta un forte incentivo all'accesso ai predetti riti alternativi, con positivi effetti deflativi sul processo. La revoca della confisca è una misura eccezionale, nel sistema, trattandosi di misura che, normalmente, comporta l'espropriazione perpetua del bene. Ipotesi di revoca della confisca, conseguenti al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, sono previste dal codice della strada per la guida sotto l'influenza dell'alcool e per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (artt. 186, co. 9 *bis* e 187, co. 8 *bis* d.lgs. n. 285/1992) e hanno contribuito al successo applicativo della pena sostituiva del LPU, testimoniato dai già citati dati statistici. Nella disciplina dell'art. 56 *bis*, tuttavia, la revoca della confisca è agganciata e condizionata all'accesso ai predetti riti alternativi, che il legislatore delegante ha inteso evidentemente incentivare per contribuire a ridurre i tempi medi del processo penale. La rinuncia dello Stato al bene confiscato, nei limiti di cui si è detto, è funzionale all'anzidetto obiettivo. D'altra parte, l'accesso ai riti alternativi, con applicazione del LPU, è sempre subordinato alla valutazione del pubblico ministero, prima, e del giudice, poi, che potranno tenere adeguatamente in considerazione la possibilità della revoca della confisca.

Il *sesto comma* esclude l'applicabilità dell'art. 120 d.lgs. n. 285/1992, in tema di patente di guida, ribadendo per il LPU sostitutivo quanto stabilito dall'ultimo comma degli artt. 55 e 56, rispettivamente, per la semilibertà sostitutiva e per la detenzione domiciliare sostitutiva. Tale disposizione, oltre a rappresentare un incentivo alla sostituzione della pena detentiva con il LPU – con correlata inappellabilità della sentenza e riduzione del numero dei procedimenti pendenti in appello – risponde all'esigenza di escludere effetti negativi, quanto al possesso della patente di guida, in rapporto a condannati che, anche e proprio per svolgere l'attività lavorativa, hanno necessità della patente di guida per i propri spostamenti.

Art. 56-ter. Prescrizioni comuni.

La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:

1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;

3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;

4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;

5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si applica l'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale, in quanto compatibile.

V. art. 71, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

La disposizione introduce prescrizioni comuni alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, volte a prevenire la commissione di ulteriori reati. Trova per tale via attuazione il criterio di cui all'art. 1, co. 17, lett. c) della l. n. 134/2021, che delega il Governo a prevedere opportune prescrizioni che assicurino la prevenzione del pericolo che il condannato commetta ulteriori reati.

Le prescrizioni di cui all'art. 56 *ter* si aggiungono a quelle proprie delle singole pene sostitutive, disposte dal giudice in sede di applicazione, anche attraverso il programma di trattamento. Esse si distinguono in due categorie, a seconda che siano obbligatorie o rimesse alla valutazione discrezionale del giudice.

Il *primo comma* prevede un elenco di prescrizioni obbligatorie, che discendono cioè automaticamente dall'applicazione della pena sostitutiva. Vengono riproposte alcune prescrizioni già previste per la semidetenzione e la libertà controllata o per le misure alternative alla detenzione:

1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;

3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;

4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;

5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Rispetto alle prescrizioni relative alla semidetenzione e alla libertà controllata, non viene riproposta quella relativa alla sospensione della patente di guida. Ciò è coerente con l'esclusione espressa dell'applicabilità dell'art. 120 d.lgs. n. 285/1992 e con le ragioni a sostegno di tale scelta, già illustrate.

Il *secondo comma* prevede, quale prescrizione non obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si stabilisce a riguardo l'applicabilità, in quanto compatibile, dell'282 *ter* c.p.p. e, pertanto, delle modalità di controllo previste dall'art. 275 *bis* c.p.p., richiamate dall'art. 282 *ter* c.p.p. (c.d. braccialetto elettronico). La natura non obbligatoria di tale prescrizione si giustifica in considerazione della necessità di valutare, caso per caso, le effettive esigenze di tutela della

persona offesa dal reato in relazione alla sussistenza, in concreto, del pericolo di commissione di ulteriori reati.

Art. 56-quater. Pena pecuniaria sostitutiva
Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.
Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale.

V. art. 71, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

L'art. 56 *quater* disciplina la pena pecuniaria sostitutiva, che può essere applicata in luogo della pena detentiva inflitta in misura non superiore a un anno. Pur in assenza di rilevazioni statistiche – che purtroppo non risultano disponibili –, la pena pecuniaria sostitutiva ha a lungo rappresentato, nella prassi, la più applicata tra le sanzioni sostitutive previste dalla legge 689 del 1981. Le potenzialità applicative di tale pena sostitutiva vengono ora valorizzate ulteriormente per effetto del raddoppio – da sei mesi a un anno – del limite massimo della pena detentiva sostituibile nonché, per quanto si dirà, della modifica del valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato. Ciò è del tutto coerente con la valorizzazione delle alternative al carcere, delle quali la pena pecuniaria rappresenta la più tradizionale espressione. Notevoli sono le potenzialità deflative della pena pecuniaria sostitutiva, sia sul piano processuale (in termini di incentivo ai riti speciali: decreto penale di condanna e patteggiamento, in particolare), sia sul piano penitenziario: il 31 dicembre 2021 i detenuti per pena inflitta non superiore a un anno erano 1.173, pari al 3% dei detenuti in espiazione di pena. Si tratta, con tutta evidenza, di persone che, in un sistema votato alla lotta alla pena detentiva breve, anche attraverso le pene sostitutive, non dovrebbero trovarsi in carcere.

Tanto premesso, va preliminarmente osservato come, sotto il profilo della tecnica legislativa, si è ritenuto opportuno dedicare un apposito articolo alla disciplina della pena pecuniaria sostitutiva, già prevista dall'art. 53, co. 2 della legge 689/1981 nel contesto della disposizione generale sulla sostituzione della pena detentiva, in apertura del Capo III. La collocazione in un apposito articolo valorizza sul piano sistematico la pena pecuniaria sostitutiva, che trova ora menzione espressa (e *nomen iuris*) nella rubrica dell'art. 56 *quater*. Essa è coerente con la collocazione delle tre altre pene sostitutive in appositi articoli della legge 689 e può essere altresì funzionale alle rilevazioni statistiche, facilitate dalla previsione, nei registri informatici, di uno specifico referente normativo. Si ribadisce e si segnala problematicamente, infatti, come ad oggi non risultino rilevazioni statistiche relative a tale pena sostitutiva, la cui applicazione, a seguito della riforma, dovrà invece essere opportunamente monitorata.

Il *primo periodo del primo comma* riproduce il secondo periodo del vigente art. 53, co. 2 della legge 689: "per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per

i giorni di pena detentiva". Viene pertanto ribadito per la determinazione della pena pecuniaria sostitutiva – in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. l) della legge delega – il modello della pena pecuniaria per tassi giornalieri (o per quote giornaliere), diffuso in molti paesi europei ed introdotto dalla l. n. 134/2003 riformando l'art. 53, co. 2 l. n. 689/1981.

Il *secondo periodo del primo comma* ridetermina il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, secondo i criteri di cui all'art. 1, co. 17, lett. l) della legge delega, al quale si rinvia. Esso forma oggetto di una definizione legislativa: è la "quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare". Rispetto ai criteri che orientano la discrezionalità del giudice, oggi previsti nell'art. 53, co. 2 l. n. 689/1981, viene dato espresso rilievo, oltre che al concetto di "quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria", alle condizioni "di vita" dell'imputato nonché, accanto a quelle economiche, a quelle "patrimoniali".

Al giudice si chiede pertanto di moltiplicare i giorni di pena detentiva inflitta per il valore giornaliero, così determinato, nel rispetto di un limite minimo e di un limite massimo.

Il valore massimo giornaliero viene individuato in € 2.500 per giorno di pena detentiva, pari allo stesso valore massimo determinabile dal giudice, prima della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2022, in applicazione dell'art. 53, co. 2 l. n. 689/1981 (dieci volte l'ammontare della somma indicata nell'art. 135 c.p., pari € 250 euro). L'ammontare massimo della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva inflitta nella misura massima sostituibile (un anno) è pertanto pari a € 912.500.

Il valore minimo giornaliero viene per la prima volta individuato in misura indipendente dall'art. 135 c.p., secondo il criterio della legge delega. La somma indicata nella citata disposizione del codice penale, per effetto di successive riforme, è risultata pari a € 250. Solo di recente, per effetto della sentenza n. 22 del 2022 della Corte costituzionale, tale somma è stata ridotta a 75 euro. L'art. 135 c.p. – disposizione sulla quale la riforma non interviene, in assenza di una delega a riguardo – disciplina il ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva "per qualsiasi effetto giuridico". Tale criterio di ragguaglio era stato elevato da 38 a 250 euro ad opera della l. n. 94/2009, comportando effetti talora favorevoli al reo, talaltra sfavorevoli. L'aumento del valore di tale criterio di ragguaglio va a favore del reo quando si tratta, ad esempio, di ragguagliare la pena pecuniaria alla pena detentiva ai fini della sospensione condizionale di pene congiunte: 2.500 euro di pena pecuniaria, ad esempio, corrispondevano, prima della sentenza n. 22 del 2022, solo a dieci giorni di pena detentiva. Per contro, quando si tratta di ragguagliare la pena detentiva in pena pecuniaria, ai fini della sostituzione della prima pena con la seconda, l'aumento del criterio di ragguaglio ridonda a sfavore del condannato. Sei mesi di pena detentiva potevano essere sostituiti, prima della citata riforma del 2009, con non meno 6.840 euro (38 euro per 180 giorni); dopo quella riforma, invece, e prima della sentenza n. 22 del 2022, con non meno di 45.000 euro (250 euro per 180 giorni). Ciò, come hanno riconosciuto la Corte costituzionale e, prima ancora, la dottrina, ha avuto effetti negativi sulla pena pecuniaria sostitutiva, risultata nella prassi irragionevolmente gravosa. Un caso giudiziario segnalato dalla stampa nel marzo del 2015 rende evidente l'iniquità degli esiti ai quali può portare la disciplina vigente e le ragioni che

hanno ispirato la legge delega nel prevederne la riforma: un pensionato che aveva sottratto dai banchi di un supermercato una salsiccia di valore inferiore a due euro è stato condannato a 45 giorni di reclusione, sostituiti con una multa di 11.250 euro (250 euro per 45 giorni). Si spiega così perché, pur a seguito del recente intervento della Corte costituzionale, successivo peraltro alla legge delega, viene abbandonata la scelta di richiamare l'art. 135 c.p. per determinare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva.

Come ha affermato la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 22/2022 e, ancor prima, nella sentenza n. 15/2020, una quota giornaliera di conversione così elevata, come quella di 250 euro, "ha determinato, nella prassi, una drastica compressione del ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria, che pure era stata concepita dal legislatore del 1981 – in piena sintonia con la logica dell'art. 27, terzo comma, Cost. – come prezioso strumento destinato a evitare a chi sia stato ritenuto responsabile di reati di modesta gravità di scontare pene detentive troppo brevi perché possa essere impostato un reale percorso trattamentale, ma già sufficienti a produrre i gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo, che il solo ingresso in carcere solitamente produce. Al tempo stesso, la disposizione censurata ha finito per trasformare la sostituzione della pena pecuniaria in un privilegio per i soli condannati abbienti, in contrasto con l'art. 3 Cost.".

Proprio alla luce di tali considerazioni, la disciplina viene ora congegnata in modo funzionale alla commisurazione della pena pecuniaria sostitutiva entro un limite minimo e massimo rapportato alle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare, che il giudice dovrà accertare nell'udienza di cui all'art. 545 *bis* c.p.p.

Il valore minimo giornaliero viene individuato in 5 euro, assai inferiore a quello, di 75 euro, che la Corte costituzionale, nella citata recente sentenza, ha potuto ricavare dal sistema facendo riferimento alla disciplina della sostituzione della pena detentiva in sede di decreto penale di condanna. Si tratta di una scelta del tutto innovativa per l'ordinamento italiano e in linea con le discipline vigenti in altri paesi europei allorché si tratta di commisurare la pena pecuniaria secondo il criterio dei tassi giornalieri. Il valore giornaliero minimo è di un euro in Germania (§ 40, co. 2 del codice penale tedesco), di due euro in Spagna (art. 50, co. 4 del codice penale spagnolo); di quattro euro in Austria (§ 13, co. 2 del codice penale austriaco); di 5 euro in Portogallo (art. 47, co. 2 del codice penale). Esso, addirittura, è indeterminato in Francia, dove la legge stabilisce solo il valore giornaliero massimo (art. 131-5 del codice penale).

Una così larga forbice per la determinazione del valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato – da 5 a 2.500 euro – può a prima vista apparire eccessiva in un ordinamento in cui il modello della pena pecuniaria per tassi giornalieri non è adottato per le pene principali e ha ancora oggi un'applicazione limitata alla sostituzione delle pene detentive brevi e alla responsabilità da reato degli enti (cfr. art. 10 d.lgs. n. 231/2001). Quella forbice allargata è però funzionale a soddisfare l'esigenza della commisurazione alle effettive condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, che normalmente riflettono un divario altrettanto ampio nella società: la medesima condanna a pena detentiva, sostituita con la pena pecuniaria, può infatti essere pronunciata nei confronti di una persona disoccupata e ai limiti dell'indigenza, ovvero di un milionario. Mentre la pena detentiva inflitta ai due condannati

non determina disparità di trattamento, incidendo un bene – la libertà personale – dei quali entrambi dispongono nella stessa misura – altrettanto non può dirsi della pena pecuniaria, che incide sul patrimonio, cioè su un bene che non ha la medesima consistenza. Questa consapevolezza, sottolineata dalla citata recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2022, è d'altra parte alla base della regola, stabilita per la pena pecuniaria principale dall'art. 133 *bis*, co. 2 c.p., che consente al giudice di aumentare o diminuire la multa o l'ammenda fino al triplo "quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa". Ad analoghe esigenze risponde la determinazione del valore minimo e massimo giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, stabilito, rispettivamente, in 5 e in 2.500 euro.

Si tratta, d'altra parte, di un intervento imposto dal rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e proporzione della pena e auspicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2022, nella quale, dopo aver individuato in 75 euro il valore minimo giornaliero, si legge che "resta ovviamente ferma la possibilità che nell'esercizio della menzionata delega di cui alla legge n. 134 del 2021 vengano individuate soluzioni diverse, e in ipotesi ancor più adeguate, a garantire la piena conformità della disciplina della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai principi costituzionali". L'attuazione della legge delega viene realizzata anche e proprio per venire incontro a questo auspicio della Corte costituzionale.

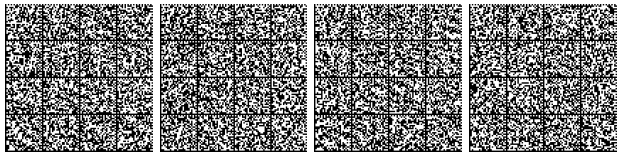
In primo luogo, l'aver previsto un così basso valore minimo giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva consente di evitare per il futuro l'inflizione di condanne inique e sproporzionate alla gravità del fatto, come nel citato caso in materia di furto: la pena di 45 giorni di reclusione può essere sostituita con 225 euro (5 euro per 45 giorni), quando l'autore sia ai limiti dell'indigenza, come spesso avviene in caso di furto per bisogno, anziché con 11.250 euro.

In secondo luogo, la determinazione del valore minimo in misura così ridotta consente di realizzare l'uguaglianza sostanziale nell'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, secondo l'auspicio della Corte costituzionale.

L'intervento è coordinato con la riformata disciplina del decreto penale di condanna (v. art. 459, co. 1 bis c.p.p.). Si prevede, in attuazione della legge delega, che quando la sostituzione della pena detentiva ha luogo nel procedimento per decreto il valore giornaliero è pari, nel minimo a 5 euro e, nel massimo, a 250 euro. L'effetto premiale, connesso al rito, è pertanto rapportato al valore massimo giornaliero, stabilito nella misura determinata dalla legge delega (art. 1, co. 17, lett. l l. n. 134/2021).

Il *terzo comma* dell'art. 56 *quater*, infine, ribadisce quanto è oggi già previsto nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 53, consentendo al giudice, in caso di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, di disporre con la sentenza o con il decreto penale, in relazione alle condizioni economiche del condannato, il pagamento rateale ai sensi dell'art. 133 *ter* c.p. Si tratta di un'ulteriore attenzione alle esigenze di individualizzazione del trattamento sanzionatorio in rapporto alle condizioni economiche del condannato.

Art. 57. Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio



La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-*bis*.
Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

V. art. 71, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

L'intervento sull'art. 57 mira, da un lato, a introdurre una regola generale sulla durata delle pene sostitutive, e, dall'altro lato, ad adeguare la disciplina degli effetti e dei criteri di ragguaglio delle pene sostitutive al nuovo assetto delineato dalla riforma.

Il *primo comma* stabilisce che la durata della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita, calcolata in anni, mesi e giorni. Di qui la necessità (cfr. art. 61) che il giudice, nella sentenza o nel decreto di condanna, indichi la durata della pena detentiva sostituita di quella sostitutiva. La corrispondenza della durata della pena detentiva sostituita e della pena sostitutiva è stabilita dal vigente art. 53, co. 3 in rapporto alla semidetenzione; è del tutto ragionevole che lo sia ora in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare, ancor più considerando che la legge delega il Governo a mutuare la disciplina di tali pene sostitutive, in quanto compatibile, da quella delle omonime misure alternative alla detenzione, che pure hanno durata pari a quella della pena detentiva in relazione alle quali sono concesse. Per il LPU sostitutivo, poi, il criterio della corrispondenza della durata a quella della pena detentiva sostituita è espressamente previsto dalla legge delega (art. 1, co. 17, lett. f) l. n. 134/2021. La menzione espressa della regola per il solo LPU, da parte della legge delega, si spiega in ragione della volontà di derogare rispetto al limite massimo di sei mesi, previsto dall'art. 54 d.lgs. n. 274/2000 per il LPU quale pena principale irrogabile dal giudice di pace. La disciplina della durata del LPU sostitutivo deve tenere conto dei criteri stabiliti dall'art. 56 *bis* e, in particolare, dal terzo comma, ai sensi del quale ai fini del computo della pena da espiare un giorno di LPU consiste nella prestazione di due ore di lavoro. Ciò significa che il giudice, ad esempio, se decide di sostituire due di reclusione con il LPU, dovrà prima convertire la pena in giorni (pari a 730) e poi moltiplicare il numero di giorni per due, ottenendo così il numero di ore di LPU corrispondenti alla pena detentiva sostituita (1.460). In base alla disciplina dell'art. 56 *bis*, tale monte ore di lavoro dovrà essere svolto dal condannato nel rispetto dei vincoli di orario giornaliero (massimo 8 ore) e settimanale (minimo sei ore e, di norma, massimo quindici) previsto dalla legge. La pena sarà espiata quando tutte le ore di lavoro saranno state svolte.

Il *secondo comma* adegua alle nuove pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del LPU la disciplina oggi prevista nel primo e nel terzo comma dell'art. 57 per la semidetenzione e per la libertà controllata. Si prevede anzitutto, come già per la semidetenzione e la libertà controllata, che "per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita". Ciò significa che ogni riferimento alla reclusione e all'arresto, previsto da norme di parte generale o ovunque ubicate, deve di norma estendersi alle tre nuove pene sostitutive ad ogni

effetto giuridico. Si aggiunge poi, in linea con quanto disposto dal primo comma, che ad ogni effetto giuridico un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Le tre pene sostitutive vengono pertanto parificate nella loro corrispondenza alla pena detentiva.

Il *terzo comma*, infine, ribadisce la regola stabilita dal vigente secondo comma dell'art. 57 stabilendo che la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Art. 58. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive.
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.
Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.
In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-*quinquies,* comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-*quater,* comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

V. art. 71, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

L'intervento attua il criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. c) l. n. 134/2021 riformando la disciplina del potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva e nella scelta della pena sostitutiva da applicare; disciplina che trova il suo *pendant* processuale nel nuovo art. 545 *bis* c.p.p.

La disciplina segue un processo bifasico, che prevede in un primo momento la decisione sull'*an* della sostituzione della pena detentiva e, in un secondo momento, l'eventuale decisione sul *quomodo* della sostituzione, cioè sulla pena sostitutiva da applicare.

Il *primo comma* è dedicato al primo momento di discrezionalità del giudice.

Viene anzitutto confermato il riferimento, logicamente preliminare, ai criteri di cui all'art. 133 c.p., dei quali il giudice deve tenere conto per stabilire la gravità oggettiva e soggettiva del fatto e, quindi, la meritevolezza e il bisogno di una pena detentiva, piuttosto che sostitutiva. Si tratta di una scelta discrezionale affidata all'apprezzamento del giudice, in funzione delle esigenze di prevenzione speciale, che deve naturalmente essere compiuta nel rispetto del criterio oggettivo dei limiti di pena inflitta, di cui all'art. 53. Solo se la pena inflitta non è superiore a quei limiti di pena, infatti, ha ingresso nel processo la valutazione giudiziale sulla sostituibilità della pena detentiva stessa con una o più pene sostitutive.

Si precisa poi che il giudice può sostituire la pena detentiva "se non ordina la sospensione condizionale della pena". Il problema della possibile convergenza delle scelte sulla sospensione condizionale della pena detentiva e sulla sostituzione della stessa si pone, di norma, solo quando la pena detentiva inflitta non è superiore a due anni, ovvero a tre anni, se si tratta di minore degli anni diciotto, ovvero a due anni e mezzo, se si tratta di giovani adulti (persone di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni) ovvero di ultrasettantenni (cfr. l'art. 163 co. 1-3 c.p.). Il riferimento espresso alla sospensione condizionale della pena, contenuto nel primo comma, ha la funzione di richiamare l'attenzione del giudice sul fatto che può applicare una pena sostitutiva se non ordina la sospensione condizionale della pena. Se infatti ordina la sospensione condizionale della pena, questa non può essere sostituita, perché in base alla regola prevista dall'art. 61 *bis*, in attuazione della legge delega (art. 1, co. 17, lett. h) l. n. 134/2021), le pene sostitutive non possono essere condizionalmente sospese. Ciò significa che, entro i limiti oggettivi in cui l'esecuzione della pena detentiva è sospendibile, ai sensi dell'art. 163 c.p., e in presenza dei presupposti soggettivi per la sospensione condizionale, il giudice, sulla base dei richiamati criteri di cui all'art. 133 c.p., può scegliere se ordinare la sospensione condizionale della pena – eventualmente subordinata agli obblighi di cui all'art. 165 c.p. – ovvero se optare per la sostituzione della pena detentiva, che presuppone la non opposizione del condannato (v. art. 545 *bis* c.p.). Tale scelta, che deve essere adeguatamente motivata quale esercizio del potere discrezionale, consente di individualizzare il trattamento sanzionatorio fornendo al giudice un ampio ventaglio di possibilità e alternative, funzionale al migliore raggiungimento degli obiettivi di rieducazione e risocializzazione del condannato. D'altra parte, può darsi il caso in cui la sospensione condizionale non possa essere concessa, difettandone i presupposti soggettivi di cui all'art. 164 c.p. (ad es. perché il condannato ha già fruito più volte del beneficio). In tali casi, la sostituzione della pena detentiva rappresenta la sola via per evitare la condanna a una pena detentiva breve da eseguirsi in carcere.

In attuazione del menzionato criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. c), si stabilisce poi espressamente che il giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato, rispetto alla pena detentiva breve sostituita. Tale criterio, come conferma la legge delega, ha un ruolo fondamentale e prioritario nella scelta sulla sostituzione della pena detentiva breve, che deve essere orientata, come impone l'art. 27, co. 3 Cost., al raggiungimento della finalità rieducativa della pena. Il giudice dovrà pertanto compiere una valutazione comparativa tra i risultati attesi, in termini di rieducazione del condannato, applicando la pena detentiva breve ovvero una pena sostitutiva. Se questa risulta in concreto "più idonea" alla rieducazione di quel condannato deve senz'altro trovare applicazione, al posto della pena detentiva.

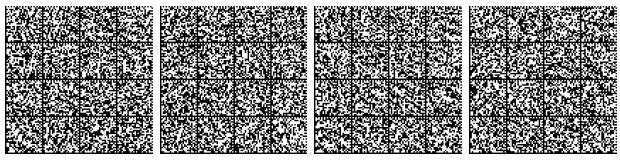
Sempre in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. c), si stabilisce poi, attribuendo rilievo a non trascurabili esigenze di difesa sociale – a fronte della possibilità di sostituire pene detentive inflitte fino a quattro anni, anche per reati di una certa gravità – che il giudice può sostituire la pena detentiva con le pene sostitutive quando queste, "anche attraverso opportune prescrizioni assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati". Il giudice, nel decidere sulla sostituzione della pena detentiva, deve pertanto

valutare l'idoneità della pena sostitutiva non solo non solo in rapporto alla rieducazione del condannato, ma anche al pericolo di recidiva durante l'esecuzione della pena stessa. Il giudice di cognizione è pertanto chiamato a compiere una valutazione analoga a quella che il tribunale di sorveglianza compie allorché concede una misura alternativa alla detenzione (cfr., per l'affidamento in prova al servizio sociale, l'art. 47, co. 2, ultima parte, l. n. 354/1975). La decisione sulla sostituzione della pena detentiva è anche una decisione sull'esecuzione della pena nella comunità, in tutto o in parte. Di qui la necessità di opportune valutazioni sul pericolo di recidiva, in funzione di difesa sociale. La prevenzione della commissione di ulteriori reati è rimessa "anche" a "opportune prescrizioni". Il riferimento non è tanto alle prescrizioni obbligatorie comuni (cfr. art. 56 *ter*, co. 1), o a quelle connaturate alle diverse pene sostitutive, bensì alle ulteriori prescrizioni che, nel rispetto del principio di legalità della pena, e con ampio margine di flessibilità, possono essere adottate nel programma di trattamento quanto a modalità esecutive delle pene (si pensi alle prescrizioni relative al tempo e al luogo di esecuzione della pena).

L'ultimo periodo del primo comma ribadisce la regola oggi stabilita dall'art. 58, co. 2: la pena detentiva non può essere sostituita quando il giudice ritiene che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. È una regola coerente con i criteri di delega sopra richiamati: se il giudice ritiene che le prescrizioni non saranno adempiute – e che, pertanto, il programma di trattamento non sarà rispettato – la pena sostitutiva non può presentarsi come più idonea alla rieducazione del condannato, né può assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. Rispetto al vigente art. 58, co. 2, che fa riferimento a una presunzione del giudice ("quando presume che…"), a garanzia dell'imputato si introduce tuttavia uno standard più rigoroso, con un corrispondente onere motivazionale: per escludere la sostituzione della pena detentiva breve devono infatti sussistere "fondati motivi" di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. Non vi è pertanto spazio per alcuna presunzione, su base soggettiva o oggettiva (relativa, ad esempio, al titolo di reato per il quale vi è condanna).

Il *secondo comma* stabilisce il criterio generale che vincola la discrezionalità giudiziale nel secondo momento di valutazione, relativo alla scelta della pena sostitutiva da applicare, una volta che il giudice ritenga di poter sostituire la pena detentiva. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Rispetto alla vigente disciplina, di cui all'art. 58 (co. 1, ultima parte, e co. 3), è confermato che, tra le pene sostitutive, il giudice deve applicare quella più idonea al "reinserimento sociale" del condannato, fornendo adeguata motivazione al riguardo. La disciplina viene tuttavia integrata con significativi elementi, resi opportuni dall'introduzione di un diverso e più ampio set di pene sostitutive, applicabili in luogo di pene detentive che possono essere inflitte fino a quattro anni.

Un primo elemento è rappresentato dal riferimento all'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione del condannato, oltre che al suo reinserimento sociale. La valutazione sull'idoneità rispetto al fine della rieducazione e, pertanto, alle istanze di prevenzione speciale, è compiuta, nel primo comma, in rapporto alla scelta tra pena detentiva e pena sostitutiva; nel secondo comma chiama in causa, invece, la comparazione tra le pene sostitutive.



Un secondo rilevante elemento di novità, decisivo nel vincolare la discrezionalità del giudice, è rappresentato dalla necessità di contemperare le finalità di rieducazione e reinserimento sociale del condannato con l'esigenza del minor sacrificio della sua libertà personale. La pena sostitutiva che comporta il maggior sacrificio della libertà personale deve pertanto risultare comparativamente necessaria, rispetto alle altre concorrenti, in vista del raggiungimento delle finalità di rieducazione e risocializzazione del condannato. Se così non è, deve invece cedere il posto all'applicazione di pene sostitutive meno afflittive. L'operazione concettuale che il giudice di cognizione è chiamato a compiere, nella scelta delle pene sostitutive, è logicamente analoga a quella che usualmente compie quando si tratta di scegliere le misure cautelari (cfr. art. 275 c.p.p.), nonché a quella che il tribunale di sorveglianza compie quando deve scegliere tra più misure alternative alla detenzione applicabili nel caso concreto.

Il *terzo comma* conferma e rafforza la regola di giudizio di cui al secondo comma. Si stabilisce che ove, tenuto conto dei limiti di pena, siano applicabili tutte le pene sostitutive – quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. Viene così espresso e ribadito il tendenziale favore per pene sostitutive, come la pena pecuniaria (entro il limite di un anno di pena inflitta) e il lavoro di pubblica utilità (entro il limite di tre anni di pena inflitta) che, non comportando alcuna detenzione e privazione della libertà personale, devono in linea di principio prevalere quali strumenti di lotta alla pena detentiva breve, salva la sussistenza di esigenze particolari. Viene così affermata, attraverso una regola, anche processuale, relativa all'esercizio del potere discrezionale del giudice, la centralità delle pene non detentive nel sistema delle nuove pene sostitutive, che relega semilibertà e detenzione domiciliare, in rapporto tra loro progressivo (da più a meno), al ruolo di *extrema ratio*. Il modello di disciplina adottato riprende quello previsto in tema di misure cautelari, dove si prevede che, nel disporre la custodia cautelare in carcere – cioè la più afflittiva tra le misure cautelari – "il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico di cui all'art. 275 *bis*, co. 1 c.p.p.". Il principio-guida, in tema di scelta tra le pene sostitutive, è pertanto che, in quanto possibile, il giudice deve sostituire la pena detentiva con una pena non detentiva. Sul piano del successo applicativo della riforma, ciò è d'altra parte di fondamentale importanza per favorire, in quanto possibile, la non opposizione del condannato alla sostituzione della pena (cfr. art. 545 *bis* c.p.p.), a beneficio degli obiettivi di deflazione processuale e penitenziaria perseguiti dalla l. n. 134/2021.

Va inoltre precisato che, quando la pena inflitta è compresa tra tre e quattro anni, e risultano pertanto applicabili solo la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, in base al criterio di cui al secondo comma (minor sacrificio della libertà personale) deve tendenzialmente prevalere la detenzione domiciliare sostitutiva, in quanto pena meno afflittiva.

Il *quarto comma* introduce un ulteriore e complementare criterio per la scelta tra semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva e lavoro di pubblica utilità sostitutivo; un criterio che attribuisce rilievo a una serie di particolari condizioni soggettive del condannato, rilevanti rispetto alla decisione sulla sostituzione della pena e alla scelta del tipo di pena sostitutiva. Si tratta, in primo luogo, di condizioni legate all'età, alla salute fisica



o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47 *quinquies* comma 7 legge 26 luglio 1975 n. 354; condizioni alle quali attribuisce rilievo l'ordinamento penitenziario rispetto all'applicazione delle misure alternative alla detenzione e, in particolare, alla detenzione domiciliare. Fermo restando quanto previsto in tema di rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva dall'art. 69, commi 3 e 4, esigenze di carattere 'umanitario' o familiare ben possono e devono essere tenute in adeguata considerazione nella scelta tra le pene sostitutive. Se è vero che l'ordinamento vede con sfavore le pene detentive brevi, ciò è ancor più vero quando si tratti di condannati nelle anzidette condizioni soggettive, la cui esistenza restringe ulteriormente i margini di applicazione della semilibertà, a favore della detenzione domiciliare (così come nei rapporti tra le omonime misure alternative) e, rispetto a quest'ultima, del lavoro di pubblica utilità.

D'altra parte, la volontà legislativa di anticipare nel giudizio di cognizione sanzioni con funzione e contenuto corrispondente alle misure alternative alla detenzione, concesse dall'esterno, trova adeguata realizzazione rendendo possibile la sostituzione della pena in condizioni nelle quali trova applicazione, in sede di esecuzione, una misura alternativa alla detenzione. È ad esempio il caso della detenzione domiciliare per le detenute madri o per gli ultrasettantenni, ovvero dell'affidamento in prova terapeutico di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309/1990.

A tale ultimo proposito, l'ultimo periodo del quarto comma stabilisce che il giudice, nella scelta tra le pene sostitutive, diverse dalla pena pecuniaria, tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'art. 94, co. 1 d.P.R. n. 309/1990, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, a norma dell'articolo 47 *quater* l. n. 354/1975. Si intende per tale via richiamare l'attenzione del giudice, pur a fronte della mancata inclusione dell'affidamento in prova ai servizi sociali tra le pene sostitutive, sulla possibilità e sull'opportunità di applicare pene sostitutive con finalità terapeutica, in vista delle esigenze di cura e di reinserimento sociale dei condannati affetti da disturbo da uso di alcol, di sostanze o da gioco d'azzardo (previsione, quest'ultima, innovativa anche rispetto all'ordinamento penitenziario e suggerita dalle più recenti acquisizioni scientifiche; cfr. il DSM-5), ovvero da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria. In particolare, se il condannato presenta le predette condizioni di salute e intende intraprendere o proseguire un programma di recupero, il giudice può applicare, in luogo della pena detentiva (destinata ad essere 'sostituita' in sede di esecuzione da una misura alternativa, a distanza di molti mesi o anni), una pena sostitutiva il cui programma di trattamento contempli la sottoposizione ai programmi di cura e assistenza correlativi alle condizioni di salute. Nella scelta della pena sostitutiva da applicare il giudice deve tener conto, oltre che degli altri criteri indicati dall'art. 58, delle specifiche esigenze legate alle condizioni personali del condannato, contemperando le diverse esigenze in gioco, non ultime quelle di cura e tutela della salute dello stesso, con incidenza positiva sui tassi di recidiva e beneficio per la collettività. Le pene sostitutive, applicate dal giudice di cognizione ed immediatamente esecutive, dopo la definitività della sentenza, possono infatti consentire cure, assistenza e recupero sociale più immediato rispetto alle misure alternative alla

detenzione, applicabili in sede di esecuzione dal tribunale di sorveglianza, non di rado a distanza di mesi o anni dall'istanza.

Art. 59. Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.
La pena detentiva non può essere sostituita:
a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;
c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-*bis,* secondo comma, del codice penale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.

V. art. 71, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

La modifica dell'art. 59 ("Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva") è realizzata in attuazione dell'art. 1, co. 17, lett. d) della l. n. 134/2021, che delega il Governo a "ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare".

Vengono individuate quattro diverse ipotesi – corrispondenti ad altrettante condizioni soggettive – in presenza delle quali la pena detentiva non può essere sostituita. La verifica della insussistenza di condizioni soggettive che precludono la sostituzione della pena detentiva costituisce un momento centrale del vaglio sulla sostituibilità della pena, che il giudice, dopo la lettura del dispositivo di condanna, è chiamato a compiere nella sede processuale delineata dal nuovo art. 545 *bis* c.p.p.

Le prime tre condizioni soggettive (lett. a-c) si sostituiscono alle quattro previste oggi dal primo e dal secondo comma dell'art. 59. La quarta condizione (lett. d) assicura il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario, conformemente alla legge delega.

La vigente disciplina dell'art. 59 viene sostituita perché, essendo per lo più imperniata su rigidi automatismi (ipotesi di recidiva: co. 1 e co. 2, lett. a) e presunzioni di pericolosità (co. 2, lett. c) necessita di essere riformata e adeguata ai più recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale, che ha in più occasioni dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoghi automatismi e presunzioni.

Le prime tre condizioni (lett. a-c) rispondono, ora (lett. a-b) a una logica sanzionatoria del fallimento nell'esecuzione di una precedente pena sostitutiva applicata per reato diverso da quello per cui si procede, ovvero per il reato stesso, ora (lett. c) a una logica di pericolosità sociale dell'agente, non presunta bensì accertata dal giudice rispetto a un condannato cui deve essere applicata una misura di sicurezza

Il *primo comma, lett. a)* prevede che la pena detentiva non possa essere sostituita nei confronti di chi abbia commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66. La condizione soggettiva che esclude la sostituzione della pena detentiva – secondo un modello di disciplina in parte analogo a quello del vigente art. 59, co. 2, lett. b) – è legata alla revoca della semilibertà sostitutiva, o della detenzione domiciliare sostitutiva, o del LPU sostitutivo, intervenuta nei tre anni precedenti. Questa preclusione soggettiva non è legata a logiche presuntive ma rappresenta una sanzione per l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni delle tre pene sostitutive: nei tre anni successivi alla revoca *ex* art. 66, infatti, la pena sostitutiva non può essere applicata per un nuovo reato. Con ciò si intende rafforzare, sul piano preventivo, l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni, secondo un modello di disciplina previsto, per le misure alternative alla detenzione, dall'art. 58 *quater*, co. 2-3. Ad analoga finalità è ispirata la preclusione che riguarda chi ha commesso proprio il reato per cui si procede mentre si trovava in esecuzione di una pena sostitutiva, revocata ai sensi dell'art. 72. Tale preclusione viene limitata all'ipotesi in cui il reato commesso sia di particolare gravità (un delitto non colposo). L'innalzamento da due a quattro anni del limite massimo di pena detentiva sostituibile rende opportuno introdurre meccanismi che rafforzino l'adempimento di obblighi e prescrizioni. La rigidità del meccanismo sanzionatorio è temperata non solo dal limitato arco di tempo in cui esso opera, quando riguarda diversi da quello per cui si procede (tre anni dal provvedimento di revoca), ma anche dall'espressa previsione che è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata. La revoca del LPU, nei tre anni precedenti, non impedisce pertanto l'applicazione della detenzione domiciliare o della semilibertà; quella della detenzione domiciliare non impedisce l'applicazione della semilibertà. Si è ritenuto ragionevole limitare la preclusione soggettiva alla stessa pena sostitutiva inosservata e revocata e non estenderla a una pena sostitutiva di specie più grave, che ben può far fronte alle esigenze di contenimento e controllo del condannato. Ciò nella consapevolezza che, come insegna l'esperienza di altri ordinamenti e, in particolare, di quello degli Stati Uniti d'America, in assenza di opportune previsioni normative le sanzioni penali eseguite nella comunità (forme di *probation* o *parole*) possono rappresentare, per effetto dei provvedimenti di revoca connessi all'inosservanza delle prescrizioni, un volano del sovraffollamento carcerario. Con il risultato, paradossale, che la lotta alla pena detentiva breve può concorrere all'incremento della popolazione penitenziaria. Di qui l'opportunità di consentire l'applicazione di una pena sostitutiva di specie più grave anche in caso di revoca di una pena sostitutiva meno grave.

Il *primo comma, lett. b)* esclude che la pena detentiva possa essere sostituita con la pena pecuniaria nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, sia stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'abbia pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103. Anche in questo caso la preclusione soggettiva sanziona la mancata esecuzione di una pena precedentemente inflitta e che comporta il medesimo obbligo – il pagamento di una somma di denaro – di quella sostitutiva. Può trattarsi del mancato pagamento di una multa o di una ammenda applicate a titolo di pena principale o sostitutiva. Si intende così, con finalità preventiva, rafforzare l'obbligo di pagamento e quindi

l'effettività delle pene pecuniarie, *a fortiori* quando sono sostitutive di pene detentive, in linea con le direttrici della legge delega (cfr. art. 1, co. 16 l. n. 134/2021). Come nell'ipotesi precedente, va da sé che la condizione soggettiva considerata dalla lett. b), relativa alla sola pena pecuniaria sostitutiva, non preclude l'applicazione di una diversa e più grave pena sostitutiva.

Il *primo comma, lett. c)*, infine, esclude che il giudice possa applicare una pena sostitutiva nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere. Il giudizio di pericolosità sociale (art. 203 c.p.), presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza personali, si sostanzia in una valutazione positiva del giudice sulla probabilità che il condannato commetta nuovi reati. Tale giudizio è logicamente incompatibile con la sostituzione della pena detentiva, che implica una prognosi favorevole di non recidività e che, ai sensi dell'art. 58, co. 1, ultimo periodo, è preclusa quando vi sono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. D'altra parte, si è ritenuto di limitare tale preclusione ai soggetti pienamente imputabili e di escluderla in caso di parziale incapacità di intendere e di volere. Ciò in quanto le pene sostitutive, attraverso programmi di trattamento predisposti in chiave terapeutica, possono normalmente risultare più funzionali del carcere rispetto alle esigenze di cura e tutela della salute del condannato, anche nella prospettiva di un ragionevole bilanciamento con le esigenze di neutralizzazione della sua pericolosità sociale.

La quarta condizione soggettiva (lett. d) mira ad assicurare il "coordinamento" con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alle misure alternative alla detenzione. In attuazione della legge delega, in particolare, il Governo è chiamato a "coordinare" il regime delle nuove pene sostitutive con quello dell'art. 4 *bis* l. n. 354/1975 (ordinamento penitenziario). Tale coordinamento dovrà tenere conto delle eventuali modifiche apportate alla disciplina della citata disposizione dal disegno di legge S. 2574, attualmente all'esame del Senato e approvato dalla Camera, in prima lettura, il 31 marzo 2022.

Ciò premesso, si osserva, preliminarmente, come pene detentive di breve durata, non superiori a quattro anni, possono essere inflitte anche agli autori di reati inclusi nel catalogo dell'art. 4 *bis* ord. penit. Di ciò è ben consapevole il legislatore, come dimostra la previsione dell'art. 656, co. 9 c.p.p., che esclude la sospensione dell'ordine di esecuzione *ex* art. 656, co. 5 c.p.p. nei confronti dei condannati per reati di cui all'art. 4 *bis* ord. penit. È possibile, ad esempio, che un reato riconducibile alla criminalità organizzata sia punito con pena detentiva non superiore a quattro anni, presentando una gravità medio-bassa. E' ad esempio il caso di una minaccia o di una violenza privata o di lesioni personali aggravate dal metodo mafioso, *ex* art. 416 *bis*.1 c.p. D'altra parte, per effetto di successivi interventi normativi, il regime limitativo dell'accesso alle misure alternative, con correlato divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione, è stato esteso a un insieme eterogeneo di reati, fino a ricomprendere reati estranei alla sfera della criminalità mafiosa e terroristica, per i quali è ben possibile, e non infrequente, che siano irrogate pene detentive non superiori a quattro anni. È ad esempio il caso, tra i delitti contro la pubblica amministrazione, del peculato, punito con la reclusione pari, nel minimo, a quattro anni e, pertanto, sostituibile ai sensi dell'art. 53 l. n. 689/1981.

Il problema della sostituibilità di pene detentive brevi – nella nuova nozione introdotta dalla legge delega – si pone pertanto anche in rapporto a reati inclusi nel catalogo dell'art. 4 *bis* ord. penit.

Ciò premesso, si ritiene che un ragionevole e opportuno coordinamento con le preclusioni all'accesso alle misure alternative, previste dalla l. n. 354/1975, debba essere realizzato escludendo la sostituzione della pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati di cui all'art. 4 *bis* ord. penit.

Se non si prevedesse una simile preclusione, infatti, la disciplina dell'art. 4 *bis* ord. penit. (e dell'art. 656, co. 9 c.p.p.) risulterebbe sostanzialmente elusa: sarebbe irragionevole limitare la concessione della semilibertà e della detenzione domiciliare, quali misure alternative alla detenzione, subordinandole alla collaborazione e alle ulteriori stringenti condizioni sostanziali e procedurali previste dall'art. 4 *bis* e, per altro verso, consentire al giudice all'esito del giudizio di cognizione di applicare la semilibertà sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva o, addirittura, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Il legislatore delegante, d'altra parte, ha manifestato di esserne ben consapevole nel momento in cui, nel riformare le pene sostitutive, ha chiesto al Governo di "coordinare" con esse la disciplina delle preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per la semilibertà e per la detenzione domiciliare. Consentire *tout court* l'applicazione delle pene sostitutive in ordine ai reati di cui all'art. 4 *bis* ord. penit. non realizzerebbe alcun coordinamento con l'ordinamento penitenziario e contrasterebbe con l'indicazione della legge delega. Detto ciò, si ritiene che l'unica ipotesi in cui sia possibile e ragionevole sostituire la pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 4 *bis* sia quella in cui il giudice di cognizione ritiene applicabile la circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 323 *bis*, co. 2 c.p., richiamata dall'art. 4 *bis* per individuare la condotta collaborativa che funge da presupposto per la concessione delle misure alternative alla detenzione nei confronti dei condannati per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione. Se il giudice di cognizione ha già accertato la collaborazione rilevante ai fini dell'art. 4 *bis*, non vi è ragione per precludere l'applicazione delle pene sostitutive, anticipando la concessione delle misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza.

Il *secondo comma* dell'art. 59, infine, esclude che le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva – e le connesse preclusioni – operino nei confronti degli imputati minorenni. Si recepisce e si afferma così un principio – orientato al massimo favore per la rieducazione e la risocializzazione dei minorenni – che è del tutto coerente con il sistema della giustizia penale minorile e che la Corte costituzionale ha affermato a più riprese. In primo luogo, con la sentenza n. 16 del 1998 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 59, per contrasto con gli artt. 3, 27, co. 3 e 31 Cost., nella parte in cui non escludeva che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle pene sostitutive si estendano agli imputati minorenni. Si tratta di un principio che deve essere riaffermato, per quanto il regime delineato dall'art. 59 non sia più caratterizzato da rigidi automatismi, come quello riformato. In secondo luogo, con la sentenza n. 263 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 27, co. 3 e 31 Cost., l'art. 2, co. 3 d.lgs. n. 121/2018 (recante la "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni"), che rendeva applicabile l'art. 4 *bis*, co.

1 e 1 *bis* l. n. 354/1975 ai fini della concessione ai condannati minorenni delle misure penali di comunità (comprese la semilibertà e la detenzione domiciliare). Ciò rende ancor più opportuno escludere l'applicabilità della riformata disciplina dell'art. 59 agli imputati minorenni.

Art. 61. Condanna a pena sostitutiva
Nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva.

V. art. 71, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

L'intervento riformula il testo dell'art. 61, che rappresenta, nell'ambito della l. n. 689/1981, la disposizione di raccordo con la disciplina processuale inserita nel nuovo art. 545 *bis* c.p.p. Si stabilisce che nella sentenza di condanna o di patteggiamento, ovvero nel decreto penale di condanna, il giudice deve indicare la specie (arresto o reclusione) e la durata della pena detentiva sostituita, nonché la specie (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva), la durata o, in caso di pena pecuniaria sostitutiva, l'ammontare della pena sostitutiva. Il meccanismo della sostituzione della pena detentiva comporta che questa, pur non eseguita, resti alle spalle della pena sostitutiva, trovando esecuzione in caso di revoca. È pertanto necessario, e richiesto dalla disciplina dell'art., 545 *bis* c.p.p., che il giudice pronunci la condanna a una pena detentiva di una determinata specie e ammontare e che indichi poi la specie, la durata o l'ammontare della pena sostitutiva. Quanto alla durata, l'art. 60 va coordinato con l'art. 57, co. 1, ai sensi del quale la durata della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sempre pari a quella della pena detentiva sostituita. Quanto all'ammontare della pena pecuniaria, l'art. 56 *quater* richiede che lo stesso sia determinato sulla base della durata della pena detentiva inflitta.

Art. 61-bis. Esclusione della sospensione condizionale della pena
Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo.

V. art. 71, co. 1, lett. i) dello schema di decreto

La disposizione attua l'art. 1, co. 17, lett. h) della legge delega escludendo che la disciplina della sospensione condizionale della pena si applichi alle pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge n. 689/1981. L'intervento mira a garantire effettività alle pene sostitutive, restituendo ad un tempo alla sospensione condizionale della pena il suo naturale ruolo di strumento di lotta alla pena detentiva breve. Si tratta di un intervento innovativo. Dottrina e giurisprudenza hanno ammesso l'applicazione della sospensione condizionale della pena alle sanzioni sostitutive traendone conferma, in assenza di una disposizione espressa come quella ora introdotta, dall'art. 57, co. 1 (equiparazione a ogni

effetto giuridico della semidetenzione e della libertà controllata alla pena detentiva corrispondente) e dall'art. 57, co. 3 che, con una disposizione non più riproposta dopo il presente intervento di riforma, fa riferimento al caso in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, da intendersi come sanzione sostitutiva. L'esclusione della sospensione condizionale della pena – che, sostanziandosi in una modifica normativa in *malam partem* sarà soggetta al divieto di applicazione retroattiva – è in linea con analoga esclusione prevista nel sistema sanzionatorio dei reati competenza del giudice di pace dall'art. 60 d.lgs. n. 274/2000. La logica, come ha riconosciuto la Corte costituzionale con la sentenza n. 47 del 2014 escludendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 d.lgs. n. 274/2000, è quella della effettività di pene più miti rispetto a quelle sostituite. D'altra parte, il giudice applica una pena sostitutiva se non ordina la sospensione condizionale della pena (così l'art. 58, co. 1), sicché sarebbe irragionevole applicare la pena sostitutiva per poi sospenderne l'esecuzione. Si realizza così, anche per tale via, un ragionevole coordinamento tra istituti diversi – sospensione condizionale della pena e pene sostitutive –, entrambi volti a contrastare l'esecuzione in carcere di pene detentive brevi.

Art. 62. Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive

Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo 678, comma 1-*bis,* del codice di procedura penale e, previa verifica l'attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena.

L'ordinanza è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L'ordinanza è trasmessa anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semilibertà, al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.

Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto presso cui si trova il condannato alla semilibertà.

V. art. 71, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

L'articolo disciplina l'esecuzione delle due pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, che viene affidata al magistrato di sorveglianza, trattandosi di pene accomunate dalla natura detentiva e distinte dal lavoro di pubblica utilità, la cui esecuzione è invece affidata dal successivo articolo 63 al giudice della cognizione che lo ha applicato.



Lo schema legale rispetta la classica funzione esecutiva del pubblico ministero e ripercorre con opportuni adattamenti la norma previgente relativa alla semidetenzione ed alla libertà controllata con verifica di attualità dei presupposti e dichiarazione di esecutività della pena.

Si tratta della norma cardine dell'esecuzione delle pene sostitutive, ispirata al principio della immediata esecutività, senza meccanismi sospensivi simili a quelli previsti dall'articolo 656 c.p.p. per le pene detentive, finalizzata ad evitare appunto nuove forme di c.d. "liberi sospesi". L'apparente discrimine con il condannato alla pena della reclusione fino a quattro anni, che invece si può giovare della sospensione dell'esecuzione, è colmato dalla previsione della verifica della non opposizione effettiva e consapevole del condannato alla pena sostitutiva, che nel processo ordinario si manifesta al più tardi immediatamente dopo la pubblicazione del dispositivo di condanna mediante lettura, a mente del nuovo art. 545 *bis* c.p.p., introdotto dal presente decreto legislativo.

Si è ritenuto indispensabile mantenere il vaglio del magistrato di sorveglianza anche per altre ragioni:

a) tra la sentenza di merito in cui è applicata la pena sostitutiva e la sua irrevocabilità all'esito di tre gradi di giudizio, la situazione di fatto e soggettiva del condannato possono essere mutate e il vaglio preliminare di esecutività del magistrato di sorveglianza implica la verifica dell'attualità di dette condizioni ovvero il loro mutamento;

b) si è individuato nell'ufficio di sorveglianza, inoltre, l'organo giudiziario più adeguato, per le funzioni tipiche che già svolge, a seguire l'andamento della pena sostitutiva, con i poteri e con l'agilità di intervento che necessita, secondo le prassi consolidate dell'ufficio di sorveglianza; al contrario, il giudice della cognizione, che può essere anche collegiale e, in ipotesi, anche di secondo grado non è strutturato per rispondere con la necessaria tempestività alle esigenze della pena sostitutiva della semilibertà e della detenzione domiciliare e del condannato stesso. Viceversa, il giudice di cognizione ha già familiarità con il lavoro di pubblica utilità, specie nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova *ex* art. 168 *bis* c.p. (oltre che nella sospensione condizionale della pena *ex* art. 165 c.p.)

Il *primo comma* individua quindi nel pubblico ministero l'organo deputato all'esecuzione, che trasmette al magistrato di sorveglianza competente per territorio in relazione al domicilio del condannato la sentenza di condanna, e non solo il suo estratto, affinché il magistrato sia immediatamente in possesso di tutti gli elementi che fondano e definiscono la pena sostitutiva. Il magistrato territorialmente competente è quindi anche quello che segue l'andamento della misura e interviene in tutti gli incidenti che si verificano, dalla concessione delle autorizzazioni in deroga alla revoca della pena per inosservanza delle prescrizioni o commissione di delitti, ai sensi degli articoli 66 e 72.

Nell'ottica della massima valorizzazione del contributo della difesa, il provvedimento esecutivo è notificato anche al difensore, che quindi può tempestivamente interloquire con il magistrato, in vista di eventuali aggiornamenti della situazione di fatto o giuridica dell'assistito.

Al fine di dare maggiore efficacia e celerità all'esecuzione, si è mantenuta la disposizione già vigente di cui all'articolo 678 comma 1 *bis* c.p.p., a mente del quale il

magistrato provvede *de plano*, ma ovviamente previa istruttoria ufficiosa, da svolgere attraverso i consueti canali delle Forze dell'ordine. I poteri di intervento del magistrato di sorveglianza sono limitati ai profili esecutivi e alle eventuali modifiche delle condizioni di fatto delle prescrizioni, dettate dall'evoluzione degli eventi, ma non potranno estendersi a mutare il volto della pena sostitutiva, né meno ancora ad applicarne una diversa anche se meno incisiva sulla libertà personale o ritenuta più rieducativa. La pena sostitutiva, infatti, è stabilita dal giudice, non è alternativa all'esecuzione di una pena principale ed è quindi coperta dal giudicato.

Il *secondo*, il *terzo*, il *quarto* ed il *quinto* comma ripercorrono le modalità esecutive già collaudate sotto i previgenti articoli 62 e 63, concentrate in questo articolo, che non vengono nella sostanza modificate, se non con l'inserimento della trasmissione dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e al direttore del carcere di assegnazione del condannato alla semilibertà sostitutiva per le rispettive competenze e affinché abbiano conoscenza formale della pena sostitutiva da eseguire.

Art. 63. Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo
La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70.
Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.
Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.
Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-*bis*, quinto comma.

V. art. 71, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

L'articolo disciplina l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in modo autonomo dall'esecuzione delle altre pene sostitutive, in ragione della sua natura peculiare. Tale pena sostitutiva, inoltre, è quella che si presta maggiormente ad incontrare il favore dell'imputato e che, anche per la celerità di applicazione ed esecuzione, rispetta in modo preminente le finalità di accelerazione del processo che si prefigge la legge delega. Il lavoro di pubblica utilità è applicato dal giudice sulla base del consenso/non opposizione del condannato ad una sentenza inappellabile. Inoltre, è prevedibile che anche i ricorsi in

cassazione possano essere molto contenuti nel numero, in ragione della sostanziale adesione del condannato e del suo interesse a dare immediata esecuzione alla pena. Ne consegue che l'esecuzione di tale pena può seguire a breve la pronuncia della sentenza rapidamente divenuta irrevocabile.

Inoltre, il sistema penale conosce già un modello di esecuzione del lavoro di pubblica utilità, previsto dall'articolo 43 del d.lgs. n. 274/2000 relativo alla competenza penale del giudice di pace, a cui la norma in esame si è ispirata. Anche in quel modello competente per l'esecuzione è il giudice di cognizione, che parimenti è competente per l'esecuzione del LPU sostitutivo di cui al codice della strada (artt. 186, co. 9 *bis* e 187, co. 8 *bis*) oltre che per la gestione del LPU quale contenuto obbligatorio della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p.

Il *primo comma* prevede che "la sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità [siano] immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato". Per le ragioni di efficacia e celerità sopra anticipate, si è ritenuto opportuno evitare il passaggio non indispensabile, ai fini dell'esecuzione, dall'ufficio del pubblico ministero, che invece è ancora previsto dall'art. 43 d.lgs. n. 274/2000. La norma prosegue sul modello del citato articolo 43, introducendo tuttavia il necessario intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, per il suo ruolo centrale nella formazione del programma e nella verifica del regolare svolgimento della pena**.** Si è in ogni caso previsto che la sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo debbano essere trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70, ovvero quelli relativi al cumulo delle pene, per le quali, stante il richiamo operato nel medesimo art. 70 all'art. 663 c.p.p., è competente in ogni caso il pubblico ministero, ferma restando la competenza del giudice che applicato il lavoro di pubblica utilità quanto alla sua esecuzione (cfr. ultimo comma art. 70)

Il *secondo comma* affida all'organo di polizia il compito della notifica dell'ordinanza, dell'ingiunzione di attenersi alle prescrizioni e di presentarsi all'ufficio di esecuzione penale esterna. Segue il dettaglio relativo al caso in cui al momento dell'esecuzione, il condannato sia detenuto per altra causa.

Il *terzo comma* dispone che, "con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale". La centralità del ruolo dell'UEPE è prevista in funzione della portata eminentemente rieducativa della pena sostitutiva, ma anche della maggiore gravità dei fatti commessi e delle pene sostitutive applicate rispetto alla limitata competenza penale del giudice di pace.

Infine, il *quarto comma* dispone che "al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56 *bis* quinto

comma. Si è infatti ritenuto che la pena del lavoro di pubblica utilità, da un lato, necessitasse di un vaglio circa l'effettivo e corretto svolgimento del lavoro da parte del giudice che l'ha applicata e che, solo alla luce degli esiti di tale valutazione, dichiara eseguita la pena; e dall'altro, che dovesse essere accompagnata da un beneficio ulteriore consistente nella declaratoria di estinzione degli effetti penali della condanna. È prevista altresì la revoca della confisca, nei casi di cui al quinto comma dell'articolo 56 *bis*.

***Art. 64. Modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive*.**
Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza, che procede nelle forme dell'articolo 678, comma 1-*bis,* del codice di procedura penale.
Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede a norma dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono immediatamente trasmessi all'ufficio di esecuzione penale esterna, all'organo di polizia o al direttore dell'istituto competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.
Non possono essere modificate le prescrizioni di cui all'articolo 56-*ter*, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.

V. art. 71, co. 1, lett. n) dello schema di decreto

La disposizione ricalca e adegua al nuovo impianto normativo l'analoga previsione dell'art. 64 oggi vigente, rendendo più snella la procedura di modifica delle prescrizioni, che si può presentare frequentemente nel corso dell'esecuzione di una pena sostitutiva, potendo avere anche durata apprezzabile.

Il *primo comma* riguarda le prescrizioni della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva applicate a norma dell'articolo 62 e prevede che "le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate per comprovati motivi" e non più da "sopravvenuti motivi di assoluta necessità", con formulazione che è parsa eccessivamente restrittiva.

L'organo competente a decidere è il magistrato di sorveglianza che ha in carico il condannato e che "procede senza formalità ai sensi dell'art. 678 comma 1 *bis* del codice di procedura penale, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna".

È stato opportunamente eliminato il complesso e superfluo meccanismo di modifica nel contraddittorio con previsione della facoltà di adottare un provvedimento d'urgenza. Il magistrato provvede immediatamente, *de plano* e in camera di consiglio, analogamente a quanto già avviene nella prassi delle misure alternative.

Ancora una volta, l'intervento dell'UEPE è centrale, affinché le istanze di modifica delle prescrizioni pervengano al magistrato già filtrate e, se del caso, istruite dall'organo che ha il diretto contatto e controllo con il condannato.

Il *secondo comma* ricalca il medesimo schema per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, solo adattandolo all'organo competente per l'esecuzione che è il giudice che lo ha applicato.

Il *terzo comma* contiene una disposizione esecutiva comune ai due provvedimenti che precedono.

Per evitare qualsiasi equivoco, in linea con la disposizione oggi vigente, al *quarto comma* si è previsto espressamente un catalogo di prescrizioni inderogabili "di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 56 *ter*, comma 1".

Art. 65. Controllo sull'adempimento delle prescrizioni ~~imposte con la sentenza di condanna~~
L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta ~~la semidetenzione o la libertà controllata~~ **le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero**, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, **e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di esecuzione penale esterna verificano** periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e **tengono** ~~tiene~~ un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
Nel fascicolo individuale sono ~~custoditi l'estratto della~~ **custodite la** sentenza di condanna **che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero** l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione **della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva**, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla **semilibertà** le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica ~~29 aprile 1976, n. 431~~ **30 giugno 2000, n. 230**.
Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'art. 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto ~~o della sezione ivi indicata~~.

V. art. 71, co. 1, lett. o) dello schema di decreto

L'articolo disciplina le competenze e le modalità operative dei necessari controlli sull'adempimento delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva. In proposito si sono resi necessari solo interventi di adattamento della norma previgente, di cui si conferma l'impianto generale. La predisposizione di un sistema di controlli da parte di organi di polizia è funzionale all'effettività e alla serietà della pena sostitutiva, non affidata ad un contenimento esterno come il carcere, ma alla volontaria collaborazione e adesione del condannato. Conseguentemente, le violazioni riscontrate dagli organi preposti al controllo potranno determinare la revoca della pena sostitutiva, ai sensi del successivo articolo 66.

Il *primo comma* aggiorna la denominazione delle pene sostitutive e, tra gli organi di polizia deputati ai controlli, aggiunge opportunamente il nucleo di Polizia penitenziaria istituito presso l'ufficio di esecuzione penale esterna con D.M. 1° dicembre 2017, che ha compiti di controllo analoghi per le misure alternative.

Il *secondo comma* è sostanzialmente identico al testo previgente, aggiunge solo l'inserimento nel fascicolo individuale anche della sentenza di applicazione del lavoro di pubblica utilità e aggiorna il richiamo normativo al vigente Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario, di cui al d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 per i condannati alla semilibertà sostitutiva.

Il *terzo comma* è sostanzialmente immutato, ma non contempla i direttori delle sezioni autonome per la semilibertà degli istituti di pena ordinari.

Art. 66. Revoca per inosservanza delle prescrizioni
Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti,

ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto a cui il condannato è assegnato o il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.
Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità.

V. art. 71, co. 1, lett. p) dello schema di decreto

L'intervento sull'articolo 66 attua il criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. m) l. n. 134/2021 riformando la disciplina già vigente della revoca per inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene sostitutive, facendo salvo quanto previsto autonomamente dall'articolo 71 per la pena pecuniaria sostitutiva. L'originario istituto sanzionatorio era alquanto severo, ma se ne è conservato l'impianto per la sua insostituibile funzione strumentale all'effettività e alla serietà della pena sostitutiva, non affidata ad un contenimento esterno, come il carcere, ma alla volontaria collaborazione e adesione del condannato. Il rispetto delle prescrizioni funzionali alla corretta esecuzione della pena sostitutiva e alla prevenzione del pericolo di recidiva – anch'esse previste da un apposito criterio di delega - è quindi un profilo ineliminabile della pena sostitutiva e deve essere presidiato da sanzioni specifiche, a cui il criterio di delega sopra citato fa riferimento esplicito.

Il *primo comma*, in sostituzione della violazione semplice anche di una sola prescrizione, recepisce letteralmente il criterio di delega più moderato ed elastico della "violazione grave o reiterata" ed aggiunge il pacifico caso della "mancata esecuzione delle pene sostitutive", sempre previsto dalla legge delega. Rimane ovviamente intatta la previsione che la pena residua non ancora espiata si possa convertire nella pena detentiva sostituita, ma viene aggiunta l'ipotesi della sostituibilità con "altra pena sostitutiva più grave". Si sottolinea, in proposito, che il più ampio catalogo delle pene sostitutive che emerge dalla legge delega consente di concepire rimedi sanzionatori delle violazioni in modo più elastico e proporzionato alla gravità delle violazioni, rispetto al mero ritorno alla pena detentiva sostituita.

Il *secondo comma* resta sostanzialmente inalterato e subisce soltanto adeguamenti al nuovo sistema di pene sostitutive, compresi i compiti di controllo dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

Il *terzo comma*, invece, ridisciplina l'intervento della magistratura di sorveglianza, per la revoca della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive, nonché del giudice della cognizione per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. In luogo della previgente competenza della sezione di sorveglianza (ora Tribunale di sorveglianza), per ragioni di celerità e semplificazione, la norma attribuisce direttamente il potere di revoca al magistrato di sorveglianza (o rispettivamente al giudice di cognizione), ma conserva a garanzia del condannato le forme del contraddittorio, in ragione della gravità delle conseguenze e della rilevanza degli elementi di conoscenza e valutazione che può fornire la parte interessata. Viene, infatti, richiamata la procedura di esecuzione prevista dall'articolo 666 c.p.p., che resta

comunque una procedura più semplice, ma a partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.

Art. 67. Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione
Salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-*ter,* della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva.
Salvo che si tratti di minori di età al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresì, prima dell'avvenuta espiazione di metà della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.

V. art. 71, co. 1, lett. q) dello schema di decreto

L'originario art. 67, la cui rubrica rimane immutata, pone al centro l'inapplicabilità delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario (ad eccezione della detenzione domiciliare, ma solo perché l'art. 47 *ter* l. n. 354/1975 è entrato in vigore successivamente alla l. 689/1981) al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione, a seguito di revoca di sanzione sostitutiva per violazione di prescrizioni a norma dell'articolo che precede.

Come in molti altri casi, la nuova definizione delle pene sostitutive e la loro maggiore rilevanza nell'ambito del sistema sanzionatorio penale ha imposto degli adeguamenti anche di sistema, come quello introdotto dalla disposizione in esame.

Al *primo comma*, si trova il nuovo fulcro della norma, rappresentato da una previsione più radicale, che sigla la "inapplicabilità di tutte le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975 n. 354 al condannato in espiazione di pena sostitutiva". Si è ritenuto, infatti, che le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario debbano restare funzionali alla sostituzione della sola pena detentiva, nell'ottica della gradualità del trattamento e della progressiva risocializzazione tipiche della funzione rieducativa della pena carceraria.

È parso, per altro, stridente con il sistema affidare al giudice di merito l'arduo compito di selezionare le forme più adeguate della rieducazione e della risocializzazione del condannato, attraverso un ventaglio di pene sostitutive applicate con i criteri stringenti di cui all'articolo 58, e poi consentire l'immediato accesso ad altre forme alternative, pensate all'origine per la pena detentiva.

Militano contro tale possibilità sia ragioni sistematiche, sia ragioni pratiche, legate alla esigenza di evitare la dispersione dell'attività degli organi preposti all'individuazione dei contenuti e delle forme della pena sostitutiva più adeguate al condannato.

In tale contesto, è stato tuttavia necessario fare salvo quanto previsto dall'articolo 47 comma 3 *ter* della legge 26 luglio 1975 n. 354, di nuova introduzione, che costituisce una eccezione alla inapplicabilità delle misure alternative, dettata dalla esigenza di "aprire" all'affidamento in prova, a determinate condizioni, anche le due pene sostitutive più afflittive, al fine di evitare le irragionevoli disparità di trattamento, di cui si tratterà nella relazione all'articolo 47 comma 3 *ter* l. n. 354/1975.

Il *secondo comma* replica la disposizione che nell'ordinamento previgente era centrale e ribadisce che "le misure di cui al comma che precede non si applicano altresì al condannato

in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo precedente" o dell'art. 72, co. 4 (che contempla ulteriore ipotesi di revoca), ma non dopo avere espiato metà della pena residua. Ancora una volta, l'apertura parziale alle misure alternative anche della pena detentiva per conversione è dettata dall'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente penalizzanti e distoniche rispetto alla disciplina che emerge dal nuovo articolo 47 comma 3 *ter* della legge 26 luglio 1975 n. 354.

È infine previsto espressamente che tale disciplina restrittiva e sanzionatoria non si applichi ai "minori di età al momento della condanna", in modo conforme a quanto statuito dalla sentenza Corte cost. n. 109 del 22 aprile 1997, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma previgente, nella parte in cui si applicava appunto ai minori di età al momento della condanna.

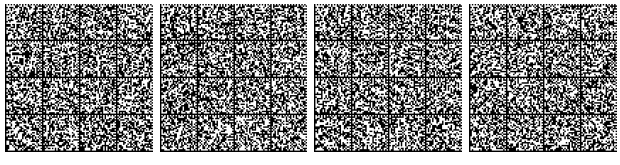
Art. 68. Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive.
L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva.
L'ordine di esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, né il corso della custodia cautelare.
Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.
La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti.

V. art. 71, co. 1, lett. r) dello schema di decreto

In applicazione del criterio di cui all'art. 1, co. 1 e 3 della legge delega, che consente interventi di coordinamento con la collegata legislazione vigente, si interviene con alcuni adeguamenti, resi necessari dalla nuova fisionomia assunta dalle pene sostitutive, nonché con alcuni altri aggiornamenti.

Già la norma originaria, di cui si è conservato l'impianto, prevedeva espressamente delle cause di sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva, attinenti alla condotta del condannato, precedente o successiva al provvedimento di sostituzione della pena detentiva breve, diverse dalle violazioni delle prescrizioni connesse alla pena stessa, ma soprattutto sfociate in provvedimenti restrittivi o limitativi della libertà personale. Da qui, il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, ma non di revoca della pena sostitutiva.

Il *primo comma*, infatti, prevede che in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna, di arresto (anche nei casi non flagranti previsti dalla legge), di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva la pena sostitutiva venga sospesa, ma non revocata. In tal modo, si afferma il criterio della prevalenza della esecuzione carceraria sulla pena sostitutiva, mentre in caso di misura di sicurezza detentiva concorre anche il criterio della maggiore pericolosità sociale del soggetto.



In modo speculare e coerente con il medesimo criterio, il *secondo comma* dispone che l'esecuzione della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità nei confronti dell'imputato che, per altra causa, si trovi detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, né il corso della custodia cautelare.

Il *terzo comma* è sostanzialmente inalterato e concerne la determinazione della pena sostitutiva residua da espiare ed inserisce soltanto l'indicazione della competenza concorrente del giudice della cognizione, e non solo del magistrato di sorveglianza, per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità a lui demandata.

Anche il *quarto comma* è inalterato nella sostanza e riguarda la disciplina della nuova decorrenza delle pene sostitutive, indicate in generale. L'ultimo inciso, relativo alla eventuale necessità di tempo e di viaggio per riprendere la sottoposizione alla pena sostitutiva presso il proprio domicilio dopo un periodo di detenzione altrove, tiene conto delle attuali condizioni di trasporto, che sono largamente più agevoli e celeri di quelle del 1981.

Art. 69. Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive

Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Si applica il terzo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell'articolo 56, primo comma, è applicabile l'articolo 66, primo comma.

Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attività dei soggetti di cui all'articolo 56-*bis*, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro è applicabile l'articolo 66, secondo comma.

Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l'articolo 684 del codice di procedura penale. Al condannato alla semilibertà può essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare.

Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena.

Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell'esecuzione.

V. art. 71, co. 1, lett. s) dello schema di decreto

L'originario articolo 69 della legge n. 689/1981, rubricato "Sospensione disposta a favore del condannato", disciplina oggi limitate cause di sospensione della semidetenzione e della libertà controllata, solo per motivi che siano, ad un tempo, di *particolare rilievo* e attinenti *al lavoro, allo studio o alla famiglia* del condannato. Gli ultimi due commi disciplinano altre cause di sospensione, richiamando solo i casi di cui all'articolo 147 n. 2) e 3) c.p., attinenti alle condizioni di grave infermità fisica del condannato ovvero la condizione di madre di prole inferiore a tre anni.



Ancora una volta, la nuova fisionomia delle pene sostitutive e l'impatto che esse determinano sia sul sistema normativo, sia sui diritti dei condannati, ha imposto una importante opera di adeguamento e di aggiornamento della disciplina della "sospensione in favore del condannato", in applicazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 1 e 3 l. n. 134/2021, che consente interventi di coordinamento con la collegata legislazione vigente; nonché del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17 lett. *f)* l. cit., che consente di mutuare la disciplina sostanziale e processuale delle misure alternative della semilibertà e della detenzione domiciliare, previste dalla legge di ordinamento penitenziario, e del lavoro di pubblica utilità del Giudice di pace.

Si è quindi ritenuto di agire lungo le seguenti linee di intervento:

a) utilizzare la denominazione di "*licenza*", mutuata dalla misura alternativa della semilibertà, per le esigenze soggettive e di vita del condannato in espiazione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare;

b) mantenere l'espressione "*sospensione*" per i casi di malattia o di altra condizione soggettiva della persona;

c) ampliare il novero dei casi sia di licenza per ragioni personali e di vita, sia di sospensione per i casi previsti non solo dall'articolo 147 c.p., ma anche dall'articolo 146 c.p., che sarebbe irragionevole escludere;

d) limitare a quarantacinque giorni all'anno, ovviamente frazionabili, la fruizione delle licenze della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive, mutuando il tetto massimo delle licenze della semilibertà alternativa stabilito dall'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

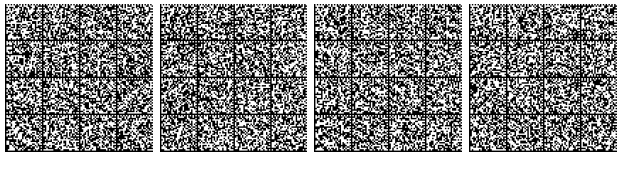
e) disciplinare in modo autonomo, ma coerente con le altre disposizioni, le cause di licenza e di sospensione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in ragione delle peculiarità di quella pena.

Dall'applicazione di tali linee sono derivate le seguenti disposizioni, che si trattano schematicamente.

Il *primo comma* indica le cause di licenza del semilibero e del detenuto domiciliare individuate in "giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive"; stabilisce il tetto massimo di quarantacinque giorni e rinvia opportunamente alla disciplina dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354 per regolare il tempo di non sottoposizione agli obblighi, salvo richiamare l'autonoma disciplina per l'eventuale mancato rientro dalla licenza, di cui all'articolo 66 primo comma.

Il *secondo comma* richiama per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo le stesse cause di sospensione delle altre pene, ma aggiunge le "cause riconducibili all'attività dei soggetti di cui all'articolo 56 *bis*", vale a dire chiusure degli uffici, delle attività o dell'azienda del datore di lavoro per ferie o altri periodi di temporanea sospensione dell'attività; anche in questo caso, si richiama la specifica disciplina per l'eventuale mancato rientro dalla licenza, di cui all'articolo 66 secondo comma.

Il *terzo comma* disciplina la sospensione per infermità grave e per le altre cause soggettive di cui agli articoli 146 e 147 c.p., richiamandone la disciplina; inoltre, in analogia a quanto previsto dall'articolo 47 *ter*, co. 1 *ter* l. n. 354/1975 (c.d. detenzione domiciliare umanitaria), nel raro caso di residua pericolosità del condannato alla pena della semilibertà



sostitutiva, è previsto che la misura più afflittiva, che comporta una permanenza in carcere, sia sostituita dalla detenzione domiciliare, alla quale ovviamente si potranno associare tutte le autorizzazioni e le facoltà strumentali alla cura della salute o alle esigenze della condannata madre; è pacifico che in questo ultimo caso, la detenzione domiciliare comporta espiazione della pena; si precisa che la competenza a provvedere è in capo al tribunale e al magistrato di sorveglianza come risulta chiaro dal richiamo alle disposizioni dell'art. 684 c.p.p.

Il *quarto comma* adegua la disposizione precedente alle diverse peculiarità del lavoro di pubblica utilità, che – essendo pena espiata con ampi margini di libertà – può essere legittimamente sospesa solo quando le condizioni soggettive del condannato "non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa"; in questo caso, la competenza è ovviamente del giudice di cognizione che ha applicato la pena sostitutiva che provvede nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.

Il *quarto comma* vale a richiamare anche per l'eventuale proroga del termine di rinvio dell'esecuzione l'osservanza delle forme previste rispettivamente dall'art. 648 c.p.p. e 666 c.p.p.

Art. 70. Esecuzione di pene sostitutive concorrenti
Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale.
Se più reati importano pene sostitutive, anche di specie diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità.
Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro.
Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive e, nell'ordine, si eseguono la semilibertà, la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità.
Per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l'articolo 663 del codice di procedura penale. È tuttavia fatta salva, limitatamente all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.

V. art. 71, co. 1, lett. t) dello schema di decreto

La disposizione integra e adegua alle nuove pene sostitutive la disciplina già esistente dell'*esecuzione di pene concorrenti*, di cui all'articolo 70 della legge 689/1981, il cui schema di fondo e la stessa denominazione della rubrica vengono mantenuti. Rimane, infatti, inalterato il generale e fondamentale rinvio alle norme del concorso materiale di reati di cui agli articoli da 70 a 80 del codice penale, nonché alla disciplina omonima dell'*esecuzione di pene concorrenti*, di cui all'articolo 663 c.p.p. per le pene detentive.

L'intervento non incide sui principi consolidati sia dell'unitarietà della esecuzione delle pene concorrenti, di cui agli articoli 73 e 76 c.p., sia della applicazione distinta di pene di specie diversa, emergente dagli articoli 74 e 75 c.p., sia infine della decrescente afflittività nell'ordine cronologico dell'esecuzione delle pene, previsto proprio dalla norma in esame e riportato nel quarto comma della nuova disposizione.

Viene ribadito, e in parte rimodulato, anche il criterio del limite massimo di cumulabilità di pene sostitutive, fissato coerentemente con la definizione di "pena breve" fino a anni quattro, affinché il concorso di pene sostitutive non consenta al condannato di beneficare della sostituzione di una pena detentiva che, una volta cumulata, supera il tetto massimo della "pena breve".

In applicazione di tali principi e criteri, la norma in esame è stata rimodellata come segue.

Il *primo comma* è stato modificato solo utilizzando il lessico delle nuove pene sostitutive, integrando con il decreto penale di condanna e aggiornando il rinvio al vigente articolo 663 c.p.p. e non più all'abrogato articolo 582 c.p.p., dello stesso tenore letterale.

Il *secondo comma*, invece, costituisce espressione dello stesso principio che fissa un limite per le pene sostitutive concorrenti e disciplina il cumulo, anche eterogeneo, di pene sostitutive, ma complessivamente inferiori ad anni quattro (il terzo comma – v. *infra* – disciplina il caso opposto). Quindi, in ossequio al criterio della applicazione distinta di pene di specie diversa, quando "il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente". In proposito, si semplifica il meccanismo del previgente secondo comma dell'articolo 70, che applicava le sanzioni sostitutive "a scaglioni", ammettendo tale applicazione distinta "anche oltre i limiti di cui all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità". In altre parole, si è osservato che la specifica e complessa fisionomia di ciascuna pena sostitutiva, in caso di superamento dei limiti *interni alla pena sostitutiva* per effetto del cumulo, avrebbe potuto determinare un nuovo e straordinario intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna e una peculiare decisione del pubblico ministero, che avrebbe potuto mutare la natura di una pena sostitutiva, per esempio il lavoro di pubblica utilità, trasformandolo in una detenzione domiciliare, che ha presupposti di fatto e giuridici assai differenti. Per esempio, due condanne a due anni ciascuna a lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo la nuova disciplina, comportano l'esecuzione di quattro anni di lavoro di pubblica utilità, ma non tre anni di lavoro di pubblica utilità e uno di detenzione domiciliare, come sarebbe stato nel regime previgente.

Il *terzo comma*, come anticipato, disciplina il caso contrario, in cui per effetto del cumulo materiale di pene sostitutive venga superato il limite della "pena breve" pari ad anni quattro. Resta in vigore, pertanto, la precedente disposizione, per cui "si applica per intero la pena sostituita". Anche in questo caso, si realizza un temperamento ispirato all'equità ed alla ragionevolezza, per cui viene fatto salvo il caso in cui "*la pena residua* da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro" per effetto di detrazioni di pena presofferta a vario titolo.

Il *quarto comma* costituisce la piana applicazione del criterio della decrescente afflittività nell'ordine cronologico dell'esecuzione delle pene, sia esterno, per cui si applicano per prime le pene detentive; sia interno, per cui le pene sostitutive si applicano secondo l'ordine di maggiore sacrificio della libertà personale.

Il *quinto comma* stabilisce che per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l'articolo 663 del codice di procedura penale, fermo restando che, limitatamente alla sola esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con

pene sostitutive di specie diversa, viene mantenuta la competenza del giudice che ha applicato tale pena.

Art. 71. Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento.
Alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni dell'articolo 660 del codice di procedura penale.
Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l'articolo 58. Se è stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua.
Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva è revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del secondo comma.

V. art. 71, co. 1, lett. u) dello schema di decreto

Per la relazione illustrativa dell'art. 71 si rinvia alla relazione relativa all'attuazione della legge delega in materia di pena pecuniaria (si confronti il capitolo II).

Art. 72. Ipotesi di responsabilità penale e revoca
Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale.
Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punito ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274.
La condanna a uno dei delitti di cui ai commi che precedono importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità.
La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58.
La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

V. art. 71, co. 1, lett. v) dello schema di decreto

L'art. 72 viene sostituito in attuazione dell'art. 1, co. 17, lett. n) della l. n. 134/2021, che delega il Governo a mutuare dalla l. n. 354/1975 e dal d.lgs. n. 274/2000 la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. Il legislatore delegato è pertanto chiamato, nella sostanza, ad estendere alle nuove pene sostitutive le norme incriminatrici previste nei citati testi normativi, rispettivamente, per la violazione delle prescrizioni relative alle misure alternative della semilibertà e della detenzione domiciliare e

della pena principale del lavoro di pubblica utilità. Ciò per rafforzare, in chiave preventiva, l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni connesse alle pene sostitutive. Le modifiche all'art. 72 sono inoltre volte a disciplinare alcune ipotesi di revoca, ulteriori rispetto a quelle dell'art. 66, correlate al compimento di reati da parte del condannato durante l'esecuzione delle pene sostitutive.

Il *primo comma* punisce con la reclusione da uno a tre anni, comminata dal primo comma del richiamato art. 385 c.p. (delitto di evasione), "il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56". La norma incriminatrice viene mutuata, per la semilibertà sostitutiva, dall'art. 51, co. 3 l. n. 354/1975; per la detenzione domiciliare sostitutiva, dall'art. 47 *ter*, co. 8 l. n. 354/1975. Ciò in attuazione del già menzionato criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. n) l. n. 134/2021 che, per un evidente refuso (per omissione), quanto alla detenzione domiciliare richiama l'art. 47 l. n. 354/1975 anziché l'art. 47 *ter*. Il mancato rientro in carcere del semilibero, o l'allontanamento dal luogo di esecuzione della pena del detenuto domiciliare, se ingiustificati e protratti per più di dodici ore, integrano una condotta penalmente rilevante di evasione. Ciò che vale per le misure alternative alla detenzione è ragionevole che valga anche per le pene sostitutive, e che sia sanzionato con la stessa pena, a parità di disvalore del fatto.

L'ultimo periodo del primo comma – mutuando la disciplina delle richiamate disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario – rende applica il quarto comma dell'art. 385 c.p., che configura una circostanza attenuante ad efficacia comune per il caso in cui l'evaso, dalla semilibertà e della detenzione domiciliare, si costituisca in carcere prima della condanna.

È giusto il caso di precisare, come già avviene in relazione alle corrispondenti misure alternative alla detenzione, che il mancato rientro nell'istituto di pena, o l'allontanamento dal domicilio, che si protraggano per meno di dodici ore, sono valutati quali violazioni di obblighi e prescrizioni connessi alle pene sostitutive, che ne possono comportare la revoca ai sensi dell'art. 66.

Il *secondo comma*, punisce con la reclusione fino a un anno, cioè con la pena comminata dal richiamato art. 56 d.lgs. n. 274/2000, "il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona". La norma incriminatrice viene mutuata dall'art. 56 d.lgs. n. 274/2000, in attuazione dell'art. 1, co. 17, lett. n) l. n. 134/2021.

Il *terzo comma* introduce un'ipotesi di revoca della pena sostitutiva – relativa a semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità – conseguente alla condanna (da intendersi come definitiva) per uno dei delitti di cui al primo e al secondo comma. La disciplina va coordinata con quella generale, in tema di revoca, prevista dall'art. 66. Si fa peraltro salva l'ipotesi, rimessa alla valutazione del giudice, che il fatto sia di lieve entità.

Il *quarto comma* riformula la disciplina prevista dal vigente primo comma dell'art. 72 stabilendo che la condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta

appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58. L'ipotesi di revoca è correlata alla condanna, definitiva, per un delitto doloso (o preterintenzionale) commesso durante l'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del LPU sostitutivo. Non rilevano la condanna alla sola pena pecuniaria per qualsiasi reato, né la condanna a pena detentiva per delitti colposi o per contravvenzioni. Si è inteso limitare la revoca all'ipotesi di condanna per i reati più gravi – i delitti – e, in particolare, per quelli commessi con dolo durante l'esecuzione delle predette pene sostitutive, manifestando così un comportamento incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva. Onde evitare rigidi automatismi, si è peraltro previsto, in linea con un orientamento rinvenibile nella giurisprudenza costituzionale, che la revoca può essere disposta solo quando, secondo la valutazione del giudice, la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 58. L'esclusione di automatismi e l'irrilevanza della condanna per delitti colposi e contravvenzioni è suggerita dall'attenzione che, come già segnalato, si deve porre per evitare che le pene sostitutive delle pene detentive brevi, attraverso meccanismi di revoca non limitati nella loro operatività, secondo una logica di *extrema ratio*, possano paradossalmente aumentare i tassi di incarcerazione e il sovraffollamento carcerario. In tale ottica si giustifica la scelta di riformare in senso restrittivo la disciplina del vigente art. 72, co. 1, che attribuisce rilievo, ai fini della revoca, alla condanna a pena detentiva per qualsiasi delitto commesso successivamente alla sostituzione della pena, nonché a condanne per reati commessi prima della sostituzione della pena detentiva, con rigidi automatismi connessi a situazioni di recidiva, distonici rispetto al rinnovato sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e agli obiettivi della l. n. 134/2021.

Il *quinto comma* riforma infine l'attuale secondo comma dell'art. 72 aggiornando la disciplina processuale che fa da *pendant* alla disposizione di cui al quarto comma: si stabilisce che la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per l'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà sostitutiva, ovvero il giudice competente per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Art.75. Disposizioni relative ai minorenni

Le disposizioni del presente Capo si applicano anche, in quanto compatibili, agli imputati minorenni. Si applica l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

V. art. 71, co. 1, lett. z) dello schema di decreto

L'intervento sostituisce integralmente il testo dell'originario art. 75, che ha perso ragion d'essere a seguito dell'abolizione della libertà controllata. Si ribadisce espressamente l'applicabilità delle pene sostitutive della legge 689 del 1981 agli imputati minorenni, secondo quanto già si ricava, oltre che dall'art. 75, dall'art. 30 d.P.R. n. 448/1988, che si ritiene opportuno espressamente richiamare, e dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. V, 14 giugno 2005, n. 24894, Rv. 231506 – 01; Cass. Sez. IV, 12 febbraio 1999, n. 3597, Rv. 212992 - 01). Secondo i dati del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel 2021 i minorenni in carico ai servizi sociali minorili per l'esecuzione di sanzioni

sostitutive di pene detentive sono stati 27: un numero non elevato – realizzandosi di norma il recupero sociale dei minori con strumenti diversi e di minore impatto sulla libertà personale, di più frequente applicazione – ma comunque significativo. D'altra parte, escludere l'applicabilità delle pene sostitutive per i minorenni – cioè l'opportunità, per il giudice, di valutare quelle pene quale più idonea risposta dell'ordinamento, nel caso concreto, alla domanda di reinserimento sociale e rieducazione del minore autore di reato – contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3, 27, co. 3 e 31 Cost. Di qui la scelta di ribadire l'applicabilità delle pene sostitutive ai minorenni. L'intervento è coordinato con quelli relativi alla legislazione in materia di giustizia penale minorile – art. 30 d.P.R. n. 448/1988 e artt. 11 e 24 d.lgs. n. 272/1989 – per i quali v. *infra*.

Art. 75-bis. Disposizioni relative ai reati militari.
Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, ai reati militari quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la posizione soggettiva del condannato.

V. art. 71, co. 1, lett. aa) dello schema di decreto

L'intervento inserisce un nuovo art. 75 *bis* per recepire quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 284 del 29 giugno 1995, che dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 53 della legge n. 689 del 1981 "nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione". La sostituzione dell'art. 53, ad opera del presente intervento riformatore, in uno con il sostanziale e ampio riassetto della disciplina in materia di pene sostitutive, può rendere dubbia la perdurante efficacia del *dictum* della Corte costituzionale. Di qui, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge delega, l'opportunità di tradurre in norma di legge il principio affermato dalla Corte costituzionale, nel contesto di una sentenza che – come sottolinea il dispositivo, richiamando la motivazione – si preoccupa di condizionare la compatibilità delle pene sostitutive applicate in concreto alla posizione soggettiva del condannato. In mancanza di una delega legislativa, che consenta di adattare la disciplina delle pene sostitutive ai condannati per reati militari (si pensi, ad esempio, alle prescrizioni), si ritiene opportuno, nei limiti del principio di legalità della pena (art. 25, co. 2 Cost.), demandare tale adattamento, caso per caso, al prudente apprezzamento del giudice militare, secondo quanto ha da tempo affermato la giurisprudenza, in assenza di una riforma successiva alla citata pronuncia della Corte costituzionale (cfr. Cass. Sez. I, 19 novembre 1996, n. 6042, Rv. 206246 - 01: "L'applicabilità delle sanzioni sostitutive anche alle pene inflitte per reati militari a seguito della sentenza n. 284 del 1995 della Corte costituzionale non rimane sospesa in attesa di un intervento legislativo, ma è subordinata, secondo i principi fissati dal giudice delle leggi, esclusivamente alla condizione che esse non risultino incompatibili con la posizione soggettiva del condannato").

Nella giurisprudenza costituzionale si riconosce d'altra parte che è costituzionalmente illegittima una disposizione che riproduca una disposizione già dichiarata incostituzionale con sentenza additiva, il cui *decisum* il legislatore non tenga in alcun conto (cfr. Corte cost., sent. n. 922 del 1988 e, più di recente, sul tema, Corte cost., n. 127 del 2021). Per quanto non

si tratti, nel caso del riformulato art. 53, di una disposizione identica a quella sostituita, la *ratio decidendi* espressa nella sentenza n. 284 del 1995 ben può adattarsi alla nuova disciplina delle pene sostitutive, evitando profili di possibile illegittimità costituzionale.

Art. 76. Norme applicabili
Alle pene sostitutive previste da questo Capo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47 comma 12-*bis*, 51-*bis*, 51-*quater* e 53-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

V. art. 71, co. 1, lett. bb) dello schema di decreto

La disposizione rende applicabili alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, in quanto compatibili, alcune norme della legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975). Uno dei cardini della legge delega in materia di riforma e rivitalizzazione delle pene sostitutive previste dalla l. n. 689/1981 è costituito, infatti, dall'anticipazione alla fase della cognizione di istituti tipici dell'ordinamento penitenziario, applicati comunemente dalla magistratura di sorveglianza come alternativa alla pena detentiva. In particolare, l'art. 1, co. 17 lett. f) l. n. 134/2021 delega il Governo a mutuare la disciplina sostanziale e processuale delle misure alternative della semilibertà e della detenzione domiciliare, previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario, e del lavoro di pubblica utilità irrogato quale pena principale dal giudice di pace, al fine di delineare le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi. Ne consegue la necessità di allineare alcuni istituti tipici delle misure alternative dell'ordinamento penitenziario al sistema delle pene sostitutive, sia per integrare e dare coerenza alla disciplina delle pene sostitutive, sia per evitare possibili disparità di trattamento irragionevoli tra condannati in espiazione di pena sostitutiva e condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alla detenzione.

Si è pertanto ritenuto opportuno prevedere dei richiami espliciti ad alcune norme della l. n. 354/1975, pertinenti anche alle pene sostitutive.

In primo luogo, si prevede l'applicabilità alle pene sostitutive della liberazione anticipata di cui all'art. 54 l. n. 354/1975. Tale istituto, finalizzato a un più efficace reinserimento nella società, comporta una riduzione di 45 giorni di pena per ogni semestre per i condannati in espiazione di pena detentiva che abbiano dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Si tratta di un istituto premiale che, ad un tempo, assicura l'effettività dell'esecuzione della pena e del trattamento rieducativo, avendo il condannato l'interesse ad anticipare il momento finale dell'esecuzione della pena aderendo al trattamento stesso. La liberazione anticipata è già oggi concedibile in rapporto al periodo di tempo trascorso in esecuzione di misure alternative alla detenzione. Quanto alla semilibertà, perché è eseguita in parte in carcere, al pari delle pene detentive; quanto alla detenzione domiciliare, perché si tratta di misura espressamente richiamata dall'art. 54, co. 1 l. n. 354/1975; quanto all'affidamento in prova al servizio sociale, perché ad esso si riferisce l'art. 47, co. 12 *bis* l. n. 354/1975. Tale disposizione, in particolare, estende la liberazione anticipata all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova del suo concreto recupero sociale: "all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si

applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3". Secondo la giurisprudenza, la liberazione anticipata si applica anche alle sanzioni sostitutive della legge n. 689/1981. Ai sensi dell'art. 57, co. 1, per ogni effetto giuridico – e, pertanto, anche ai fini della liberazione anticipata – la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita (in giurisprudenza, per l'applicabilità della liberazione anticipata alla semidetenzione cfr., ad es., Cass. I, 18 novembre 1993, n. 4964, rv 197518-01). Analogo principio viene ribadito nel riformulato art. 57, co. 1 in rapporto alle nuove pene sostitutive, il che rende ragionevole confermare espressamente l'applicabilità della liberazione anticipata. Ciò viene fatto richiamando il citato art. 47, co. 12 *bis* ord. penit. Pur riferendosi tale disposizione all'affidamento in prova al servizio sociale, essa, presupponendo espressamente l'osservazione del condannato in esecuzione penale esterna, e non in carcere, rappresenta un modello di disciplina adattabile (oltre che alle altre misure alternative) alle pene sostitutive. Il richiamo a detta disposizione comprende anche le disposizioni da questa richiamate sulle forme del provvedimento e sul diritto di reclamo. A conferma dell'opportunità della scelta di ammettere espressamente la liberazione anticipata per le pene sostitutive delle pene detentive brevi va osservato, infine, come la scelta opposta avrebbe effetti negativi sulle potenzialità deflative delle pene stesse, anche in relazione ai riti alternativi e alla previsione della inappellabilità delle sentenze di condanna al LPU. Per il condannato a pena detentiva, infatti, risulterebbe soluzione più favorevole l'accesso a misure alternative alla detenzione, per le quali la liberazione anticipata è ammessa. Viceversa, la riduzione di pena per la liberazione anticipata può contribuire al successo applicativo delle pene sostitutive, anche in rapporto alla possibilità di anticipare il momento in cui, ai sensi del nuovo art. 47, co. 3 *ter* l. n. 354/1975, è possibile per il condannato chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale.

Oltre a quelle in tema di liberazione anticipata, vengono rese applicabili ulteriori disposizioni dell'ordinamento penitenziario. Tra queste, l'art. 51 *bis*, che disciplina la sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione. La norma affida al magistrato di sorveglianza la valutazione della sussistenza delle condizioni di permanenza dell'applicabilità della misura in esecuzione ovvero la loro mancanza con cessazione della misura. Si reputa opportuno affidare al magistrato ovvero al giudice preposti all'esecuzione delle pene sostitutive anche la valutazione degli effetti del sopravvenire di un nuovo titolo esecutivo di pena sostitutiva, applicando i criteri previsti dall'art. 70.

Ancora, si rende applicabile alle pene sostitutive l'art. 51 *quater*, inserito dal d.lgs. n. 123/2018, che prevede in linea generale l'esecuzione anche delle pene accessorie, in caso di applicazione di una misura alternativa, ma soprattutto fa salva la facoltà del giudice che ha applicato la misura di disporne la sospensione, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato. In altre parole, il legislatore ha preso atto che alcune pene accessorie, soprattutto interdittive dell'esercizio di una professione o un'arte, o dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese, possano essere incompatibili in concreto con l'attività lavorativa del condannato, che anche nelle pene sostitutive costituisce lo strumento primario di reinserimento sociale. La possibilità di sospendere l'esecuzione delle pene accessorie

rappresenta un incentivo alla sostituzione della pena detentiva e, pertanto, nella prospettiva della riforma, è funzionale agli effetti deflativi connessi alle pene sostitutive.

Viene infine reso applicabile l'art. 53 *bis* l. n. 354/1975, che considera il tempo trascorso dal condannato in licenza come tempo di espiazione della pena a tutti gli effetti, salvo gravi mancanze o comportamenti che dimostrano che il beneficio non è meritato. Il beneficio previsto dalla norma si presta ad essere applicato anche ai periodi di licenza relativi alle pene sostitutive.

3. Modifiche al codice di procedura penale

Art. 300. Estinzione ***o sostituzione*** *delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze*
1. *Omissis*
2. *Omissis*
3. *Omissis*
4. *Omissis*
4-*bis*. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299.
5. *Omissis*

V. art. 13, co. 1, lett. e), nn. 1) e 2) dello schema di decreto

La nuova definizione di pena detentiva breve - e quindi sostituibile ai sensi della novellata l. n. 689/1981 - determinata dalla estensione dei suoi confini fino a quattro anni di pena inflitta in concreto, impone la previsione di norme di coordinamento con il sistema delle misure cautelari. Si può infatti frequentemente verificare il caso in cui venga condannato a pena sostitutiva un imputato sottoposto a una di tali misure, anche detentive. Inoltre, anche la condanna a pena sostitutiva è compatibile con una quota residua di pericolo di reiterazione di condotte delittuose, ai sensi dell'art. 274, co. 1 lett. c) c.p.p., posto che la stessa legge delega prevede che il giudice detti "opportune prescrizioni" che assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati (art. 1, co. 1 17, lett. c) l. n. 134/2021). Tuttavia, tali prescrizioni potranno operare solo con l'esecuzione della condanna definitiva e la sottoposizione agli obblighi, lasciando potenzialmente privo di cautela specifica l'arco di tempo intermedio tra la condanna non definitiva e la sua esecuzione, nel caso in cui si prevedesse l'immediata ed automatica caducazione delle misure cautelari.

La condanna a pena sostitutiva della pena detentiva non osta inoltre alla prosecuzione di una misura cautelare, poiché lo stesso art. 57 l. n. 689/1981 dispone che "*per ogni effetto giuridico, la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita*", replicando nel contenuto la corrispondente norma previgente. Inoltre, la pena detentiva edittale può sempre riemergere,

sia nel corso del processo in caso di riforma *in pejus* in appello, sia successivamente in corso di esecuzione, nei casi di revoca previsti dai novellati artt. 66 e 72 l. n. 689/1981.

In primo luogo, in ossequio al principio di proporzione tra pena irroganda o irrogata e regime cautelare, si pone il problema della compatibilità della prosecuzione di misure cautelari, soprattutto se custodiali, con la condanna a pena sostitutiva, considerando che solo la pena sostitutiva maggiormente afflittiva della semilibertà comporta una quota di esecuzione carceraria; la pena della detenzione domiciliare comporta un momento restrittivo della libertà personale extra carcerario; mentre nelle altre pene sostitutive non vi è alcuna restrizione della libertà personale di natura detentiva.

In secondo luogo, si pone il problema della collocazione sistematica della nuova disciplina, poiché il tema non afferisce direttamente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., né ai criteri di scelta delle misure nella fase genetica, di cui all'art. 275 c.p.p.; a ben vedere, inoltre, non sono esattamente pertinenti nemmeno gli istituti della revoca o della sostituzione delle misure cautelari, di cui all'articolo 299 c.p.p., legati al venir meno dei presupposti di merito che sostengono il provvedimento restrittivo.

Si è ritenuto, invece, che l'estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze, di cui all'art. 300 c.p.p., sia l'istituto più adeguato a contenere la nuova disciplina che si va delineando, poiché anche nel caso in esame si ha la pronuncia di una condanna che per la sua specificità è o può essere incompatibile con la prosecuzione della misura cautelare in corso di esecuzione.

La diversità di natura delle pene sostitutive, con riguardo alla modulazione della restrizione della libertà, e l'articolazione delle misure cautelari generano tuttavia problematiche più complesse di quelle affrontate e risolte dagli schemi fissi di incompatibilità e quindi di inefficacia contemplati dall'art. 300 c.p.p.; si è pertanto reso necessario prevedere un assetto di regole specifiche e sufficientemente elastiche per disciplinare in modo semplice una materia molto complessa. La mera estinzione delle misure cautelari incompatibili con la condanna a pena sostitutiva – come sopra anticipato - avrebbe potuto lasciare un vuoto di tutela cautelare anche in casi di residua pericolosità sociale, se non si fossero previste regole di graduazione dei provvedimenti cautelari.

Con l'introduzione del nuovo comma 4 *bis* dell'articolo 300 c.p.p., si è pertanto siglata l'incompatibilità della prosecuzione delle misure cautelari custodiali, in caso di condanna a pena sostitutiva non detentiva prevedendo che *quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla l. n. 689/1981, non può essere mantenuta la custodia cautelare.*

Si è previsto che la condanna alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva sia incompatibile solo con la misura della custodia cautelare in carcere, disponendo che *"negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere.*

In tal modo, si è voluto risolvere il problema delle esigenze cautelari residue, da un lato, non prevedendo l'estinzione della misura *tout court*, ma soltanto il divieto di prosecuzione delle misure radicalmente incompatibili; dall'altro, e in tutti i casi, si è ribadita la possibilità di



graduare il regime cautelare alla condanna in concreto, richiamando per intero tutti i poteri e le condizioni di sostituzione della misura in corso, di cui all'art. 299 c.p.p., chiudendo la nuova norma con il seguente richiamo: *In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti, ai sensi dell'articolo 299.*

Le scelte dettate dalla complessità del problema, e soprattutto dalla sua peculiarità rispetto agli istituti già esistenti, hanno imposto anche l'integrazione della rubrica dell'articolo 300 c.p.p. con l'inserimento dell'espressione *"o sostituzione"*, che rappresenta esattamente gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 299 da ultimo citato.

Art. 304. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.
1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310 nei seguenti casi:
a) *omissis;*
b) omissis;
c) omissis;
c-bis) omissis;
c-*ter*) nei casi previsti dall'articolo 545 *bis*, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.
2. *Omissis.*
3. *Omissis.*
4. *Omissis.*
5. *Omissis.*
6. *Omissis.*
7. *Omissis.*

V. art. 13, co. 1, lett. f), n. 2) dello schema di decreto

L'introduzione di una udienza successiva a quella in cui il giudice dà lettura del dispositivo di condanna a pena detentiva entro i quattro anni, e quindi sostituibile ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, per le ragioni e gli scopi dettagliati nella apposita relazione all'articolo 545 *bis* c.p.p., a cui si rinvia, impone la necessità di stabilire una nuova causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, prevista dall'articolo 304 c.p.p.

La norma che disciplina la condanna a pena sostitutiva (art. 545 *bis* c.p.p.) prevede la sospensione del processo, se l'imputato o il suo difensore manifestano la volontà di non opporsi alla sostituzione e non è possibile decidere immediatamente. In tal caso, il giudice fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni. Tale termine è necessitato dall'esigenza di verificare la possibilità concreta di sostituire la pena e di consentire alla parte stessa e all'Ufficio esecuzione penale esterna di intervenire per definire i contorni e i contenuti della pena sostitutiva da sottoporre al giudice.

La nuova causa di sospensione si inserisce pertanto a pieno titolo nel novero delle necessità processuali dettate dalla complessità dei fatti o da oggettive cause impeditive della prosecuzione del processo, che il giudice non può governare discrezionalmente, e deve essere espressamente prevista dalla legge per il suo carattere eccezionale e incidente sulla libertà personale. Da qui, la necessità di una norma *ad hoc* ad integrazione del catalogo di cui all'art. 304, co. 1 c.p.p. attraverso l'introduzione della nuova lettera *c ter).*



Quanto alla durata della sospensione, pur essendo previsti termini elastici commisurati all'esigenza concreta per le altre cause di sospensione, si è ritenuto opportuno limitare detta sospensione alla durata del termine ordinatorio di sessanta giorni, per non fare gravare sull'imputato in custodia cautelare eventuali ed incontrollabili ritardi nella definizione della pena sostitutiva derivanti dall'intervento dell'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 448. - Provvedimenti del giudice.

1.Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.

1-*bis*. Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-*bis*, comma 2.

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578**, comma 1**.

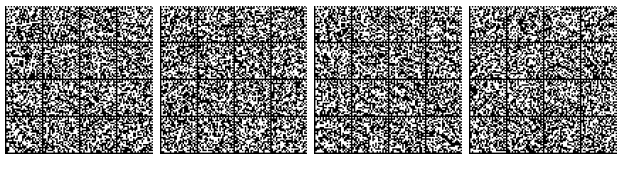
V. art. 25, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, e quindi sostituibile, il nuovo articolo 545 *bis* c.p.p. introduce tra gli atti successivi alla deliberazione nel giudizio ordinario, e precisamente dopo la pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositivo, una fase interlocutoria, che prevede la fissazione di una eventuale udienza successiva, finalizzata a verificare la possibilità concreta di sostituire la pena e di consentire alla parte stessa e all'Ufficio esecuzione penale esterna di intervenire per definire i contorni e i contenuti della pena sostitutiva da sottoporre al giudice, come meglio descritto nella relazione all'art. 545 *bis* c.p.p., a cui si rinvia.

La norma è applicabile anche al giudizio abbreviato, senza necessità di espressa previsione, per effetto del generale richiamo operato dall'art. 442, co. 1 c.p.p. agli artt. 529 e seguenti relativi alla decisione nel giudizio ordinario.

Rimangono tuttavia privi di disciplina tutti i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti previsti dall'art. 448 c.p.p. In essi, già oggi è possibile richiedere l'applicazione di una "sanzione sostitutiva" (ora pena sostitutiva), ai sensi dell'art. 444, co. 1 c.p.p., ma non sono regolati i casi in cui le parti davanti al giudice abbiano necessità di un tempo e quindi di un termine per gli stessi scopi previsti dall'art. 545 *bis* c.p.p. per il giudizio ordinario e il giudizio abbreviato.

La norma si inserisce nel novero di tutte le ipotesi di richiesta di applicazione pena, siano esse tipiche, ossia formulate in udienza già in corso, ovvero atipiche, quando l'udienza debba essere fissata appositamente. Sono questi i casi di giudizio immediato e di richiesta di



applicazione pena nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 447 c.p.p., posto che la delibazione sulla richiesta di applicazione pena deve essere sempre pronunciata in udienza.

Nei casi previsti dall'art. 448, co. 1, c.p.p., la norma di nuovo conio prevede che, *quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.* Poiché l'applicazione della pena concordata dalle parti può essere richiesta all'esito di una previa interlocuzione tra pubblico ministero e difesa dell'indagato o imputato, le parti possono presentarsi al giudice con una proposta già delineata e solo da delibare. Questa dovrebbe essere l'ipotesi fisiologica, quando l'iniziativa diligente della difesa e la disponibilità del pubblico ministero si incontrano tempestivamente.

La norma che si introduce, invece, ha due presupposti:

a) che le parti si trovino già davanti al giudice e non abbiano potuto o voluto per qualsiasi causa raggiungere un consenso sull'applicazione di una pena sostitutiva;

b) che sia raggiunto almeno un accordo sulla pena e sulla sua applicazione ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.

Si propone questa interpretazione dell'espressione *quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva*, intendendo che l'accordo almeno generale deve essere già raggiunto e deve precedere la richiesta di differimento dell'udienza, di cui costituisce il presupposto. Si vuole, infatti, scongiurare il rischio di richieste esplorative o peggio dilatorie, oltre che impegnare invano l'Ufficio esecuzione penale esterna in attività preparatorie che poi non hanno concreto esito processuale. Anche in questo caso, se non può decidere immediatamente, il giudice *sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.* La norma contiene il rinvio all'applicazione del comma 2 dell'art. 545 *bis* c.p.p., che disciplina le attività e i poteri del giudice, delle parti e dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, allo scopo di determinare i contenuti e la fisionomia della pena sostitutiva da sottoporre al giudice stesso.

Si rinvia alla Relazione relativa all'articolo 545 *bis* c.p.p. per i dettagli in merito.

Quanto alla modifica apportata all'ultimo comma della norma in esame, essa risponde allo scopo di adeguare la disposizione al fatto che l'art. 578 c.p.p. ora si compone di tre commi, dei quali solo il primo corrisponde al precedente richiamo.

Art. 459. Casi di procedimento per decreto.

1. *Omissis*

1.*bis* ~~Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133 ter del codice penale~~ **Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può**

essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981 n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.

1 *ter*. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-*bis*, primo comma e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

2. *Omissis*.

3. *Omissis*.

4. *Omissis*.

5. *Omissis*.

V. art. 28, co. 1, lett. a), nn. 2) e 3) dello schema di decreto

I criteri di contenuti nelle lettere e) ed l) dell'art. 1, co. 17 della legge delega contengono indicazioni circa la disciplina del decreto penale di condanna con alcune innovazioni importanti, che impongono un'attenta ricerca di soluzioni operative percorribili.

Un primo aspetto riguarda il criterio di delega di cui alla citata lettera e), quanto alla previsione generale che il decreto penale possa contenere una condanna non solo alla pena pecuniaria, ma altresì al lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Infatti, il criterio che delega il Governo a *prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone,* deve essere coordinato ed interpretato sistematicamente con la disciplina vigente del decreto penale ed in particolare con l'art. 459 commi 1 *bis* e 2 c.p.p., che nel combinato disposto consentono di emettere un decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva con il beneficio premiale della diminuzione della pena sino alla metà rispetto al minimo edittale.

La lettera della legge consente due interpretazioni:

a) con il decreto penale di condanna il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo fino a tre anni, che può presupporre condanne per reati puniti con la pena della reclusione di anni sei nel minimo edittale (da diminuire sino alla metà per il beneficio del rito);

b) con il decreto penale di condanna il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo solo in quanto alternativo alla possibilità di sostituire la pena detentiva fino ad un anno con la pena pecuniaria. Il criterio ermeneutico si fonda sul legame tra il periodo precedente: *quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente*, a quello immediatamente successivo: *con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità.*

Dal punto di vista letterale, appare determinante l'inciso: *oltre che con la pena pecuniaria*, che confina la sostituibilità del lavoro di pubblica utilità nella cornice della pena pecuniaria; mentre da quello sistematico sembra insostenibile prevedere la possibilità di condanne *inaudita altera parte* e con contraddittorio differito per fatti potenzialmente assai gravi e rilevanti.

Si è optato per la seconda interpretazione.

L'area di intervento è stata individuata nel comma 1 *bis* dell'art. 459 c.p.p., che già disciplina la possibilità di emettere il decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva, secondo le seguenti linee di riforma:

a) il primo periodo del comma in esame è rimasto inalterato: *Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva.*

b) il secondo periodo, che determina l'ammontare del valore giornaliero di cui al primo comma, è stato adeguato al criterio dettato dal nuovo art. 56 *quater* l. n. 689/1981 in materia di pena pecuniaria sostitutiva: *Il valore giornaliero (…) corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.* Si rinvia per la descrizione di questo criterio alla Relazione all'articolo 56 *quater* cit., come introdotto dal presente decreto legislativo;

c) la cornice del valore giornaliero è stata determinata in applicazione del criterio di delega di cui alla lettera l) del comma 17 cit., a mente del quale "il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo (…) *in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro";* e così si è stabilito che: *il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro.*

La determinazione del minimo è coerente con quanto stabilito nell'articolo 56 *quater* cit., alla cui Relazione si rinvia;

d) è stato mantenuto l'opportuno richiamo alla rateizzazione della pena pecuniaria: *alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale,* con l'auspicio che possa trovare maggiori spazi di accoglienza nella pratica, al fine di rendere più agevole e quindi effettivo il pagamento delle pene pecuniarie;

e) da ultimo, in applicazione dello specifico criterio di delega di cui si è già fatto cenno, è stata espressamente prevista la possibilità di irrogare con decreto penale il lavoro di pubblica utilità sostitutivo nel limite di un anno, in luogo della pena pecuniaria, inserendo alla fine del comma l'espressione: *entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56 bis della legge 689 del 1981, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.*

Si pone il problema di coordinare le peculiarità della procedura semplificata a contraddittorio eventuale e differito con le esigenze della pena sostitutiva ed in particolare con la verificata non opposizione e la necessità di strutturare un programma di lavoro presso un ente accreditato e disponibile. L'ultimo periodo del comma 1 *bis* dell'art. 459 c.p.p.

riguarda in proposito il caso in cui l'indagato sia a conoscenza del procedimento a suo carico e abbia interesse ad attivarsi presso il pubblico ministero per giungere a un decreto penale di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui fornisce egli stesso gli elementi e la documentazione necessaria con la serietà dell'avallo dell'ufficio di esecuzione penale esterna. In alternativa, presuppone un pubblico ministero o una polizia giudiziaria specializzata che, agli stessi fini, prendano iniziativa presso l'indagato ed il suo difensore.

In tal modo, la richiesta dell'indagato assolve il requisito della non opposizione e la documentazione prodotta tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna delinea i contenuti del lavoro di pubblica utilità da sottoporre alla delibazione del giudice.

Si è inoltre preso atto delle esigenze pratiche di celerità della procedura e della non frequente attivazione diligente e consapevole dell'indagato prima dell'esercizio dell'azione penale.

Nella consapevolezza che l'assoluta maggioranza dei decreti penali viene emessa per pene pecuniarie, si è deciso di aprire uno spazio al lavoro di pubblica utilità anche dopo l'emissione del decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva. In proposito, è stato creato un comma 1 *ter* dell'articolo 459 c.p.p., finalizzato a dare piena attuazione ed efficacia al criterio di delega in esame, di cui all'ultimo periodo della lettera e), secondo il seguente schema:

a) il presupposto è l'emissione di un *decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva* e la sua conoscenza da parte dell'imputato, a seguito di rituale notificazione;

b) *nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto*, che è lo stesso termine per proporre opposizione;

c) *l'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale,* vale a dire che, in deroga alle condizioni dell'opposizione, si è disegnato un atto personalissimo con la previsione della procura speciale (per il difensore o per altri), in ragione della gravità delle conseguenze sanzionatorie e della necessità della non opposizione della parte, in coerenza con quanto disposto nell'articolo 545 *bis* c.p.p., in occasione della condanna a pena sostituibile;

d) *può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza formulare l'atto di opposizione.*

Per semplificare e accelerare la procedura di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, si è tratto esempio dal caso analogo e noto nella prassi dei giudici per le indagini preliminari del decreto penale di condanna a pena pecuniaria per i reati stradali, che, a mente dell'art. 186, co. 9 *bis* del Codice della strada, può essere punito anche con il lavoro di pubblica utilità. La prassi dei giudici di merito ha trovato l'autorevole avallo della più recente giurisprudenza di legittimità, a mente della quale "*in caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, può, su istanza dell'imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ed in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma 9- bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285*" (cfr. Cass. IV 13 gennaio 2021 n. 6879, Parolin).

d) *l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56 bis primo comma e il programma dell'ufficio di*

esecuzione penale esterna. La disciplina è coerente con le facoltà e i termini riconosciuti all'imputato dall'articolo 545 *bis* c.p.p. e dalle altre norme che lo richiamano. Ne consegue che il condannato con decreto penale, senza proporre formale opposizione, deve depositare istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nel termine perentorio di quindici giorni e – su richiesta contestuale - ha diritto a un termine fino a sessanta giorni per presentare il programma e la disponibilità dell'ente.

e) allo spirare del termine, in caso di esito favorevole, *il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ovvero, in difetto dei presupposti, può respingere la richiesta, emettendo in tal caso decreto di giudizio immediato, in conformità all'art. 464, co. 1 c.p.p.*

Art. 545-bis. Condanna a pena sostitutiva.
1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.
2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere altresì all'ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì dai soggetti indicati dall'articolo 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.
3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.
4. Quando il processo è sospeso ai sensi del primo comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.

V. art. 31, co. 1 dello schema di decreto

L'ampio e diversificato ventaglio delle pene sostitutive di pene detentive brevi delineato dalla legge delega n. 134 del 2021 impone di adottare soluzioni altamente innovative anche in sede processuale di cognizione. La legge delega attribuisce al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e propria pena (anche se sostitutiva), alcune forme di esecuzione extra-carceraria che nell'ordinamento penitenziario vigente sono definite come "misure alternative alla detenzione". Il giudice della cognizione, in altri termini, in caso di condanna a pena detentiva

breve, è chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale, ossia a valutare se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, purché assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati (art. 1, co. 17 lett. *c)* l. n. 134/2021).

Per adempiere a tale compito, tuttavia, il giudice ha bisogno di un bagaglio di informazioni ulteriori rispetto a quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione e per questo la legge delega ha previsto il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna.

In questa sede, ci si deve soffermare sul "luogo processuale", in cui il giudice di cognizione deve decidere sull'eventuale sostituzione della pena detentiva breve con altra pena sostitutiva, acquisendo anche dagli uffici di esecuzione penale esterna gli elementi indispensabili alla selezione della pena sostitutiva più adeguata a contemperare le esigenze di risocializzazione costituzionalmente connesse alla sanzione penale (art. 27, comma 3, Cost.) con quelle retributive e special-preventive ad essa comunque connaturate. Non deve essere affatto trascurato in questa fase l'apporto responsabile e talvolta indispensabile della difesa del condannato, che – ove miri alla sostituzione della pena detentiva – ha il concreto interesse a fornire al giudice tutti gli elementi conoscitivi funzionali allo scopo.

Nel valutare i modi e soprattutto i tempi processuali del possibile innesto nel giudizio di cognizione dell'intervento dell'UEPE e delle parti, ci si trova di fronte a un bivio problematico.

In primo luogo, l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna non può essere anticipato al giudizio per una serie di inconvenienti insuperabili, che finirebbero per rendere l'attività dell'ufficio a posteriori superflua e vana: infatti, l'imputato può essere alternativamente assolto o condannato a pena superiore a quattro anni o ancora a pena sospesa; oppure può opporsi alla sostituzione della pena o, ancora, richiederla ma risultare privo dei presupposti; o infine il giudice stesso può valutare all'esito del processo che il condannato non sia affatto meritevole di una pena sostitutiva.

In secondo luogo, non meno rilevante dal punto di vista giuridico processuale, il coinvolgimento previo dell'UEPE potrebbe apparire come una anticipazione del giudizio di condanna, soprattutto ove si concentri – come sarebbe teoricamente ragionevole – il ricorso all'UEPE solo nei giudizi in cui sia prevedibile una condanna inferiore a quattro anni. Non è percorribile nemmeno l'ipotesi contraria dell'indiscriminato coinvolgimento degli UEPE, che determinerebbe un dispendio di risorse disfunzionale e antieconomico (essendo opportuno che l'intervento degli UEPE – il cui ruolo è cruciale nel disegno riformatore – sia attivato solo quando utile e necessario).

Al fine di evitare le conseguenze inaccettabili sopra descritte ed eludere le controindicazioni giuridiche ed operative delle soluzioni delineate, si è ritenuto di collocare la decisione della sostituzione della pena in un momento successivo alla pubblicazione del dispositivo mediante lettura, ai sensi dell'articolo 545 c.p.p., con possibilità di demandare ad un momento ulteriormente successivo l'integrazione del dispositivo, laddove si versi in un caso in cui è concretamente possibile disporre la sostituzione della pena detentiva breve. In

tal modo, si evitano contemporaneamente il rischio di *anticipazione di giudizio* di cui si è detto poco sopra ed il vano coinvolgimento dell'UEPE, che invece viene interpellato solo in caso di concreta percorribilità della sostituzione della pena.

Il meccanismo elaborato è ispirato al modello del *sentencing* di matrice anglosassone, ma non è del tutto estraneo al nostro ordinamento, che lo conosce nei processi davanti al giudice di pace (art. 33 d.lgs. n. 274 del 2000 che prevede che – in determinati casi - il giudice possa fissare una nuova udienza per svolgere alcuni accertamenti funzionali all'individuazione della pena più adeguata al caso concreto e – in quella successiva udienza, se ne ricorrono le condizioni – possa "*integrare il dispositivo*").

Solo dopo la pubblicazione del dispositivo (ai sensi del vigente art. 545, co. 1, c.p.p.) sia il giudice sia le parti sono in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive. In quel momento, infatti, sono cristallizzati tutti i fattori della decisione: è nota la misura della pena principale inflitta (la cui entità determina l'applicabilità o meno delle pene sostitutive); è noto se la pena principale sia stata o meno sospesa (posto che le pene sostitutive si applicano solo in caso di mancata sospensione condizionale della pena); è nota la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza ed è noto se – in caso di reati previsti dalla c.d. *prima fascia* dell'art. 4-*bis*, della legge 354 del 1975 – siano state o meno riconosciute determinate attenuanti (in presenza delle quali possono essere disposte pene sostitutive di pene detentive brevi); e via seguitando.

Nel caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, al fine di dare evidenza alla possibilità di sostituzione della pena, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, è gravato dell'onere di dare avviso alle parti (nuovo art. 545-*bis*, co. 1, primo periodo, c.p.p.].

A questo punto, l'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria (nuovo art. 545-*bis*, co. 1, secondo periodo, c.p.p.).

Si ritiene opportuno che l'assenso all'applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria sia atto personalissimo dell'imputato, da manifestare in modo esplicito (non essendo sufficiente un consenso o una "non opposizione" desunta dalla mera inerzia dell'imputato o del suo difensore), in ragione della rilevanza delle conseguenze che gravano sul condannato.

Con specifico riferimento alla condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la "non opposizione" dell'imputato è richiesta dalla stessa legge delega (art. 1, co. 17, lett. e). Che essa debba essere "atto personalissimo" (da compiere personalmente o a mezzo di procuratore speciale), da formalizzare in modo esplicito è conclusione che si impone per il fatto che la condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità comporta l'inappellabilità della sentenza di primo grado e, dunque, di fatto, la rinuncia a quel grado di giudizio (art. 1, co. 13, lett. e), l. n. 134 del 2021). Pare dunque necessario – per esigenze di coerenza sistematica – che l'assenso alla sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità sia formalizzato in modi coerenti a quelli previsti dalle disposizioni che regolamentano la rinuncia all'impugnazione (cfr. art. 589 c.p.p., nel testo oggi vigente).



La necessità che l'imputato – personalmente o a mezzo di procuratore speciale – renda esplicito l'assenso alla sostituzione della pena principale con la semilibertà o la detenzione domiciliare, oltre a dare coerenza all'impianto, si fonda, invece, su altre ragioni.

La mancata introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nel novero delle pene sostitutive, da parte della legge delega, comporta il rischio che possano determinarsi irragionevoli disparità di trattamento tra persone condannate: una persona condannata per reati comuni alla pena di tre anni di reclusione non sostituita, riceverà notifica dell'ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione dello stesso, con possibilità di richiedere l'affidamento in prova al servizio sociale (come oggi prevede l'art. 656 c.p.p.); una persona condannata alla stessa pena ma sostituita – in ipotesi – con tre anni di detenzione domiciliare, invece, vedrebbe la sentenza irrevocabile diventare immediatamente esecutiva.

Infatti, in punto di esecuzione delle pene sostitutive, si è optato per l'immediata esecutività della pena, come disciplinata dai novellati articoli 62 e 63 l. n. 689 del 1981, ritenendo che alle pene sostitutive non debba essere applicato il meccanismo sospensivo analogo a quello previsto dall'art. 656 c.p.p. Si è voluto, infatti, dare immediata effettività al meccanismo delle pene sostitutive (per le quali è esclusa anche la sospensione condizionale della pena *ex* artt. 163 ss. c.p.); garantire il più celermente possibile l'avvio dell'attività di risocializzazione che, con le pene sostitutive, si intende favorire; scongiurare il riprodursi – anche per le pene sostitutive – del fenomeno dei c.d. "liberi sospesi" che costituisce, come noto, uno dei fattori di più grave rallentamento dell'esecuzione penale.

Lo strumento che è funzionale ad evitare possibili censure di legittimità costituzionale è legato ad un elemento di consenso promanante dall'imputato all'applicazione delle pene sostitutive: l'imputato acconsente alla sostituzione della pena principale con una pena sostitutiva (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità) e con tale atto, nel caso la condanna diventi irrevocabile, accetta sia il fatto che detta pena sarà immediatamente eseguita, sia il fatto che – in caso di semilibertà e di detenzione domiciliare sostitutive – l'affidamento in prova non possa essere richiesto subito, ma dopo un certo lasso di tempo, come previsto dal nuovo comma 3 *ter* dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354. Per tale ragione – anche con riferimento alle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare – si ritiene che l'assenso debba essere esplicito e provenire direttamente dall'imputato o dal suo procuratore speciale.

Nulla esclude, ovviamente, che l'imputato possa acconsentire ad alcune soltanto delle pene sostitutive (può darsi il caso di chi acconsenta alla sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare, dichiarando invece di non acconsentire alla sostituzione della pena principale con quella della semilibertà).

A questo punto, il giudice, verificata la astratta possibilità di sostituire la pena principale e acquisito l'assenso dell'imputato, sentito il pubblico ministero, ha di fronte due possibilità:

a) se vi sono già gli elementi necessari per decidere sulla sostituzione della pena principale, il giudice decide immediatamente; e la decisione immediata può anche essere di rigetto della eventuale istanza di sostituzione della pena, ove il giudice ritenga in radice di non possedere gli elementi per la sostituzione, come in caso di pericolosità conclamata;

b) se tali elementi non vi sono, il giudice fissa una nuova udienza non oltre sessanta giorni, per acquisire dall'ufficio esecuzione penale esterna e dalla polizia giudiziaria, se del caso, le necessarie informazioni utili alla decisione sulla pena sostitutiva più adeguata al caso concreto (nuovo art. 545-*bis*, co. 1, terzo periodo, e co. 2, c.p.p.). In tal caso il processo è sospeso, anche agli effetti dell'art. 159 c.p. in tema di decorso del termine di prescrizione del reato.

Nello stesso termine, il giudice può verificare i presupposti eventuali per disporre, con la pena sostitutiva ed a titolo di prescrizioni, percorsi terapeutici analoghi a quelli previsti dall'art. 94 DPR n. 309 del 1990. Anche questa previsione ha carattere innovativo, poiché in assenza di previsioni di affidamento in prova e meno ancora di affidamento in casi particolari, si è posto il problema non solo di non discriminare, ma anzi di favorire l'accesso alle pene sostitutive anche ai condannati affetti da dipendenze patologiche. Per coerenza, i soggetti legittimati a fornire la documentazione necessaria e il programma terapeutico sono gli stessi di quelli contemplati dall'art. 94 DPR n. 309 del 1990. Inoltre, alle dipendenze classiche da alcol o da sostanze, si è ritenuto di aggiungere la dipendenza patologica da gioco d'azzardo, che è riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale e fa parte dei compiti dei Servizi territoriali per le dipendenze.

Una volta acquisite le predette informazioni e ricevuto dall'UEPE la proposta di programma trattamentale, il giudice – all'udienza fissata per l'eventuale sostituzione della pena principale – assume le definitive determinazioni sul trattamento sanzionatorio e «*se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti*». Se, invece, le informazioni raccolte dimostrano che non è possibile disporre la sostituzione della pena principale con una pena sostitutiva, il giudice «*conferma il dispositivo*». In entrambi i casi, il giudice pubblica la decisione mediante lettura del dispositivo come integrato o confermato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 545 c.p.p. (nuovo art. 545-*bis*, co. 3, c.p.p.).

Nella stessa fase, è previsto anche l'intervento della difesa e del pubblico ministero, che si possono rendere parte diligente, depositando *documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e fino a cinque giorni prima dell'udienza* presentando *memorie in cancelleria*. La norma è espressione della valorizzazione dell'apporto delle parti, ed in modo particolare della difesa, che vengono chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in rapporto alle esigenze di individualizzazione del trattamento che discendono dall'art. 27, co. 3 Cost.

Sono state, dunque, previste due norme tecniche di raccordo tra la pubblicazione del dispositivo mediate lettura ed il nuovo dispositivo integrato con la pena sostitutiva o confermato nella pena detentiva.

Al termine dell'udienza c.d. di *sentencing*, si precisa che *del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545*. In tal modo, si vuole rendere chiaro, ad ogni effetto ma soprattutto ai fini del decorso dei termini per l'impugnazione, che il giudice deve dare nuova lettura del secondo dispositivo e che il *dies a quo* è quello della lettura di quest'ultimo, qualunque contenuto esso abbia.

Si introduce, inoltre, una norma di raccordo con la disciplina della motivazione contestuale, la cui pubblicazione ovviamente deve essere differita alla lettura del secondo dispositivo, per

cui si è stabilito che *quando il processo è sospeso ai sensi del primo comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1 segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.*

Si è infine chiarito che, quanto alla motivazione non contestuale, *i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3*.

Il meccanismo appena descritto è funzionale ad impiegare le risorse necessarie all'elaborazione del programma trattamentale e all'individuazione della giusta pena sostitutiva solo allorché necessario. Esso determina – con la sospensione del processo e un rinvio di sessanta giorni per la definitiva determinazione della pena – una dilatazione dei tempi processuali solo apparente: infatti, da un lato, il tempo speso per l'individuazione della giusta pena sostitutiva – collocato in una prospettiva di sistema e non parcellizzata alla singola fase processuale – assicura un risparmio di tempi nella fase esecutiva (limitando il dilatarsi del fenomeno dei c.d. liberi sospesi, ex art. 656 c.p.p.); dall'altro lato, il meccanismo immaginato potrà ampliare il numero di casi in cui la pena principale sarà sostituita con il lavoro di pubblica utilità (con contenimento del numero di giudizi di appello) o comunque con un trattamento sanzionatorio più "tagliato su misura" e quindi più accettabile dal condannato, che ha meno ragioni sostanziali e soprattutto meno interesse a interporre impugnazioni.

L'introduzione del meccanismo per la determinazione della pena sostitutiva con un'udienza *ad hoc* nel giudizio ordinario si applica direttamente anche al giudizio abbreviato, la cui disciplina rinvia integralmente alle norme di cui agli artt. 529 e ss. c.p.p. Deve invece coordinarsi con la disciplina del giudizio a citazione diretta dell'imputato di fronte al tribunale in composizione monocratica ed in particolare con l'udienza predibattimentale, di cui al nuovo art. 555 c.p.p., come riformulato alla luce della presente legge delega. Inoltre, analoghe esigenze di coordinamento giustificano l'introduzione del comma 1 *bis* nel corpo dell'art. 448 c.p.p. per i casi tipici ed atipici di applicazione della pena su richiesta. Per tali casi, si rinvia alle relazioni specifiche agli artt. 448 e 555 c.p.p.

Art. 554-ter. Provvedimenti del giudice

1. *Omissis*.

2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-*bis*, comma 2.

3. *Omissis*.

4. *Omissis*.

V. art. 32, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

In attuazione della legge delega, ed in particolare dell'art., 1 co. 12, lett. a), è stata introdotta una *udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta* (artt. 554 *bis* e ss. c.p.p.), in cui tra l'altro si prevede che, subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti,

l'imputato ed il pubblico ministero possano presentare in quella sede la richiesta di applicazione della pena prevista dall'articolo 444 comma 1 c.p.p.

In tale caso, si impone la necessità di assicurare alle parti i medesimi diritti che sono stati previsti per tutte le altre ipotesi di richiesta di applicazione pena, quando all'art. 448 c.p.p. si è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: *nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545 bis comma 2.*

Si tratta pertanto di un obbligato allineamento della richiesta di applicazione pena in udienza predibattimentale a seguito della citazione diretta alle altre analoghe richieste tipiche e atipiche disciplinate dall'articolo 448 c.p.p.

Art. 657. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.

1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.

2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero **o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice** che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della ~~sanzione~~ **pena** sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le ~~sanzioni~~ **pene** sostitutive espiate siano computate nelle ~~sanzioni~~ **pene** sostitutive da eseguire per altro reato.

4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

V. art. 38, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

L'articolo 657 c.p.p. disciplina le ipotesi di fungibilità della detenzione anche cautelare già espiata, sia che si tratti di restrizione della libertà per lo stesso reato, sia che si tratti di altro reato. Il pubblico ministero in sede esecutiva procede d'ufficio e in modo automatico nel caso in cui debba eseguire le pene detentive della reclusione o dell'arresto.

La norma disciplina nei commi 3 e 4 anche l'esecuzione delle "sanzioni sostitutive", di cui alla legge n. 689 del 1981; in proposito, la dottrina ha sottolineato l'esclusione di ogni automatismo ed ha sempre riconosciuto al condannato la facoltà di chiedere lo scomputo della custodia cautelare o di altra pena detentiva "*inutiliter data*", quando nei suoi confronti debbano essere eseguite sanzioni sostitutive. Si vuole in tal modo attribuire al condannato la possibilità di scegliere la detrazione a lui più favorevole, quando questi possa avere delle pendenze e quindi delle prevedibili condanne a pena detentiva. Il condannato, infatti, può avere interesse a detrarre il periodo presofferto dalla pena carceraria piuttosto che da una più mite pena sostitutiva.



Nello stesso senso si è espressa una delle pochissime pronunce di legittimità, che ha statuito che la detrazione può operare anche su pene pecuniarie e sostitutive, ma solo su richiesta del condannato (cfr. Cass. I, 20 giugno 2000, n. 4503, Degni).

Si è ritenuto che tale impianto debba essere conservato, anche rispetto alle nuove pene sostitutive; infatti, nonostante la più lunga durata ed il maggiore impatto sulla libertà individuale, esse rimangono connotate da minore afflittività rispetto alle pene detentive.

L'unico intervento necessario riguarda la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, poiché il nuovo art. 63 della legge 689 del 1981 ne affida l'esecuzione direttamente al giudice che lo ha applicato, mentre l'articolo 657 c.p.p. prevede che organo dell'esecuzione sia solo il pubblico ministero. Si è reso pertanto necessario inserire nel terzo comma l'inciso *o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice.*

Art. 661. Esecuzione delle ~~sanzioni~~ ***pene*** *sostitutive.*

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.

1-*bis.* L'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'articolo 660.

V. art. 38, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

L'originario articolo 661 c.p.p. rubricato "*Esecuzione delle sanzioni sostitutive*" si risolveva in una disciplina di semplice rinvio "alle leggi vigenti" e quindi alla legislazione speciale in materia con particolare riguardo all'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e all'articolo 660 c.p.p. Per la semidetenzione e la libertà controllata, l'organo dell'esecuzione era il pubblico ministero, che trasmetteva l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza, incaricato di determinare le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva. L'esecuzione della pena pecuniaria era disciplinata dal comma 2, che rinviava semplicemente all'articolo 660 c.p.p.

Le nuove pene sostitutive introdotte dalla legge delega vengono eseguite in modo diverso, secondo uno schema tripartito:

a) pene sostitutive di natura detentiva come la semilibertà e la detenzione domiciliare, eseguite ai sensi dell'art. 62 l. n. 689/1981; b) lavoro di pubblica utilità sostitutivo, eseguito ai sensi dell'art. 63 l. n. 689/1981; c) pena pecuniaria sostitutiva, eseguita ai sensi dell'art. 660 c.p.p.

Da qui l'esigenza sistematica di mantenere una norma specifica per l'esecuzione delle pene sostitutive (con correlata modifica della rubrica) nel titolo II del Libro X del codice di procedura penale dedicato all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, con analoga funzione di rinvio alla normativa speciale. Nel contempo, la diversa natura e struttura delle nuove pene sostitutive ha imposto degli adeguamenti al nuovo sistema.

Lo schema esecutivo originario, come si è detto, è stato conservato soltanto per la semilibertà e la detenzione domiciliare, prevedendo che *quando deve essere eseguita una sentenza*

di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

In questa sede, va rilevato che il magistrato di sorveglianza competente territorialmente è individuato in relazione al domicilio del condannato, come previsto dal novellato articolo 62 legge 24 novembre 1981, n. 689.

In analogia alle disposizioni dell'art. 656 c.p.p. per l'esecuzione delle pene detentive, si è inteso disciplinare espressamente il caso in cui il condannato si trovi sottoposto a misure cautelari al momento della irrevocabilità della sentenza e quindi della sua esecutività, considerando anche in questo caso la maggiore rilevanza acquisita dalle nuove pene sostitutive di pene detentive brevi, estese fino a quattro anni.

Si è così previsto che *fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.*

La norma va letta in combinato disposto con il nuovo comma 4 *bis* dell'art. 300 c.p.p., per effetto del quale solo il condannato alla semilibertà sostitutiva, se sottoposto alla custodia cautelare in carcere, rimane nello stato detentivo massimo; mentre il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva non può comunque rimanere in stato di custodia cautelare in carcere, ma permane nello stesso *status libertatis* solo se si trova agli arresti domiciliari cautelari. In entrambi i casi, il giudice può graduare la misura cautelare, ai sensi dell'articolo 299 c.p.p.

Al contrario, con la irrevocabilità della sentenza applicativa di pene sostitutive non detentive, si è ritenuto che le altre misure cautelari non avessero più ragione di proseguire, come del resto avviene anche per le condanne a pena detentiva; si è così previsto espressamente che *in tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.*

Il nuovo secondo comma si occupa, invece, specificamente, e sempre con forma di rinvio, dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che *è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981 n. 689.*

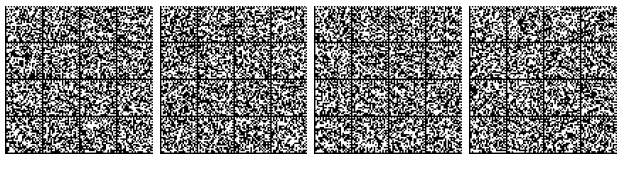
L'originario comma 2, ora comma 3, rimane inalterato con riguardo all'esecuzione della pena pecuniaria con rinvio all'articolo 660 c.p.p., che tuttavia è stato interamente riformato.

Art. 678 procedimento di sorveglianza

1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.

1-*bis*. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione **delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria**, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.

1-*ter. Omissis.*



2. *Omissis.*
3. *Omissis.*
3.1. *Omissis.*
3.2. *Omissis.*
3-*bis*. *Omissis.*

V. art. 39, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

L'intervento, quanto alle pene sostitutive, si giustifica in ragione della necessità di sostituire le espressioni "semidetenzione e libertà controllata" con le nuove denominazioni di "semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva".

4. *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)*

Art. 47. *Affidamento in prova al servizio sociale*
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto
per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
2. *Omissis*
3. *Omissis*
3-*bis*. *Omissis*.
3-*ter*. L'affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-*ter,* del codice di procedura penale, in quanto compatibile.
4. *Omissis*.
5. *Omissis.*
6. *Omissis*.
7. *Omissis*.
8. *Omissis*.
9. *Omissis.*
10. *Omissis.*
11. *Omissis.*
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. **A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo.** Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche **e patrimoniali**, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa **ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita.**
12-*bis*. *Omissis.*

V. art. 78, co. 1, lett. c), nn. 1) e 2) dello schema di decreto

L'introduzione del *nuovo comma 3 ter* dell'art. 47 l. n. 354/1975 si giustifica per quanto segue. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi, nel disegno della legge delega, realizzano una sostanziale anticipazione nel giudizio di cognizione delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario, che possono essere concesse dal tribunale di sorveglianza *ab initio* (dallo stato di libertà) al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni (stesso limite entro il quale la pena detentiva diventa sostituibile). Ciò è vero per la semilibertà e per la detenzione domiciliare, attesa l'introduzione di omologhe pene sostitutive. Non è però vero anche per l'affidamento in prova al servizio sociale, che non è stato inserito dalla legge delega tra le pene sostitutive e resta configurato

pertanto nel sistema unicamente quale misura alternativa, alla quale si può accedere non solo dal carcere (per l'espiazione della parte residua della pena), ma anche dall'esterno (per l'espiazione della pena in misura alternativa, anziché in carcere). Nella prassi, l'affidamento in prova al servizio sociale è la più applicata e la più ambita tra le misure alternative alla detenzione per i condannati a pena non superiore a quattro anni. Ciò in quanto, a differenza della semilibertà e della detenzione domiciliare, non comporta l'assoggettamento a uno stato di detenzione per parte del giorno. Le persone affidate in prova ai servizi sociali dallo stato di libertà restano infatti libere e si sottopongono alle prescrizioni della misura alternativa, che nella prassi sono spesso prive di particolari contenuti. L'afflittività attenuata dell'affidamento in prova è ragionevole, in linea di principio, quando la misura viene concessa non dallo stato di libertà (*ab initio*), bensì dallo stato di detenzione, sulla base dell'osservazione della condotta del detenuto in carcere e dei suoi progressi nel trattamento rieducativo e risocializzante. Quando viene invece applicata al posto della pena detentiva – evitando l'ingresso in carcere –, la misura dovrebbe avere un più marcato contenuto sanzionatorio e risocializzante, per poter rappresentare una credibile ed effettiva alternativa alla pena detentiva.

La legge delega non consente al Governo un intervento volto a razionalizzare le misure alternative alla detenzione, anche in rapporto alle nuove pene sostitutive; un intervento che il Parlamento potrà in futuro opportunamente valutare e che potrebbe completare la presente riforma attribuendo al giudice della cognizione la competenza esclusiva nell'applicazione di pene/misure extracarcerarie, inserendo anche l'affidamento in prova al servizio sociale (o analoga pena sostitutiva, corredata da contenuti positivi), tra le pene sostitutive, ovvero estendendo l'applicabilità del LPU alle pene inflitte entro il limite di quattro anni. Un simile intervento consentirebbe di superare la disciplina oggi prevista dall'art. 656, co. 5 c.p.p., cioè il meccanismo della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive non superiori a quattro anni, con contestuale richiesta di una misura alternativa al tribunale di sorveglianza. Un auspicabile intervento legislativo potrebbe cioè rivedere la scelta compiuta nel 1998 dalla legge Simeone e limitare l'accesso a tutte le misure alternative alla detenzione solo a chi si trova in stato di detenzione, affidando alle pene sostitutive delle pene detentive, applicate dal giudice di cognizione, la funzione oggi svolta dalle misure alternative concesse dallo stato di libertà. Con il positivo effetto di sgravare di compiti la magistratura di sorveglianza, che potrebbe dedicarsi a risolvere il problema dei ritardi nella trattazione delle istanze di misure alternative, che generano il grave fenomeno dei c.d. liberi sospesi.

La legge delega non consente di escludere la concessione di misure alternative *ab initio*, per i condannati a pena detentiva breve. Ne consegue la necessità di coordinare le pene sostitutive e le misure alternative. A ciò provvede l'articolo 67 della legge n. 689/1981, stabilendo di norma l'inapplicabilità delle misure alternative al condannato in espiazione di pena sostitutiva. Una misura che consente di scontare la pena fuori dal carcere è già stata applicata dal giudice di cognizione, coinvolgendo l'ufficio per l'esecuzione penale esterna. Semilibertà e detenzione domiciliare, d'altra parte, sono delineate dalla legge n. 689/1981 come pene sostitutive dai contenuti generalmente più favorevoli, per il condannato, rispetto alle corrispondenti misure alternative. La loro immediata esecutività è accettata dal condannato, che acconsentendo alla sostituzione della pena detentiva, ai sensi e con le forme

previste dal nuovo art. 545 *bis* c.p.p., rinuncia di fatto alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva *ex* art. 656, co. 5 c.p.p. e alla conseguente possibilità di accedere a una misura alternativa alla detenzione. L'alternativa è stata infatti già percorsa per altra via, attraverso la sostituzione della pena detentiva da parte del giudice di cognizione.

Senonché, la mancata previsione dell'affidamento in prova tra le pene sostitutive rende necessaria una deroga alla regola generale dell'inapplicabilità delle misure alternative. Diversamente, infatti, si realizzerebbe un irragionevole disparità di trattamento tra condannati a pena detentiva non sostituita e sostituita. I primi, giudicati *non meritevoli* di sostituzione della pena, possono giovarsi del meccanismo sospensivo dell'esecuzione *ex* art. 656, co. 5 c.p.p. e chiedere al tribunale di sorveglianza e ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, misura meno afflittiva della semilibertà e della detenzione domiciliare. I secondi, giudicati meritevoli di sostituzione, andrebbero incontro a un trattamento sanzionatorio immediatamente esecutivo e maggiormente afflittivo e non potrebbero chiedere l'applicazione di una misura meno afflittiva, quale l'affidamento in prova. Di qui, onde evitare di esporre la riforma a seri dubbi di legittimità costituzionale, la scelta del legislatore delegato di prevedere che l'affidamento in prova possa essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva quando, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla rieducazione del condannato e assicuri comunque la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. In tal modo, si è inteso raggiungere il duplice scopo di garantire, da un lato, l'accesso all'affidamento in prova; e dall'altro, di fondare tale possibilità sulla valutazione del comportamento del condannato nel corso della pena sostitutiva e quindi secondo un'ottica di gradualità e progressività della rieducazione, oltre che di verifica della attuale pericolosità sociale residua. Per completezza va rammentato che il novellato articolo 76 della legge 689 del 1981 ha sancito l'applicabilità alle pene sostitutive del comma 12 *bis* dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, che estende il beneficio della liberazione anticipata all'affidamento in prova, ciò da cui consegue l'applicabilità di tale beneficio anche alle pene sostitutive.

Infine, residua il problema della procedura applicabile e della competenza per materia del Tribunale di sorveglianza nell'applicazione delle misure alternative. Allo scopo di snellire la procedura che finisce inevitabilmente per appesantire il carico del tribunale di sorveglianza, si ritiene opportuno il ricorso alla procedura speciale di cui all'art. 678, co. 1 *ter* c.p.p., che prevede decisioni *de plano* in camera di consiglio con contraddittorio eventuale e differito per l'applicazione delle misure alternative ai condannati a pena inferiore a diciotto mesi. Così, il condannato in espiazione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare può formulare istanza di affidamento in prova al magistrato di sorveglianza, che provvede con ordinanza provvisoria e non esecutiva, ma trasmessa al tribunale collegiale per la conferma e l'esecutività, che viene decisa altrettanto senza formalità con ordinanza notificata alle parti.

Gli interventi sul *comma 12 dell'art. 47* rispondono a tre diverse esigenze.

Per un *primo intervento*, teso a valorizzare la giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale, si rinvia alla parte della presente Relazione in materia di giustizia riparativa.



Un *secondo intervento*, al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento, equipara l'effetto estintivo delle pene pecuniarie principali, discendente dall'esito positivo dell'affidamento in prova alle pene sostitutive in cui sia stata eventualmente convertita la pena pecuniaria principale non eseguita, sempre nei confronti del condannato che versi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali.

Un *terzo intervento* inserisce, appunto, il riferimento alle condizioni patrimoniali, ciò in linea con l'espresso rilievo che a tali condizioni è dato dalla nuova disciplina in materia di conversione della pena pecuniaria dalla legge n. 689 del 1981 (artt. 71 e 103). Le condizioni economiche e patrimoniali rilevano, nella valutazione del tribunale di sorveglianza, al momento dell'esito positivo dell'affidamento in prova. L'effetto estintivo può pertanto essere riferito a pene da conversione applicate sia in caso di insolvibilità del condannato dal momento dell'esecuzione, sia in caso di insolvenza, cui abbiano fatto seguito disagiate condizioni economiche e patrimoniali sopravvenute rispetto al momento dell'esecuzione della pena pecuniaria.

Viene infine mantenuto nel testo della disposizione il riferimento all'estinzione della pena pecuniaria non riscossa. Per quanto il nuovo sistema di esecuzione della pena pecuniaria, delineato dalla riforma, contempli la riscossione in tempi brevi, normalmente prima dell'esito positivo di un affidamento in prova concesso per la pena detentiva congiunta, è possibile che si verifichi il caso della mancata completa riscossione, in quel momento (ad esempio, per effetto della rateizzazione del pagamento della multa o dell'ammenda).

5. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (imputati minorenni)

Art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*. Pene sostitutive.*
1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, può sostituirla con la semilibertà o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, può sostituirla, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilità previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-*quater* della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva, e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
4. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

V. art. 73, co. 1 dello schema di decreto



Art. 11 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272. Organizzazione degli istituti di semilibertà ~~e semidetenzione~~.
1. Gli istituti di semilibertà ~~e semidetenzione~~ sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.
2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

V. art. 74, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 24. Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale.
1. Le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le ~~sanzioni~~ **pene** sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

V. art. 74, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Gli interventi, da leggersi assieme a quello relativo all'art. 75 l. n. 689/1981, coordinano il processo penale a carico di minorenne con la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, di cui agli artt. 53 s. l. n. 689/1981. L'aggiornamento della disciplina dell'art. 30 del d.P.R. n. 448/1988 si impone in quanto l'art. 1, co. 17, lett. a) e b) della legge delega n. 134/2021 prevede l'abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata e la modifica delle disposizioni di legge, "ovunque previste, che si riferiscono alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi".

L'attuale disciplina del processo penale a carico di minorenni prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva applicata, entro il limite di due anni, con la semidetenzione e con la libertà controllata, sanzioni sostitutive che trovano la loro disciplina nella citata l. n. 689/1981 e che sono abolite dall'intervento di riforma, che estende da due a quattro anni il limite massimo di pena detentiva inflitta sostituibile con una delle nuove pene sostitutive (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo). Per coordinare le disciplina previste per gli adulti e per i minorenni, e per evitare irragionevoli disparità di trattamento a danno degli imputati minorenni, si interviene sull'art. 30 del d.P.R. n. 448/1988 estendendo anche nei loro confronti da due a quattro anni il limite di pena detentiva sostituibile e si prevede espressamente l'applicabilità nel processo penale minorile delle nuove pene sostitutive. La scelta è coerente con il generale *favor* dell'ordinamento nei confronti di alternative al carcere per i minori autori di reato ed è in linea con l'assetto dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, delineato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, che contempla la detenzione domiciliare e la semilibertà tra le "misure penali di comunità". La modifica normativa consente di anticipare nel giudizio di cognizione l'applicazione di analoghe misure penali di comunità a titolo di pene sostitutive di una pena detentiva breve, come per gli imputati maggiorenni. Essa consente inoltre di introdurre tra le pene sostitutive per i minorenni il lavoro di pubblica utilità, oggi applicabile dal tribunale dei minorenni come pena principale solo limitatamente

ai reati di competenza del giudice di pace (cfr. art. 4, co. 4. D.lgs. n. 274/2000. In giurisprudenza cfr. Cass. Sez. V, 2 maggio 2018, n. 15723, Rv. 273727 – 01: "Il Tribunale per i minorenni è competente a giudicare i reati altrimenti di competenza del giudice di pace se commessi da persona minore di età, ma deve in tal caso irrogare le pertinenti sanzioni previste dal d.lgs. n. 274 del 2000".).

Viene espressamente stabilita la possibilità di sostituire la pena detentiva inflitta entro il limite di un anno con la pena pecuniaria; possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 53 della legge n. 689/1981 (cfr. Cass. Sez. V, 14 giugno 2005, n. 24894, Rv. 231506 – 01; Cass. Sez. IV, 12 febbraio 1999, n. 3597, Rv. 212992 - 01) ma resa dubbia proprio dall'assenza di un esplicito riferimento a tale pena sostitutiva nell'art. 30 del d.P.R. 448 del 1988. Va infatti precisato che, ferma l'applicabilità anche nel processo minorile, in quanto compatibili, delle disposizioni del Capo III della legge n. 689 del 1981, ora espressamente confermata dal nuovo terzo comma, l'art. 30 aveva la funzione di introdurre una disciplina di favore per i minorenni, prevedendo limiti più elevati di pena detentiva sostituibile con la semidetenzione e con la libertà controllata: due anni, in luogo, rispettivamente, di sei mesi e di tre mesi, come originariamente e ancora nel 1988 previsto dall'art. 53 della legge n. 689/1981. In assenza di una delega legislativa in tal senso, il legislatore delegato non può stabilire più ampi limiti di pena detentiva sostituibile e l'art. 30 del d.P.R. n. 448/1988, come modificato, assolve alla funzione di disposizione di coordinamento tra il processo penale per i minorenni e il nuovo sistema delle pene sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981. Il coordinamento processuale è già assicurato dall'invariata previsione del *secondo comma* e dalla regola generale che rende applicabili, in quanto compatibili, al processo per i minorenni, le disposizioni del codice di procedura penale (art. 1 d.P.R. n. 448/1988). In deroga alla disciplina generale, si è ritenuto opportuno conservare la regola sull'esercizio del potere discrezionale del giudice, di cui all'ultima parte del primo comma, e prevedere come limite all'applicabilità del lavoro di pubblica utilità l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte del minore. Tale pena sostitutiva, infatti, in linea il divieto di lavoro minorile (cfr. art. 32 CDFUE) può essere applicata solo con il consenso del minore che non sia più soggetto all'obbligo di istruzione, cioè dopo il compimento dei sedici anni.

Nel *terzo comma* si richiama la disciplina del Capo III della legge n. 689 del 1981, in quanto compatibile, e si precisa che le funzioni attribuite in quella legge all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate, dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Viene espressamente esclusa, nei confronti dei minori, l'applicazione dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, che prevede alcune condizioni soggettive per l'applicazione delle pene sostitutive, con efficacia preclusiva. L'esclusione di tali preclusioni, quando di tratta di sostituire la pena detentiva applicata a un minore, è imposta da una interpretazione costituzionalmente orientata della legge delega. La Corte costituzionale, con sentenza n. 16 del 1998, ha infatti dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni". Più di recente, la Corte costituzionale che ha poi dichiarato illegittima la recente disciplina delle misure penali di comunità per i minorenni, nella parte in cui estendeva a tali misure (nonché ai permessi premio e al lavoro all'esterno) la disciplina di cui

all'art. 4 *bis*, co. 1 e 1 *bis* ord. penit. (Corte cost., n. 263 del 2019), richiamata nel riformulato art. 59. La preminenza della funzione rieducativa nell'esecuzione penale minorile impone, in linea con i principi costituzionali, di consentire al giudice di sorveglianza di individualizzare al meglio il trattamento sanzionatorio applicando le pene sostitutive senza preclusioni soggettive.

Nel *quarto comma* si precisa che l'esecuzione delle pene sostitutive della pena detentiva, per un reato commesso dal minore, può proseguire dopo il compimento della maggiore età; in tal caso, in analogia a quanto disposto per le misure di comunità dall'art. 12, co. 5 del d.lgs. n. 121 del 2018, si prevede per l'esecuzione la competenza del magistrato di sorveglianza minorile fino al compimento dei venticinque anni di età. La disposizione va coordinata con l'art. 272 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 172, ai sensi del quale le sanzioni sostitutive – pene sostitutive, secondo la denominazione adottata dalla legge n. 689 del 1981 – si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto.

Le modifiche apportate agli artt. 11 e 24 d.lgs. n. 272/1989, infine, si limitano a un mero aggiornamento terminologico.

6. Modifiche alla legge 28 aprile 2014, n. 67 (pianta organica UEPE e relazione al Parlamento sullo stato dell'esecuzione penale esterna).

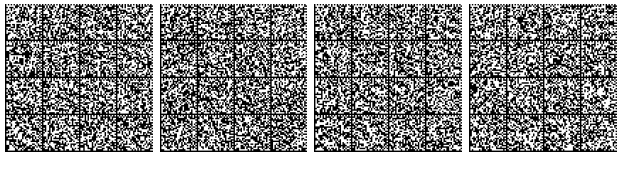
Art. 7. Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del ~~Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria~~ ***Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*** *del Ministero della giustizia*

1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo **e del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134**, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del~~ Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria~~ **Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità** del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova **e di pene sostitutive delle pene detentive, nonché sullo stato generale dell'esecuzione penale esterna**.

V. art. 75, co. 1, lett. a) e b) dello schema di decreto

L'intervento sul *primo comma* attribuisce rilievo alle esigenze connesse all'entrata in vigore del presente decreto in vista dell'eventuale adeguamento della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna prevedendo che il Ministro della giustizia riferisca tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.



Il *secondo comma* estende l'oggetto della relazione annuale alle Commissioni parlamentari del Ministro della Giustizia, oltre che all'attuazione della messa alla prova, alle pene sostitutive e allo stato generale dell'esecuzione penale esterna, valorizzata dalla riforma. La riforma si preoccupa così di monitorare l'applicazione delle alternative al processo e al carcere, anche in vista della loro capacità deflativa e del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Nella rubrica e nel testo della disposizione il riferimento al Dipartimento di giustizia minorile e di comunità, del Ministero della giustizia, è stato sostituito a quello del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dello stesso Ministero, in linea con la sopravvenuta modifica della competenza amministrativa relativa agli UEPE.

7. Disciplina transitoria

Art. 95 **[del presente decreto].** ***Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi***

1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

2. Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.

3. Sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 56-*bis*, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.

V. art. 95 dello schema di decreto

La presente disposizione è dedicata al *regime transitorio*, che è opportuno introdurre a fronte di un intervento di portata ampia e sistematica come quello di riforma delle pene sostitutive. Le modifiche normative che riguardano il sistema sanzionatorio hanno pacificamente natura sostanziale e, pertanto, sono soggette al principio di irretroattività *in malam partem* e di retroattività *in bonam partem*. Le disposizioni che elevano il limite della pena detentiva sostituibile sono più favorevoli al reo e devono essere applicabili retroattivamente, salvo il limite del giudicato (art. 2, co. 4 c.p.).

Il *primo comma* prevede espressamente, a tal proposito, che le norme previste dal Capo III della legge n. 689/1981, se più favorevoli all'agente, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Si prevede inoltre, quanto al giudizio di legittimità, che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di

applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge n. 689/1981 al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano in quanto compatibili le norme del Capo III della legge n. 689/1981 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

L'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della *lex mitior* – una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale – e, comunque, promette possibili effetti deflativi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello).

Il *secondo* comma, in attuazione dell'art. 1, co. 17, lett. a), si fa carico degli effetti conseguenti alla abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata di cui agli articoli 53, 55 e 56 della l. n. 689/1981, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. In assenza di una disposizione transitoria, fermo il limite del giudicato (cfr. art. 2, co. 4 c.p.), l'abolizione delle predette sanzioni sostitutive comporterebbe la cessazione dell'esecuzione di quanti vi sono sottoposti nel momento dell'entrata in vigore della riforma. Tale esito sarebbe tuttavia irragionevole: tali pene sostitutive vengono abolite per introdurne di nuove, al loro posto. Non è venuto in alcun modo meno il disvalore penale del fatto per il quale è in esecuzione la pena (non vi è alcuna *abolitio criminis*), né la valutazione sulla meritevolezza e il bisogno di punire il fatto, con una pena sostitutiva della pena detentiva. La ragione dell'abolizione è da rinvenirsi solo nel rinnovamento della tipologia delle pene sostitutive. Si è perciò ritenuto di introdurre una deroga al principio di retroattività della *lex mitior* – abolitrice delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata – stabilendo che alle medesime sanzioni sostitutive, già disposte al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme previgenti. Si è peraltro previsto che, tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella pena sostitutiva della semilibertà, che presenta contenuti analoghi (e più favorevoli, quanto, ad es., al numero minimo da trascorrere in istituto). Si tratta di una deroga sorretta da ragionevoli motivi e, pertanto, ammessa al metro del principio costituzionale di retroattività della legge penale. Va comunque segnalato il limitato impatto della disposizione transitoria, considerato che il 15 maggio 2022 si trovavano in esecuzione della semidetenzione solo 5 persone, mentre solo 98 erano sottoposte alla libertà controllata.

Il *terzo comma* mira a consentire l'immediata applicazione della nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, senza attendere l'adozione del decreto attuativo di cui all'art. 56 *bis* della legge n. 689/1981. Si prevede espressamente che sino all'entrata in vigore del decreto stesso si applicano i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88, in quanto compatibili. Il rinvio è ai decreti ministeriali che disciplinano, rispettivamente, le modalità di svolgimento del LPU pena principale irrogabile dal giudice di pace e del LPU quale contenuto obbligatorio della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Il rinvio è altresì funzionale a estendere alla nuova previsione del LPU

sostitutivo la disciplina delle convenzioni in essere per l'esecuzione del LPU nelle altre due menzionate vesti.

CAPITOLO II - PENA PECUNIARIA (art. 1, comma 16)

Art. 1, comma 16 della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:*

***a)** razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;*

***b)** rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;*

***c)** prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento*».

Premessa: l'ineffettività della pena pecuniaria, gli elevati tassi di mancata riscossione, e gli obiettivi della legge delega

1. Gli interventi in tema di pena pecuniaria mirano, con le parole della legge delega (art. 1, co. 16), a *"restituire effettività"* a tale tipologia di pena principale (art. 17 c.p.), alla quale sono riconducibili la multa (pena principale per i delitti) e l'ammenda (pena principale per le contravvenzioni). La premessa di un simile obiettivo è la notoria quanto annosa condizione generale di *ineffettività* della pena pecuniaria, che di norma, come da decenni denunciano gli studiosi del diritto penale – da ultimo, in un documento dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale – non viene né eseguita né convertita. L'ineffettività della pena pecuniaria è imputabile all'inefficienza delle procedure di esecuzione, che richiedono di essere radicalmente riviste: l'efficienza del processo penale, secondo la volontà della legge delega – in tema di pene pecuniarie così come in materia di pene sostitutive delle pene detentive – deve infatti estendersi anche alla fase dell'esecuzione e contribuire all'effettività della pena. Un processo efficiente che, in caso di condanna, sfocia in pene ineffettive, perché non eseguite, non risponde alle finalità di prevenzione generale e speciale della pena, che trova applicazione attraverso il processo e l'attività giurisdizionale e amministrativa. Di qui lo sforzo per *rendere effettiva la pena pecuniaria* che, nel sistema italiano, è notoriamente l'unica pena principale alternativa a quella detentiva (cfr. art. 17 c.p.): un'alternativa oggi non credibile, come denuncia da tempo la dottrina, proprio e anche in ragione della sua generale ineffettività.

2. I *dati statistici* testimoniano lo stato patologico in cui versa la pena pecuniaria. Dai dati del Casellario giudiziale (Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia), risulta ad esempio che, nel 2019, su 211.814 condanne quelle a *pena pecuniaria congiunta* a pena detentiva sono state 104.924, pari al 49,5%; quelle alla *sola pena pecuniaria* sono state 48.609, pari al 23%. Ne consegue che, nel 2019, il 72% delle condanne penali definitive, iscritte nel Casellario giudiziale, comprende anche o solo il pagamento allo Stato di una multa o di una ammenda, per una somma complessiva di oltre due miliardi di euro: 2.371.870.859.

Le condanne a pena condizionalmente sospesa *ex* art. 163 c.p. sono state 52.382, pari al 34% del totale delle condanne a pena pecuniaria (sola o congiunta a pena detentiva), per un importo inflitto complessivamente pari a 354.496.270 euro. Al netto di tali condanne – fisiologicamente non eseguibili (salvo revoca del beneficio) – le condanne a pena pecuniaria iscritte nel Casellario giudiziale nel 2019 riguardano un ammontare complessivo eseguibile di *oltre due miliardi di euro*: 2.017.374.589, una somma che, come ordine di grandezza, è prossima all'ammontare dei fondi del P.N.R.R. destinati alla giustizia. Sempre secondo i dati del Casellario giudiziale, le condanne a pena pecuniaria eseguite nel 2019 sono state 1.051, pari all'1% di quelle eseguibili (101.151), detratte cioè quelle a pena sospesa. L'80% delle condanne eseguite è alla sola pena pecuniaria (per lo più, come si dirà, in esecuzione di un decreto penale di condanna). Sempre secondo i dati del Casellario giudiziale, l'importo delle pene pecuniarie riscosse, nel 2019, è stato di poco superiore a un milione di euro (1.099.059). Ciò significa che *è stato riscosso lo 0,046% e il non riscosso è di oltre due miliardi di euro*. I dati relativi agli anni precedenti sono sostanzialmente in linea (quelli relativi agli anni più recenti non sono ancora aggiornati e quindi attendibili). Essi evidenziano una *grave e intollerabile situazione di inefficienza del sistema di esecuzione della pena pecuniaria e di ineffettività della stessa.*

La situazione è stata censurata dalla *Corte dei Conti* in una relazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, approvata il 6 febbraio 2017, e intitolata "Il recupero delle spese di giustizia e i rapporti convenzionali tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia". Tale relazione evidenzia *serie criticità nella riscossione dei crediti dello Stato per spese di giustizia*, macro-voce nella quale si iscrivono secondo l'attuale sistema normativo anche le pene pecuniarie. Tra il 2012 e il 2015, secondo la citata Relazione della Corte dei Conti (pag. 41), solo il 4% delle spese di giustizia è stato riscosso: 85 milioni circa su oltre due miliardi di euro relativi alle 144.000 partite affidate a Equitalia Giustizia, delle quali solo il 18% hanno dato luogo a riscossioni. Il riscosso è peraltro "fortemente concentrato in alcuni distretti quali Milano (31% del totale), Venezia (13%) e Brescia (10%). Sempre nella citata Relazione della Corte dei Conti si legge (pag. 58) che multe, ammende e sanzioni amministrative costituiscono il 71% delle riscossioni totali e fanno registrare un *rapporto affidato/riscosso del 5,5%*, migliore quindi del (pur basso) valore medio complessivo del 4%. Tali dati, a differenza di quelli del Casellario giudiziale, non si riferiscono al totale delle condanne da eseguire in un anno, bensì a quelle sole che, dopo l'avvio della procedura di recupero dei crediti di giustizia, con l'affidamento della pratica ad Equitalia Giustizia, hanno comportato la riscossione del credito. Dalla stessa Relazione si evince anche che i costi sostenuti dal Ministero della Giustizia per compensi riconosciuti a Equitalia Giustizia sono pari a oltre la metà del riscosso per spese di giustizia, nel quinquennio considerato.

Dati aggiornati sono stati acquisiti dal Gruppo di lavoro costituito presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con D.M. 28 ottobre 2021 (art. 5), in occasione di una audizione di Equitalia Giustizia, che ha fornito un contributo scritto. Da questo risulta che nel triennio 2016-2019, quanto alla pena pecuniaria, il rapporto tra credito affidato ad Equitalia Giustizia e riscosso è del 4,2%: il non riscosso è di oltre 3 miliardi di euro, nel periodo considerato. Il dato è ancor più basso (3,2%) in rapporto alle condanne del giudice di pace; con l'aggravante che la pena pecuniaria è la pena principale per eccellenza nel sistema del giudice di pace, che non può applicare pene detentive, Questo dato segnala pertanto

l'ineffettività della pena pecuniaria anche nel sotto-sistema del giudice di pace, che ruota attorno a quella sanzione; una sanzione che non si rivela una credibile alternativa alla pena detentiva, della quale ha preso il posto con il d.lgs. n. 274/2000. Infine, secondo i dati di Equitalia Giustizia, nel triennio 2016-2019 il rapporto tra credito affidato e riscosso è sensibilmente più alto – pari mediamente all'11,1% – quando si tratta di pene pecuniarie applicate con *decreto penale di condanna* (artt. 459 e ss. c.p.p.). Tale dato si presta a una duplice lettura: positiva, in paragone al dato medio di riscossione del 4,2%; negativa, se si considera che, essendo la pena pecuniaria la sola pena irrogabile con il decreto penale di condanna, *circa 9 decreti di condanna su 10 non sono eseguiti.* Con l'aggravante che l'estinzione del reato *ex* art. 460, co. 5 c.p.p. si verifica oggi in molti casi senza che il condannato abbia pagato la multa o l'ammenda; di qui la scelta della legge delega di stabilire che ai fini dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria (art. 1, co. 10, lett. d, n. 2 l. n. 134/2021).

In termini generali, è evidente come tassi così macroscopici di mancata esecuzione della pena pecuniaria ne comportano in molti casi la prescrizione, ai sensi degli artt. 172 e 173 c.p.

3. Come da anni segnala la dottrina penalistica, e come di recente ha sottolineato la Corte costituzionale (sent. 279/2019), solo una pena pecuniaria reale e indefettibile può rappresentare una credibile alternativa alla pena detentiva, come avviene in altri ordinamenti. In *Germania*, ad esempio, le condanne alla sola pena pecuniaria, nel 2019, sono state il 77,8% (fonte: destatis.de); oltre il triplo di quelle italiane (23%). Ed è significativo notare come la Germania, pur avendo un numero di abitanti di molto superiore all'Italia, abbia un numero di detenuti inferiore al nostro paese: circa 50.000 nel 2019, 45.000 nel 2021, dopo la pandemia. Quanto a quest'ultimo dato, è altresì significativo notare come siano circa *4.500 i detenuti per pena da conversione della pena pecuniaria non pagata* (solo nel 2019 le persone condannate a pena pecuniaria sono state 567.000). *In un ordinamento in cui la pena pecuniaria è effettiva, essa rappresenta una credibile alternativa alla pena detentiva e può ridurre il sovraffollamento carcerario, nonostante la previsione della conversione in pena detentiva, in caso di mancato pagamento.*

4. La pena pecuniaria richiederebbe, nel sistema italiano, una profonda e complessiva riforma, che interessi le comminatorie legali di pena, del codice penale e delle leggi complementari, per rimeditare scelte legislative, a volte molto risalenti nel tempo, alla luce del principio di proporzione, e per rivalutare l'opportunità di un così alto numero di comminatorie di pene congiunte (detentiva e pecuniaria), testimoniato dai dati statistici sopra citati. Spesso, infatti, la pena pecuniaria rappresenta un ostacolo al reinserimento sociale del condannato, chiamato a pagare multe e ammende di rilevante importo oltre alla pena detentiva e, spesso, dopo di essa; di qui la previsione, nell'art. 47, co. 12 ord. penit., della possibile estinzione della pena pecuniaria legata al buon esito dell'affidamento in prova al servizio sociale e alle condizioni economiche disagiate del condannato. Altresì da valutare, per esigenze di giustizia sostanziale, non del tutto soddisfatte dal criterio di commisurazione di cui all'art. 133 *bis* c.p., sarebbe poi l'adozione del sistema dei tassi giornalieri (o quote giornaliere), previsto nel nostro ordinamento solo per la responsabilità da reato delle persone

giuridiche, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, e che larga diffusione ha all'estero (ad esempio, in Germania e in Spagna)

Tali interventi andrebbero ben oltre i limiti della legge delega e non possono pertanto essere realizzati in questa sede, alla quale è deputato un primo ma fondamentale passo nel processo di rivitalizzazione della pena pecuniaria, nella direzione di un recupero di effettività: la riforma del procedimento di esecuzione e di conversione, in caso di mancato pagamento, e l'introduzione di procedure amministrative che semplifichino il pagamento e la riscossione. I criteri della legge delega (art. 1, co. 16) prevedono infatti di:

a) razionalizzare e semplificare il procedimento di *esecuzione* delle pene pecuniarie;

b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di *conversione* della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;

c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva *riscossione* della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento.

5. L'attuale sistema di esecuzione della pena pecuniaria concepisce la stessa come *un credito* che lo Stato – attraverso una agenzia a ciò incaricata – deve riscuotere attraverso l'iscrizione a ruolo e una complessa procedura amministrativa regolata dal testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002). Multa e ammenda, nel nostro ordinamento, rappresentano crediti per lo Stato e corrispondenti debiti per il condannato, al pari delle più diverse spese di giustizia: dal contributo unificato per il processo civile, alle spese per le copie degli atti giudiziari e per i diritti di cancelleria, alle spese processuali e alle sanzioni processuali (ad es., per la inammissibilità dei ricorsi per cassazione). A ciascuna di queste e altre voci corrisponde un codice tributo che alimenta *una complessa procedura di riscossione*, che vede coinvolti più soggetti:

- la cancelleria del giudice dell'esecuzione, che dopo la definitività della sentenza, compila un'apposita scheda comprensiva delle varie voci di credito relative al fascicolo processuale;

- Equitalia Giustizia, società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sottoposta al controllo del Ministero della giustizia, che, sulla base di un'apposita convenzione, acquisisce il fascicolo e la scheda trasmessa dall'A.G., procede alla quantificazione del credito e all'iscrizione a ruolo;

- Ader (Agenzia delle Entrate – Riscossione), che procede infine alla riscossione del credito.

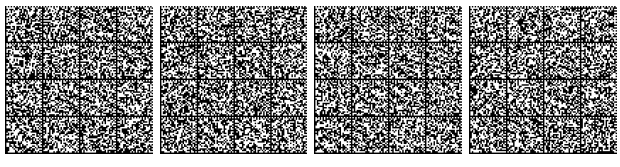
La procedura, come evidenziato nella citata Relazione della Corte dei Conti ed emerso nel Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Giustizia per l'attuazione della legge delega, presenta diverse criticità, che vanno dall'irreperibilità del condannato, alla sua identificazione ai fini fiscali (assenza del codice fiscale), alla lentezza nel processo di compilazione della scheda riassuntiva delle spese di giustizia da recuperare (processo solo in anni recenti informatizzato), alle difficoltà di quantificazione di alcune voci di costo, ecc. Il risultato, testimoniato dai dati sopra riportati, è che la procedura, nonostante gli sforzi organizzativi e l'impegno dei soggetti istituzionali coinvolti, non produce risultati soddisfacenti e che, paradossalmente, i costi che lo Stato sostiene per recuperare le spese di

giustizia, comprese le pene pecuniarie, finiscono per rappresentare *una sorta di condanna per lo Stato, costretto a inseguire i condannati-creditori* – compresi gli autori di reato condannati alla multa o all'ammenda –, per lo più senza frutto. Lo Stato non sempre riesce a chiedere conto delle spese di giustizia e, quando vi riesce, non sempre riesce a riscuotere il relativo credito, in modo forzato o meno.

L'attuale sistema di esecuzione/conversione distingue due situazioni: a) l'insolvenza e b) l'insolvibilità. Quando non riesce a riscuotere la pena pecuniaria, l'agente addetto alla riscossione trasmette gli atti al pubblico ministero il quale, a sua volta, attiva la procedura di conversione della pena pecuniaria in una pena limitativa della libertà personale, cui provvede il magistrato di sorveglianza (artt. 660 e 678, co. 1 *bis* c.p.p.). La conversione è tuttavia prevista dall'art. 102 l. n. 689/1981 per il solo caso di insolvibilità del condannato, cioè di impossibilità di pagare la pena pecuniaria. Se il condannato, invece, può pagare e non paga, la pena pecuniaria non si converte e lo Stato continua a cercare, per lo più invano, di riscuoterla.

Anche il procedimento di conversione, come quello di riscossione, sconta significativi tassi di ineffettività. Basti considerare che, nel 2019, per 100.000 condanne a pena pecuniaria eseguibili, e non eseguite, risultano 15.841 provvedimenti dei magistrati di sorveglianza per la conversione *ex* art. 102 l. n. 689/1981 in libertà controllata e solo 13 per la conversione in lavoro sostitutivo (fonte: Ministero della Giustizia, DGStat). Non risultano dati sulla conversione di secondo grado della pena pecuniaria in pena detentiva (reclusione o arresto), prevista dall'art. 108 l. n. 689/1981 per il caso di inosservanza delle prescrizioni della libertà controllata e del lavoro sostitutivo.

Significativo, nella direzione della riforma dell'attuale sistema, è il monito della *Corte costituzionale* nella recente sentenza n. 279/2019: "Già nella sentenza n. 108 del 1987, questa Corte aveva invocato un intervento del legislatore sulla disciplina processuale della conversione, ritenuta inficiata da «difetti che la rendono non pienamente adeguata ai principi costituzionali in materia, e che possono indirettamente frenare un più ampio ricorso alla pena pecuniaria, da molti auspicato». Un simile monito deve essere ora ribadito. Il *procedimento di esecuzione* della pena pecuniaria, del quale i provvedimenti di conversione costituiscono uno dei possibili esiti, è oggi ancor più *farraginoso* di quanto non lo fosse nel 1987, prevedendo l'intervento, in successione, dell'ufficio del giudice dell'esecuzione, dell'agente della riscossione, del pubblico ministero e del magistrato di sorveglianza. A tutti questi soggetti sono demandati plurimi adempimenti più o meno complessi, che tuttavia *non riescono, allo stato, ad assicurare né adeguati tassi di riscossione delle pene pecuniarie, né l'effettività della conversione delle pene pecuniarie non pagate*. Tale situazione, oggetto di diagnosi risalenti in dottrina, fa sì che la pena pecuniaria non riesca a costituire in Italia un'alternativa credibile rispetto alle pene privative della libertà, come accade invece in molti altri ordinamenti". Analogo monito si legge nella sentenza n. 15/2020, dove si auspica un intervento del legislatore "volto a *restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi meccanismi di esecuzione forzata e di conversione* in pene limitative della libertà personale. E ciò nella consapevolezza che soltanto una disciplina della pena pecuniaria in grado di garantirne una commisurazione da parte del giudice proporzionata tanto alla gravità del reato quanto alle condizioni economiche del reo, e assieme di assicurarne poi l'effettiva riscossione, può costituire una seria alternativa alla pena detentiva, così come di fatto accade in molti altri ordinamenti contemporanei". Il



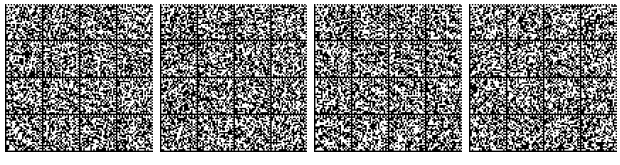
ripetuto monito della Corte costituzionale si è infine rinnovato nella sentenza n. 28/2022, con un espresso riferimento alla legge delega n. 134/2021: "resta ferma, più in generale, la stringente opportunità – più volte segnalata da questa Corte – che il legislatore intervenga, nell'attuazione della delega stessa ovvero mediante interventi normativi *ad hoc*, a restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale".

6. A fronte del fallimento dell'attuale e tradizionale sistema di esecuzione della pena pecuniaria, testimoniato impietosamente dalle statistiche, è ormai indifferibile una radicale riforma, che prendendo ispirazione da altri ordinamenti *abbandoni l'impostazione civilistica della pena pecuniaria come credito da riscuotere*, previa iscrizione a ruolo. Le pene pecuniarie si distinguono dalle spese di giustizia perché *non costituiscono comuni crediti fiscali: sono vere e proprie pene, provviste di un carattere afflittivo che non viene meno per il fatto che da esse deriva un reddito per l'Erario*. Come ha scritto uno dei più autorevoli penalisti del secolo scorso, Vincenzo Manzini, che multa e ammenda "non siano meri crediti fiscali si deduce con assoluta sicurezza dai principi generali del diritto e dalla *convertibilità in pene restrittive della libertà personale*".

Interventi necessari, pur minimali, potrebbero essere svolti solo sul piano amministrativo, scorporando le pene pecuniarie dalla massa indistinta dei crediti di giustizia e creando per esse un canale di riscossione privilegiato e più rapido (trattandosi di un credito già quantificato del giudice nella sentenza o nel decreto di condanna). Senonché, lo stato di inefficienza del sistema di esecuzione delle pene pecuniarie è tale da richiedere un intervento più radicale, in linea con la legge delega.

7. Nella tradizione del nostro ordinamento, l'esecuzione della pena pecuniaria passa attraverso l'iscrizione a ruolo del credito e il pagamento, preceduto da intimazione del relativo precetto. In caso di mancato pagamento si distinguono due strade e corrispondenti situazioni: l'insolvenza e l'insolvibilità. Il mancato pagamento determina una condizione di insolvenza a fronte della quale lo Stato si attiva per eseguire coattivamente la pena pecuniaria, mediante esecuzione forzata sui beni del condannato. Se, però, il pagamento è impossibile, in ragione delle condizioni economiche del condannato, si determina una condizione di insolvibilità, che comporta la conversione della pena pecuniaria in una pena restrittiva della libertà personale, che rappresenta una modalità alternativa di espiazione della pena. *L'impossibilità di limitare la libertà patrimoniale del condannato muta il bersaglio della pena, che si indirizza sulla libertà personale*, secondo determinati criteri di ragguaglio tra pene eterogenee (cfr. l'art. 135 c.p.). Ciò finché perdura l'impossibilità di pagamento: il condannato, infatti, può sempre far cessare la pena sostituita pagando la multa e l'ammenda, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta.

Al modello qui abbozzato risponde il Codice penale del 1889 (c.d. Codice Zanardelli: art. 19), che prevedeva *per il solo caso di insolvibilità* del condannato la conversione della multa in detenzione o, su richiesta, in lavoro di pubblica utilità. Nessuna conversione era prevista per il mero insolvente, sul presupposto che, essendo possibile la riscossione del credito, lo Stato si sarebbe dovuto attivare per realizzarla coattivamente.



Il Codice penale del 1930 (c.d. Codice Rocco: art. 136) ha replicato questo modello inasprendolo attraverso l'eliminazione della possibilità di sostituire la detenzione con il lavoro di pubblica utilità. La conversione della pena pecuniaria in pena detentiva continuava ad essere prevista per il solo insolvibile e non anche per l'insolvente. La situazione, fermo il modello, cambiò tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso relativamente alla pena da conversione, seguendo un percorso di progressiva mitigazione. Dapprima, nel 1975, la legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975, art. 49) stabilì che le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie dovessero essere espiate in regime di semilibertà, sempreché il condannato non fosse affidato in prova al servizio sociale o non ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici. Poi, nel 1979, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 131, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 136 c.p. e pose fine alla conversione in pena detentiva (e in semilibertà) della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato. Si legge, in passaggio conclusivo e centrale del percorso argomentativo della sentenza, che "la conversione della pena pecuniaria in detentiva alla stregua della normativa vigente, *finisce…per attuarsi soltanto a carico dei nullatenenti*, dei soggetti, cioè, costretti alla solitudine di una miseria che preclude anche ogni solidarietà economica, e reca, perciò, l'impronta inconfondibile di *una discriminazione* basata sulle condizioni personali e sociali, la cui illegittimità è apertamente, letteralmente, proclamata dall'art. 3 della Costituzione". La Corte censurò la disciplina del Codice Rocco che comportava un'irragionevole discriminazione a carico dei non abbienti i quali, in caso di condanna a pena pecuniaria, finivano per scontare una ben più gravosa pena privativa della libertà personale. Come si legge ancora oggi in un autorevole Manuale di diritto penale, "si trattava, dunque, di una sorte di sanzione per la povertà, in chiaro contrasto con il principio di uguaglianza" (Marinucci-Dolcini-Gatta).

Il legislatore approntò dunque una nuova disciplina, ancora una volta senza discostarsi dal classico modello che prevede la conversione solo in caso di insolvibilità del condannato. La legge n. 689 del 1981 introdusse nell'art. 102, quali pene da conversione, la libertà controllata e (a richiesta) il lavoro sostitutivo (già previsto dal Codice del 1889 e che fu pertanto ripristinato tra le pene da conversione). La possibilità di chiedere il lavoro sostitutivo, al posto della libertà controllata, era originariamente limitata a ipotesi in cui la pena pecuniaria da convertire fosse di importo ridotto (corrispondente ad attuali 516 euro: cfr. art. 102, co. 2 l. n. 689/1981). Tale limite fu rimosso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 206/1996, sicché, oggi, pene da conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato sono la libertà controllata o, a richiesta, il lavoro sostitutivo. Nella prassi, il lavoro non è quasi mai richiesto, essendo assai più conveniente, per il condannato, la pena della libertà controllata. Secondo dati del Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, alla fine del 2021 risultavano in esecuzione – e in carico alla magistratura di sorveglianza – 21.595 provvedimenti di libertà controllata per conversione di pena pecuniaria e solo 18 provvedimenti di lavoro sostitutivo. La pena da conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità è pertanto di fatto, oggi, la libertà controllata, le cui prescrizioni sono disciplinate dall'art. 55 l. n. 689/1991 e che ruota attorno all'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di pubblica sicurezza.

Dai dati statistici risulta dunque che *le pene pecuniarie raramente vengono eseguite, anche coattivamente, nei confronti di chi può pagarle e, che, non di frequente ma in modo comunque significativo, vengono convertite in mera libertà controllata nei confronti dei soli condannati insolvibili.* La legge commina pecuniaria, a volte molto severe, che in gran parte dei casi non vengono pagate e, quando si convertono, comportano poco più di un quotidiano obbligo di firma, con annessi oneri a carico dello Stato per il controllo delle prescrizioni, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, e per la gestione dei procedimenti, da parte della magistratura di sorveglianza.

8. La ricerca di un possibile nuovo modello di esecuzione e conversione della pena pecuniaria, secondo i criteri della legge delega, può giovarsi della tradizione e dell'esperienza di altri ordinamenti europei, per tradizioni giuridiche e costituzionali vicini al nostro. In molti paesi la conversione della pena pecuniaria è prevista non solo per l'insolvibile, ma anche e ancor prima per l'insolvente. Nel primo caso si tratta di un *mancato pagamento colpevole*, da parte di chi ne ha la possibilità: minacciare la pena da conversione induce a pagare la pena pecuniaria, così come la previsione (già nota, per l'insolvibile, alla nostra tradizione) che il pagamento interrompe in ogni momento l'esecuzione della pena da conversione già iniziata.

In *Germania* la pena pecuniaria non eseguita si converte in pena detentiva quale che sia la ragione del mancato pagamento (§ 40 Codice penale tedesco). Si afferma comunemente che senza la prospettiva della conversione in una pena limitativa della libertà personale, in caso di mancato pagamento, multa e ammenda sono come "una tigre senza denti". E si rileva tra gli studiosi che sarebbe opportuno considerare il caso dell'insolvibilità in ragione delle condizioni economiche.

Analogo modello è previsto in *Svizzera* (art. 36 del codice penale), in *Austria* (§19 del codice penale) e in *Belgio* (art. 40 del codice penale). La possibilità di infliggere una pena detentiva, in caso di mancato pagamento delle pene pecuniarie, è prevista, secondo modelli di disciplina maggiormente articolati, anche in *Francia* (artt. 749 ss. del codice di procedura penale), in *Spagna* (art. 53 del codice penale) e in Portogallo (art. 49 del codice penale).

In Europa il modello della conversione in misure privative della libertà, in caso di mancato pagamento delle pene pecuniarie – anche e proprio da parte dell'insolvente – è talmente diffuso da essere considerato nella *Decisione quadro 2005/214/GAI* del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie e attuata in Italia con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37. Ai sensi dell'art. 10 di tale Decisione quadro ("Detenzione o altra sanzione alternativa in sostituzione del mancato recupero della sanzione pecuniaria"), "Qualora risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione, lo Stato di esecuzione può applicare sanzioni alternative, tra cui *pene privative della libertà*, ove la sua legislazione lo preveda in tali casi e lo Stato della decisione abbia consentito l'applicazione di tali sanzioni alternative…" (cfr. art. 13, co. 5 d.lgs. n. 37/2016).

9. La conversione della pena pecuniaria non eseguita in una pena limitativa della libertà personale, negli ordinamenti in cui è prevista, risponde non a una rinuncia alla riscossione di un credito dello Stato, bensì all'i*dea che la minaccia di sanzioni più gravi, in caso di mancato pagamento, possa rappresentare un'efficace controspinta alla decisione di sottrarsi al pagamento. Non*



è lo Stato a inseguire il creditore; è il condannato, autore di un reato, che è tenuto al pagamento della pena irrogata dal giudice, onde non andare incontro a conseguenze più gravi.

Un simile modello, di impronta evidentemente endo-penalistica, promette tassi di riscossione elevati e maggiore effettività della pena pecuniaria, quale credibile alternativa alla pena detentiva. Per tali ragioni si ritiene che possa essere adottato anche nel nostro ordinamento, con gli opportuni adattamenti suggeriti dai nostri principi costituzionali.

Prima di illustrare nel dettaglio la disciplina che si introduce, in attuazione della legge delega, è bene ricordare che una conversione di secondo grado, in pena detentiva, è prevista anche nel nostro ordinamento dall'art. 108 l. n. 689/1981 per il caso di inosservanza delle prescrizioni della libertà controllata o del lavoro sostitutivo da parte del condannato insolvibile (unico destinatario delle pene da conversione della pena pecuniaria non eseguita). La Corte costituzionale, allorché è stata chiamata a pronunciarsi su questioni relative a tale forma di conversione, ne ha sottolineato, da un lato, il carattere non automatico, rimesso alla valutazione del giudice (ord. n. 397/2008), che "potrà comunque procedere alla conversione, valorizzando o la gravità oggettiva del comportamento violativo della prescrizione ovvero altre circostanze sintomatiche di una mancata volontà di reinserimento del condannato, come, ad esempio, l'assidua frequentazione di pregiudicati" e, dall'altro lato, l'evitabilità (ord. n. 157/2001), "posto che è sempre possibile disporre, in suo luogo, l'affidamento al servizio sociale, oltre che la semilibertà, non operando, nel caso di conversione della libertà controllata derivante a sua volta da conversione di pena pecuniaria, il divieto… di cui all'art. 67 della legge n. 689 del 1981 (art. 108, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 689 del 1981: e cfr. in proposito ordinanza n. 418 del 1990)"

Nelle citate ordinanze non è stata posta la questione di legittimità costituzionale della conversione in pena detentiva, di per sé stessa. La Corte costituzionale, nella ricordata sentenza del 1979, dichiarò illegittima la conversione di primo livello in pena detentiva, *sempre e solo per l'insolvibile*. Tale decisione, resa in un contesto normativo diverso quello vigente dopo l'introduzione della l. n. 689/1981, ha affermato la contrarietà al principio di uguaglianza di un modello, come quello previsto dal codice penale del 1930, che preveda la conversione in pena detentiva per il solo insolvibile, realizzando una evidente disparità di trattamento tra chi può pagare la pena pecuniaria evitando la detenzione, anche in caso di mancato pagamento volontario/colpevole, e chi, invece, non potendo pagare la pena pecuniaria è costretto a espiare la pena con sacrificio della libertà personale. La *ratio decidendi* della sentenza del 1979 è chiaramente fondata sul *principio di uguaglianza* e sulla *disparità di trattamento tra mancato pagamento colpevole e incolpevole*. Si tratta di una fondamentale indicazione della quale il legislatore delegato deve tenere conto. Non senza osservare, peraltro, che la citata sentenza non è di ostacolo all'adozione di un modello di disciplina che preveda la conversione in pena limitativa della libertà personale anche e proprio per l'insolvenza colpevole, *evitando ogni possibile disparità di trattamento* rispetto all'insolvenza incolpevole.

1. Riforma del procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie

Art. 660 c.p.p. Esecuzione delle pene pecuniarie

1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.

2. L'ordine è notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, l'indicazione dell'ammontare della pena, nonché le modalità del pagamento, che può avvenire in un'unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Nei casi dell'articolo 534, l'ordine di esecuzione è notificato, altresì, al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

3. L'ordine di esecuzione contiene, altresì, l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordine di esecuzione contiene, inoltre, l'avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale. Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4. Con l'avviso il condannato è informato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell'avviso il condannato è altresì informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Quando con la sentenza o con il decreto di condanna è stato disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale, l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione del numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l'automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.

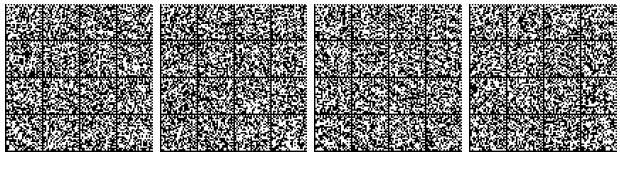
5. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

6. Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento della multa o dell'ammenda da parte del condannato e dichiara l'avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento delle rate e, dopo l'ultima, dichiara l'avvenuta esecuzione della pena.

7. Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981. In ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria è stato disposto in rate mensili, è convertita la parte non ancora pagata.

8. Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, è disciplinato dall'articolo 667, comma 4. Per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-*bis*, comma 2.

9. Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza ovvero di insolvibilità del condannato. A tal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.



10. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria è dovuto a insolvibilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
11. Se vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 534 ed è accertata l'insolvibilità del condannato, il magistrato di sorveglianza ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al comma 4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.
12. L'ordinanza di conversione è eseguita dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
13. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
14. Per l'esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria si applica l'articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
15. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena conseguente alla conversione già espiata. Durante l'esecuzione, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l'esecuzione della pena conseguente alla conversione è sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.

V. art. 38, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

La direttiva di delega di cui all'art. 1, co. 16, lett. a) richiede al Governo di "razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie". Per attuare la legge delega viene anzitutto sostituito il testo dell'art. 660 c.p.p., che all'interno del Libro X del codice di procedura penale disciplina l'esecuzione delle pene pecuniarie.

Viene ribadita, pur nel contesto di un impianto normativo profondamente rinnovato, la competenza del *pubblico ministero*, quale organo dell'esecuzione, e del *magistrato di sorveglianza*, competente *ex* art. 678, co. 1 *bis* c.p.p. per la conversione delle pene pecuniarie non eseguite, nonché per l'esecuzione delle pene da conversione delle pene pecuniarie stesse.

Il modello di disciplina adottato dal nuovo testo dell'art. 660 c.p.p. si ispira nelle linee essenziali a quello adottato nell'art. 656 c.p.p. per l'esecuzione delle pene detentive. *L'abbandono del sistema del recupero crediti, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria per mera insolvenza, è realizzato, sul piano processuale, concependo la pena pecuniaria non come un credito che lo Stato deve recuperare, attivandosi e sforzandosi in tal senso, bensì come una pena che, al pari di quella detentiva, deve essere eseguita dall'autorità giudiziaria attraverso un ordine di esecuzione.*

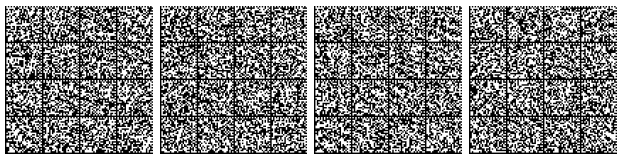
Il *primo comma*, sul modello del primo comma dell'art. 656 c.p.p., stabilisce che quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, *il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento*. In caso di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva, tale ordine potrà nella prassi essere emesso insieme a quello di carcerazione, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., pur essendo rispetto ad esso del tutto autonomo.

Il *secondo comma* individua i soggetti cui deve essere notificato l'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero: il condannato e il suo difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, il difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio.

Analogamente a quanto dispone il terzo comma dell'art. 656 c.p.p. per l'ordine di carcerazione si prevede che l'ordine di esecuzione della multa o dell'ammenda debba contenere le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, *l'indicazione dell'ammontare della pena, nonché le modalità del pagamento*. Questo può avvenire *in un'unica soluzione ovvero in rate mensili* ai sensi dell'articolo 133 *ter* del codice penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Si precisa infine che, nei casi dell'articolo 534, l'ordine di esecuzione è notificato altresì al civilmente obbligato per la pena pecuniaria (su tale soggetto cfr. gli artt. 196 e 197 c.p.).

Il *terzo comma* disciplina l'*intimazione di pagamento*: l'ordine di esecuzione contiene l'intimazione al condannato alla multa o all'ammenda di provvedere al pagamento *entro il termine di novanta giorni dalla notifica*. L'intimazione di pagamento è accompagnata dall'avviso che*, in mancanza di pagamento, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva (cfr. art. 102 l. n. 689/1981) o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva (cfr. art. 103 l. n. 689/1981) ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva (cfr. art. 71 l. n. 689/81)*. È parso congruo prevedere un termine di novanta giorni dalla notifica per consentire al condannato di recuperare la disponibilità della somma di denaro necessaria per il pagamento della pena. Per agevolare il pagamento l'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, *entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria*, ai sensi dell'articolo 133 *ter* del codice penale. Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4. L'ordine di esecuzione, a mente sempre del terzo comma, contiene due diversi avvisi. Il condannato è informato che: a) se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato; b) ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il *quarto comma* disciplina l'ipotesi in cui con la sentenza o con il decreto di condanna sia stato già disposto il *pagamento in rate mensili*, ai sensi dell'articolo 133 *ter* del codice penale. In tal caso l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione del numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la *prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento*, avvertendolo che *in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata è prevista l'automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del terzo comma precedente, entro i sessanta giorni successivi*. Per il pagamento della prima rata è parso congruo prevedere un termine più breve rispetto a quello ordinario di novanta giorni. Il mancato pagamento della prima rata non determina peraltro la conversione della pena pecuniaria, potendo il condannato – decaduto dal beneficio del pagamento rateale – pagare in un'unica soluzione la multa o l'ammenda entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro l'ordinario termine di novanta giorni.



Il *quinto comma* ricalca il disposto dell'art. 656, co. 8 *bis* c.p.p. stabilendo che quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

Il *sesto comma* disciplina l'ipotesi in cui, entro il termine stabilito, la multa o l'ammenda vengano pagate. Organo competente a verificare l'avvenuto pagamento e a dichiarare l'avvenuta esecuzione della pena è il pubblico ministero. Se, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento della multa o dell'ammenda, da parte del condannato, dichiara l'avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento delle rate e, dopo l'ultima, dichiara l'avvenuta esecuzione della pena.

Il *settimo comma*, invece, disciplina l'ipotesi in cui l'ordine di esecuzione non sia andato a buon fine. *Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione* ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della medesima legge. Resta fermo che, in ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria è stato disposto in rate mensili, è convertita la parte non ancora pagata.

L'*ottavo comma* regola il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, da parte del magistrato di sorveglianza. È prevista l'applicabilità della procedura senza formalità di cui all'articolo 667, co. 4 c.p.p. Si stabilisce inoltre che, per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto compatibile, l'art. 545 *bis*, comma 2 c.p.p. (relativo alla \c.d. udienza di *sentencing*, introdotta per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, da parte del giudice di cognizione).

Il *nono comma* disciplina l'accertamento dell'insolvibilità del condannato, da parte del magistrato di sorveglianza. Al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato, che sia stata da questi allegata o che abbia motivo di ritenere sussistente, il magistrato di sorveglianza dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria. La disposizione ripropone con adattamenti quanto previsto nell'art. 238, co. 1 del d.P.R. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), che viene contestualmente abrogato (v. *infra*). L'accertamento dell'insolvibilità del condannato riveste un ruolo ancor più centrale nel riformato sistema di conversione della pena pecuniaria, dipendendo da esso l'applicazione della disciplina più severa di cui all'art. 102, ovvero di quella più mite di cui all'art. 103. In questa prospettiva, altresì centrale sarà, da parte del giudice della cognizione, la corretta e motivata applicazione dei criteri di commisurazione della pena pecuniaria, di cui all'art. 133 *bis* c.p., che può ridurre i casi di conversione per insolvibilità, a beneficio dell'efficienza complessiva dell'esecuzione penale e, quindi, del processo.

Il *decimo comma* stabilisce che quando il mancato pagamento della pena pecuniaria è dovuto a insolvibilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo

stato di insolvibilità perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita. La disposizione conferma un istituto – quello del differimento della conversione, fino a un anno – già previsto a beneficio del condannato insolvibile dall'art. 660, co. 3 c.p.p. e dall'art. 238, co. 3 del d.P.R. n. 115/2002 (t.u. spese di giustizia). L'istituto, come quello della rateizzazione del pagamento, riflette un generale *favor* dell'ordinamento per il pagamento della pena pecuniaria, riservando alla conversione in pena limitativa della libertà personale un ruolo di *extrema ratio*. Esso viene ragionevolmente limitato ai condannati in condizioni di insolvibilità. Chi è nelle condizioni di pagare, infatti, deve farlo senza indugi e può comunque chiedere la rateizzazione.

L'*undicesimo comma* disciplina l'ipotesi in cui vi sia stata condanna *ex* art. 354 c.p.p. del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. La disposizione coordina pertanto la nuova disciplina dell'esecuzione e della conversione della pena pecuniaria con quella del predetto soggetto processuale, le cui principali disposizioni si rinvengono, oltre che nell'art. 354 c.p.p., negli artt. 196 e 197 c.p. Presupposto del pagamento del soggetto civilmente obbligato è l'accertamento dell'insolvibilità del condannato (cfr. art. 534 c.p.p.), fermo restando (cfr. artt. 196 e 197 c.p.) che, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria da parte del civilmente obbligato, la conversione ha luogo nei confronti del condannato. Questo modello, in linea con il principio di personalità della responsabilità penale, viene ora ribadito. Si stabilisce, nella nuova disposizione del codice di rito, che il magistrato di sorveglianza comunichi al pubblico ministero l'accertata condizione di insolvibilità del condannato e che il pubblico ministero ordini al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui al terzo comma, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al quarto comma. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.

Il *dodicesimo comma* prevede che all'ordinanza di conversione – e, pertanto, alle pene da conversione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del LPU sostitutivo – sia data esecuzione dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli artt. 62 e 63 della l. n. 689/1981.

Il *tredicesimo comma* conferma quanto previsto, prima della presente riforma, dall'ultimo comma dell'art. 660 c.p.p.: il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

Il *quattordicesimo comma* richiama, per l'esecuzione delle pene da conversione, l'art. 107 l. n. 689/1981. Tale disposizione rende applicabili (oltre agli artt. 62 e 23 l. n. 689/1981, già richiamati dal comma 12) gli artt. 64, 65, 68 e 69 della l. n. 689/1981, n. 689. Da segnalare che la competenza del magistrato di sorveglianza per l'esecuzione (e quindi la gestione) di semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva è già prevista dall'art. 62 l. n. 689/1981 quando le dette pene siano applicate dal giudice di cognizione, in sostituzione di una pena detentiva breve. Non altrettanto prevede invece l'art. 63, quanto alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Competente per l'esecuzione di quella pena sostitutiva, infatti, è il giudice che ha provveduto alla sostituzione della pena. Quando invece

il lavoro di pubblica utilità è applicato dal magistrato di sorveglianza quale pena da conversione della pena pecuniaria non eseguita, competente per l'esecuzione della pena è lo stesso magistrato di sorveglianza.

Il *quindicesimo comma*, infine, ha una funzione di raccordo processuale con la disciplina di cui all'art. 102, co. 4 della l. n. 689/1981. Si stabilisce che le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A dimostrazione ulteriore del *favor* dell'ordinamento per il pagamento della pena pecuniaria, che prevale sempre sulla conversione in pena limitativa della libertà personale, si stabilisce, ancora una volta in linea con l'art. 102, co. 4 l. n. 689/1981, che durante l'esecuzione il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133 ter del codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata l'esecuzione della pena da conversione è sospesa, e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate successive.

Art. 678 c.p.p. Procedimento di sorveglianza
1. *Omissis*
1-*bis*. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione ~~della semidetenzione e della libertà controllata~~ **delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria,** e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.
1-*ter*. *Omissis*
2. *Omissis*
3. *Omissis*
3.1. *Omissis*
3.2. *Omissis*
3- *bis*. *Omissis*

V. art. 39, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Quanto alle *pene sostitutive*, l'intervento si giustifica in ragione della necessità di sostituire i riferimenti alle abolite sanzioni della semidetenzione e della libertà controllata con quelli alla semilibertà sostituiva e alla detenzione domiciliare sostituiva. Il magistrato di sorveglianza, infatti, è competente per l'esecuzione di tali nuove pene sostitutive.

Quanto alle *pene pecuniarie*, si ritiene opportuno introdurre un espresso riferimento alla competenza del magistrato di sorveglianza non solo per la conversione, ma anche per l'esecuzione delle pene da conversione. Tra queste, infatti, vi è il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in relazione al quale la competenza è del giudice che ha applicato la pena sostitutiva della pena detentiva e del magistrato di sorveglianza che ha applicato la pena stessa come pena da conversione di una pena pecuniaria non eseguita.

2. Modalità di pagamento delle pene pecuniarie

Art. 181- bis disp. att. c.p.p. Modalità di pagamento delle pene pecuniarie.
1. Le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione.
2. Le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

V. art. 41, co. 1, lett. ff) dello schema di decreto

In attuazione della direttiva di cui all'art. 1, co. 16, lett. c), prima parte, della legge delega ("prevedere *procedure amministrative* efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria") viene introdotta nelle disposizioni di attuazione del codice di rito una disposizione che mira ad agevolare il tempestivo pagamento della pena pecuniaria, assicurandone l'esecuzione e la riscossione). In un sistema che prevede la conversione della pena pecuniaria in pene limitative della libertà personale, qualora il pagamento non avvenga (di norma) entro novanta giorni dall'ordine di esecuzione, è necessario assicurare che vengano comunicate al condannato le modalità attraverso le quali può e deve adempiere all'obbligo di pagamento.

Il *primo comma* stabilisce che le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna devono essere indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'art. 660 c.p.p. Esse comprendono in ogni caso il pagamento attraverso un *modello precompilato*, allegato all'ordine di esecuzione.

Il *secondo comma* demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi per la prima volta entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'individuazione e il periodico aggiornamento delle modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica (ad esempio, sul modello di, o tramite, PagoPA).

Si segnala che, in accoglimento delle proposte del Garante per la protezione dei dati personali in data 1° settembre 2022, si è previsto che il decreto di cui al secondo comma venga adottato previa acquisizione del parere del Garante in ragione delle implicazioni, in termini di protezione dati, suscettibili di derivare dalle previste modalità tecniche di pagamento.

3. Mancato pagamento e sistema di conversione delle pene pecuniarie

Art. 71 l. 24 novembre 1981, n. 689. ***Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento.***
Alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni dell'articolo 660 del codice di procedura penale.
Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l'articolo 58. Se è stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua.

Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva è revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del secondo comma.

V. art. 71, co. 1, lett. u) dello schema di decreto

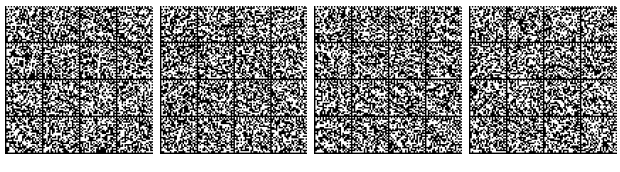
La disposizione disciplina l'esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva, di cui all'art. 56 *quater*, nonché la revoca e la conversione in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito. Competente per l'esecuzione è il magistrato di sorveglianza (v. art. 678, co. 1-*bis* c.p.p.).

Il *primo comma*, quanto all'esecuzione della pena sostitutiva, rinvia all'art. 660 c.p.p. (sul quale, v. *supra*). I commi successivi sono dedicati invece alla revoca e alla conversione della pena sostitutiva, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito dall'art. 660 c.p.p., indicato nell'ordine di esecuzione. Il riformato sistema di esecuzione delle pene pecuniarie prevede infatti l'emissione di un ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero, contenente una ingiunzione di pagamento entro novanta giorni (trenta, in caso di ammissione al pagamento rateale). Si distinguono, rispettivamente nel secondo e nel terzo comma, due diverse ipotesi, a seconda del carattere colpevole o incolpevole del mancato pagamento.

Il *secondo comma* disciplina in modo innovativo l'ipotesi del *mancato pagamento colpevole*, che non dipende cioè da una situazione di impossibilità di adempiere all'obbligo, bensì da un fatto, volontario o colposo, del condannato, che può pagare la pena pecuniaria ma non la paga entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione del pubblico ministero.

La conseguenza del mancato pagamento è la revoca della pena pecuniaria sostitutiva, analogamente a quanto avviene per le altre pene sostitutive delle pene detentive brevi, in caso di mancata esecuzione (cfr. art. 66, co. 1 l. n. 689/1981).

La conversione della pena pecuniaria sostitutiva non eseguita è disciplinata dall'art. 71 l. n. 689/1981 in deroga alla disciplina generale dell'art. 66 l. n. 689/1981: si prevede, infatti, la conversione in pene sostitutive più gravi e in nessun caso nella pena detentiva sostituita. *La gravità delle pene sostitutive da conversione, in particolare, è graduata a seconda della natura colpevole (secondo comma) o incolpevole (terzo comma) del mancato pagamento*. Si è escluso di prevedere la conversione della pena pecuniaria sostitutiva nella corrispondente pena detentiva sostituita (reclusione o arresto) per ragioni di coerenza con la scelta di fondo, operata in tema di conversione delle pene pecuniarie non eseguite (cfr. artt. 102 e 103 l. n. 689/1981), di non prevedere la conversione della pena pecuniaria nella reclusione o nell'arresto. Una scelta diversa – non percorsa nemmeno dalla legge 689/1981, ora riformata – sarebbe possibile (consentita dall'art. 1, co. 17, lett. m) della legge delega) e non irragionevole, posto che, alle spalle della pena pecuniaria sostitutiva, vi è una pena detentiva alla quale si ritornerebbe. Senonché si ritiene opportuno far prevalere l'esigenza di scongiurare il pericolo che proprio la pena sostitutiva più mite, per eccellenza, possa convertirsi nella reclusione o nell'arresto per periodi di breve durata, pari o inferiori a un anno, comportando un esito contrastante con l'obiettivo generale della lotta alla pena detentiva breve. D'altra parte, la modularità progressiva delle altre pene sostitutive da conversione, non prive anche di connotazioni



detentive, soddisfa adeguatamente le esigenze di prevenzione correlate alla minaccia legale di una pena da conversione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva.

Si individuano infatti, quali *pene da conversione per il mancato e colpevole pagamento* della pena pecuniaria, la *semilibertà* sostitutiva e la *detenzione domiciliare* sostitutiva. La revoca della pena pecuniaria sostitutiva colpevolmente non eseguita, pertanto, comporta una nuova sostituzione della pena detentiva sostituita, che il giudice può effettuare scegliendo tra semilibertà o detenzione domiciliare, secondo i criteri ordinari di cui all'art. 58, disposizione espressamente richiamata.

Viene esclusa la possibilità di convertire la pena pecuniaria sostitutiva in lavoro di pubblica utilità: si è infatti ritenuto opportuno e ragionevole riservare tale possibilità, come si dirà subito, all'ipotesi del mancato pagamento incolpevole. Ciò per garantire una progressione tra le pene da conversione, proporzionata alla colpevolezza del condannato inadempiente all'obbligo di pagamento.

Il terzo periodo del secondo comma prevede che se è stato disposto il pagamento rateale, il mancato colpevole pagamento di una rata, nel termine stabilito, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua.

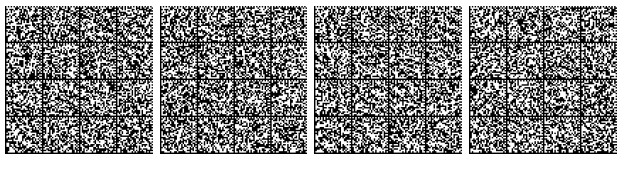
Il *terzo comma*, in attuazione dall'art. 1, co. 17, lett. m della legge delega, introduce una disciplina *ad hoc* per l'ipotesi di cui il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva sia *incolpevole*, perché dovuto a *insolvibilità*. Tale situazione, oggetto in passato di definizioni giurisprudenziali, viene ora definita dalla legge rapportandola alle *condizioni economiche e patrimoniali del condannato che, al momento dell'esecuzione, rendano impossibile il pagamento entro il termine stabilito*. Il mancato pagamento per insolvibilità, che fino ad oggi ha rappresentato l'unica ipotesi di conversione della pena pecuniaria sostitutiva non eseguita (in libertà controllata o in lavoro sostitutivo), nel riformato assetto normativo dovrebbe rappresentare un'ipotesi non frequente. Ciò in quanto il nuovo criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria sostitutiva, previsto dall'art. 56 *quater*, consentirà di adeguare quest'ultima alle effettive condizioni economiche e patrimoniali del condannato. L'insolvibilità è d'altra parte condizione che, per espressa previsione normativa, va valutata in rapporto al momento dell'esecuzione. Può pertanto verificarsi in un momento successivo all'applicazione della pena sostitutiva, da parte del giudice di cognizione.

La pena da conversione della pena pecuniaria sostitutiva, revocata in caso di mancato pagamento dovuto a insolvibilità del condannato, è il *lavoro di pubblica utilità* sostitutivo. Solo se il condannato si oppone, è prevista la conversione nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il divieto di lavori obbligatori o forzati, di cui all'art. 4 Cedu, ha imposto tale previsione, in linea con altre disposizioni in tema di lavoro di pubblica utilità presenti nell'ordinamento.

Viene infine richiamato il terzo periodo del secondo comma a mente del quale, in caso di pagamento rateale, la conversione riguarda la parte residua della pena pecuniaria.

Art. 102 l. 24 novembre 1981, n. 689. ***Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento***

Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva.



Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda.
Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.
Il condannato può sempre far cessare l'esecuzione della semilibertà pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale.

V. art. 71, co. 1, lett. dd) dello schema di decreto

La disposizione disciplina l'ipotesi del *mancato pagamento colpevole* della pena pecuniaria principale – multa o ammenda. L'ipotesi del mancato pagamento incolpevole, per insolvibilità del condannato, è regolata dal successivo art. 103.

Ai sensi del *primo comma*, il mancato pagamento della multa o dell'ammenda, entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale (90 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione del pubblico ministero; 30 giorni in caso di pagamento rateale), ne comporta la conversione nella *semilibertà* sostitutiva.

La conversione in caso di mancato pagamento colpevole – da parte di chi non paga la multa e l'ammenda, *pur potendolo fare* – è una novità introdotta dal presente decreto. *La legge minaccia la conversione in una pena limitativa della libertà personale, più grave della pena pecuniaria, per assicurare l'effettività del pagamento della pena pecuniaria stessa.* A differenza delle pene detentive, infatti, per essere eseguite le pene pecuniarie richiedono la collaborazione del condannato. Il fallimento del sistema di recupero crediti, che ha tradizionalmente adottato il nostro ordinamento, dimostra come sia opportuno e necessario indurre il condannato al pagamento, onde evitare conseguenze peggiori.

Le pene da conversione della pena pecuniaria ineseguita assolvono a una duplice funzione: *sanzionano sia il mancato pagamento* (se colpevole), *sia il reato commesso*, sostituendosi alla pena pecuniaria principale, rimasta ineseguita. Alla luce dei principi costituzionali, e nei limiti della legge delega, è pertanto necessario adeguare la disciplina della conversione tanto alla *colpevolezza del condannato*, riferita al mancato pagamento, quanto alla *gravità del reato* commesso.

Sotto il primo profilo, la scelta è di ribadire, anche per la conversione delle pene pecuniarie principali, come per quelle sostitutive (cfr. art. 71), la distinzione tra le ipotesi di mancato pagamento colpevole e incolpevole (per insolvibilità del condannato). Le due ipotesi sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 102 e 103. La pena da conversione più grave – la semilibertà – è prevista in caso di mancato pagamento *colpevole*. La pena da conversione meno grave – il lavoro di pubblica utilità (e, in subordine, solo in caso di opposizione al lavoro, la detenzione domiciliare) – è prevista invece per l'ipotesi del mancato pagamento *incolpevole* (dovuto a insolvibilità, cioè alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato).

Sotto il secondo profilo, vengono introdotti nel *secondo comma* limiti massimi di durata della semilibertà, diversamente calibrati a seconda della gravità del reato commesso, riferita alla natura delittuosa o contravvenzionale. Va a tal proposito premesso che – in difetto di diverse indicazioni da parte della legge delega – il ragguaglio tra la pena pecuniaria e la

semilibertà sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva deve necessariamente essere effettuato a norma dell'articolo 135 del codice penale, che individua in modo rigido il valore di 250 euro (o frazione), equivalente, per quanto qui rileva, a un giorno di semilibertà. Ciò detto, *si stabilisce che in ogni caso la semilibertà non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda*. Le pene superiori a tali limiti, all'esito del ragguaglio, dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti stessi. L'introduzione di limiti massimi di durata della pena da conversione non è d'altra parte una novità, nel nostro ordinamento, essendo già previsti nel vigente art. 103 l. n. 689/1981 limiti massimi di durata della libertà controllata e del lavoro sostitutivo, diversi a seconda che la conversione riguardi la multa o l'ammenda. Ancor prima, nell'originario art. 136 c.p., si prevedevano limiti massimi alla conversione della multa e dell'ammenda nelle corrispondenti pene detentive della reclusione e dell'arresto. In particolare, il limite massimo di quattro anni riferito alla multa (in rapporto al quale viene individuato, in misura proporzionalmente ridotta, della metà, quello di due anni riferito all'ammenda) corrisponde al limite massimo della pena detentiva sostituibile con la semilibertà (cfr. art. 53) e rappresenta pertanto un limite ragionevole e coerente, a livello sistematico, con la disciplina delineata dalla legge delega (art. 1, co. 17, lett. e).

La necessità di introdurre limiti massimi di durata delle pene da conversione è imposta dall'esigenza di evitare l'applicazione di pene sproporzionate rispetto al reato commesso e, come tali, contrastanti con i principi costituzionali. Basti pensare che, senza la previsione di quei limiti, 5 milioni di multa, inflitti quale pena massima edittale per il delitto di manipolazione del mercato *ex* art. 185 d.lgs. n. 58/1998, si convertirebbero in oltre 54 anni di semilibertà, anziché in 4 anni. E va altresì considerato come pene di considerevole durata, ben maggiore ai suddetti limiti, potrebbero altrimenti conseguire alla conversione di pene pecuniarie proporzionali come, ad esempio, quelle previste dall'art. 291 *bis* d.P.R. n. 43/1973 per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto) o dall'art. 22, co. 12 d.lgs. n. 286/1998 per l'occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (5.000 euro per ogni lavoratore impiegato).

Quanto alla durata della pena da conversione, va d'altra parte considerato che la stessa (v., *infra*, il quarto comma) resta sempre nella disponibilità del condannato che, pagando anche a rate la multa o l'ammenda – cioè la pena principale irrogata con la sentenza di condanna per il reato commesso, commisurata alla relativa gravità, nonché alle condizioni economiche e patrimoniali –, può far cessare in ogni momento l'esecuzione della semilibertà.

Il *terzo comma* stabilisce che se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133 *ter* del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria non eseguita.

Il *quarto comma*, infine, stabilisce come si è detto che *il condannato può sempre far cessare l'esecuzione della semilibertà pagando, anche a rate, la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata*. La previsione è modellata su quella già prevista originariamente dall'art. 102, co. 4 l. n. 689/1981 per l'ipotesi di conversione per insolvibilità del condannato. Riferita al diverso caso di conversione per insolvenza, la disposizione, in linea con le finalità della legge delega, mira qui a *rafforzare il carattere cogente del pagamento e l'effettività della pena pecuniaria, come anche della sua riscossione*. La conversione in pena limitativa

della libertà personale è in ragione del mancato pagamento; se questo avviene, seppure ove necessario a rate, essa non ha più ragion d'essere. La previsione dell'ammissione al pagamento a rate, pur dopo la mancata esecuzione della pena pecuniaria, rappresenta la disponibilità massima dello Stato nei confronti del condannato, che potendo pagare la multa o l'ammenda, in ragione delle proprie condizioni economiche e patrimoniali, non solo deve farlo, ma ha anche convenienza a farlo.

Art. 103 l. 24 novembre 1981, n. 689. ***Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato***

Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva.

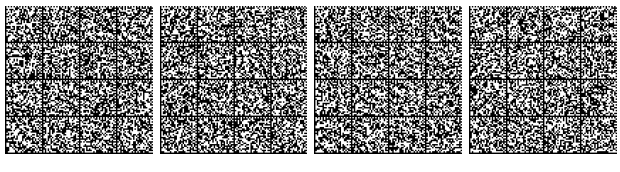
Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda.

Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.

Il condannato può in ogni caso far cessare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo o della detenzione domiciliare sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale.

V. art. 71, co. 1, lett. ee) dello schema di decreto

L'art. 103 disciplina l'ipotesi del mancato pagamento *incolpevole* della pena pecuniaria entro il termine di novanta giorni (trenta in caso di pagamento rateale) di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale. La condizione di *insolvibilità*, richiamata espressamente in rubrica, è definita nel *primo comma* facendo riferimento a condizioni economiche e patrimoniali del condannato, al momento dell'esecuzione, che rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda. Per quanto la commisurazione della pena pecuniaria, secondo i criteri dell'art. 133 *bis* c.p., debba tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, è sempre possibile, come testimonia la prassi, che al momento dell'esecuzione – a distanza di mesi o anni – questi non abbia oggettivamente la possibilità di pagare la multa o l'ammenda, non disponendo di redditi o beni sufficienti. È una situazione purtroppo ricorrente in rapporto a talune forme di criminalità, che coinvolgono persone ai margini della società e che spesso vivono in condizioni di indigenza. In questo caso, la conversione della pena pecuniaria non sanziona il mancato pagamento – appunto perché incolpevole –, ma *realizza una mera sostituzione della pena principale pecuniaria, comminata dal giudice di cognizione per il reato commesso, con altra pena che il condannato abbia la possibilità di eseguire.* Ciò giustifica e rende ragionevole la complessiva minore severità della disciplina della conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato, rispetto alla corrispondente disciplina, prevista per il caso di mancato pagamento colpevole, da parte di chi è e rimane insolvente, pur potendo adempiere all'obbligo di pagare la pena pecuniaria.

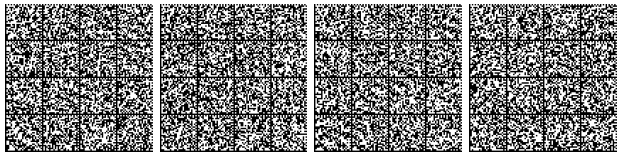


La pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato è convertita nel *lavoro di pubblica utilità* sostitutivo di cui all'art. 56-*bis* ovvero, solo se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva di cui all'art. 56. Abolita la libertà controllata, *pena da conversione ordinaria diventa il lavoro di pubblica utilità* che, già nella versione originaria della legge n. 689 del 1981 (art. 105) e, ancor prima, nel codice penale del 1889, è la tradizionale pena da conversione per insolvibilità del condannato. Chi non può pagare la multa o l'ammenda, infatti, può pagare il debito con la giustizia – ed espiare pertanto la pena – lavorando senza retribuzione a beneficio dello Stato, di enti pubblici e della collettività in genere. In linea con altre disposizioni che, nel nostro ordinamento, subordinano l'applicazione del LPU alla richiesta o alla non opposizione del condannato, si prevede tuttavia che, ove questi, per qualsiasi ragione, si opponga alla conversione della pena pecuniaria nel LPU, si applichi la detenzione domiciliare sostitutiva.

Il *secondo comma* stabilisce che il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale. Si tratta della stessa soluzione che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2012, trova applicazione prima della presente riforma per la conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata; soluzione che, come sottolinea la dottrina, sarebbe ragionevole estendere anche alla conversione in lavoro sostitutivo, che a norma dell'art. 102, co. 3 viene effettuata calcolando 25 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di lavoro sostitutivo (pari di norma a una giornata lavorativa alla settimana: cfr. art. 105, co. 2). La disparità tra i criteri di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata e in lavoro sostitutivo è oggi evidente quanto irragionevole: dieci giorni di lavoro sostitutivo – pena maggiormente afflittiva – corrispondono a 250 euro e a un solo giorno di libertà controllata (pena molto meno afflittiva). Ciò spiega perché, secondo i dati del Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, alla fine del 2021 risultavano in esecuzione 21.595 provvedimenti di libertà controllata per conversione di pena pecuniaria e solo 18 provvedimenti di lavoro sostitutivo. Parificare il criterio di ragguaglio, ai fini della conversione, oltre ad essere coerente con la scelta effettuata nell'art. 102 per la conversione nella semilibertà, evita disparità di trattamento tra la conversione in LPU e la conversione in detenzione domiciliare e consente di *rilanciare il LPU quale equa pena da conversione per insolvibilità del condannato*, restituendo al tempo stesso alla pena da conversione un contenuto sanzionatorio più adeguato e una migliore idoneità specialpreventiva.

Viene ribadito per esigenze di precisione che, come già prevede l'art. 56 *bis*, co. 3, un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. Una multa di 25.000 euro, ad esempio, in caso di insolvibilità del condannato sarà convertita in 100 giorni di LPU, pari a 200 ore di lavoro.

Riproponendo un modello di disciplina già previsto, prima della presente riforma, dall'art. 102 della l. n. 689/1981, vengono poi previsti limiti massimi di durata delle pene da conversione. Per evitare pene sproporzionate (come già si è detto a proposito dell'art. 102), si stabilisce che in ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella della multa, e ad un anno, se la pena convertita è quella dell'ammenda. Si tratta di limiti di durata massima ridotti della metà rispetto a quelli previsti dall'art. 102 per la semilibertà, in caso di conversione della pena pecuniaria a carico dell'insolvente. Ciò, come si è detto, si spiega in



ragione del fatto che la conversione per insolvibilità non sanziona il mancato pagamento, essendo questo incolpevole. Rispetto ai limiti massimi di durata della libertà controllata e del lavoro sostitutivo, previsti dal sostituito testo dell'art. 102, si introducono limiti di durata maggiore. L'opportunità di elevare tali limiti discende non solo dal coordinamento con l'art. 102, ma anche dalla considerazione che essi sono stati aggiornati a seguito dell'aumento, notevole soprattutto nel corso dell'ultimo decennio, dei criteri di ragguaglio di cui all'art. 102, co. 3 l. n. 689/1981 e all'art. 135 c.p.

Il *terzo comma*, infine ribadisce quanto previsto dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 102: se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133 *ter* del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria; il condannato può sempre far cessare l'esecuzione del LPU pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133 *ter* del codice penale.

Art. 103-bis l. 24 novembre 1981, n. 689. Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione
Le misure alternative alla detenzione, di cui al Capo VI, del Titolo I della legge 26 luglio 1975 n. 354, non si applicano al condannato alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva derivanti da conversione della pena pecuniaria ai sensi del presente Capo.
V. art. 71, co. 1, lett. ff) dello schema di decreto

La disposizione esclude l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione alle pene da conversione della pena pecuniaria non eseguita e, in particolare, alle misure detentive della semilibertà e della detenzione domiciliare. La *ratio* dell'esclusione è analoga a quella prevista dall'art. 67. Semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive, applicate quali pene da conversione della pena pecuniaria, sono pene dal contenuto analogo a quelle delle omonime misure alternative alla detenzione, mentre l'affidamento in prova al servizio sociale è misura dal contenuto meno afflittivo delle anzidette pene da conversione, la cui applicabilità ne minerebbe l'efficacia specialpreventiva. Il condannato a pena pecuniaria potrebbe infratti sottrarsi al pagamento confidando nella concessione dell'affidamento in prova, in luogo della semilibertà. A differenza di quanto previsto nell'art. 67, non si richiama l'art. 47, co. 3 *ter* l. n. 354/1975; non si fa cioè salva la possibilità di concedere l'affidamento in prova al servizio sociale dopo l'esecuzione di almeno metà della semilibertà o della detenzione domiciliare sostitutive. Quella previsione si giustifica infatti solo in un sistema, come quello delle pene sostitutive delle pene detentive, che prevede l'assenso all'applicazione della pena, di immediata esecuzione, che implica la rinuncia alla sospensione dell'ordine di esecuzione e alla possibilità di chiedere la meno grave misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Del tutto diverso è il sistema delle pene da conversione della pena pecuniaria, che sono applicate a seguito della mancata esecuzione di una pena principale.

Art. 103-*ter l. 24 novembre 1981, n. 689. Disposizioni applicabili*
Alla semilibertà sostitutiva, alla detenzione domiciliare sostitutiva e al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene da conversione della multa e dell'ammenda ai sensi del presente Capo, si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni del Capo III della

presente legge e le ulteriori disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscono alle corrispondenti pene sostitutive.

V. art. 71, co. 1, lett. ff) dello schema di decreto

La disposizione ha una funzione di chiusura della disciplina delle pene da conversione della pena pecuniaria, e di coordinamento con la disciplina delle pene sostitutive prevista dal Capo III della l. n. 689/1981. Le pene da conversione, disciplinate dal Capo V, sono le stesse pene sostitutive di cui al Capo III: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità. Di qui la necessità di rendere applicabili, in quanto compatibili e non espressamente derogate, la disciplina del Capo III nonché delle ulteriori disposizioni di legge, ovunque previste (ivi comprese quelle del codice di procedura penale), che si riferiscono alle corrispondenti pene sostitutive. Si pensi, tra l'altro, alle disposizioni relative alle singole pene sostitutive (artt. 55, 56, 56 *bis*), alle prescrizioni ad esse comuni (art. 56 *ter*), agli effetti e ai criteri di ragguaglio (art. 57). Per quanto riguarda specificamente le disposizioni applicabili in materia di esecuzione v., *infra*, l'art. 107.

Art. 103-quater l. 24 novembre 1981, n. 689. Disposizioni relative ai minorenni

La pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un reato commesso da persona minore di età, in caso di mancato pagamento si converte nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione. In caso contrario, si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva.

La durata della pena da conversione non può superare un anno, se la pena convertita è la multa, ovvero sei mesi, se la pena convertita è l'ammenda. Tuttavia, in caso di insolvibilità del condannato, la durata massima della pena da conversione non può superare sei mesi, se la pena convertita è la multa, ovvero tre mesi, se la pena convertita è l'ammenda.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, 102 e 103, nonché l'articolo 103 *ter*. Si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 660 del codice di procedura penale. Non si applica l'articolo 103 *bis* e il minore, nel corso dell'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva, può essere affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

V. art. 71, co. 1, lett. ff) dello schema di decreto

La disposizione disciplina l'applicazione delle pene da conversione nei confronti degli imputati minorenni. Essa è ispirata a un generale *favor* per i minori, in linea con i principi del sistema penale, che suggerisce opportune deroghe alla disciplina ordinaria, per mitigarne gli effetti.

Il *primo comma* stabilisce che la pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un reato commesso da persona minore di età, in caso di mancato pagamento si converte nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione. Diversamente si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva. A differenza di quanto avviene per gli adulti, non si distingue tra mancato pagamento colpevole e incolpevole, ai fini dell'individuazione della pena da conversione. Si ritiene infatti opportuno applicare in ogni caso pene da conversione che prevedano l'esecuzione nella comunità, e non in carcere, in quanto maggiormente idonee alle esigenze di formazione e rieducazione dei minori e con minore impatto sugli stessi.

Il *secondo* comma, in deroga alla disciplina degli artt. 102 e 103, stabilisce limiti di massima di durata delle pene da conversioni più ridotti, da un lato, e diversificati a seconda della natura colpevole o meno del mancato pagamento, dall'altra parte. Si recupera così, sotto

il profilo della durata massima, la differenza di disciplina – e di rigore sanzionatorio – tra mancato pagamento colpevole e meno.

La durata della pena da conversione non può superare un anno, se la pena convertita è la multa, ovvero sei mesi, se la pena convertita è l'ammenda. Tuttavia, in caso di insolvibilità del condannato la durata massima della pena da conversione non può superare sei mesi, se la pena convertita è la multa, ovvero tre mesi, se la pena convertita è l'ammenda.

Il *terzo comma* stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, 102 e 103 (cioè la disciplina prevista per gli adulti in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, anche sostitutiva), nonché l'articolo 103 *ter* (che rende applicabili, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni relative al LPU e alla detenzione domiciliare). Si applica altresì, in quanto compatibile con il processo penale a carico di minorenni, l'art. 660 c.p.p., relativo all'esecuzione della pena pecuniaria, anche sostitutiva. È invece espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 103 *bis* e il minore può essere affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

È il caso di sottolineare come sarebbe opportuno, da parte del Parlamento, rimeditare a monte la ragion d'essere e il ruolo della pena pecuniaria nel diritto penale minorile, in considerazione della capacità economica e patrimoniale dei minori, normalmente ridotta, e della disciplina relativa alla capacità di agire. Ciò esula, tuttavia, dai limiti consentiti al presente intervento normativo.

Art. 105 l. 24 novembre 1981, n. 689. Lavoro sostitutivo
Abrogato

V. art. 98, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

L'intervento abroga l'art. 105 in considerazione del fatto che in luogo della pena da conversione del lavoro sostitutivo viene introdotta quella del lavoro di pubblica utilità, disciplinata nelle linee generali dall'art. 56 *bis*.

106 l. 24 novembre 1981, n. 689. Esecuzione di pene pecuniarie
Abrogato

V. art. 98, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

L'intervento abroga l'art. 106, in quanto disposizione superata. Con essa fu sostituito l'art. 586 del vecchio codice di procedura penale, abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1988.

Art. 107 l. 24 novembre 1981, n. 689. Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda
Per l'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69. Competente è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale.

V. art. 71, co. 1, lett. gg) dello schema di decreto

L'intervento sostituisce il testo dell'art. 107, aggiornando le disposizioni relative all'esecuzione delle pene da conversione della pena pecuniaria. Competente per (l'applicazione e per) l'esecuzione delle pene stesse è il magistrato di sorveglianza (cfr. art. 678, co. 1-*bis* c.p.p.). Per l'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62 (esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive), 63 (esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo), 64 (modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive), 65 (controllo sull'adempimento delle prescrizioni), 68 (sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive) e 69 (licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione delle pene sostitutive disposta a favore del condannato). Le medesime disposizioni sono richiamate dall'art. 660, co. 13 del codice di procedura penale.

Art. 108 l. 24 novembre 1981, n. 689. Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda

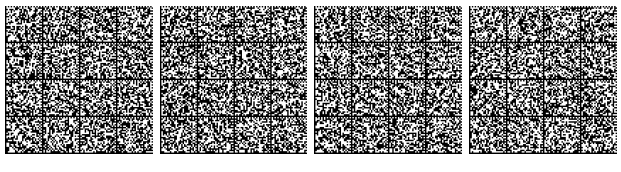
La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva più grave. Competente per la conversione è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-*bis* del codice di procedura penale. Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell'articolo 66.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 72.

V. art. 71, co. 1, lett. hh) dello schema di decreto

L'intervento aggiorna la disciplina prevista dall'art. 108 per il caso di inosservanza delle prescrizioni relative alle pene da conversione della pena pecuniaria non eseguita.

Il *primo comma* stabilisce, in linea con quanto previsto dall'art. 66 in tema di inosservanza delle prescrizioni relative alle pene sostitutive delle pene detentive, che la mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. Si ribadisce pertanto la possibilità di una *conversione di secondo grado* della pena pecuniaria in pena detentiva, già prevista per il caso di inosservanza della libertà controllata e del lavoro sostitutivo dall'art. 108, prima del presente intervento. Senonché, in linea con quanto previsto nell'art. 66, si precisa che *la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità possono essere convertiti in altra pena sostitutiva più grave*: la detenzione domiciliare e la semilibertà, in caso di lavoro di pubblica utilità; la semilibertà, in caso di detenzione domiciliare. Per il criterio di scelta delle pene sostitutive da conversione (di secondo grado) troverà applicazione l'articolo 58. Competente alla conversione è magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'art. 678, co. 1-*bis* c.p.p. Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell'articolo 66 per quanto riguarda le comunicazioni



dell'inosservanza delle prescrizioni al magistrato di sorveglianza e il procedimento per la revoca e la conversione della pena.

Il *secondo comma* richiama la disciplina del primo e del secondo comma dell'art. 72 per quanto riguarda le ipotesi di responsabilità penale conseguente alla violazione degli obblighi delle pene sostitutive.

4. Interventi di coordinamento normativo in tema di pena pecuniaria

La riforma del sistema di esecuzione e conversione della pena pecuniaria, realizzata con il presente decreto, richiede una serie di interventi di coordinamento normativo, realizzati in attuazione dei criteri di delega di cui all'art. 1, co. 3, 16 e 17 della legge delega.

4.1 Modifiche al codice penale

Art. 133-bis c.p. Condizioni economiche ***e patrimoniali*** *del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.*
Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche **e patrimoniali** del reo.
Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche **e patrimoniali** del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

V. art. 1, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

La commisurazione della pena pecuniaria alle effettive condizioni economiche e patrimoniali del condannato è presupposto essenziale dell'applicazione della pena giusta, in quanto proporzionata alle reali capacità del condannato e funzionale agli obiettivi di prevenzione speciale. Il giudice di cognizione è chiamato a un compito di importanza ancor più fondamentale in un sistema che irrigidisce la disciplina della conversione della pena pecuniaria, estendendola al caso dell'insolvenza. La base di calcolo della durata delle pene limitative della libertà personale, applicate in caso di conversione della pena pecuniaria, dipende anche e proprio dall'ammontare della pena pecuniaria, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 *bis* c.p. Di qui, anche per eventuali esigenze di proporzione, che dalla pena pecuniaria possono estendersi a pene da conversione più afflittive, la necessità di una attenta commisurazione e individualizzazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da adeguata motivazione (spesso nella prassi ridotta a clausole di stile) e corroborata dall'acquisizione di elementi di prova. Non va dimenticato, infatti, che ai sensi dell'art. 187, co. 1 c.p.p. sono oggetto di prova anche i fatti che si riferiscono alla determinazione della pena.

In dottrina e in giurisprudenza è risultata dubbia la rilevanza del *patrimonio*, rispetto alle condizioni economiche del reo. È allora opportuno, anche per esigenze di coerenza sistematica con la disciplina dell'insolvibilità *ex* artt. 71 e 103 l. n. 689/1981, dare espresso rilievo nell'art. 133 *bis* c.p., accanto alle condizioni economiche e reddituali, a quelle

patrimoniali, *allargando così la valutazione del giudice al complesso dell'intera posizione patrimoniale* dell'imputato (ad es., beni mobili e immobili).

Art. 133 ter c.p. Pagamento rateale della multa e dell'ammenda.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche **e patrimoniali** del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili ~~da tre a trenta~~ **da sei a sessanta**. Ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. **Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.**
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

V. art. 1, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

L'intervento mira a favorire la riscossione della pena pecuniaria, garantendone l'effettività, e ad agevolare il pagamento dei condannati in funzione delle rispettive condizioni economiche. L'ammissione al pagamento rateale mira ad aumentare i tassi di pagamento e la riduzione dei casi di insolvibilità e del complesso delle conversioni, a beneficio della magistratura di sorveglianza a ciò competente.

In particolare, vengono apportate tre diverse modifiche all'art. 133-*ter* c.p., che fu introdotto dalla l. n. 689/1981.

Una *prima modifica*, relativa ai criteri per la rateizzazione, mira a dare rilevo, accanto alle condizioni economiche, a quelle *patrimoniali* del condannato. La modifica è in linea con i parametri che il giudice deve considerare ai fini della commisurazione della pena (art. 133 *bis* c.p.) e della condizione di insolvibilità del condannato (artt. 103 e 71 l. n. 689/1981): non dovrà guardare solo alle condizioni reddituali (alla quota di reddito mensile impiegabile per il pagamento a rate della pena pecuniaria), ma anche alle complessive disponibilità patrimoniali (es. beni mobili e immobili).

Una *seconda modifica* riguarda il *numero minimo e massimo delle rate* in cui il pagamento può essere dilazionato. *Per incentivare il ricorso alla rateizzazione, viene raddoppiato il numero massimo delle rate, che viene elevato da trenta a sessanta.* Parallelamente, viene *raddoppiato anche il numero minimo, che da tre rate passa a sei.* Viene invece mantenuta la previsione del valore minimo di ciascuna rata, pari a 15 euro: un valore basso, funzionale a consentire il pagamento rateale della pena pecuniaria ai meno abbienti. Per effetto del raddoppio del numero minimo delle rate, l'ammissione al pagamento rateale riguarda pene pecuniarie inflitte in misura pari ad almeno 90 euro. L'aumento del numero di rate consente di *dilazionare il pagamento delle pene pecuniarie fino a 5 anni* (pari a 60 mesi/rate): la pena minima edittale di 25.822 euro prevista in materia di stupefacenti dall'art. 73, co. 1 d.P.R. n. 309/1990, ad esempio, può oggi essere pagata in 30 rate da 860 euro; potrà esserlo, in futuro, attraverso 60 rate da 430 euro.

Una *terza modifica*, infine, è dettata da esigenze di coordinamento con quelle, in materia di pene pecuniarie, apportate al t.u. spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002: v. *infra*). Ci si limita a riprodurre – in quanto ragionevole e compatibile con i criteri di delega – la disposizione prevista dall'art. 236, comma 3 di quel t.u., contestualmente abrogato, secondo cui *non sono dovuti interessi per la rateizzazione.*

Art. 135 c.p. Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

V. art. 1, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

In assenza di una delega legislativa, il Governo non può interviene sul criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p., modificandone l'entità. Inserendo la clausola di riserva, in apertura della disposizione, ci si limita pertanto a sottolineare il carattere generale della stessa, che può essere derogata allorché specifiche disposizioni di legge prevedano criteri di ragguaglio diversi. È ad esempio il caso del criterio previsto dal nuovo art. 56 *quater* della legge 24 novembre 1981, n. 689 e (in caso di decreto penale di condanna) dal novellato art. 459, co. 1 *bis* c.p.p. per la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria.

Art. 136 c.p. Conversione delle pene pecuniarie non eseguite
Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

V. art. 1, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

L'intervento sull'art. 136 c.p. si rende necessario per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina della conversione della pena pecuniaria non eseguita, prevista dalle riformate disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Viene meno, anzitutto, il riferimento alla sola conversione per insolvibilità, ciò in quanto il nuovo sistema di conversione riguarda anche la condizione di insolvenza. Si provvede poi a una maggiore precisione del rinvio normativo alle disposizioni di legge che regolano la materia, in modo da realizzare un opportuno coordinamento tra il codice penale e la l. n. 689/1981. Vengono richiamati gli artt. 102 e 103 di detta legge, per la conversione della pena principale della multa e dell'ammenda non eseguita, rispettivamente, per insolvenza e per insolvibilità; l'art. 71, invece, viene richiamato per l'ipotesi della conversione della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve (art. 56-*quater* l. cit.), inflitta entro il limite di un anno.

Il riferimento al termine stabilito per il pagamento della pena pecuniaria richiama l'art. 660 c.p.p., che prevede un termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione con ingiunzione di pagamento (30 per il pagamento della prima rata, in caso di ammissione al pagamento rateale).

Art. 388-ter c.p. Mancata esecuzione ~~dolosa~~ ***fraudolenta*** *di sanzioni pecuniarie.*
Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento ~~contenuta nel precetto~~, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

V. art. 2, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

La riforma della disciplina in tema di esecuzione e conversione della pena pecuniaria rende opportuno, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 3 e co. 16 l. n. 134/2021, un coordinamento con l'art. 388 *ter* c.p., che fu inserito nel codice penale dalla l. n. 689/1981.

L'intervento è realizzato in una duplice direzione. Quanto alla rubrica, sostituendo la parola "dolosa" con la parola "fraudolenta" si intende rimarcare il nucleo di disvalore della fattispecie delittuosa, che risiedeva e continua a risiedere non tanto nel mancato pagamento volontario della pena pecuniaria – che dà luogo ora a conversione in pena limitativa della libertà personale –, quanto nel mancato pagamento fraudolento. Si esplicita, in altri termini, che il dolo richiamato in rubrica è il dolo di una vera e propria frode, che non solo elude la condanna al pagamento e frustra l'interesse pubblico alla riscossione della pena pecuniaria, ma reca altresì pregiudizio all'amministrazione della giustizia, costretta ad attivare un procedimento di conversione della pena pecuniaria e a valutare – sulla base di una condizione alterata – le condizioni di insolvibilità del condannato. Applicare una pena da conversione, quando il mancato pagamento dipende da un atto fraudolento del condannato, che ha sottratto beni utilizzabili per saldare il debito con lo Stato, non costituisce un raddoppio di punizione, rispetto alla pena irrogata per il delitto di cui all'art. 388 *ter*. Il compimento di atti e fatti fraudolenti, per sottrarsi al pagamento della multa e dell'ammenda, è un fatto diverso dal mancato pagamento della pena pecuniaria, autonomamente sanzionato per rafforzare l'effettiva esecuzione delle pene pecuniarie. Chi non paga la pena pecuniaria è consapevole di andare incontro a una pena da conversione e che, inoltre, *se compie atti fraudolenti per sottrarsi al pagamento*, incorre in una nuova e autonoma responsabilità penale.

La disposizione, d'altra parte, si riferisce anche al mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie. Considerato che la disciplina della riscossione delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie cambia, continuando l'iscrizione a ruolo a essere prevista solo per queste ultime, è necessario intervenire sul testo della disposizione per eliminare il riferimento all'ingiunzione di pagamento "contenuta nel precetto". Potrebbe infatti risultare dubbia la riferibilità di tale concetto all'ordine di esecuzione della pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 660 c.p.p., emesso dal pubblico ministero, con contestuale ingiunzione di pagamento. Di qui l'opportunità di fugare ogni possibile dubbio con un limitato intervento di coordinamento, rispondente alla legge delega.

4.2 Modifiche al codice di procedura penale

Art. 316. Presupposti del provvedimento.

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento ~~della pena pecuniaria,~~ delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
2. *Omissis*
3. *Omissis*
4. *Omissis*
5. *Omissis*

V. art. 14, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 320. Esecuzione sui beni sequestrati.
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando ~~diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando~~ diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4.
2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, ~~le pene pecuniarie,~~ le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

V. art. 14, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

L'abbandono del modello civilistico di esecuzione della pena pecuniaria induce, coerentemente, ad escludere l'applicabilità del *sequestro conservativo* a garanzia del pagamento della pena pecuniaria. Si spiegano così gli interventi soppressivi realizzati nel primo comma dell'art. 316 c.p.p., nonché nel primo e nel secondo comma dell'art. 320 c.p.p. Le statistiche sull'esecuzione della pena pecuniaria, d'altra parte, mostrano come tale strumento, funzionale al pignoramento di beni e all'esecuzione forzata, non abbia verosimilmente prodotto risultati particolarmente apprezzabili.

4.3 Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (giudice di pace)

Art. 42-*bis.* Esecuzione delle pene pecuniarie
Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice di procedura penale.

V. art. 72, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

La disposizione viene introdotta per assicurare il coordinamento tra il d.lgs. n. 274/2000 e la disciplina dell'esecuzione delle pene pecuniarie prevista dal codice di procedura penale. Si ritiene opportuno conservare la competenza del magistrato di sorveglianza anche in rapporto all'esecuzione delle pene pecuniarie irrogate dal giudice di pace, senza pertanto riproporre il modello di disciplina di cui all'abrogato art. 42 d.lgs. n. 274/2000, che affidava invece al giudice di pace l'accertamento dell'insolvibilità, la rateizzazione e la conversione delle pene stesse.

Art. 55. *Conversione delle pene pecuniarie*
1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilità da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate all'articolo 54.
2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a 250 euro di pena pecuniaria.
3. Quando è violato l'obbligo del lavoro di pubblica utilità conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 5.

4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica utilità, ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non è dovuto a insolvibilità, le pene pecuniarie non eseguite si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3.
5. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.
6. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilità o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.

V. art. 72, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

La modifica del sistema generale di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie rende necessario un intervento di modifica della disciplina speciale prevista dall' art. 55 d.lgs. n. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace; intervento ancor più opportuno se si considera che tali reati sono normalmente puniti con la pena pecuniaria. Proprio il rilievo della mancanza di pene detentive, nell'arsenale sanzionatorio del giudice di pace, suggerisce di conservare la disciplina speciale introdotta con il d.lgs. n. 274/2000 per il caso della conversione conseguente a mancato pagamento della multa o dell'ammenda.

Gli interventi sul *primo comma* mutano, da un lato, la denominazione del lavoro sostitutivo in lavoro di pubblica utilità, per ragioni di uniformità della terminologia (v. art. 103 l. n. 689/1981 e art. 54 d.lgs. n. 274/2000) e, dall'altro lato, danno rilievo al termine per il pagamento di cui all'art. 660 c.p.p.

L'intervento sul *secondo comma* eleva da 12 a 250 euro il criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e lavoro di pubblica utilità. Si tratta di una modifica necessaria per evitare disparità di trattamento rispetto al criterio di ragguaglio previsto dall'art. 103 l. n. 689/1981 per i reati competenza del tribunale. La pena pecuniaria di uguale ammontare, irrogata per un reato di competenza del giudice di pace, sarebbe altrimenti convertita in un numero di giorni di lavoro di gran lunga superiore. 1000 euro di multa, ad esempio, equivalgono a 4 giorni di LPU per i reati di competenza del tribunale (cfr. art. 103 l. n. 689/1981); se si confermasse il criterio di ragguaglio di 12 euro, per i reati di competenza del giudice di pace (meno gravi e attribuiti alla competenza del giudice onorario), 1.000 euro sarebbero convertiti in 83 giorni di LPU, dando luogo a una irragionevole disparità di trattamento. Analogo intervento è effettuato sul *quinto comma*, quanto al ragguaglio tra permanenza domiciliare e pena pecuniaria. In tal caso, l'esigenza è quella di parificare il criterio di ragguaglio con quello previsto dagli artt. 102 e 103 per la detenzione domiciliare, onde evitare irragionevoli disparità di trattamento.

L'intervento sul *terzo comma* si limita a cambiare la denominazione della pena da conversione da lavoro sostitutivo in lavoro di pubblica utilità e ad aggiornare il rinvio al comma 5, che cambia numerazione in comma 6.

L'intervento sul *quarto comma* aggiunge l'ipotesi del mancato pagamento per insolvenza a quella del mancato pagamento per insolvibilità, oggetto del primo comma. In tal caso, pena da conversione è la permanenza domiciliare, che continua altresì ad applicarsi se il condannato in condizioni di insolvibilità non richiede la conversione in lavoro di pubblica utilità.

Per l'intervento sul *quinto comma*, v. *supra.*

Il *sesto comma*, infine, ribadisce quanto in precedenza stabilito dal terzo comma, estendendo la previsione alla permanenza domiciliare (e, quindi, al condannato meramente insolvente).

4.4 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

Art. 47. Affidamento in prova al servizio sociale
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
2. *Omissis*
3. *Omissis*
3-*bis*. *Omissis*
4. *Omissis*
5. *Omissis*
6. *Omissis*
7. *Omissis*
8. *Omissis*
9. *Omissis*
10. *Omissis*
11. *Omissis*
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. **A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo.** Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche **e patrimoniali**, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa**, ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita.**
12-*bis*. *Omissis*

V. art. 78, co. 1, lett. c) n.2 dello schema di decreto

Gli interventi sul comma 12 dell'art. 47 rispondono a tre diverse esigenze.

Per un *primo intervento*, teso a valorizzare la giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale, si rinvia alla parte della relazione in materia di giustizia riparativa.

Un *secondo intervento*, al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento, equipara l'effetto estintivo delle pene pecuniarie principali, discendente dall'esito positivo dell'affidamento in prova alle pene sostitutive in cui sia stata eventualmente convertita la pena pecuniaria principale non eseguita, sempre nei confronti del condannato che versi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali.

Un *terzo intervento* inserisce, appunto, il riferimento alle condizioni patrimoniali, ciò in linea con l'espresso rilievo che a tali condizioni è dato dalla nuova disciplina in materia di conversione della pena pecuniaria dalla legge n. 689 del 1981 (artt. 71 e 103). Le condizioni economiche e patrimoniali rilevano, nella valutazione del tribunale di sorveglianza, al momento dell'esito positivo dell'affidamento in prova. L'effetto estintivo può pertanto essere riferito a pene da conversione applicate sia in caso di insolvibilità del condannato dal momento dell'esecuzione, sia in caso di insolvenza, cui abbiano fatto seguito disagiate condizioni economiche e patrimoniali sopravvenute rispetto al momento dell'esecuzione della pena pecuniaria.

Viene infine mantenuto nel testo della disposizione il riferimento all'estinzione della pena pecuniaria non riscossa. Per quanto il nuovo sistema di esecuzione della pena pecuniaria, delineato dalla riforma, contempli la riscossione in tempi brevi, normalmente ben

prima dell'esito positivo di un affidamento in prova concesso per la pena detentiva congiunta, non può escludersi che si verifichi il caso della mancata completa riscossione, in quel momento (ad esempio, per effetto della rateizzazione del pagamento della multa o dell'ammenda).

4.5 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (t.u. casellario giudiziale)

Art. 3. Provvedimenti iscrivibili
1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) *Omissis*;
b) *Omissis*;
c) *Omissis*;
d) *Omissis*;
e) *Omissis*;
f) *Omissis*;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, terzo comma e 72, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g-*bis*) i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71, 102, 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
h) *omissis;*
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
i-bis) *Omissis*;
i-ter) *Omissis*;
l) *Omissis*;
m) *Omissis*;
n) *Omissis*;
o) *Omissis*;
p) *Omissis*;
q) *Omissis*;
r) *Omissis*;
s) *Omissis*;
t) *Omissis*;
u) *Omissis*.

V. art. 82, co. 1 dello schema di decreto

L'intervento sull'art. 3 del testo unico in materia di casellario giudiziale amplia il novero dei provvedimenti iscrivibili per esigenze di coordinamento con la riformata disciplina delle pene sostitutive e delle pene da conversione delle pene pecuniarie non eseguite.

Nella *lettera g)* ci si limita ad aggiungere una nuova ipotesi di conversione delle pene sostitutive, prevista dall'art. 72, co. 4 l. n. 689/1981.

Nella *nuova lettera g-bis)* si prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti di conversione della pena pecuniaria non eseguita, sia essa sostitutiva (art. 71), ovvero principale (artt. 102 e 103 l. n. 689/1981), ovvero irrogata dal giudice di pace (art. 55 d.lgs. n. 274/2000). È inoltre prevista l'iscrizione del provvedimento di conversione c.d. di secondo grado (per inosservanza della pena da conversione: art. 108).

4.6 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese giustizia)

Art. 1. Oggetto

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, ~~delle pene pecuniarie,~~ delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

V. art. 80, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 200. Applicabilità della procedura nel processo penale.

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, ~~le pene pecuniarie,~~ le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

V. art. 80, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 211. Quantificazione dell'importo dovuto.

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali ~~per le pene pecuniarie,~~ per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.

V. art. 80, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 235. Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza.

1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese ~~e alle pene pecuniarie~~, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2. Se l'invito al pagamento delle spese ~~e delle pene pecuniarie~~ si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.

V. art. 80, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 236. Pene pecuniarie rateizzate - ***Abrogato***

~~1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate.~~
~~2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.~~
~~3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.~~
~~4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito.~~

V. art. 98, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 237. Attivazione della procedura di conversione di pene pecuniarie - ***Abrogato***

~~1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.~~
~~2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.~~

V. art. 98, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 238. Conversione delle pene pecuniarie ~~- ***Abrogato***~~
~~1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.~~
~~2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.~~
~~3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e il concessionario è automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.~~
~~4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.~~
~~5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.~~
~~6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.~~
~~7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.~~

V. art. 98, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 238 bis. Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate ~~- ***Abrogato***~~
~~1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.~~
~~2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.~~
~~3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.~~
~~4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.~~
~~5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.~~
~~6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.~~
~~7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.~~
~~8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.~~
~~9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime.~~

V. art. 98, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Gli interventi soppressivi e abrogativi relativi al d.P.R. n. 115/2002 escludono le pene pecuniarie dall'ambito di applicazione della disciplina del t.u. in materia di spese di giustizia relative al recupero delle spese nel processo penale. Essi sono consequenziali alla scelta (v. *supra*) di abbandonare, per l'esecuzione della pena pecuniaria, il sistema dell'iscrizione a ruolo e del recupero crediti.

Per la disciplina di diritto transitorio, v. *infra*.

4.7 Modifiche all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (gestione del credito derivante dalle pene pecuniarie)

Art. 1, co. 367 l. 24 dicembre 2007, n. 244
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese ~~e alle pene pecuniarie~~ previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli;
c) [iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo].

V. art. 81, co. 1 dello schema di decreto

L'intervento è consequenziale alla scelta (v. *supra*) di abbandonare, per l'esecuzione della pena pecuniaria, il sistema dell'iscrizione a ruolo e del recupero crediti. La procedura per la conversione delle pene pecuniarie è ora regolata dall'art. 660 c.p.p. Si interviene in particolare sulla disposizione di fonte primaria che autorizza il Ministero della Giustizia a stipulare con una società (Equitalia Giustizia S.p.A., costituita in data 29 aprile 2008) convenzioni per la gestione del credito relativo, tra l'altro, alle pene pecuniarie. La relativa voce di credito viene ora espunta dalla disposizione. Sarà di conseguenza necessario aggiornare le convenzioni stipulate dal Ministero della Giustizia ai sensi della disposizione qui novellata, che continuerà ad applicarsi, peraltro, in relazione all'attività di recupero dei crediti derivanti dalle pene pecuniarie applicate per reati commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto (v. *infra*).

5. Disciplina transitoria

Art. 97 **[del presente decreto].** ***Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie***

1. Salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall'articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di

procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore.

V. art. 97 dello schema di decreto

Il presente articolo provvede alla disciplina transitoria delle modifiche apportate in materia di esecuzione e conversione della pena pecuniaria non eseguita, escludendone l'applicazione retroattiva.

Il *primo comma* stabilisce che le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall'articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano, salvo che risultino in concreto più favorevoli al condannato, ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore. La disposizione ribadisce un principio generale: riguarda infatti modifiche di norme aventi natura sostanziale, perché relative al trattamento sanzionatorio penale, soggette pertanto al divieto di applicazione retroattiva (art. 25, co. 2 Cost.) se e in quanto più sfavorevoli. È questo generalmente il caso, atteso che nel nuovo sistema delineato dalla presente riforma si prevede, da un lato, la conversione anche in caso di mancato pagamento colpevole, e non solo per insolvibilità, e che, dall'altro lato, le pene da conversione sono generalmente più afflittive della libertà controllata e del lavoro sostitutivo. Di qui la scelta di rendere normalmente applicabili le nuove disposizioni in relazione ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto; scelta che è altresì funzionale alle esigenze organizzative dell'autorità giudiziaria e, in particolare, della magistratura di sorveglianza, che vedrà aumentare il proprio carico di lavoro.

Il *secondo comma* precisa inoltre, espressamente, che ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste Capo V della l. n. 689/1981, dall'art. 660 c.p.p. e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. L'abolizione della libertà controllata e del lavoro sostitutivo – il cui posto è preso da nuove pene da conversione – avrebbe infatti potuto far sorgere il dubbio sulla sorte dell'esecuzione delle pene stesse. L'ultrattività della disciplina abrogata o sostituita è coerente con la scelta di escludere l'applicazione retroattiva dello *ius novum* e non viola il principio di retroattività della legge più favorevole: la riforma è infatti ispirata espressamente a obiettivi di maggiore effettività della pena pecuniaria, ragion per cui sarebbe irragionevole caducare tutte le pene da conversione in esecuzione o interrompere i procedimenti volti alla conversione delle pene pecuniarie non pagate, ovvero al loro recupero mediante l'iscrizione a ruolo. È infatti parimenti prevista l'ultrattività delle disposizioni del testo unico delle spese di giustizia abrogate o modificate dal presente decreto.

Il *terzo comma* stabilisce infatti che le disposizioni del d.P.R. n. 115/2002, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore. Analoga previsione di ultrattività riguarda l'art. 1, co. 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che regola l'attività di Equitalia Giustizia in materia di gestione del credito derivante dalle pene pecuniarie.

La riforma dell'esecuzione e della conversione delle pene pecuniarie entrerà pertanto in vigore gradualmente, dando tempo sia all'autorità giudiziaria, sia alle competenti amministrazioni, di organizzarsi a riguardo.

6. Relazione al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie

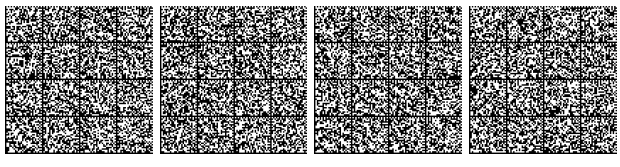
Art. 79. *Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie.*
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in merito all'attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.
2. Al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47 comma 12 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della Giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al comma 1.

V. art. 79 dello schema di decreto

Analogamente a quanto è stato fatto in passato in relazione ad alcune rilevanti riforme del sistema sanzionatorio, come nel caso dell'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (cfr. art. 7, co. 2 l. n. 67/2014, come modificato dal presente decreto in rapporto alla riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi), si introduce la previsione di una relazione annuale del Ministro della giustizia alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie. Nel contesto di un intervento che mira all'efficienza del processo penale, è opportuno prevedere un monitoraggio continuo dell'attuazione dell'impatto della riforma, onde valutarne gli effetti in sede amministrativa e legislativa.

A tal fine nel *secondo comma* si prevede che al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47 comma 12 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della Giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui sopra.

CAPITOLO III - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (art. 1, comma 22)



Art. 1, co. 22 l. 27 settembre 2021, n. 134: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*
a) *estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;*
b) *prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero*».

1. Estensione dell'ambito di applicazione e richiesta su proposta del p.m.

Art. 168-*bis* c.p. *Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato*
Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale l'imputato**, anche su proposta del pubblico ministero**, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
Omissis.
Omissis.
Omissis.
Omissis.

V. art. 1, comma 1, lett. m) dello schema di decreto

L'art. 1, co. 22 della l. n. 134/2021 delega il Governo a riformare la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (di seguito, MAP) in una duplice direzione: *a)* estendendone l'ambito di applicabilità (art. 1, co. 22, lett. a); *b)* prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere presentata anche su proposta del pubblico ministero (art. 1, co. 22, lett. b). Per queste ragioni si è adeguata anche la terminologia impiegata, sostituendo "procedimento" a "processo" nel secondo comma dell'articolo 464-*septies* c.p.p.

Va premesso che la MAP, mentre apporta notevoli benefici per la riduzione dei carichi giudiziari, non comporta una "fuga dalla sanzione penale": come la Corte costituzionale ha riconosciuto in più occasioni – da ultimo, nella sentenza n. 174 del 2022 – "la messa alla prova dell'imputato maggiorenne ha una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al reato per il quale si procede" (comportando, tra l'altro, il lavoro di pubblica utilità, che nell'ordinamento è previsto come pena principale irrogabile per i reati di competenza del giudice di pace e, per effetto del presente decreto, come pena sostitutiva della pena detentiva inflitta in misura non superiore a tre anni). Essa realizza una anticipazione del trattamento rieducativo/risocializzante, a beneficio della collettività (riduzione dei tassi di recidiva), oltre che dell'individuo che vi è sottoposto. La MAP, nel sistema processuale, contribuisce poi a ridurre la durata media del processo e riveste, pertanto, una importanza strategica rispetto agli obiettivi del P.N.R.R. e di efficienza complessiva della giustizia penale. Essa comporta infatti la sospensione del procedimento

penale, nella fase delle indagini, o del processo, dopo l'esercizio dell'azione penale, consentendo di liberare risorse ed energie per la trattazione di altri procedimenti penali. È vero che, a fini statistici, i procedimenti sospesi per MAP risultano pendenti, ma è anche vero che si tratta di "false pendenze" perché sono procedimenti fisiologicamente sospesi, che non danno luogo ad arretrato. Ciò per inciso suggerisce – anche al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi del PNRR – un'attenta e puntuale rilevazione statistica, da parte del Ministero della Giustizia, Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, e del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, istituito presso il Ministero della Giustizia in attuazione della l. n. 134/2021, al fine di isolare i procedimenti sospesi per MAP dal complesso dei procedimenti penali pendenti e del calcolo della relativa durata media.

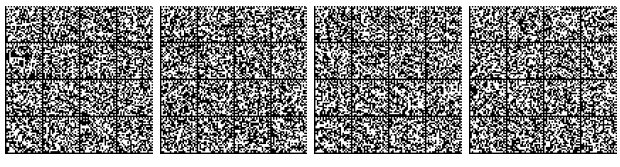
Le potenzialità deflative dell'istituto, sul carico processuale, emergono dai dati statistici del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità. Nel 2021 l'ufficio di esecuzione penale esterna ha preso in carico 48.008 persone a seguito di sospensione del procedimento con messa alla prova, e ha avviato indagini per 60.072 persone, al fine sella sospensione del procedimento con messa alla prova; nel complesso ha preso in carico 108.080 indagati o imputati. Al 31 dicembre del 2021 le persone messe alla prova erano 24.400 e rappresentavano il 35% delle persone in carico all'UEPE per l'esecuzione di misure di vario genere (misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive delle pene detentive, misure di sicurezza).

Nella prospettiva della deflazione penitenziaria – della quale è necessario preoccuparsi, in ragione del sovraffollamento strutturale delle carceri – la MAP si rivela un istituto di primario rilievo, all'interno del sistema. Basti pensare che al 31 dicembre 2021 il numero dei soggetti in carico all'UEPE per MAP superava quello di quanti, dopo una sentenza definitiva di condanna, erano a quella data affidati in prova al servizio sociale (19.327), la più ricorrente tra le misure alternative alla detenzione. Sempre a quella data, i detenuti erano 54.134: gli ammessi alla MAP rappresentavano, pertanto, un numero pari al 45% dei detenuti.

In attesa della riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, che rappresenta uno degli aspetti centrali e di rilievo sistematico più rilevanti del presente decreto, la MAP costituisce oggi la misura di comunità più applicata, tra quelle che gestisce l'UEPE. È una misura dall'elevato potenziale special-preventivo, che evita gli effetti desocializzanti del carcere per quanti, all'esito del processo, sarebbero stati condannati a una pena detentiva; è una misura che contribuisce a non aggravare il sovraffollamento carcerario e che, per quanto si è detto, riduce i tempi complessivi medi del processo penale attraverso il meccanismo sospensivo. Per queste ragioni, l'ampliamento della MAP promette senz'altro di produrre plurimi effetti positivi sul sistema della giustizia penale. L'ampliamento dell'organico dell'UEPE, recentemente disposto dal Governo, è d'altra parte funzionale al rafforzamento di misure come la MAP.

Venendo alle direttive della legge delega, il Governo è in particolare delegato (art. 1, co. 222, lett. a) ad *"estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'art. 550, comma 2 del codice di procedura penale, a ulteriori*

specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto". Va preliminarmente sottolineato come la scelta del Parlamento *non* sia stata quella di estendere *indiscriminatamente* l'ambito di applicabilità dell'istituto ai reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, ciò che sarebbe stato possibile innalzando da quattro a sei anni di pena detentiva il limite stabilito in via generale dall'art. 168 *bis*, co. 1 c.p. Fermo restando il limite generale della pena detentiva edittale massima, stabilito in quattro anni, si chiede infatti al legislatore delegato di estendere l'istituto a *specifici reati puniti con pena edittale detentiva non superiore a sei anni*, *ampliando così il novero delle eccezioni, rispetto a quelle oggi rappresentate dai casi previsti dall'art. 550, co. 2 c.p.p.* Va infatti notato come già oggi il richiamo dell'art. 550, co. 2 c.p.p., da parte dell'art. 168 *bis*, co. 1 c.p., consente l'*applicazione dell'istituto ad alcuni reati con pena detentiva edittale superiore a quattro anni*. È il caso, ad esempio, della ricettazione (art. 648 c.p.) e del furto pluriaggravato (art. 625, co. 2 c.p.). La scelta espressa nella legge delega è di *ampliare il novero delle eccezioni*, rispetto al limite massimo edittale ordinario di quattro anni di pena detentiva, sulla base di *due concorrenti criteri*, l'uno sostanziale – la MAP può essere estesa a *"reati che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, compatibili con l'istituto"* –, l'altro formale. A tale ultimo proposito, deve trattarsi di reati: diversi e "ulteriori" rispetto a quelli già indicati nell'art. 550, co. 2 c.p.p. (rispetto ai quali la MAP è già applicabile, per scelta del legislatore confermata dalla l. n. 134/2021), che siano puniti con *pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni*. Ciò significa che, nel rispetto del criterio di delega, la MAP può essere estesa a reati che siano puniti con un *massimo edittale di pena detentiva ricompreso tra quattro e sei anni.* Orbene, valorizzando il richiamo dell'art. 550, co. 2 c.p.p., da parte della legge delega, si osserva come esso individui alcuni reati in relazione ai quali è prevista la citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero, *in deroga* al limite di pena edittale massima di quattro anni, di cui all'art. 550, co. 1 c.p.p., coincidente con quello previsto dall'art. 168 *bis* c.p. L'area della messa alla prova *ex* art. 168 *bis* c.p. si sovrappone pertanto oggi in larga parte con quella della citazione diretta a giudizio *ex* art. 550 c.p.p. Sotto questo profilo, di rilievo sistematico, si osserva come l'ampliamento dell'area della messa alla prova, nell'impianto della legge delega, sia in linea con quello della citazione diretta a giudizio (con corrispondente riduzione dell'area dell'udienza preliminare), previsto dall'art. 1, co. 9, lett. l della l. n. 134/2021 e riferito, anche in quel caso – e non a caso – a *reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni*, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento. Tale ultima categoria, di carattere processuale, ben può includere, sotto il profilo sostanziale, reati che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto di cui all'art. 168 *bis* c.p. Per esigenze di tecnica e di economia legislativa, allora, l'attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 22 viene realizzata coordinando gli interventi relativi agli artt. 168 *bis* c.p. e 550, co. 2 c.p.p. L'ampliamento del catalogo dei reati di cui alla citata disposizione processuale è stato infatti realizzato dal Governo includendovi reati che, oltre a non presentare particolari difficoltà di accertamento, si prestano a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto di cui all'art. 168 *bis* c.p. Per l'elencazione dei reati di cui si tratta si rinvia alla parte della presente relazione illustrativa relativa all'art. 550, co. 2 c.p.p., richiamato attraverso un rinvio mobile.



L'unico intervento necessario sul testo dell'art. 168 *bis* c.p. è pertanto limitato al rilievo espressamente attribuito alla *proposta del pubblico ministero*. L'art. 1, co. 22, lett. b) della legge n. 314/2021 delega il Governo a "prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero". La formulazione adottata nell'elaborazione del criterio di delega merita una riflessione preliminare. L'indicazione del legislatore delegante potrebbe dare adito a pensare che la richiesta di sospensione del procedimento possa promanare direttamente dal Pubblico ministero. Tuttavia, il criterio di delega deve necessariamente essere letto ed interpretato in modo sistematico, anche alla luce di alcune decisioni della Corte costituzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 del 2018, ha escluso che l'istituto della messa alla prova si ponga in frizione con l'art. 27, co. 2 Cost. valorizzando proprio il ruolo che assume il consenso dell'imputato in relazione a tale modalità di definizione del procedimento alternativa al giudizio. La Corte, infatti, ha osservato che "se l'imputato ritiene di possedere elementi per l'affermazione della propria innocenza (…) egli ha a disposizione le garanzie del rito ordinario". In altri termini, l'eventuale "rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa" non implica una "violazione del principio di presunzione d'innocenza, che continua a svolgere il suo ruolo fino a quando non sia irrevocabile la sentenza" (così Corte costituzionale, sentenza n. 91 del 2018, considerato in diritto n. 6, con esplicito richiamo alla precedente sentenza n. 313 del 1990, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti). In tale linea interpretativa, pertanto, si ritiene che l'attuazione del criterio di delega – per non porsi in frizione con il dettato dell'art. 27, co. 2, della Costituzione – debba articolarsi su uno schema procedurale che – muovendo dalla *proposta formulata dal pubblico ministero* – valorizzi il *consenso dell'imputato quale elemento indispensabile* per disporre la sospensione del procedimento.

La realizzazione di tale schema richiede di approntare una disciplina processuale che di seguito viene qui illustrata.

2. Proposta del pubblico ministero: le modifiche alla disciplina processuale

Art. 464-*bis* c.p.p. *Sospensione del procedimento con messa alla prova*

1. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato**, anche su proposta del pubblico ministero,** può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. **Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.**

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo ~~e nel procedimento di citazione diretta a giudizio~~ **oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-*bis***. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

Omissis

Omissis

Omissis

V. art. 29, comma 1, lett. a) nn. 1 e 2 dello schema di decreto

Art. 464-*ter.1* c.p.p. *Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari*

1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-*bis*, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464-*quater*, comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato.

5. Nel caso previso dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato.

6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato

7. Il giudice, valutata l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

V. art. 29, comma 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 464-*septies* c.p.p. - *Esito della messa alla prova*

(Omissis)

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il ~~processo~~ **procedimento** riprenda il suo corso.

V. art. 29, comma 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 141-*bis* disp. att. c.p.p. *Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova.* ***Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero.***

1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

1 *bis.* Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-*ter.1* del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-*bis* del codice.

V. art. 41, comma 1, lett. r) dello schema di decreto

Art. 141-*ter* disp. att. c.p.p. *Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*

1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

1-*bis*. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 464-*ter*.1, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni.

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

V. art. 41, comma 1, lett. s) dello schema di decreto

Lo schema procedurale della messa alla prova attivata su proposta del pubblico ministero si articola – quale che sia la fase procedimentale in cui il tema si pone – in due scansioni: a) proposta del pubblico ministero; b) adesione della persona sottoposta ad indagini (o dell'imputato) alla proposta del pubblico ministero.

Il criterio dettato dall'art. 1, co. 22, lett. b), della legge delega non indica in modo esplicito quale sia la fase procedimentale in cui il pubblico ministero possa formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Si ritiene che ciò indirizzi il legislatore delegato verso l'elaborazione di schemi procedimentali per disciplinare la sospensione del procedimento con messa alla prova sia nella fase processuale (in sede di udienza preliminare o in sede predibattimentale), sia nella fase procedimentale (al momento della conclusione delle indagini preliminari). Limitare l'attuazione della delega alla sola fase processuale, infatti, comporterebbe una innovazione di portata modesta: già oggi, il pubblico ministero – se pure non può formulare proposte di sospensione del processo con messa alla prova – può avvisare la persona sottoposta ad indagini della possibilità di percorrere tale modalità alternativa di definizione del processo (cfr. art. 141 disp. att. c.p.p.). Ben più rilevante, viceversa, rispetto agli obiettivi di efficienza del sistema e di riduzione dei tempi del processo penale, perseguiti dalla legge delega, è introdurre nell'ordinamento una proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova già nella fase procedimentale. Si tratta di una previsione che può favorire il perseguimento di due obiettivi che attraversano tutta la legge delega. La previsione di una possibilità di sospendere il processo con messa alla prova nella fase anteriore a quella tipicamente processuale, infatti, può assicurare:

a) un significativo effetto deflativo (anche la giurisprudenza costituzionale ha rilevato che la sospensione del procedimento con messa alla prova abbia tale effetto, trattandosi di "istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo" (Corte costituzionale, sentenza n. 240 del 2015, considerato in diritto 2.2);

b) una anticipazione dei percorsi risocializzanti o riparatori (per un'esplicita conferma di tale affermazione, si veda – tra gli altri – il criterio di delega dettato dall'art. 1, co. 22, lett. a), della legge delega).

Dovendosi allora elaborare il procedimento relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di proposta formulata dal pubblico ministero già nella fase procedimentale, si reputa necessario – e opportuno – introdurre uno schema il più snello possibile; ciò è coerente con le caratteristiche e la funzione deflativa dell'istituto, oltre che con la complessiva *ratio* ispiratrice della legge delega, volta a perseguire l'efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Partendo dall'illustrazione del flusso procedimentale relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova *prima* della fase tipicamente processuale, si prevede che – nella fase procedimentale – il pubblico ministero possa formulare la proposta solo a partire dal momento in cui le indagini preliminari possono ritenersi concluse (cioè: al momento della notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 *bis* c.p.p.). Tale scelta – apparentemente distonica rispetto a quanto prevede l'art. 464 *ter* c.p.p. per la richiesta di messa alla prova formulata durante le indagini preliminari dall'interessato – si giustifica sulla base di tre ragioni: a) la



avvenuta conclusione delle indagini preliminari garantisce la *serietà* del lavoro inquirente e scongiura il rischio di prassi che potrebbero giungere a svuotare di contenuti il principio di obbligatorietà dell'azione penale e quello di completezza delle indagini preliminari; b) la completezza delle indagini preliminari assicura la possibilità per la persona ad esse sottoposta di operare scelte processuali con piena cognizione di causa: se la sospensione del procedimento con messa alla prova postula il consenso dell'imputato, è di tutta evidenza che tale consenso – e con esso la rinuncia a contestare l'accusa (v. Corte costituzionale, sentenza n. 91 del 2018, cit.) – deve potersi formare in modo pienamente consapevole (e, dunque, con piena cognizione degli elementi d'accusa potenzialmente pregiudizievoli alla persona sottoposta ad indagini); c) la completezza delle indagini preliminari, infine, consentirà al giudice per le indagini preliminari di assolvere – con piena cognizione di causa – alla sua funzione di controllo (sulla ammissibilità della richiesta in relazione alla qualificazione giuridica del fatto proposta; sull'insussistenza di elementi che impongano il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; sulla idoneità della proposta di sospensione del procedimento messa alla prova a perseguire gli obiettivi di special-prevenzione che comunque appartengono alla *ratio* dell'istituto).

Quanto allo schema procedimentale, all'esito delle indagini preliminari il pubblico ministero – con l'avviso previsto dall'art. 415 *bis* c.p.p. – *può* (e non "*deve*") formulare una proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, indicando "*la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale*". È opportuno sottolineare – quanto all'indicazione dei contenuti del programma trattamentale – che il pubblico ministero, nel formulare la proposta, potrà limitarsi ad indicare i contenuti essenziali del programma trattamentale (se, cioè, sia necessario un ristoro per la persona offesa; o, ad esempio, la tipologia di lavoro di pubblica utilità maggiormente confacente al caso in esame); il *definitivo programma trattamentale*, infatti, dovrà necessariamente essere elaborato con l'indispensabile apporto consensuale della persona interessata. Relativamente a tale scansione procedimentale, si è ritenuto utile chiarire che il pubblico ministero – ove lo ritenga necessario – possa chiedere l'ausilio dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (di seguito UEPE) per la formulazione della proposta (art. 464 *ter.1*, co. 1, ultimo periodo, c.p.p.). Il coinvolgimento dell'UEPE in questa fase è solo eventuale, essendo opportuno non sovraccaricare tale ufficio di una serie di incombenti che rischierebbero di comprometterne la complessiva funzionalità. Tuttavia, tale esplicita previsione è utile anche a promuovere un'attività di collaborazione tra procure della Repubblica e UEPE che potrebbe trovare espressione non solo nell'elaborazione di proposte di MAP dedicate al singolo procedimento, ma anche all'elaborazione di *protocolli condivisi* tra UEPE e Procura della Repubblica, capaci di offrire degli standard di riferimento dai quali i pubblici ministeri potranno attingere nell'elaborare le proposte da formulare nei singoli casi individuali. Si è altresì ritenuto opportuno prevedere – con finalità acceleratorie – che, in tal caso, l'UEPE debba fornire il proprio contributo entro trenta giorni (v. art. 141 *ter*, co. 1 *bis* disp. att. c.p.p.), con l'introduzione di un termine che, sebbene ordinatorio, deve comunque essere rispettato (arg. *ex* art. 124 c.p.p.).

La proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero è formalizzata – e notificata alla persona sottoposta ad indagini – con l'avviso previsto dall'art. 415 *bis* c.p.p.



Ricevuta tale proposta, la persona sottoposta ad indagini deve – entro il termine di venti giorni – manifestare la propria adesione alla proposta del pubblico ministero. Si tratta dello stesso termine che l'art. 415 *bis*, co. 3, c.p.p. assegna alla persona sottoposta ad indagini per esercitare alcune scelte procedimentali (presentazione di memorie; formulazione di richieste di indagine; richiesta di interrogatorio). Entro tale termine, dunque, la persona sottoposta ad indagini deve manifestare la propria adesione alla proposta del pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (con una forma di manifestazione del consenso che è coerente alle altre ipotesi di messa alla prova). La manifestazione di adesione può essere depositata presso la segreteria del pubblico ministero anche con modalità telematica (v. art. 111 *bis* c.p.p.).

È solo il caso di evidenziare che – laddove il pubblico ministero riesca ad elaborare una proposta di MAP coerente con le risultanze del procedimento e con il profilo soggettivo della persona sottoposta ad indagini – è probabile che essa incontri l'adesione dell'interessato ed è dunque possibile che l'istituto possa esercitare anche l'auspicabile effetto deflativo. Ove, viceversa, il pubblico ministero formuli proposte di MAP che la persona sottoposta ad indagini reputa eccessivamente gravose, più limitato sarà il tasso di adesioni alla proposta formulata dal PM e, conseguentemente, significativamente inferiore sarà l'effetto deflativo dell'istituto, considerato che in tal caso il procedimento seguirebbe il suo corso ordinario. In questo secondo scenario (proposte di MAP formulate dal PM eccessivamente "gravose"), tuttavia, nessun pregiudizio vi sarà sulla posizione della persona sottoposta a procedimento penale; quest'ultima, infatti, potrà comunque non aderire alla proposta del pubblico ministero e – nelle successive scansioni del procedimento – conserverà la facoltà di sottoporre all'attenzione del giudice una *propria richiesta* di sospensione del procedimento con messa alla prova nelle forme già oggi previste.

Si ritiene che una delle possibili chiavi di successo della novità legislativa sia legata alla snellezza procedimentale e alla necessità di non gravare gli uffici del giudice per le indagini preliminari (già coinvolti da molte novità conseguenti alla riforma) di una serie di incombenze ulteriori e non indispensabili. In tale prospettiva, si è ipotizzato che l'ineliminabile vaglio del giudice per le indagini preliminari sulla proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa avvenire all'esito di un procedimento di natura cartolare; è comunque previsto che – laddove lo ritenga necessario – il giudice per le indagini preliminari possa fissare udienza camerale, ai sensi dell'art. 127 c.p.p. (art. 464-*ter*.1, co. 6, c.p.p.). Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato

Non si ritiene che ciò determini una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla – per certi versi omologa – disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova richiesta nel corso delle indagini preliminari e disciplinata dall'art. 464 *ter* c.p.p. Da un lato, perché la persona sottoposta ad indagini non vede in alcun modo preclusa la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento secondo le modalità già oggi previste dagli artt. 464 *bis* e 464 *ter* c.p.p. Dall'altro lato, perché la procedura delineata nell'art. 464 *ter*.1 c.p.p. contenuta nella proposta del pubblico ministero postula comunque il consenso della persona interessata.

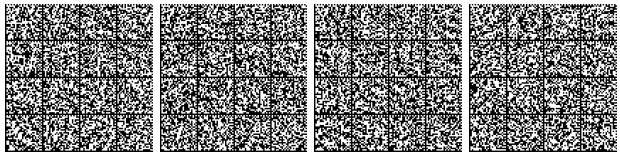


Inoltre, lo schema procedimentale proposto permette di superare alcuni aspetti disfunzionali previsti dalla disciplina oggi delineata dagli artt. 464 *bis* e 464 *ter* c.p.p. (cui, nella prassi, si è ovviato con protocolli e linee guida). La procedura delineata nel nuovo art. 464 *ter*.1 c.p.p. contempla infatti il coinvolgimento nel procedimento degli UEPE solo quando vi è una prognosi concreta e plausibile di sospensione del procedimento con messa alla prova, così limitando il dispendio di risorse da parte di questo ufficio, cruciale per il successo della riforma.

Una volta ricevuta notizia della *tempestiva* adesione alla proposta di MAP da parte della persona sottoposta ad indagini, il pubblico ministero *formula l'imputazione* (in analogia a quanto prevede oggi l'art. 464 *ter*, co. 3, c.p.p.) e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, notificando alla persona offesa dal reato l'esistenza di tale possibile sviluppo del procedimento, con avviso della possibilità di presentare memorie al giudice per le indagini preliminari entro un termine – necessariamente breve – di dieci giorni. Il coinvolgimento della persona offesa in tale scansione del procedimento appare necessario, onde assicurare una adeguata possibilità di partecipazione al procedimento e, dunque, l'esercizio del diritto al contraddittorio. Il coinvolgimento della persona offesa, del resto, è previsto anche in tutte le altre ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 *quater*, co. 1, c.p.p.) e non si vedono valide ragioni per escludere la partecipazione della persona offesa nel particolare procedimento ora in esame. Nella procedura ordinaria che si è introdotta, il coinvolgimento della persona offesa è, in linea di massima, cartolare (salva l'ipotesi in cui il giudice non ritenga necessario fissare udienza ai sensi dell'art. 127 c.p.p.). Del resto, la persona offesa non ha un "potere di veto" sulla possibile sospensione del procedimento con messa alla prova, ma solo il diritto di essere "sentita" e, quindi, di rappresentare il proprio punto di vista. Che la rappresentazione del punto di vista della persona offesa possa avvenire non nel corso di un'udienza camerale, ma solo tramite memorie non è un inedito del nostro sistema processuale: si pensi alla facoltà assegnata alla persona offesa da reati a base violenta di presentare memorie in caso di richieste di revoca o sostituzione di misure cautelari (art. 299, co. 3, c.p.p.) o al contraddittorio cartolare che il legislatore ha delineato in materia di reclamo avverso il decreto di archiviazione (art. 410 *bis* c.p.p.).

Il termine di dieci giorni indicato per la presentazione di memorie da parte della persona offesa è poi coerente con il termine dilatorio previsto dalla legge processuale per la celebrazione delle udienze in camera di consiglio (e, dunque, la persona offesa ha lo stesso lasso di tempo per esporre al giudice il proprio punto di vista sulla eventuale sospensione del procedimento con messa alla prova, benché diversa sia la forma di rappresentazione).

Ricevuti gli atti – e le eventuali memorie presentate dalla persona offesa – il giudice per le indagini preliminari deve procedere al vaglio della proposta di MAP formulata dal PM, cui abbia aderito la persona sottoposta ad indagini, oramai divenuto *imputato*. La norma che si introduce contempla tre ipotesi: a) il giudice per le indagini preliminari ritiene che la concorde richiesta di sospensione del procedimento debba essere respinta; b) il giudice per le indagini preliminari ritiene che la concorde richiesta di sospensione del procedimento debba essere accolta; c) il giudice per le indagini preliminari ritiene necessario acquisire ulteriori elementi utili alla decisione.



Il testo dell'art. 464-*ter*.1, co. 4, c.p.p. prevede esplicitamente tre ragioni di possibile diniego della concorde richiesta di sospensione da parte del giudice per le indagini preliminari: a) quando deve emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (e, in tal caso, il giudice penale emetterà la sentenza senza nemmeno fissare camera di consiglio, come avviene anche in materia di pronuncia di sentenza *ex* art. 129 c.p.p. in caso di richiesta di decreto penale; la sentenza sarà suscettibile di ricorso per cassazione; cfr. Cass. Sez. U, 30.9.2010, n. 43055, rv. 248378-0 e Cass. Sez. U, 11.5.1993, n. 6203, rv. 193744-0); b) quando ritiene che non possa essere formulata una prognosi favorevole in ordine al pericolo di recidiva; c) quando ritiene che il contenuto della proposta di MAP formulata dal PM e condivisa dall'imputato non sia idoneo alla luce dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.

Vi sono poi due possibili motivi di reiezione della concorde richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova che non si è ritenuto necessario esplicitare e che qui possono essere comunque menzionati per completezza espositiva: d) il giudice per le indagini preliminari può rigettare la concorde richiesta di MAP perché può non condividere la qualificazione giuridica data in imputazione al fatto (ad es.: in imputazione si ipotizza la violazione dell'art. 393 c.p., per cui la MAP è ammissibile; il GIP, esaminati gli atti, ritiene che il fatto debba essere qualificato come estorsione, per cui la MAP è inammissibile; e) il giudice potrebbe ritenere che il fatto di reato ascritto all'imputato sia di particolare tenuità e, dunque, inquadrabile tra "i fatti marginali che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo" (così delinea la *ratio* della causa di non punibilità Cass. Sez. U, 25.2.2016, n. 13681, rv. 266590-01); in tal caso, il giudice potrebbe ritenere non necessario – perché il fatto e l'agente non mostrano bisogno di pena – disporre la messa alla prova e, conseguentemente, restituire gli atti al pubblico ministero (che, a questo punto, potrebbe anche proporre richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto); questa ipotesi di rigetto non è stata esplicitata perché non considerata dalla legge delega; tuttavia, un simile sviluppo procedimentale è stato ritenuto conforme al sistema dalla giurisprudenza di legittimità in un caso per certi versi analogo (Cass. Sez. U, 18.1.2018, n. 20569. rv. 272715-0 ha escluso che il rigetto della richiesta di decreto penale con restituzione atti al PM per particolare tenuità del fatto costituisca indebita regressione procedimentale e come tale atto abnorme).

Una volta restituiti gli atti al pubblico ministero, l'ufficio requirente potrà assumere le determinazioni che ritiene più adeguate in ordine alle modalità di prosecuzione del procedimento (esemplificativamente: richiesta di archiviazione *ex* art. 131 *bis* c.p.; richiesta di fissazione di udienza preliminare o di emissione di decreto di giudizio immediato o di decreto penale di condanna; citazione diretta a giudizio).

Ove la concorde proposta delle parti di sospensione del processo con MAP non presenti profili problematici, il giudice per le indagini preliminari – sempre con procedura cartolare – può dare incarico all'UEPE di elaborare la proposta di MAP d'intesa con l'imputato (art. 464-*ter*.1, co. 4, c.p.p.). Al fine di evitare stasi del procedimento, si prevede che l'UEPE elabori il programma di intesa con l'imputato e lo trasmetta al giudice per le indagini preliminari entro novanta giorni (art. 464-*ter*.1, co. 5, c.p.p.); si tratta di termine ordinatorio (di cui è comunque doveroso il rispetto; v. art. 124 c.p.p.), che contempera le esigenze di celerità del singolo procedimento con quelle di "sostenibilità" per gli UEPE del



complessivo carico di lavoro gravante su quegli uffici. Una volta ricevuto il programma elaborato dall'UEPE, il giudice per le indagini preliminari – con ordinanza (e sempre senza fissare udienza) – dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il cui esito sarà valutato nelle forme già oggi previste dall'art. 464 *quater* e ss. c.p.p.

L'abbandono della procedura esclusivamente cartolare è previsto per il solo caso in cui il giudice per le indagini preliminari ritenga necessario chiarire alcuni aspetti della proposta avanzata concordemente dalle parti o del programma elaborato dall'imputato d'intesa con l'UEPE. In tali casi, il giudice per le indagini preliminari può fissare udienza camerale, da celebrare nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. (art. 464 *ter*.1, co. 6, c.p.p.). In quell'udienza camerale, la cui celebrazione è solo eventuale, il giudice per le indagini preliminari potrà acquisire informazioni utili ai fini della decisione e, eventualmente, acquisire il consenso dell'imputato ad integrare con alcuni contenuti del programma trattamentale. Ove, all'esito degli approfondimenti raccolti nell'eventuale udienza camerale, il giudice per le indagini preliminari ritenga percorribile l'alternativa della sospensione del processo con messa alla prova, egli provvederà ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 464 *ter*.1 c.p.p.; viceversa, ove il giudice ritenga non esservi spazio per tale procedimento speciale, provvederà a respingere la richiesta restituendo gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.

Così chiarito l'*iter* procedimentale che si è delineato per la sospensione del procedimento *prima* dell'esordio della vera e propria fase processuale, è da illustrare quanto previsto per la fase processuale. Al riguardo, vengono effettuati alcuni interventi sul testo dell'art. 464 *bis* c.p.p. Va detto che, in questa fase, il ruolo del pubblico ministero nella formulazione della proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova è destinato ad essere residuale. Nell'udienza preliminare o nella fase predibattimentale, infatti, l'imputato ha piena cognizione di quali siano gli elementi accusatori con i quali deve confrontarsi e ha quindi modo – ove lo ritenga utile e opportuno – di attivarsi direttamente per sollecitare la sospensione del procedimento con messa alla prova. Si è comunque ritenuto utile prevedere che – anche in questa fase – il pubblico ministero possa formulare all'imputato la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova; ciò al fine di lasciare aperta al massimo grado possibile la porta che dà accesso a tale modalità di definizione alternativa del procedimento, magari in supplenza a situazioni di inerzia dell'ufficio di difesa (situazioni di inerzia che, pur rare, talora si registrano nella prassi).

Laddove il pubblico ministero formuli la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso dell'udienza preliminare, o nella fase predibattimentale (nei procedimenti a citazione diretta), si prevede la possibilità per la parte interessata di chiedere un breve rinvio del procedimento (con un'estensione del termine dilatorio limitata a venti giorni, in analogia al termine di cui può godere la persona interessata in caso di proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero all'esito delle indagini preliminari); la necessità di prevedere tale rinvio è funzionale a consentire all'imputato di ponderare la proposta del pubblico ministero e, eventualmente, di formalizzare la richiesta di programma trattamentale all'UEPE. Nel testo dell'art. 464 *bis*, co. 2, c.p.p. si è poi prevista la necessità di chiarire che la richiesta di messa alla prova può essere presentata – nei procedimenti a citazione diretta a giudizio – solo sino alla conclusione dell'udienza predibattimentale di cui al nuovo art. 554-*bis* c.p.p.

In definitiva: ove le parti processuali formulino proposte ancorate a dati di realtà e concretamente orientate a percorsi riparatori e di risocializzazione, la disciplina della sospensione del processo con messa alla prova su proposta del pubblico ministero può rivelarsi estremamente snella e relativamente poco onerosa per il sistema giudiziario, con possibile concreto effetto deflativo. È solo il caso di osservare che il successo di tale sistema postula una possibilità per gli UEPE di far fronte tempestivamente al carico di lavoro su essi gravante (carico di lavoro che con la riforma è destinato ad aumentare, non solo per l'estensione dei casi in cui si potrà disporre la sospensione del processo con messa alla prova, ma anche per il maggior impegno che sarà richiesto agli UEPE per effetto della riforma delle pene sostitutive e della conversione della pena pecuniaria non eseguita). Sarà dunque cruciale, monitorando i dati statistici relativi all'evoluzione della MAP nei prossimi anni, assicurare che gli UEPE abbiano sempre una adeguata dotazione di risorse umane e materiali.

3. Disciplina transitoria

Art. 90 **[del presente decreto].** ***Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.***

1. La disposizione dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Se sono già decorsi i termini di cui all'articolo 464 *bis*, comma 2, del codice di procedura penale, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.

3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

V. art. 90 dello schema di decreto

L'ampliamento dell'ambito di applicazione MAP, in attuazione dell'art. 1, co. 22, lett. a) della legge delega, rende opportuno prevedere una disciplina di diritto transitorio. Un inevitabile punto di riferimento è dato dalla vicenda relativa all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 che, introducendo nell'ordinamento l'istituto della messa alla prova, non dettò disposizioni di carattere transitorio. L'assenza di un regime transitorio determinava l'impossibilità di accedere a tale forma di definizione del processo per tutti i giudizi in cui – alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 – vi era già stata la dichiarazione di apertura del dibattimento. La mancata previsione di una disciplina transitoria suscitò alcune incertezze applicative e oscillazioni giurisprudenziali. La questione giunse infine all'esame della Corte costituzionale, che escluse che il difetto di un regime transitorio violasse il principio di ragionevolezza o quello di tendenziale retroattività della norma penale di favore (con evocazione degli artt. 3 e 117 Cost., in relazione all'art. 7 CEDU). In quella decisione, la Corte costituzionale osservò che l'istituto della messa alla prova "ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione

processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova" (così Corte costituzionale, sentenza n. 240 del 2015). Sulla scorta di tale premessa interpretativa, la Consulta, valorizzando in modo estremamente significativo la *dimensione processuale* dell'istituto di nuovo conio, escluse la fondatezza delle censure volte a veder dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'assenza di regime transitorio.

Si ritiene che, nonostante l'importanza della decisione della Consulta appena evocata, il tema relativo alla possibilità di introdurre un regime transitorio meriti qualche ulteriore riflessione. L'istituto della messa alla prova – oltre alla dimensione processuale, ampiamente valorizzata dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 240 del 2015 – ha anche una dimensione sostanziale (determinandosi, in caso di esito positivo della messa alla prova, l'estinzione del reato). La MAP "realizza una rinuncia statuale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita e si connota per una accentuata dimensione processuale, che la colloca nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio (Corte cost., n. 240 del 2015). Ma di essa va riconosciuta, soprattutto, la natura sostanziale. Da un lato, nuovo rito speciale, in cui l'imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall'altro, istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene 'infranta' la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto" (così Cass. Sez. U, 31.3.2016, n. 3627, rv. 267238-0). La valorizzazione degli aspetti sostanziali dell'istituto suggerisce di modulare nel tempo gli effetti potenzialmente di favore insiti nella novella, anche alla luce del dettato costituzionale e convenzionale: "il principio della retroattività della *lex mitior* in materia penale è infatti fondato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tanto sull'art. 3 Cost., quanto sull'art. 117, primo comma, Cost., eventuali deroghe a tale principio dovendo superare un vaglio positivo di ragionevolezza in relazione alla necessità di tutelare controinteressi di rango costituzionale" (così Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2019, considerato in diritto n. 6). La Corte costituzionale è stata recentemente chiamata ad esprimersi sulla compatibilità costituzionale dei limiti posti alla retroattività di trattamenti penali di favore in materie in cui gli aspetti sostanziali della disciplina di favore risultavano fortemente interconnessi con la loro dimensione processuale. Si allude al regime intertemporale previsto dal legislatore in materia di estinzione delle contravvenzioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. *codice dell'ambiente*) a seguito di tempestivo adempimento da parte del contravventore delle prescrizioni asseverate impartite dall'organo di vigilanza (cfr. artt. 318 *bis* e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla legge n. 68 del 2015). Come è noto, l'art. 318 *octies* del cd. *codice dell'ambiente* limita l'applicazione di tale causa estintiva del reato ai soli "procedimenti in corso alla data di entrata in vigore" della Parte Sesta *bis* del testo normativo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2020 ha, anzitutto, ricostruito la natura dell'istituto, registrando l'intersecarsi di elementi indicativi della natura sostanziale dello stesso con elementi di marcata natura processuale. In secondo luogo, la Consulta ha ripercorso la propria giurisprudenza in materia di retroattività della *lex mitior*, ribadendo che il principio di retroattività della legge favorevole "può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo, con la conseguenza che la scelta di derogare alla

retroattività di una norma più favorevole deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole" (sentenza n. 393 del 2006)" (così Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2020, considerato in diritto n. 7). In terzo luogo, la Consulta ha esaminato nel merito della loro ragionevolezza le scelte del legislatore e – sul presupposto dell'inestricabile connessione della dimensione sostanziale con quella processuale – ha osservato che "la previsione della speciale oblazione amministrativa ambientale mira infatti da una parte ad assicurare, nell'immediatezza dell'accertamento della commissione dell'illecito, il ripristino della situazione ambientale alterata, ponendo tale onere a carico del contravventore. Ed al contempo è orientata a perseguire un effetto deflattivo perché la definizione del procedimento in sede amministrativa evita la celebrazione del processo, destinato a chiudersi con un decreto di archiviazione, qualora le prescrizioni e il pagamento siano stati adempiuti" (così Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2020, considerato in diritto n. 8).

Gli schemi concettuali che possono guidare le scelte del Governo nell'attuazione della delega possono percorrere dunque le stesse tracce indicate dalla giurisprudenza costituzionale sopra citata. Il che impone di procedere all'opera di bilanciamento tra gli interessi di rango costituzionale in potenziale frizione tra loro, considerando anzitutto quale sia la *ratio* dell'istituto della messa alla prova. Schematizzando gli approdi della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale, si può dire che con l'introduzione dell'istituto della messa alla prova, il legislatore ha perseguito due interessi, ambedue di rilievo costituzionale: da un lato, il perseguimento di finalità specialpreventive e risocializzanti, in una fase anticipata a quella dell'esecuzione della pena; dall'altro lato, il perseguimento di obiettivi di deflazione processuale (indicazioni che si possono ricavare dalla lettura di Cass. Sez. U, 31.3.2016, n. 33216, rv. 267237-0; Cass. Sez. U, 31.3.2016, n. 36272, rv. 267238-0; Corte costituzionale, sentenze n. 240 del 2015 e n. 91 del 2018). Si tratta di interessi ambedue di rilievo costituzionale: l'uno, riconducibile al dettato dell'art. 27, co. 3, Cost.; l'altro, informato all'obiettivo di garantire – seppure in una prospettiva sistemica – la ragionevole durata dei processi penali (art. 111 Cost.).

In questa prospettiva, la disciplina del regime transitorio può essere orientata a privilegiare la dimensione specialpreventiva e il diritto al trattamento penale di favore (che suggerirebbe l'applicabilità retroattiva della disciplina per i reati per cui – con il presente decreto legislativo – si estende l'applicabilità della messa alla prova), nella misura in cui ciò non comporti un sacrificio irragionevole della dimensione deflativa connessa all'istituto. Il che suggerisce l'opportunità di considerare se la previsione della applicazione retroattiva della novella offra un significativo apporto in termini di *anticipazione* dell'azione specialpreventiva e risocializzante e il possibile impatto in termini di deflazione processuale.

Così inquadrata la questione, è necessario aprire un breve inciso sulla stratificazione dell'arretrato pendente presso gli uffici giudiziari e sulla durata media dei procedimenti pendenti in primo e secondo grado. Nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021, il Primo presidente presso la Corte di cassazione ha offerto dati che indicano come la gestione delle pendenze e la durata media dei procedimenti manifesti significative criticità tanto nella fase di primo grado, quanto in quella di secondo grado (durata media dei processi penali stimata – come dato nazionale – rispettivamente in 439 e in 956 giorni; v.

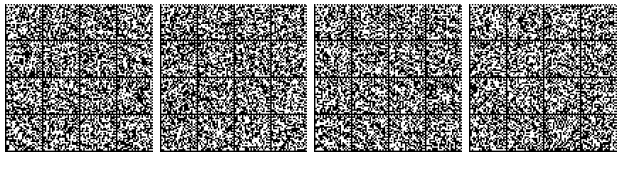
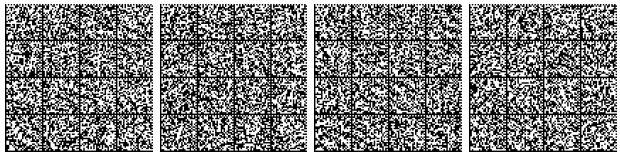


tabelle a pagina 49 della citata relazione). L'introduzione di una norma di diritto transitorio che renda possibile la sospensione del processo con messa alla prova anche ai reati ai quali il presente decreto legislativo ne estende l'applicabilità, ha – come effetto favorevole – la riduzione del numero dei giudizi di primo e secondo grado che debbono giungere ad una sentenza di merito. Il che, in proiezione, può determinare una riduzione del numero e della durata media dei processi in grado di appello (sia per effetto della definizione dei processi oggi pendenti in appello con l'istituto della messa alla prova, sia per effetto del minor numero di impugnazioni per i processi così definiti che oggi sono pendenti in primo grado). Né si potrebbe obiettare che l'estensione dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova sia incompatibile con il giudizio di appello; tale possibile obiezione risulta infatti superata dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sulla questione (Cass. Sez. U, 31.3.2016, n. 33216, rv. 267237-0, considerato in diritto n. 10).

Ragioni meno forti – tanto sotto il profilo della deflazione, quanto sotto il profilo della necessità di anticipare i percorsi volti alla risocializzazione e alla riparazione – si pongono relativamente ai processi pendenti in sede di legittimità. Relativamente ad essi, l'effetto deflativo sarebbe pressoché nullo (e, anzi, l'introduzione di una disposizione transitoria che preveda l'applicazione retroattiva della novella non potrebbe che determinare l'effetto – antieconomico – della regressione del procedimento alla fase di merito). Meno pressanti sarebbero anche – per i giudizi pendenti in sede di legittimità – gli elementi relativi alla necessità di anticipare l'applicazione di trattamenti volti alla risocializzazione. Ciò sul presupposto che – allorché il giudizio è giunto in sede di legittimità – di norma molto tempo è trascorso dalla commissione del fatto di reato e, conseguentemente, parlare di un'anticipazione dell'azione risocializzante avrebbe un senso piuttosto incongruo, potendo tale attività risocializzante essere proficuamente esperita in sede esecutiva. Infatti, l'azione risocializzante potrà comunque trovare il suo spazio di esercizio in sede di esecuzione penale (che segue il giudizio di legittimità), soprattutto laddove il condannato chieda di accedere a misure alternative alla detenzione, ivi compreso l'affidamento in prova al servizio sociale. Al riguardo, è da notare – sotto il profilo del beneficio atteso dall'interessato – che l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ha effetti estintivi che – sebbene non coincidenti con quelli dell'esito positivo della MAP – sono comunque largamente coerenti alle istanze di risocializzazione (ed è il caso di osservare che anche la Corte costituzionale ha valorizzato l'esistenza di alternative sanzionatorie di carattere "premiale" per valutare la ragionevolezza delle determinazioni del legislatore in punto regime transitorio in materia di estinzione delle contravvenzioni *ex* art. 318 *bis* e ss. del c.d. *codice dell'ambiente*; cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2020, considerato in diritto n. 8).

Si tratta allora di descrivere la struttura di una possibile norma di diritto transitorio che consenta la sospensione del procedimento con messa alla prova, limitatamente ai reati ai quali l'applicazione dell'istituto è estesa per effetto del presente decreto legislativo. Esigenze di stabilizzazione del sistema giudiziario (anche nella prospettiva di garantire una consapevole gestione dei ruoli di udienza da parte degli uffici giudiziari) suggeriscono l'opportunità di imporre l'onere alle parti che intendano richiedere la sospensione del processo con messa alla prova entro un termine ragionevolmente breve, quantificabile in quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'attribuzione di un simile



onere alle persone interessate si fonda sulla presunzione di conoscibilità della legge penale e processuale e sulla necessità di responsabilizzare le parti che intendono anticipare i percorsi risocializzanti e/o riparatori ad assumere, altrettanto celermente, le conseguenti determinazioni in ordine alla propria condotta processuale. Sebbene si tratti di soluzione che è già desumibile dal sistema processuale, è il caso di evidenziare che nel caso in cui venga disposta la sospensione del processo con messa alla prova, la parte civile costituita potrà far valere le proprie ragioni in sede civile (risultato che si ottiene escludendo l'operatività dell'articolo 75, co. 3, del codice di procedura penale).

CAPITOLO IV - PROCEDIBILITÀ A QUERELA (art. 1, co. 15)

Art. 1, co. 15 della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*
a) *prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale;*
b) *prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;*
c) *prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico;*
d) *prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone*».

1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela

1.1 Lesioni personali stradali gravi o gravissime *ex* art. 590 *bis*, co. 1 c.p. (art. 1, comma 15, lett. a)

Art. 590 *bis* c.p. *Lesioni personali stradali gravi o gravissime*
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette
Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

V. art. 2, comma 1, lett. c) dello schema di decreto

L'intervento introduce il regime di procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590 *bis*, primo comma, del codice penale, recependo così il monito contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte costituzionale, che ha sollecitato al legislatore "una complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590 *bis* c.p.". La Corte costituzionale ha infatti sottolineato come non possa negarsi "che quanto meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell'art. 590-*bis* c.p., appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa". Ha osservato infatti la Corte che "le fattispecie ivi disciplinate hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta. Inoltre, pur concernendo condotte produttive di gravi danni all'integrità fisica delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste specificamente nei commi successivi e nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada più esperti. Simili violazioni sono connotate da un disvalore inferiore a quello proprio delle assai più gravi ipotesi di colpa cui si riferiscono i commi successivi dell'art. 590-*bis* c.p., le quali sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli: ad esempio da parte di chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o significative quantità di alcool, ovvero superi del doppio la velocità massima consentita, circoli contromano o, ancora, inverta il senso di marcia in prossimità di una curva o di un dosso". Inoltre, osserva conclusivamente la Corte costituzionale, "a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersi

dell'opportunità dell'indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest'ultima sia stato assicurato l'integrale risarcimento del danno subito; e ciò anche a fronte dell'esigenza – di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale – di non sovraccaricare quest'ultima dell'onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima". Quest'ultima considerazione è di particolare rilievo nella prospettiva di un più ampio disegno riformatore – come quello della l. n. 134/2021 – volto a ridurre i tempi del processo penale e a favorirne forme di definizione anticipata, anche attraverso la riparazione dell'offesa. Nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 590 *bis*, co. 1 c.p. spesso la persona offesa è disinteressata alla punizione del responsabile, perché già risarcita dalle compagnie di assicurazione. Quei procedimenti riguardano fatti frequentissimi (ricorrenti nel ruolo del giudice monocratico) e talvolta di difficile e complesso accertamento, avviati per applicare pene del tutto modeste e per lo più non eseguibili (ad es. perché sospese). L'introduzione della procedibilità a querela rappresenta un fondamentale filtro in grado di portare il giudice penale a confrontarsi con quelle rare ipotesi (ad es., lesioni di particolare gravità, risarcimento non riconosciuto) in cui è realmente richiesto il suo intervento.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si propone di adottare una disposizione che, analogamente a quanto prevede per le lesioni personali colpose l'art. 590, ultimo comma, del codice penale, stabilisce di regola la procedibilità a querela per il delitto, salvo eccettuare espressamente le ipotesi, aggravate, che restano procedibili d'ufficio. La legge delega, nel limitare la procedibilità a querela all'ipotesi del primo comma dell'art. 590 *bis*, infatti, ha inteso evidentemente riferirsi all'ipotesi-base, escludendo le ipotesi aggravate di cui ai successivi commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, caratterizzate da un maggiore disvalore e che rimangono procedibili d'ufficio (per l'espressa qualificazione di dette ipotesi come circostanze aggravanti cfr. l'art. 590 *quater* c.p.). A *fortiori*, invece, per evitare censure di irragionevolezza, deve prevedersi la procedibilità a querela anche nell'ipotesi *attenuata* prevista dal settimo comma (qualora l'evento non sia di esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole). La procedibilità a querela, in assenza di una o più delle sopramenzionate circostanze aggravanti, va infine tenuta ferma anche nell'ipotesi di pluralità di eventi lesivi, prevista dall'*ultimo comma* dell'art. 590 *bis* c.p. Tale disposizione riproduce analoghe previsioni contenute negli artt. 589, ult. co., 589 *bis*, ult. co. e 590, co. 4 c.p., che non configurano circostanze aggravanti bensì ipotesi speciali di concorso formale di reati, caratterizzate secondo la giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. Sez. IV, 7 marzo 2017, n. 20340, CED 270167), da una mera unificazione *quoad poenam* dei singoli reati, i quali devono essere separatamente considerati, anche ai fini del regime di procedibilità a querela, che pertanto non viene meno in caso di pluralità di eventi lesivi, sempre che non ricorra una o più delle predette circostanze aggravanti.

1.2 Ulteriori reati contro la persona o contro il patrimonio (art. 1, comma 15, lett. b)

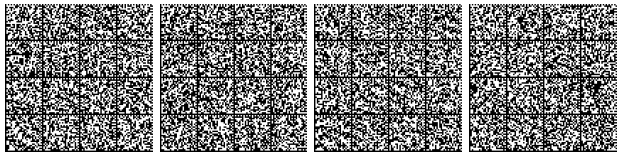
Gli interventi di seguito illustrati attuano la delega legislativa estendendo la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati

tra quelli puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni. In conformità al criterio di delega, ai fini della determinazione della pena detentiva non si è tenuto conto delle circostanze e si è inoltre fatta salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa è incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica).

L'espressione adottata dalla legge delega – "reati" contro la persona e contro il patrimonio, e non già "delitti" – è tale da consentire, in sede di attuazione, di fare riferimento non esclusivo ai titoli XII e XIII del Libro II del codice penale. In particolare, come si vedrà oltre, si estende il regime di procedibilità a querela a due contravvenzioni comprese nel Libro III del codice (artt. 659 e 660 c.p.).

La legge delega ha individuato l'area di estensione della procedibilità a querela in rapporto a reati, di non particolare gravità, posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali. Il bene giuridico tutelato, in via esclusiva o prevalente dalla norma incriminatrice, è pertanto il criterio guida per l'individuazione degli specifici reati cui estendere il regime di procedibilità a querela. Si è pertanto conservata la procedibilità a d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sovra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarità diffusa) o vi è una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela.

Si è ritenuto opportuno, in linea con gli obiettivi di efficienza del processo e del sistema penale, fissati dalla legge delega, estendere in modo significativo il regime di procedibilità a querela, in particolare per reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie. Una delle linee di fondo della l. n. 134/2021 è infatti quella di incentivare tali condotte in vista della estinzione del reato prima della celebrazione del processo, *a beneficio dell'imputato, della vittima e del sistema giudiziario*. Estendere la procedibilità a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio, di frequente contestazione, come ad esempio nel caso delle lesioni personali e del furto, rappresenta *un forte incentivo alla riparazione dell'offesa* nonché alla definizione anticipata del procedimento penale attraverso la *remissione della querela* o l'attivazione della *causa estintiva di cui all'art. 162 ter c.p.* (disposizione ad oggi scarsamente applicata, specie in sede dibattimentale, come si legge nella Relazione del Primo Presidente della Cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 – *ivi*, pag. 61). In un sistema come quello italiano, in cui il numero dei procedimenti penali è notevolmente elevato, anche in ragione dell'obbligatorietà dell'azione penale, estendere il regime di procedibilità a querela il più possibile, tenendo conto delle necessarie esigenze di tutela della persona offesa e della collettività, nonché dei beni pubblici coinvolti nel reato, è del tutto ragionevole e rispondente a criteri di efficienza. Secondo dati del Ministero della Giustizia, alla fine del 2021 erano pendenti negli uffici giudicanti penali quasi un milione e mezzo di procedimenti penali (1.139.491 davanti ai tribunali, 262.761 davanti alle corti d'appello, 23.736 avanti la Corte di cassazione). Un simile carico giudiziario incide inevitabilmente sulla durata del processo, ragion per cui *è ragionevole e strategicamente opportuno, rispetto agli obiettivi di efficienza perseguiti dalla legge delega, ampliare il novero dei reati procedibili a querela*. In non pochi casi (emblematici i casi dei furti aggravati, magari solo per la destrezza o l'esposizione della cosa alla pubblica fede), infatti, lo Stato è costretto oggi a celebrare procedimenti penali che potrebbero essere definiti



anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l'estinzione del reato. Ciò è impedito dal regime di procedibilità d'ufficio, che *in non pochi casi lega oggi irragionevolmente le mani tanto alle parti quanto al giudice, con enorme dispendio di energie e risorse che potrebbero essere utilmente impiegate per perseguire altri reati e per ridurre i tempi complessivi medi di definizione dei procedimenti penali*, secondo l'obiettivo del P.N.R.R.

Art. 582 c.p. *Lesione personale*
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito**, a querela della persona offesa,** con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

V. art. 2, comma 1, lett. b) dello schema di decreto

L'intervento mira ad ampliare il regime di procedibilità a querela del delitto di lesioni personali senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore ai venti giorni (c.d. lesioni lievissime). Ne consegue che la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni), mentre restano procedibili d'ufficio le lesioni gravi (comprensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui all'art. 583 c.p. È fatta salva la procedibilità d'ufficio anche in tutte le altre ipotesi in cui attualmente essa è prevista in presenza di concorrenti circostanze aggravanti. Secondo quanto stabilito dalla legge delega, si fa salva la procedibilità d'ufficio quando la malattia ha durata superiore a venti giorni e il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità.

L'intervento, limitato a ipotesi che presentano un disvalore ridotto, incentiva condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscono la remissione della querela o l'estinzione del reato per condotte riparatorie, ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p. Trattandosi di una fattispecie di frequente contestazione, l'effetto deflattivo sul carico giudiziario si annuncia significativo, ancor più in considerazione del fatto che l'intervento di riforma comporta indirettamente un *ampliamento della competenza del giudice di pace* in virtù della disciplina di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte.

Art. 605 c.p. *Sequestro di persona*
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Omissis
Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

V. art. 2, comma 1, lett. d) dello schema di decreto

Viene introdotta la procedibilità a querela limitatamente all'ipotesi meno grave di sequestro di persona, prevista dal primo comma dell'art. 605 c.p., facendo tuttavia salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità. La dimensione personale del bene giuridico tutelato suggerisce di prevedere la procedibilità a querela rispetto a ipotesi non aggravate che – come manifesta il basso limite minimo edittale della pena detentiva comminata (sei mesi) – possono presentare e non di rado presentano nella prassi una ridotta offensività. È questo ad esempio il caso in cui si tratti di limitazioni della libertà di durata assai breve. La giurisprudenza ritiene infatti configurabile il delitto di sequestro di persona anche in ipotesi in cui la privazione della libertà personale è durata pochi minuti (cfr. ad es. Cass. Sez. II, 10.2.2022, n. 12886: persona chiusa sul balcone di casa sua per dieci minuti; Cass. Sez. V, 14.11.2019, n. 4455: persona sospettata di furto in uno stabilimento e chiusa in uno stanzino per dieci in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine; Cass. Sez. I, 8.4.2009, n. 18186: madre chiusa in casa dal figlio per venti minuti). In simili casi il fatto può presentare un disvalore assai ridotto o essere comunque oggetto di condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscano la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p.

Art. 610 c.p. *Violenza privata*
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

V. art. 2, comma 1, lett. e) dello schema di decreto

Viene introdotta la procedibilità a querela per il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ovvero quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma, che richiama le condizioni previste dall'art. 339 c.p. nell'ambito dei delitti contro la p.a. In tale ultima ipotesi, la dimensione pubblicistica dell'aggravante rende opportuno conservare il regime idi procedibilità d'ufficio.

La procedibilità a querela per il delitto di violenza privata è coerente con la natura personale del bene giuridico tutelato ed è suggerita dalla circostanza che, come risulta nella prassi ed è ancor prima testimoniato dal ridotto minimo edittale della pena detentiva (15 giorni di reclusione, *ex* art. 23 c.p.), il fatto può presentare un disvalore assai ridotto (come ad es. nel ricorrente caso giurisprudenziale di chi, parcheggiando impropriamente l'auto, impedisca il passaggio di auto o pedoni in aree pubbliche o condominiali) o essere comunque oggetto di condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscano la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p. L'effetto deflattivo sul carico giudiziario, trattandosi di fattispecie di frequente contestazione, è significativo.

Art. 612 c.p. *Minaccia.*
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.
Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, **ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.**

V. art. 2, comma 1, lett. f) dello schema di decreto

L'intervento sul terzo comma dell'art. 612 c.p., da leggersi insieme a quello relativo all'art. 623 *ter* c.p. (sul quale v. *infra*) e mira ad ampliare i casi in cui il delitto di minaccia è procedibile a querela.

La procedibilità d'ufficio è oggi prevista dal terzo comma quando la minaccia è fatta in uno dei modi previsti dall'art. 339 c.p. In attuazione della legge delega a tale ipotesi si aggiunge quella in cui persona offesa sia incapace per età o per infermità. Si è preferito utilizzare questa espressione – in luogo di "persona contro la quale è rivolta o diretta la minaccia" – per evitare possibili equivoci, posto che il "bersaglio" della minaccia (la persona oggetto del male ingiusto minacciato) può non coincidere con la persona che percepisce la minaccia. Se Tizio minaccia a Caio la morte di Sempronio, il delitto è procedibile a querela se persona incapace, per età o per infermità, è Caio (colui che percependo la minaccia e risultandone intimidito è offeso nella propria sfera psichica); mentre è irrilevante, ai fini del regime di procedibilità, che incapace sia Sempronio.

Un'ulteriore ipotesi di procedibilità d'ufficio è prevista nell'art. 623-*ter* c.p., inserito dall'art. 7 d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, per l'ipotesi in cui la minaccia sia grave (art. 612, co. 2 c.p.) e ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. Tale ipotesi può verificarsi con frequenza, per la numerosità delle aggravanti a effetto speciale previste nell'ordinamento, nelle quali la giurisprudenza inquadra anche la recidiva, nelle ipotesi di cui all'art. 99, co. 2, 3 e 4 (Cass. Sez. Un. 24 settembre 2020, n. 3585). Per realizzare un significativo ampliamento della sfera della procedibilità a querela della minaccia, si ritiene opportuno escludere che la recidiva possa determinare la procedibilità d'ufficio del delitto di minaccia. L'intervento è realizzato modificando il terzo comma dell'art. 612 c.p. e l'art. 623-*ter* c.p., nel quale viene meno il riferimento all'art. 612 c.p.

La dimensione personale del bene giuridico tutelato può giustificare la procedibilità a querela – rendendo possibili definizioni alternative del procedimento attraverso condotte riparatore o risarcitorie (remissione della querela o applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 162 *ter* c.p. – a prescindere dalla condizione soggettiva dell'autore del reato.

Art. 614 c.p. *Violazione di domicilio*
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
La pena è da due a sei anni~~, e si procede d'ufficio,~~ se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

V. art. 2, comma 1, lett. g) dello schema di decreto

L'intervento estende la procedibilità a querela del delitto di violazione di domicilio all'ipotesi, oggi procedibile d'ufficio, in cui il fatto sia aggravato per essere stato commesso con violenza sulle cose. Si tratta, nella prassi, di un'ipotesi che spesso ricorre, essendo configurabile, come riconosce la giurisprudenza quando – come nel caso del danneggiamento di una serratura, di una porta o di una finestra – la violenza sulle cose rappresenta il mezzo per introdursi (o trattenersi) nel domicilio altrui. La condotta presenta indubbiamente una minore offensività e disvalore rispetto a quelle realizzate con violenza alla persona o con armi; il che rende ragionevole limitare a queste ultime il regime di procedibilità d'ufficio. Mancando una condotta violenta diretta verso la persona, anche attraverso l'intimidazione connessa all'uso di armi, è ragionevole rimettere la procedibilità all'iniziativa della persona offesa. Si procede peraltro d'ufficio se il fatto è commesso, con violenza sulle cose, contro una persona incapace per età o per infermità. Va precisato che la proposta modifica del regime di procedibilità non fa venir meno la possibilità di effettuare l'arresto facoltativo in flagranza, previsto anche per le ipotesi procedibili a querela dall'art. 381, co. 2, lett. f-*bis*) c.p.p.

Art. 623 *ter* c.p. *Casi di procedibilità d'ufficio.*
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli ~~612, se la minaccia è grave,~~ 615, secondo comma, 617-*ter*, primo comma, 617-*sexies*, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

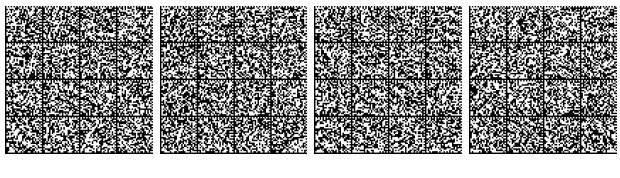
V. art. 2, comma 1, lett. h) dello schema di decreto

La modifica dell'art. 623 *ter* c.p. elimina il riferimento al delitto di minaccia. La procedibilità d'ufficio di tale delitto, quando la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale è ora prevista dal nuovo terzo comma dell'art. 612 c.p. (v. *supra*), che esclude tuttavia la recidiva dal novero delle aggravanti in grado di mutare il regime di procedibilità. Si rinvia alla relazione relativa all'intervento sull'art. 612 c.p.

Art. 624 c.p. *Furto*
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-*bis*.

V. art. 2, comma 1, lett. i) dello schema di decreto

L'intervento mira ad ampliare le ipotesi di procedibilità a querela del furto. Si tratta di un reato contro il patrimonio che di norma è procedibile a querela e per il quale è oggi



prevista la procedibilità d'ufficio in presenza di circostanze aggravanti che sono spesso contestate, precludendo così in molti casi la possibilità di definire il procedimento penale con la remissione della querela o la dichiarazione di estinzione del reato *ex* art. 162 *ter* c.p., a seguito di condotte risarcitorie e riparatorie dell'offesa patrimoniale. Obiettivi di maggiore efficienza del processo penale rendono opportuno consentire una definizione alternativa e anticipata – con riduzione del carico giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti – in tutti i non pochi casi in cui offese patrimoniali siano state riparate. Il furto è, tradizionalmente, un reato ad alto tasso di denuncia. Lo confermano i dati ISTAT: i furti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria sono stati 1.346.630 nel 2016, 1.265.678 nel 2017, 1.192.592 nel 2018, 1.071.776 nel 2019 e 721.680 nel 2020 (dato, quest'ultimo, verosimilmente influenzato al ribasso dalla pandemia e dei provvedimenti che hanno limitato la circolazione delle persone, con conseguente riduzione dei reati comuni e "da strada", come il furto). Ciò significa che in cinque anni, tra il 2016 e il 2020, sono stati avviati 5.598.356 procedimenti penali per furto, nella gran parte dei casi procedibili d'ufficio, stante l'ampia sfera della procedibilità d'ufficio prevista oggi dal codice penale. Un significativo effetto deflativo può pertanto prodursi riducendo i casi di procedibilità d'ufficio, attraverso una riformulazione dell'ultimo comma dell'art. 624, introdotto con la l'art. 12 l. 25 giugno 1999, n. 205.

L'intervento proposto mira, in primo luogo, a escludere la procedibilità d'ufficio in presenza dell'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 7 c.p., relativa al *danno patrimoniale di rilevante gravità*. La rilevante gravità del danno non rende inopportuno, di per sé, il regime di procedibilità a querela. Nulla impedisce infatti che anche tale danno possa essere risarcito o riparato, con conseguente remissione della querela ed estinzione del reato, anche ai sensi dell'articolo 162 *ter* c.p.

In secondo luogo, la modifica limita la procedibilità d'ufficio – oggi prevista in tutti i casi in cui ricorre una o più delle circostanze aggravanti speciali di cui all'art. 625 c.p., alle sole circostanze aggravanti previste dai numeri 7 (esclusa l'ipotesi dell'esposizione della *res* alla fede pubblica) e 7 *bis*. Si è ritenuto opportuno conservare la procedibilità d'ufficio, rispetto all'ampio catalogo di circostanze previsto dall'art. 625 c.p., solo in relazione a quelle che connettono il maggior disvalore penale del fatto all'offesa al patrimonio pubblico e, comunque, a una *dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta*. Il furto resta procedibile d'ufficio, pertanto, se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (art. 625, n. 7 c.p.); ovvero se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (art. 625, n. 7 *bis*). Una dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta e dell'offesa patrimoniale non è necessariamente propria della mera esposizione della *res* alla pubblica fede – situazione per la quale si prevede la procedibilità a querela: basti pensare al caso da manuale, ricorrente nella prassi, del furto di una bicicletta lasciata nella pubblica via.

Art. 626 c.p. ***Furti*** ~~*punibili a querela dell'offeso*~~ ***minori.***



Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
1. se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2. se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3. se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

V. art. 2, comma 1, lett. l) dello schema di decreto

L'intervento, che si limita a modificare la rubrica dell'art. 626 c.p., va letto assieme a quello relativo all'art. 624 c.p. e risponde a esigenze di coordinamento interno della riformata disciplina del furto. Nell'originario impianto del codice Rocco, il furto era procedibile d'ufficio. La procedibilità a querela, salvo che ricorrano la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7 o le aggravanti di cui all'art. 625, è stata introdotta per la prima volta solo con la l. n. 205/1999. Il presente decreto, limitando le ipotesi di procedibilità d'ufficio previste dall'art. 624, ult. co. c.p., accentua la normale procedibilità a querela del furto e rende pertanto necessario intervenire sulla rubrica dell'art. 626 *("Furti punibili a querela dell'offeso")*, risalente all'originaria versione del codice del 1930. I furti previsti dall'art. 626 c.p. non si distinguono più dall'ipotesi generale di cui all'art. 624 per essere procedibili a querela, essendo tale regime proprio, in via ordinaria (a ben vedere, già dal 1999), anche del furto *ex* art. 624 c.p. Il tratto distintivo risiede nella minor gravità delle ipotesi contemplate dall'art. 626 c.p., che si riflette nel più mite trattamento sanzionatorio. Di qui la modifica della rubrica in *"Furti minori"*, espressione da sempre utilizzata dalla dottrina per riferirsi alle tre ipotesi previste dalla citata disposizione.

Art. 634 c.p. *Turbativa violenta del possesso di cose immobili.*
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito**, a querela della persona offesa,** con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

V. art. 2, comma 1, lett. m) dello schema di decreto

L'intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di cui all'art. 634 c.p., facendo salva la procedibilità d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità. Si tratta di un delitto punito meno severamente di quello previsto dal precedente art. 633, che nell'ipotesi base è procedibile a querela.

Art. 635 c.p. *Danneggiamento.*
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

V. art. 2, comma 1, lett. n) dello schema di decreto

L'intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia). Mentre nel primo comma viene in rilievo un'offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia), nei successivi commi dell'art. 635 c.p. vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse o utilità pubblica. Di qui l'opportunità di conservare la procedibilità d'ufficio in tali casi. La procedibilità d'ufficio resta altresì ferma, nei casi previsti dal primo comma, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità, nonché nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 c.p. (interruzione di un pubblico servizio). In tale ultima ipotesi il fatto di reato si colloca nel contesto di una dimensione pubblicistica che giustifica la procedibilità d'ufficio, prevista anche per il concorrente delitto di interruzione di pubblico servizio.

Art. 640 c.p. *Truffa*

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
2-*bis*. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente ~~o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7~~.

V. art. 2, comma 1, lett. o) dello schema decreto

L'intervento, da leggere unitamente a quello relativo all'art. 649 *bis* c.p., amplia i casi di procedibilità a querela del delitto di truffa. Viene in particolare eliminata la previsione della

procedibilità d'ufficio quando il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità e ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. La soluzione è coerente con quella in proposta in tema di furto (art. 624, ult. co. c.p.). Invero, la rilevante gravità del danno patrimoniale non preclude la possibilità di un integrale risarcimento, consentendo la definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p., istituto che conseguentemente vede ampliata la propria sfera applicativa, con positivi effetti di deflazione processuale.

Art. 640 *ter* c.p. *Frode informatica.*
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o **la circostanza prevista** dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età~~, e numero 7~~.

V. art. 2, comma 1, lett. p) dello schema di decreto

L'intervento va letto unitamente a quello relativo all'articolo 649 *bis* c.p. ed esclude la procedibilità d'ufficio della frode informatica quando ricorra l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.). La soluzione è coerente con quella adottata in tema di furto e di truffa. La rilevante gravità del danno patrimoniale non preclude la possibilità di un integrale risarcimento, consentendo la definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p., istituto che conseguentemente vede ampliata la propria sfera applicativa, con positivi effetti di deflazione processuale.

Art. 649 *bis* c.p. *Casi di procedibilità d'ufficio.*
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-*ter*, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale**, diverse dalla recidiva,** ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità~~, o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità~~.

V. art. 2, comma 1, lett. q) dello schema di decreto

L'intervento amplia le ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita.

In primo luogo, coerentemente a quanto è stato previsto in tema di furto, si esclude che il danno patrimoniale di rilevante gravità determini la procedibilità a querela della truffa, della frode informatica e dell'appropriazione indebita, nelle ipotesi considerate dalla norma.

Va ribadito che un danno di rilevante gravità non preclude condotte risarcitorie o riparatorie nell'interesse della persona offesa, con rimessione della querela – o applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 162 *ter* c.p. – con effetti deflativi sul carico giudiziario considerevoli se si considera che le figure di reato richiamate dall'art. 649 *bis* c.p. sono oggetto di numerosi procedimenti penali.

In secondo luogo, per ragioni analoghe a quelle che hanno indotto ad analoga modifica dell'art. 612, co. 3 c.p., si esclude il rilievo della recidiva dal novero delle circostanze ad effetto speciale che, concorrendo con quelle richiamate dalla disposizione, comportano la procedibilità d'ufficio. Anche tale intervento promette significativi effetti deflativi. La dimensione personale del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici di cui si tratta giustifica la procedibilità a querela a prescindere dalla condizione soggettiva dell'autore del reato, che non potrà impedire più la remissione della querela o l'applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 612 *ter* c.p., in presenza di condotte risarcitorie o riparatorie.

Art. 659 c.p. *Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.
Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

V. art. 3, comma 1, lett. a) dello schema di decreto

L'intervento rende procedibile a querela della persona offesa la contravvenzione di disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone, nelle sole ipotesi, previste dal primo comma, in cui la contravvenzione costituisce un *reato contro la persona*, essendo l'offesa diretta verso "le persone" e, in particolari, verso beni personali facenti capo a individui determinati: le loro occupazioni (intellettuali o manuali) e il loro riposo (ad esempio nelle ore notturne). La procedibilità d'ufficio è fatta salva, in conformità alla legge delega, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità. Restano inoltre procedibili d'ufficio i casi di disturbo di spettacoli, ritrovi o intrattenimenti pubblici. Rimane inoltre procedibile d'ufficio, in quanto del tutto eterogenea, la fattispecie di esercizio irregolare di professioni o mestieri rumorosi cui al secondo comma, che descrive un'offesa spiccatamente pubblicistica.

La scelta di rendere procedibile a querela una contravvenzione è innovativa, nel sistema italiano, essendo le contravvenzioni sempre procedibili d'ufficio (cfr. l'art. 11 disp. att. c.p.). Senonché la procedibilità a querela delle contravvenzioni è frutto di una scelta del legislatore ordinario e può subire eccezioni, non essendo imposta da principi costituzionali o di sistema. La disciplina sostanziale e processuale della querela è compatibile con la procedibilità a querela delle contravvenzioni. L'art. 120, co. 1 c.p., in particolare, stabilisce che ha diritto di querela ogni persona offesa da un "reato" – non, si noti, da un delitto, per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza. La dottrina è da tempo e

tradizionalmente concorde, d'altra parte, nell'escludere un criterio ontologico di distinzione tra delitti e contravvenzioni. Secondo il classico manuale di Antolisei, "non si tratta di categorie di reati che differiscono per la loro intrinseca natura, ma di categorie che si distinguono per la maggiore o minore gravità". Del pari, secondo un altro autorevole e classico manuale, quello di Bettiol, "l'unico criterio sicuro, ma sempre di carattere estrinseco, è quello della diversa specie di sanzione penale predisposta dal legislatore". In tal senso, è esplicito l'art. 39 c.p. La trasformazione di un reato da contravvenzione in delitto, e viceversa, è d'altra parte possibile e rimessa alla discrezionalità del legislatore, sulla base di scelte orientate a connotare il reato in termini di maggiore o minore gravità. Quando una contravvenzione tutela interessi individuali e concreti, come quelli che fanno capo alla persona, non vi è ragione per escludere la procedibilità a querela, aprendo il sistema alla possibilità di condotte risarcitorie e riparatorie, con effetti deflattivi sul carico giudiziario in caso di remissione della querela o di applicazione dell'istituto di cui all'art. 162 *ter* c.p., che non si riferisce ai delitti ma ai reati in genere. Gli obiettivi di efficienza del sistema processuale, perseguiti dalla legge delega, rendono opportuno condizionare l'azione penale alla presentazione di una querela quando, in casi ricorrenti nella prassi, come ad esempio quello del disturbo arrecato un condizionatore rumoroso (cfr. Cass. Sez. VII, 15 gennaio 2021, n. 17745), o di rumori provenienti da un appartamento occupato da studenti, all'interno di un condominio (Cass. Sez. III, 1° febbraio 2022, n. 13685), si è altrimenti costretti a celebrare d'ufficio un lungo procedimento penale, magari attraverso tre gradi di giudizio.

Art. 660 c.p. *Molestia o disturbo alle persone*
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito**, a querela della persona offesa,** con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

V. art. 3, comma 1, lett. b) dello schema di decreto

Si introduce la procedibilità a querela per la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone, di cui all'art. 660 c.p. Non si ignora che la contravvenzione, al pari di quella prevista dall'art. 659 c.p., è collocata tra quelle contro l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica. Va tuttavia considerato, come riconosce la dottrina, che la collocazione sistematica non è decisiva, quanto a individuazione del bene giuridico tutelato – nel caso di specie notoriamente controverso –, e, soprattutto, che la disposizione richiama, quale destinatario della condotta, una persona determinata ("taluno"), facendo così luce sulla direzione offensiva della condotta. Si tratta d'altra parte di un reato meno grave rispetto a ipotesi più gravi di molestie personali, inquadrabili tra i delitti e procedibili a querela. È ad esempio il caso delle molestie che integrano gli atti persecutori ex art. 612 *bis* c.p. Ed è il caso, quanto alle molestie sessuali, di un nuovo delitto che il Disegno di legge n. A.S. 1597 (Sen. Valente e altri) propone di introdurre in un nuovo art. 609 *ter*.1. c.p. Non sembra ragionevole che la procedibilità d'ufficio sia prevista per l'ipotesi meno grave di molestie, e sia invece esclusa, anche nell'interesse della persona offesa, per le ipotesi più gravi.

Va in proposito segnalato che nel recente passato è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 660 c.p., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, a differenza dei delitti di cui all'art. 612 *bis* c.p., non prevede la procedibilità a querela della contravvenzione di molestie, "con annessa rimettibilità della querela, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata". La Corte costituzionale (ord. n. 220/2018) – in linea con una precedente decisione (ord. n. 392/2018) – ha dichiarato la questione inammissibile dopo aver considerato che "l'intervento additivo richiesto dal giudice *a quo* sarebbe del tutto eccentrico rispetto ai principi generali del sistema del diritto penale italiano, che prevede la procedibilità a querela solo per taluni delitti, mentre i reati contravvenzionali sono tutti procedibili d'ufficio" e che "sebbene possa apparire inattuale ricomprendere nell'oggetto dell'art. 660 c.p. le molestie perpetrate col mezzo del telefono nei confronti di soggetti determinati, i cui effetti sovente restano in una sfera privata, la qual cosa potrebbe rendere opportuno un intervento del legislatore in materia, ciò non si risolve nell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata". La Corte costituzionale ha dovuto prendere atto di una situazione, determinata da un assetto normativo che è nella discrezionalità del legislatore cambiare, introducendo eccezioni alla regola della normale procedibilità d'ufficio delle contravvenzioni. Ciò anche e proprio per accogliere l'indicazione della Corte, che muovendo dal presupposto dato della procedibilità d'ufficio delle contravvenzioni ha manifestato perplessità sull'inquadramento nell'art. 660 c.p. di molestie dirette contro soggetti determinati. La legge delega non consente la trasformazione della contravvenzione in delitto ma autorizza a trasformare il relativo regime di procedibilità, rimuovendo così, sotto il profilo delle condizioni di procedibilità, la disparità di trattamento con le più gravi ipotesi di molestie inquadrabili tra i delitti.

2. Domicilio del querelante e notificazioni al querelante (art. 1, comma 15, lett. c)

Art. 153-*bis* c.p.p. *Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante.*
1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità previste dall'articolo 111-*bis*, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.
3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto
4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.
5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

V. art. 10, comma 1, lett. e) dello schema di decreto

L'art. 1, co., 15, lett. c) della legge delega prevede l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni e che sia possibile indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico. In attuazione di tale criterio di delega viene introdotto nel codice di procedura penale un nuovo art. 153 *bis* (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante).

Il *primo comma* stabilisce che il querelante, nella querela dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, il querelante può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La previsione è funzionale ad agevolare le comunicazioni tra autorità giudiziaria e persona offesa dal reato, imponendo a quest'ultima un obbligo non particolarmente oneroso; ciò, da un lato, indubbiamente snellisce i meccanismi di comunicazione e ha intuitive ricadute sull'efficienza del sistema processuale; dall'altro lato, si rende esplicita la volontà del legislatore di *responsabilizzare* la persona offesa che abbia sporto querela, nella prospettiva di renderla parte realmente attiva in un procedimento penale in cui l'ordinamento condiziona alla sussistenza e persistenza di un interesse della persona offesa la procedibilità dell'azione penale e la stessa punibilità dell'illecito.

È in questa prospettiva che la previsione dell'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio da parte del querelante può essere posta in collegamento funzionale con le conseguenze che la legge delega fa discendere dalla mancata partecipazione della persona offesa querelante a determinati passaggi processuali. Il criterio di delega dettato dall'art. 1, co. 15, lett. c), impone al querelante di dichiarare o eleggere domicilio, senza però stabilire quali siano le conseguenze in caso di mancato assolvimento di tale prescrizione di legge. Si ritiene che la mancata dichiarazione o elezione di domicilio (o l'indicazione di un domicilio inidoneo) non possa essere priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili. Si è scelto di non condizionare l'ammissibilità della querela all'assolvimento dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio per evitare il rischio – non privo di elementi di discriminazione – di non assicurare tutela a persone che, magari anche solo in via transitoria, non sono in grado di dichiarare o eleggere domicilio. D'altra parte, non si può escludere che una persona che – al momento di proposizione della querela non sia in grado di dichiarare o eleggere domicilio – riesca successivamente a comunicare all'autorità giudiziaria una adeguata domiciliazione. Nel *secondo comma*, in tal senso, si è ritenuto opportuno chiarire che la dichiarazione o elezione di domicilio *può* avvenire anche in momento successivo alla presentazione della querela; d'altra parte, il querelante può nominare – dopo la proposizione della querela – un difensore di persona offesa, che diventa legale domiciliatario (*ex* art. 33 disp. att. c.p.p.).

Condizionare la ammissibilità della querela – che ha anche natura di *notizia di reato* – all'assolvimento dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio comporterebbe d'altra parte il rischio di rendere impossibili approfondimenti investigativi da parte degli organi inquirenti (non potendosi escludere che una persona offesa presenti una querela sul presupposto di essere vittima di un reato non procedibile d'ufficio e che, viceversa, il

pubblico ministero – dopo opportune indagini, svolte proprio "a partire dalla querela" – ravvisi l'esistenza di reati procedibili d'ufficio).

Ancora, si è ritenuto che la mancata dichiarazione o elezione di domicilio non dovesse condizionare l'ammissibilità (o la validità) della querela in ragione del fatto che essa è atto che ha natura e valenza non solo processuale, ma anche sostanziale (la richiesta di procedere per l'accertamento di fatti penalmente rilevanti e correlate responsabilità e il diritto ad ottenere tutela dall'ordinamento); sicché potrebbe risultare eccessivamente penalizzante condizionare l'esercizio di un diritto della persona offesa (il cui ruolo deve invece essere valorizzato, secondo il disegno complessivo della riforma) all'assolvimento di un obbligo legale che è principalmente funzionale al perseguimento di un obiettivo di semplificazione procedimentale (e non strettamente inerente al contenuto sostanziale intrinseco dell'atto di querela).

Va inoltre rilevato che la legge delega non prevede che dal mancato assolvimento dell'obbligo discendano sanzioni processuali (altre disposizioni della legge delega fanno invece conseguire al mancato assolvimento dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio la sanzione di inammissibilità di determinati atti; cfr. art. 1, comma 13, lett. a), l. n. 134 del 2021).

Il mancato assolvimento dell'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio, dunque, non condiziona l'ammissibilità della querela, né incide sulla sua validità. Conseguentemente, il mancato assolvimento dell'obbligo imposto al querelante di dichiarare o eleggere domicilio ha effetto sul piano della notificazione degli atti (ossia l'attività cui è funzionale l'obbligo imposto al querelante). In tale prospettiva, si è ritenuto necessario intervenire sulla disciplina delle notificazioni da effettuare in favore del querelante, al fine di garantire che la previsione legale dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio produca gli auspicati effetti di semplificazione procedurale e di responsabilizzazione della persona offesa che ha proposto querela. L'attuale sistema di notificazioni alla persona offesa è disciplinato dall'art. 154 c.p.p. e non distingue la posizione della persona offesa che abbia proposto querela da quella della persona offesa che non l'abbia proposta. L'introduzione dell'obbligo legale di dichiarare o eleggere domicilio all'atto della proposizione della querela rende per l'appunto necessario introdurre tale distinzione, con l'introduzione di uno specifico articolo – l'art. 153 *bis* del codice di procedura penale – dedicato al domicilio del querelante e alle notificazioni in suo favore.

I primi tre commi dell'art. 153 *bis* del codice di procedura penale sono dedicati alle modalità di individuazione e aggiornamento del domicilio del querelante.

I successivi commi dell'art. 153 *bis* dettano invece regole relative alle modalità di notificazione degli atti in favore del querelante, esplicitando una gerarchia tra i vari luoghi ove deve perfezionarsi la notificazione degli atti.

L'art. 153 *bis* c.p.p., ai commi 4 e 5, intende stabilire una gerarchia di criteri per individuare le modalità mediante le quali si deve perfezionare la notificazione degli atti.

La notificazione dovrà essere effettuata anzitutto, ed in coerenza con le nuove disposizioni in materia di notificazioni con modalità telematiche, al querelante che non abbia nominato difensore presso il domicilio digitale e, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 148 c.p.p., presso il domicilio dichiarato o eletto (o presso il domicilio successivamente

comunicato con dichiarazione depositata presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice); rimane ferma la regola già dettata dal richiamato art. 33 disp. att. c.p.p. che individuano quale legale domiciliatario della persona offesa il difensore, con la conseguenza che, ove il querelante abbia nominato difensore, le notificazioni verranno ex lege effettuate presso quest'ultimo.

In assenza di dichiarazione o elezione di domicilio, o in caso di insufficienza o inidoneità di tale dichiarazione le notificazioni in suo favore avverranno mediante deposito dell'atto da notificare presso la segreteria o la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente.

Tale modalità "semplificata" di perfezionamento delle notificazioni rappresenta il coerente sviluppo dell'imposizione di un obbligo legale di dichiarare o eleggere domicilio e determina conseguenze proporzionate rispetto al mancato assolvimento dell'obbligo legale da parte del querelante (che, nell'attivare lo strumento penale, ha il dovere di *farsi parte diligente*).

La modalità "semplificata" di perfezionamento delle notificazioni con deposito in cancelleria dell'atto da notificare è modellata sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 161 c.p.p. per l'imputato: tale disposizione, come è noto, impone all'imputato l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio e prevede che – in caso di mancata dichiarazione o elezione di domicilio o in caso di dichiarazioni insufficienti o inidonee – le notificazioni possano avvenire con modalità semplificate (mediante consegna al difensore), che, comunque, non pregiudicano la possibilità di conoscenza del soggetto processuale che informi la propria condotta ad un minimo di diligenza.

La modalità "semplificata" di perfezionamento delle notificazioni è, inoltre, coerente con quanto oggi previsto dall'art. 154, comma 4, c.p.p. con riferimento alle modalità di notificazione degli atti in favore del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (in relazione ai quali, il codice di rito prevede che: ove costituiti in giudizio, essi siano legalmente domiciliati presso il difensore; ove non costituiti in giudizio, abbiano l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio; ove manchi la dichiarazione o elezione di domicilio – ovvero essa risulti inidonea – si prevede che le notificazioni avvengano mediante deposito in cancelleria).

3. **Remissione della querela (art. 1, co. 15, lett. d)**

Art. 152 c.p. *Remissione della querela*
Nei ~~delitti~~ **reati** punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
Vi è altresì remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati
La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di

particolare vulnerabilità ai sensi dell'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti. La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

V. art. 1, comma 1, lett. h) dello schema di decreto

Art. 133 c.p.p. *Accompagnamento coattivo di altre persone*

1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

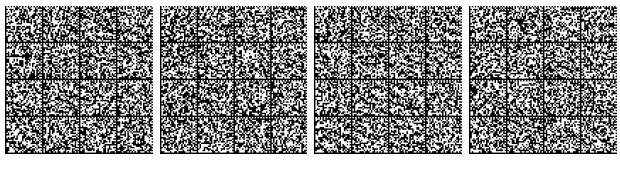
V. art. 7, comma 1, lett. d) dello schema di decreto

In tema di remissione della querela, una *prima modifica*, relativa al primo comma dell'art. 152 c.p., si rende anzitutto necessaria per consentire che l'istituto operi non solo in relazione ai delitti, ma anche alle contravvenzioni, nelle ipotesi per esse è prevista la procedibilità a querela. È questo il caso, a seguito del presente intervento di riforma, delle contravvenzioni di cui agli art. 659 e 660 c.p. Numerose disposizioni del codice di procedura penale, d'altra parte, già si riferiscono ai "reati" procedibili a querela.

Una *seconda modifica*, che introduce quale ipotesi di remissione, tacita la circostanza che il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, è illustrata nella parte della relazione relativa alla giustizia riparativa, alla quale si rinvia.

Una *terza modifica* è poi realizzata in attuazione della direttiva di cui all'art. 1, comma 15, lett. d), della legge delega: *"prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone"*. Per attuare tale direttiva è necessario intervenire sulla disciplina della remissione tacita della querela, contenuta nell'art. 152 c.p., prevedendo che la mancata comparizione del querelante senza giustificato motivo all'udienza alla quale sia stato citato a comparire come testimone integri remissione tacita di querela.

Il riferimento al carattere *ingiustificato* della mancata comparizione all'udienza rende superflua l'introduzione di clausole di salvaguardia assimilabili a quella dettata dall'art. 500, comma 4, c.p.p.: è di tutta evidenza che dovrà ritenersi «senza giustificato motivo» la mancata



comparizione del querelante che si ritenga possa essere conseguenza di qualsivoglia forma di indebito condizionamento (violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità, diverse dal risarcimento del danno). Ed è altrettanto evidente che il giudice (di ufficio o su impulso di parte) avrà il potere/dovere di svolgere accertamenti sulla prova di un fatto processuale (laddove vi siano elementi suggestivi dell'esistenza di tali indebiti condizionamenti).

Si è ritenuto opportuno chiarire che le previsioni che fanno conseguire l'effetto della remissione tacita di querela alla mancata comparizione del querelante all'udienza in cui questi sia citato a comparire come testimone non possono trovare applicazione in caso di persone offese minorenni, incapaci o in condizioni di particolare vulnerabilità (ai sensi dell'art. 90 *quater* c.p.p.) e in tutte le situazioni in cui il querelante non comparso sia persona che ha proposto querela agendo in luogo della persona offesa e nell'assolvimento di un dovere di carattere pubblicistico: si pensi alle querele presentate dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori, dagli amministratori di sostegno (allorché ne abbiano il potere), dai curatori speciali. In tali casi, sembra opportuno limitare gli effetti dell'automatismo che annette alla mancata comparizione il valore di remissione di querela; in tal modo si scongiura il rischio che eventuali negligenze del rappresentante non comparso come testimone possano risolversi in una diminuzione di tutele per gli interessi sostanziali del rappresentato.

Il fatto che la mancata comparizione del querelante all'udienza ove deve essere esaminato come teste – ove l'assenza sia consapevole (all'esito di un rituale procedimento di notificazione) e ingiustificata – abbia come conseguenza tipica la remissione tacita di querela, suggerisce l'opportunità di introdurre ulteriori modifiche al codice di rito. Si ritiene opportuno che si provveda alla modifica dell'art. 133 del codice di procedura penale (ossia la disposizione relativa all'accompagnamento coattivo di un testimone non comparso), prevedendo che – nei casi in cui la mancata comparizione del querelante determini l'estinzione del reato per remissione tacita di querela – non si debba disporre relative l'accompagnamento coattivo.

4. Informazioni al querelante

Art. 90 c.p.p. *Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.*

omissis

1-bis. **La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.**

omissis

Art. 90-*bis* c.p.p. *Informazioni alla persona offesa.*

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

a-*bis*) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere

effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;
a-*ter*) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;
a-*quater*) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;
a-*quinquies*) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;
Omissis
n-*bis*) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;
Omissis

V. art. 5, comma 1, lett. c) e e), nn. 1 e 3 dello schema di decreto

Art. 142 disp. att. c.p.p. *Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso*
1. *Omissis*
2. *Omissis*
3. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione;
b) le generalità e il domicilio della persona da citare;
c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;
d-*bis*) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita;
e) l'avvertimento che, **fuori del caso previsto dalla lettera d-*bis*),** in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), **d-*bis*),** e) nonché l'indicazione dell'imputato.

V. art. 41, comma 1, lett. t), nn. 1 e 2 dello schema di decreto

Il rilievo delle disposizioni in diretta attuazione dei criteri di delega dettati dall'art. 1, co. 15, lett. c) e d), della legge delega rende necessaria l'adozione di opportune disposizioni di coordinamento, ai sensi dell'art. 1, co. 3 della stessa legge delega (disposizione secondo la quale "il Governo è delegato ad adottare (…) uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni (…)").

L'attuazione della legge delega introduce significative novità: sulla dichiarazione o elezione di domicilio da parte del querelante; sulle conseguenze che si determinano in materia di notificazioni degli atti al querelante in caso di domicilio non dichiarato o eletto (o di dichiarazione insufficiente o inidonea); sulle conseguenze che si danno in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia citato a comparire come testimone (che, ove ingiustificata, comporta remissione tacita di querela).

Dato il rilievo degli interventi normativi, si è ritenuto necessario intervenire sul testo dell'art. 90-*bis* c.p.p. (*Informazioni alla persona offesa*), in modo tale da arricchire il corredo di informazioni che intendono assicurare alla persona offesa di partecipare in modo informato, consapevole e attivo al procedimento. Si tratta di un ampliamento del catalogo di informazioni dovute alla persona offesa che si rende opportuno, onde assicurare la coerenza tra le modifiche qui proposte e lo statuto di garanzie informative che l'ordinamento ha assegnato alla persona offesa, recependo la «Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI» (di seguito: *Direttiva vittime*).

Gli interventi sull'art. 90 *bis* c.p.p. sono funzionali, in particolare, ad adeguare l'ordinamento al dettato dell'art. 4 §1, lett. B) della *Direttiva vittime* (che prevede che gli Stati membri abbiano il dovere di dare informazioni in merito alle "procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure) e degli artt. 5 e 6 della medesima direttiva (art. 5, *Diritti della vittima al momento della denuncia*; art. 6, *Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso*).

Le ulteriori informazioni che – con la modifica dell'art. 90 *bis* c.p.p. – debbono essere indirizzate alla persona offesa sono infatti funzionali: a) a rendere il querelante edotto delle possibili conseguenze derivanti dalla mancata dichiarazione o elezione di domicilio, esplicitando così la volontà del legislatore di rendere la persona offesa attivamente responsabile rispetto alla propria partecipazione al procedimento penale; b) a rendere il querelante edotto delle conseguenze derivanti dalla ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza in cui egli sia citato a comparire come testimone.

Nella prospettiva da ultimo considerata, si spiegano poi le ulteriori disposizioni che si introducono, prima fra tutte la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche tematico espressamente riconosciuta alla persona offesa con l'inserimento del comma 1 *bis* all'articolo 90 che disciplina diritti e facoltà della persona offesa dal reato In ordine poi alla esplicitazione delle conseguenze che determina la ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza in cui dovrebbe essere esaminato come testimone, si ritiene opportuno modificare il testo dell'art. 142 disp.att. c.p.p., disponendo che l'intimazione notificata al testimone/querelante contenga l'avviso che la ingiustificata mancata comparizione all'udienza integra remissione tacita di querela. La formulazione proposta nel modificare l'art. 142 disp. att. c.p.p. recepisce un indirizzo giurisprudenziale già esistente ed è tesa a soddisfare il diritto della persona offesa di essere compiutamente informata delle conseguenze processuali che la legge annette ai suoi comportamenti; si tratta di un avviso che, dunque, assicura al querelante la possibilità di operare scelte libere e consapevoli, orientate alla tutela del proprio interesse.

5. Disposizioni transitorie

Art. 85 **[del presente decreto].** ***Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità.***
1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero.

V. art. 85 dello schema di decreto

In attuazione della delega attribuita al Governo ai sensi dell'art. 1, comma 15, lett. a) e b), della legge n. 134 del 2021, è stato ampliato il catalogo dei reati per cui si procede a querela di parte. Data la natura mista – processuale e sostanziale – della querela, in difetto di disposizioni transitorie, l'azione penale relativa ai reati originariamente perseguibili d'ufficio, commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo – e con esso "diventati" perseguibili a querela di parte – diventerebbe improcedibile per mancata proposizione della querela (in applicazione del principio di *retroattività* della legge penale più favorevole all'agente). Tuttavia, l'improcedibilità dell'azione penale, in questo caso, sarebbe legata ad un *factum principis*, del tutto estraneo alla sfera di volontà della persona offesa che, conseguentemente, vedrebbe diminuire le proprie possibilità di tutela giudiziaria per fatto incolpevole. Si tratta di un esito che rischia dunque di "trascurare" le ragioni della persona offesa, il cui ruolo deve essere invece adeguatamente valorizzato e tutelato (secondo svariate linee normative, anche di carattere sovranazionale, affermatesi negli ultimi anni e secondo diversi principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega).

La necessità di scongiurare un risultato normativo che sacrifichi le ragioni della persona offesa dal reato per fatto "incolpevole" costituisce dunque una ragionevole (art. 3 Cost.) giustificazione per introdurre una deroga al principio di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole. Del resto, storicamente, allorché sono state introdotte modifiche normative, con ampliamento del "catalogo" di reati perseguibili a querela di parte, il legislatore ha quasi sempre introdotto disposizioni di carattere transitorio: si richiamano, al riguardo, le previsioni dell'art. 99, legge n. 689 del 1981; dell'art. 19 legge n. 205 del 1999; dell'art. 12 d.lgs. n. 36 del 2018.

L'art. 1, comma 3, della legge n. 134 del 2021 autorizza il Governo ad adottare le "opportune disposizioni transitorie", senza esplicitare in modo più articolato i principi e criteri direttivi che dovrebbero guidare il legislatore delegato nell'emanazione delle disposizioni transitorie. A fronte di una pluralità di possibili scelte in materia di disposizioni transitorie, si è prediletto un modello che appare capace di regolamentare in modo equilibrato i diritti delle persone offese da reato con gli auspicati effetti deflativi che si perseguono con la novella. Si tratta di una disposizione transitoria che, del resto, ricalca lo schema adottato

dagli interventi più significativi registratisi negli ultimi quarant'anni di esperienza normativa che sono stati già sopra ricordati: i predetti interventi normativi, infatti, hanno associato – all'ampliamento del catalogo di reati perseguibili a querela – l'introduzione di disposizioni transitorie modellate su uno schema (sostanzialmente sovrapponibile), per il quale: a) nei casi di reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge che amplia il catalogo dei reati perseguibili a querela e "diventati" perseguibili a querela per effetto di quest'ultima, nel caso non sia ancora incardinato un procedimento penale, il termine per proporre querela decorre dall'entrata in vigore della novella; b) nel caso in cui**,** alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già esercitata l'azione penale (relativa ad un reato che, in origine, era perseguibile d'ufficio), la disposizione transitoria prevede che l'autorità giudiziaria informi la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela (con decorrenza del termine per la sua proposizione a partire dal giorno in cui la persona offesa è stata informata).

Nella prospettiva degli obiettivi di deflazione processuale e di incentivo di condotte riparatorie o risarcitorie, perseguito dalla legge delega, va d'altra parte considerato come l'immediata applicazione del mutato regime di procedibilità a querela, per reati procedibili d'ufficio, può comportare un significativo impatto sulla definizione dei procedimenti in forma alternativa (remissione della querela e applicazione dell'istituto di cui all'art. 162 *ter* c.p.).

Art. 86 **[del presente decreto].** ***Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante***
1. Per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell'articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 del codice di procedura penale.

V. art. 86 dello schema di decreto

La quasi totalità delle modificazioni relative alle disposizioni processuali non richiedono l'emanazione di disposizioni transitorie, valendo per esse il principio del *tempus regit actum*. Si impone tuttavia l'introduzione di una disposizione di carattere transitorio relativamente alle modalità di notificazione degli atti in favore del querelante.

La disposizione transitoria prevede – per l'art. *153 bis*, comma 5, c.p.p. che si propone di introdurre nello schema di decreto legislativo – una deroga al principio del *tempus regit actum*. La *ratio* (e la necessità) della disposizione transitoria è legata al fatto che la modalità di notificazione semplificata (con deposito dell'atto da notificare in cancelleria) costituisce la conseguenza di un mancato assolvimento dell'obbligo legale di dichiarare/eleggere domicilio. Tuttavia, non si può trascurare che tale obbligo legale non sussisteva prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Appare dunque logico che la modalità di notificazione "semplificata" – che è la conseguenza procedimentale di una mancata o inidonea dichiarazione di domicilio – possa determinarsi nei soli casi in cui l'obbligo legale di dichiarare o eleggere valido domicilio già esisteva.

La disposizione transitoria si occupa pertanto in primo luogo dell'ipotesi in cui il querelante abbia nominato un difensore, disponendo che, in tal caso, le notifiche si effettuino presso quest'ultimo, *ex* art. 33 disp. att. c.p.p.; nei casi di mancata dichiarazione o elezione di domicilio e di assenza di difensore, la norma in questione prevede invece la notifica nelle forme ordinarie (codificate dall'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 c.p.p.).

CAPITOLO V - ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO (art. 1, comma 21)

Art. 1, co. 21 della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:*

a) *per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;*

b) *dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa*».

Art. 131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel ~~massimo a cinque anni~~ **minimo a due anni**, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma**, anche in considerazione della condotta susseguente al reato,** l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

1) **per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;**
2) **per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;**
3) **per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 391-*bis*, 423, 423-*bis*, 558-*bis*,**

582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-*bis*, 593-*ter*, 600-*bis*, 600-*ter*, primo comma, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*undecies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 613-*bis*, 628, terzo comma, 629, 644, 648-*bis*, 648-*ter*;

4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(omissis)

V. art. 1 co.1 lett. c), dello schema di decreto

art. 174 c.p.m.p. - Rivolta.
Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:
1. mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;
3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.
La condanna importa la rimozione.
Non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale.

V. art. 76 co.1 lett. a) dello schema di decreto

art. 215. Peculato militare.
Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da due a dieci anni.
Non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale.

V. art. 76 co.1 lett. b) dello schema di decreto

Legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo).
Art. 3
3. Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale.
Non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale.

V. art. 77 co.1 dello schema di decreto

Premessa

In attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 21 della l. n. 134/2021, si interviene sul primo e sul secondo comma dell'art. 131 *bis* c.p. in una triplice direzione:

1) generale *estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto* ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a *due anni* (primo comma);
2) attribuzione di *rilievo alla condotta susseguente al reato* ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa (primo comma);

3) *esclusione del carattere di particolare tenuità dell'offesa* – e, pertanto, dell'applicazione dell'istituto – in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e ad ulteriori reati di particolare gravità (secondo comma).

1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità dell'istituto

Il *primo intervento*, attuativo dell'art. 1, co. 21, lett. a) della legge delega, è realizzato sostituendo nel primo comma dell'art. 131 *bis* c.p. le parole "pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni" con le parole "pena detentiva non superiore nel minimo a due anni". Sulle ragioni che hanno ispirato la legge delega nell'ancorare l'ambito di applicazione dell'istituto al minimo edittale della pena detentiva, e non più al massimo, come suggerito dalla dottrina e da precedenti commissioni di studio, si rinvia a quanto illustrato nella relazione finale della Commissione Lattanzi (§ 4.3.).

Per effetto dell'intervento di riforma, la causa di non punibilità vedrà esteso il proprio ambito di applicazione, con positivi effetti deflativi sul sistema processuale e sulla sua complessiva efficienza, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R. e con l'attesa riduzione dei tempi medi del processo penale (del 25% in ciascuno dei tre gradi di giudizio, entro il 2026). Oggi la causa di non punibilità riguarda i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, nonché, per effetto di una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 156/2020), i reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, anche quando il massimo edittale di quella pena è superiore a cinque anni (è ad esempio il caso della ricettazione di particolare tenuità, *ex* art. 648, co. 2 c.p., oggetto del giudizio di legittimità costituzionale che ha dato luogo alla citata sentenza, in un caso relativo alla ricettazione di alcune confezioni di rasoi e lamette da barba). Con la modifica normativa, la causa di non punibilità potrà applicarsi in relazione ai reati puniti con pena detentiva edittale determinata nel minimo in misura non superiore a due anni, *indipendentemente dall'entità del massimo edittale della stessa pena detentiva*. L'ampliamento riguarda cioè reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni e non superiore, nel minimo, a due anni, oggi esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p.: è ad esempio il caso del furto aggravato *ex* art. 625 c.p., co. 1 c.p., punito con la reclusione da due a sei anni, della ricettazione *ex* art. 648, co. 1 c.p., punita con la reclusione da due a otto anni, o della falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici, *ex* art. 476 c.p., punita con la reclusione da uno a sei anni. Si tratta, in questi e in altri casi, di reati oggetto di procedimenti penali con elevata incidenza statistica nei ruoli d'udienza, che non di rado hanno ad oggetto fatti di particolare tenuità e per i quali – non essendo possibile disporre nel corso delle indagini l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, ovvero il proscioglimento in primo grado, possono addirittura essere celebrati tre gradi di giudizio, impegnando complessivamente nove giudici (uno in primo grado, tre in appello e cinque in cassazione). Basti pensare ad esempio, nella vasta casistica giurisprudenziale in tema di delitti contro il patrimonio, a casi emblematici nei quali – all'esito del giudizio – è oggi applicabile l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.), ma, per il limite edittale di pena, non la causa di esclusione della punibilità di

cui all'art. 131 *bis* c.p. E', ad esempio, il caso del furto in supermercato (spesso commesso per bisogno) di generi alimentari del valore di pochi euro, aggravato per essere commesso su cose esposte alla pubblica fede, o con destrezza o con mezzo fraudolento; del furto (aggravato per l'esposizione alla pubblica fede) di un cartello stradale arrugginito e in disuso (Cass. Sez. IV, 2 febbraio 2017, n. 23093, rv. 269998); del furto (aggravato per le stesse ragioni) di una melanzana prelevata da un campo (Cass. Sez. V, 2 novembre 2017, n. 12823).

Le potenzialità dell'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto, introdotto nel 2015 in un sistema caratterizzato dal principio di obbligatorietà dell'azione penale e, pertanto, particolarmente bisognoso di temperamenti, anche e proprio per ragioni di efficienza del sistema processuale, sono testimoniate dai dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, attraverso il Casellario giudiziale. Dal 2015 l'istituto è stato applicato in oltre 150.000 procedimenti penali, con una media di oltre 25.000 applicazioni per anno, tra il 2019 e il 2021. Nel 55% dei casi, tra il 2015 e il 2022, la causa di non punibilità è stata applicata dal giudice per le indagini preliminari e ha portato a oltre 84.000 provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto (16.885 nel 2021), *evitando la celebrazione di altrettanti processi penali*, magari fino al terzo grado di giudizio. Nel 38% dei casi l'applicazione è avvenuta invece da parte del tribunale (oltre 50.000 provvedimenti di proscioglimento per assoluzione e 9.000 per non doversi procedere); nel 5% dei casi da parte della corte d'appello (oltre 6.000 sentenze di proscioglimento per assoluzione e oltre 1.000 sentenze di proscioglimento per non doversi procedere). Questi dati promettono di crescere sensibilmente, per effetto della riforma, in conseguenza dell'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto e, in particolare, della possibilità di escludere la punibilità di furti aggravati ai sensi dell'art. 625, co. 1 c.p. Basti infatti considerare come il furto semplice (art. 624 c.p.) rappresenti oggi di gran lunga il primo reato tra quelli per i quali, secondo i dati del Casellario giudiziale, trova applicazione l'art. 131 *bis* c.p.: oltre 31.000 provvedimenti dal 2015 ad oggi (pari al 17% delle applicazioni complessive dell'istituto, dalla sua introduzione).

Oltre a quelli processuali, non trascurabili sono d'altra parte gli effetti di deflazione sul sistema dell'esecuzione penale, conseguenti alla riforma dell'art. 131 *bis* c.p. Il maggior numero di procedimenti definiti con l'applicazione della causa di esclusione della punibilità contribuirà alla riduzione del numero delle condanne a pena detentiva di breve durata (tale è, in un significativo numero di casi, la pena irrogata in presenza di fatti di particolare tenuità, ai quali l'art. 131 *bis* c.p. non è oggi applicabile in ragione dei limiti edittali di pena prevista per il reato per cui si procede). Ciò promette anche un positivo impatto sulle riformate pene sostitutive delle pene detentive brevi e sull'attività di giudici e magistrati di sorveglianza in sede di esecuzione, nonché dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna.

2. Il rilievo della condotta "susseguente al reato"

Il *secondo intervento*, attuativo dell'art. 1, co. 21, lett. b) della legge delega, è realizzato inserendo la "condotta susseguente al reato" tra i criteri di valutazione della particolare tenuità dell'offesa. Anche tale modifica normativa consente di ulteriormente ampliare l'ambito di applicazione della causa di non punibilità, superando in particolare l'orientamento

della giurisprudenza che, sulla base del diritto vigente, ha dovuto necessariamente affermare che "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente "*post delictum*", atteso che la norma di cui all'art. 131-*bis* c.p. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, co. 1 c.p., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato" (Cass. Sez. V, 2 dicembre 2019, n. 660, rv. 278555-01).

In piena adesione alla legge delega, si è dato rilievo, con formula generale, alla "condotta susseguente al reato", senza specificare tipologie di condotte riconducibili a quella formula (es., restituzioni, risarcimento del danno, condotte riparatorie, accesso a programmi di giustizia riparativa, ecc.). Si è così inteso non limitare la discrezionalità del giudice che, nel valorizzare le condotte *post delictum*, potrà d'altra parte fare affidamento su una locuzione elastica – "condotta susseguente al reato" – ben nota alla prassi giurisprudenziale, figurando tra i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133, co. 2, n. 3 c.p.

Si è peraltro intenzionalmente omesso di operare un rinvio a tale disposizione codicistica perché nel contesto della disciplina sulla commisurazione della pena la condotta susseguente al reato – come ha sottolineato la Corte di cassazione nella citata sentenza – è uno degli indici da cui desumere la *capacità a delinquere del colpevole*. Nel *diverso* contesto della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p., la condotta susseguente al reato non viene in considerazione come indice della capacità a delinquere dell'agente, bensì, secondo l'intenzione della legge delega, quale criterio che, nell'ambito di una valutazione complessiva, può incidere sulla valutazione del grado dell'offesa al bene giuridico tutelato, concorrendo a delineare un'offesa di particolare tenuità. Ciò comporta, tra l'altro, che la condotta susseguente al reato è apprezzabile, rispetto all'art. 131 *bis* c.p., solo quando concorre alla tenuità dell'offesa e *non* anche quando, al contrario, aggrava l'offesa stessa. Anche per questa ragione è apparso opportuno evitare un espresso richiamo all'art. 133, co. 2, n. 3 c.p.

Va poi precisato che la condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell'art. 131 *bis* c.p., non come autonomo (autosufficiente) indice-requisito di tenuità dell'offesa, bensì *come ulteriore criterio*, accanto a quelli di cui all'art. 133, co. 1 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa), da impiegare, nell'ambito di un *complessivo giudizio*, per valutare le modalità della condotta (contemporanea al reato) e l'esiguità del danno o del pericolo. In altri termini, la congiunzione "anche", che apre l'inciso immediatamente successivo al rinvio all'art. 133, co. 1 c.p., sottolinea come la condotta susseguente al reato rilevi, al pari e in aggiunta ai criteri di cui alla citata disposizione codicistica, come *criterio di valutazione* dell'esiguità del danno o del pericolo e delle modalità della condotta, cioè degli indici o requisiti dai quali, congiuntamente, continua a dipendere la tenuità dell'offesa. Ciò significa che condotte *post delictum*, come quelle riparatorie o ripristinatorie, non potranno *di per sé sole* rendere l'offesa di particolare tenuità – dando luogo a una esiguità sopravvenuta di un'offesa in precedenza non tenue – ma *potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio di tenuità*

dell'offesa, che, dovendo tener conto delle modalità della condotta (contemporanea al reato), ha come *necessario e fondamentale termine di relazione il momento della commissione del fatto*: la condotta contemporanea al reato e il danno o il pericolo con essa posto in essere. Potrà ad esempio essere senz'altro valorizzata una condotta riparatoria realizzata *nell'immediatezza o comunque in prossimità del fatto*, come nel caso – tratto dalla citata sentenza della Corte di cassazione – di chi, dopo aver cagionato delle lesioni personali dolose, si preoccupi di accompagnare la persona offesa al pronto soccorso. Una simile condotta post delittuosa non potrà di per sé rendere tenue un'offesa che tale non è – in ragione della gravità delle lesioni (ad es. la frattura dello zigomo e della mascella, come nel caso tratto dalla citata sentenza) – ma potrà essere valorizzata per *valutare/confermare la tenuità di un'offesa che già appare tale* – ad es., in ragione del carattere lieve o lievissimo delle lesioni.

3. Ampliamento del catalogo dei reati per i quali non è applicabile la causa di non punibilità

Il *terzo intervento* di riforma, attuativo dell'art. 1, co. 21, lett. a) della legge delega, limita l'ampliamento generale dell'ambito di applicazione della causa di esclusione della punibilità, conseguente alla modifica del limite edittale di pena detentiva di cui al primo comma dell'art. 131 *bis* c.p. La citata disposizione della legge delega contempla due diverse direttive.

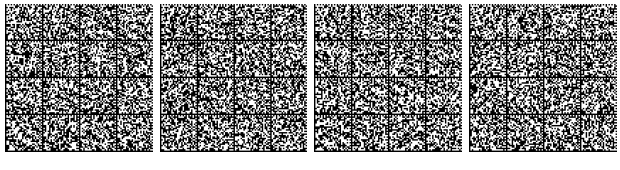
Una prima direttiva, specifica, mira a evitare che l'ampliamento dell'ambito di applicazione della causa di non punibilità interessi i *reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

Una seconda direttiva, generica, rimette poi al legislatore delegato la valutazione circa l'opportunità di "ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131 *bis* del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità".

Per attuare entrambe le direttive della legge delega si è ritenuto opportuno intervenire sul secondo comma dell'art. 131 *bis* c.p. che, riferendosi in modo generico a determinate modalità della condotta e, in modo specifico, ad alcune figure di reato, delimita l'applicazione della causa di non punibilità elencando una serie di ipotesi in cui, nella valutazione del legislatore, "l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità". Si tratta, pertanto, di ampliare il novero di quelle ipotesi, secondo le indicazioni della legge delega.

Lo stratificarsi di interventi normativi sul secondo comma dell'art. 131 *bis* c.p. rende opportuno, per maggior chiarezza, introdurre in un nuovo terzo comma una elencazione ordinata delle figure di reato escluse dall'applicazione della causa di non punibilità: quelle inserite in attuazione della legge delega e quelle già precedentemente escluse.

3.1 Inapplicabilità nei procedimenti per reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica



Quanto ai reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul, in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, si è ritenuto opportuno, per esigenze di rispetto dei principi di legalità e di precisione che devono informare la legislazione in materia penale (art. 25, co. 2 Cost.), non fare generico riferimento alla Convenzione, richiamata dalla legge delega – dando luogo a possibili incertezze interpretative – bensì individuare le singole figure di reato previste nell'ordinamento italiano che sono, appunto, riconducibili alla predetta convenzione internazionale. Tale soluzione, oltre che più aderente alla legge delega e ai principi del sistema, è parsa preferibile anche rispetto alla generica indicazione di modalità della condotta di violenza contro le donne, o domestica, che avrebbe potuto comportare irragionevoli disparità di trattamento (si pensi, ad esempio, all'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. quando la vittima di una violenza sessuale è una donna e alla possibile applicazione della causa di non punibilità quando la vittima dello stesso reato è un uomo).

Va sottolineato che le figure di reato espressamente escluse, secondo l'indicazione della legge delega, sono quelle che, in assenza di un'esclusione espressa, sarebbero rientrate nell'ampliato ambito di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. È il caso dei reati, riconducibili alla Convenzione di Istanbul, che, nella forma consumata, anche per effetto dell'applicazione di circostanze attenuanti autonome o ad effetto speciale (cfr. art. 131 *bis*, co. 4 c.p.), ovvero nella forma tentata (cfr. art. 56, co. 2 c.p.), sono puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. I reati riconducibili alla Convenzione che, invece, sono puniti con pena detentiva superiore a due anni, nella forma consumata, circostanziata o tentata (come nel caso dell'omicidio doloso, di cui all'art. 575 c.p., o della deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di cui all'art. 583 *quinquies* c.p., o della riduzione o mantenimento in schiavitù, di cui all'art. 600 c.p., o, ancora, della violenza sessuale di gruppo, di cui all'art. 609 *octies* c.p.), non sono richiamati nel terzo comma dell'art. 131 *bis* c.p. perché già esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto in ragione del limite di pena edittale.

Ciò detto, le disposizioni della Convenzione di Istanbul che vengono in rilievo, ai fini dell'individuazione delle figure di reato ad essa riconducibili, previste nell'ordinamento italiano, sono quelle di cui agli artt. 33-41, previste nel Capitolo V ("Diritto sostanziale"). Se ne ha conferma dal *Baseline Evaluation Report* sull'attuazione della Convenzione da parte dell'Italia, adottato nel novembre del 2019 dal GREVIO (*Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*, istituito presso il Consiglio d'Europa), che riserva le considerazioni in tema di diritto penale sostanziale (*Criminal law*) alla parte del rapporto relativa al Capitolo V della Convenzione. Considerato poi che l'art. 41 della Convenzione dà rilievo anche alla realizzazione *in forma tentata* dei reati di cui si tratta, nell'individuazione dei medesimi, ai fini dell'attuazione del criterio di delega, occorre tenere presente il limite di pena detentiva minima per le forme consumate e anche tentate (cfr., in giurisprudenza, Cass. Sez V, 9.1.2019, n. 17348, rv. 276629-01: "l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo prevista dall'art. 131 *bis* c.p. con riferimento generico ai 'reati', non ulteriormente qualificati, sanzionati con pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, si applica anche ai delitti tentati, quando la loro autonoma cornice edittale, determinata alla stregua del massimo previsto per il reato consumato ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 56 c.p., risulti ricompresa entro la soglia di legge"). Inoltre, in considerazione di quanto previsto dall'art. 131 *bis*, co. 4 c.p., per l'attuazione del criterio di delega occorre



tenere presente altresì eventuali circostanze autonome o ad effetto speciale che possano comportare l'applicazione di una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.

Tanto premesso, la Convenzione di Istanbul menziona tipologie di reato o di condotte che trovano corrispondenza in fattispecie delittuose presenti nell'ordinamento italiano e che, essendo punite con pena non superiore nel minimo a due anni, nella forma consumata o tentata, in assenza di un'espressa esclusione sarebbero riconducibili alla previsione dell'art. 131 *bis* c.p. Tali figure di reato, in attuazione del criterio di delega, vengono incluse nel catalogo di cui all'art. 131 *bis*, co. 2 c.p. e, pertanto, espressamente escluse dall'ambito di applicazione della causa di non punibilità. Si tratta delle seguenti fattispecie.

- "Atti persecutori (Stalking)" (art. 34 della Convenzione), ai quali è riconducibile il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p., punito con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi.
- "Violenza fisica" (art 35 della Convenzione), alla quale, con specifico riguardo ai fenomeni di violenza contro le donne e di violenza domestica, sono riconducibili, tra i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, le lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma. Si tratta, dal punto di vista sistematico, delle stesse ipotesi in cui le lesioni personali sono considerate dalla legge sul c.d. codice rosso, n. 69 del 2019 (v. ad es. l'art. 165, co. 5 c.p., modificato dalla predetta legge). Quanto ai maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), il minimo edittale della reclusione fissato in tre anni, e l'esclusione della configurabilità del tentativo, in ragione della natura abituale del delitto, secondo quanto si riconosce in giurisprudenza, non rendono necessario includere la fattispecie nell'elenco di cui al secondo comma dell'art. 131 *bis* c.p.
- "Violenza sessuale, compreso lo stupro" (art. 35 della Convenzione), alla quale sono riconducibili: il delitto di cui all'art. 609 *bis* c.p., che è punito con pena detentiva pari nel minimo a due anni nelle ipotesi di tentativo e nelle ipotesi previste dal terzo comma ("casi di minore gravità"); il delitto di atti sessuali con minorenne, di cui all'art. 609 *quater* c.p., che nella forma tentata è punito con la stessa pena prevista dall'art. 609 *bis* c.p. Pur non trattandosi di una fattispecie riconducibile all'art. 34 della Convenzione – poiché non implica una violazione del corpo della vittima, costretta ad assistere agli atti sessuali –, né all'art. 33 della Convenzione stessa, che si riferisce a forme di violenza psicologica realizzate con la coercizione –, per ragioni di opportunità e coerenza sistematica, nonché di conformità alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (art. 22), fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2012, n. 172, si è ritenuto di includere tra i reati sessuali esclusi dalla sfera dell'art. 131 *bis* c.p. anche la corruzione di minorenne (art. 609 *quinquies* c.p.), punita con la reclusione da uno a cinque anni (e, pertanto, oggi riconducibile alla predetta sfera). Analoghe considerazioni hanno indotto a contemplare tra i reati esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. la prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), punita con la reclusione da due a otto anni, nella forma tentata di cui al primo comma, e con la reclusione da uno a sei anni, nella forma consumata di cui al secondo

comma, e l'adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.), punito con la reclusione da uno a tre anni.

- "Matrimonio forzato" (art. 37 della Convenzione), al quale è riconducibile il delitto di costrizione o induzione al matrimonio, di cui all'art. 558 *bis* c.p., punito con la reclusione da uno a cinque anni (al quale oggi è pertanto applicabile l'art. 131 *bis* c.p.).
- "Mutilazioni genitali femminili" (art. 38 della Convenzione), punite nell'ordinamento italiano dall'art. 583 *bis* c.p. con pena detentiva inferiore nel minimo a due anni nell'ipotesi di realizzazione in forma tentata della fattispecie di cui al primo comma (punita nel minimo con la reclusione di un anno e quattro mesi) e di realizzazione nella forma consumata e attenuata della fattispecie di cui al secondo comma (punita con la reclusione pari nel minimo a un anno).
- "Aborto forzato" (art. 39 della Convenzione), cui è riconducibile nel nostro ordinamento il delitto di interruzione della gravidanza non consensuale (art. 593 *ter* c.p.), punito nella forma tentata con la reclusione pari nel minimo a un anno e quattro mesi. Pur in assenza di un consenso estorto – come richiede l'art. 39 della Convenzione di Istanbul – si è ritenuto inoltre opportuno, per ragioni di coerenza sistematica, escludere altresì dalla sfera di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. l'ipotesi, prevista dall'art. 19, co. 5 l. 22 maggio 1978, n. 194, di interruzione volontaria della gravidanza praticata, senza l'osservanza delle disposizioni di legge, su donna minore degli anni diciotto o interdetta (non punibile, per espressa previsione legislativa).
- "Sterilizzazione forzata" (art. 39 della Convenzione), riconducibile nell'ordinamento italiano al delitto di lesioni personali gravissime, di cui all'art. 583, co. 2, n. 3 c.p. (perdita della capacità di procreare), che nella forma tentata è punito con la pena della reclusione pari nel minimo a due anni di reclusione (si tratta di un'ipotesi di tentativo di reato circostanziato, ammessa dalla giurisprudenza). Si ribadisce espressamente, onde evitare possibili dubbi interpretativi, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. nei procedimenti per le lesioni personali dolose gravissime, già richiamate nel primo periodo del secondo comma della disposizione subito dopo l'inciso "conseguenze non volute", che potrebbe far pensare a una limitazione dell'esclusione limitata ai soli fatti colposi.
- "Molestie sessuali" (art. 40 della Convenzione), cui può essere ricondotto il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 *ter* c.p., c.d. *revenge porn*), punito con la reclusione da uno a sei anni.

3.2 Inapplicabilità nei procedimenti per ulteriori reati di particolare gravità o allarme sociale

La legge (ultima parte della direttiva di cui alla lett. a dell'art. 21) delega il Governo ad ampliare il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità. Tale delega, per espressa previsione normativa, deve essere esercitata in conseguenza dell'ampliamento generale dell'ambito di applicabilità dell'istituto, determinata dal riferimento alla pena detentiva

minima edittale del reato (due anni), in luogo di quella massima (cinque anni). Sempre per espressa previsione normativa, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. in rapporto a determinate figure di reato deve essere operata solo "se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica".

La previsione della legge delega mira a bilanciare il generale ampliamento dell'ambito di applicabilità dell'istituto evitando che lo stesso attragga nella sfera della causa di non punibilità figure di reato di particolare gravità o allarme sociale, rispetto alle quali valutazioni di opportunità, ancorate a evidenze criminologiche o sistematiche, suggeriscono l'opportunità di ulteriori esclusioni in via di eccezione. Il limite della pena detentiva, non superiore a due anni, non sempre esclude che si sia in presenza di reati di particolare gravità o allarme sociale: ad esempio, perché la legge, per alcuni reati, prevede una forbice edittale di pena molto allargata (ad es., per l'usura è prevista la reclusione da due a dieci anni), ovvero perché, in alcuni casi, la pena minima comminata per il delitto tentato – diminuita di due terzi rispetto a quella per il corrispondente delitto consumato – rientra nella nuova e più ampia sfera di applicabilità della causa di non punibilità. Il delitto tentato integra pacificamente una autonoma figura di reato, rispetto a quello consumato, con una propria cornice di pena. E come si è affermato in giurisprudenza, a proposito della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.: "l'autonomia del delitto tentato comporta che gli effetti giuridici sfavorevoli previsti con specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di reato consumato e ciò in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato" (Cass. Sez. II, 18.4.2019, n. 25242, rv. 275825 – 01). Per evitare tale esito, l'elencazione inserita nel comma 3 nn. 3 e 4 dell'art. 131 *bis* c.p. fa riferimento a delitti nella forma consumata o, appunto, tentata.

Su queste premesse, nel terzo comma, nn. 3 e 4 dell'art. 131 *bis* c.p. viene esteso il novero dei reati in relazione ai quali l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità. Oltre ai reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul – e a quelli ad essi affini che sono stati sopra menzionati (prostituzione minorile, corruzione di minorenne, adescamento di minorenni, interruzione volontaria della gravidanza su donna minore o interdetta) – vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. i seguenti delitti, consumati o tentati:

- Delitti in materia di stupefacenti previsti dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, che già rientrano nell'area di applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. attualmente in vigore, in quanto puniti con pena massima inferiore ai cinque anni;
- Delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322 *bis* (peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione. Si tratta degli stessi delitti contro la p.a. inseriti dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 tra i gravi reati soggetti al regime di cui all'art. 4 bis della legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975);
- Delitto di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario (art. 391 *bis* c.p.);

- Delitti di incendio e di incendio boschivo (artt. 423, 423 *bis*);
- Delitto di pornografia minorile (art. 600 *ter*, co. 1 c.p.);
- Delitto di tortura (art. 613 *bis* c.p.);
- Delitto di rapina aggravata (art. 628, co. 3 c.p.). Si tratta della stessa ipotesi per la quale opera il regime di cui all'art. 4 *bis* della legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975);
- Delitto di estorsione (art. 629 c.p.);
- Delitto di usura (art. 644 c.p.);
- Delitti di riciclaggio e reimpiego (artt. 648 *bis*, 648 *ter* c.p.);
- Delitti finanziari di cui agli art. e 184 e 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato).

L'intervento esclude altresì l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 *bis* c.p., in rapporto ad alcuni reati militari previsti dal codice penale militare di pace e da una legge speciale. Si tratta dei reati di rivolta (art. 174, co. 1 c.p.m.p.) e di peculato militare (art. 215 c.p.m.p.), nonché del reato di collusione cui all'art. 3 l. 9 dicembre 1941, n. 1383. L'estensione dell'ambito di applicabilità dell'art. 131 bis c.p., realizzata dallo schema di decreto in attuazione della legge delega, consentirebbe di applicare l'art. 131 bis c.p. ai predetti reati: a quelli di peculato militare e di collusione, perché puniti con la pena pari nel minimo a due anni; al reato di rivolta perché, nella forma tentata (art. 46 c.p.m.p.), limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma, è punito nel minimo con un anno di reclusione.

La causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., come riconosce la giurisprudenza, può applicarsi anche ai reati militari (cfr. Cass. Sez. I, 5.6.2017, n. 30694, rv. 270845). L'art. 131 bis fa riferimento, infatti, ai reati per i quali è prevista la "pena detentiva" e tale è la reclusione militare comminata per i reati di cui si tratta.

Si è ritenuto opportuno non intervenire sul codice penale bensì direttamente sulle disposizioni interessate. Ciò è coerente con la collocazione dell'art. 131 bis nella parte generale del codice penale 'comune' e con l'intervento settoriale che interessa un diverso codice.

4. Diritto intertemporale

Trattandosi di un istituto sostanziale, inquadrabile tra le cause di non punibilità, non si ritiene infine necessario adottare una disciplina transitoria, essendo pacifica l'applicabilità dell'art. 2 c.p.; con la conseguenza che l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. a nuove figure di reato ha effetto retroattivo, come anche il parametro di valutazione della tenuità dell'offesa alla luce della condotta susseguente al reato. Viceversa, alla luce del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all'agente (art. 25, co. 2 Cost.), le modifiche alla disciplina dell'art. 131 *bis* c.p., che escludono dall'ambito di applicazione dell'istituto talune figure di reato, in quanto sfavorevoli all'agente, avranno effetto solo per i

fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma. Si tratta di soluzioni costituzionalmente obbligate.

CAPITOLO VI - ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PER ADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'ORGANO ACCERTATORE (art. 1, comma 23)

Art. 1, co. 23 legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

a) *prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;*

b) *individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti;*

c) *mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale;*

d) *prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa.*

Premessa

1. Il Governo è delegato ad introdurre una causa di estinzione delle contravvenzioni operante nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Le contravvenzioni in relazione alle quali consentire l'accesso alla causa di estinzione del reato devono essere individuate tra quelle che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie.

La legge delega ha inteso valorizzare ulteriormente un modello estintivo già previsto nella legislazione speciale per alcune contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro (cfr. gli artt. 20 ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e l'art. 301 *bis* del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81),

di ambiente (cfr. gli artt. 318 ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e radiazioni ionizzanti (cfr. l'art. 228 d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101).

Nel contesto di un intervento volto a migliorare l'efficienza del processo penale, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R. tesi alla riduzione della durata media dei procedimenti, la legge delega intende valorizzare ulteriormente una causa estintiva del reato già prevista nel sistema e destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, in rapporto a reati di non particolare gravità (contravvenzioni), con un duplice e concorrente effetto utile:

a) evitare la celebrazione del processo *favorendo l'archiviazione del reato durante le indagini* da parte del pubblico ministero, che è per di più sgravato da molti compiti in virtù del ruolo centrale che, nella procedura, riveste l'organo accertatore, con funzioni di polizia giudiziaria;

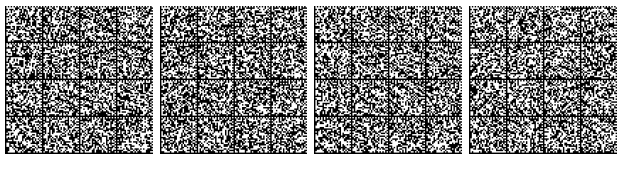
b) assicurare al contempo una *efficace tutela al bene giuridico tutelato*, grazie alla leva ripristinatoria/risarcitoria sulla quale si basa il meccanismo estintivo del reato.

L'intervento normativo, sul fronte processuale, ambisce dunque a *ridurre il numero dei procedimenti che arrivano a giudizio* e, al contempo, ad *alleggerire il carico di lavoro delle procure*, grazie all'apporto sinergico degli organi accertatori (autorità amministrativa di vigilanza/polizia giudiziaria).

Questa premessa di ordine generale ha suggerito al Governo di esercitare il criterio di delega di cui alla lett. b) dell'art. 1, co. 23 l. n. 134/2021 individuando circoscritti ambiti di materia nei quali sono previste dalla legge contravvenzioni suscettibili di elisione del danno o del pericolo, mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, che si caratterizzano per un *significativo impatto sull'attività giudiziaria*, essendo di frequente contestazione. Gli ambiti di materia sono stati individuati tenendo conto dell'esistenza, a livello normativo e di prassi, dell'esistenza di autorità amministrative di vigilanza e di corpi di polizia o dei Carabinieri (come i Nuclei Anti Sofisticazione e Sanità – N.A.S.) specializzati nell'accertamento di reati in quegli ambiti. L'esistenza di organi accertatori specializzati è una premessa indispensabile per il successo della procedura amministrativa che porta a prescrivere condotte ripristinatorie/risarcitorie al fine dell'estinzione del reato.

Su queste premesse sono stati individuati quali ambiti di disciplina quelli delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, previste dalla legge 30 aprile 1962 n. 283 e da altre disposizioni aventi forza di legge.

2. La disciplina della causa estintiva relativa alle predette contravvenzioni viene inserita nella legge 30 aprile 1962 n. 283. Le contravvenzioni cui si applica la causa estintiva sono solo quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie. L'ambito di applicazione, così individuato dalla legge delega, è pertanto diverso da quello proprio dell'analogo meccanismo estintivo previsto in materia di ambiente dagli artt. 318 *bis* e ss. d.lgs. n. 152/2006, che riguarda contravvenzioni "che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale". Per tale ragione, la delega non consente, a giudizio del Governo, di intervenire sulla disciplina stessa, che è stata d'altra parte oggetto di una recentissima riforma ad opera del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 ("Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"), convertito in l. 29 giugno 2022, n. 79.



In particolare, da una lettura congiunta delle direttive di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, co. 23 della legge delega risulta evidente l'intenzione del legislatore di limitare il meccanismo alle contravvenzioni che siano punite con l'ammenda, essendo l'estinzione del reato subordinata al pagamento, da parte del contravventore, di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo della "ammenda prevista per il reato commesso". Tale indicazione esclude senz'altro la possibilità di esercitare la delega in rapporto a contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto. Come nei modelli richiamati, già previsti in alcune leggi complementari al codice penale, il meccanismo estintivo deve essere riferito alle contravvenzioni punite con la sola ammenda, ovvero con l'ammenda alternativa all'arresto. Per estendere la portata applicativa e gli effetti deflattivi dell'intervento di riforma, la causa estintiva viene altresì estesa alle contravvenzioni punite con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. Tale scelta rientra nei limiti della legge delega, che nel fare riferimento all'"ammenda prevista per il reato commesso" si limita a richiedere che la contravvenzione di cui si tratti sia punita con la pena edittale dell'ammenda – rilevante quale parametro di individuazione della somma da pagare in sede amministrativa – senza escludere l'ipotesi della comminatoria congiunta dell'arresto. Sul piano dell'efficacia deflattiva, deve essere sottolineato che l'estensione della causa estintiva alle contravvenzioni punite con pene congiunte consente di definire il procedimento penale nella fase delle indagini preliminari in un numero di ipotesi in cui non è ammessa l'oblazione *ex* art. 162 *bis* c.p. Estendere il meccanismo estintivo ai reati di frequente contestazione, come quelli alimentari, può ridurre l'incidenza della prescrizione, elevare la tutela dei beni giuridici tutelati favorendo condotte ripristinatorie e risarcitorie, nonché migliorare l'efficienza complessiva del processo e del sistema penale, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R.

3. Rispetto al modello di disciplina già da tempo sperimentato in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente, la legge delega introduce alcuni elementi di novità:

a) esclude che la causa estintiva operi quando le contravvenzioni concorrono con delitti: l'economia processuale realizzata con l'archiviazione del procedimento non si determina, infatti, quando il procedimento stesso deve proseguire per concorrenti delitti;

b) è applicabile anche a contravvenzioni punite con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda;

b) prevede la possibilità di prestare lavoro di pubblica utilità, in alternativa al pagamento di una somma di denaro;

c) introduce la possibilità di un'attenuazione di pena in caso di adempimento tardivo e, come tale, non utile ai fini dell'estinzione del reato.

Di seguito si illustrano brevemente gli interventi realizzati in attuazione della legge delega, che riproducono, con adattamenti e con gli anzidetti elementi di novità, i modelli di disciplina già presenti nell'ordinamento e ai quali più volte si è fatto riferimento.

1. Estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande (l. 30 aprile 1962, n. 283)



Art. 12-*ter*. *Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore*

Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-*quater*, 12-*quinquies*, 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*ocities* e 12-*nonies*.

Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.

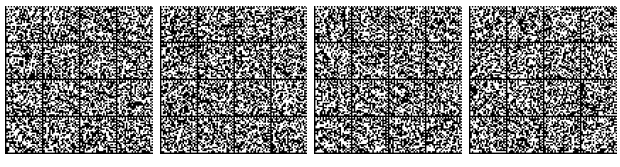
Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.

Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.

V. art. 70 co. 1, dello schema di decreto

Il *comma 1* individua l'ambito di applicabilità della nuova disciplina richiamando i criteri della legge delega. La tecnica normativa, che estende le disposizioni, oltre che alle contravvenzioni previste dalla legge n. 283/1962, alle altre previste da norme aventi forza di legge, nella stessa materia o in materie affini, si ispira all'art. 301 d.lgs. n. 81/2008, in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, che pure opera analogo rinvio per materia. Tale tecnica consente di valorizzare maggiormente la nuova causa estintiva, evitando al contempo irragionevoli esclusioni nell'ambito della disciplina penale in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, dislocata in una pluralità di provvedimenti normativi. La delimitazione della sfera di applicabilità della procedura e della causa estintiva alle sole contravvenzioni che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie è conforme al criterio di delega e richiede all'organo accertatore di compiere un tipo di valutazione analoga, metodologicamente, a quella richiesta per le contravvenzioni in materia ambientale dall'art. 318 bis d.lgs. n. 152/2006. È comunque previsto (v. ultimo comma del presente articolo) un potere di intervento del pubblico ministero.

I *commi 2-5* ripropongono lo schema procedimentale di cui agli artt. 20, co. 1 d.lgs. n. 758/1994 e 318 *ter* co. 1 d.lgs. n. 152/2006. Il co. 5, in particolare, attua la direttiva di cui alla lett. c) dell'art. 1, co. 23 della legge delega tenendo fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p.



Il *comma 6* attribuisce al pubblico ministero il potere di disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse. L'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria implica che l'attività dell'organo accertatore debba rimanere sottoposta al controllo del pubblico ministero, funzionalmente competente alla direzione delle indagini preliminari (art. 326 c.p.p.), nonché alla direzione dell'operato della polizia giudiziaria. Per tale ragione, si è previsto (nel comma 5) che l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria trasmetta al pubblico ministero non solo la notizia di reato, ma anche il verbale contenente le prescrizioni impartite al contravventore. Coerentemente con la premessa appena formulata – che vede il controllo e la direzione del pubblico ministero come momenti coessenziali all'attività della polizia giudiziaria – si è ritenuto inevitabile corollario quello che prevede la possibilità che il pubblico ministero, "quando lo ritiene necessario" disponga con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle prescrizioni (potrebbe darsi il caso che l'organo accertatore abbia emanato prescrizioni inutilmente gravose per il contravventore e non tutte indispensabili ad "eliminare la contravvenzione"; oppure potrebbe darsi il caso che l'organo accertatore abbia emanato prescrizioni insufficienti "ad eliminare la contravvenzione", con la conseguenza di consentire al trasgressore di accedere ad una causa estintiva che potrebbe conseguire solo a condizioni più gravose; potrebbe darsi il caso che l'organo di polizia giudiziaria abbia imposto prescrizioni muovendo da erronei presupposti di diritto). In tali ipotesi, l'attribuzione di un potere di controllo da parte del pubblico ministero – e se necessario di sollecitazione all'integrazione/correzione delle prescrizioni che debbono comunque essere apportate dall'organo di polizia giudiziaria – si pone come piana esplicazione delle responsabilità funzionali dell'organo inquirente.

Art. 12-*quater*. *Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa*
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l'organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione.
Quando la prescrizione è adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato.
Al più tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché il pagamento della somma di denaro.
Quando la prescrizione non è adempiuta, o la somma di denaro non è stata pagata, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

V. art. 70 co. 1, dello schema di decreto

L'articolo ripropone, con adattamenti, la disciplina di cui agli artt. 21 d.lgs. n. 758/1994 e 318 *quater* d.lgs. n. 152/2006. Il termine per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni, di cui al *comma 1*, viene però ridotto da sessanta a trenta giorni per imprimere maggior celerità al procedimento, in linea con gli obiettivi di riduzione dei tempi processuali, propri della legge delega.

Il *comma 2* individua una frazione del massimo dell'ammenda da pagare pari a un sesto e, pertanto, inferiore rispetto a quella, di un quarto, prevista dalle procedure affini in materia

di ambiente e sicurezza sul lavoro. Si è inteso infatti prevedere un serio incentivo ad accedere al meccanismo estintivo che elimina la contravvenzione prima del processo, posto che la predetta somma risulterà inferiore alle somme che il contravventore sarebbe chiamato a pagare in caso di accesso all'oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162 *bis* del codice penale. Il valore elevato del massimo dell'ammenda per le principali contravvenzioni di cui alla l. n. 283/1962 (cfr. l'art. 6, co. 4, che prevede pene fino a 46.000 euro) suggerisce, per il successo applicativo della causa estintiva, e per i conseguenti effetti deflativi, di aumentare la misura della riduzione della pena. Sempre nel comma 2, riprendendo una formulazione recentemente introdotta nell'art. 228 d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101, in materia di radiazioni ionizzanti, si precisa che la somma di denaro pagata dal contravventore, ai fini dell'estinzione del reato, è "destinata all'entrata del bilancio dello Stato".

Nel *comma 3*, rispetto allo schema ordinario, viene dimezzato – da 120 a 60 giorni – il termine per la comunicazione al pubblico ministero dell'adempimento della prescrizione e del pagamento della somma di denaro. Analoga riduzione del termine, in questo caso per la comunicazione dell'inadempimento, è realizzata, rispetto allo schema ordinario, dal comma 4 (da 90 a 60 giorni).

Art. 12-*quinquies*. *Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa*

Entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'impossibilità di provvedere al pagamento è comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La richiesta di cui al primo comma è comunicata all'organo accertatore. Con essa è depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilità dell'ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità.

La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all'organo accertatore, nonché all'autorità di pubblica sicurezza incaricata di controllare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. Un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. Il lavoro di pubblica utilità non può avere durata superiore a sei mesi. L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del contravventore. Tuttavia, se il contravventore lo richiede, il pubblico ministero può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità è effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilità, l'autorità indicata nel quinto comma comunica all'organo accertatore e al pubblico ministero l'avvenuto svolgimento o meno dell'attività lavorativa.

Il contravventore può in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la

contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato. In tal caso il contravventore attesta l'avvenuto pagamento all'organo accertatore e all'autorità incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che ne dà immediata comunicazione al pubblico ministero.

V. art. 70 co. 1, dello schema di decreto

La previsione della possibilità di prestare lavoro di pubblica utilità, in alternativa al pagamento della somma di denaro, su richiesta del contravventore, rappresenta una novità rispetto al modello di disciplina già sperimentato in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente; novità introdotta dalla direttiva di cui alla lett. a) dell'art. 1, co. 23 della legge delega. Nell'attuare tale direttiva, il Governo ritiene opportuno limitare l'accesso a tale alternativa alla sola ipotesi in cui il pagamento della somma di denaro, già assai favorevolmente ridotta alla misura di un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, risulti impossibile in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali del contravventore. In tale prospettiva, il lavoro di pubblica utilità rimuove gli ostacoli all'accesso alla causa estintiva, determinati dalle condizioni economiche del contravventore. Esso assolve a una funzione che, nel sistema, è tradizionalmente propria del lavoro di pubblica utilità quale pena da conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato.

La disciplina riprende, con adattamenti, quella del lavoro di pubblica utilità quale pena da conversione della pena pecuniaria e quale pena sostitutiva della pena detentiva, nonché quale pena principale per i reati di competenza del giudice di pace. La peculiarità della nuova disciplina è che essa configura un'inedita ipotesi in cui il lavoro di pubblica utilità viene disposto senza l'intervento del giudice. Ciò è funzionale alla speditezza della procedura, che realizza le proprie finalità deflative limitando al massimo l'intervento del giudice per le indagini preliminari e del pubblico ministero. A quest'ultimo è peraltro attribuito un ruolo centrale, essendosi ravvisata l'opportunità di demandare a un magistrato, e non all'attività amministrativa, la decisione sull'ammissione al lavoro e sulla determinazione della durata e dei modi. Quanto al criterio di ragguaglio tra la somma di denaro da pagare in via amministrativa e il lavoro di pubblica utilità, è parso opportuno, per evitare disparità di trattamento, adottare lo stesso criterio impiegato per la conversione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità, in caso di insolvibilità del condannato (art. 103, co. 2 l. n. 689/1981; criterio che riprende quello per la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, a seguito di Corte cost. n. 1/2012). Si tratta della somma di 250 euro, corrispondente a quella di cui all'art. 135 c.p. Tale criterio è assai favorevole al contravventore, che, ad esempio, potrà ottenere l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 6, co. 3, secondo periodo, l. n. 283/1962, punita nel massimo con l'ammenda di 46.481 euro, anziché pagando 7.746 euro (pari a un sesto del massimo di quell'ammenda), prestando 31 giorni di lavoro di pubblica utilità, pari a 62 ore (si conferma infatti la regola generale, prevista per il LPU quale pena del giudice di pace e quale pena sostitutiva della pena detentiva, secondo cui un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a due ore di lavoro). Fermo il limite giornaliero di massimo otto ore di lavoro, si introduce un limite massimo settimanale di sei ore, che il pubblico ministero, su richiesta del contravventore, può derogare. Si prevede altresì, per evitare che il lavoro di pubblica utilità si dilunghi eccessivamente nel tempo, procrastinando il momento estintivo

del reato e la conseguente definizione del procedimento penale, che esso non possa durare più di sei mesi.

Si prevede, peraltro, che il contravventore possa in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato. Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità è effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Per la disciplina transitoria relativa alla previsione del quarto comma v. l'art. 96, co. 2 dello schema di decreto.

Art. 12-*sexies*. *Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore*
Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinché provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-*ter* e 12-*quater*.
Nel caso previsto dal primo comma, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

V. art. 70 co. 1, dello schema di decreto

L'articolo riprende la disciplina prevista, in materia di sicurezza sul lavoro, dall'art. 22 d.lgs. n. 758/1994 (v. anche l'art. 318 *quinquies* d.lgs. n. 152/2006).

Art. 12-*septies*. *Sospensione del procedimento penale*
Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-*quater*, commi terzo e quarto. Nel caso in cui il contravventore abbia richiesto di svolgere il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 12-*quinquies*, il procedimento è sospeso sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-*quinquies*, commi sesto e settimo.
Nel caso previsto dall'articolo 12-*sexies*, primo comma, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'articolo 12-*sexies*, secondo comma, se l'organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informino il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal primo comma del presente articolo.
La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Se è presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari.

V. art. 70 co. 1, dello schema di decreto

La disciplina, dettata in attuazione della direttiva di cui alla lett. d) dell'art. 1, co. 23 della legge delega, riprende quella prevista, in materia di sicurezza sul lavoro, dall'art. 23 d.lgs.

n. 758/1994 (v. anche l'art. 318 *sexies* d.lgs. n. 152/2006). Alcuni adattamenti sono stati resi necessari per dare rilievo al lavoro di pubblica utilità, quale alternativa al pagamento della somma di denaro. Si prevede, in particolare, che se è presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta stessa. Posta l'incidenza limitativa del lavoro di pubblica utilità sulla libertà personale, è parso opportuno e ragionevole prevederne la sospensione quando il pubblico ministero chieda l'archiviazione del procedimento per ragioni che prescindono dalla causa estintiva del reato, in funzione della quale il lavoro è prestato.

Art. 12-*octies*. *Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento*
La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 12-*quater*, secondo comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilità nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-*quinquies*.
Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del primo comma

V. art. 70 co. 1, dello schema di decreto

Per regolare l'effetto estintivo, e la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, viene ripresa la disciplina prevista, in materia di sicurezza sul lavoro, dall'art. 24 d.lgs. n. 758/1994 (v. anche l'art. 318 *septies* d.lgs. n. 152/2006), aggiungendo l'ipotesi in cui l'estinzione del reato sia dichiarata a fronte della prestazione del lavoro di pubblica utilità.

Art. 12-*nonies*. *Adempimento tardivo della prescrizione*
Se la prescrizione è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita.
Prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l'adempimento di cui al comma che precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-*bis* del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

V. art. 70 co. 1, dello schema di decreto

Il *comma 1*, in attuazione della direttiva di cui alla lett. a), ultimo periodo, dell'art. 1, co. 23 della legge delega, introduce una circostanza attenuante per l'ipotesi in cui la prescrizione sia adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito. L'adempimento tardivo, in caso di condanna, può comportare una diminuzione della pena fino a un terzo (cfr. art. 65 c.p.), sempre che, nel giudizio di bilanciamento, tale attenuante non sia ritenuta equivalente o soccombente rispetto a una o più circostanze aggravanti con essa concorrenti (cfr. art. 69 c.p.).

Il *comma 2* ribadisce una previsione presente nei più volte richiamati modelli di disciplina della causa estintiva per adempimento delle prescrizioni dell'organo accertatore (cfr. artt. 24, co. 3 d.lgs. n. 758/1994 e 318 *septies*, co. 3 d.lgs. n. 152/2006). Essa è volta a valorizzare l'adempimento tardivo delle prescrizioni e, comunque, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione ai fini dell'oblazione speciale *ex* art. 162 *bis* c.p., ammessa per le sole contravvenzioni punite con le pene alternative dell'arresto

o dell'ammenda. Come è noto, l'ammissione all'oblazione speciale è preclusa quando permangono conseguenze dannose o pericolose eliminabili dal contravventore. L'adempimento tardivo delle prescrizioni dell'organo accertatore viene in rilievo ai fini della valutazione sull'ammissione all'oblazione e, pertanto, è comunque incentivato dal legislatore. In tal caso, la somma da pagare a titolo di oblazione è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda ed è pertanto inferiore a quella ordinariamente prevista per l'oblazione dell'art. 162 *bis* c.p. (la metà del massimo dell'ammenda). Nell'*incipit* della disposizione si precisa peraltro, a fini di coordinamento con la previsione del primo comma, che l'adempimento tardivo rileva ai fini dell'oblazione prima dell'apertura del dibattimento o del decreto di condanna, cioè entro i termini previsti dall'art. 162 *bis* c.p. per l'oblazione. Va sottolineato, che la disposizione del secondo comma viene prevista pur in assenza di un espresso criterio di delega in tal senso. Si ritiene infatti, alla luce della disciplina prevista in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, che un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge delega imponga di evitare irragionevoli disparità di trattamento, nella materia degli alimenti, quanto alla rilevanza dell'adempimento tardivo delle prescrizioni rispetto all'oblazione. Si tratta, d'altra parte, di coordinare in modo ragionevole e sistematico una nuova disciplina speciale con la disciplina generale prevista per l'oblazione dal codice penale, valorizzando l'adempimento delle prescrizioni, anche quando è tardivo.

2. Disciplina transitoria

Art. 96 **[del presente decreto]** ***(Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti)***

1. Le disposizioni dell'articolo 70 del presente decreto non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia già stata esercitata l'azione penale.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui agli articoli 12-*quinquies*, comma 4 della legge 30 aprile 1962 n. 283 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.

V. art. 96 dello schema di decreto

L'articolo introduce la disciplina transitoria relativa alla causa estintiva delle contravvenzioni di cui all'art. 1, co. 23 della legge delega, che si caratterizza per una compenetrazione di aspetti di diritto processuale con aspetti di diritto sostanziale.

Il *primo comma* esclude che la disciplina delle nuove cause estintive previste in materia di alimenti trovino applicazione nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si trovino più nella fase delle indagini preliminari perché è già stata esercitata l'azione penale.

Per espressa previsione del legislatore (art. 1, co. 23 della legge delega), la causa estintiva è "destinata a operare nella fase delle indagini preliminari" ed è in considerazione di ciò concepita e strutturata per operare solo in quella fase, nella quale deve dispiegare i propri effetti deflativi, ai quali è connesso il trattamento di favore accordato dall'ordinamento e che si conclude con la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e la successiva declaratoria di estinzione del reato, da parte del giudice per le indagini preliminari. La deroga al principio

di retroattività della *lex mitior*, che indubbiamente riguarda le cause di estinzione del reato, è pertanto ragionevole e compatibile con l'art. 3 Cost., essendo la causa estintiva costruita, appunto, per operare solo nella fase delle indagini preliminari. Se ne ha conferma dalla sentenza della Corte costituzionale n. 238/2020, che, proprio in ragione di analoghe considerazioni, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-*octies* d.lgs. n. 152/2006, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Tale disposizione, introdotta insieme ad analogo meccanismo estintivo delle contravvenzioni in materia ambientale, ne escludeva l'applicabilità ai procedimenti in corso, ribadendo una scelta fatta, ancor prima, in materia di sicurezza sul lavoro, con l'art. 25, co. 2 d.lgs. n. 758/1994. E anche con riferimento a tale ultima disposizione, la Corte costituzionale (ordinanze n. 460 del 1999, n. 415 e n. 121 del 1998) aveva già affermato che "è assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell'estinzione del reato, contenuta nel capo II del d.lgs. n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale da operare solo all'interno della fase delle indagini preliminari, essendo finalizzata – in caso di adempimento alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa – alla richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del pubblico ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l'esercizio dell'azione penale". D'altra parte, come sempre si legge nella citata sentenza della Corte costituzionale, la mancata applicazione retroattiva della nuova disciplina in tema di estinzione delle contravvenzioni "ai procedimenti in relazione ai quali sia già stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore della disposizione stessa è pienamente ragionevole, non potendosi ipotizzare – senza smentire le ragioni di speditezza processuale alle quali anche è ispirata la norma – una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari al solo fine di attivare il meccanismo premiale suddetto con l'indicazione, ora per allora, di prescrizioni ad opera dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria. Del resto, il contravventore che comunque abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato può avere comunque accesso all'oblazione prevista dall'art. 162-*bis* c.p.".

Nei procedimenti che, all'entrata in vigore del presente decreto, si trovano nella fase delle indagini preliminari, senza che sia stata ancora esercitata l'azione penale, potrà pertanto trovare applicazione la nuova disciplina introdotta con il decreto stesso e il pubblico ministero potrà investire l'organo accertatore/di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione, attivando così la procedura in vista dell'estinzione del reato.

Il *secondo comma* detta poi una disciplina transitoria in materia di lavoro di pubblica utilità, funzionale all'immediata applicazione della nuova disciplina. Si prevede che, nelle more dell'adozione del decreto di cui agli articoli 12-*quinquies*, comma 4 della legge 30 aprile 1962 n. 283 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88 adottati, rispettivamente, per il lavoro di pubblica utilità quale pena principale irrogabile dal giudice di pace e quale contenuto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Il richiamo di tali decreti ministeriali è rilevante anche ai fini dell'individuazione degli enti convenzionati presso i quali l'attività lavorativa può essere prestata.

PARTE TERZA – GIUSTIZIA RIPARATIVA

CAPITOLO I – DISCIPLINA ORGANICA

1. Principi e disposizioni generali

1.1.1 Definizioni, principi e obiettivi

Art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

Art. 1, comma 18, lett. b) della legge delega: «*definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima*».

Art. 42 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;

b) vittima del reato: la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno, patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

c) persona indicata come autore dell'offesa:

1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela;

2) la persona sottoposta alle indagini;

3) l'imputato;

4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;

5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile;

6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato;

d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa;

e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti;

f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa;

g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.
2. I diritti e le facoltà attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato.

V. art. 42 dello schema di decreto

L'intero testo normativo si ispira ai principi di giustizia riparativa sanciti a livello internazionale ed europeo, in ottemperanza al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lett. a).
In particolare, si è fatto riferimento ai principi e alle disposizioni di cui ai seguenti:
-Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
-Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018 (che sviluppa ulteriormente la precedente Raccomandazione no. R (99)19 in materia di mediazione penale);
-Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale, elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002 (United Nations, "*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters"*, ECOSOC Res. 12/2002).
Il titolo si apre con un capo, dedicato ai principi ed alle disposizioni generali, composto da tre sezioni (sezione I: definizioni, principi e obiettivi; sezione II: diritto all'accesso; sezione III: minori). Nella prima sezione, sono collocate le norme relative alle definizioni (articolo 42), ai principi generali e agli obiettivi della giustizia riparativa (articolo 43). Nella seconda sezione, sono collocate le norme relative ai principi sull'accesso ai programmi di giustizia riparativa (articolo 44) ed ai partecipanti ai medesimi (articolo 45). Nella terza sezione, è collocata la norma relativa ai diritti e alle garanzie per le persone minori d'età (articolo 46).
Si è ritenuto di fornire normativamente la definizione di concetti chiave ricorrenti nell'articolato, a fronte sia dell'assoluta novità di una disciplina organica della giustizia riparativa nell'ordinamento interno, sia dell'uso ormai invalso in tal senso, anche nelle fonti normative nazionali, ogniqualvolta esse richiamano fonti non interne.
L'articolo 42, pertanto, definisce i seguenti concetti:
a) giustizia riparativa: la definizione è costruita sulla base delle nozioni internazionali ed europee, le quali mettono in evidenza la partecipazione attiva e volontaria al percorso – a seguito di consenso libero e informato dei partecipanti – davanti a un terzo imparziale, con l'obiettivo della risoluzione delle questioni derivanti dal reato. L'articolo arricchisce la definizione mediante, da un lato, l'espresso riferimento alla comunità – come del resto indicato dalla legge delega – e, dall'altro, un raffinamento semantico della figura dell'*offender* o "autore del reato" (così nella Direttiva 2012/29/UE, cons. 12), qui denominato "persona indicata come autore dell'offesa", cui è dedicata una autonoma definizione (articolo 42, lett. c);
b) vittima del reato: la definizione, tenendo conto di quanto disposto dalla lett. b) dell'articolo 1, comma 18 della legge delega, che a sua volta riproduce *in toto* l'articolo 1, comma 1, lett. a), alinea i) e ii) della Direttiva 2012/29/UE fa riferimento a "qualunque danno

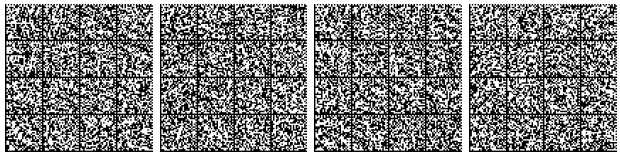
patrimoniale o non patrimoniale" subito direttamente dal reato, allo scopo di ricomprendere ogni possibile effetto dannoso del reato stesso (tra cui, a titolo esemplificativo, il danno economico, fisico, mentale ed emotivo), in linea con l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità attualmente in corso, che va perfezionando e affinando le diverse tipologie di danno, rimanendo tuttavia sempre nell'ambito di tale tradizionale bipartizione. La definizione di vittima, come risaputo, non coincide esattamente con le figure note all'ordinamento nazionale – la persona offesa, il danneggiato dal reato, la parte civile –, sì che la nozione di "vittima del reato", per vincolo di delega, è applicabile solo nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa in materia penale. Si è posta pertanto la necessità di coordinare la disciplina organica della giustizia riparativa con il resto dell'ordinamento vigente, soddisfatta di volta in volta, in base ad esigenze di tassatività e precisione, con il richiamo alla figura autonoma della "vittima del reato" oppure alla "persona offesa" in senso stretto (si vedano, per esempio, le modifiche al codice di procedura penale in tema di avvisi e informazioni). Con lo stesso obiettivo, si è prevista l'espressa estensione dei diritti e delle facoltà attribuiti dalla disciplina organica alla "vittima del reato" anche al "soggetto giuridico offeso dal reato", così da consentire la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa agli enti con o senza personalità giuridica, giusta l'ampiezza del criterio di delega che apre la giustizia riparativa potenzialmente ad ogni reato, quindi anche, per esempio, agli illeciti penali con vittima 'sfumata' o diffusa. Ai programmi di giustizia riparativa può chiedere di partecipare o essere invitata anche la persona offesa di un reato diverso da quello per cui si procede o per cui si avvia il programma (così espressamente nell'articolo 53). Si tratta della "*surrogate victim*" presente nella letteratura internazionale ovvero, secondo la più opportuna locuzione in uso nella letteratura nazionale, della "vittima aspecifica". La vittima del reato differente non è un 'sostituto' della vittima 'diretta' e non è meno vittima di quest'ultima. Anche la vittima aspecifica, infatti, è *vittima*, ancorché vittima di *un* reato e non *del* reato. La possibilità di offrire la partecipazione a programmi di giustizia riparativa, sussistendone l'interesse, la volontà ed il consenso libero e informato, anche alla vittima di *un* reato diverso – magari della stessa specie di quello per cui in ipotesi si procede –, è uno specifico valore aggiunto della giustizia riparativa rispetto alla giustizia penale 'convenzionale': un esempio per tutti è la possibilità di coinvolgere in programmi di giustizia riparativa la persona offesa di un reato che resta a carico di ignoti, persona alla quale, di tutta evidenza, la giustizia penale 'classica' non ha nulla da offrire;

c) persona indicata come autore dell'offesa: la scelta lessicale contempera il doveroso rispetto della presunzione di innocenza fino all'eventuale condanna definitiva, da un lato, e l'esigenza di mantenere l'uguale considerazione della vittima del reato e di colui che, pur ritenuto responsabile in via definitiva del reato medesimo, non sia sminuito per sempre dall'esperienza della colpa e dell'offesa. La locuzione ricomprende infatti unitariamente l'ampio ventaglio di soggetti che possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa in materia penale in qualità di: persona sottoposta alle indagini, imputato, persona sottoposta a misura di sicurezza, persona condannata con pronuncia irrevocabile e persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344 *bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva. Ai fini della disciplina organica della

giustizia riparativa, la persona indicata come autore dell'offesa può essere sia una persona fisica, sia un ente con o senza personalità giuridica (ciò anche in virtù dell'estensione all'ente delle disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). La vocazione organica della presente disciplina e il divieto di preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, prescritto dal legislatore delegante, impongono di rendere fruibili i programmi di giustizia riparativa anche agli enti nei casi di responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/2001;

d) familiare: la nozione – che ricalca testualmente la legge delega (articolo 1, comma 18, lett. b), la quale a sua volta riprende la Direttiva 2012/29/UE (articolo 42, comma 1, lett. b) – è qui però riferita non solo al familiare della *vittima del reato*, ma altresì al familiare della *persona indicata come autore dell'offesa*. Simile estensione è necessaria nel quadro della giustizia riparativa: per un verso, essa conferma il principio di eguale considerazione dei due principali protagonisti del programma, sancito dalla legge delega e attuato dall'articolo 43, comma 2, lett. b) del decreto legislativo. Per altro verso, i familiari sono soggetti tipici di alcuni importanti programmi di giustizia riparativa, per es. le *family conference* contemplate anche dall'articolo 53 del decreto legislativo. Coerentemente, l'articolo 45, comma 1, lett. c) della disciplina organica annovera tra i possibili "partecipanti ai programmi di giustizia riparativa" i "familiari" di ambedue le parti principali, nonché opportunamente altre "persone di supporto" segnalate da entrambi i soggetti anzidetti. E' bene precisare che la categoria inerente alla persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, indicata nella norma in questione, è mutuata dall'elaborazione giurisprudenziale di legittimità in tema di parte civile, sulla base della quale chi ha spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale (la cui configurabilità può essere ricavata in relazione ad una serie di indizi quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione), è legittimato a costituirsi parte civile per vedersi riconosciuto il danno subito per la perdita della persona alla quale era legata da una *stabile relazione affettiva. Si è pertanto ritenuto di fondare la nozione di* familiare prescindendo dalla valutazione esclusiva dei rapporti di convivenza, ricollegando altresì la medesima all''affectio familiaris', vale a dire alla relazione, intesa come "punto di contatto emotivo e sentimentale", correlata, in una prospettiva costituzionalmente orientata, all'interesse all'integrità morale della persona (riconducibile all'art. 2 Cost). ed al diritto all'intangibilità della sfera degli affetti. Quanto alle persone a carico, con esse si intendono i familiari fiscalmente a carico, la cui nozione è mutuata dalla normativa specifica di cui al T.U.I.R.;

e) esito riparativo: quella di esito riparativo è nozione cruciale nell'economia della disciplina organica, anche per gli effetti penali che da esso possono derivare. La locuzione "esito riparativo" si ispira a quella di *restorative outcome* fornita dalle Nazioni Unite (para. I.3); la definizione si muove tra due opposte esigenze, non facilmente conciliabili, sulle quali il legislatore delegato ha speso approfondite riflessioni: da un lato, l'esigenza di tassatività, determinatezza e precisione della "materia penale"; dall'altro, l'esigenza di cogliere nel testo normativo la flessibilità, e financo la 'creatività', della giustizia riparativa. La definizione ruota attorno ai lemmi "accordo", "riparazione dell'offesa", "riconoscimento reciproco" e



"relazione", concetti mutuati dalla scienza della giustizia riparativa, i quali assumono qui la natura di 'risultato' del metodo riparativo stesso. La nozione è da correlarsi strettamente con l'articolo 56, dove l'esito riparativo è tassativamente disciplinato come esito "simbolico" o "materiale" (o entrambi), nonché con le disposizioni di modifica del codice penale, dell'ordinamento penitenziario e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121. Se, in particolare, la "riparazione dell'offesa" è nozione già nota alla dottrina e alla cultura penalistiche, nuova e più ricca è la specifica incurvatura data dal programma di *restorative justice* alle condotte di riparazione, le quali possono essere, appunto, sia materiali, sia simboliche. Nuovo è altresì il riferimento all'idoneità dell'accordo che scaturisce dall'incontro a significare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti: concetti indispensabili ad esprimere la tipica vocazione relazionale della giustizia riparativa, necessariamente aperti e flessibili e purtuttavia ricondotti nei confini della materialità, tassatività e determinatezza negli articoli 56, 57, 58, dove la formulazione delle disposizioni è particolarmente attenta a tipizzare indicatori *concreti*, specialmente per le ipotesi in cui essi sono offerti all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria per gli effetti processuali e sostanziali previsti dalla disciplina organica. Anche gli obiettivi di cui all'articolo 43, comma 2, sono da leggersi nello specchio della nozione di esito riparativo;

f) servizi di giustizia riparativa: con questa locuzione nell'articolato si fa riferimento a tutte le "attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione, alla erogazione dei programmi di giustizia riparativa" per distinguerle dai "Centri" (v. sotto) al fine di una più chiara regolazione amministrativa delle prestazioni, come previsto dal capo V del decreto legislativo;

g) Centro per la giustizia riparativa: la nozione si riferisce al soggetto (struttura pubblica) che organizza, gestisce ed eroga i programmi di giustizia riparativa.

Quanto alla figura del mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa (d'ora in poi, mediatore esperto o, più semplicemente, mediatore), non si è ritenuto necessario fornirne una definizione autonoma nell'articolo 42, essendosi reputata sufficiente a tal fine la nozione di "terzo imparziale, adeguatamente formato" che già compare nella definizione di giustizia riparativa stessa (lett. a), nonché le plurime previsioni contenute nel decreto dedicate per l'appunto alla figura del mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa.

Art. 1, comma 18, lett. c) della legge delega: «*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a)*».

Art. 43 - Principi generali e obiettivi

1. La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi:

a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa;

b) l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa;

c) il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa;

d) il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa;

e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa;
f) la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti;
g) l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa;
h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma.
2. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.
3. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è gratuito e assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto.
4. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.

V. art. 43 dello schema di decreto

L'articolo 43, comma 1, enuncia, con la solennità propria delle norme di principio, le caratteristiche costitutive della giustizia riparativa, articolata in tutte le sue forme, caratteristiche che la distinguono dalla giustizia penale in senso stretto.
È in questa norma che si riflettono i principi consolidati e scolpiti nelle fonti internazionali ed europee: *in primis* la partecipazione attiva e volontaria (*the principle of stakeholder participation*, secondo la locuzione della Raccomandazione 8(2018) del Consiglio d'Europa) e il consenso alla partecipazione, vera e propria cifra della giustizia riparativa e suo coefficiente 'democratico', nonché suo tratto distintivo rispetto al sistema penale coercitivo, punitivo e passivizzante. L'articolo 2 richiama poi il "coinvolgimento della comunità", figura espressamente citata nella legge delega e annoverata nell'articolo 4 del decreto legislativo tra i "partecipanti" ai programmi di giustizia riparativa.
L'articolo 43, comma 1, sancisce inoltre, tra i principi fondamentali, anche i seguenti, sui quali merita soffermarsi:
- l'equa considerazione dell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa (lett. b). Il principio dà attuazione alla delega, dove si afferma esplicitamente che la giustizia riparativa deve essere intesa e disciplinata nell'"interesse della vittima e dell'autore del reato" (articolo 1, comma 18, lett. a), criterio già prescritto dalla Regola 15 della Raccomandazione del Consiglio d'Europa (*Restorative justice should not be designed or delivered to promote the interests of either the victim or offender ahead of the other*). L'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa è conforme al principio di garanzia previsto dall'articolo 12, comma 1, lett. a) della Direttiva 2012/29/UE, la quale afferma che "si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base a considerazioni di sicurezza". Detta prescrizione (che si limita peraltro a disciplinare l'interesse della sola vittima del reato *ratione materiae)* va riguardata dalla prospettiva, necessariamente plurale, propria del programma di giustizia riparativa, sicché la prescrizione in parola, nel porre quale condizione imprescindibile per lo svolgimento del programma la salvaguardia dell'interesse e delle condizioni di sicurezza della vittima del reato, permette di prestare equa considerazione anche all'interesse della persona indicata come autore dell'offesa;
- la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa (lett. e): anche la riservatezza costituisce una condizione indispensabile allo

svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, i quali sono concepiti come spazi di dialogo libero e quindi necessariamente protetto, appunto, da confidenzialità, specialmente nei casi in cui è pendente un procedimento penale, anche in fase di esecuzione. Al principio in parola, onnipresente nelle fonti internazionali ed europee (Direttiva 2012/29/UE, art. 12 lett. e); Racc. CoE 8(2018)8, Regola 49), la delega dedica un capoverso della lettera d). Il principio permea di sé l'intera disciplina (vedi articoli 50, 51, 52, in materia di dovere di riservatezza, di inutilizzabilità delle dichiarazioni e di tutela del segreto);

- la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti (lett. f): il principio riprende testualmente le Regole 50, 51, 52 Racc. CoE 8 (2018), la Regola 31 Racc. CoE 19(99) e il para. II.7 dei Basic Principles dell'ONU. In particolare, il Consiglio d'Europa raccomanda che gli esiti riparativi consistano solo in adempimenti equilibrati, proposti dagli stessi partecipanti ma sui quali i mediatori devono intervenire se ne ravvisano l'eccessiva gravosità; inoltre, i mediatori sono chiamati a verificare con i partecipanti la concreta realizzabilità dei medesimi. Accanto al ruolo di garanzia dei mediatori, agli effetti penali il decreto legislativo prevede altresì un ruolo di garanzia in capo all'autorità giudiziaria;
- l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa (lett. g): anche in questo caso, la disciplina si conforma a un principio cardine delle pratiche di giustizia riparativa come sancite a livello internazionale ed europeo. Il *terzo* – il mediatore – deve essere indipendente e imparziale, come si evince dalla definizione di giustizia riparativa fornita dall'articolo 42, lett. a) del decreto legislativo. La declinazione 'riparativa' della particolare forma di terzietà e imparzialità del mediatore è riassunta nel concetto di "equiprossimità", concetto presente già nella delega (art. 1, comma 18, lett. f). L'equiprossimità del mediatore rispetto ai partecipanti si distingue dalla terzietà 'equidistante' del giudice rispetto alle parti: come autorevolmente osservato, mentre il giudice è terzo in quanto 'neutrale', il mediatore è terzo in quanto sta 'nel mezzo', 'né più in alto né più in basso', bensì accanto a ogni partecipante. *A fortiori* la scelta operata in favore del termine "mediatore", anziché "facilitatore", trova qui una ulteriore conferma anche etimologica (*med-ium*, *re-med-ium*, *med-iare*);
- la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma (lett. h): è infatti essenziale, come ampiamente sottolineato nelle fonti internazionali ed europee e nei relativi commenti, che i mediatori godano di un tempo sufficiente e adeguato per portare a termine il loro compito, assicurando la dovuta attenzione a ogni partecipante e alle sue esigenze, incluse quelle di protezione (cfr. Regola 29, Racc. CoE). La previsione, con l'introduzione dell'articolo 129-*bis* del codice di procedura penale di un meccanismo sospensivo per i soli reati perseguibili a querela rimettibile, è finalizzata proprio ad attuare la garanzia indicata nella lett. h.

L'articolo 43, comma 2, enuncia gli obiettivi generali e ideali cui tende la giustizia riparativa. Come si legge nella letteratura: "la struttura simbolica di questa giustizia sostiene il riconoscimento della vittima non solo da parte della persona indicata come autore dell'offesa ma anche da parte dell'intera comunità, considerando anche la cifra emozionale dell'offesa e i sentimenti sociali che ne derivano. Sentimenti sociali che, molto spesso, orientano le vittime verso la perdita del senso di fiducia" nei confronti delle altre persone e delle istituzioni. La giustizia riparativa promuove nella persona indicata come autore dell'offesa l'assunzione di

una "responsabilità *verso* l'altro", esplorando il contenuto e il significato della norma violata ed entrando in contatto con l'esperienza esistenziale della vittima del reato. Questi due passaggi a loro volta aprono, ove possibile, alla ricostruzione dei legami con la comunità. L'espressa previsione di obiettivi non è disgiunta dalla consapevolezza che talvolta, nella complessità dell'opera riparativa, essi sono innanzitutto orizzonti programmatici. Il ricorso al verbo 'tendere' vuole proprio sottolineare come il senso della giustizia riparativa resta intatto anche ove sia impossibile raggiungere quegli scopi ideali.

Merita un cenno il richiamo alla "responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa", da intendersi come interna alla logica riparativa (come si è detto: responsabilizzazione *verso* l'altro, riconosciuto come vittima del reato), piuttosto che in senso giuridico-penalistico. La giustizia riparativa si muove su binari differenti rispetto all'accertamento della penale responsabilità circa il fatto di reato, sicché la partecipazione al programma di giustizia riparativa, da parte della persona indicata come autore dell'offesa, non può assolutamente essere apprezzata, ai fini processuali, come ammissione di responsabilità penale.

I commi 3 e 4 dell'articolo 43 sanciscono il diritto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa coerentemente con il principio sovranazionale secondo cui la giustizia riparativa dovrebbe essere "generalmente accessibile". L'accesso, innanzitutto, è sempre favorito, è gratuito ed è assicurato non solo alla vittima del reato e alla persona indicata come autore dell'offesa ma potenzialmente a un ventaglio anche più ampio di soggetti che direttamente o indirettamente sono coinvolti o toccati dalla vicenda. Questa pluralità di interessati si riflette poi sia nell'articolo 45, concernente i partecipanti, sia nell'articolo 53, che elenca i programmi di giustizia riparativa. Si è poi voluto sottolineare che il rispetto della dignità di ogni persona è il cardine della giustizia riparativa, la quale si offre come spazio e tempo di incontro, senza discriminazioni, tra persone uguali in dignità, nonostante ciò che ciascuna possa avere subìto o compiuto.

Il principio di accessibilità è tendenzialmente assoluto e vede come unico limite il pericolo per l'incolumità dei partecipanti, pericolo che deve essere concreto e derivare dallo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Pertanto, chi desidera partecipare ad un programma di giustizia riparativa, a seguito di adeguata informazione ed espressione di consenso sempre revocabile, deve essere messo nella condizione di poterlo fare, senza che chicchessia possa impedirglielo, se non l'autorità giudiziaria, nell'unico caso della sussistenza di un pericolo concreto per i partecipanti, derivante dal programma stesso.

1.1.2 Accesso ai programmi di giustizia riparativa

Art. 1, comma 18, lett. c) della legge delega: «*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a)*».

Art. 44 - Principi sull'accesso

1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.
2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.
3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.

V. art. 44 dello schema di decreto

L'articolo 44 specifica ulteriormente i termini del principio di accessibilità, fornendo al tempo stesso il perimetro – molto ampio – di applicazione del decreto. Infatti, la fattispecie di reato o la sua gravità non sono ostativi all'avvio di un programma di giustizia riparativa che può quindi aver luogo, potenzialmente, per qualsiasi illecito penale, sussistendo il consenso informato e la partecipazione volontaria delle persone interessate.
Il comma 2 delimita nella materia penale il perimetro del diritto di accesso ai programmi di giustizia riparativa, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato: durante un procedimento, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.
Il comma 3 amplia ulteriormente detto perimetro soltanto per i reati procedibili a querela, stabilendo la possibilità di accesso ai programmi anche prima della proposizione della querela.
In tal modo, dunque, da un lato, è possibile accedere a un programma di giustizia riparativa prima e a prescindere dell'eventuale instaurazione di un procedimento penale e, dall'altro lato, si potrebbe ottenere un reale effetto deflattivo sulla stessa instaurazione dei procedimenti.
Pertanto, la disciplina organica della giustizia riparativa consente uno spettro di possibilità di incontri riparativi anche laddove la giustizia penale "classica" termina il suo mandato. Al tempo stesso, restano estranee all'ambito di applicazione della presente disciplina la giustizia riparativa in ambito sociale e scolastico e ovviamente le altre forme di mediazione dei conflitti.

Art. 1, comma 18, lett. c) della legge delega: «*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a)*».

Art. 45 - Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa
1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:
a) la vittima del reato;
b) la persona indicata come autore dell'offesa;

c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali;
d) chiunque altro vi abbia interesse.

V. art. 45 dello schema di decreto

Accanto alla vittima del reato e al soggetto indicato come autore dell'offesa – i protagonisti principali di un incontro riparativo, già definiti nella norma di apertura –, l'articolo 45, lettera c) struttura e dà consistenza alla "comunità", figura spesso richiamata in relazione alla giustizia riparativa, ma fluida e poco tassativa come riconosciuto dallo stesso *Handbook on restorative justice programmes* delle Nazioni Unite (p. 64). I soggetti "appartenenti alla comunità" sono sia persone fisiche, sia enti – pubblici e privati –, le famiglie della vittima del reato ma anche della persona indicata come autore dell'offesa, nonché le persone di supporto e i gruppi di appartenenza di entrambi (gruppi etnici, religiosi, politici, linguistici, ecc.). I programmi di giustizia riparativa in materia penale sono aperti a coinvolgere la comunità non soltanto quale destinataria delle politiche di riparazione, ma anche quale "attore sociale" che assume un ruolo attivo nel percorso di ricomposizione. In tal modo si chiarifica ulteriormente come la giustizia riparativa in materia penale è giustizia penale *pubblica* che mai si risolve in una 'questione privata' fra vittima del reato e reo. La giustizia riparativa in materia penale dà bensì concretezza a modi e interventi atti a promuovere cittadinanza attiva ed a far maturare un clima di sicurezza sociale al fine di costruire una società del rispetto, capace di contemplare e accogliere le vulnerabilità individuali e collettive.
In linea con quanto esposto e tenuto conto dei principi dell'ordinamento internazionale richiamati in apertura della legge delega, tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è stato inserito anche "chiunque ne abbia interesse". Nell'ordinamento internazionale può essere, infatti, incluso nel programma di giustizia riparativa chiunque dimostri di avere un particolare interesse che viene leso dal reato (ad esempio, soggetti che pur non appartenendo alla comunità di riferimento, si siano trovati nella medesima condizione della vittima).

1.2 Persone minori di età

Art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

Art. 46 - Diritti e garanzie per le persone minori di età
1. Nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età, le disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili, sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età sono assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite.

V. art. 46 dello schema di decreto

Il *favor minoris* domina questa disposizione che intende conformarsi al *Child friendly justice* scandito dalle fonti internazionali, adattando il complesso riparativo alle caratteristiche del minore e mettendo a frutto l'ampia sperimentazione di forme di *restorative justice* nel contesto minorile.

La disciplina che si introduce col presente decreto non va pertanto a sostituirsi al complesso degli istituti di giustizia riparativa già esistenti nell'ordinamento minorile, bensì ad integrare i medesimi, laddove tale integrazione sia compatibile con l'attuale disciplina.

Nel sistema come delineato dal presente decreto, la considerazione paritaria delle esigenze delle vittime di reato e delle persone cui è riferita l'offesa ed il peculiare coinvolgimento della comunità, impongono, laddove nella vicenda siano implicati minorenni, una accentuata valenza relazionale nella ricomposizione del conflitto e nella definizione di interventi riparativi. A questi stessi fini la formazione teorico pratica dei mediatori che si occuperanno dei minori sarà indirizzata in modo adeguato, tenendo conto delle diverse peculiarità e prospettive dei minori (v. art. 59).

2. Garanzie dei programmi di giustizia riparativa

2.1.1 Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti

Art. 1, comma 18, lett. d) della legge delega: «*prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; (omissis)*».

Art. 47 - Diritto all'informazione

1. La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.

2. L'informazione di cui al comma 1 è altresì fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti.

3. I soggetti di cui all'articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonché ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominati.

5. Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua ad essi comprensibile e in modo adeguato all'età e alle capacità degli stessi.

V. art. 47 dello schema di decreto

Gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52 danno attuazione al principio contenuto nella lett. d) del comma 18, dell'articolo 1 della legge delega.

Il quadro di garanzie di contesto nella disciplina organica ne assicura a livello sistematico la massima estensione per tutti i soggetti coinvolti. Postulata l'assoluta volontarietà dell'accesso ai programmi, il decreto garantisce i diritti difensivi, la riservatezza, i diritti informativi, l'assistenza linguistica, disegnando uno specifico statuto dichiarativo del mediatore e fissando precisi limiti di utilizzabilità processuale per gli esiti dei programmi.

Il dispiegarsi temporale di questo spettro di tutele è assai ampio, operando sin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria (o con uno dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 47) e protendendosi oltre la fase di esecuzione della pena. Completezza, tempestività ed effettività caratterizzano il diritto informativo, in una visione mutata e responsabilizzante dell'intero sistema giudiziario (§ 19 Raccomandazione 2018/8.).

Ai sensi dell'articolo 47, l'autorità giudiziaria è tenuta a fornire alla vittima del reato e alla persona indicata come autore dell'offesa una informazione tempestiva, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa nonché sui servizi disponibili. Analoga informazione è fornita agli stessi soggetti dagli istituti e servizi del Ministero della giustizia, anche minorili, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi.

Il diritto informativo si estende poi a tutti i soggetti contemplati nell'articolo 45 (*la vittima del reato; il soggetto indicato come autore dell'offesa; altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, le persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, i rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali*), una volta venuti a contatto con i mediatori. L'informazione che detti soggetti hanno diritto di ricevere dagli stessi mediatori deve risultare «effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti». Tali soggetti vengono informati altresì sulle garanzie e sui doveri previsti nel presente decreto. Sul mediatore si struttura un onere informativo compiuto relativo alla natura del percorso di giustizia riparativa, ai diritti involti, alle conseguenze della partecipazione.

Le medesime informazioni sono fornite pure all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonché al difensore della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominato. Tali informazioni, coordinandosi espressamente con quanto dettato dall'articolo 49, devono essere fornite ai destinatari in una lingua comprensibile, in modo adeguato all'età e alle capacità. Va pertanto, per così dire, "personalizzata"

l'informazione, tenendo in adeguata considerazione le caratteristiche peculiari del destinatario della medesima (anagrafiche, socio-culturali, intellettive e di scolarizzazione).
La disposizione mira a consolidare il nesso fra informazione e libera esplicazione del consenso alla partecipazione, con proiezioni sulla «natura del percorso e sui possibili esiti e implicazioni, ivi incluso l'impatto che eventualmente il percorso di giustizia riparativa avrà su futuri procedimenti penali» (§ 16 della Raccomandazione 2018/8), ponendosi l'obiettivo di assicurare l'incontro con la vittima del reato.
Al fine di rendere effettive nel processo penale le informazioni sopra indicate, sono stati modificati, con il presente decreto, come si vedrà più oltre, anche diversi articoli del codice di procedura penale, introducendo anche l'obbligo di avviso nei confronti dell'imputato e della vittima del reato in ordine alla possibilità di intraprendere un programma di giustizia riparativa.

Art. 1, comma 18, lett. c) della legge delega: «*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a)*».

Art. 1, comma 18, lett. d) della legge delega: «*prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: (omissis) … la ritrattabilità del consenso in ogni momento; (omissis)*».

Art. 48 - Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa
1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. È sempre revocabile anche per fatti concludenti.
2. Per la persona minore d'età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.
3. Per la persona minore d'età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non presti il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore.
4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso è espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso è espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile.
5. Il consenso per l'ente è espresso dal legale rappresentante *pro tempore* o da un suo delegato.
6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono.

V. art. 48 dello schema di decreto

L'articolo 48 disciplina le caratteristiche del consenso di ogni partecipante allo svolgimento del programma di giustizia riparativa, prevedendo che lo stesso debba essere personale,

libero, consapevole, informato, espresso in forma scritta, ed altresì sempre revocabile, anche per fatti concludenti.

In tanto il consenso del partecipante può rivestire le predette caratteristiche in quanto il dovere informativo del mediatore sia stato adeguatamente adempiuto, sì che la norma prevede, nel comma 6, che a questi, nel corso del primo incontro, sia affidato il compito di procedere alla raccolta del consenso stesso; ciò che può evidentemente accadere soltanto all'esito della compiuta informazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3.

La norma offre poi una garanzia per così dire rinforzata ai protagonisti principali del programma (la vittima del reato e la persona indicata come autore dell'offesa), prevedendo la facoltà, per costoro, di farsi assistere dal proprio difensore, nella raccolta del consenso stesso, a seguito della manifestazione della relativa volontà.

Nel caso si tratti di un ente, infine, il consenso è espresso dal legale rappresentante *pro tempore* o da un suo delegato.

Una peculiare attenzione è riservata dalla norma alla volontà del minore nell'espressione del consenso. Sul punto, già nelle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato (maggio 2019), si prevede che le persone minori di età siano chiamate ad esprimere il proprio consenso, sempre accompagnato anche da quello dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore. Il presente decreto intende attribuire particolare e più incisivo rilievo alla volontà del minore, tenendo conto dell'attuale quadro normativo che riferisce all'ultraquattordicenne molteplici diritti e lo rende responsabile quanto ai suoi comportamenti; infatti, a titolo esemplificativo, il minore ultraquattordicenne è imputabile (art. 97 del cod. pen.), può proporre querela (art. 120 del cod. pen.), per essere adottato deve prestare personalmente il consenso (art. 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184), può impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità tramite il curatore speciale nominato dal giudice su sua richiesta (art. 264 del cod. civ.), può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali, in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione (art. 2 *quinquies* codice privacy), può proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna resa all'esito del procedimento a suo carico, e, nel caso in cui l'impugnazione sia proposta anche dall'esercente la responsabilità genitoriale, si tiene conto soltanto di quella avanzata dall'imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione (artt. 32 e 34 del DPR 22 settembre, 1988, n. 448, codice del processo penale minorile).

Viene dunque previsto nel presente decreto che se il minore è infraquattordicenne il consenso sia espresso, previo ascolto e assenso dello stesso, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Per il minore che ha compiuto quattordici anni si è intesa garantire la massima esplicazione della volontarietà affiancando anche la sua dichiarazione a quella dell'esercente la potestà; nel caso di difformità nella manifestazione del consenso fra lo stesso minore e l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale si è assegnata prevalenza alla volontà del primo soggetto. Il mediatore, infatti, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse del minore, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultimo. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore, in

una visione sistematica che tiene conto anche delle proiezioni sul fronte della responsabilità civile.
Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso è prestato dal tutore soltanto previa audizione dell'interdetto. Se l'interdetto non è in condizioni di poter essere sentito, il consenso non potrà essere dato per suo conto dal tutore.
Nel caso di inabilitato, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore; nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso è espresso sulla base delle specifiche determinazioni che il giudice tutelare assume nel provvedimento con cui nomina l'amministratore di sostegno o in provvedimenti successivi, anche emessi *ad hoc* in relazione allo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Sul punto si è ritenuto di dover richiamare l'attenzione dell'amministratore di sostegno sulla necessità di sottoporre al giudice tutelare la questione della capacità del beneficiario di esprimere o meno da solo il consenso alla partecipazione ad un programma di giustizia riparativa, e, se del caso, di sollecitare un provvedimento espresso di detto giudice, tenuto conto del disposto dell'articolo 405, quinto comma, numero 4 del codice civile (da cui si ricava il principio per il quale tutti gli atti che non sono indicati dal giudice tutelare nel provvedimento in questione come obbligatoriamente "assistiti" dall'amministratore di sostegno devono intendersi effettuabili dal beneficiario senza la predetta assistenza).

Art. 1, comma 18, lett. d) della legge delega: «*prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: (omissis) …. il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; (omissis)*».

Art. 49 - Diritto all'assistenza linguistica
1. La persona indicata come autore dell'offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è disposta la traduzione della relazione del mediatore.
3. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. L'impiego di una lingua diversa dalla lingua madre dell'interessato è consentito solo laddove l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dal mediatore.
4. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 144 e 145 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

V. art. 49 dello schema di decreto

Nell'articolo 49 in attuazione di una precisa indicazione della legge delega (articolo 1, comma 18, lett. d), si è dedicata un'apposita disposizione alla garanzia dell'assistenza linguistica a favore degli alloglotti: se si considera che il programma di giustizia riparativa consiste in un processo comunicativo e dialogico, è evidente che la partecipazione consapevole da parte di qualsiasi soggetto – si tratti della persona indicata come autore dell'offesa, della vittima del reato o di altro interessato – postula una conoscenza adeguata della lingua italiana. La valutazione circa l'adeguatezza del livello di conoscenza viene affidata al mediatore, il quale – avvalendosi eventualmente di un interprete – non potrà che tener conto degli obiettivi del

programma e della capacità dell'alloglotto di prendere effettivamente parte al programma. L'assistenza linguistica andrà garantita anzitutto nella comunicazione orale, con la nomina di un interprete, in applicazione delle norme fissate dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Per di più, andrà assicurata anche la traduzione della relazione del mediatore.
Di regola, l'interpretazione e la traduzione saranno effettuate nella lingua madre dell'alloglotto; nondimeno, con una disposizione innovativa nell'ordinamento italiano e in conformità a quanto previsto dalle fonti europee, si è prevista la possibilità di utilizzare una lingua veicolare soltanto a condizione che l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma.

2.1.2 Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti

Art. 1, comma 18, lett. d) della legge delega: «*prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: (omissis) … la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato… (omissis)*».

Art. 50 - Dovere di riservatezza
1. I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che dichiarazioni integrino di per sé reato.
2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.
3. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

V. art. 50 dello schema di decreto

L'articolo 50 disciplina la riservatezza, dalla quale è assistito lo svolgimento del programma di giustizia riparativa, e di cui costituisce una delle garanzie fondanti la relativa disciplina organica (vedi articolo 43, comma 1, lett. e), imposta dalle fonti internazionali e qui declinata in conformità alla delega. La disposizione sancisce infatti l'assoluta impermeabilità di quanto i mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa apprendono in relazione alle attività e agli atti compiuti, alle dichiarazioni rese dai partecipanti ed alle informazioni acquisite, per ragione o nel corso del programma stesso. Tale riservatezza è vincibile, fermi i divieti di utilizzabilità, quando vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione imminente di reati o la commissione di reati gravi o ancora quando le dichiarazioni integrino di per sé reato, vale a dire allorché le stesse potrebbero tradursi nelle ipotesi, a titolo esemplificativo, di calunnia o di minaccia aggravata.

Al fine di evitare che la divulgazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite nel corso del programma possa ripercuotersi negativamente sia sul programma stesso che sul procedimento penale, i partecipanti sono tenuti a non rendere pubbliche le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.

Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è invece ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali. Si è disciplinata la proiezione dei contenuti delle dichiarazioni e delle informazioni in un momento in cui l'accertamento penale si è concluso, nel rispetto pieno della consensualità, qui ribadita, e sempre con modalità tali da assicurare, oltre alla riservatezza interpersonale, l'osservanza della normativa sulla privacy.

Anche in tutti i casi in cui il programma di giustizia riparativa non proceda per così dire in parallelo rispetto al procedimento penale (*per i reati procedibili a querela, prima che la stessa sia proposta, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza ed altresì dopo l'esecuzione di queste ultime*), la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è soggetta al regime sopraindicato, sempre a condizione che il programma di giustizia riparativa si sia concluso.

Art. 1, comma 18, lett. d) della legge delega: «*prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: (omissis) … la confidenzialità delle dichiarazioni …(omissis) …nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena*».

Art. 51 – Inutilizzabilità

1. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena, fatti salvi i contenuti della relazione di cui all'articolo 57 e fermo quanto disposto nell'articolo 50, comma 1.

V. art. 51 dello schema di decreto

L'articolo 51 sanziona espressamente il valore probatorio delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa per tutta la durata del procedimento, nella fase dell'esecuzione, con riguardo al procedimento penale.

Si tratta di una precisa scelta di campo, ispirata alla tassatività della patologia probatoria, direttamente connessa ai principi sovranazionali che estendono le garanzie processuali alla giustizia riparativa (§ 23 della Raccomandazione 2018/8). Ci si è posti il duplice intento di tutelare in sede processuale sia l'attendibilità dell'accertamento dei fatti che la posizione dell'imputato, escludendo ripercussioni sfavorevoli legate alla partecipazione di costui al programma di giustizia riparativa. In tal modo si è inteso anche rafforzare ulteriormente la portata della riservatezza (§ 17 della Raccomandazione 2018/8).

La prescrizione di inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel contesto riparativo struttura un divieto legale di impiego probatorio che si ripercuoterà sulla decisione, sulla validità della motivazione, e sarà censurabile in sede di impugnazione. Dall'area della sanzione di inutilizzabilità probatoria sono eccettuati in via esclusiva: i contenuti della relazione di cui

all'art. 57, soggetta ad acquisizione e snodo essenziale di tutte le determinazioni processuali conseguenti l'esito riparativo; i casi previsti dall'articolo 50, comma 1 (consenso di tutti i partecipanti al programma alla rivelazione delle dichiarazioni stesse; rivelazione ritenuta indispensabile dal mediatore per evitare la commissione di imminenti o gravi reati; dichiarazioni integranti di per sé reato).

Art. 1, comma 18, lett. d) della legge delega: «*prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: (omissis) … la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena*».

Art. 52 – Tutela del segreto

1. Il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato. Al mediatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale.

2. Presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Non è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, né di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma.

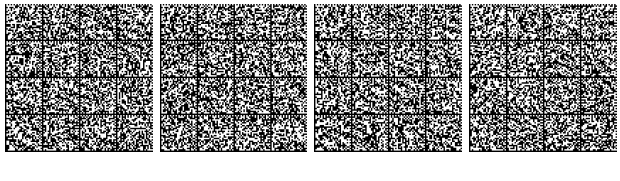
4. I risultati dei sequestri e delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati, salvo che costituiscano corpo di reato o, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato.

5. Il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sé reato.

V. art. 52 dello schema di decreto

L'articolo 52, nel disciplinare la tutela del segreto, prende le mosse dal principio di delega, nella parte in cui prescrive la «*confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato*», procedendo poi a delineare i contorni del segreto stesso. Vengono infatti specificati: i dati conoscitivi coperti da segreto; le autorità dinanzi alle quali il segreto può essere opposto; i casi in cui la tutela del segreto risulta recessiva rispetto alla prevenzione di reati imminenti o gravi ed altresì rispetto alla necessità di perseguire reati integrati di per sé dalle dichiarazioni raccolte dal mediatore.

Vengono, inoltre, estese al mediatore le garanzie di cui all'articolo 200 c.p.p., in quanto compatibili.



Nell'articolo 200 c.p.p. è presente un bilanciamento fra le esigenze di accertamento processuale e la necessità -antitetica- di protezione legale rafforzata di taluni professionisti. La soluzione di equilibrio sistemico consente di garantire la massima esplicazione dell'impermeabilità dei contenuti e dello svolgimento del programma riparativo, in modo da esaltare la fiducia dei partecipanti nei confronti del mediatore, e da evitare qualsiasi ripercussione futura in capo allo stesso, e, al contempo, di circoscrivere l'obbligo di esternazione di quanto appreso in ragione della peculiare attività da questi esercitata.
In chiave di potenziamento delle garanzie del mediatore deve pure leggersi il richiamo ai diritti di libertà dello stesso, assicurati dai commi 2, 3 e 4, a costituire lo statuto della nuova figura professionale che si va a delineare. Invero, che il programma di giustizia riparativa sia un luogo per così dire protetto è assicurato dal divieto di procedere a sequestro, presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, di carte o documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che gli stessi costituiscano corpo del reato. Allo stesso modo, e per le medesime finalità, non è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, né di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma.
A completare le garanzie del mediatore, nell'ottica della preservazione della confidenzialità delle dichiarazioni, è stato inoltre inserito un divieto di utilizzazione a fini probatori dei risultati dei sequestri e delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni illegittimamente eseguiti, salvo che gli stessi costituiscano corpo di reato oppure, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato.
In ossequio alla specificità del modello riparativo, caratterizzato da riservatezza, confidenzialità, informalità, il comma 5 della disposizione prevede che il mediatore non abbia obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, eccettuate le ipotesi (peraltro già previste quali deroghe alla tutela del segreto) di cui all'articolo 50, comma 1, ultima parte (rivelazione ritenuta indispensabile dal mediatore per evitare la commissione di imminenti o gravi reati; dichiarazioni integranti di per sé reato).
Su tutti i contenuti delle interlocuzioni e delle attività dei programmi si dispiega pertanto piena protezione rispetto a scopi investigativi o di accertamento del reato.

3. Programmi di giustizia riparativa

3.1.1 Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa

Art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

Art. 53 - Programmi di giustizia riparativa

1.I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono:

a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede;

b) il dialogo riparativo;

c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

V. art. 53 dello schema di decreto

Il titolo III del decreto disciplina i programmi di giustizia riparativa, tenendo conto che lo stesso decreto mira ad introdurre nel nostro ordinamento una disciplina organica della giustizia riparativa (anche) con riferimento ai singoli programmi, alle loro modalità di svolgimento e agli esiti, nel rispetto dei principi di fonte sovranazionale, tra i quali si ricordano, in particolare:

a) la Direttiva 2021/29/UE:

"46. I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni";

b) la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 Consiglio d'Europa:

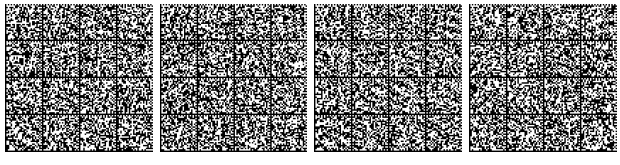
"II.4. La giustizia riparativa prende sovente la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l'autore dell'illecito e può includere, eventualmente, altre persone direttamente o indirettamente toccate da un reato. Ciò può comprendere persone che sostengono le vittime o gli autori dell'illecito, operatori interessati e membri o rappresentanti delle comunità colpite. Di qui in avanti i partecipanti ai percorsi di giustizia riparativa saranno indicati, ai fini di questa Raccomandazione, con le locuzioni "le parti".

5. A seconda del paese in cui la giustizia riparativa viene utilizzata e al modo in cui è praticata, essa può essere denominata con i termini tra gli altri di mediazione reo-vittima, mediazione penale, restorative conferencing, family group conferencing, consigli commisurativi e circoli di conciliazione";

c) la ECOSOC Resolution 2002/12 Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters:

"I.2. Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles;

III.12. Member States should consider establishing guidelines and standards, with legislative authority when necessary, that govern the use of restorative justice programmes. Such guidelines and standards should respect the basic principles set forth in the present instrument and should address, inter alia: a) the conditions for the referral of cases to restorative justice programmes; b) the handling of cases following a restorative process; c) the qualifications, training and assessment of facilitators; d) the administration of restorative justice programmes; e) standards of competence and rules of conduct governing the operation of restorative justice programmes".



Al fine di dare piena attuazione alla legge delega si è ritenuto opportuno distinguere la *definizione* della giustizia riparativa (di cui all'art. 42) dalla *elencazione* dei programmi che la compongono.

L'articolo 53 fornisce un'elencazione dei programmi di giustizia riparativa aperta e non tassativa, lasciando spazio all'operatività di programmi non espressamente menzionati, dati la costante evoluzione e il progressivo affinamento dei metodi della giustizia riparativa. Sono particolarmente utilizzati i seguenti modelli, sia semplici che complessi: la mediazione, tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali; il dialogo riparativo (*restorative dialogue*) (diretto o indiretto) tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima; ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa (quale ad esempio il *circle*, metodo che non ha un equivalente terminologico nella lingua italiana ma che indica uno spazio di parola e di ascolto aperto a componenti della comunità).

Tra i programmi di giustizia riparativa rientra anche la mediazione con vittima aspecifica (o surrogata), ossia tra una vittima e una persona che ha commesso un reato analogo ma diverso rispetto a quello per cui si procede. L'Handbook delle Nazioni Unite colloca la mediazione con vittima aspecifica (o surrogata) tra i "quasi-restorative programmes" proprio per il fatto che non si indirizza alla vittima del reato per cui si procede.

I programmi di giustizia riparativa sono svolti dai mediatori, soggetti terzi, adeguatamente formati – come espressamente richiesto dalla Raccomandazione CM/Rec 2018(8) – indipendenti e imparziali. È importante che per ciascun programma intervengano almeno due mediatori, in modo da garantire terzietà indipendenza e imparzialità e da minimizzare i rischi di vittimizzazione secondaria.

Art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

Art. 54 - Attività preliminari

1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi.

2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.

V. art. 54 dello schema di decreto

L'articolo 54 disciplina le attività preliminari del programma di giustizia riparativa e, in particolare, l'incontro, che è il momento fondamentale della giustizia riparativa, ciò che consente ai mediatori di conoscere gli interlocutori e di impostare e condurre adeguatamente un programma di giustizia riparativa.

Sin dal primo incontro, i mediatori devono assicurarsi che la partecipazione degli interessati sia libera, consapevole e volontaria e non frutto di coartazione.
Risulta fondamentale, anche ai fini della raccolta del consenso dei partecipanti al programma di giustizia riparativa, che i mediatori forniscano tutte le informazioni necessarie circa le modalità di accesso e di svolgimento del programma, nonché i potenziali esiti, gli eventuali accordi tra i partecipanti e, infine, le garanzie e i doveri previsti nel presente decreto.
Ai colloqui preliminari è consentito alla persona indicata come autore dell'offesa e alla vittima di intervenire assistite dal difensore. Ai successivi incontri con i mediatori, per consentire che il programma di giustizia riparativa possa svolgersi secondo la natura che gli è propria – e quindi garantendo uno spazio protetto di ascolto nonché di gestione delle emozioni e dei bisogni connessi all'esperienza di vittimizzazione –, non è consentito ai difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato di parteciparvi. La figura dei difensori potrà comparire nuovamente sulla scena soltanto in fase di definizione degli accordi relativi all'esito materiale del programma, quando potranno essere necessarie competenze professionali (vedi articolo 56, comma 5).
Le principali indicazioni relative all'importanza dell'articolo in commento sono contenute nelle seguenti fonti sovranazionali:
a) Direttiva 2012/29/UE, in particolare i considerando 46, 52, art. 12
b) Raccomandazione CM/Rec(2018)8, in particolare II, 3 e 4; III, 14 e 16; V, 25-26; VI, 50.

Art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

Art. 55 - Svolgimento degli incontri
1. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza.
2. Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso.
3. Gli interessati partecipano personalmente a tutte le fasi del programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacità, fermo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2.
4. Il mediatore, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.

V. art. 55 dello schema di decreto

Si è ritenuto opportuno inserire una norma dedicata a spazi e tempi per l'espletamento dei programmi di giustizia riparativa (articolo 55) in quanto essi sono di fondamentale importanza sia per la buona riuscita dei programmi stessi, sia per assicurare un trattamento dignitoso, professionale e rispettoso di coloro che vi partecipano.
È bene anzitutto che i programmi di giustizia riparativa si svolgano in luoghi diversi da quelli propri della giustizia ordinaria: ciò non solo consente di sottolineare l'alternatività del

paradigma della giustizia riparativa, ma soprattutto permette alle parti di accedere a spazi atti a garantire confidenzialità, riservatezza, gestione attenta del primo contatto visivo e del dialogo e, perciò, a promuovere affidamento e fiducia. Tutti gli elementi sopra menzionati sono indispensabili al corretto e proficuo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.
Il trattamento dei partecipanti, oltre a essere improntato a rispetto e non discriminazione, deve essere equi-prossimo: quest'ultima indicazione è volta ad assicurare che i mediatori abbiano la capacità di esprimere eguale attenzione e cura nei confronti dei partecipanti, dei loro bisogni e delle loro emozioni, senza assumere atteggiamenti giudicanti, parziali o atti a orientare l'accordo riparativo.
Il fattore tempo è ulteriore elemento di cui tener conto nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, in modo che le parti possano accedere e partecipare al programma quando si sentono realmente pronte ad affrontare gli effetti dell'esperienza di vittimizzazione agita e subita. Una questione delicata è quella del raccordo tra i tempi della giustizia riparativa e quelli del processo, che seguono, rispettivamente, dinamiche soggettive ed interiori, nel primo caso, e dinamiche oggettive e giuridicamente orientate, nel secondo.
Il comma 4 è funzionale a creare l'indispensabile raccordo tra autorità giudiziaria e centri per la giustizia riparativa prevedendo comunicazioni intermedie, finalizzate a condividere tempi e aspettative di svolgimento o di chiusura di un programma di giustizia riparativa. Le principali indicazioni relative all'importanza dell'articolo in commento sono contenute nelle seguenti fonti sovranazionali:
a) Direttiva 2012/29/UE, in particolare i considerando 46, 52, art. 1.
b) Raccomandazione CM/Rec(2018)8, in particolare III, 15 e 17; VI, 46, 47, 48 e 52.

Art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

Art. 56 - Disciplina degli esiti riparativi
1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.
2. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.
3. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
4. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.
5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.

V. art. 56 dello schema di decreto

L'articolo 56 disciplina, in particolare, l'ipotesi in cui il programma di giustizia riparativa si concluda con un esito riparativo, indicandone i tipi.

Rileva ai fini dell'innesto del sistema di giustizia riparativa nel sistema della giustizia penale classica la circostanza che l'esito riparativo si collochi a monte di un programma svolto con la vittima, che sia anche la persona abilitata, in forza della disciplina processuale, a rivestire un ruolo nel procedimento penale.
Per la disamina ed il commento della nozione di esito riparativo si rimanda all'illustrazione relativa all'articolo 42, comma 1, lett. e).
L'esito riparativo si atteggia in due forme, simbolico o materiale. L'esito simbolico è categoria non tassativa, potendo ricomprendere, tra l'altro, dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. Allo stesso modo, anche l'esito materiale è nozione aperta e proteiforme; nella disposizione del comma 3, sempre a titolo esemplificativo, sono annoverate le evenienze verosimilmente più ricorrenti, quali il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
Il ruolo del mediatore continua ad essere indefettibile, anche nella fase esecutiva degli accordi relativi all'esito simbolico, nella quale costui deve garantire ai partecipanti adeguata assistenza, affinché il programma sia portato a compimento in maniera soddisfacente per tutti costoro.
Quanto invece agli accordi relativi all'esito materiale, la disposizione del comma 5 tiene conto della natura degli interessi coinvolti e delle conseguenze implicate da tale categoria di esiti ed offre pertanto un'ulteriore garanzia alla persona indicata come autore dell'offesa ed alla vittima del reato, prevedendo che questi possano farsi assistere dai rispettivi difensori nella definizione degli accordi in questione.

3.1.2 Valutazione dell'autorità giudiziaria

Art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

Art. 57 - Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria
1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.
2. Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.

V. art. 57 dello schema di decreto

L'articolo 57 è volto a disciplinare la comunicazione all'autorità dell'esito dei programmi di giustizia riparativa, in modo che di tale esito si possa tener conto nell'ambito del procedimento penale e nella fase di esecuzione della pena.

La relazione compilata dal mediatore deve contenere la descrizione essenziale dell'accordo di riparazione e del tipo di attività svolte senza nulla dire circa il contenuto del dialogo tra le parti. In tal modo si garantisce il rispetto della confidenzialità e della riservatezza delle dichiarazioni rese dai partecipanti e tuttavia l'autorità giudiziaria è in grado di acquisire il risultato di un percorso di giustizia riparativa nei termini essenziali dell'accordo consensualmente raggiunto.

Anche la mancata effettuazione del programma è opportuno che venga comunicata all'autorità giudiziaria. Quest'ultima non può tuttavia utilizzare l'informazione *in malam partem*. Ciò allo scopo di mantenere nella totale disponibilità e volontarietà delle parti la partecipazione al programma di giustizia riparativa e di rendere il consenso prestato sempre revocabile senza timore, per i partecipanti, di eventuali effetti negativi o pregiudizievoli connessi alla mancata partecipazione o all'interruzione anticipata del percorso.

Le principali indicazioni relative all'importanza dell'articolo in commento sono contenute nelle seguenti fonti sovranazionali:

a) Direttiva 2012/29/UE, in particolare art. 12.

b) Raccomandazione CM/Rec(2018)8, in particolare III, 16 e 17; VI, 49, 50 e 53.

Art. 1, comma 18, lett. e) della legge delega: «*prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva*».

Art. 58 - Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo.

2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

V. art. 58 dello schema di decreto

L'articolo 58 dà attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. e), della legge delega, la quale detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa al possibile effetto giuridico che lo svolgimento del programma di giustizia riparativa può avere nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena.

Al fine di dare attuazione al predetto criterio, è stata introdotta nel decreto legislativo una norma generale relativa alla valutazione da parte del giudice dell'esito riparativo del programma e sono state modificate talune norme del codice penale, di seguito precisate, che indicano gli istituti che il giudice, nel corso del processo, può applicare a favore dell'imputato, proprio in virtù del programma svolto e dell'esito riparativo raggiunto. Allo stesso modo si è intervenuti anche su talune norme dell'ordinamento penitenziario.

È dunque previsto nella disposizione in esame che l'autorità giudiziaria valuti lo svolgimento del programma e l'eventuale esito riparativo e che la mancata effettuazione del programma,

l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un accordo non possano produrre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.
Ciò che può incidere, ai fini dell'applicazione, nell'ambito del procedimento penale, di determinati istituti, nei confronti e a favore dell'imputato è soltanto l'esito riparativo come definito dall'articolo 42, comma 1, lett. e) e come disciplinato dall'articolo 56. L'interruzione del programma o il mancato raggiungimento di un accordo non possono dal giudice essere valutati a sfavore dell'imputato. Il medesimo criterio di valutazione deve essere adoperato anche in fase di esecuzione nei confronti del condannato.
Nella valutazione da farsi da parte del giudice in sede di cognizione, in particolare, è stato poi inserito il riferimento all'articolo 133 del codice penale, così introducendosi un ulteriore criterio da utilizzarsi ai fini della determinazione della pena: l'avere partecipato l'imputato a un programma di giustizia riparativa, quando lo stesso si sia concluso con un esito riparativo. Nella discrezionalità dosimetrica prevista dall'art. 133 del codice penale, il giudice tiene conto anche di tale elemento, nell'ambito della valutazione complessiva che il medesimo è chiamato a fare, ovviamente tenendo conto anche dell'adempimento degli obblighi comportamentali, laddove assunti, o del loro mancato adempimento, per cause non imputabili all'imputato.
Può in conclusione affermarsi che l'intera disciplina organica della giustizia riparativa innestata nel procedimento penale sia pervasa dal divieto di valutazione *in malam partem* dell'eventuale fallimento o interruzione del programma di giustizia riparativa.

4. Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività

4.1.1 Formazione dei mediatori esperti

Art. 1, comma 18, lett. f) della legge delega: «*disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo*».

Art. 59 - Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa
1. La formazione dei mediatori esperti assicura l'acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.
2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.
3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all'articolo 63.
4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all'aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.
5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.

6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.
7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 60 i quali abbiano un'esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.
8. L'accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.
9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.
10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.

V. art. 59 dello schema di decreto

Gli articoli 59 e 60 danno attuazione all'articolo 42, comma 18, lett. f), della legge delega, la quale detta al legislatore delegato i criteri da seguire nella previsione della disciplina relativa ai mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, sotto i distinti profili: delle modalità e dei contenuti della loro formazione; dell'individuazione dei requisiti e dei criteri per l'esercizio dell'attività professionale; delle modalità di accreditamento degli stessi presso il Ministero della giustizia. Al fine di dare attuazione ai predetti criteri, sono state introdotte nel decreto legislativo due norme, di cui la prima dedicata alla sola formazione, e la seconda sia ai requisiti e criteri per l'esercizio dell'attività professionale che alle modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia.
La delicatezza del ruolo svolto dal mediatore nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa ha spinto il legislatore a disegnare, nella prima norma (articolo 59), una figura professionale che abbia competenze multidisciplinari e trasversali, idonee a garantire l'ascolto dei percorsi emotivi dei partecipanti e la rielaborazione di eventi traumatici, oltre che di comportamenti che, integrando il disvalore sociale tipico del reato, potrebbero essere, sono o sono stati oggetto di accertamento giurisdizionale.
Pertanto, il percorso formativo, come delineato nella prima norma, si sostanzia nell'acquisizione di attitudini di natura tecnica e pratica, fondate sui principi deontologici posti alla base del ruolo svolto dal mediatore. Nel contempo, la sensibilità e le conoscenze maturate per effetto del percorso formativo in questione assicurano che il mediatore sia in grado, nello svolgimento del programma, di gestire gli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa, tenendo conto delle esigenze sia della vittima che della persona indicata quale autore dell'offesa medesima, ponendosi in una posizione di equiprossimità rispetto ad entrambe.
La nozione di "mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa" è riferita alla figura professionale di nuovo conio, unica deputata allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa in materia penale.

Per accedere ad un corso di formazione finalizzato a conseguire la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa occorre possedere i requisiti previsti dal comma 8. Occorre, infatti, aver conseguito un titolo di studio non inferiore alla laurea e superato una prova il cui contenuto culturale/attitudinale è stato demandato, nella sua puntuale disciplina, dal comma 10, ad un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, in ragione delle relative competenze in materia. La previsione del possesso di una laurea, senza limitazioni oggettive, intende garantire la proficuità del percorso formativo, favorito dal livello culturale dei partecipanti, quanto più possibile omogeneo, ed altresì arricchito dalla varietà delle provenienze universitarie dei medesimi.

La previsione del superamento della prova finale intende poi assicurare la verifica dell'esito positivo del percorso formativo.

Quello appena descritto è l'ambito soggettivo di legittimazione a ricevere la formazione rivolta al mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa.

La norma costruisce poi il percorso formativo del mediatore esperto attraverso la previsione di una formazione iniziale e continua, come stabilito dal comma 2.

La formazione iniziale si snoda attraverso un percorso teorico-pratico di 240 ore, mentre quella annuale o, come definita dalla norma, "continua", si svolge per almeno trenta ore, nell'arco dei dodici mesi. Il comma 4 ne delinea le caratteristiche trasversali, indicando la qualità dell'aggiornamento continuo e l'esigenza del confronto con esperienze internazionali.

La formazione di base così proporzionalmente articolata mira a far conseguire gli strumenti qualitativi e le competenze necessarie allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa. Si tratta, a ben vedere, di un'attività che deve far sviluppare attitudini emotive e cognizioni tecniche funzionali all'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Allo sviluppo di capacità relazionali volte a favorire l'incontro che è alla base del programma, deve necessariamente accompagnarsi la conoscenza degli elementi essenziali delle discipline specialistiche correlate alla giustizia riparativa.

Di qui l'esigenza di ripartire in due momenti il percorso di formazione.

Dal punto di vista teorico, considerata la contiguità della giustizia riparativa al sistema della giustizia penale, il comma 5 individua le aree tematiche considerate necessarie alla preparazione del mediatore esperto (principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nozioni basilari di diritto penale, processuale penale, penitenziario e minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate).

La formazione pratica, impostata secondo il modello del *learning by doing*, viene descritta nel successivo comma 6 e punta allo sviluppo delle capacità relazionali, funzionali alla gestione delle ricadute del conflitto, caratterizzandosi per essere orientata ad una precipua sensibilità nei confronti dei soggetti vulnerabili e particolarmente fragili. Il conseguimento della qualifica di "mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa" deriva dalla frequentazione del corso di formazione, nonché dal successivo superamento della prova di fine corso. Detta prova riproduce lo stesso dualismo teorico-pratico valido per la fase di studio e successivo tirocinio.

Nel comma 7 vengono individuati i soggetti istituzionali cui è demandata la somministrazione del percorso formativo. All'Università spetterà la formazione teorica, mentre quella pratica verrà affidata ai Centri di giustizia riparativa, nell'ambito delle rispettive competenze.
Le forme e i tempi della formazione pratica e teorica e le modalità di collaborazione tra Centri e Università trovano la loro disciplina di dettaglio nel ridetto decreto interministeriale.
Quanto in particolare alla formazione pratica, la stessa è affidata agli esperti formatori, che si caratterizzano, tra i mediatori esperti, per la competenza acquisita nel tempo ed in base alle esperienze maturate nella gestione di programmi di giustizia riparativa.
La sede per realizzare la parte pratica della formazione è ciascun Centro di giustizia riparativa avente i requisiti di legge per operare in regime pubblico.

4.1.2 Requisiti per l'esercizio dell'attività

Art. 1, comma 18, lett. f) della legge delega: «*disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo*».

Art. 60 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti
1. Oltre alla qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è necessario l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti. L'elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l'indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'ammissione allo svolgimento dell'attività di formazione, nonché i criteri per l'iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall'elenco, le modalità di revisione dell'elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui all'articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l'eventuale contributo per l'iscrizione nell'elenco.
3. L'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2 avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

V. art. 60 dello schema di decreto

L'articolo 60, insieme all'articolo 59, come già illustrato, dà attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. f), della legge delega, individuando sia requisiti e criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto che modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia.

L'articolo 60, al comma 1, stabilisce i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto.

Lo stesso richiama, innanzitutto, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, prerogativa condizionante l'accesso al corso di formazione, indi richiede il superamento della prova finale del corso in questione e del tirocinio di cui al comma 3, ultima parte dell'articolo 59, nonché l'inserimento nell'elenco di cui al comma successivo. Una volta completato infatti il percorso di formazione descritto nel presente decreto, la possibilità di esercitare l'attività di mediatore esperto viene subordinata dal legislatore all'inserimento, da parte del Ministero della giustizia, nell'elenco dedicato, a fronte della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Tale inserimento, come detto, ha natura costitutiva e per ciò solo abilitante all'esercizio dell'attività di mediatore esperto.

L'opzione per una disciplina rigorosa delle modalità di accreditamento si ricollega all'esigenza che lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa sia affidato a soggetti che abbiano conseguito quella preparazione ritenuta adeguata all'assunzione di un compito così delicato, tenuto conto delle possibili ricadute dell'esito favorevole del programma sul processo penale. Per tale ragione la possibilità di esercitare tale attività sulla base della contestuale ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge è legata alla circostanza della permanenza nel tempo del possesso degli stessi requisiti.

All'istituzione dell'elenco dei mediatori esperti si provvede poi, secondo il disposto del comma 2, con separato decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca.

Dal punto di vista del contenuto soggettivo dell'elenco, quest'ultimo contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l'indicazione della eventuale ulteriore qualifica di formatori (riconosciuta, come si è visto, a coloro che risultano in possesso delle esperienze e delle competenze di cui al comma 7 dell'articolo precedente, valutate secondo i criteri stabiliti nel decreto interministeriale di cui al comma 10 della stessa norma).

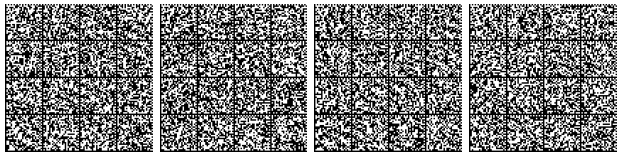
Con il decreto istitutivo dell'elenco verranno disciplinati: i criteri/requisiti stabiliti per l'inserimento e per la cancellazione -temporanea o definitiva- nell'elenco; le modalità di revisione dell'elenco medesimo; infine, la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui all'articolo 18 costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività. Tale ultima disposizione si ricollega alla necessità di rendere compatibile l'esercizio dell'attività di mediatore esperto con la tempistica della strutturazione del sistema formativo come delineato dall'articolo 59.

Inoltre, nel medesimo decreto verranno individuati i requisiti di onorabilità per l'iscrizione nell'elenco e si prevederà la misura dell'eventuale contributo da versare per l'iscrizione.

Lo stesso decreto, peraltro, disciplinerà i casi di incompatibilità ad esercitare l'attività di mediatore esperto, in considerazione dei principi di indipendenza e autonomia del ruolo svolto oltre che di equiprossimità da ciascuno dei partecipanti coinvolto nel programma.

Anche per l'individuazione dei criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'ammissione allo svolgimento dell'attività di formazione, la norma rinvia allo stesso decreto.

L'ultimo comma della norma in esame contiene, in relazione all'istituzione ed alla tenuta dell'elenco dei mediatori esperti, la clausola di invarianza finanziaria.



5. Servizi per la giustizia riparativa

5.1.1 Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni

Art. 1, comma 18, lett. g) della legge delega: «*individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria*».

Art. 61 - Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa
1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa.
2. La Conferenza nazionale è presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un Sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica.
3. La Conferenza nazionale è convocata annualmente dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.
4. La Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia.
5. Gli esperti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nell'ambito della giustizia riparativa, tenuto conto della necessità di assicurare una equilibrata rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari. L'incarico di esperto ha durata biennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.
6. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

V. art. 61 dello schema di decreto

Il Capo V del decreto disciplina l'organizzazione amministrativa dei servizi di giustizia riparativa, che lo stesso decreto definisce (articolo 42, comma 1, lett. f) come "*tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa*".

Tale organizzazione vede il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici sia a livello nazionale sia a livello locale, con lo scopo di soddisfare due precisi criteri di delega contenuti nella lett. g) del comma 18 dell'articolo 1: il criterio che impone che siano titolari del servizio "*strutture pubbliche facenti capo agli enti locali*" nonché il criterio che impone di assicurare la disponibilità dei servizi di giustizia riparativa sull'intero territorio nazionale.

L'individuazione in concreto delle strutture pubbliche cui compete la titolarità del servizio è disciplinata dall'articolo 63, mentre l'articolo 61, nel rispetto del secondo criterio di delega, individua nel Ministero della giustizia il soggetto competente a coordinare i servizi di giustizia riparativa sul territorio nazionale. Nello specifico, il Ministero è chiamato a programmare le risorse da investire, a proporre i livelli essenziali delle prestazioni e a monitorare i servizi erogati. Per assolvere a tali funzioni il Ministero si avvale di un organo *ad hoc* – denominato Conferenza nazionale per la giustizia riparativa – in cui siedono i rappresentati delle venti regioni e delle due province autonome insieme a sei esperti con funzione di consulenza tecnico-scientifica.

Quanto ai soggetti chiamati a partecipare a detta conferenza, la prima formulazione della norma li aveva individuati nei rappresentati delle venti regioni e delle due province autonome insieme a sei esperti con funzione di consulenza tecnico-scientifica.

Successivamente, in sede di esame preliminare del presente schema di decreto legislativo, è stato acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134.

In detto parere si dà atto del fatto che le Regioni si siano espresse in senso favorevole alla proposta dell'ANCI, circa l'inserimento dei rappresentanti dei Sindaci nella Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, in aggiunta ai rappresentanti delle Regioni. A tal fine, e tenuto conto del numero dei rappresentanti per le Regioni o le Province autonome, che possono partecipare alla Conferenza nazionale, si è provveduto a modificare la norma, prevedendo la partecipazione alla stessa Conferenza anche di un Sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall'ANCI.

I membri della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa garantiscono il raccordo con le regioni e le realtà locali, avendo i rappresentanti regionali e delle province autonome nonché i Sindaci la possibilità di riferire in sede di Conferenza nazionale sulle esperienze e sulle esigenze specifiche del territorio da essi governato. D'altra parte, gli esperti sono in grado di valutare la qualità dei servizi offerti, anche in considerazione delle caratteristiche delle comunità locali di riferimento. Inoltre, il contributo scientifico degli esperti risulta rilevante anche per proporre nuovi approcci. La disposizione dell'articolo 61 prevede pertanto che della Conferenza facciano parte esperti della materia che posseggano sia competenze scientifiche sia competenze pratiche proprie dei mediatori esperti. La rappresentanza equilibrata dei due profili costituisce un requisito vincolante per la loro designazione, la quale è demandata a un decreto del Ministro della giustizia di concerto col Ministro dell'università e della ricerca.

Le attività correlate al coordinamento vengono svolte con cadenza annuale, così come con cadenza annuale il Ministro della giustizia deve presentare una relazione – redatta dalla Conferenza nazionale – al Parlamento per renderlo edotto dello stato della giustizia riparativa.

La scelta di convocare la Conferenza nazionale da remoto e di non prevedere maggiori oneri per la finanza pubblica per lo svolgimento delle sue attività viene incontro alla necessità di destinare le attuali risorse stanziate esclusivamente all'istituzione e al funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa. Ciò, sempre nell'ottica di garantire l'erogazione dei servizi



su tutto il territorio, in controtendenza rispetto alla situazione esistente, che vede interessate solo poche realtà locali e, tra l'altro su base volontaria.

Art. 1, comma 18, lett. g) della legge delega: «*individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; (omissis)*».

Art. 62 - Livelli essenziali delle prestazioni
1. Mediante intesa assunta nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono stabiliti i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, in conformità ai principi e alle garanzie stabiliti dal presente decreto, nel limite delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 67, comma 1.

V. art. 62 dello schema di decreto

Nel coordinamento nazionale dei servizi di giustizia riparativa è affidato al Ministero della giustizia il compito di proporre i livelli essenziali delle prestazioni, mentre, a norma dell'articolo 62, la loro determinazione effettiva ricade sulla Conferenza unificata Stato-autonomie locali.
Questa sede appare la più consona visti sia i soggetti coinvolti sia le funzioni attribuite alla Conferenza unificata, in particolare «di discussione ed esame dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici» (art. 9, comma 6, lett. b) decreto legislativo n. 281 del 1997).
Nel predeterminare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni, la Conferenza è vincolata al rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal decreto legislativo. In particolare, il diritto di accesso e la partecipazione gratuita ai programmi di giustizia riparativa, la corretta informazione degli interessati, lo svolgimento delle attività in luoghi idonei a garantire indipendenza e riservatezza, i doveri di riservatezza e l'inutilizzabilità dell'informazione professionale.
Un ulteriore vincolo è rappresentato dalla necessità di rispettare il limite delle disponibilità dello speciale fondo istituito, per gli interventi in materia di giustizia riparativa, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, di questo stesso schema di decreto.

5.1.2 Centri di giustizia riparativa

Art. 1, comma 18, lett. g) della legge delega: «*individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di*

vittimizzazione ripetuta e secondaria».

Art. 63 - Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa
1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.
2. Per ciascun distretto di corte d'appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti:
a) il Ministero della giustizia;
b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della corte d'appello;
c) le Province o le Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della corte d'appello;
d) i Comuni, sede di uffici giudiziari, compresi nel distretto di corte d'appello;
e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di corte d'appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa.
3. La Conferenza locale è convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale.
4. La Conferenza locale è coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.
5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte d'appello, il Procuratore generale presso la Corte d'appello e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte d'appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri:
a) il fabbisogno di servizi sul territorio;
b) la necessità che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa;
c) la necessità che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.
6. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza locale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

V. art. 63 dello schema di decreto

Nell'articolo 63, in ottemperanza al criterio di delega che richiede di affidare l'erogazione dei servizi di giustizia riparativa «*a strutture pubbliche facenti capo agli enti locali*», viene disciplinata la procedura per l'individuazione degli enti locali presso cui istituire i Centri per la giustizia riparativa.

Stante l'estrema varietà delle esperienze esistenti di giustizia riparativa, ora in capo ai comuni, ora in capo a province, ora promosse mediante leggi regionali, la scelta del legislatore è stata quella di evitare di individuare direttamente, tramite il decreto legislativo, gli enti locali preposti alla istituzione dei centri. In ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza si è invece scelto di affidare ad un organo *ad hoc* – la Conferenza locale per la giustizia riparativa – il compito di provvedere in tal senso, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto. Lo strumento della Conferenza locale è funzionale a individuare di volta in volta la migliore soluzione, evitando le rigidità di un modello unico di

organizzazione dei servizi che, al contrario, non soddisferebbe l'esigenza di rispettare le peculiarità territoriali.
L'articolo 63 prevede quindi l'istituzione di una Conferenza locale per ciascun distretto di corte d'appello con la funzione di individuare, all'interno del distretto, gli enti locali cui è affidato il compito di istituire i Centri per la giustizia riparativa e organizzare i relativi servizi. Alla conferenza partecipano un rappresentante del Ministero della giustizia, un rappresentante delle regioni o province autonome e un rappresentante delle province o città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della corte d'appello, un rappresentante per ogni comune ricompreso nel distretto che sia sede di uffici giudiziari o presso il quale siano in atto esperienze di giustizia riparativa.
In una prima formulazione della norma, la convocazione e la presidenza della Conferenza era stata affidata al Presidente della Regione o della Provincia autonoma (o, se il distretto si estende sul territorio di più di una Regione, al Presidente della Regione in cui ha sede l'ufficio di corte d'appello).
Successivamente, in sede di esame preliminare del presente schema di decreto legislativo, è stato acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134.
In detto parere si dà atto del fatto che le Regioni si siano espresse in senso favorevole alla proposta dell'ANCI, circa l'affidamento del coordinamento della Conferenza locale per la giustizia riparativa ad un rappresentante del Ministero della Giustizia. A tal fine, si è provveduto a modificare la norma, affidando la presidenza e il coordinamento della Conferenza locale per la giustizia riparativa ad un rappresentante del Ministero della Giustizia o a un suo delegato.
L'individuazione da parte della Conferenza degli enti locali ai quali affidare l'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e l'organizzazione dei relativi servizi soggiace al rispetto dei criteri indicati al comma 5. Oltre a dover tener conto del fabbisogno di servizi per la giustizia riparativa e delle risorse umane, strumentali e finanziarie che possono essere messe a disposizione dagli enti locali, va assicurato che l'insieme dei Centri per la giustizia riparativa fornisca l'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa e che i singoli Centri siano in grado di offrire i livelli essenziali delle prestazioni.
Nell'individuazione degli enti locali cui affidare l'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa, la Conferenza deve inoltre sentire gli esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica, i presidenti della Corte d'appello, il Procuratore generale presso la Corte d'appello e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte d'appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali delle corti d'appello. Ciò nell'ottica di fornire elementi utili per ricostruire anche la realtà giudiziaria locale.
Lo strumento giuridico attraverso cui si individuano i Centri è il protocollo d'intesa, stipulato tra la Conferenza e gli enti locali cui si affida la loro istituzione.

Art. 1, comma 18, lett. g) della legge delega: «*individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento*

dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria».

Art. 64 - Forme di gestione

1. I Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all'articolo 62.

2. I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale di riferimento. Possono altresì dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto.

3. Nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati, tra l'altro, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalità di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto.

4. In ogni caso, il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere inserito nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 2.

V. art. 64 dello schema di decreto

L'articolo 64 disciplina le forme di gestione dei servizi per la giustizia riparativa.

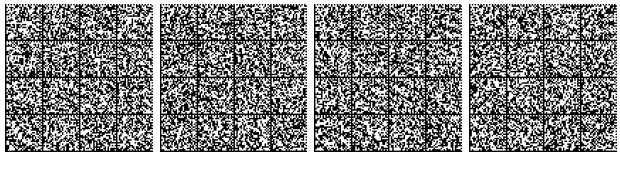
Il comma 1 prevede che i Centri, nella prestazione dei servizi, assicurino i livelli essenziali delle prestazioni, come definiti ai sensi dell'articolo 62.

Il comma 4 prevede che i Centri debbano necessariamente affidare lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa solo ed esclusivamente a mediatori esperti, cioè a soggetti che abbiano conseguito la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 59 e che siano stati altresì inseriti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 60.

Quanto alle forme di gestione, il comma 2 prevede che i Centri possano scegliere tra tre diversi modelli: prestare i servizi mediante proprio personale, dotato della qualifica di mediatore esperto; appaltare il servizio a mediatori esperti esterni all'ente di riferimento, secondo quanto previsto dagli articoli 140 e ss. decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici); affidare il servizio a enti del terzo settore nel rispetto delle procedure previste agli articoli 55 e 56 decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore).

Nell'ipotesi dell'appalto e dell'affidamento a enti del terzo settore il comma 3 stabilisce il contenuto necessario del contratto o della convenzione.

L'ampia discrezionalità di scelta nelle forme di gestione riconosciuta ai Centri si giustifica alla luce delle attuali esperienze di giustizia riparativa. Ad oggi, gran parte dei servizi esistenti sono assicurati tramite la collaborazione tra enti locali e strutture esterne, una formula questa che ha dato buona prova in termini di garanzia e affidabilità nella gestione dei programmi. Solo in pochi casi l'ente locale internalizza la gestione di tutti i servizi. Inoltre, prevedere la possibilità di stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e associazioni di



promozione sociale, a norma dell'articolo 56 decreto legislativo n. 50 del 2016, valorizza appieno il principio di sussidiarietà orizzontale *ex* articolo 118, comma 4, della Costituzione.

Art. 65 - Trattamento dei dati personali

1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lett. q) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assumono la qualità di titolari del trattamento.
2. Il trattamento è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

V. art. 65 dello schema di decreto

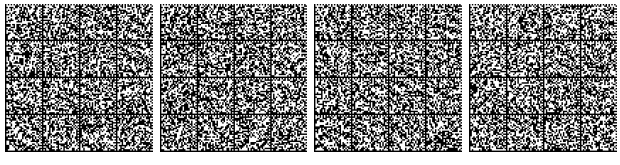
L'articolo 65 disciplina le modalità di trattamento dei dati personali, da parte dei Centri per la giustizia riparativa, individuati quali titolari del trattamento stesso.
I primi due commi dispongono che il trattamento dei dati personali avvenga in accordo con la disciplina contenuta nel Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679) e nel codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Nel comma 1 è altresì contenuto il cosiddetto principio di "minimizzazione" dei dati personali, secondo il quale la condizione di liceità del trattamento dei dati personali risiede nella limitazione nell'oggetto della raccolta ai soli dati indispensabili, pertinenti e relativi a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui i dati stessi sono raccolti e trattati.
Il comma 3 rinvia per la disciplina di dettaglio ad uno specifico decreto del Ministro della giustizia da adottarsi nel termine di un anno dall'entrata in vigore del decreto.

Art. 1, comma 19 della legge delega: «*Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia*».

Art. 66 - Vigilanza del Ministero della giustizia

1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull'attività svolta. È, in ogni caso, nella facoltà del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.
2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 67, comma 1.

V. art. 66 dello schema di decreto



L'articolo 66, nel disciplinare il potere di vigilanza del Ministero della giustizia sull'intero sistema della giustizia riparativa, prevede, innanzitutto, un onere informativo, gravante sulla Conferenza locale, nei confronti del Ministero stesso, da adempiersi con cadenza periodica (annuale). A detto onere la Conferenza adempie mediante la presentazione di una relazione, avente ad oggetto le informazioni utili e necessarie a ragguagliare il Ministero circa lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa da parte dei Centri.

Il suddetto potere di vigilanza si estrinseca altresì nel potere, attribuito dalla stessa disposizione al Ministero, di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.

Il comma 2 prevede infine che le informazioni acquisite siano valutate ai fini delle determinazioni che lo stesso Ministero, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, andrà ad assumere circa l'individuazione della quota spettante agli enti locali, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa nonché per l'organizzazione e la prestazione dei relativi servizi; risultano quindi chiare le conseguenze concrete, in termini di finanziamento dei Centri, correlate all'esito delle informazioni acquisite, laddove lo stato dei servizi non risulti conforme al presente decreto.

Art. 1, comma 19 della legge delega: «*Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia*».

Art. 67 - Finanziamento

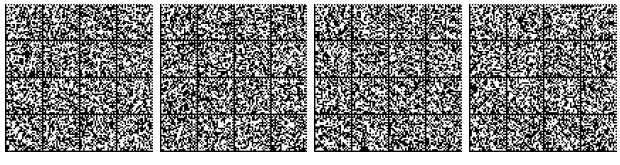
1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un *Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa*, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilità del fondo istituito ai sensi del presente comma.

2. Le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.

3. Nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all'articolo 61.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 27 settembre 2021, n. 134.

5. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



V. art. 67 dello schema di decreto

L'articolo 67 disciplina il finanziamento dei Centri per la giustizia riparativa. La quota spettante agli enti locali presso i quali sono istituiti i Centri viene determinata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a valere sullo specifico fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Si prevede altresì la possibilità che le Regioni e gli altri enti locali indicati nel comma 2 dell'articolo 63 nonché la Cassa delle ammende possano contribuire con risorse proprie nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.

La legge di delega impone di costruire una rete nazionale di servizi di giustizia riparativa che siano essenziali ed uniformi. Al suo fabbisogno si dovrà dunque provvedere attraverso fondi statali. Ciò non toglie che, anche in un'ottica di miglioramento dei servizi offerti, possano nella rete trovare collocazione ulteriori centri finanziati da regioni ed enti locali. Tuttavia, considerato che gli enti locali non possono giustificare una spesa propria per la parte fuori territorio, se non in regime di convenzione con gli altri comuni interessati, i servizi di giustizia riparativa dei Centri da questi finanziati potranno essere erogati solo a beneficio dei residenti della propria area di competenza.

Si prevede altresì che, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, tenga conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all'articolo 61.

In conclusione, il Capo V risponde per intero ai criteri dettati dall'articolo 1, comma 18, lett. g), e comma 19, della legge delega.

Infatti:

- vengono individuate le modalità attraverso le quali fissare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni (articolo 61 e articolo 62), nonché il soggetto legittimato a provvedervi (articolo 62);
- viene affidata a strutture pubbliche facenti capo agli enti locali la gestione delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa (articolo 63 e articolo 64);
- viene assicurata la presenza di almeno una struttura pubblica in ciascun distretto di corte d'appello (articolo 63);
- viene garantito che le strutture pubbliche cui affidare i servizi si avvalgano delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della Giustizia (articolo 64).

Relativamente al criterio di delega sul convenzionamento delle strutture pubbliche col Ministero della giustizia, il legislatore delegato opera una scelta diversa, ma perfettamente in linea con la *ratio* sottesa alla delega.

Lo strumento della convenzione ha finora permesso di avviare e organizzare i servizi di giustizia riparativa in assenza di una previsione di legge organica atta a disciplinare principi,

obiettivi, garanzie, modalità di svolgimento dei programmi, coi relativi esiti. Perciò, il convenzionamento ha finora rappresentato lo strumento più adeguato a regolamentare rapporti giuridici con un significativo impatto sulla posizione soggettiva delle parti, soprattutto sulle vittime del reato e sulle persone indicate come autori dell'offesa. Le clausole ivi previste hanno garantito l'organizzazione e la gestione dei programmi di giustizia riparativa non senza, tuttavia, escludere l'avallo del Ministero circa i loro contenuti. A titolo esemplificativo, le convenzioni disciplinano la durata, i rapporti finanziari, le forme di controllo, i casi di risoluzione per inadempimento.

Nel sistema che si va a costruire, sulla scorta della puntuale disciplina di cui al capo V (*il quale ha assegnato rilevanti funzioni al Ministero della giustizia, dal coordinamento nazionale dei servizi, all'individuazione degli enti locali cui affidare l'istituzione dei centri insieme agli altri membri delle singole conferenze locali e, soprattutto, alla diretta vigilanza sui Centri, il cui esito può dar luogo alla revoca del finanziamento*), diviene invero ultronea la previsione di convenzioni da stipularsi di volta in volta coi singoli Centri istituiti.

Infatti, il contenuto necessario, in ipotesi, di dette convenzioni finirebbe inevitabilmente per coincidere con il portato della disciplina offerta dal presente titolo e, più in generale, dall'intero decreto legislativo, sicché la stipula delle convenzioni in esame risulterebbe superflua oltre che foriera di un aggravio procedimentale, col rischio correlato di ritardare l'avvio delle attività dei nuovi Centri.

Ciò non toglie che possano essere stipulati protocolli d'intesa tra i Centri per la giustizia riparativa ed i singoli uffici giudiziari volti a disciplinare eventuali forme di collaborazione, ad esempio, disciplinando le modalità di comunicazione tra essi e lo scambio di informazioni sulla valutazione degli esti riparativi.

6. Disposizioni transitorie

Art. 92 - Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.

2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all'esperienza maturata almeno nell'ultimo quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all'articolo 63.

V. art. 92 dello schema di decreto

La disciplina transitoria di cui agli articoli 92 e 93 è ispirata dalla necessità di salvaguardare il patrimonio di esperienze e servizi qualificati esistenti in diversi luoghi del territorio nazionale, già operativi e conformi agli standard europei e internazionali, e dunque allineati in larga parte alle disposizioni del decreto. Il primo articolo è dedicato ai servizi di giustizia riparativa esistenti ed il secondo ai mediatori.

L'accezione "servizi" viene qui utilizzata con riferimento alla definizione fornita dall'articolo 1, comma 18, lett. f) del decreto legislativo, prescindendo quindi dal lessico invalso nella prassi dove si parla di 'uffici' o 'centri' di mediazione penale e/o di giustizia riparativa.
Quanto ai servizi di giustizia riparativa in materia penale già esistenti, la loro ricognizione è affidata alla Conferenza locale che, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, dovrà censire le realtà pubbliche oppure private che operino in virtù di convenzioni con il Ministero della giustizia ovvero di protocolli d'intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.
Oltre alla predetta cornice pubblica-istituzionale, l'articolo 92 prescrive, a garanzia dell'accertamento della qualità dei servizi esistenti, una valutazione del profilo dei mediatori e dell'esperienza maturata da ciascun servizio almeno nell'ultimo quinquennio, nonché la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con le disposizioni dettate dagli articoli 42, 64, 93. Anche tali valutazione e verifica sono affidate alla Conferenza locale. Così, nel primo semestre successivo all'entrata in vigore della disciplina organica, gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 63 potranno attingere a un bacino di esperienze di comprovata qualità.

Art. 93- Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell'elenco dei mediatori.
1. Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 60 coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;
b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell'ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;
c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.
2. L'inserimento nell'elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell'elenco di cui ai commi 1 e 2.

V. art. 93 dello schema di decreto

La disciplina transitoria, ispirata dalla necessità di salvaguardare il patrimonio di esperienze e servizi qualificati esistenti in diversi luoghi del territorio nazionale, già operativi e conformi agli standard europei e internazionali, e dunque allineati in larga parte alle disposizioni del decreto, si focalizza in detta disposizione sulle figure professionali già esistenti.
Quanto, infatti, ai mediatori e sempre con l'intenzione di fissare standard qualitativi, l'articolo 93 prevede l'iscrizione di diritto nell'elenco dei mediatori esperti a tre ordini di soggetti, sussistendo determinate condizioni aggiuntive alla data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega:

a) i mediatori dei servizi di giustizia riparativa già esistenti, come sopra definiti, sono inseriti nell'elenco a condizione che dimostrino di aver completato un percorso formativo alla giustizia riparativa e siano in possesso di un'esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto;

b) le persone che hanno completato un percorso formativo alla giustizia riparativa in materia penale, coerente con le disposizioni della disciplina organica (cioè una formazione teorica e pratica, seguita da un tirocinio, equivalente o superiore a quella prevista dall'art. 59), saranno iscritte nell'elenco dei mediatori esperti a condizione di aver superato una prova pratica valutativa secondo le modalità previste da apposito decreto del Ministro della giustizia. L'apertura verso soggetti formatisi grazie a corsi strutturati in termini uguali o superiori – per durata, materie, combinazione di attività teoriche, pratiche e tirocinio – alla formazione prevista dal decreto legislativo è dettata dall'opportunità di reperire mediatori nelle more della messa a sistema della giustizia riparativa in materia penale. Consapevoli della necessità che i mediatori siano "adeguatamente formati" (cfr. articolo 42, comma 1, lett. a), la disciplina transitoria prescrive altresì il superamento di una prova pratica valutativa regolata con decreto ministeriale;

c) i funzionari del Ministero della giustizia in servizio presso i servizi minorili della giustizia o presso gli uffici di esecuzione penale esterna sono inseriti nell'elenco dei mediatori esperti a condizione che abbiano completato un percorso formativo alla giustizia riparativa in materia penale e siano in possesso di un'adeguata esperienza almeno quinquennale, acquisita in materia nel decennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto. La disciplina transitoria intende così valorizzare il patrimonio professionale ed esperienziale maturato negli anni in seno al Ministero della giustizia da parte di chi, pur provenendo dai ruoli degli assistenti sociali e/o degli educatori ministeriali, si è formato alla giustizia riparativa e l'ha praticata secondo gli standard internazionali ed europei a partire dalla terzietà rispetto a funzioni trattamentali, (ri)educative e/o di controllo. La norma si riferisce ad una categoria residuale, ad esaurimento.

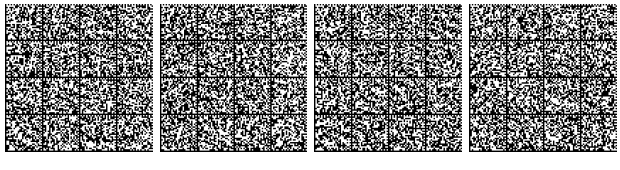
CAPITOLO II – MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE PENALE

1. Modifiche al codice penale

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. e) della legge delega («*prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva*») **al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:**

Art. 62. Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:



(Omissis)
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato**; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati**.

V. art. 1, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

La disposizione dà attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. e), della legge delega, che indica, tra i principi e criteri che il legislatore delegato deve rispettare, anche quello di prevedere che *"l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva"*.
Pertanto, il giudice – svolto dall'imputato un programma di giustizia riparativa e ricevuta dal mediatore la relazione finale, contenente l'indicazione dell'esito – verifica, innanzitutto, che detto esito possa qualificarsi quale esito riparativo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. e), per poi valutarlo unitamente agli atti e documenti acquisiti nel procedimento.
Tale valutazione rileva ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante comune di cui all'articolo 62 n. 6, ultima parte del codice penale, correlata all'aver l'imputato partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo.
Posto che l'applicazione della circostanza attenuante comune non permette al giudice una valutazione discrezionale a fronte del riscontrato realizzarsi della stessa circostanza, e considerato che l'esito riparativo, come già chiarito, potrebbe consistere anche nell'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, nella norma viene previsto che, in tal caso, la circostanza si applichi solo a seguito della valutazione del giudice circa il rispetto di detti impegni. Si ritiene dunque l'imputato meritevole di una diminuzione di pena solo qualora gli impegni, oltre ad essere stati da lui assunti all'esito del programma, siano stati anche dallo stesso rispettati.

Art. 152. Remissione della querela.
(Omissis)
La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
Vi è altresì remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.
(Omissis)
(Omissis)

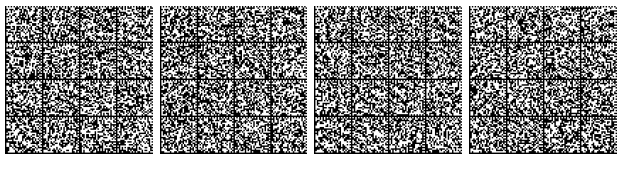
V. art. 1, co. 1, lett. h), n. 2) dello schema di decreto

La disposizione dà attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. e), della legge delega, che indica, tra i principi e criteri che il legislatore delegato deve rispettare, anche quello di prevedere che *"l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena",* mediante l'introduzione, nel numero 2 del terzo comma dell'articolo 152 del codice penale, comma di nuovo conio, della descrizione di un'ulteriore condotta integrante un'ipotesi di remissione tacita di querela. La condotta è quella del querelante che abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa che si sia concluso con un esito riparativo. Considerato che l'esito riparativo potrebbe comportare l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, in tal caso, la querela si intende rimessa solo a seguito della valutazione del giudice circa il loro rispetto. Ciò è stato previsto, analogamente a quanto dettato per la modifica della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 6 del codice penale, per evitare un'applicazione automatica dell'istituto a fronte della mera assunzione di impegni comportamentali, che potrebbero poi non essere rispettati dall'imputato.

Dunque, la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa conclusosi con un esito riparativo viene inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale, incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell'articolo 152, secondo comma, terzo periodo, del cod. pen., considerato che l'esito riparativo postula il soddisfacimento dell'interesse alla punizione da parte della vittima. In altri termini, con tale norma si compie una scelta sistematica di grande rilievo: la giustizia riparativa, per i reati perseguibili a querela rimettibile, può essere concepita come una modalità realmente alternativa alla giustizia tradizionale o contenziosa. La premessa fondamentale – anche alla luce della giurisprudenza di legittimità citata in seguito – è che il querelante sia stato previamente avvertito (ai sensi dell'articolo 90 *bis*, comma 1, lett. *p-ter*) del codice di procedura penale), della possibilità di definizione del procedimento con remissione tacita della querela *ex* art. 152 c.p. ogniqualvolta lo stesso abbia partecipato ad un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato.

Il giudice, nel verificare che la fattispecie in questione possa qualificarsi quale condotta incompatibile con la volontà di persistere nella querela, è tenuto dunque ad accertare l'avvenuto svolgimento del programma e la sua conclusione con un esito riparativo. A fronte poi di un esito che comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, il giudice dovrà effettuare un'ulteriore valutazione: verificare che gli impegni siano stati rispettati; ciò in quanto non sarebbe altrimenti possibile qualificare la fattispecie, complessivamente valutata, quale condotta incompatibile con la volontà di rimettere la querela, non essendo stato il querelante ancora soddisfatto.

Inoltre, sempre tenuto conto che lo svolgimento del programma di giustizia riparativa, con riferimento ai reati procedibili a querela, potrebbe comportare l'estinzione del reato, è stato previsto, in tal caso, nella disposizione di nuova introduzione di cui all'articolo 129-*bis* del cod. proc. pen. la sospensione del procedimento, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, del termine di cui all'articolo 344-*bis* del cod. proc. pen. e, in quanto compatibili, dei termini di cui all'articolo 304 cod. proc. pen.



Quanto alla remissione tacita di querela, è bene chiarire che il nostro ordinamento non specifica gli atti o i comportamenti dai quali ricavare una volontà di remissione tacita, posto che l'art. 152, comma 2, terzo periodo, del cod. pen. attribuisce valore di remissione al compimento da parte del querelante di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, a differenza di quanto previsto nell'art. 340 del cod. proc. pen., il quale, con riferimento alle ipotesi di remissione espressa, distingue il caso di dichiarazione ricevuta dall'autorità giudiziaria procedente da quello di dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria e contempla sia una forma di remissione processuale che una forma di remissione extraprocessuale. La remissione processuale è solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria procedente a seguito di una esternazione di una formale dichiarazione da parte del querelante che interviene nel processo, direttamente o a mezzo di procuratore speciale; le manifestazioni formali di una volontà di rimettere la querela possono pervenire nelle forme più varie all'autorità giudiziaria procedente, la quale potrà valutare se la condotta o l'atto ricollegabile al querelante possa valere come remissione extraprocessuale espressa o tacita.

Secondo le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione (sentenza del 21 luglio 2016, n. 31668), integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice di pace che l'eventuale assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

Nella fattispecie, la condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell'avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, può ben essere inquadrata, secondo i giudici di legittimità, nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell'art. 152, secondo comma, terzo periodo, del cod. pen.. In considerazione della previsione di un inderogabile dovere del giudice di pace di favorire la conciliazione tra le parti, nei casi di reati perseguibili a querela, può essere riconosciuta al giudice stesso la scelta delle modalità più opportune per raggiungere tale obiettivo, se del caso rendendo avvertite le parti della valutazione che potrebbe essere attribuita a una loro condotta passiva interpretabile alla stregua di una volontà tacita del querelante di rimessione e mancanza di volontà di ricusa del querelato.

In linea con gli ultimi approdi giurisprudenziali, l'articolo 1, comma 15, lett. d), della legge delega, in materia di condizioni di procedibilità, tra i principi e criteri che il legislatore delegato deve rispettare, indica anche quello di *"prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone*". Conclusivamente, si è data pertanto attuazione alla delega nella norma di cui all'articolo 152, terzo comma, numero 1, in relazione a detta ultima ipotesi, ed è stata altresì inserita un'ulteriore ipotesi di remissione tacita, nel numero 3 della stessa disposizione, in relazione alla nuova disciplina organica della giustizia riparativa.

Art. 163. Sospensione condizionale della pena
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili **nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo**, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

V. art. 1, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

La disposizione dà attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. e), della legge delega, che indica, tra i principi e criteri che il legislatore delegato deve rispettare, anche quello di prevedere che *"l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena",* mediante l'inserimento, nell'ultimo comma dell'articolo 163 del cod. pen., accanto all'ipotesi di sospensione condizionale della pena per lo svolgimento di condotte riparatorie, di un'ulteriore caso di sospensione condizionale della pena, nell'eventualità in cui il colpevole abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo. Anche in tal caso, qualora ricorrano le condizioni previste nella norma, ovvero che la pena inflitta non sia superiore ad un anno e che non sia stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di un anno. La sospensione condizionale della pena opera, dunque, anche in tal caso, nei limiti previsti dall'articolo 164 del cod. pen., ed è, ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Art. 1, comma 18, lett. e) della legge delega: «*prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; (omissis)*».

2. Modifiche al codice di procedura penale

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega («*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a*») **nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. d) della legge delega** («*prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il*

consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena»), **al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:**

Art. 90 bis. Informazioni alla persona offesa
(Omissis)
***p-bis*) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;**
***p-ter*) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.**

V. art. 5, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

Art. 90-bis.1 Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134

1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.».

V. art. 5, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

Le disposizioni intendono dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono in primo luogo l'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione.
Accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso viene dato anche alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente. È stato quindi adeguato l'articolo 90 *bis* c.p.p. ed è stato altresì introdotto un nuovo articolo, 90-*bis*.1, che è funzionale ad informare la vittima del reato, al pari della persona offesa, laddove le due categorie non coincidano, con tutte le garanzie previste dalla disciplina organica della giustizia riparativa, della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa, sin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria

Art. 129-bis. Accesso ai programmi di giustizia riparativa

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo

attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.
2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.
4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo *415-bis*, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale e 344-*bis*, comma 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.
6. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

V. art. 7, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera c), che prevede che, quando è in corso un procedimento penale, deve essere l'autorità giudiziaria ad aprire le porte allo svolgimento di un programma di giustizia riparativa alle parti che ne abbiano interesse: si è disegnata pertanto un'apposita norma di portata generale, che disciplina tale vaglio, quale che sia il momento nel quale matura la possibilità dell'invio al Centro per la giustizia riparativa.
La sede naturale per collocare la disciplina è parsa dunque il libro secondo e, in particolare, il capo dedicato ai provvedimenti del giudice: se l'articolo 129 prescrive al giudice di attivarsi, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per il proscioglimento dell'imputato, il nuovo articolo 129-*bis* stabilisce che il giudice debba, su richiesta o anche di propria iniziativa, inviare i soggetti interessati – ossia l'imputato o l'indagato e la vittima del reato, ove individuata – al Centro per la giustizia riparativa di riferimento (cioè quello del luogo o altro indicato dal giudice stesso). Per la verità, in coerenza con quanto stabilito dalla delega, l'invio può essere disposto anche nel corso delle indagini preliminari: in questa fase, la valutazione viene affidata al pubblico ministero, che è l'unico a disporre del fascicolo e a poter attivarsi d'ufficio; dopo l'esercizio dell'azione penale, la competenza funzionale viene invece affidata al giudice procedente, ossia a quello che dispone del fascicolo. Proprio per evitare qualsiasi dubbio interpretativo con riguardo ai momenti di passaggio, si è introdotta apposita previsione – l'art. 45-*ter* – nelle disposizioni di attuazione che individua il giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa.
Con riguardo al procedimento, la norma prevede che il giudice, in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-*bis* – e, durante le indagini, il pubblico ministero – senta necessariamente le parti e i difensori nominati e, solo ove lo ritenga necessario, la vittima del reato definita nella disciplina organica. La scelta si giustifica con la necessità di non

appesantire eccessivamente il procedimento onerando il giudice della ricerca della vittima e della sua audizione.

L'autorità giudiziaria dovrà disporre l'invio – con provvedimento motivato – al Centro per la giustizia riparativa quando reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto, sia per gli interessati, che per l'accertamento dei fatti.

Il primo presupposto è volto a dare attuazione al criterio di utilità contenuto espressamente nella delega, mentre la condizione negativa risponde alla necessità di salvaguardare, per un verso, i soggetti interessati rispetto a pericoli derivanti dalla partecipazione al programma e, per l'altro, la stessa funzione cognitiva del procedimento penale, desumibile da plurime norme costituzionali (artt. 27, comma 2, 111, 112 Cost.). In quest'ottica, andrà escluso l'accesso alla giustizia riparativa quando la prova non sia stata ancora cristallizzata, ad esempio perché la vittima del reato è una fonte di prova dichiarativa decisiva, che rischierebbe di essere alterata proprio dal confronto con l'imputato.

Nei soli casi in cui il procedimento abbia ad oggetto un reato perseguibile a querela soggetta a remissione si prevede un meccanismo sospensivo a richiesta dell'imputato. La scelta si spiega con la considerazione che il blocco *ex lege* del procedimento penale in attesa dell'esito del programma di giustizia riparativa si può giustificare –alla luce del canone costituzionale della ragionevole durata– solo quando il raggiungimento di un esito riparativo si traduce nell'estinzione del reato: in questo caso, il ritardo è ampiamente compensato dalla definizione extragiudiziale del conflitto e dal conseguente risparmio di attività processuale.

Non si prevede invece un'ipotesi sospensiva nei casi in cui la partecipazione a un programma di giustizia riparativa non possa tradursi in una deflazione; resta in questi casi, comunque, salva la possibilità di valorizzare l'istituto – già impiegato nella prassi – del rinvio su richiesta dell'imputato, per consentire di concludere il programma e quindi di permettere al giudice di tenerne conto in sede di definizione del trattamento sanzionatorio.

La sospensione del procedimento ex articolo 129-*bis* comma 4 c.p.p. deve essere comunque richiesta dall'imputato – anche perché determina la sospensione del decorso del termine di prescrizione – e potrà essere disposta quando il giudice accerti che vi sono effettivamente le condizioni per uno svolgimento proficuo del programma di giustizia riparativa. Viene peraltro fissato un termine massimo di sospensione pari a centottanta giorni.

All'esito del programma, l'autorità giudiziaria deve acquisire la relazione redatta dal mediatore di cui dovrà tener conto in ambito processuale, nei limiti di utilizzabilità stabiliti nella disciplina organica.

Art. 293. Adempimenti esecutivi.
(Omissis)
***i-bis* della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

(Omissis)

V. art. 13, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso all'imputato, contenuto nella copia dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, consegnata al medesimo da parte dell'ufficiale o dell'agente incaricato di dare esecuzione al provvedimento in questione.

Art. 369. Informazione di garanzia
(Omissis)
(Omissis)
1-*ter*. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
(Omissis)

V. art. 18, co. 1, lett. c), n. 2) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso nell'informazione di garanzia ex articolo 369 c.p.p.

Art. 386. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
(Omissis)
***i-bis)* della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 19, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso all'arrestato ed al fermato.

Art. 408. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
(Omissis)
(Omissis)
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. **La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**
(Omissis)

V. art. 22, co. 1, lett. e), n. 3) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso anche alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente (articolo 90 *bis* c.p.p.) e, successivamente, in occasione dell'avviso di richiesta di archiviazione (articolo 408 c.p.p.).

Art. 409. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
(Omissis)
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. **La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa**. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 22, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo ed altresì anche alla persona offesa in occasione della fissazione dell'udienza a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione.

Art. 415 bis. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 22, co. 1, lett. l), n.2) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo ed altresì anche alla persona offesa in occasione della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p., con la conseguente sospensione dei termini di cui all'art. 129-*bis* comma quarto di nuovo conio.

Art. 419. Atti introduttivi
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
3-*bis*. L'imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. *(Omissis)*
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 23, co. 1, lett. a) n. 2 dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo ed alla persona offesa, nella specie in occasione della notifica dell'avviso della fissazione dell'udienza preliminare, in uno alla richiesta di rinvio a giudizio (articolo 419 c.p.p.).

Art. 429. Decreto che dispone il giudizio
(Omissis)
***d-bis*) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;**
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 23, co. 1, lett. n) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo, ormai divenuto imputato, ed alla persona offesa, nella specie in occasione della notifica del decreto che dispone il giudizio (articolo 429 c.p.p.).

Art. 447. Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto ~~in calce alla richiesta~~, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. ~~Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.~~ **Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.** Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.
(Omissis)

(Omissis)

V. art. 25, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso nel decreto di fissazione dell'udienza in seguito alla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari.

Art. 450. - Instaurazione del giudizio direttissimo
(Omissis)
3. La citazione contiene i requisiti previsti ~~dall'articolo 429 comma 1 lettere a), b), c), f),~~ **dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-*bis*), f),** con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.

Art. 460. Requisiti del decreto di condanna
(Omissis)
h-bis) **l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 28, co. 1, lett. b), n. 1), lett. c) dello schema di decreto

Le disposizioni intendono dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso nel decreto di condanna ex art. 460 c.p.p.

Art. 464 bis. Sospensione del procedimento con messa alla prova
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa **e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa**.
(Omissis)

V. art. 29, co. 1, lett.a), n. 4) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera c), che prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale.
Al fine di adeguare le disposizioni attualmente vigenti in tema di messa alla prova ai più ampi contenuti della attuale riforma organica della giustizia riparativa in materia penale, viene introdotta una modifica al codice di procedura penale, nella forma della lettera c) del comma 4 dell'articolo 464 *bis*: qui si prevede invero la possibilità che il programma allegato all'istanza di messa alla prova contenga (oltre alla, già prevista, mediazione con la persona offesa) anche lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

Art. 552. Decreto di citazione a giudizio
(Omissis)
h-bis) **l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa;**
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 32, co. 1, lett. b), n. 1), lett. d) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo, ormai divenuto imputato, ed alla persona offesa, nella specie in occasione della notifica del decreto di citazione a giudizio (articolo 552 c.p.p.), nei casi di citazione diretta.

Art. 601. Atti preliminari al giudizio
(Omissis)
(Omissis)
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429**,** comma 1 lettere *a),* ***d-bis),*** *f), g),* nonché l'indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni.
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 34, co. 1, lett. g), n. 3) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo, ormai divenuto imputato, ed alla persona offesa, sin dalla fase iniziale del giudizio di primo grado, per poi estendersi al grado successivo.
E' stata quindi introdotta una disposizione specifica per l'atto introduttivo del giudizio d'appello, che ricalca, richiamandoli, i requisiti indefettibili previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), f), g), aggiungendovi la previsione del diritto all'informazione di cui alla lettera *d-bis)* della stessa norma.

Art. 656. Esecuzione delle pene detentive
(Omissis)
(Omissis)
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione **nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.** L'ordine è notificato al difensore del condannato.
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. **Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa …..(omissis)**
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 38, co. 1, lett. a), n. 2) dello schema di decreto

Art. 660. Esecuzione delle pene pecuniarie

1. (*omissis*)
2. (*omissis*)
3. L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale. Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4.
Con l'avviso il condannato è informato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell'avviso il condannato è altresì informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
4. (*omissis*)
5. (*omissis*)
6. (*omissis*)
7. (*omissis*)
8. (*omissis*)
9. (*omissis*)
10. (*omissis*)
11. (*omissis*)
12. (*omissis*)
13. (*omissis*)
14. (*omissis*)
15. (*omissis*)

V. art. 38, co. 1, lett. c), dello schema di decreto

Le disposizioni intendono dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa anche in fase di esecuzione della pena.

Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, nel quale sono stati adeguati gli artt. 656 e 660 c.p.p..

Nel comma 3 della prima norma si è infatti previsto che l'ordine di esecuzione debba contenere, oltre alle generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione anche l'avviso al condannato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Allo stesso modo, nel comma 5 della stessa norma, si prevede che l'ordine di esecuzione, in uno al decreto di sospensione ed il relativo avviso (caso del c.d. 'libero sospeso') siano notificati al difensore del condannato, fornendogli la relativa informazione circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Analoga informazione è data nell'ipotesi di cui all'art. 660 c.p.p., per l'ipotesi di esecuzione di una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva.

3. Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega («*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a*») **alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è apportata la seguente modifica:**

Art. 45-ter. Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa.
1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

V. art. 41, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera c), che prevede che, quando è in corso un procedimento penale, deve essere l'autorità giudiziaria ad aprire le porte allo svolgimento di un programma di giustizia riparativa alle parti che ne abbiano interesse: si è disegnata pertanto un'apposita norma di portata generale, che disciplina tale vaglio, quale che sia il momento nel quale matura la possibilità dell'invio al Centro per la giustizia riparativa (art. 129–*bis* c.p.p.), che prescrive al giudice, su richiesta o anche di propria iniziativa, di inviare l'indagato/imputato e la vittima del reato, ove individuata, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento. In fase di indagini preliminari, l'invio è disposto dal pubblico ministero, che è l'unico a disporre del fascicolo ed a poter attivarsi d'ufficio; dopo l'esercizio dell'azione penale, la competenza funzionale viene invece affidata al giudice procedente, ossia a quello che dispone del fascicolo.

Proprio per evitare qualsiasi dubbio interpretativo con riguardo ai momenti di passaggio, si è introdotta pertanto l'apposita previsione, dopo l'art. 45-*bis* delle disposizioni di attuazione del c.p.p., di cui all'art. 45-*ter*, che individua il giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa. Detta disposizione ha il solo obiettivo di chiarire quale sia il giudice funzionalmente competente ad adottare i provvedimenti in materia di giustizia riparativa, con riferimento ai momenti di transizione tra fasi processuali, in relazione ai quali potrebbero sorgere dubbi interpretativi circa il criterio di individuazione di cui all'art. 129-*bis* c.p.p. (ossia quello del "giudice procedente"). Si è ritenuto pertanto necessario, coerentemente con la previsione dell'art. 554 c.p.p. in materia di prove urgenti e di provvedimenti sulle misure

cautelari, ed altresì in aderenza al testo formulato nella disciplina organica, individuare nel giudice per le indagini preliminari il giudice competente ad adottare i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa nella fase in cui l'azione penale è già stata esercitata, mediante l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, e purtuttavia il decreto, unitamente al fascicolo, non è stato ancora trasmesso al giudice competente per l'udienza predibattimentale (fase che può essere anche di non minima durata temporale).

4. Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega («*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a*») **alle disposizioni del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono apportate le seguenti modifiche:**

Art. 29. Udienza di comparizione
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività ~~di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio~~ **dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio**. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 72, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera c), che prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente.

La modifica dell'art. 29 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che riguarda il procedimento davanti al giudice di pace, si è dunque resa necessaria per adeguare la previsione ai più ampi contenuti della attuale riforma organica della giustizia riparativa in materia penale. Il giudice di pace, per i reati perseguibili a querela, qualora sia utile per favorire la conciliazione tra le parti, rinvierà l'udienza e, al fine conciliativo, si potrà avvalere dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio, istituiti ai sensi del presente decreto, anziché,

come in passato, alle strutture pubbliche o private presenti sul territorio, svolgenti attività di mediazione.

5. Modifiche all'ordinamento penitenziario

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega («*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a*») **nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. e) della legge delega** («*prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva*»), **alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) sono apportate le seguenti modifiche:**

Art. 13. Individualizzazione del trattamento
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.
(Omissis)
(Omissis
(Omissis)

V. art. 78, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Prendendo le mosse dai principi di delega di cui all'art. 1, comma 18, lett. c) ed e), sono state introdotte disposizioni modificative della legge 26 luglio 1975, n. 354, che vanno ad innestarsi sull'orditura normativa vigente, per disciplinare la condizione dei soggetti che partecipino ai programmi di giustizia riparativa *post rem iudicatam*.
Ci si trova al termine di un percorso, che si snoda attraverso la legge delega n. 103 del 2017, rimasta inattuata per la materia in questione ("*introduzione di disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo – vittima in ambito esecutivo*"), e sulla quale già il Tavolo 13 degli Stati Generali dell'esecuzione penale aveva presentato le proprie proposte di riforma, per poi giungere infine ad alcune limitate modifiche intervenute in ambito ordinamentale con il decreto legislativo n. 123 del 2018.
Non pare in questa sede inutile rilevare come di fronte ad un carcere "infantilizzante", la condizione di minorata difesa del detenuto definitivamente condannato, spesso distolto dalle possibilità di riflessione sul perché della sua condotta ed improntato ad atteggiamenti vittimistici in ragione delle condizioni di detenzione subite, rende disagevole l'incontro ed il

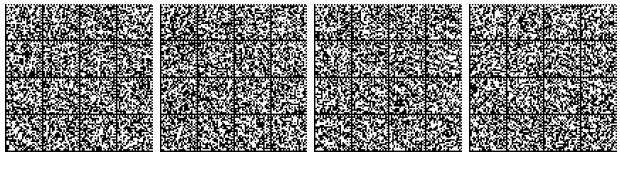
dialogo tra due istanze contrapposte, anche se l'accertamento della penale responsabilità, ormai irrevocabile, facilita, in teoria, il superamento delle resistenze sopra indicate.
Per converso, anche la vittima del reato (specifica o surrogata) potrebbe non avere più interesse a misurarsi con il trauma derivante dal danno patito, ed anche il suo rintraccio e coinvolgimento può risultare arduo. Naturalmente, è noto come anche in ordine a fatti di reato molto gravi possa esservi interesse dei soggetti coinvolti all'incontro *post delictum*, non essendo possibile in ogni caso porre barriere temporali predefinite.
Occorre dunque, in tutti i casi, sfruttando il più ampio arco temporale che contraddistingue la fase esecutiva, l'assenza di scansioni processuali eventualmente irrigidite da termini di fase, e l'apporto che le singole agenzie possono offrire alla valutazione dell'autorità giudiziaria, dare rilievo al tempo della persona, considerando che nessun percorso di giustizia riparativa può essere ristretto dentro una dimensione rigida e stereotipata, sempre procedendo "*nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*" (articolo 1, comma18, lett. a), della legge delega).
Ed ancora, recuperare il nesso tra la giustizia riparativa ed il finalismo inclusivo della pena (cfr. sent. nn. 179/2017, 40/2019 Corte cost.), del resto previsto negli articoli 27 e 118 del DPR n. 230/2000 per ciò che riguarda rispettivamente l'osservazione intramuraria e l'attività dell'UEPE, non deve significare trasformare questa forma di giustizia complementare al diritto penale in un succedaneo della pena.
Ed infatti, le potenzialità della nuova disciplina potranno apprezzarsi appieno ove colgano il senso di una *giustizia senza spada*, che compia il difficile, ma prezioso, cammino di una ricomposizione, riqualificando attraverso la sutura il senso della pena inflitta; e ciò a prescindere dall'ipotesi che un'eventuale esperienza di giustizia riparativa possa favorire o meno l'accesso a misure alternative alla detenzione.
Non si tratta, dunque, di individuare un catalogo di reati per i quali prevedere l'accesso ai programmi di giustizia riparativa (come del resto prevede l'art. 1, comma 18, lett. c) della legge delega) ed altri esclusi da detta possibilità, ma occorre guardare alle singole e concrete circostanze dell'episodio criminoso, e soprattutto alla persona ed al suo percorso. Sul punto, proprio a cagione di una diversa prospettiva dogmatica della giustizia riparativa rispetto al tradizionale "doppio binario" penitenziario, la speculare previsione dell'art.1, comma 18, lett. c) rispetto all'articolo 4 *bis* O.P. finisce con l'offrire un'occasione irripetibile di inversione di senso e verso della reclusione. Particolare attenzione va posta al rischio –assai elevato- della strumentalità nell'accesso a modelli di incontro diretto tra vittima del reato e persona indicata come autore dell'offesa, anche da parte delle vittime medesime.
La giustizia riparativa non deve cedere a logiche moralizzanti, e/o redentive, ma al contempo tagliare i ponti con ogni forma di paternalismo giuridico; per questo, è essenziale che il mediatore sia un soggetto terzo, altamente qualificato, che sappia leggere, e correggere, approcci speciosi da parte di chi si riveli disponibile a riparare la frattura.
Ed allora, lungi dal richiamare l'articolo 47, comma 7, O.P. quale paradigma per il soddisfacimento della vittima (cfr. Cass. Sez. I, 28.10.2021, n. 42739), ché la disposizione richiamata risponde ad altri fini (strettamente connessi alle obbligazioni civili, ex art.185 c.p.), i programmi di giustizia riparativa potranno essere attivati, ove accettati dalle parti, mediante l'intervento dei mediatori, secondo la disciplina organica di cui al presente decreto, viceversa respingendo ogni indicazione a che l'adesione del condannato ad iniziative in favore delle

vittime possa essere incoraggiata solo dal ricorso a meccanismi premiali o, ancora, valorizzando il perdono della persona offesa, ritenuto prodromico (ed espressivo) del sicuro ravvedimento del reo, soprattutto in relazione all'istituto della liberazione condizionale, ex articolo 176 c.p.

E' anche per questa ragione che si è prevista l'introduzione di una norma (un ulteriore comma dopo il comma terzo dell'articolo 13 O.P.) che intende favorire anche nei confronti degli internati il ricorso a programmi di giustizia riparativa. Sul punto, si è ritenuto che il riferimento al "regime sanzionatorio dei reati" espresso dalla legge delega, pur accanto alla "introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa", non consentisse di introdurre modifiche alla materia delle misure di sicurezza. Il riferimento agli "internati" che la novella propone intende dunque offrire anche a costoro l'accesso a programmi di giustizia riparativa, impregiudicato il precipitato di un eventuale esito favorevole di detto percorso rispetto alla loro situazione detentiva e/o di sottoposti a misura di sicurezza detentiva (si pensi, ad esempio, a coloro i quali si trovino soggetti a misure di sicurezza ex art. 215, comma II, n. 1) c.p., o siano stati condannati a pena diminuita ex art. 89 c.p., e siano destinatari della misura di sicurezza da eseguirsi a pena espiata in REMS, o ancora ai soggetti destinatari delle misure di sicurezza di cui all'art. 609 *nonies*, comma 3, c.p., o, a vario titolo, dell'espulsione dallo Stato).

Secondo le univoche indicazioni internazionali, occorre ribadire l'esclusiva base volontaria di accesso ai programmi e raccogliere un consenso informato, revocabile in ogni momento da entrambe le parti, anche in ordine alla possibilità di ostensione delle dichiarazioni raccolte nel percorso di mediazione, fermo il divieto di utilizzo *in malam partem*, laddove il programma di giustizia riparativa fallisca. Occorrerà evitare che anche il diniego allo svolgimento di percorsi di giustizia riparativa (per indisponibilità di una delle parti) possa essere negativamente valutato per l'accesso alle misure alternative o agli altri istituti previsti dall'ordinamento penitenziario.

Pertanto, si è ritenuto di introdurre, dopo il comma 3 dell'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, 'Individualizzazione del trattamento', significativamente dopo il comma che è stato introdotto con D. Lgs. 2.10.18 n. 123 (*contenente già il riferimento esplicito alla "riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione"*) e quale suo logico corollario, un obbligo per l'amministrazione penitenziaria, per gli operatori che "hanno in carico" la persona condannata, nonché per la magistratura di sorveglianza, di favorire, attraverso le opportune azioni, il ricorso alla giustizia riparativa, offrendo agli interessati l'insostituibile opportunità di accedere ai programmi anche durante l'esecuzione della pena. In altre parole, e solo a questo scopo, l'intervento normativo è attuato all'interno della norma sul trattamento: alla riflessione sulle condotte antigiuridiche cui il trattamento dovrebbe essere in parte orientato (oltre alla finalità primigenia del reinserimento) deve coerentemente seguire un'attività di promozione del ricorso ai programmi di giustizia riparativa, anche con l'obiettivo di integrare lo sviluppo del trattamento individualizzato con eventuali azioni di effettiva riparazione nei confronti della vittima del reato. La formula scelta sventa il rischio che la giustizia riparativa possa essere confusa con gli strumenti del trattamento penitenziario ma nello stesso tempo obbliga le autorità pubbliche a favorire, proprio nella cornice tracciata dal trattamento, il



ricorso libero e spontaneo a percorsi di giustizia riparativa come disciplinati organicamente dal presente decreto. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa in questi casi necessariamente prescinde dall'iniziativa dell'autorità giudiziaria (la magistratura di sorveglianza), in quanto non sempre esiste un procedimento di sorveglianza pendente, dovendosi ritenere possibile accedere ai programmi indipendentemente dai requisiti di ammissibilità dei benefici penitenziari e delle misure alternative (ferma restando la competenza del magistrato di sorveglianza, a norma dell'articolo 69 comma 5 o.p, ad approvare il singolo programma di trattamento anche quando contiene l'espresso riferimento all'accesso al programma). In tal caso la magistratura di sorveglianza mantiene quel controllo richiesto all'autorità giudiziaria dal criterio all'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega, in ordine all'"utilità del programma in relazione ai criteri di accesso".

Articolo 15-bis. Giustizia riparativa.

1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.
2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

V. art. 78, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Premesso quanto già esposto nella relazione illustrativa all'articolo 13, in punto di ricostruzione sistematica dell'innesto del sistema organico della giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena, si apprezza come la disposizione in questione intenda dare attuazione ai principi di delega contenuti nell'articolo 1, comma 18, lettere c) ed e), che prevedono anche in fase di esecuzione della pena, rispettivamente, la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa, nonché la valutazione dell'esito favorevole dei programmi stessi. E tanto mediante l'introduzione di una norma speciale (art. 15 *bis*) nell'ordinamento penitenziario dedicata alla giustizia riparativa, e non un semplice richiamo alla disciplina generale in quanto applicabile anche nella fase dell'esecuzione della pena. Ciò allo scopo di attribuire una propria autonoma valenza ai percorsi riparativi pur complementari al percorso penitenziario volto primariamente alla risocializzazione del condannato. La scelta si giustifica altresì per il fatto che i programmi di giustizia riparativa debbono essere condotti anche nell'interesse delle vittime.

La norma adotta un approccio generalista: i programmi di giustizia riparativa devono poter essere offerti a tutti i condannati e gli internati, debitamente informati della possibilità di accedervi in ogni momento, siano essi ristretti in carcere ovvero liberi in attesa di essere ammessi ad una delle misure alternative previste dall'articolo 656 comma 5 c.p.p. Soprattutto per i condannati liberi al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale sospensione del medesimo, la nota distanza tra la notifica *ex* articolo 656, comma 5, c.p.p. e la successiva eventuale udienza camerale potrebbe almeno consentire al condannato di "utilizzare" detta finestra temporale per l'accesso (al) e lo

svolgimento (di) un percorso di giustizia riparativa, successivamente valutabile *ex* articolo 15 *bis*, comma 2, O.P., inserito dal presente decreto.
I programmi vengono avviati spontaneamente e liberamente anche su impulso della magistratura di sorveglianza, la quale per i detenuti conserva il potere, *ex* articolo 69 comma 5 o.p, sull'approvazione del programma di trattamento che contenga esplicitamente l'indicazione dell'avvio, su richiesta o con il consenso dell'interessato, ad un programma di giustizia riparativa. In tal caso la magistratura di sorveglianza mantiene quel controllo richiesto all'autorità giudiziaria dal criterio di cui all'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega in ordine all' "utilità del programma in relazione ai criteri di accesso". Il programma di giustizia riparativa potrà accedere anche ad una misura alternativa chiesta dalla libertà e, se già effettuato o in corso, potrà essere valutato ai fini della sua concessione e/o far parte del programma di reinserimento. Esso potrà anche proseguire dopo la scarcerazione qualora i partecipanti vi consentano: questo permette agli stessi di portare a compimento un progetto potenzialmente molto efficace poiché, da un lato, lavora nel contesto di un percorso risocializzante, agendo su fattori criminogenetici e, dall'altro lato, sui bisogni di riconoscimento e di riparazione da parte delle vittime.

Per quanto riguarda la valutazione dell'esito riparativo raggiunto, si è operata una scelta che si ispira al modello già esistente nell'ordinamento penitenziario all'articolo 13-*bis*, dal tenore generale, per cui la partecipazione e l'esito favorevole ad un percorso psicologico vengono valutati "ai fini della concessione dei benefici previsti". Pur nella consapevolezza della radicale differenza tra i percorsi terapeutici riservati ai *sex offenders* ed i programmi di giustizia riparativa, rivolti viceversa indiscriminatamente alla generalità dei condannati, si è ritenuto che per attuare su questo punto il criterio di cui alla lettera e) del comma 18 dell'art. 1 della legge delega fosse opportuno un richiamo alla possibilità per il giudice di prendere atto sia della partecipazione al percorso riparativo che dell'esito favorevole raggiunto (entrambi necessariamente sussistenti), ai fini della valutazione discrezionale nella concessione dei benefici penitenziari *lato sensu* intesi.

Per evitare dubbi interpretativi le misure sono state espressamente elencate: si tratta di tutte le misure alternative previste dal capo VI (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e liberazione anticipata) nonché degli istituti del lavoro all'esterno e del permesso premio, cui va aggiunta la liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 c.p. (laddove, nell'apprezzamento del 'sicuro ravvedimento' quale requisito di accesso all'istituto, deve poter essere valutato anche l'eventuale percorso riparativo già attuato con esito favorevole in quanto indice sintomatico del ravvedimento stesso). Senza introdurre alcun automatismo e tenendo piuttosto conto delle specificità valutative della magistratura di sorveglianza che, come è noto, nella concessione o rigetto dei benefici deve prendere in considerazione molti altri profili (pericolosità residua, collegamenti esterni, percorsi intramurari, proiezioni esterne, revisione critica, adesione al trattamento, etc.), la partecipazione al programma di giustizia riparativa e il suo esito favorevole rimane uno degli elementi di valutazione che, se esistente, deve poter essere preso in considerazione, ferma restando la sua assoluta irrilevanza nel caso di fallimento, interruzione o impossibilità di effettuazione. Si è fatto espressamente richiamo soltanto al momento concessivo delle misure

trattamentali, premiali o alternative alla detenzione, sia dalla libertà che in corso di detenzione, posto che la valutazione del percorso riparativo durante l'esecuzione di una misura può avere effetti solo all'atto della valutazione degli esiti della misura stessa, facoltà concessa al giudice esclusivamente all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale *ex* art. 47 comma 12 o.p., di talché si è preferito a tale scopo operare direttamente sulla norma specifica riguardante l'affidamento medesimo.

Si è infine ritenuto di non fare riferimento alcuno alle altre misure alternative previste dall'ordinamento, come ad es. l'affidamento in prova in casi particolari *ex* art. 94 DPR 309/90 e le misure *lato sensu* volte alla deflazione carceraria (esecuzione pena al domicilio ex l. 199/10 tra tutte) poiché, considerata l'assoluta preminenza in questi casi di esigenze particolari riguardanti, nel primo caso, le prevalenti necessità terapeutiche e, negli altri casi, la *ratio* deflativa, non avrebbe senso collegare, sia pur senza alcun automatismo, l'apprezzamento in ordine alla loro concessione anche ad eventuali percorsi riparativi.

Art. 47. Affidamento in prova al servizio sociale
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. **A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo.** Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.
(Omissis)

V. art. 78, co. 1, lett. c), n. 2) dello schema di decreto

Premesso quanto già esposto nella relazione illustrativa all'articolo 13, in punto di ricostruzione sistematica dell'innesto del sistema organico della giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena, si apprezza come la disposizione in questione (integrazione del dodicesimo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario) intenda dare attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera e), che prevede anche in fase di esecuzione della pena la valutazione dell'esito favorevole della partecipazione ad uno dei programmi di giustizia riparativa. Ferme restando le c.d. 'prescrizioni di solidarietà' verso la vittima del reato, che rientrano tra gli obblighi a contenuto positivo afferenti l'affidamento in prova ai sensi del comma settimo dell'art. 47, con cui gli obiettivi della giustizia riparativa non possono in alcun modo essere confusi, è parso opportuno distinguere la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa nel corso della misura dall'attuale obbligo contemplato

nel comma 7 dell'art. 47. È importante anche tenere distinti gli obblighi risarcitori e restitutori del condannato nei confronti della persona offesa, che discendono unicamente dall'art. 185 c.p. (sanzioni civili), al fine di evitare che anche questo tipo di impegno si confonda con l'obiettivo della giustizia riparativa.

E' stata dunque introdotta la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione ad un programma di giustizia riparativa e, tanto più, il suo esito riparativo solo in vista della conclusione della misura stessa e, dunque, in sede di valutazione finale a fini estintivi della pena. Come è noto, per la verifica dell'esito positivo della prova non è sufficiente il mero decorso del tempo senza che sia intervenuta la revoca della misura ma è necessario un accertamento del giudice di sorveglianza sull'avvenuta inequivocabile rieducazione del condannato, senza che il soggetto sia incorso in situazioni sintomatiche di uno stile di vita globalmente incompatibile con le finalità rieducative perseguite dalla misura.

Orbene, la dichiarazione di estinzione dipende quindi da una valutazione discrezionale in cui ben può rientrare, in un apprezzamento 'globale' del percorso di *probation*, l'eventuale partecipazione ad un programma di giustizia riparativa e, tanto più, l'esito riparativo raggiunto che sia, appunto, il sintomo evidente del perseguimento di quella finalità rieducativa che è l'obiettivo della *probation* medesima. La valutazione dell'esito positivo della prova vede coinvolti sia il magistrato di sorveglianza, che accompagna l'esecuzione della misura, sia il Tribunale cui spetta l'adozione del provvedimento finale ai sensi dell'art. 678 co. 1-*bis* c.p.p.

Analogo intervento non si è ritenuto opportuno adottare in materia di liberazione condizionale, ove pure sussiste l'obbligo per il Tribunale di sorveglianza di dichiarare estinta la pena all'esito del periodo di libertà vigilata previsto dall'art. 177 co. 2 c.p., a causa delle radicali differenze che sussistono tra quest'ultima misura, totalmente estranea alle finalità di *probation* (basandosi essa sul ravvedimento del condannato già avvenuto), e l'affidamento in prova le cui finalità rieducative, come detto sopra, ineriscono invece alla stessa natura dell'istituto.

6. Modifiche a disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega («*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a*») **alle <u>disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)</u> è apportata la seguente modifica:**

Art. 28. Sospensione del processo e messa alla prova
(Omissis)

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato**, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.**
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 83, co. 1 dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera c), che prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente.
La modifica dell'articolo 28 del DPR 448/1988, in tema di sospensione del processo e messa alla prova, si è dunque resa necessaria per adeguare la previsione ai più ampi contenuti della attuale riforma organica della giustizia riparativa in materia penale, anche per i minorenni.
La norma prevede dunque che il giudice possa impartire al minorenne prescrizioni dirette (oltre a, come già previsto, riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa) anche a formulare l'invito a partecipare, ove sussistano le condizioni, ad un programma di giustizia riparativa. In tal caso, resta comunque ferma l'applicazione dei principi imprescindibili della giustizia riparativa, ovvero che debba trattarsi di una scelta libera, personale e consapevole.

7. Modifiche all'ordinamento penitenziario minorile

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega («*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a*») **al <u>decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121</u> sono apportate le seguenti modifiche:**

Art 1. Regole e finalità dell'esecuzione.
(Omissis)
2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire ~~percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato~~ **i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134.** Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

V. art. 84, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione, anche nell'ordinamento penitenziario minorile, al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera c), che prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione della pena.
La sostituzione, all'interno del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dei percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato con i programmi di giustizia riparativa si è dunque resa necessaria per adeguare la previsione ai più ampi contenuti della attuale riforma organica della giustizia riparativa in materia penale.

Articolo 1-bis. Giustizia riparativa.

1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, i minorenni possono accedere, previa adeguata informazione e su base volontaria, anche su iniziativa dell'autorità giudiziaria, ai programmi di giustizia riparativa.
2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

V. art. 84, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione, anche nell'ordinamento penitenziario minorile, al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera c), che prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione della pena.
L'introduzione dell'articolo 1 *bis* nel decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 prevede infatti, come stabilito per i condannati adulti, la possibilità anche per i condannati minorenni, di accedere, in qualsiasi fase dell'esecuzione, previa adeguata informazione e su base volontaria, anche su iniziativa dell'autorità giudiziaria, ai programmi di giustizia riparativa.
E' altresì stabilito, anche in tal caso analogamente a quanto previsto per i detenuti adulti, in tema di valutazione del giudice, che lo stesso, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'esito riparativo e che, in ogni caso, non tenga conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

22A06018